

MIN. GRAZIA
E GIUSTIZIA

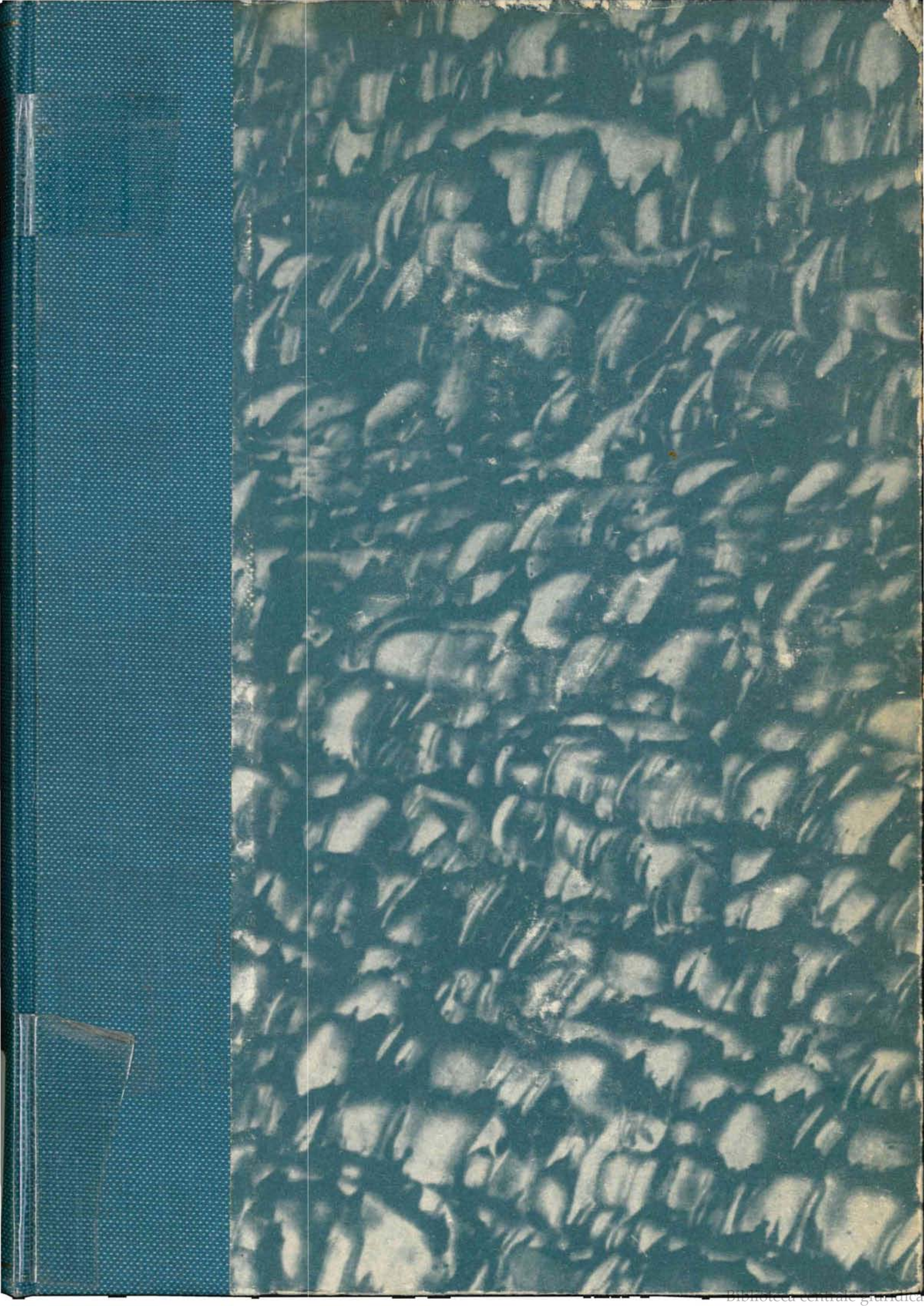
907

OSSERVAZIONI
E PROPOSTE
SUL PROGETTO
DEL LIBRO
PRIMO

I

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

SALA
346.00262
PARERI
1.1
MSR 52055



BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

SALA
346.00262
PARERI
1.1
MSR 52055

8/2.1.1

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE
SUL PROGETTO DEL LIBRO PRIMO**

VOLUME I



Disposizioni Preliminari - Titolo I: Delle persone
fisiche - Titolo II: Delle persone giuridiche

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA



52055

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Biblioteca Centrale Giuridica
INVENTARIO 37090/1
VALORE

ROMA

Tipografia delle Mantellate

1933

PREMESSA

Con legge 30 dicembre 1923, n. 2814 (1), il Governo del Re fu autorizzato ad apportare, fra l'altro, modificazioni alle disposizioni del codice civile riguardanti l'assenza, la condizione dei figli legittimi, i casi di nullità del matrimonio, l'adozione, la patria potestà, la tutela, la trascrizione e la prescrizione, e ad emendare gli articoli del codice stesso che danno luogo a questioni tradizionali o che comunque sono riconosciuti formalmente imperfetti.

Con successiva legge 24 dicembre 1925, n. 2260 (2), il Governo fu inoltre autorizzato ad apportare al Codice civile altre modificazioni ed aggiunte, oltre quelle indicate nella citata legge 30 dicembre 1923, n. 2814, conservando immutati i fondamentali principî degli istituti. In pari tempo si stabilì che potevano pubblicarsi singoli libri o titoli del Codice civile emendato.

Allo scopo di predisporre gli studi per la riforma dei codici con R. decreto 3 giugno 1924 venne nominata una Commissione, presieduta dal Ministro di Grazia e Giustizia, la quale fu divisa in quattro Sottocommissioni. La Sottocommissione per il Codice civile, avuto riguardo anche ai cambiamenti successivamente avvenuti, risultò così costituita :

Vittorio SCIALOJA, presidente, Mariano d'AMELIO, vice presidente, Antonio AZARA, segretario generale, Alfredo ASCOLI, Domenico BARONE †, Giovanni BAVIERA, Paolo Emilio BENSA †, Gerolamo BISCARO, Pietro BONFANTE †, Biagio BRUGI, Giovanni BRUNETTI,

-
- (1) — I lavori preparatori di questa legge si trovano inseriti nel volume « Delega al Governo per emendamenti al codice civile e per la pubblicazione dei nuovi codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile », Roma, Provveditorato Generale dello Stato, 1925.
- (2) — I lavori preparatori di questa legge, sono raccolti nei « Lavori Preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, Vol. I, Atti parlamentari della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la facoltà di emendare i codici penale e di procedura penale », Roma, Provveditorato Generale dello Stato, 1928.

Leonardo COVIELLO, Roberto de RUGGIERO, Carlo FADDA †, Francesco FERRARA, Giuseppe Paolo GAETANO, Salvatore GALGANO, Fulvio MAROI, Giuseppe MESSINA, Gaetano MIRAULO, Giovanni PACCHIONI, Vittorio POLACCO †, Luigi ROSSI, Gino SEGRÈ, Filippo VASSALLI, Giulio VENZI.

La suddetta Sottocommissione rassegnò al Ministro di Grazia e Giustizia il Progetto del Libro I con la Relazione illustrativa (1). Tanto l'uno quanto l'altra furono inviati, per il parere, alla Corte di cassazione e alle Corti di appello del Regno, al Consiglio di Stato, alle Università, al Consiglio Superiore Forense, alle Commissioni Reali ed ai Sindacati Fascisti degli avvocati e dei procuratori.

Con questo volume si inizia la pubblicazione di tutti i pareri pervenuti al Ministro Guardasigilli (2). La necessità di raggruppare sotto i singoli articoli del Progetto le osservazioni e le proposte che ad essi particolarmente si riferiscono ha reso spesso impossibile di riprodurre, nel loro ordine originario, talune relazioni fatte con metodo diverso. Nè, d'altro canto, è stato sempre possibile pubblicare integralmente i singoli pareri, e si è dovuto qualche volta ometterne alcune parti, pure pregevolissime, in quanto costituivano solo un ulteriore svolgimento o una più ampia dimostrazione di concetti già chiaramente enunciati.

Si deve poi avvertire che qualche parere è pervenuto al Ministero quando la presente pubblicazione era già in corso. Si è dovuto quindi ometterne quelle parti che avrebbero dovuto trovar posto tra le osservazioni ai primi titoli del Progetto.

(1) Il Progetto e la Relazione sono pubblicati nel volume « Commissione Reale per la riforma dei codici. Codice Civile. Primo Libro. Progetto e Relazione », Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1931.

(2) La Università di Roma si è limitata a poche osservazioni, facendo presente la particolare condizione in cui trovansi di fronte al Progetto la Facoltà giuridica perchè tutti i suoi professori di diritto civile e parecchi di quelli che insegnano altre materie giuridiche hanno fatto parte della Commissione Reale per la riforma dei codici ed hanno collaborato al Progetto.

Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno — In questo titolo preliminare sono riportate, come avverte la stessa relazione della Commissione Reale, le norme contenute nelle vigenti Disposizioni preliminari al Codice civile, con quelle aggiunte e modifiche dettate dalla necessità di risolvere i dubbi ed eliminare le difficoltà che la pratica applicazione di esse ha rivelato.

Il dettato delle disposizioni è limpido e preciso, ma qualcuna non può interamente approvarsi.

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Custoza*): Le vigenti disposizioni, premesse al Codice civile, dirette a disciplinare l'autorità e l'impero della legge in relazione allo spazio, al tempo e alle persone o ai beni a cui la stessa si riferisce, nonchè a regolarne la interpretazione, sono state dalla Commissione Reale ritenute tali da rispondere in modo sufficiente alle esigenze della dottrina e della pratica quanto al loro contenuto, mentre si ravvisa opportuna sia la loro denominazione che la collocazione in capo al Codice civile.

Pertanto le modificazioni proposte non sono molto notevoli, specie quanto ai cinque primi articoli, trattandosi di variazioni esclusivamente formali o letterali, e così lievi, che l'innovazione specialmente si giustifica con la occasione di dover modificare radicalmente taluni istituti del Codice civile.

Maggiori innovazioni, anche per la disposizione della materia, furono apportate agli art. 6 - 12 relativi alle norme di diritto internazionale privato. Tali innovazioni si ravvisano opportune, non solo in ordine ad una migliore e più sistematica esposizione dei precetti, del che riesce qui superfluo dare specifica dimostrazione, ma anche pel relativo contenuto, in quanto, ad esempio, si assoggettano le controversie circa i rapporti tra coniugi e tra genitore e figlioli allo statuto del *pater familias*, e si regola invece la tutela secondo quello dell'incapace.

Si ravvisa anche opportuna l'abrogazione dell'art. 11 delle vigenti disposizioni, che non ha riscontro nelle nuove: l'impero della legge in relazione allo spazio è già affermato nell'art. 1, senza distinzione tra cittadini e stranieri.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta — E' bene che il Progetto conservi un titolo di preleggi, relative a tutte le leggi da applicare; la ragione storica e la preponderante azione del Codice Civile su di ogni altra attività legislativa giustificano a pieno che nel Codice Civile vi siano disposizioni generali, presso altri Stati raccolte in una legge particolare.

Sarebbe però consigliabile che all'art. 1 altro ne seguisse per dire, come nell'art. 2 del Codice Svizzero, che il cittadino è tenuto ad agire secondo la legge e le regole della buona fede.

Egli è vero che questo principio è sancito nell'art. 1124 Codice Civile, ma esso è sancito solo a proposito dei contratti e non vale a risolvere la vessata questione degli atti emulativi. La quale questione sarebbe invece risolta da una disposizione contenuta nelle preleggi e che valesse a sanzionare il principio, al quale anche il Giudice deve ispirarsi, che il diritto si fonda essenzialmente tutto sulla morale.

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. Perrotti): Il *Titolo Preliminare* merita in genere approvazione incondizionata massime per il più compiuto ed organico regolamento della materia propria del diritto internazionale privato.

Se questione può sorgere rispetto alla materia in esso contenuta, essa non può direttamente riguardare se non la opportunità, nel momento storico della vita nazionale, di conservarlo nel Codice Civile. In verità in altri tempi la legge per eccellenza, la legge cioè intesa come un complesso di precise norme di diritto positivo, poté apparire il codice di diritto privato, laddove il diritto pubblico ancora in formazione appoggiavasi più su principi e regole astratte o consuetudini non bene formate che su dettami certi e precisi. Storicamente era consono ai tempi, in cui l'individuo e lo Stato trovavansi di fronte vestiti di *sage*, che determinati principi di carattere fondamentale trovassero più degna e decorosa sede in un codice di diritto privato, e ne costituissero come la custodia e la salvaguardia. Ma oggi che il diritto si concepisce ed è la proiezione

della sovranità statale romanamente integrale ed efficiente, ragioni non pure di armonica struttura legislativa, bensì anche di ordine ideale espresse dalla rinnovata vita giuridica, richiederebbero che questa materia, fondendosi con le altre affini recentemente regolate con apposite leggi — legge 31 gennaio 1926 n. 100, *sulla facoltà del Potere Esecutivo di emanare norme giuridiche* e Testo Unico delle *disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti* approvato col R. decreto 24 settembre 1931, n. 1256 —, formasse oggetto di una legge autonoma. Di una legge, cioè, da riguardarsi davvero come *Prelegge* nel senso più esteso, più alto e più augusto della parola, da poi che in essa raccolti si troverebbero i principi e i precetti riguardanti la più solenne manifestazione della volontà dello Stato in quanto diretta a porre le condizioni fondamentali per la concreta attuazione del diritto obiettivo, rimanino le relative norme dal potere legislativo o da quello esecutivo.

Sarebbe poi desiderabile legislativamente decidere la questione degli *atti ad aemulationem*, consacrando in apposita norma, che in questo Titolo Preliminare troverebbe sua sede conveniente, il principio che, non solo nell'adempimento delle obbligazioni, come è stabilito nell'articolo 1124 c. c., ma sempre, nella esplicazione dell'attività giuridica, debbasi ispirare il proprio comportamento alla buona fede, alla *bonitas morum*, la quale, come opportunamente si osserva nella Relazione, non può andare mai disgiunta dalla *aequitas juris*, e che quindi *l'abuso di un diritto* non è meritevole di protezione. E tanto più sarebbe desiderabile in quanto, data la nuova concezione giuridica dello Stato, non apparirebbe come semplice enunciazione di un principio morale una norma onde si riaffermasse il principio, che codesta concezione impronta, essere al disopra di tutti gli esclusivismi e gl'interessi individuali il superiore interesse della collettività giuridicamente organizzata. Nè sembra persuasiva la ragione addotta in contrario dalla Commissione, che, cioè, statuendosi non essere il manifesto abuso del diritto meritevole di protezione giuridica, si verrebbe ad attribuire un soverchio arbitrio al giudice. Questo è proprio della funzione del giudice, che egli sa trovar sempre in essa, socialmente altissima, il limite dei suoi poteri. D'altra parte il giudice, rispetto ai così detti *atti emulativi*, sostanzialmente non farebbe se non esplicitare quel potere di interpretazione della legge e di applicazione di essa al singolo caso in che si concreta l'*aequitas* nel senso romano della parola; quel potere, cioè, che è caratteristica ed essenza della funzione giudiziaria.

Sarebbe del pari desiderabile e opportuno in questa sede espressamente stabilire che gli usi e le consuetudini non sono fonte di diritto se non nei casi dalla legge specificamente stabiliti, e ciò in coerenza al sistema della legge scritta. La statuizione può apparire superflua, e tale l'ha ritenuta la Commissione, in quanto riguarda un principio generale implicito nel nostro sistema legislativo. Ma, in verità, devesi tener conto che codesto principio, nella absolutezza sua, nel senso cioè di escludere come fonte di diritto non pure le consuetudini costituite anteriormente al Codice Civile ma anche quelle posteriori, era venuto formandosi attra-

verso la interpretazione dell'art. 48 delle disposizioni transitorie. Del resto il precetto in parola non sarebbe da meno di altri pur conservati nel progetto, come quello su la irretroattività della legge e su la interpretazione e l'abrogazione di essa; della opportunità del mantenimento dei quali precetti la stessa Commissione non si dichiara del tutto convinta.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Fu osservato da taluno che queste disposizioni generali dovrebbero formare oggetto di una legge speciale perchè si riferiscono non solo alla legge civile ma a tutte le altre leggi e a tutti i Codici.

Però bene a ragione gli autori del Progetto hanno conservato il sistema del vigente Codice Civile lasciando tali disposizioni generali nello stesso Codice, perchè si tratta, in sostanza, di norme generalissime costituenti le leggi delle leggi, e degne, perciò, di essere premesse alla legge più importante, ossia alla legge civile, come è stato fatto in molte legislazioni straniere.

Il Codice Civile è il libro che è sottomano di tutti e che contiene, in sostanza, i principi fondamentali del diritto e non solo di quello privato.

D'altra parte, non v'è motivo per interrompere la tradizione che sino ad ora è stata seguita.

La Relazione dice che sia superfluo affermare legislativamente il concetto che " gli usi e le consuetudini non sono fonti di diritti, se non quando la legge espressamente lo dichiara „.

Pare, invece, che convenga aggiungere questo concetto, nella indicata formula, sia per togliere di mezzo ogni possibile quistione, sia perchè, in sostanza, la stessa Relazione fa richiamo all'art. 48 delle disposizioni transitorie per l'applicazione del vigente Codice Civile, che tale concetto chiaramente esprime nella formula che gli usi e le consuetudini hanno forza di legge quando il Codice ad essi espressamente si riferisca.

Però, devono escludersi espressamente gli usi in materia processuale. Ad ogni modo, occorre grande prudenza per attribuire alla consuetudine ed agli usi il carattere di fonti di diritto, data la difficoltà nel fissarli e posto che possono contrastare, in concreto, con lo spirito della legislazione. Una formula che limitasse l'applicazione degli usi non sarebbe inopportuna.

Si proporrebbe, poi, che fosse mantenuta la disposizione dell'art. 3 del vigente Codice che ammette lo straniero a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): Aderisce la Corte al concetto di mantenere raccolte codeste disposizioni in un titolo preliminare al Codice Civile, anzichè rinviarle ad una legge speciale.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Sost. proc. Gen. *Morbioli*): Le cosiddette disposizioni preliminari al Codice Civile, o preleggi, già universalmente e giustamente lodate, vengono dal progetto ancora migliorate e perfezionate, sia dal lato giuridico, sia dal lato strettamente tecnico-legislativo. Non solo il progetto colma qualche lacuna e risolve questioni famose, ma, soprattutto in tema di diritto internazionale privato, riduce a maggiore razionalità ed a più precisa espressione talune delle nostre regole.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Pellegrini*): Queste norme riproducono sostanzialmente con qualche lieve ritocco le disposizioni vigenti che rappresentano un compiuto sistema di diritto internazionale privato. Dette norme, com'è detto chiaramente nell'art. 20, hanno carattere suppletivo e si applicano solo quando i rapporti giuridici cui esse si riferiscono non siano disciplinati o da convenzioni internazionali o da leggi speciali.

Esse presuppongono l'accoglimento del principio contenuto nell'art. 3 del codice vigente, che cioè lo straniero sia equiparato al cittadino nel godimento dei diritti civili; ma è sintomatico che questa norma di carattere fondamentale non sia stata riprodotta.

Comunque, pur rendendo omaggio allo spirito di larga liberalità cui detto principio è ispirato, sembra, se si tien conto dei risultati dell'esperienza, che esso non si possa accogliere nella nuova codificazione senza qualche riserva. Esso infatti non ha impedito che si creasse una disparità di trattamento nei reciproci rapporti fra i cittadini italiani e quelli di un altro Stato. E' vero che a dirimere questi inconvenienti provvedono sovente convenzioni internazionali; ma esse possono mancare o possono perdere la loro efficacia; e in tal caso non sembra conveniente esporre i cittadini italiani che si trovino fuori del Regno, nelle relazioni della vita civile, al pericolo di un trattamento più sfavorevole di quello che lo Stato italiano per avventura faccia ai cittadini del paese ove essi si trovino.

Per tali motivi sembra opportuno riaffermare il principio contenuto nell'art. 3 del C. Civ., ma subordinarne l'applicazione al requisito della reciprocità.

Corte di appello di Trieste — (Rel. Cons. *Marinucci*): Si approva il concetto di mantenere il sistema ora vigente di riunire le disposizioni in esame in un unico titolo preliminare al Codice Civile, essendo tale sistema oramai consacrato da un'inveterata consuetudine, e non avendo dato luogo ad alcun inconveniente.

Opportunamente non venne introdotta una norma la quale sancisca che il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge.

A prescindere dal considerare che la formula suindicata per la sua imprecisione darebbe soverchio potere al giudice, il divieto di atti di contenuto meramente emulativo potrà trovar sede più idonea nelle disposizioni sugli atti illeciti, come del resto è stato fatto nel Progetto relativo alle obbligazioni ed ai contratti (art. 74).

Corte di appello di Venezia — (Rel. Cons. Colagrosso): Tutte le norme attinenti alla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi non presentano nel Progetto, nei loro lineamenti essenziali e nello spirito informatore, alcuna sostanziale divergenza dal vigente sistema, la cui eccellenza è resa palese dalla piena corrispondenza alle esigenze tutte della dottrina e della pratica, tanto che sul nostro modello furono plasmate tutte le posteriori legislazioni.

Si consente nel principio adottato dal Progetto di negare al diritto consuetudinario un valore equipollente alla legge o di fonte sussidiaria del diritto, giacchè corrisponde al vero giuridico il ritenere che tale forma riflessa di costituzione del diritto abbia la limitata efficacia segnata dall'art. 48 delle disposizioni transitorie del Codice Civile, il quale, sia pure *obliquamente*, pone il principio generale che alla consuetudine non possa farsi ricorso se non in quanto la legge espressamente vi si riferisca e ne permetta l'applicazione.

D'altra parte, il fatto che la funzione legislativa è divenuta, nei moderni Stati, così intensa da non lasciare margine alcuno alla consuetudine, e il fatto, altresì, che sarebbe fonte di infiniti litigi l'accertamento dell'elemento essenziale dell'*opinio juris atque necessitatis*, il quale serve a diagnosticare la consuetudine, deferendola da tutti gli altri atti similari, vale a convincere come nel campo civile la consuetudine non possa avere neppure il valore di una fonte sussidiaria del diritto, quale, per ovvie ragioni, è consentita in materia commerciale.

Il Progetto, parallelamente a quanto dispongono gli articoli 6-12 delle attuali disposizioni preliminari, disciplina tutta la materia del diritto internazionale privato mantenendo fermi i tre principi informatori della *nazionalità*, della *libertà* (autonomia privata) e della *sovranità o indipendenza politica*, principi che, sostituiti alla tripartizione incerta e non pratica degli *Statuti personali, reali e misti*, formano l'alimento di tutto l'attuale sistema legislativo.

Nel Progetto, a ragione, permangono inalterate tali norme, le quali, per la loro compiutezza scientifica e per lo spirito generoso che le anima, sono state imitate da altre legislazioni, onde appare legittimo l'orientamento assunto dal piano di riforma, di apportare, in tale settore, delle modificazioni più di forma e di precisazione, che di sostanza e di merito.

In correlazione a tale linea direttrice, stanno le disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9, le quali apprestano il regolamento dello stato e ca-

pacità delle persone, dei rapporti fra coniugi, della filiazione ed adozione, nonchè della tutela, precisando che tutti tali rapporti s'intendono soggetti alla disciplina giuridica derivante dal principio della nazionalità.

CONSIGLIO DI STATO

Giustamente il Progetto ha mantenuto a queste disposizioni la collocazione che esse hanno nel Codice Civile vigente, poichè tali norme, pure eccedendo la sfera del diritto privato, trovano la loro sede opportuna in una introduzione al Codice Civile, il quale, per ragioni di tradizione e per l'importanza sempre notevole del suo contenuto, costituisce il massimo corpo di leggi, esistente nel nostro ordinamento. E parimenti a ragione si è conservato il titolo delle disposizioni di cui si tratta, corrispondendo esso esattamente al loro carattere.

La Commissione Reale ha ritenuto inopportuno introdurre nelle disposizioni preliminari alcuni precetti di carattere piuttosto scolastico e dottrinario, che taluni codici stranieri hanno posto in questa sede (art. 11 Legge neerlandese, art. 1º titolo preliminare al Codice Civile messicano, art. 8 titolo preliminare al Codice Civile svizzero); ed ha stimato superflua, in quanto esprime cosa universalmente accettata, una disposizione la quale dichiara che ogni regola di diritto è una legge nel senso del Codice Civile (art. 2 Legge di introduzione al Cod. Civ. germanico).

Si aderisce pienamente a tali criteri, come anche a quello che ha suggerito di non introdurre nelle disposizioni preliminari un articolo contenente il divieto del cosiddetto abuso di diritto, a somiglianza di quanto dispone l'art. 2 Codice Civile svizzero. Prescindendo dall'opportunità sostanziale di una simile disposizione, si rileva come, collocata in questa sede, essa assumerebbe una eccessiva estensione. Sembra, quindi, che il problema possa più opportunamente essere considerato in occasione del regolamento di singoli istituti e di determinate materie. Si conviene pure nell'opportunità di non estendere i limiti entro i quali l'attuale Codice riconosce l'efficacia della consuetudine.

Si osserva poi che nel Progetto non ha più trovato posto una disposizione, quale quella dell'attuale articolo 3, che riconosce allo straniero il godimento dei diritti civili. Tale disposizione, che non può trovar posto nè nel titolo delle persone fisiche, nè in quello delle persone giuridiche, riguardando le une e le altre, potrebbe forse essere opportunamente collocata fra le disposizioni preliminari.

Infine per quanto riguarda gli articoli che stabiliscono la legge applicabile ai diversi istituti, si rileva che fra questi sarebbe stato opportuno contemplare anche l'assenza, poichè, in difetto di un'apposita disposizione, sono gravi i dubbi che possono sorgere al riguardo.

UNIVERSITA'

Università di Bologna — Si osserva in generale che, dal momento che è stata estesa la codificazione delle norme di diritto internazionale privato, sarebbe stato opportuno raggruppare in questo titolo tutte le altre norme che riguardano la materia, evitando così l'appunto che già si faceva all'attuale legislazione.

Rileviamo pure che non si è mantenuto l'art. 3 del Codice vigente. Se si è ritenuto pericoloso conservarlo (benchè i danni da esso recati agli interessi italiani non siano facilmente dimostrabili) si sarebbe tuttavia dovuto provvedere con un articolo che precisasse la condizione dei non italiani in Italia. Opportuna sarebbe anche una disposizione sulla condizione delle persone giuridiche straniere, tanto più in quanto la soppressione dell'art. 3 non permette quell'estensione agli enti collettivi che taluno ad essa dava.

E' stato anche soppresso l'art. 103 che pure era utile ad eliminare la difficoltà, per l'Ufficiale di Stato Civile, di accertare, in base a leggi ad esso sconosciute, la capacità matrimoniale di uno straniero. Se ne propone la conservazione, chiarendo che il nulla osta è documento necessario e sufficiente.

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro Passarelli): Più che opportuno, come sembra ritenga lo stesso Relatore della Commissione (Relazione, p. 6), è forse necessario introdurre una disposizione repressiva dell'*abuso del diritto* e degli *atti emulativi*, di fronte ai quali la nostra dottrina ha, com'è noto, un'indulgenza la quale, se è conforme al nostro diritto attuale, è affatto in contrasto con la nuova coscienza sociale e politica.

Università di Ferrara — (Rel. Prof. Perticone): Non è dubbio che il gruppo di articoli, che riguardano la pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale, è piuttosto il vestibolo e l'introduzione di tutto il sistema della legge scritta e non del solo Codice Civile, e non sarebbe perciò criticabile il farne corpo autonomo, meglio capace a ricevere e dalla dottrina e dalla legislazione internazionale quegli svolgimenti e aggiornamenti, che, come parte del C. C., non può ricevere. Quando si tenga presente poi, che in questa sede son collocate le norme, delicatissime, di diritto internazionale privato — art. 6 a 12 Disp. Prel. al C. C. del 1865 e 6 a 20 del Progetto — legate al progressivo sviluppo delle relazioni giuridiche e diplomatiche fra gli Stati, questa opinione si presenta ancor più giustificata. E si potrebbe anche aggiungere, infine, che le disposizioni che riguardano l'interpretazione si appoggiano su norme fondamentali di carattere costituzionale, di cui debbono rappresentare una conferma, una ripetizione, considerata tuttavia utile, o un ampio svolgimento.

Non si può dire, però, che la presente regolamentazione, limitata ai punti fondamentali e basilari, risponda appieno a questa seconda esigenza. In generale è da osservare che l'introduzione al C. C. è, nel nostro sistema di leggi, introduzione a tutto il diritto vigente; che le norme di interpretazione e di applicazione, opportunamente sobrie e capaci di movimento, rispondono in sostanza a tutto un orientamento della dottrina italiana. Basti pensare al principio di *nazionalità* entrato trionfalmente nel nostro Codice del 1865. Nè rappresenta a questo proposito un "passo indietro", l'aver sostituito, nell'art. 6, alle parole "legge della nazione", queste altre: "legge dello Stato". Variante che è peraltro resa superflua dalla disposizione dell'art. 17.

Università di Firenze. — (Rel. Prof. *Cammeo*): Nè nelle norme del cosiddetto Diritto internazionale privato nè nel Codice, si è riprodotto l'art. 3 del Codice vigente secondo il quale lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili dei cittadini.

Non si trova spiegazione alcuna di questa omissione.

La nozione che lo straniero goda dei diritti civili è certamente implicita sia nell'art. 1 del libro 1 del Progetto che dice: "l'uomo è soggetto di diritti dalla nascita fino alla morte", senza distinguere fra cittadino e straniero, sia negli art. 6 e segg. dove le disposizioni circa l'applicazione della legge nazionale dei subbietti non avrebbero senso se non si trattasse di stranieri capaci di diritto. Esse del resto ripetutamente si riferiscono alla ipotesi di atti giuridici compiuti da stranieri.

Tuttavia per due ragioni sembrerebbe opportuno di ripristinare il detto articolo.

Prima di tutto ciò è consigliato da esigenze di chiarezza e opportunamente potrebbe inserirsi all'uopo nelle disposizioni preliminari un articolo che preceda gli art. 6 e segg. relativi al diritto internazionale privato.

In secondo luogo il ripristino è imposto dalla necessità di introdurre, insieme alla riaffermazione del principio, alcune indispensabili riserve e limitazioni.

Sta bene che di regola gli stranieri debbano godere degli stessi diritti civili dei cittadini. Ma poichè quando ne godono e in quanto ne godono sono non di rado soggetti non alla legge italiana, ma alla loro legge nazionale, questo può non conferire loro un diritto o non conferire attributi ai cittadini o non conferire capacità diversa da quella che è concessa ai cittadini. Per esempio, poichè la capacità delle persone è regolata dalla legge nazionale, lo straniero appartenente a uno Stato dove la maggiore età si raggiunge a 24 anni, non gode a 21 anni degli stessi diritti di un cittadino.

Ma vi è una considerazione molto più importante da fare. Bisogna infatti condizionare in qualche modo il godimento dei diritti per parte degli stranieri al trattamento di reciprocità. Nel 1865 fu proclamato il principio dell'equiparazione dello straniero al cittadino nel diritto privato

nella generosa illusione che tutti gli Stati adottassero lo stesso sistema. Si riteneva allora che essi tutti avrebbero seguito il nostro esempio. Questo non è avvenuto dovunque ed in ogni caso. Il fatto che gli italiani non godono in paesi esteri dei diritti dei quali i nazionali di quel paese godono in Italia, costituisce una flagrante ingiustizia e una grave inferiorità. L'essere la parità di trattamento concessa in via incondizionata, toglie al nostro governo perfino il mezzo di discutere e di trattare con governi stranieri per riparare all'ingiustizia ed al danno.

Non sembra che sia opportuno subordinare senz'altro alla reciprocità il godimento dei diritti civili degli stranieri. Passare di colpo e senza opportuno esame dalla larga norma attuale a quella restrittiva della assoluta reciprocità, può essere talora pericoloso, talora non equo od impolitico. Non parrebbe ad esempio giusto che ai cittadini dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche si negasse il godimento del diritto di proprietà privata sol perchè in Russia le leggi eventualmente lo negano o limitano agli italiani. Il far ciò sarebbe dar sanzione piena da noi ai principi del comunismo. Per questo ordine di considerazioni sarebbe conveniente di proclamare, in massima, la equiparazione degli stranieri ai cittadini e far salvo al Governo di escludere con R. D. dal godimento dei diritti civili gli stranieri di quei paesi che non li riconoscono ai cittadini italiani e nella misura in cui non li riconoscono.

Ciò che è detto per il godimento dei diritti civili vale anche per la capacità degli stranieri a stare in giudizio, per la competenza a conoscere di cause contro gli stranieri e per la esecuzione nel Regno di sentenze ed atti stranieri, nonchè in ogni altro caso in cui allo straniero sia riconosciuto un diritto, o una capacità o una facoltà. Anche in tutti questi casi bisogna che la parità con i cittadini possa venire esclusa quando non vi è reciprocità.

Pertanto si potrebbero formulare due articoli del seguente tenore:

" Art. 5 bis — Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini salva la disposizione dell'articolo seguente.

" Art. 5 ter — Il Governo del Re può con decreto reale escludere gli stranieri dal godimento di quei diritti civili che nello Stato al quale gli stranieri appartengono non siano riconosciuti ai cittadini italiani, o subordinare il godimento di quei diritti da parte degli stranieri alle stesse condizioni alle quali nel detto Stato sia subordinato il godimento da parte di cittadini italiani.

" La facoltà riservata al Governo del Re nel comma precedente può essere esercitata altresì per quanto riguarda la capacità dello straniero a stare in giudizio, la competenza dei giudici del Regno a conoscere delle cause in cui uno straniero sia convenuto, la esecuzione da darsi nel Regno alle sentenze straniere e agli atti ricevuti in paese estero e in ogni altro caso in cui allo straniero sia riconosciuto un diritto, una capacità o una facoltà „.

Università di Genova e di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Il Progetto presenta in questa materia dei miglioramenti in con-

fronto alle disposizioni vigenti, quali una migliore sistemazione della materia stessa (rilevo il frazionamento dell'attuale art. 9 in tre articoli distinti), un miglioramento nella dizione legislativa (la sostituzione del termine "Stato", al termine "nazione"; la migliorata formola dell'art. 11, 1° comma, rispetto a quello dell'art. 8 Cod. vigente; la chiarificazione contenuta nell'art. 10 comma primo), la introduzione di nuove ed opportune disposizioni (ricordo: l'art. 18 che risolve la questione degli apolidi residenti all'estero; gli art. 11, capv. e 14 capv. i cui principi già la dottrina, o parte almeno di essa, sostiene pel Codice vigente; l'art. 13, 1° capv. che adotta la distinzione fra norme cogenti e norme dispositive in materia del regolamento delle obbligazioni nel diritto internazionale privato; distinzione già sostenuta da qualcuno, ma senza seguito, per diritto vigente; l'art. 13, u.t. capv.; l'art. 6, capv. e l'art. 19, questi ultimi articoli di ispirazione germanica; gli art. 7, 8 e 9, in materia di diritto di famiglia).

Per contro si possono muovere le seguenti critiche alle nuove disposizioni:

a) — rimangono pur sempre nel Progetto delle lacune che sarebbe stato opportuno di evitare. E' al riguardo da deplorare la omissione di norme sulla condizione delle persone giuridiche straniere, omissione tanto più singolare in quanto nel Progetto, a differenza del Codice vigente, c'è un apposito titolo dedicato alle persone giuridiche. Questa mancanza mi sembra da ricondurre a difetto di coordinamento, tra le varie parti del Progetto. Non mi sembra poi approvabile la mancanza di norme di diritto internazionale privato conseguenti alla profonda riforma del diritto matrimoniale italiano (v. in proposito *Bosco*, in rivista di Diritto internazionale 1931, fasc. II, pag. 252 e segg.). Rilevo ancora lo strano silenzio del Progetto in merito alle norme che regolano la procedura di interdizione, la mancanza di norme sulla assenza (la norma contenuta nell'art. 70, essendo di diritto interno), la troppa laconicità dell'art. 11, 1° comma (v. Fedozzi, *appunti sul Progetto di riforma del diritto internazionale privato italiano* in Rivista italiana di diritto internazionale privato e processuale, 1931, pag. 43). Sarebbe stato inoltre opportuno chiarire se la disposizione dell'art. 4, identico all'art. 4 delle disposizioni vigenti, ponga un divieto alla sola applicazione analogica ovvero anche alla interpretazione estensiva;

b) — malgrado la cura dei compilatori del Progetto di seguire una razionale sistemazione della materia, rimangono nel Progetto dei difetti di sistemazione. Rilevo che negli art. 6 - 20 delle disposizioni preliminari, non sono contenute tutte le norme del Diritto internazionale privato, talune di esse trovandosi invece nel Codice, nella parte dove è regolato l'Istituto, a cui queste norme si riferiscono (v. articoli 416, 417, 534). Sarebbe stato preferibile adottare una sistemazione uguale per tutte le disposizioni;

c) — vi sono nelle nuove disposizioni delle norme che non appaiono giustificate.

nella generosa illusione che tutti gli Stati adottassero lo stesso sistema. Si riteneva allora che essi tutti avrebbero seguito il nostro esempio. Questo non è avvenuto dovunque ed in ogni caso. Il fatto che gli italiani non godono in paesi esteri dei diritti dei quali i nazionali di quel paese godono in Italia, costituisce una flagrante ingiustizia e una grave inferiorità. L'essere la parità di trattamento concessa in via incondizionata, toglie al nostro governo perfino il mezzo di discutere e di trattare con governi stranieri per riparare all'ingiustizia ed al danno.

Non sembra che sia opportuno subordinare senz'altro alla reciprocità il godimento dei diritti civili degli stranieri. Passare di colpo e senza opportuno esame dalla larga norma attuale a quella restrittiva della assoluta reciprocità, può essere talora pericoloso, talora non equo od impolitico. Non parrebbe ad esempio giusto che ai cittadini dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche si negasse il godimento del diritto di proprietà privata sol perchè in Russia le leggi eventualmente lo negano o limitano agli italiani. Il far ciò sarebbe dar sanzione piena da noi ai principi del comunismo. Per questo ordine di considerazioni sarebbe conveniente di proclamare, in massima, la equiparazione degli stranieri ai cittadini e far salvo al Governo di escludere con R. D. dal godimento dei diritti civili gli stranieri di quei paesi che non li riconoscono ai cittadini italiani e nella misura in cui non li riconoscono.

Ciò che è detto per il godimento dei diritti civili vale anche per la capacità degli stranieri a stare in giudizio, per la competenza a conoscere di cause contro gli stranieri e per la esecuzione nel Regno di sentenze ed atti stranieri, nonchè in ogni altro caso in cui allo straniero sia riconosciuto un diritto, o una capacità o una facoltà. Anche in tutti questi casi bisogna che la parità con i cittadini possa venire esclusa quando non vi è reciprocanza.

Pertanto si potrebbero formulare due articoli del seguente tenore:

" Art. 5 bis — Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini salva la disposizione dell'articolo seguente.

" Art. 5 ter — Il Governo del Re può con decreto reale escludere gli stranieri dal godimento di quei diritti civili che nello Stato al quale gli stranieri appartengono non siano riconosciuti ai cittadini italiani, o subordinare il godimento di quei diritti da parte degli stranieri alle stesse condizioni alle quali nel detto Stato sia subordinato il godimento da parte di cittadini italiani.

" La facoltà riservata al Governo del Re nel comma precedente può essere esercitata altresì per quanto riguarda la capacità dello straniero a stare in giudizio, la competenza dei giudici del Regno a conoscere delle cause in cui uno straniero sia convenuto, la esecuzione da darsi nel Regno alle sentenze straniere e agli atti ricevuti in paese estero e in ogni altro caso in cui allo straniero sia riconosciuto un diritto, una capacità o una facoltà „.

Università di Genova e di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Il Progetto presenta in questa materia dei miglioramenti in con-

fronto alle disposizioni vigenti, quali una migliore sistemazione della materia stessa (rilevo il frazionamento dell'attuale art. 9 in tre articoli distinti), un miglioramento nella dizione legislativa (la sostituzione del termine "Stato", al termine "nazione"; la migliorata formola dell'art. 11, 1° comma, rispetto a quello dell'art. 8 Cod. vigente; la chiarificazione contenuta nell'art. 10 comma primo), la introduzione di nuove ed opportune disposizioni (ricordo: l'art. 18 che risolve la questione degli apolidi residenti all'estero; gli art. 11, capv. e 14 capv. i cui principi già la dottrina, o parte almeno di essa, sostiene pel Codice vigente; l'art. 13, 1° capv. che adotta la distinzione fra norme cogenti e norme dispositive in materia del regolamento delle obbligazioni nel diritto internazionale privato; distinzione già sostenuta da qualcuno, ma senza seguito, per diritto vigente; l'art. 13, u. t. capv.; l'art. 6, capv. e l'art. 19, questi ultimi articoli di ispirazione germanica; gli art. 7, 8 e 9, in materia di diritto di famiglia).

Per contro si possono muovere le seguenti critiche alle nuove disposizioni:

a) — rimangono pur sempre nel Progetto delle lacune che sarebbe stato opportuno di evitare. E' al riguardo da deplorare la omissione di norme sulla condizione delle persone giuridiche straniere, omissione tanto più singolare in quanto nel Progetto, a differenza del Codice vigente, c'è un apposito titolo dedicato alle persone giuridiche. Questa mancanza mi sembra da ricondurre a difetto di coordinamento, tra le varie parti del Progetto. Non mi sembra poi approvabile la mancanza di norme di diritto internazionale privato conseguenti alla profonda riforma del diritto matrimoniale italiano (v. in proposito *Bosco*, in rivista di Diritto internazionale 1931, fasc. II, pag. 252 e segg.). Rilevo ancora lo strano silenzio del Progetto in merito alle norme che regolano la procedura di interdizione, la mancanza di norme sulla assenza (la norma contenuta nell'art. 70, essendo di diritto interno), la troppa laconicità dell'art. 11, 1° comma (v. Fedozzi, *appunti sul Progetto di riforma del diritto internazionale privato italiano* in *Rivista italiana di diritto internazionale privato e processuale*, 1931, pag. 43). Sarebbe stato inoltre opportuno chiarire se la disposizione dell'art. 4, identico all'art. 4 delle disposizioni vigenti, ponga un divieto alla sola applicazione analogica ovvero anche alla interpretazione estensiva;

b) — malgrado la cura dei compilatori del Progetto di seguire una razionale sistemazione della materia, rimangono nel Progetto dei difetti di sistemazione. Rilevo che negli art. 6 - 20 delle disposizioni preliminari, non sono contenute tutte le norme del Diritto internazionale privato, talune di esse trovandosi invece nel Codice, nella parte dove è regolato l'Istituto, a cui queste norme si riferiscono (v. articoli 416, 417, 534). Sarebbe stato preferibile adottare una sistemazione uguale per tutte le disposizioni;

c) — vi sono nelle nuove disposizioni delle norme che non appaiono giustificate.

Università di Macerata — (Rel. Prof. *Greco*): Il Progetto conserva nella sostanza quasi tutte le vigenti disposizioni preliminari, che furono giustamente attribuite a merito del legislatore italiano del 1865 e sono state in gran parte riprodotte anche in molte legislazioni straniere.

Non può quindi non approvarsi questo spirito di conservazione, che anima il Progetto, e ciò non solo per omaggio alla nostra tradizione, ma anche e più per il riconoscimento dell'ottima prova che queste disposizioni hanno dato alla luce dell'esperienza.

Naturalmente da questa premessa non segue che si debbono escludere quelle modificazioni o quei ritocchi, che, senza sostanzialmente alterare i principi, vi apportino qualche perfezionamento o qualche opportuna rettifica, consigliata dalla stessa esperienza dei fatti o dai progressi della scienza.

Si ritiene doveroso segnalare, a proposito del nuovo sistema legislativo di diritto internazionale privato, che manca del tutto la designazione della legge competente a regolare l'istituto dell'assenza, che pure ha avuto una così efficace disciplina sostanziale in questo Progetto.

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Si tratta di norme che non si riferiscono al solo Codice civile, ma a tutte le leggi in generale. A mio avviso, sarebbe più opportuno seguire il sistema, già tenuto da altri Stati, di raccogliere tali disposizioni in una legge speciale. E' vero che si tratta di questioni di pura forma, ma non è a dimenticare che la tecnica legislativa impone pure alcune necessità formali le quali servono a dare alle singoli leggi gli aspetti più conformi alla natura di esse.

Gli art. 6 a 19 del Progetto si riferiscono alla materia del Diritto internazionale privato. In essi si son riprodotte, sostanzialmente, le norme contenute negli art. 6 a 12 delle vigenti disposizioni preliminari, e non si poteva fare altrimenti, considerato che quelle norme rappresentano, in questa materia, un grande progresso per lo spirito di libertà a cui furono ispirate, per la loro precisione scientifica, sicchè meritavano di essere prese a modello dalle legislazioni degli altri Stati.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Rovelli*): Le poche modificazioni introdotte dal Progetto alle disposizioni preliminari del Codice vigente corrispondono ai risultati della dottrina e della giurisprudenza accolti con maggior favore. Le modificazioni sono limitate, perchè la pratica e le discussioni dottrinali, e l'imitazione da parte delle stesse legislazioni straniere, hanno dato ai principi e alla formulazione delle nostre attuali disposizioni preliminari un valore e un'autorità ormai indiscussa.

Riguardo alle norme per regolare i conflitti di leggi nello spazio, il Progetto applica, con formulazioni qualche volta diverse, ma più esatte,

i principi fondamentali accolti dal Codice vigente, sui quali è unanime, si può dire, il consenso.

I diritti delle persone e di famiglia sono regolati in base alla legge nazionale, cioè, come più esattamente dice il Progetto (art. 6), in base alla *legge dello Stato*, a cui il singolo appartiene. E' il vincolo di cittadinanza e non quello etnico, che decide della legge da applicarsi alla capacità giuridica in genere e alla capacità d'agire.

La formula dell'art. 6 delle vigenti disposizioni preliminari non è sufficiente per determinare quale legge nazionale debba applicarsi quando si tratta di rapporti, in cui vengano in considerazione più persone, come il rapporto coniugale, il rapporto tra genitori e figli, tra adottante e adottato e il rapporto di tutela. Il Progetto corregge l'insufficienza aggiungendo gli articoli 7, 8 e 9, intorno ai quali non ci sembra possibile serio dissenso.

Università di Modena. — (Rel. Prof. *Verga*): Poichè è fuori discussione che queste disposizioni si riferiscono non al solo Codice Civile, ma a tutte le leggi in generale, i compilatori del Progetto si sono posti il quesito se tali norme si dovessero dettare in una legge speciale, seguendo l'esempio di talune legislazioni straniere (Olanda, Germania), ovvero se si dovesse conservare il sistema adottato dal nostro legislatore del '65, che le ha premesse al Codice Civile. La Commissione ha creduto di seguire il sistema del legislatore del '65, per il rilievo che si tratta di questione di pura forma; ad ogni modo, secondo il relatore, non v'è ragione di mutare un sistema che non ha dato luogo ad inconvenienti di sorta, mentre poi l'ubicazione di queste regole troverebbe opportuno luogo in principio del Codice Civile, che della legislazione di diritto privato è la parte fondamentale.

Veramente sarebbe proprio questa ultima affermazione che farebbe dubitare della bontà del sistema e della soluzione adottata dalla Commissione, poichè, trattandosi di disposizioni relative alla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale, non al solo diritto privato si dovrebbe aver riguardo, ma anche alle altre parti del diritto, alle quali pur sempre le disposizioni in parola si applicano.

In sostanza poi la più parte di queste disposizioni (art. 6-20), in quanto regola materia di diritto internazionale privato (sostanziale e processuale), dimostra come il fatto di avere premesso queste norme al Codice Civile abbia portato a parlare, almeno quanto alla applicazione della legge nello spazio, esclusivamente della applicazione nello spazio delle norme di diritto civile e di talune norme di diritto processuale, mentre per regolare in generale l'applicazione della legge si sarebbe dovuto discorrere anche del diritto commerciale e del diritto penale; ciò dimostra come — volendosi tener fede alla intitolazione della legge — meglio sarebbe formulare una apposita legge, contenente le regole generali sulla legislazione, (Olanda), oppure, volendo mantenere il contenuto attuale, denominarla come " Legge d'introduzione al Codice Ci-

vile „, come si è fatto in Germania: seppure si debba riconoscere che talune delle norme in esame (art. 1-5) sono veramente generali e tutte le leggi e talune (art. 15) estranee alla applicazione nello spazio della legge civile.

Non è quindi esatta l'affermazione del relatore che la denominazione del titolo riassume bene la materia.

Pertanto si può preferire che tali disposizioni, convenientemente estese e completate, siano promulgate con una legge speciale, indipendentemente dalla pubblicazione del Codice Civile.

Questo titolo preliminare peraltro è interessante non solo per quanto in esso è esplicitamente detto, ma anche per quanto esso non dice, o per quelle proposte che la Commissione non ha accolto.

Così riesce interessante sapere che la Commissione ha, rifiutando di ripetere l'art. 2 del codice Svizzero, negato accoglimento al divieto degli atti emulativi, conformemente all'indirizzo della migliore dottrina italiana. Che la Commissione abbia così bene operato pare allo scrivente, e ciò non solo perchè si concederebbe un soverchio arbitrio al giudice — ciò che è contro la tendenza del nostro legislatore e contro la nostra politica legislativa; ma soprattutto perchè l'abuso di diritto non è un concetto giuridico, e perciò la sua applicazione sarebbe troppo rimessa ad elementi subiettivi da cui il nostro legislatore aborre.

Non si può invece affermare col relatore che il divieto degli atti emulativi sarebbe la ripetizione generalizzata dell'art. 1124, ecc., ecc.; basterebbe il rilievo che, così inteso l'art. 1124, il divieto sarebbe esistente anche nella nostra legislazione, e che, per essere coerenti, si dovrebbe, escluso l'abuso di diritto, abolire l'art. 1124: la realtà è che buona fede ed abuso di diritto sono concetti indipendenti l'uno dall'altro.

Gli articoli dal 6 al 12 si riferiscono alla materia del diritto internazionale privato.

E' opportuno notare che il Progetto non ripete la disposizione del vigente art. 3 Cod. Civ., per il quale lo straniero "è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini „: omiss'one tanto più grave se la si metta in relazione col fatto che lo stesso Progetto tace — e anche qui la Relazione non motiva — sul matrimonio degli stranieri in Italia, attualmente disciplinato dagli art. 102 e segg. Cod. Civ.

Per quest'ultima ipotesi poi non si può neppure sostenere che l'ammissione derivi implicitamente dall'art. 6 del Progetto (art. 6 disp. prel. vigenti) dacchè l'osservazione potrebbe ripetersi allora — data la identità di disposizione — per il vigente codice, che peraltro ha ritenuto opportuno dettare espressamente una disciplina. E ciò tanto più quando l'attuale art. 102 — nè diversamente potrebbe fare il nuovo Progetto — assoggetta lo straniero agli impedimenti stabiliti nella sezione seconda del Capo I Tit. I vigente codice; norma che è opportuno riprodurre dato che tali impedimenti — almeno quelli dispensabili — non potrebbero ritenersi apposti — applicando la legge straniera — ex art. 16 Progetto

(art. 12 disp. prel. vigenti): come ha dimostrato del resto di ritenere il vigente codice, dettando l'apposito capoverso dell'art. 102.

Su questo punto pertanto il silenzio e del Progetto e della Relazione non è commendevole: se infatti colla omissione si vuole togliere allo straniero il godimento dei diritti civili, e allora la omissione è sicuramente censurabile, perchè non è certo oggi, quando oramai nessuno può negare la interdipendenza delle varie economie nazionali, quando oramai la forza espansiva del capitale lo ha fatto diventare e considerare internazionale, che si può pensare a porre barriere o limiti all'esercizio da parte dello straniero dei diritti civili attribuiti ai cittadini.

Ciò significherebbe un inutile ostacolo al libero sviluppo del commercio giuridico ed internazionale, e l'ostacolo sarebbe tanto più dannoso quanto più sono necessari la integrazione e il completamento reciproco tra le varie economie nazionali.

Che se il silenzio volesse significare che la questione è ormai superata, nel senso di ritenere superflua l'affermazione che lo straniero goda dei diritti civili attribuiti ai cittadini, riterremmo pur sempre opportuno — data la grande importanza della questione — ripeterlo per togliere ogni equivoco, che potesse anche derivare dalla soppressione della norma, tanto più che non mancano tuttora legislazioni nelle quali il godimento dei diritti civili da parte dello straniero è limitato o subordinato a condizione di reciprocità.

L'omissione è tanto più inesplicabile quando, secondo appare dalla Relazione, questa, avuto riferimento alle norme di diritto internazionale privato attualmente vigenti (art. 6-12 disp. prel. Cod. Civ.), trova modo di lodare non solo la precisione scientifica di queste norme, ma anche lo spirito generoso da cui sono animate. Ora se si vogliono, come del resto afferma la Relazione, conservare, e nello spirito generale e nei principi fondamentali, queste norme, che sono state generalmente adottate nelle legislazioni particolari e nelle convenzioni internazionali, è opportuno ripetere la disposizione dell'art. 3 del vigente Codice Civile. Tanto più che se si dicesse che a ciò si può provvedere colle convenzioni internazionali, a norma dell'art. 20 del Progetto, non ci pare opportuno rimettere la posizione di un principio di tanta importanza all'alea delle convenzioni internazionali, sia pure che ciò si facesse allo scopo di ottenere attraverso quelle il principio della reciprocità.

Università di Napoli. — (Rel. prof. Scuto): In questa parte preliminare le innovazioni contenute nel Progetto riguardano principalmente le disposizioni del Codice di diritto internazionale privato; se si escludono la modificazione dell'art. 1 e quella, assai poco notevole, dell'art. 2, sono immutati gli altri articoli, che costituiscono norme generalissime la cui applicazione va oltre il campo del diritto civile. Se è da approvare che si mantenga il sistema del vigente Codice civile, di comprendere in quest'ultimo, anteponendovele, le disposizioni di cui trattasi — contrariamente al sistema, seguito in altre legislazioni, di raccogli-

le in una legge speciale — non si può riconoscere che qualche modificazione o migliore formulazione potrebbe apportarsi in alcuni degli articoli del Progetto, che veniamo ad esaminare.

Gli articoli che contengono le norme del Codice di diritto internazionale privato possono stare tra le disposizioni preliminari del Codice civile non solo per seguire il sistema nel Codice vigente, ma anche per la considerazione che nelle dette norme si tratta dei limiti o conflitti delle leggi *nello spazio*, sicchè esse possono stare accanto alla norma riguardante i limiti o conflitti delle leggi *nel tempo* (art. 2 disp. prel.). Negli articoli di cui trattasi del Progetto, dal 6 al 20, in confronto agli articoli 6-12 delle disposizioni preliminari del vigente Codice, trovansi non poche modificazioni o innovazioni di notevole importanza; sono disposizioni nuove gli articoli 6 capoverso, 7, 8, 9, 11 capoverso, 17, 18, 19 e 20, e modificazioni si trovano in altri articoli, specialmente nell'art. 10. Non tutte le innovazioni sono però accettabili, e talune sono anzi indubbiamente criticabili tanto da sembrare in qualche punto opportuna la rielaborazione del Progetto, anche perchè si dovrebbe mantenere dal legislatore italiano quel primato che egli ebbe già per aver dato, col Codice civile del 1865, disposizioni di diritto internazionale privato prese a modello da altre legislazioni. *V. anche osserv. art. 5.*

Università di Pavia. — (Rel. prof. Gangi): Per quanto riguarda le *Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale*, le quali non contengono nel loro complesso innovazioni sostanziali di fronte al codice vigente, non sembra approvabile la esclusione di una norma riguardante la consuetudine in materia civile. Nella *Relazione* (p. 13) si dice che la Commissione che ha compilato il Progetto ha ritenuto che una tal norma fosse superflua. Ma poichè anche il codice in alcuni punti farà certamente richiamo alla consuetudine, non sembra inopportuna una norma, la quale in via di principio stabilisca che in materia civile "gli usi e le consuetudini non hanno vigore che solo quando la legge espressamente vi faccia richiamo".

Università di Torino. — (Rel. prof. Ottolenghi): I primi cinque articoli, salvo qualche innovazione di carattere modale, non modificano le disposizioni vigenti.

Non occorre quindi al riguardo alcuna osservazione, poichè le divergenze di opinione sul punto di amplificare le regole di interpretazione delle leggi o di introdurre fra le fonti di diritto la consuetudine si collegano a premesse dottrinali, il cui apprezzamento è del tutto soggettivo e non ha bisogno di ripercuotersi sopra una legislazione positiva.

E' di grande interesse invece la parte che comprende le successive disposizioni (art. 6-20) attinenti alla materia del diritto internazionale privato.

Per quanto la Relazione dica che si sia voluto conservare le disposizioni esistenti nello spirito generale e nei principi fondamentali, l'impressione data dal Progetto è molto diversa. Anzi la prima nota che colpisce e non in modo del tutto favorevole, è il mutamento di indirizzo affermatosi non solo colla rinuncia ad alcuni principi della nostra migliore tradizione ma coll'accoglimento di altre norme legislative straniere, quantunque appartenenti a sistemi diversi dal nostro e a questo di gran lunga inferiori.

Colla riforma la scuola del Diritto Internazionale Privato Italiano viene certamente a perdere il suo rango e ogni sua personalità, per la quale fu maestra nel passato.

Basti considerare le nuove norme in materia di capacità, di forma, di diritto successorio e di rinvio per esserne convinti.

Osserviamo poi che manca, e dovrebbe introdursi, una norma sulla legge e sull'autorità competente in materia di dichiarazione di assenza o di morte.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Alessandria — (Rel. Avv. *Franchéo*): Innovazioni di grande importanza si riscontrano al capoverso dell'art. 6 e negli articoli 7, 8 e 9, e tali innovazioni sono da apprezzarsi in quanto mancavano al nostro Codice Civile alcune disposizioni riferentesi al diritto internazionale privato, disposizioni che invece venivano a trovarsi in alcuni codici esteri.

Le ragioni che hanno consigliato la Commissione ad introdurre le anzidette disposizioni sono di carattere di opportunità e contingente. La facilità dei rapporti fra cittadini dei vari Stati, determinata dalla rapidità delle comunicazioni, lo stato economico generale che non trova più limite nelle frontiere, il commercio che è base di tutto il movimento economico mondiale, hanno fatto sì che i cittadini di una Nazione per ragioni di lavoro, di commercio od altro creino in uno Stato estero o una famiglia oppure rapporti giuridici di altro carattere con i cittadini del paese che li ospita. Dare al giudice il modo di dirimere le eventuali vertenze che potessero sorgere senza dover ricorrere a leggi speciali, specie quando le controversie si riferiscono ad atti o contratti che trovano la loro sanzione nel Codice Civile, era necessario, onde l'innovazione va lodata ed accolta.

Del pari vanno approvate ed accolte le modificazioni apportate circa la legge regolatrice del possesso, della successione, della donazione, delle obbligazioni, delle forme degli atti o del processo, che opportunamente modificate e ritoccate facilitano l'interpretazione e si adagiano più da vicino a quanto dottrina e giurisprudenza da anni insegnano.

Commissione Reale Procuratori di Bari — (Rel. Avv. *Lembo*): L'attuale Codice sotto questa epigrafe porta 12 articoli. Il Progetto ne porta 20.

Il maggior numero dipende dall'avere il Legislatore colmata qualche lacuna in tema di diritto internazionale privato, come si convince subito chi legge le nuove disposizioni, e cioè gli articoli 7, 9, 17, 18 e 19. La materia dell'art. 9 delle attuali disposizioni nel Progetto è distribuita nel Progetto in tre articoli: 12, 13 e 14, e ciò spiega l'elevazione del numero di queste disposizioni preliminari, o preleggi, da 12 a 20.

Commissione Reale Avvocati di Bologna — Sostanzialmente, nulla trovasi da rilevare su questo titolo preliminare, che il Progetto ben fece a mantenere nel suo posto di proemio al più notevole dei codici.

Si reputa che giustamente il Progetto abbia bandito il sistema di dare al diritto consuetudinario valore equipollente o sussidiario alla legge civile. Piuttosto si riterrebbe non del tutto inopportuno, per eliminare ogni possibilità di equivoco, che fosse legislativamente affermato il principio, già accennato nell'art. 48 delle disposizioni transitorie del vigente codice, e cioè che "gli usi e le consuetudini non sono fonte di diritto, se non quando la legge espressamente lo dichiara „

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Mangaroni*): Opportunamente sono state introdotte in questa materia poche modificazioni alle norme vigenti, che in complesso si sono manifestate congrue agli scopi per cui furono dettate.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): Saggiamente poche e sostanzialmente buone le modificazioni proposte.

Vien fatto solo di chiedersi se nel quadro generale delle "disposizioni preliminari „ non troverebbe utile collocazione qualche richiamo e rinvio alle leggi sulla cittadinanza e al regime giuridico delle colonie.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia — Il Sindacato nessuna osservazione utile, seria, sente di poter fare su questa parte del Progetto. E per vero questo titolo preliminare del Codice Civile non presenta sostanziali innovazioni sul corrispondente titolo del Codice vigente; ritegno questo, tra parentesi, che merita piena lode, perchè questo complesso di articoli del Codice del 1865 resta e resterà sempre un insigne monumento di sapienza giuridica e una delle maggiori glorie per la Scuola italiana del diritto. Solo il Progetto offre qualche emendamento, suggerito dalla pratica e dalla elaborazione della dottrina, e reso neces-

sario da qualche imperfezione di carattere tecnico nella formulazione di vari articoli, soprattutto reso necessario dai nuovi bisogni venutisi rapidamente formando nella Società moderna. Di queste riforme parecchie meritano di essere rilevate e di essere lodate. Così in materia di capacità giuridica, la nuova disposizione (art. 6 capoverso) che sancisce la validità in determinati casi degli atti compiuti dallo straniero nel territorio del Regno, inserita allo scopo di tutelare il cittadino che in buona fede ha stretto rapporti collo straniero di cui ignorava la incapacità determinata da una legge diversa dalla legge nazionale. In materia di diritti reali, la nuova disposizione (art. 10) tanto vivamente invocata, che spazza via finalmente la distinzione, ormai superata dalla realtà economica e sociale, fra beni mobili ed immobili, quanto alla legge competente pei diritti reali. E per finire, i miglioramenti delle formule negli articoli relativi alle successioni (art. 11), nell'articolo riflettente le obbligazioni (art. 13), e in ultimo la soppressione della disposizione dell'art. 10 Cod. vigente relativa ai mezzi di prova delle obbligazioni.

Questo in complesso è il nuovo titolo preliminare del Codice nel Progetto; titolo che non può che meritare le più ampie lodi e la più ampia ammirazione, quali appunto il Sindacato di Brescia è ben lieto di tributare.

Commissione Reale Avvocati di Cagliari — (Rel. Avv. *Morittu*): E' degno di approvazione l'aver mantenuto le disposizioni preliminari, colmando, per giunta, le più gravi lacune del Codice vigente.

Sarebbe opportuno precisare il valore della consuetudine nei diversi rami del diritto obiettivo (*vedasi osservazione all'articolo 5*).

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Campobasso — (Rel. Avv. *Jamiceli*): Tra le disposizioni preliminari si ravvisano notevoli quelle contenute negli art. 7, 8, 9, riguardanti i rapporti personali fra i coniugi, tra i genitori ed i figli, e la tutela e gli istituti di protezione degli incapaci. Parimenti degne di nota sono le norme contenute negli art. 17, 18, 19 che riflettono la prova della cittadinanza, gli apolidi, rendendo inapplicabile ogni disposizione di legge straniera, che rinvii ad altra legge, che non sia quella italiana.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria — Le disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale sono chiaramente concepite, ben coordinate e, a giudizio di questo Sindacato, corrispondenti in tutto alle norme fondamentali di diritto in questa materia.

Commissione Reale Avvocati di Cassino — Il Progetto è preceduto da venti articoli sulla *Pubblicazione ed applicazione delle leggi in generale*, che costituiscono, simili al Codice vigente, come un proemio

staccato da tutte le disposizioni del Codice. Ora se la sede di quelle disposizioni, pur essendo il fondamento di tutte le leggi dello Stato, è propria nel Codice Civile, non si vede la ragione perchè debbano avere una numerazione di articoli a sè e non essere incorporate in quelli dell'intero testo del Codice.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Catanzaro — (Relat. Avv. *Pugliese*): La Società ideale è quella in cui i rapporti tra i singoli siano improntati alla massima buona fede, ma, purtroppo, la realtà ammaestra che l'uomo, nell'esercizio dei suoi diritti, non trova sempre la potestà limitatrice, che impedisce all'uso di degenerare nello abuso e qualche volta l'azione tende più al danno altrui che alla propria tutela. Pare perciò opportuno che la legge positiva stabilisca il diniego di protezione al manifesto abuso del proprio diritto, specialmente ora in cui, per l'evoluzione degli spiriti, lo interesse del singolo è sottoposto a quello della collettività.

Gli atti emulativi, che appaiono al cultore del diritto come una concezione astratta, sporadicamente concretizzata, hanno, al contrario, una frequenza che, se non è preoccupante, è certo non trascurabile ed una disposizione analoga a quella del Codice svizzero sarebbe una possente remora all'arbitrio dei mal'intenzionati.

Nè par da temersi che dalla codificazione del principio possa derivarne la possibilità della attribuzione d'un arbitrio soverchio al giudice, perchè, praticamente, ogni di lui decisione sarà il frutto non di meri apprezzamenti subiettivi, ma, come in ogni altra questione, saranno sottoposti al Magistrato tutti quegli elementi che potranno permettergli di giudicar obiettivamente e stabilire il punto in cui l'uso del diritto cessi per divenire abuso.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Como — (Rel. Avv. *Verga*): La Commissione di riforma si è, con ben meditata prudenza, attenuta quasi costantemente alla lettera delle disposizioni vigenti. Più che opera di riforma qui è interessante osservare quello che non è stato voluto; così particolarmente il divieto degli atti emulativi che non è stato accolto.

Forse è da rilevare che poteva in questa sede essere ripetuta la norma dell'articolo 3 del vigente Codice Civile, per la quale lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini.

Tale principio, che ha costituito giustamente un titolo di ambito vanto per la nostra legislazione, non può oggi essere certo dimenticato, quando esso è indispensabile alla certezza, alla facilità del commercio giuridico, che oggi acquista sempre più un carattere di viva e pressante internazionalità. I commerci e le relazioni d'affari tra i vari popoli solo intanto possono svilupparsi in quanto non siano a loro frapposti ostacoli d'ordine giuridico; e certo la norma liberale larghissima dell'attuale articolo 3 del Codice Civile è quanto mai favorevole ed utile a tale scopo.

Commissione Reale Avvocati di Cremona — (Rel. Avv. *Cavallerona*): Sembrerebbe opportuno accogliere la proposta fatta in seno alla Commissione ed introdurre nelle Disposizioni preliminari un precetto simile a quello dell'articolo 2 del Codice svizzero, dichiarando che ciascuno sia tenuto ad agire secondo le regole della buona fede, così nell'esercizio dei diritti come nell'adempimento degli obblighi ed espressamente statuendo il divieto degli atti emulativi.

La generalizzazione della regola, che l'articolo 1124 del Codice Civile stabilisce per la materia delle obbligazioni, appar consigliabile particolarmente di fronte allo spirito attuale della nostra legislazione ed al grande numero di leggi e di disposizioni che sono il necessario prodotto dell'agitata vita contemporanea. E' troppo facile che una qualche legge si presti, nella sua applicazione letterale, ad interpretazioni inique, per prescindere dallo stabilire una regola, che possa valere a dirimere un tale inconueniente.

D'altra parte, il divieto degli atti emulativi risolverebbe, nel senso più opportuno, una tormentata questione e troverebbe il generale consenso.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Cuneo — (Rel. Avv. *Viale*): Sembra meritevole di particolare esame l'introduzione delle norme contenute nel Codice soppresso all'articolo 2, non accettate dalla maggioranza della Commissione.

Appunto perchè si tratta di disposizioni generali e di carattere interpretativo il pericolo, del quale si è preoccupata la maggioranza della Commissione, non pare sussistente. Anzi la norma dovrebbe evitare precisamente l'arbitrio.

Non si ravvisa superfluo riaffermare, in tema di consuetudine, il concetto risultante dalla formula (non adottata dalla Commissione) nei termini seguenti: "gli usi e le consuetudini non sono fonte di diritto se non quando la legge espressamente lo dichiara".

Sono note le quistioni che si dibattono al riguardo tuttodì; una norma precisa nel titolo preliminare del Codice è da ritenersi utile se non necessaria ed indispensabile.

Sindacato Avvocati di Genova — Non molte sono le varianti introdotte in questo titolo preliminare, anche se gli articoli del Progetto sono aumentati a venti.

Gli articoli sono, infatti, di tanto aumentati perchè i compilatori del Progetto hanno creduto di dover tener conto di molti dei voti espressi dagli interpreti, perchè fossero risolti *de lege ferenda* i casi più controversi presentatisi nella pratica forense. Il che non guasta; se pure, da un punto di vista sistematico, può sembrare meno opportuno.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Gerace Marina — (Rel. Avv. *Marvasi*): L'unificazione della legge nel Regno, sebbene

non per il Regno (per l'eccezione che va fatta per le colonie), ed il principio della non retroattività della legge furono lodevolmente mantenuti. Altrettanto lodevole è l'abolizione del principio giuridico per il quale alle consuetudini si era data forza di legge per quanto sussidiaria; lodevole abolizione in quanto trattasi di fonte mutabile non solo da luogo a luogo, ma da contado a contado dello stesso Comune, per cui litigi dispendiosi e dubbiosi per le parti in lite.

Meglio applicato il principio di nazionalità della legge in riguardo ai rapporti personali e patrimoniali dei coniugi, massime se di nazionalità diverse, e ai rapporti fra genitori e figli o fra adottante e adottato, eliminandosi al riguardo conflitti di correnti dottrinali in contrasto fra loro, e facendosi prevalere la legge nazionale del marito, del padre, dell'adottante.

Ed in genere bene attuato è il principio della territorialità delle leggi, abolita la distinzione fra cose mobili ed immobili, affermandosi così il principio della "*lex rei sitae*", ai diritti reali ed il principio della applicazione delle norme di diritto internazionale privato in riguardo agli altri rapporti giuridici inclusi i diritti di successione ereditaria regolati dal principio dell'impero della legge nazionale del *de cuius*; ed è formula ampia quella usata per quanto riguarda le obbligazioni, riguardo alle quali si dà al Giudice il mandato di determinare, attraverso prove e presunzioni gravi, la legge alla quale le parti avessero voluto riferirsi contrattando ed obbligandosi; eccezione fatta per le obbligazioni non convenzionali, per le quali si ritenne applicare la legge del luogo in cui avvenne il fatto generatore del rapporto giuridico, salvo, in quanto alla forma estrinseca della contrattazione, l'applicazione del principio *locus regit actum*, principio non ripudiato dal Progetto.

I contratti internazionali regoleranno la competenza internazionale.

A questi principi è ispirata la disposizione dell'articolo 15.

Commissione Reale Avvocati di Lagonegro — La collocazione di queste norme di carattere generale a principio del Codice Civile, come la raccolta più importante delle disposizioni di diritto privato, non soddisfa la tecnica legislativa.

Invero le disposizioni contenute nel titolo delle preleggi sono di diritto pubblico e privato insieme e richiamano piuttosto le leggi fondamentali dello Stato in cui, si pensa, potrebbero trovare sede più appropriata.

Si comprende che questa è una questione di forma e di ubicazione, senza alcuna conseguenza sostanziale, ma anche la forma e l'ubicazione si reputa debbano essere tenuti presenti, quando si compie un lavoro di sì vasta portata ed importanza, qual'è la riforma del Codice Civile.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Lecce — (Rel. Avv. Grosso): Notevoli riforme s'incontrano nelle preleggi, nelle quali, pur conservandosi quasi inalterate la maggior parte delle disposi-

zioni contenute nel Codice vigente, si è contribuito ad una maggiore precisazione di concetti e di norme, evitandosi l'imitazione di legislazioni straniere nelle definizioni pericolose ed equivocate.

Provvide innovazioni sono quelle che regolano, con la legge nazionale del marito, del padre e dell'incapace, i rapporti fra coniugi, quelli fra genitori e figli di diversa nazionalità e quelli derivanti dalla tutela.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Finzi*): Sulle disposizioni preliminari non vi è alcuna osservazione specifica da fare giacchè il legislatore non ha ritenuto di dover introdurre veruna modificazione sostanziale ai criteri già acquisiti. D'altra parte nessuna ragione imponeva di introdurre siffatte variazioni giacchè i principi stessi vanno acquistando maggior credito nel campo dei rapporti internazionali. Nel contrasto fra le legislazioni che si richiamano al criterio del domicilio, ammettendo quasi una libera variabilità dello statuto personale, fra quelle che anche nell'ambito della legge civile si richiamano prevalentemente al criterio territoriale, e fra quelle che, come la nostra, vogliono la affermazione del principio di nazionalità, il principio ultimo nel complesso ha trionfato conformemente a tutto l'indirizzo della vita europea, anzi del mondo intero nei secoli XIX e XX. Era ovvio quindi che, caposcuola di tale teoria, il legislatore italiano non modificasse i principi acquisiti. Essi hanno il suffragio della esperienza, si sono rivelati perfettamente atti a regolare sempre più vasti, più delicati, più complessi (non oseremo scrivere più vari perchè la variabilità è propria di tutti i tempi) rapporti internazionali, ed una modificazione sarebbe stata inopportuna.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Matera — Nelle disposizioni preliminari va rilevata una maggior precisazione nelle varie norme che le disciplinano ed è notevole il principio predominante della nazionalità come regolatrice della capacità e dei rapporti famigliari di successione.

Commissione Reale Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Il Progetto conserva un titolo introduttivo, dedicato alle disposizioni preliminari sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale. Si approva che sia stata mantenuta al suo posto questa legge di introduzione, anche se la sua materia esula dal campo del diritto privato.

Però, come la materia della cittadinanza è stata estratta dal Codice di Diritto Civile, per esser fatta oggetto di legge speciale, si comprenderebbe che a codesta disciplina della cittadinanza si riconnettesse anche la trattazione dei rapporti di diritto privato internazionale (già negli art. 6 e 12 delle Preliminari del Codice, e negli articoli corrispondenti 6 — 20).

Sindacato Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Arangio Ruiz*): Il Progetto contiene un complesso di norme che indubbiamente rappresentano forse la più perfetta legislazione in materia.

Tutto quello che il diritto comparato, l'elaborazione dottrinale e la pratica giudiziaria hanno consigliato od insegnato, è stato tradotto in norme positive di singolare chiarezza.

Commissione Reale Procuratori e Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel. Avv. *Andreoli*): Il Pisanelli ancora nel 1863, presentando al Senato il primo libro del Codice Civile Italiano, aveva pensato che questo titolo preliminare dovesse essere omissso per aggregarne la materia a una legge speciale, avuto riguardo appunto che si trattava di disposizioni riflettenti non il solo Codice Civile, ma ogni altra legge in generale. Il titolo venne riprodotto in fronte al Codice Civile per iniziativa della Commissione del Senato, che avvisò non si dovesse dipartire dall'esempio costantemente seguito da tutti i legislatori antichi e moderni, e così non sul solo esempio del Codice Napoleonico, ma delle stesse pandette e del Codice Giustiniano, dove il titolo « *De legibus* » stava appunto a rappresentare il titolo preliminare dei Codici moderni. Dopo la lunga esperienza fatta dal vigente Codice Civile, nessuna obiezione o nessun inconveniente essendo sorti quanto all'ubicazione di questi massimi precetti giuridici, nessun cambiamento è a proporre su ciò.

Non così invece quanto alla denominazione del titolo. La cosa fu già oggetto di vivi dibattiti presso la Commissione di coordinamento (verbale n. 51 del 26 maggio 1865). La prima denominazione era « *Titolo preliminare dei Codici del Regno d'Italia* », che secondo il commissario *De Foresta* avrebbe dovuto correggersi in « *Disposizioni generali concernenti i Codici italiani* ». Nella tornata del 29 maggio 1865 (verbale n. 54) il Presidente Pisanelli proponeva di adottare l'intitolazione « *Disposizioni generali intorno alle applicazioni e agli effetti delle leggi* ». Nella successiva seduta dello stesso giorno (verbale n. 55) si arrivava all'unanimità, su proposta del *De Foresta*, all'attuale intitolazione, mentre si risolvevano gli ultimi dubbi circa l'ubicazione delle norme stesse che si collocavano bensì in principio del Codice Civile, come quello che precede nell'ordine legislativo di altri Codici, ma senza farne parte integrante, e perciò con una numerazione distinta.

Tuttavia l'intitolazione « *Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale* » è sorta così per la preoccupazione dei compilatori del vecchio Codice, ansiosi di ben chiarire che, anche se pubblicata in testa al Codice Civile, tali disposizioni non dovevano intendersi a questo solo Codice circoscritte, ma si dovevano intendere come generali e vevoli per tutta l'opera legislativa.

Poichè simili dubbi non sembra ragionevole possano oggi risorgere, la rubrica, senza pericolo di equivoci, potrebbe essere emendata, scrivendosi semplicemente così: « *Delle leggi in generale* ».

Si condivide l'opinione della Commissione compilatrice del Progetto di riforma quanto alla materia di cui si compone il titolo preliminare dell'attuale Codice Civile, che non richiede sostanziali innovazioni. Piuttosto è meritevole di attenzione il quesito, non trascurato dalla stessa Commissione, se questa materia non comporti l'inserzione di qualche altra norma di legge di carattere generale e fondamentale. Il quesito può farsi rispetto alla consuetudine come fonte di diritto e rispetto alla *equità*, ai *buoni costumi*, e alla *buona fede*, come regole generali di condotta civile.

Sul primo punto non possono trascurarsi le vivaci tendenze dottrinali che assegnano alla consuetudine valore di fonte immediata di diritto o valore di fonte sussidiaria. Volendosi contrastare questo valore alla consuetudine, come con esatta soluzione indica la stessa Commissione, non sembra superflua una norma espressa, la quale non senza necessità oggi sta nell'art. 48 delle disposizioni transitorie, e più conveniente collocazione troverebbe in questo titolo generale.

Quanto all'*equità*, ai *buoni costumi* e alla *buona fede*, sono concetti tanto seducenti, quanto ribelli a chiare precisazioni, e il cui uso non potrebbe consentirsi al giudice senza qualche cautela, per non attribuirgli un soverchio arbitrio.

Tuttavia questi concetti non sembra possano essere esclusi dal sistema del nostro diritto, tanta è la forza delle tradizioni, per le quali essi a noi provengono, e tanto sono luminose le esigenze etiche alle quali essi rispondono. Sembra dunque opportuna una trasposizione della norma contenuta nell'art. 1124 del vigente Codice Civile dai rapporti contrattuali a ogni altro rapporto giuridico. La formazione del principio dovrebbe essere tuttavia assai cauta, per impedire che, per una falsa e malintesa applicazione del principio stesso, alcuno possa soffrire diminuzioni o molestie nel godimento di beni nella vita garantitigli dalla legge. La formula dell'art. 2 del Codice svizzero è successiva e non connaturale al sistema della nostra legislazione. Potrebbe prendersi in considerazione questa formula: « Oltre a ogni altro comando di legge, ognuno è tenuto ad osservare le regole del buon costume, della buona fede e dell'*equità* ».

Una simile formula, mentre lascia integro il regolamento legale come predisposto dal legislatore per ogni singolo rapporto giuridico, consente che i principii del *æquum et bonum* possano valere nei soli punti lasciati in bianco come regolamento legale suppletivo, o anche solo come criteri di interpretazione e di attuazione della legge.

Le norme di diritto internazionale privato, contenute negli art. 6-20 del Progetto, ricalcano nello spirito generale e nei principii fondamentali la materia come già disciplinata nelle attuali disposizioni preliminari. Se queste erano meritatamente lodate, per le stesse parziali modificazioni e per qualche amplificazione portata dal Progetto, si raggiungono nelle norme stesse nuovi miglioramenti nel loro contenuto materiale e nella loro formulazione tecnica. Il Progetto risulta qui meritevole di ogni approvazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): Il Progetto ha mantenuto, con sede ed epigrafe invariate, le corrispondenti norme del Codice vigente, cui furono apportate alcune modifiche e aggiunte, consigliate da indicazioni della dottrina e da decisioni della giurisprudenza. Le linee sostanziali sono rimaste però immutate, e immutato è rimasto il testo di alcuni articoli, per i quali giustamente non si è ritenuta necessaria alcuna variazione.

Così pare meritevole di ogni approvazione l'aver conservato nella loro attuale dizione le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 sulla non retroattività e sulla interpretazione della legge, sulla interpretazione delle leggi penali o eccezionali, e quella concernente l'abrogazione delle leggi; non sembrando necessario uno speciale regolamento degli atti di emulazione, nè una esplicita disposizione che negasse alla consuetudine il valore di fonte sussidiaria di diritto. E' pregio però della Relazione l'aver esplicitamente riaffermato quest'ultimo concetto, a scanso di possibili errate interpretazioni in contrario, basate sulla mancanza di una espressa norma proibitiva.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Parma — (Rel. Avv. *Menoni e Coccapani*): Data la stretta ed intima connessione fra la questione della *retroattività* delle leggi e quella della loro *abrogazione*, parrebbe conveniente mettere le disposizioni dell'art. 5 di seguito a quella dell'art. 2 riguardando entrambe il valore della legge nel tempo. Si proporrebbe uno spostamento nella numerazione degli articoli. Per un migliore criterio sistematico dovrebbero poi seguire le norme riguardanti il valore della legge nello spazio (art. da 6 a 20 del Progetto) e da ultimo quelle sull'interpretazione della legge (art. 3-4 del Progetto).

Commissione Reale Avvocati di Pola — Non consentiamo con la Relazione sulla opportunità di non cambiare il sistema adottato dal nostro legislatore per quanto riguarda l'ubicazione delle disposizioni preliminari come titolo introduttivo al Codice Civile, se è vero, come ammette la Relazione stessa, che per stretta logica legislativa sembra preferibile la soluzione adottata in altre legislazioni col raccogliere tali norme di carattere generalissimo in una legge speciale.

La tradizione non deve mai essere un impedimento a migliorare sia pure la sola forma o la sistematica delle norme legislative.

In ogni modo, volendo conservare questo titolo preliminare, sarebbe non superflua l'affermazione legislativa del valore della consuetudine secondo la proposta formula "Gli usi e le consuetudini non sono fonte di diritto se non quando la legge espressamente lo dichiara", e ciò proprio in vista delle divergenti soluzioni legislative e dottrinali che la Relazione (pag. 12-13) richiama.

Commissione Reale Procuratori di Pola — (Rel. Dott. *Priora*): Tutta la materia contenuta nei 20 articoli del Progetto, siccome attinente alle leggi in generale, regolatrici di ogni campo del Diritto — pubblico e privato, soggettivo e oggettivo, nazionale e internazionale — dovrebbe trovare opportuna sede in una legge speciale del tutto separata dai Codici, che contenga ogni e qualsiasi possibile disciplina e principio generali, atti ad essere applicati in ogni evenienza, rompendo quella che oramai è divenuta soltanto una pura e semplice tradizione.

Manca nel nostro diritto positivo quasi completamente la enunciazione legislativa dei principi fondamentali del diritto, sicchè arduo riesce molte volte poter scoprire quale, nel caso concreto, sia il principio che debba regolare un determinato istituto. Non inopportuna, anzi di evidente utilità sia teorica che pratica, sarebbe l'enunciazione legislativa di quei generali principi che molte volte soltanto per logiche astrazioni è dato poter individuare, e che non sempre trovano una retta enunciazione, dando luogo a quella disparità di giudicati, che soltanto dopo l'unificazione del Supremo Collegio si è venuta attenuando, ma che, per il fatale mutare degli uomini, non dà alcun sicuro affidamento di immutabilità, mentre ciò è assolutamente indispensabile affinchè il cittadino, il quale ha pur per disposizione l'obbligo di conoscere la legge, possa sapere in ogni evenienza quale sia la norma di legge che fa per il suo caso.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria — (Rel. Avv. *Mafrici*): Migliore consiglio è stato quello di conservare in un titolo preliminare del Codice le disposizioni che riguardano non solamente il Codice Civile, ma ogni altra legge dello Stato, anzichè aggregarle ad altre leggi speciali o farne titolo di legge apposita; e di mantenere il sistema vigente, che non ha dato inconvenienti nella pratica attuazione. Gli articoli aggiunti (7, 8, 9, 17, 18, 19) completano qualche punto che aveva bisogno di ritocco, come lo sviluppo della scienza aveva consigliato, senza apportare al sistema innovazioni sostanziali ed immanenti.

Parrebbe pure non inutile riprodurre nel Progetto la formula precedentemente proposta sul valore da attribuirsi alle consuetudini, e che era così concepita: "gli usi e le consuetudini non sono fonti di diritto se non quando la legge espressamente lo dichiara „.

Anzichè con le disposizioni transitorie meglio sarebbe disciplinare le norme consuetudinarie con un articolo inserito nel titolo preliminare del Codice.

Se è riconosciuto in teoria e in pratica che in materia civile la consuetudine può avere carattere di fonte di diritto, subordinato al riconoscimento da parte della legge scritta, non sarebbe esatto non tenerne conto.

Relativamente alla materia del *diritto internazionale privato* le disposizioni dettate con precisione di linguaggio e di contenuto scientifico, sono degne di encomio. Contengono regole generali perspicue, che valgono per tutti i casi non regolati da leggi speciali o da trattati internazionali.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Buonavino): In ordine al desiderio, espresso dal relatore, che nel Progetto si regolasse la condizione giuridica dello straniero, in relazione all' art. 3 del Codice Civile vigente, aggiungendo il sistema della ritorsione, sull' esempio anche del Codice Civile germanico, e si dettassero norme relative alle persone giuridiche straniere, la Commissione del Sindacato, non si ritenne autorizzata a domandare innovazioni, doverdo limitarsi a dare parere, specialmente dal punto di vista pratico, sul Progetto redatto da autorevoli giuristi; e, circa il diritto di ritorsione, decise di rifiutare ogni limitazione a quei principii liberali verso lo straniero, che hanno formato la gloria del nostro Codice Civile in tutto il mondo.

Sembra invece che sia necessario sancire nel Codice, con opportuna forma, il divieto degli *atti di emulazione*. Non è certo consigliabile una disposizione simile agli art.li 1 e 2 del Codice svizzero, che attribuisce un "soverchio arbitrio al giudice"; occorre evitare gli abusi e gli eccessi, ai quali, seguendo criterii soggettivi, si giunse nel medio evo. Il criterio per stabilire se un atto è emulatorio va desunto dalla utilità: l' esercizio del diritto deve essere contenuto nei limiti dell' utilità, che esso rappresenta. Il criterio è suggerito in sostanza anche dalla Carta del Lavoro. Si propone quindi di stabilire che "è vietato l'esercizio di un diritto, quando esso non giova a chi lo esercita e nuoce ai terzi".

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Relatore Avv. Mobilio): — Questo capitolo — titolo preliminare —, seguendosi nel Progetto lo stesso sistema adottato nella compilazione del Codice Civile del 1865, contiene disposizioni generali e preliminari, le quali miglior sede troverebbero in una legge autonoma, poichè esse si riferiscono non solo al Codice Civile, ma a tutte le leggi che si promulgano nello Stato. La comprensione di esse in testa al Codice Civile, del quale costituiscono un capitolo staccato, non risponde ai concetti tecnico-giuridici cui il progetto s' informa. Trattandosi di norme che concernono il diritto pubblico e il diritto privato e, per alcuni principii, la legislazione avvenire, esse dovrebbero comprendersi in un testo generale ed autonomo, e cioè nell' aggiornamento della carta statutaria, integrata dalla Carta del Lavoro, che rappresenta i nuovi orientamenti del Regime sorto dalla Rivoluzione delle Camicie Nere. E' infatti strano che le leggi, specie quelle del diritto pubblico, debbano trarre da una pagina del Codice Civile i principii generali e fondamentali attinenti la pubblicazione e la interpretazione, quasi che la norma generale, di carattere duraturo e permanente, debba essere dettata dal Codice Civile, che, pur costituendo la manifestazione

più importante dell'attività etico-giuridica degli Stati moderni, non è tutta la legislazione, ma un ramo di essa, di contenuto eminentemente privatistico. Nè suffraga la giustificazione del legislatore, contenuta nella relazione *Vigliani* al Codice del 1865, la quale, riportandosi al concetto espresso dalla Commissione Senatoria, si risollevava al precetto del *Portalis* che, costituendo quelle norme generali e fondamentali i prolegomeni di tutti i Codici, cioè le leggi delle leggi, dovevano esse trovar posto sul frontespizio del Codice Civile; precisamente per questa ragione esse dovrebbero costituire invece un testo a parte, che, fissando i principii fondamentali di etica giuridica, di disciplina e interpretazione di tutte le leggi, di queste si consideri vangelo giuridico, fonte primigenia di legislazione statale.

Repugna alla tecnica giuridica, da cui le legislazioni moderne traggono il metodo del legiferare, di chiedere a prestito alle prime pagine di un Codice i principii generali e le norme che debbano servire di direttiva per la retta intelligenza di tutti i Codici e di tutte le leggi, generali e speciali.

Considerato che la carta statutaria ha bisogno di essere riveduta e integrata delle norme e dei principii che il divenire dello Stato Italiano ha imposto ed impone, al punto che molte di quelle norme sono state abrogate per desuetudine; considerato che la carta statutaria del 1848 non può adeguarsi agli sviluppi realizzati dalla Nazione Italiana, specie dopo l'espansione territoriale e i nuovi istituti creati dal Regime Fascista, tal che il Capo della Rivoluzione Fascista e Capo del Governo Fascista ha dovuto promulgare la Carta del Lavoro, che ha un grande valore etico pur se non del tutto giuridico, riteniamo che primo atto di legislazione, che si ispiri ai nuovi orientamenti sociali e statali, sia quello di compilare una nuova carta statutaria, che costituisca il vangelo per il cittadino e il Governo, nel divenire dello Stato, secondo le nuove concezioni venutesi formando per esigenze storiche e sviluppo di pensiero. In questa carta nuova, che riconsacri il patto giurato tra Sovrano e popolo, potranno comprendersi le norme generali e i principii fondamentali, che devono suffondere tutte le leggi e presiedere alla sana interpretazione di esse per una retta applicazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere — E' opportuno che il complesso delle norme, raggruppate sotto il titolo in esame, sia mantenuto topograficamente nel posto in cui si trova nella vigente legislazione, e cioè in stretta connessione con il Codice Civile, trascurandosi così l'esempio, offerto da altre legislazioni, di una legge speciale al riguardo. In pari tempo si ritiene che a buon diritto nessun cambiamento sostanziale sia stato introdotto nel vigente sistema, il quale ha sempre raccolto lodi meritate, e sia stata mantenuta ferma anche la denominazione, la quale risponde bene al contenuto del titolo stesso.

Degne di plauso si ravvisano *a)* la chiarificazione dell'articolo 9 delle vigenti preleggi, effettuata mercè la distribuzione della materia in tre articoli separati, e *b)* la soppressione del vigente articolo 11. Con la prima modificazione, accanto al vantaggio di una maggiore precisione di concetti, si consegue anche il pregio di una sistemazione più razionale; con la seconda si elimina da questo titolo una disposizione, che molto più opportunamente trovava, come ha trovato, posto nel Codice penale, nel quale la consacrazione della sovranità territoriale della legge punitiva ha la sua naturale sede.

Commissione Reale Avvocati di Sciacca — (Rel. Avv. Arone): — Per le pre leggi si è fatto bene a conservare gli stessi criteri di costruzione e di formulazione, come anche di ubicazione, e a non apportare ad esse sostanziali innovazioni.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. Toesca di Castellazzo): Come giustamente osserva il Relatore (Sen. Venzi) di questa parte preliminare del Progetto, è parso preferibile ai compilatori di conservare — nell'epigrafe e nel contenuto sostanziale — le *disposizioni preliminari* del Codice attuale — così come sono, in un titolo a sè, che precede il nostro Codice —, salvo alcune modificazioni ed innovazioni che la dottrina e la pratica han fatto ritenere necessarie.

Infatti detti disposti di legge furono presi a modello da legislazioni posteriori, talora riproducendoli letteralmente o quasi; ed ebbero la lode della dottrina italiana e straniera.

Non è perciò sembrato il caso — secondo noi correttamente, per l'euritmia e per la stessa economia delle disposizioni legislative — di includere e compendiare dette disposizioni preliminari in una legge speciale, come invece hanno fatto altri Stati (ad es. la Germania — e per sue ragioni particolari — colla "Legge d'introduzione al Codice Civile „): — come pure non si sono incluse nelle dette disposizioni talune regole di carattere molto generale d'interpretazione della legge (accennate nella relazione Venzi), che — se pur sono incluse nelle leggi di altri Stati — non appaiono, per l'economia stessa della legge, nè necessarie nè opportune, vuoi per il loro carattere prevalentemente scolastico o dottrinale (epperchè superfluo), vuoi anche per il pericolo di incertezze e deviazioni d'interpretazione e di applicazione.

Così pure si è mantenuta al complesso di siffatte disposizioni la forma estrinseca di un *titolo unico*, senza altrimenti distinguerla in capi, sezioni o paragrafi, forse per il numero *limitato* di disposti di legge (in totale 20 articoli, mentre nel Codice attuale gli articoli sono solo 12), sebbene la materia compendiata in questo titolo sia assai varia, diversa di contenuto fra disposto e disposto, e riguardi concetti ed istituti giuridici *distinti*, di diritto pubblico e di diritto privato. Certo, a parer nostro, sarebbe più euritmico distinguere, tra loro, i primi cinque articoli (che riguardano la pubblicazione della legge: 1 -, la sua efficacia nel tempo - 2 -,

la sua interpretazione - 3 e 4 -, e la sua abrogazione - 5); e comprendere, quanto meno in un solo paragrafo, gli articoli dal sesto al ventesimo, contenenti tutti norme di *diritto internazionale privato* o correlative.

Commissione Reale Procuratori di Torino — Non è ripetuta nel Progetto la disposizione dell'art. 11 del Codice attuale secondo cui le leggi penali e di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio del Regno. Forse la si ritenne superflua. Ma data la sua importanza, si fa voto perchè sia ancora compresa.

Commissione Reale Procuratori di Trani — (Rel. avv. *Cautela*): Sono assai sagge le disposizioni aggiunte alle *Preleggi* per regolare i rapporti personali fra i coniugi, e fra i genitori ed i figli, di diverse nascite o nazionalità, e le altre inerenti.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Treviso — (Rel. avv. *Monico*): Le *Preleggi* non hanno subito modifiche sostanziali. Per cui esse, eccettuata qualche aggiunta, rimangono quelle attuali nella loro solida inquadratura fondamentale che fu in ogni tempo lodata e imitata anche da legislazioni straniere.

Esclusi, con evidente attenzione, inutili ingombri d'aggiunte scolastiche e dottrinarie oramai non più necessarie data la mentalità dei tempi e passate nel patrimonio del senso comune giuridico (ma che pur tuttavia sussistono ancora in altri Codici stranieri) come "La Legge è eguale per tutti", "Il Giudice dovrà giudicare secondo la legge", ecc., furono invece aggiunte opportune disposizioni riguardanti rapporti fra coniugi, la filiazione e adozione, tutela, prova della cittadinanza, apolidismo, rinvii, ecc.

Fu mantenuto uno dei concetti più fondamentali del vecchio Codice e cioè quello sulla limitazione d'ogni soverchio arbitrio del giudice. Di ciò fa testimonio il voluto tralascio di una disposizione da molti richiesta, analoga a quella del Codice svizzero, per cui il Giudice nei casi non previsti dalla Legge decide secondo le consuetudini e in difetto di queste secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore; e così pure ogni espressa regolamentazione degli atti emulatori (già implicita del resto nell'art. 1124 del Cod. vigente) che dovesse essere fondata su un precetto contenente una semplice affermazione di moralità.

Forse gli articoli sui rapporti tra coniugi, sulla filiazione, adozione e tutela avrebbero trovato luogo più idoneo nel primo titolo: tuttavia anche la nuova collocazione non manca di notevoli vantaggi.

Gli ultimi articoli riguardanti i rinvii ad altra legge e la riserva per le convenzioni internazionali ecc., sono molto opportuni in quanto presentano un superamento di quel protezionismo giuridico, se così è lecito esprimerci, che è sempre stato fonte di frequenti e numerosi conflitti fra le varie legislazioni internazionali, conflitti che in tal modo troveranno una risoluzione in base ai più recenti scambi di vedute in materia di Diritto internazionale privato e alla desiderata sua unificazione.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi Viola*): La Commissione non ha ritenuto di introdurre nel nostro diritto una norma eguale a quella dell' art. 2 del Codice svizzero:

“ Ognuno è tenuto ad agire secondo le regole della buona fede, così nell' esercizio dei diritti come nell' adempimento dei propri obblighi. Il manifesto abuso dei propri diritti non è protetto dalla legge „

A nessuno può sfuggire l' elevata importanza di una simile norma fra le disposizioni che contengono i principi informatori di tutte le leggi dello Stato, norma questa che certamente rappresenta un progresso non puramente dottrinario. A giustificare tale soluzione basterebbe il dubbio circa l' ammissibilità degli *atti emulatori*. Il nostro diritto sanziona analogo principio per i contratti all' art. 1124 Cod. civ., applicabile, per l' articolo 1 del Codice di Com., anche in materia commerciale, di modo che l' unica preoccupazione, manifestata dalla Commissione, di non attribuire soverchio arbitrio al giudice, risulterebbe già superata dalla esistenza della norma vigente.

“ Il diritto posa essenzialmente sulla morale „ avverte il relatore! Perchè non si dovrebbe incidere l' avvertimento nelle tavole legislative?

Nelle disposizioni di diritto internazionale privato (art. 6-20) il Progetto rielabora in sostanza la materia già codificata senza mutare i principi fondamentali della tripartizione in statuti personali, reali e misti. Il nostro legislatore si era già messo alla testa del progresso e ben dice il relatore che gli altri Stati lo hanno raggiunto, non superato.

I tre principi, della nazionalità, della libertà e della sovranità, rappresentano ancor oggi il cardine del sistema.

Però le aggiunte e le modifiche del Progetto sono, in questa parte, tuttavia notevoli.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — Il Progetto ha voluto mantenere il sistema del codice attuale, di porre cioè in un titolo preliminare le disposizioni generali sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione della legge, anzichè formarne oggetto, come fu pure suggerito e come è stato attuato da altre legislazioni, di una legge speciale, almeno nella parte relativa al diritto internazionale privato. La questione sistematica non ha importanza e nulla vi sarebbe da obiettare alla soluzione prescelta, se questa ci desse un regolamento completo ed organico della materia. Piuttosto non si riesce a comprendere perchè, una volta accettato il criterio di concentrare nel titolo preliminare le norme di diritto internazionale privato, il sistema non sia completamente stato attuato e si debbano andare a ricercare negli articoli 416 e 417 del codice le norme che disciplinano l' organizzazione giudiziaria della tutela e nell' art. 534 quelle per la forma di celebrazione di matrimonio.

Le norme contenute nel titolo preliminare possono dividersi in due grandi gruppi, il primo dei quali (art. 1 a 5 tanto del codice che del Progetto) pone i criteri per la pubblicazione e l' interpretazione delle leggi

nazionali e per stabilirne l'efficacia nel tempo, mentre il secondo — che nel Progetto è notevolmente aumentato — tratta dell'efficacia della legge nazionale nell'ordine dello spazio e stabilisce i casi in cui altre norme, desunte da ordinamenti giuridici stranieri, debbano trovare riconoscimento ed applicazione nel Regno.

Al primo gruppo il Progetto non apporta innovazioni sostanziali limitandosi esclusivamente a qualche modificazione, non sempre necessaria, di forma.

I successivi articoli 6-20 del titolo preliminare contengono le norme del nostro diritto internazionale privato interno; di tutto il Progetto sembra questa la parte meno convincente e meno felice anche se si deve giudicare dalla posizione tutt'altro che benevola assunta nei riguardi della dottrina che già se ne è occupata. Ma anche se si volessero ritenere non completamente fondate tutte le critiche che sono state rivolte, non si può non constatare che in questa parte il Progetto non costituisce che un debolissimo progresso nei confronti del codice attuale e resta molto indietro ad altre legislazioni anche meno recenti. Tale appunto deve essere fatto, tanto più che con gli art. 6 a 12 del codice vigente, che costituiscono la prima codificazione interna di norme di diritto internazionale privato, il nostro legislatore aveva saputo conquistare e mantenere per un certo tempo una posizione di avanguardia.

La riforma del Codice Civile avrebbe potuto e dovuto dare occasione di riprendere tale posizione formando un vero e proprio organico codice di diritto internazionale privato così come lo costituiscono ad esempio i 42 articoli della legge polacca del 2 agosto 1926.

E' anzitutto da rilevare la mancanza di qualsiasi norma relativa al riconoscimento delle persone giuridiche straniere, deficienza tanto più notevole in quanto alle persone giuridiche il Progetto, ottimamente colmando una lacuna, dedica un intero titolo.

La seconda e non meno grave lacuna si avverte per quanto riguarda l'assenza e la dichiarazione di presunta morte, mentre un intervento legislativo sarebbe stato quanto mai opportuno sia a risolvere la disputa se tale istituto consideri prevalentemente la destinazione dei beni e quindi debba essere preponderante il momento di collegamento costituito dalla sistemazione dei beni, o non sia invece rivolto, come sembra più probabile, a tutelare il patrimonio morale e materiale dell'assente ed il momento di collegamento debba quindi essere ricercato nella cittadinanza dell'assente.

E se anche per il sistema del nostro codice questa seconda soluzione s'imponga con sufficiente certezza, rimangono pur sempre i dubbi sulla competenza delle autorità giudiziarie dei vari Stati cui l'assente appartiene o nel territorio dei quali abbia lasciato i suoi beni a regolare con misure provvisorie o definitive l'istituto.

Non minori lacune sono a lamentare in materia matrimoniale ed anzitutto nel non aver tenuto conto dei molti e delicatissimi problemi sorti a seguito degli accordi lateranensi con introduzione del matrimonio cattolico e già ampiamente discussi dalla dottrina.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. *Solveni*): La delicata e importante materia di diritto internazionale privato di cui agli art. 6 e 12 delle disposizioni preliminari al vigente Codice Civile venne con saviezza ritoccata con una maggiore specificazione di rapporti ed istituti giuridici, rispetto alle norme corrispondenti del Codice del 1866.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. *Baliscrema*): Opportunissimamente furono lasciate quasi del tutto inalterate le disposizioni introduttive sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle Leggi, che già sufficientemente rispondevano alle esigenze della dottrina e della pratica e contenevano norme di diritto internazionale privato degne, per il loro spirito largo e moderno, di essere prese a modello da altre legislazioni. Ed a tale spirito di larghezza la Commissione si è ispirata anche nel regolare casi nuovamente prospettati (art. 6 Cap. 7-8) o nel chiarire norme che potevano offrire adito a dubbi di interpretazione (art. II).

Commissione Reale Avvocati di Vicenza — (Rel. Avv. *Monza*): Le disposizioni del Progetto conservano in gran parte le analoghe disposizioni vigenti che in genere hanno data buona prova.

Le modifiche alle disposizioni del Codice in vigore e le norme nuove, che mirano a togliere incertezze, a dare chiarezza e precisione, meritano incondizionata approvazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Viterbo — (Rel. Avv. *Panatta*): La maggioranza della Commissione non ha creduto d'includere nelle disposizioni preliminari il principio formulato nell'art. 2 del Codice Svizzero: "Ognuno è tenuto ad agire secondo le regole della buona fede, così nell'esercizio dei diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge „. Si è temuto di attribuire un soverchio arbitrio al giudice: ma tale pericolo sembra ai sottoscritti abbastanza ipotetico; ed in ogni modo, la sua problematica eventualità non apparisce così grave da superare l'evidente vantaggio della generalizzazione di un principio di morale essenziale, che ora rimane circoscritto al semplice campo dell'esecuzione dei contratti (art. 1124 C. C.). Osserva esattamente il relatore On. Venzi che, comprendendo nelle preleggi il principio in esame, si verrebbe anche a risolvere la questione degli atti emulativi: e già questo solo vantaggio si manifesta decisivo, secondo il modesto avviso degli scriventi. Nè si dimentichi che lo squisito e cognito sentimento di coscienza e di responsabilità dei magistrati porterà indubbiamente alla retta applicazione del principio, eliminando — nei limiti umanamente possibili — ogni pericolo di applicazione arbitraria od eccessiva.

Art. 1

(Art. 1 disp. prel. codice civile).

(*Pubblicazione delle leggi e loro obbligatorietà*).

Le leggi e i decreti aventi forza di legge divengono obbligatori nel Regno nel decimoquinto giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che in essi sia altrimenti disposto.

Nello stesso termine dalla pubblicazione divengono obbligatori i decreti ed i regolamenti emanati dal Governo del Re, che interessino la generalità dei cittadini, salvo che in essi sia altrimenti disposto.

La pubblicazione consiste nella stampa delle leggi, dei decreti e dei regolamenti nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le leggi, i decreti e i regolamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sono inseriti nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna -- (Rel. Cons. *Custoza*): Il Progetto aggiunge alla espressione "le leggi promulgate dal Re", l'altra "e i decreti aventi forza di legge", e pure "i decreti e i regolamenti emanati dal Governo del Re", specificando così tutte quelle norme positive obbligatorie per i cittadini, sia emananti dal potere legislativo che dall'esecutivo (e queste ultime anche in virtù della recente legge 31 gennaio 1926, N° 100, che al potere esecutivo attribuì la facoltà di emanare talune norme giuridiche), le quali comunemente vanno sotto la denominazione di legge intesa in senso ampio e generale, e come appunto l'intese il legislatore del 1865, sia nell'art. 1 in discorso, sia in tutti i successivi, e nella stessa intitolazione delle disposizioni.

Quanto al modo di pubblicazione, che ora consiste nell'inserire la legge nella raccolta e nell'annunzio relativo sulla Gazz. Uff., — si dispone anche la stampa in quest'ultima: e a tale norma s'informa il recente decreto 24 settembre 1931, n. 1256, che approva il Testo unico delle disposizioni emanate in materia.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta — L'articolo è assai opportuno e precisamente redatto. La importanza ed il disciplinamento giuridico del decreto-legge richiedevano che di esso si parlasse al pari che della legge.

Nè era necessario ricordare particolarmente i trattati, contenenti disposizioni di ordine giuridico, imperocchè circa il carattere e la efficacia di legge, che essi hanno, non può essere dubbio.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. Sarno): Sembra che la pubblicazione delle leggi, solo mediante la stampa delle stesse nella « Gazzetta ufficiale » del Regno, come si prescrive in questo articolo, sia insufficiente, perchè, stante la grave mole dei provvedimenti legislativi, specialmente in questo periodo di rinnovazione e di sviluppo della nostra Patria, le norme non hanno sufficiente diffusione e non sono conosciute, come dovrebbero essere, dalla generalità dei cittadini. Si desidererebbe una più larga ed estesa forma di pubblicità, come potrebbe essere quella della affissione della legge nell'albo pretorio di ogni comune del Regno, per un tempo determinato. Inoltre, la « Gazzetta ufficiale » dovrebbe essere spedita gratuitamente anche agli uffici giudiziari, ed a tale scopo potrebbe farsi un apposito estratto di essa, contenente le sole leggi, da allegarsi al bollettino ufficiale del Ministero della giustizia. Si desidererebbe, infine, che fossero pubblicati anche i regolamenti ministeriali che interessano la generalità dei cittadini.

Sezione di Corte di Appello di Lecce — (Relatore Presidente Camassa): Il primo capoverso potrebbe comprendersi nella prima parte e sopprimersi la inutile spiegazione intorno alla pubblicazione della legge.

L'articolo potrebbe essere formulato più semplicemente così: « Le leggi, i decreti aventi forza di legge ed i decreti e regolamenti emanati dal Governo del Re, che interessino la generalità dei cittadini, salvo che in essi sia altrimenti disposto, divengono obbligatori nel Regno nel decimoquinto giorno, dopo quello della loro pubblicazione nella « Gazzetta ufficiale » del Regno, e vengono inseriti nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti ».

Corte di Appello di Milano — (Rel. Sost. Proc. Gen. Morbioli): Opportunamente, nel campo del diritto interno, il Progetto riduce la forma della pubblicazione delle leggi alla semplice loro stampa nella « Gazzetta ufficiale » del Regno. Già praticamente era questo solo fatto il punto di partenza per l'entrata in vigore delle leggi. Ed era naturale, perchè soltanto tale formalità rende di pubblica ragione una legge e può far sorgere la presunzione che i cittadini ne siano venuti a conoscenza. L'inserzione nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti è piuttosto atto di conservazione della legge, inteso a custodire l'integrità ed a garantire l'autenticità del testo legislativo.

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Manno*): Sono stati giustamente alla legge, propriamente detta, aggiunti il decreto avente forza di legge ed i regolamenti emanati dal Governo del Re che interessino la generalità dei cittadini, in omaggio al principio del potere regolamentare indipendente pel quale vengono equiparate alla legge.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Marinucci*): La formula del Progetto: «divengono obbligatorie nel Regno» è da preferire a quella attuale, in quanto esclude l'applicabilità delle norme legislative nelle colonie, rette da una legislazione speciale.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Piena approvazione merita l'articolo, informato ad una duplice esigenza: quella di parificare le leggi ai decreti aventi forza di legge, in piena conformità al sistema giuridico contenuto nella legge 31 marzo 1926 n. 100, e quella di adeguare, rispetto alla pubblicazione ed al periodo della *vacatio legis*, quegli atti di pari importanza, che sono rappresentati dai decreti e dai regolamenti emanati dal Governo ed interessanti la generalità dei cittadini.

Del pari, si esprime parere favorevole per essersi mantenuto fermo il principio di fissare un termine unico per la *vacatio legis*, per essersi, cioè, confermato il c. d. *sistema istantaneo* o *sincronistico*, essendo contrario a tutto il portentoso sviluppo delle moderne comunicazioni, il c. d. *sistema successivo* o *graduale*, seguito in Francia (art. 1 c. civ., in parte modificato da un decreto legge del 5 novembre 1870), e adottato, altresì, da recenti legislazioni.

CONSIGLIO DI STATO

Nulla vi è da osservare sull'articolo. La più importante innovazione, che esso presenta, consiste in ciò che la pubblicazione delle leggi, dei decreti e dei regolamenti viene identificata colla loro stampa nella «Gazzetta ufficiale», mentre la inserzione nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti perde il suo attuale carattere di elemento integrante della pubblicazione (art. 8 del T. U. delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti, approvate con R. D. 24 Settembre 1931, n. 1256). E tale innovazione può essere approvata, rispondendo ad opportuni criteri di semplificazione e di praticità. Nondimeno sembra difficile disconoscere il carattere di priorità che conserva l'inserzione della legge nella raccolta ufficiale leggi e decreti, dato che è per il fatto di tale inserzione che alla legge vien dato il numero progressivo, che viene poi riprodotto nella «Gazzetta ufficiale».

UNIVERSITA'

Università di Camerino — (Relatori Proff. *Chiaudano e Satta*): Si propone nel primo comma di aggiungere l'indicazione del luogo della pubblicazione nella « Gazzetta ufficiale » e di sopprimere il terzo comma. La formulazione dell'articolo risulta in tal modo chiarita e migliorata.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Professor *Rovelli*): La pubblicazione ha per iscopo di portare la norma emanata a conoscenza dei destinatari. Per scegliere il modo di pubblicazione e decidere sull'ammissione di una *vacatio legis* e su l'estensione di questa si ha riguardo alla situazione e condizione dei destinatari, non al contenuto della norma; a meno che non si tratti di norma, che esiga, per ragioni speciali, una più pronta entrata in vigore, nel qual caso nella norma stessa si provvede a fissare gli speciali termini dell'obbligatorietà di essa.

Per questo, agli scopi della pubblicazione, è essenziale la distinzione fra le disposizioni che *interessano* e quelle che *non interessano la generalità* dei cittadini, ma non ha importanza alcuna la distinzione fra *decreti*, *regolamenti* e *decreti aventi forza di legge*; perchè questi atti, dal punto di vista formale e in rapporto alla legge formale, sono tutti *decreti* e la distinzione accennata è fatta esclusivamente in base al contenuto di essi. Conveniente, invece, appare — anche ai fini della pubblicazione — la distinzione fra *leggi* e *decreti*, non tanto perchè la legge, essendo formata, a differenza del decreto, attraverso pubbliche discussioni, potrebbe avere un suo modo di pubblicazione, ma perchè riguardo ai decreti, e non riguardo alle leggi, ha importanza la distinzione fra quelli che *interessano* e quelli che *non interessano* le generalità dei cittadini.

Nell'articolo del Progetto potrebbe essere tolta, quindi, la menzione dei *decreti aventi forza di legge* nel primo comma e la menzione dei *regolamenti* nel secondo, terzo e quarto comma.

E' da approvarsi la semplificazione della forma della pubblicazione, che dovrebbe consistere semplicemente nella stampa ufficiale degli atti nella *Gazzetta ufficiale*, mantenendo la inserzione nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti* per altri fini. L'art. 11 del R. D. 24 settembre 1931, n. 1256, che contiene il Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti, attribuisce espressamente alla stampa ufficiale delle leggi e dei decreti nella *Gazzetta* il valore di testo legale degli atti. Sembra opportuno che anche nell'articolo delle preleggi, che dispone circa la pubblicazione delle leggi e dei decreti, sia espressamente ricordato che la stampa ufficiale delle leggi e dei decreti nella *Gazzetta ufficiale* costituisce testo legale di questi atti.

Università di Modena — (Rel. Prof. *Verga*): Non si possono aver dubbi sulla opportunità del sistema accolto dal legislatore e più del principio della statualità del diritto, della contemporanea obbligatorietà della legge nel Regno, a differenza del sistema della obbligatorietà graduale, adottato già dal Codice Napoleonico e recentemente da talune legislazioni dell'America del Sud, seppure per queste si possa riconoscere che una qualche giustificazione può trovarsi nella incompletezza e nella relativa celerità dei mezzi di comunicazione propri di questi paesi. Giustificazione che non regge per il nostro paese.

A prescindere da ciò l'art. 1 del Progetto è la esatta riproduzione dell'art. 1 delle vigenti disposizioni preliminari, se si tolga la modificazione della espressione " in tutto il Regno „ con quella " nel Regno „, avendo la prima ragion d'essere solo storicamente in relazione alle discussioni fatte nel '65 circa la contemporanea obbligatorietà della legge " in tutto il Regno „. Vi si è tenuto conto naturalmente, in conformità della recente legge sulle norme giuridiche, dei decreti che hanno forza di legge, dei così detti Decreti Legge, che sono, sotto questo riguardo, parificati alle leggi vere e proprie.

Università di Napoli — (Rel. Prof. *Scuto*): Nella prima parte dell'articolo si fa cenno dei decreti aventi forza di legge, cioè dei decreti - legge, e si stabilisce per essi lo stesso periodo di *vacatio* stabilito per le leggi; ma in seguito, nel primo capoverso, si accenna (oltre che ai regolamenti, per cui l'aggiunta potrebbe essere giustificata) a decreti, anch'essi " emanati dal Governo del Re che interessino la generalità dei cittadini „.

Se pur quest'altra categoria di decreti non rientri nella prima (poichè i decreti che interessano la generalità sarebbero sostanzialmente leggi, e quindi decreti - legge) si potrebbe dire più semplicemente, evitandosi così la ripetizione dell'inciso " salvo che in essi sia altrimenti disposto „.

Negli ultimi due capoversi si stabilisce che la pubblicazione, tanto delle leggi, quanto dei decreti e regolamenti, consiste nella stampa nella Gazzetta Ufficiale e nella successiva inserzione nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti: in conformità al sistema così adottato, sarebbe bene, al fine della determinazione del giorno da cui decorre il termine della *vacatio*, far risultare dall'inserzione nella Raccolta la data della precedente pubblicazione nella Gazzetta.

L'intero articolo potrebbe così esser formulato: " le leggi, i decreti aventi forza di legge e gli altri decreti e regolamenti emanati dal Governo del Re, che interessino la generalità dei cittadini, divengono obbligatori nel Regno nel decimoquinto giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che in essi sia altrimenti disposto „.

" La pubblicazione consiste nella stampa delle leggi, dei decreti e dei regolamenti nella Gazzetta Ufficiale del Regno „.

“ Le leggi, i decreti e i regolamenti, già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sono inseriti nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti con l'indicazione della data della rispettiva pubblicazione „.

Università di Torino — (Rel. Prof. *Franchi*): La formula di questo articolo, distribuita in quattro parti (una prima e tre capoversi od alinea), riesce meno perspicua e precisa di quella contenuta nel corrispondente articolo delle disposizioni attuali. (Codice 1865).

Vero che nella *Relazione* si giustifica aver voluto precisare che anche i decreti e regolamenti “ interessanti la generalità dei cittadini „ devono essere sottoposti allo stesso periodo di *vacatio legis*. Ma è dubbia la opportunità di far questo, almeno pei *regolamenti esecutivi*.

A ogni modo la formula potrebbe essere semplificata, fondendo insieme le prime due parti, con la menzione dei singoli documenti, e conservando accanto alla parola “ leggi „ l'aggiunta di “ promulgate dal Re „, che le mantiene in prima linea e le circonda di maggiore solennità, conforme alla loro importanza.

Sarebbe poi da sopprimere l'ultima parte relativa alla *Raccolta ufficiale*.

Nella legislazione del 1865, questa era, come è noto, destinata a contenere e a conservare, essa sola, il testo *ufficiale* delle statuizioni; il testo, cioè, avente efficacia e valore *legale*, per ogni caso di applicazione e di interpretazione. E la legge speciale del 1854, conservata in vigore anche dopo il 1865, non aveva altro scopo e contenuto che di precisare le modalità di questa *Raccolta* e sua distribuzione, e della inserzione degli atti nella medesima.

Col testo unico 24 settembre 1931, n. 1256, il valore di questa *Raccolta* è stato grandemente diminuito, per non dire tolto del tutto, disponendosi che abbiano pari valore legale i testi contenuti in essa e quelli pubblicati nella *Gazzetta ufficiale*; che anzi l'atto inserito nella *Raccolta* non prenda numero di *serie* se non al momento della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Non si ignora che questa disposizione è stata motivata dall'opportunità di togliere di mezzo un inconveniente che si verificava per lo passato, allorchè un atto munito di numero progressivo al momento della sua promulgazione od approvazione (*data*), tardava a essere pubblicato per difficoltà insorte nella registrazione o per volere del Governo, e il suo ritardo costringeva a tenere in sospenso tutti i numeri successivi, con grave ingombro della stamperia. Al che si volle rimediare col decreto 1° maggio 1924, n. 668, che aggiungeva al numero di inserzione quello di pubblicazione, dando a questo la precedenza, col disastroso effetto di rimandare all'annata successiva la pubblicazione di un atto, facendo contenere alla *Raccolta ufficiale* di un determinato anno, anzichè *tutti* gli atti di quell'anno, una parte soltanto (sia pure la massima) dei medesimi, e una parte, spesse volte non piccola, di quelli dell'antecedente o antece-

denti, dificultando le ricerche e rendendo necessaria una moltiplicazione e complicazione degli *indici*.

Il testo unico 1931, sopra menzionato, vieta la doppia numerazione, adottando l'unica di pubblicazione (nella *Gazzetta*). Ciò che eviterà l'inconveniente, limitandolo all'accantonamento in un ultimo volume degli atti annuali pubblicati con ritardo. Ma il risultato ultimo è che ne vien scemata l'importanza della *Raccolta ufficiale*, la cui menzione nell'art. 1° delle *Disposizioni preliminari* del *Codice Civile* potrebbe quindi (e forse dovrebbe) anche omettersi, per essere lasciata interamente alla disciplina della legge speciale.

Pertanto, la formula dell'articolo potrebbe più concisamente ed elegantemente venir ridotta in questi termini:

“ Le leggi promulgate dal Re, i decreti aventi forza di legge, ed i decreti e regolamenti interessanti la generalità dei cittadini, divengono obbligatorii nel Regno nel decimoquinto giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che in essi sia altrimenti disposto. ”

“ La pubblicazione consiste nella stampa delle leggi, dei decreti e dei regolamenti nella Gazzetta ufficiale del Regno „

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): Si nota che la materia è oggi regolata da una legge speciale, più precisa e più completa, che gioverebbe mantenere in vigore.

Commissione Reale Avvocati di Brindisi — L'articolo offre la possibilità di una osservazione di carattere generale; e cioè che diverse norme del Progetto potrebbero essere espresse più succintamente, diminuendo la probabilità di dubbi nelle interpretazioni e nella applicazione pratica della legge.

Infatti, il capoverso secondo dell'articolo potrebbe essere così concepito: “ La pubblicazione consiste soltanto nella stampa delle leggi, dei decreti e dei regolamenti nella *Gazzetta ufficiale* del Regno „.

L'ultimo capoverso, riguardante la inserzione delle leggi e decreti nella *Raccolta ufficiale*, potrebbe essere soppresso, appunto perchè quella inserzione non influisce sulla obbligatorietà delle Leggi.

Parimenti il secondo comma potrebbe essere soppresso, ove nello alinea, invece di leggersi: “ Le leggi e i decreti aventi forza di legge „, si leggesse: “ Le leggi, i decreti aventi forza di legge ed i regolamenti governativi di carattere generale „.

Commissione Reale Avvocati di Cagliari — (Rel. Avv. *Morittu*): Si ritiene opportuna una più chiara e precisa redazione del 2 comma. L'espressione "decreti e regolamenti emanati dal Governo del Re" può far nascere dubbi e controversie.

Nella legislazione più recente "Governo del Re" ora corrisponde, ora no, alla parola Re (vedansi: art. 13 R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839; articoli 42 e 43 R. D. 30 dicembre 1923, n. 2841; R. D. 30 dicembre 1923, n. 2889; legge 24 dicembre 1925, n. 2263).

La redazione deve essere più precisa allo scopo di comprendervi o escludervi i decreti e regolamenti Ministeriali; perchè l'espressione "decreti e regolamenti emanati dal Governo del Re" può significare tanto i decreti e regolamenti Reali, quanto quelli semplicemente Ministeriali.

Più esplicito è l'art. 7, n. 2, del R. D. 24 settembre 1931, n. 1256, (T. U. delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti) che parla solo di decreti Reali.

La esistenza di tale Testo Unico suggerisce un'altra osservazione di carattere sistematico: o si conserva al di fuori del Codice Civile una legge regolante l'intera materia della promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti, e allora è inutile l'articolo delle disposizioni preliminari; o la materia deve essere tutta incorporata in queste disposizioni, e allora l'art. 1 dell'attuale Progetto è insufficiente.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Ro-velli*): I decreti "*aventi forza di legge*", ai quali allude l'articolo consistono nei decreti-legge, oggi molto in uso. Ma essi sono in tutto parificati alle leggi. Ed è ormai superata la vecchia questione della validità. Ed allora sembra superfluo l'accennarvi, rientrando essi nel campo della legge.

Si ritiene, poi, pericolosa la specificazione nel capoverso dei decreti o dei regolamenti emanati dal Governo del Re che "interessino la generalità dei cittadini". La materia è regolata minutamente da leggi speciali. L'inciso "*che interessino la generalità dei cittadini*", introducendo una limitazione, può costituire motivo di dubbi e di dissensi.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara — Si rileva con giusto orgoglio e compiacimento l'opportuna abolizione fatta, sostituendo alla dizione che le leggi divengono obbligatorie in *tutto* il Regno l'altra nel *Regno*.

Commissione Reale Avvocati di Ivrea (Rel. Avv. *Quilico*): Al comma 1 si propone una nuova formula, la seguente:

"Le leggi ed i decreti aventi forza di legge divengono obbligatori nel Regno nel decimoquinto giorno dopo quello della loro pubblicazione

“ nella “ Gazzetta ufficiale „ del Regno, salvo che in essi sia altrimenti disposto „

Lasciando poi immutato il comma 2, il terzo sarebbe, come inutile, da sopprimersi.

Si avrebbe in complesso un articolo più breve e altrettanto chiaro, evitandosi la ripetizione di due parole “ pubblicazione „ e “ stampa „ che sostanzialmente qui vorrebbero dire la stessa cosa.

Forse potrebbe essere aggiunto un comma, nel quale sia detto che : “ La pubblicazione sulla “ Gazzetta ufficiale „ di tali leggi, decreti e regolamenti ne costituisce il testo legale „

Commissione Reale Avvocati di Lagonegro — Si ritiene non debba muoversi alcuna obiezione sulla prima parte dell' articolo, che ha anche il pregio di considerare i decreti aventi forza di legge.

Nel capoverso però si potrebbe adottare la dizione: “ nello stesso termine dalla pubblicazione diventano obbligatorii i decreti ed i regolamenti emanati dal Governo del Re e dai Ministri, che pongono norme giuridiche „ intendendosi queste come tutti i precetti legislativi che interessano la generalità e, per la fonte (carattere formale), emanati dal potere esecutivo.

Non sembra opportuno mantenere la dizione del Progetto che parla di generalità di cittadini, quasi che i decreti ed i regolamenti debbano essere pubblicati e debbano sottostare alla *vacatio legis* solo quando interessano i cittadini in generale e non anche gli stranieri che pure godono, in Italia, dei diritti civili.

Evidentemente il capoverso di detto articolo, così come è scritto nel Progetto, può dar luogo ad equivoci ch'è bene eliminare.

Nè sembra consigliabile limitarsi a disporre la pubblicazione e la *vacatio* dei decreti e regolamenti emanati dal Governo del Re, cioè solamente dei decreti Reali, perchè anche i decreti Ministeriali possono interessare la generalità, e quindi anche per questi dovrebbe prescriversi la pubblicazione, come unico modo per portarli a conoscenza di tutti i soggetti, e la *vacatio* per poter presumere che vi sia effettivamente la possibilità della conoscenza.

Naturalmente resterebbe sempre lo inciso: “ salvo che in essi sia altrimenti disposto „

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. Della Fontana): Non si giustifica l'eccessiva enumerazione della materia legislativa. Con il termine “ legge „ si intende qualsiasi espressione di attività legislativa. Perchè dedicare due commi al riguardo, mettendo insieme nel primo “ le leggi e i decreti-legge „, nel secondo “ i decreti legislativi e i regolamenti „? Ivi stesso il comma 3 mette a fianco “ leggi, decreti, regolamenti „

Si suggerisce di semplificare, di ridurre a un sol comma i primi due, usando la dizione sintetica: "Le leggi, e gli altri atti con contenuto legislativo, divengono obbligatorii ecc. „"

Il comma 3 e 4 riguardano la pubblicazione della legge; al quale proposito va ricordato il recente R. D. 24 settembre 1931, n. 1256, che importa approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti. Ci esoneriamo dal discutere se il sistema proposto semplifichi o non piuttosto aggravi il processo della pubblicazione, importando l'onere alla "Gazzetta ufficiale „, non solo di dare notizia dell'avvenuta inserzione del provvedimento nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, ma anche di riprodurne il testo. Così questo testo viene stampato due volte: per la "Gazzetta „, e per la Raccolta. In via formale si suggerisce di sostituire, nel cap. 2, alla dizione. "La pubblicazione consiste nella *stampa* delle leggi ecc. „; l'altra "consiste nella *inserzione* ecc. „; e di correggere, nell'ultimo comma: "Le leggi ecc. sono *riprodotte* nella Raccolta ecc. „"

Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria —

(Rel. Avv. *Mafrici*): Ben fece il Progetto ad aggiungere alla disposizione dell'obbligatorietà della legge la menzione del decreto colmando così una lacuna, che aveva dato luogo a controverse opinioni e che aveva dovuto determinare il legislatore a dettare la legge del 31 gennaio 1926, n. 100.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma —

(Rel. Avv. *Schupfer*): Poichè l'obbligatorietà delle leggi, dei decreti e dei regolamenti decorre dalla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* (salva la *vacatio legis*), sembra necessario che la inserzione di essi nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti contenga la menzione della data di quella pubblicazione, che ne viene a formare un elemento integrante; il che del resto, già si pratica di fatto e in tutte le usuali raccolte.

Aggiungere perciò, in fine dell'articolo, le parole "*coll' indicazione della data della rispettiva pubblicazione „*"

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv.

Buonvino): Si propone di sostituire, nel secondo capoverso, l'espressione "*aventi carattere d'interesse generale „* all'altra "*che interessino la generalità dei cittadini „*"

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel.

Avv. *Mobilio*): Non si è eliminato il dubbio su la natura dei decreti, la cui disciplina di pubblicazione va uniformata a quella richiesta per le leggi. Evidentemente per decreti s'intendono i reali e non pure i ministeriali, che, allo stato attuale della legislazione, non sono suscettibili del rispetto di quelle stesse formalità che valgono a garantire i cittadini.

Sarebbe opportuno che anche i decreti ministeriali fossero assoggettati alla stessa disciplina, specie quelli, come in tema di espropriazione, che possono ferire i diritti patrimoniali di determinate categorie di cittadini, o determinati individui ed enti, e ciò per eliminare le immancabili controversie tra i privati o tra i privati e le Pubbliche Amministrazioni, derivanti dall'accertamento della data di esecutorietà dei decreti ministeriali. L'aggiunta, pertanto, nel testo del Progetto, elimina l'applicazione delle disposizioni speciali attinenti alla pubblicazione dei decreti Reali, non contemplati nell'*art. 1* delle preleggi al Codice vigente, ma non innova lo stato attuale delle formalità di pubblicazione, sopra tutto nei riflessi della data di obbligatorietà dei decreti ministeriali.

Sarebbe pertanto opportuno assoggettare alla stessa formalità quanto meno quei decreti ministeriali, che rivestono carattere di universalità, i quali trascendono il carattere meramente amministrativo.

Per quanto attiene alla formalità della pubblicazione, cioè della comprensione nella *Gazzetta ufficiale*, crediamo che sia più adeguata e corretta la forma adottata del Codice vigente, ripugnando al linguaggio austero e sobrio del legislatore l'espressione del nuovo testo: "*consiste nella stampa...* „, che esprime l'operazione materiale della funzione tipografica.

Infine, ritenuto che le formalità di pubblicazione e di inizio di esecutorietà delle leggi si basano sulla finzione della partecipazione di esse e conoscenza da parte dei cittadini, sarebbe opportuno che l'annuncio della legge promulgata venisse dato in una forma più estesa e tale che faccia presumere una più effettiva partecipazione ai cittadini cui la legge è diretta. Oggi sopra tutto che le leggi speciali, per necessità e contingenze sociali e statali, sono più frequenti, occorre una maggiore garanzia nella formalità di partecipazione. Pertanto l'annuncio, riservato nell'attuale Codice alla *Gazzetta ufficiale*, ed ora nel Progetto tramutato in inserzione nella *Gazzetta ufficiale*, non adempie allo scopo d'una maggiore garanzia di conoscenza pur se un passo innanzi si sia fatto. Ma con la integrale inserzione, o con il semplice annuncio della legge nella *Gazzetta ufficiale*, non viene esaudito lo scopo della legge, in quanto la *Gazzetta ufficiale* rimane pur sempre un organo riservato alle pubbliche Amministrazioni e a pochi studiosi e non pure a tutti i cittadini, i quali, a propria garanzia e a garanzia dello ossequio dovuto alla legge, meglio verrebbero a conoscenza della pubblicazione delle leggi, se si annunziassero in un giornale quotidiano, che sia l'organo ufficiale o ufficioso del Governo e del Regime. Le leggi e i decreti di maggiore importanza — pratica insegna — vengono conosciuti proprio traverso la pubblicazione di iniziativa particolare dei giornali.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. Toesca di Castellazzo): Questo primo articolo modifica — e giustamente — l'*art. 1* delle disposizioni preliminari vigenti, in quanto sostituisce la frase "nel Regno „ a quella "in tutto il Regno „, relativamente alla contemporanea obbligatorietà della legge: — in quanto stabi-

lisce la stessa *vacatio legis* per le *norme giuridiche* (decreti e regolamenti) emanate dal potere esecutivo, oltrechè in base alla legge 31 gennaio 1926, n. 100 " *sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche* ", in forza di consimili delegazioni legislative, sempre quando interessino la generalità dei cittadini: — ed in quanto, infine, sanziona la pratica, ora costante, di *pubblicare* effettivamente tutto il testo della legge sulla " *Gazzetta ufficiale* ", e di dar a questa *materiale pubblicazione* anche il valore giuridico effettivo di " *pubblicazione della legge* ": l'inserzione nella Raccolta è solo più atto accessorio e consequenziale (seppure ugualmente obbligatorio, secondo l'ultimo capoverso).

Ma se così è, sembra a noi molto più semplice, chiaro e sufficiente dire nel testo (1. parte) così: " Le leggi e i decreti aventi forza di legge divengono obbligatori nel Regno nel decimoquinto giorno dopo quello della loro *pubblicazione nella " Gazzetta ufficiale "* del Regno, *salvo che in essi sia altrimenti disposto* "; ed omettere completamente il secondo capoverso " La *pubblicazione* consiste nella *stampa* ecc. ecc. ", essendo pacifico che dette parole si equivalgono nel loro significato materiale: e, poichè la prima ha anche un preciso significato *giuridico*, basta, nella sua duplice significazione *legale e materiale*, ad assolvere alla sua funzione di *formula legislativa*.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi Viola*): Si propone la seguente modificazione: " Le leggi ed ogni altro provvedimento ad esse equiparato o assimilato diventano obbligatori nel Regno nel XV giorno dopo quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, salvo che sia diversamente disposto.

" Ogni provvedimento legislativo, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno deve venire inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti ",.

La modifica servirebbe:

1) ad evitare la specificazione dei provvedimenti legislativi che è sempre pericolosa;

2) ad evitare la inadeguata definizione del termine tecnico " *pubblicazione* ", che non consiste nella *stampa* ma se mai nella *diffusione* a mezzo della stampa;

3) a rendere più evidente che la inserzione nella Raccolta ufficiale non fa parte delle premesse della obbligatorietà della legge;

4) ad estendere la eccezione della *vacatio legis*, potendo la eccezione derivare dalla natura del provvedimento, con riguardo a diverse disposizioni per esso esistenti.

Si deve però rilevare nei riguardi del secondo comma, che la norma non ha qui la sua sede più appropriata.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — Si volle precisare che la *vacatio legis* si estende non solamente alle leggi in senso formale, ma anche a quegli altri provvedimenti che pure emanando

dal potere esecutivo hanno della legge il contenuto sostanziale. Precisione non necessaria perchè finora nessuno aveva mai dubitato che l'espressione legge dell'attuale art. 1 non dovesse intendersi riferita alle leggi puramente formali. Il secondo capoverso innova al testo attuale e, consacrando una consuetudine già radicata, ottimamente dispone che la pubblicazione della legge consiste nella stampa della stessa nella *Gazzetta ufficiale* anzichè nella semplice inserzione nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, sebbene integrata dall'annunzio datone nella Gazzetta stessa.

Art. 2.

(Art. 2 disp. prel. Codice Civile)

(*Non retroattività della legge*).

La legge di regola non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo.

MAGISTRATURA

Corte di appello di Bologna — (Rel. Cons. *Custoza*): La norma dell'irretroattività della legge è sostanzialmente mantenuta. La Commissione ha osservato che il principio, per se intuitivo, riesce di poco sussidio a risolvere le questioni di diritto transitorio; comunque rileva che dottrina e giurisprudenza hanno abbastanza esattamente interpretata la norma, e conclude col ritenere opportuno di lasciarla inalterata.

Inalterata tuttavia non appare, essendovisi insinuato l'inciso "di regola". Per quanto giustificato da ipotesi eccezionali (specie in Diritto penale, cioè nel caso di disposizioni successive più favorevoli, -- più raramente in Diritto Civile) la riserva, se non annullare, pare scuotere assai l'efficacia del monito che il legislatore volle dettare non a sè stesso ma all'interprete, quasi lasciandolo incerto nelle insorgenze di Diritto transitorio; giacchè l'eccezione, che in verità spunta in ogni regola per quanto rigida, non è in alcun modo specificata, e lasciata quindi all'arbitrio. Inoltre a cagione di detto inciso la prima proposizione dell'articolo non pare in perfetta armonia con la seconda, essendo inserito in quella e non in questa, le due proposizioni non sono identiche, è vero, ma identica pare la ragione dell'inciso. Si ravviserebbe dunque miglior partito lasciare l'articolo attuale inalterato, come la stessa Commissione Reale del resto si esprime a mezzo del suo Relatore.

Sezione di corte di appello di Lecce — (Relatore Presidente *Camassa*): Sembra opportuna, non ostante le opposizioni dottrinali, la consacrazione espressa della non retroattività della legge. Le parole "di

regola „, però, possono vulnerare il principio e condurre in braccio a quell'arbitrio dell'interprete, che il legislatore ha voluto impedire. Se si vuole accennare alle possibili eccezioni alla regola generale dovrebbe aggiungersi l'inciso „ *salvo che così espressamente disponga* „. Con questa aggiunta verrebbe limitata ai casi stabiliti dalla stessa legge l'eccezione al principio della non retroattività, senza abbandonare all'interprete l'accertamento del caso eccezionale, come potrebbe avvenire con la locuzione „ *di regola* „ usata nell'articolo esaminato.

Corte di appello di Messina — (Rel. Cons. *Pensavalle*): Si propone che l'articolo venga completato con l'aggiunta „ *tranne che la legge stessa non disponga diversamente* „, ed omettendo le parole „ *di regola* „.

Corte di appello di Trieste — (Rel. Cons. *Marinucci*): Bene fu omessa una norma concernente il rispetto dei Diritti quesiti. Il principio promana dalla disposizione enunciata nell'articolo. E la risoluzione delle questioni circa la sussistenza di un Diritto quesito vero e proprio, anzichè di una semplice aspettativa, rientra nel compito commesso all'interprete.

CONSIGLIO DI STATO

Si conviene nella opportunità di lasciare inalterato l'art. 2 il quale regola gli effetti della legge nel tempo. La formula di questo articolo è senza dubbio imprecisa, ma non sembra possa essere in qualche modo meglio delimitata. Sarebbe infatti privo di qualsiasi utilità, se non pericoloso, il richiamo, in detto articolo, di alcuno dei criteri coi quali la dottrina cerca di spiegare il principio della irretroattività della legge, sia perchè su nessuno di questi criteri può dirsi esista un generale accordo, sia perchè nessuno di essi presenta sugli altri così sensibili vantaggi da poter essere sanzionato in un precetto legislativo.

UNIVERSITA'

Università di Camerino — (Relatori Prof. *Chiaudano e Satta*): E' da approvare la dizione dell'articolo, che non pregiudica nessuna dottrina e lascia campo libero all'interprete nella scelta fra la teoria dei Diritti quesiti e quella dei fatti compiuti.

Università di Macerata — (Relatore Prof. *Greco*): Può osservarsi che, specie data la tendenza della nostra legislazione corporativa ad accrescere, al di là del caso della legge vera e propria e dei vari regolamenti di competenza del potere esecutivo, le figure delle fonti formali

(siano pure secondarie e derivate) di diritto oggettivo, e si allude qui in particolare ai così detti regolamenti collettivi, a cui una diffusa dottrina riconosce carattere normativo, poteva essere il caso di meglio delimitare il campo della possibile retroattività delle norme di Diritto oggettivo. Due osservazioni sembrano potersi fare utilmente in proposito. L'una è che il principio della irretroattività subisce continue eccezioni in rapporto alle finalità proprie di ogni singola legge e della sua attinenza a materie di ordine pubblico che non tollerano del tutto, o per lo meno non in modo assoluto, il rispetto dei così detti *diritti acquisiti*.

Ora un'aggiunta all'art. 2, che riconoscesse la possibilità di queste frequenti eccezioni e nel tempo stesso ne determinasse i confini, escludendo un'interpretazione eccessiva, e per questo dannosa, dell'opposto principio della retroattività, si dimostrerebbe più che mai opportuna, se non proprio necessaria. Potrebbe cioè chiarirsi che là dove la retroattività sia richiesta dai fini della legge o da esigenze di ordine pubblico, essa possa essere prescritta, nel senso che i rapporti messi in corso al momento della attuazione della nuova legge vengono ad essa assoggettati per quanto riguarda i successivi loro effetti giuridici, fermi restando gli effetti già esauriti sotto l'impero della legge precedente.

Volendo dimostrare con un esempio l'opportunità di una siffatta precisazione, si può citare il caso di regolamenti collettivi di rapporti di lavoro i quali stabiliscano, come spesso è accaduto e va accadendo nella pratica del nostro sistema sindacale-corporativo, la propria retroattività senza distinguere fra rapporti di lavoro ancora in corso al momento della loro entrata in vigore, e rapporti già esauriti a questo momento ma che non lo erano ancora alla data a cui il regolamento fissa la propria retroattività. E' evidente il danno sociale che può derivare da questa prassi, la quale, facendo rivivere situazioni già estinte e liquidate, può riuscire a turbare o a sconvolgere ogni legittima previsione nell'ordinamento delle imprese e a minarne l'assetto economico e amministrativo. Danno tanto più grave, in quanto, ammesso un siffatto potere degli organi autorizzati ad emanare regolamenti collettivi, nessun limite si imporrebbe ad essi circa il tempo della retroattività.

L'altra osservazione da fare, in stretta correlazione con la precedente, è che l'art. 2, sia per la natura del nostro ordinamento costituzionale sia per la stessa sede in cui è accolto, che è la sede di una legge ordinaria, non vincola naturalmente, per quanto riguarda le leggi vere e proprie, lo stesso legislatore, ma vincola esclusivamente l'interprete. Viceversa, avuto riguardo alle altre possibili fonti di diritto oggettivo, fonti secondarie e subordinate al potere legislativo, l'art. 2 sarebbe indubbiamente vincolante così per l'interprete come per lo stesso organo che pone la norma, il quale, nel porla, non potrebbe eccedere dai limiti fissatigli dal legislatore. Pertanto, sotto questo riflesso, si verrebbe pienamente a giustificare e a dimostrare l'efficacia di una più precisa determinazione della possibilità e dei limiti di un'eventuale retroattività delle norme giuridiche, vincolando in questo senso l'attività normativa degli

organi secondari e subordinati, senza punto attentare, per l'anzidetta ragione, alla piena sovranità del potere legislativo e anche del potere esecutivo, per quanto è di sua competenza.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Rovelli*): L'articolo contiene un principio troppo generale, che non può essere se non di scarso valore nelle questioni pratiche; tanto è vero che il legislatore stesso, quando introduce cambiamenti nella legislazione, provvede ad emanare disposizioni di diritto transitorio. Ma, come giustamente avverte la Relazione al Progetto, è forse impossibile dare in questa materia una norma legislativa che serva a risolvere le pratiche difficoltà.

Il Progetto propone di lasciare la formulazione attuale, che esso, difatti, ripete con una leggera variante; cioè: la legge *di regola* — dice il Progetto — non dispone che per l'avvenire. La variante (*di regola*) non riesce di certo a correggere la soverchia generalità del principio, ma almeno può significare che il principio espresso, per quanto generale, non è assoluto.

Università di Modena — (Rel. Prof. *Verga*): Una modificazione della cui opportunità si può dubitare è l'aggiunta al vigente art. 2 Disp. Prel. Cod. Civ. delle parole "di regola". Già l'attuale disposizione si può criticare come inutilmente dogmatica, e dal mero punto di vista giuridico, inesatta, dato il principio della onnipotenza del legislatore. Essa si doveva invece intendere come la solenne affermazione di un indiscusso principio di politica legislativa, quale quello che, per evidenti ragioni di certezza dell'ordinamento giuridico, la legge lascerà sussistere quanto si è creato sotto l'impero della legge anteriore.

Ma se ciò è, la modificazione proposta è doppiamente criticabile, non solo perchè, disponendo la legge per la generalità dei casi, basterebbe la eccezione di retroattività nella legge posteriore, ma anche perchè la aggiunta della espressione "di regola", accentua inutilmente il carattere meramente dogmatico della disposizione (che pertanto può ritenersi superflua in un Codice) e toglie la fede nella affermazione di politica legislativa che il principio sanciva e la rende inutile, perchè affermazioni siffatte hanno ragione di essere solo nella loro generalità ed absolutezza. Nessuno infatti può negare che il legislatore possa violare il diritto quesito espressamente attribuendo alla nuova legge effetto retroattivo; ma se ciò è, è evidente che una affermazione di politica legislativa contenuta in tali limiti è meramente dogmatica, non dice nulla, anzi può essere una spinta a più facilmente contraddirla. Se col Pacchioni infatti si ritenga che la questione della retroattività o irretroattività di una legge è subordinata all'arbitrio del legislatore, in quanto non vi sono limiti al potere legislativo, se si ritenga, benchè tutti siano d'accordo che il legislatore deve rispettare più che sia possibile le aspettative che la legge anteriore ha fatto sorgere, perchè diversamente si correrebbe il rischio di

scuotere la fiducia nell'ordinamento giuridico e si creerebbe uno stato di incertezza dannosa agli individui interessati ed alla intera società, che l'arbitrio del legislatore domina in definitiva sovrano in materia, è evidente come la attenuazione della affermazione che la legge non dispone che per l'avvenire possa costituire una pericolosa china che permetta troppo facilmente al legislatore di non tener conto dei diritti quesiti, e di attribuire troppo facilmente effetto retroattivo alla legge.

Se quindi si può dar lode al Progetto di avere omesso la definizione del diritto quesito, le stesse ragioni portano a censurare la codificazione proposta, che non trova poi alcuna giustificazione nella Relazione.

Può infine dubitarsi se la aggiunta non possa far sorgere dubbi relativamente alla interpretazione che la dottrina e la giurisprudenza avevano dato all'art. 2 delle vigenti disposizioni del Codice Civile, e che il Relatore invoca per negare la necessità di definire il concetto di Diritto quesito.

Queste considerazioni fanno quindi propendere per la conservazione pura e semplice del vigente art. 2 Disp. Prel. Cod. Civ., per il quale "la legge non dispone che per l'avvenire",.

Università di Napoli. — (Rel. prof. *Scuto*): Se una disposizione legislativa dev'esserci per regolare in generale gli effetti delle leggi in relazione al tempo, o i conflitti delle leggi nel tempo, anche per la frequente mancanza od insufficienza di disposizioni transitorie, la regola dovrebbe essere chiarita e integrata. Si può anche far risultare (aggiungendosi "di regola", ciò che costituisce l'unica modificazione esistente nell'art. 2 del Progetto) che trattasi di una regola non avente un'applicazione costante; ma, dato il contrasto delle varie teorie nella nostra dottrina, sarebbe bene accoglierne qualcuna legislativamente e dare la preferenza alla teoria più accettabile, anche per i risultati. Non potendosi preferire, specialmente per l'incertezza dei risultati e per la limitazione ai rapporti patrimoniali, la *teoria del diritto acquisito* (che, del resto, non si può dire veramente prevalente nella nostra dottrina), si dovrebbe accogliere la *teoria del fatto compiuto*, secondo l'elaborazione fattane da Coviello Nicola. Il citato art. 2 potrebbe essere completato e redatto nel modo seguente:

"La legge di regola non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo; essa non può quindi applicarsi a fatti passati, nè sconoscendosi le conseguenze già avverate, nè togliendosi efficacia, o attribuendosene una diversa, alle conseguenze nuove, in base alla sola valutazione di tali fatti",.

Università di Torino — (Rel. Prof. *Franchi*): L'inserzione dell'inciso "di regola", nella formula di irretroattività non sembra felice.

Ammesso (come sembra possibile) che la norma soffra eccezione, parrebbe meglio esprimerlo in un capoverso, così: "nella legge stessa potrà essere fatta eccezione a questa regola",.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bari — (Rel. Avv. Lembo): Per la loro natura queste pre leggi hanno carattere universale, preciso, inderogabile.

Pertanto non si vede bene un inciso impreciso che sforma addirittura l'art. 2, là dove dice: "*la legge di regola non dispone che per l'avvenire* „.

" *Di regola?* „ E le *eccezioni* quali sono? Di quale indole possono essere?

Per lo meno occorre armonizzare questo articolo con l'altro articolo 4, si da rimanere fermo che le *leggi penali e quelle restrittive del libero esercizio dei diritti* non sono mai retroattive.

Insomma la novità rappresentata dall'inciso "*di regola* „ o va eliminata o va spiegata.

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. Mangarini): L'aggiunta dell'inciso "*di regola* „, mentre non risolve le gravi questioni a cui dà luogo il tema della irretroattività delle leggi, praticamente può determinare ambiguità. Se ne propone la soppressione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Casale — Si potrebbe in tale articolo togliere le parole "*di regola* „ che possono dar luogo a discussione sul principio, e scrivere invece "*salvo se ed in quanto la legge stessa stabilisca e regoli la sua retroattività* „.

Ciò non pregiudica le indagini sui *diritti acquisiti*, di cui nella Relazione, ma fisserebbe la norma.

Commissione Reale Avvocati di Cassino — Il Progetto riproduce integralmente l'art. 2 del Codice vigente che sanziona l'irretroattività della legge, ma aggiunge l'inciso *di regola*. Questa aggiunta a prima vista farebbe pensare che in qualche caso la legge possa avere effetto retroattivo, il che non è nel pensiero del legislatore. Vero è che la dottrina e la giurisprudenza hanno costantemente ritenuto che le leggi interpretative possano avere la forza retroattiva, ma in tal caso non è la legge che sarebbe retroattiva, ma l'interpretazione di essa. Il sanzionare una disposizione che ammette senza restrizione l'eccezione di irretroattività della legge, potrebbe generare in pratica erronea interpretazione e però pensiamo che, pur lasciando alla giurisprudenza di giudicare nei casi in cui la norma interpretativa possa avere effetto retroattivo, il testo dell'art. 2 debba lasciarsi identico a quello del Codice vigente.

Commissione Reale Procuratori di Catanzaro — (Rel. Avv. *Supino*): Quell'illustre magistrato e giurista, che è il Senatore Venzi — dopo avere giustamente rilevata l'inopportunità di quanto leggesi al riguardo nei Codici della Repubblica Argentina e del Brasile, per le questioni che possono insorgere con l'accenno a diritti acquisiti o meno; e dopo aver rimandato in sede di disposizioni transitorie ogni altro provvedimento al riguardo — conclude: che sembra opportuno lasciare inalterato il testo dell'art. 2.

Senonchè — mentre questo contiene una disposizione imperativa e tassativa, senza restrizione di sorta — nel nuovo testo è detto: *La legge di regola non dispone, ecc.* L'inciso "di regola", può condurre all'eccezione. La quale — messa specialmente in relazione al contenuto del precedente art. 1 — potrebbe dar luogo a deroghe di un principio cardinale e generale, che non ne può ammettere, *sulla cui esattezza* (e lo rileva lo stesso sullodato Relatore) *non può sorgere dubbio di sorta*, e che, come nel Codice Napoleonico, è sancito in tutti i Codici moderni; mentre anche quelli dell'Argentina e del Brasile, pur allargando la dizione dello articolo, in nessun caso e per nessuna eccezione ammettono l'effetto retroattivo.

Parrebbe che l'art. 2 del Progetto possa fedelmente riprodurre quello del Codice vigente senza l'inciso "di regola", come innanzi rilevato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Como — (Rel. Avv. *Verga*): Se la Commissione riconosce che il principio della irretroattività della legge nel tempo è un principio generale sulla cui esattezza non può cader dubbio, è ovvio che l'avere aggiunto le parole "di regola", costituisce grave menomazione del principio stesso che è per natura sua assoluto.

Vero è che recenti attacchi alla dottrina della irretroattività della legge nel tempo sono stati mossi appunto in base al principio della onnipotenza del legislatore; ma è pure facile rispondere a tali affermazioni che con ciò si sconvolgerebbe qualsiasi ordinamento giuridico, perchè chi agisce nel campo dell'ordinamento giuridico deve avere la sicurezza assoluta che quella tutela, che l'ordine giuridico gli assicura nel momento in cui il negozio giuridico si compie, sia mantenuta.

La legge con effetto retroattivo in realtà è nel campo giuridico una rivoluzione, perchè essa in sostanza presuppone la assoluta inadattabilità dell'ordinamento giuridico preesistente alla nuova situazione.

Commissione Reale Avvocati di Cremona — (Rel. Avv. *Cavallerone*): L'interpretazione dell'art. 2 del Codice vigente ha subito lunga elaborazione. Dottrina e giurisprudenza l'hanno ormai fissata con chiarezza ed hanno definito con sufficiente concordia il concetto del diritto acquisito.

Pur lasciandosi al legislatore di stabilire, di volta in volta, e nella occasione dei cambiamenti più importanti, le disposizioni per risolvere i

conflitti fra la legge nuova e l'antica, la riproduzione testuale dell'art. 2 vigente Codice sembra in contrasto con la elaborazione giurisprudenziale e scientifica testè accennata e si crederebbe più opportuna la formulazione di una norma generale che, nei riguardi dei diritti quesiti e della retroattività o della irretroattività della legge, tenesse conto del predetto svolgimento dottrinale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova — Riconosciuta l'estrema pericolosità di precisare il momento in cui un diritto si trasforma dallo stato di semplice speranza o di aspettativa anche legittima in quello di un diritto veramente acquisito, e rilevate le imperfezioni e nebulosità delle formule che legislazioni straniere hanno creduto di adottare in proposito, la Relazione dichiara di preferire la conservazione del principio genericamente affermato nel testo attuale.

Peraltro, mentre la irretroattività è, per costante insegnamento, considerata come un canone fondamentale, il Progetto, senza che nella Relazione si legga neppure una parola di commento in proposito, aggiunge le parole " di regola „

Tale aggiunta non è da approvarsi.

Se è vero, come nessuno può dubitare, che per ragioni peculiari al contenuto di una determinata legge e che possono essere suggerite da criteri di opportunità determinati da uno speciale momento storico, una legge può disporre per la sua applicazione retroattiva, non si può, del pari, dubitare che questa facoltà, di cui il legislatore dovrà fare uso con estrema parsimonia ed in casi del tutto eccezionali, non viene certo meno per il fatto di non essere stata espressamente prevista e sancita; mentre, d'altra parte, il riconoscerla preventivamente, codificandola, non può non infirmare il carattere, si ripete, fondamentale, del principio della irretroattività.

L'aggiunta in esame toglie, poi, anche organicità alla disposizione. Invero, se ben si considera, la seconda parte dell'art. 2 (essa non ha effetto retroattivo) è puramente pleonastica, perchè non fa che riconfermare lo stesso concetto, già prima espresso con le parole " La legge non dispone che per l'avvenire „. E siccome le parole " di regola „ che il Progetto aggiunge sono contenute soltanto nella prima parte, e non sono più ripetute nella seconda parte, vien fatto di pensare che, mentre la legge può *anche* disporre per il passato, tuttavia essa non debba *mai* avere effetto retroattivo.

Meglio, dunque, sarebbe stato conservare del tutto inalterato il testo attuale.

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. Avv. *Quilico*): All'art. 2 potrebbe essere data questa nuova formula:

" La legge di regola non dispone che per l'avvenire e non può pregiudicare i diritti acquisiti „, disposizione con cui, pure senza lo speci-

fico accenno voluto dalla Commissione Reale per gli Avvocati di Torino nella sua pregevole Relazione, si assicura effettiva pratica applicazione al principio della non retroattività.

Commissione Reale Avvocati di Lagonegro — Non sembra opportuno mantenere nel testo le parole " di regola „. Infatti è un principio generale, universalmente accolto, che le leggi non hanno effetto retroattivo, perchè il passato è già sfuggito e non si offre ad una disposizione attuale. Che anzi il buon ordine giuridico esige il rispetto dei diritti acquisiti.

Che vi possano essere eccezioni è fuor di dubbio; esse però debbono essere sancite in apposite leggi; ma che proprio l'articolo fondamentale in materia debba portarle nel grembo non sembra logico.

In esso bisogna affermare rigorosamente il principio suddetto come orientamento di tutta la legislazione.

Si propone perciò o che l'articolo resti così formulato: " la legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo „ o che venga addirittura soppresso, essendo la non retroattività della legge di ragion comune.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. Della Fontana): La dizione " di regola „ inserita nella vecchia e classica disposizione: " La legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo „ pone al principio della non retroattività della legge una restrizione, che può divenire fonte di grave arbitrio legislativo. Al caso di deroga della irretroattività si è finora sempre adeguatamente provveduto con le *disposizioni transitorie*, senza scalfire il principio generale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Novara — (Rel. Avv. Piccinini): Si propone che venga sostituita la locuzione " di regola „ con quella " salvo espressa disposizione in contrario „.

Infatti la locuzione di cui si chiede la sostituzione potrebbe dar luogo a numerosi dibattiti onde stabilire se una norma giuridica, data la sua finalità, può o no avere effetto retroattivo; mentre le disposizioni di legge debbono lasciare il meno possibile adito a controversie.

Commissione Reale Procuratori e Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel. Avv. Andreoli): Il Progetto riproduce la norma che disciplina i limiti della legge nel tempo come nell'attuale Codice: " La legge, di regola, non dispone che per l'avvenire; essa non ha effetto retroattivo „. Ma quel *di regola* sembra possa essere tolto. Nessuno contrasta nella giurisprudenza dottrina e nella forense che, se la non retroattività della legge è la regola, per molte leggi, secondandosi l'intenzione del legislatore, che neppur è necessario sia espressa, la

retroattività costituisca una eccezione, per nulla affatto controvertibile. *Multa renascentur quae iam cecidere.....* Consimili dubitazioni furono anche nell'animo dei compilatori del vigente Codice Civile (Commissione di coordinamento — verbale n. 51 del 26 maggio 1865), i quali non giunsero alla formula schietta che oggi abbiamo sott'occhio, se non partendo da altra, nella quale appunto si faceva la riserva per i casi di eccezione. E la formula era: "La legge dispone per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo *fuor che quando così espressamente disponga* „.

L'ultimo inciso fu soppresso all'unanimità, perchè riconosciuto superfluo.

Ma questo è un rilievo di mera forma; più importante è l'osservazione che i due emistichi della regola non sono che la ripetizione dello stesso concetto, una prima volta presentato come affermazione, la seconda come negazione. Tanto vale dire che "la legge dispone solo per l'avvenire „, quanto dire che "essa non ha effetto retroattivo „. Nella contrapposizione delle due formule non è proprio a dire che il loro contenuto assuma una luce migliore. Sarebbe quindi necessaria una amputazione; ma l'occasione può essere propizia per tentare di volgere la regola verso una più utile precisazione del concetto che essa racchiude.

Tornerà conveniente abbandonare la voce *retroattività*, come escludere il criterio del *diritto quesito*, entrambe le cose, a giusta ragione, essendo state da troppe parti riconosciute oscure ed equivocate. Converrà rifarsi alla fonte romana, a quella che con maggiore evidenza e semplicità è riuscita a formulare il concetto che la legge non possa obbligare prima della sua esistenza, affermando la piana e naturale esigenza che l'impero di una legge non possa estendersi a fatti compiuti prima del suo apparire. "*Leges et constitutiones futuris certum est dare formam negotiis, non ad facta praeterita revocari* „. (l. 7, C. 1, 14).

Non può pretendersi che tutte le difficoltà possano essere parate. E' ovvio che, per una nuova formulazione della norma, non possono eliminarsi tutte le dubitazioni che sorgono quando torna necessario ridurre a precetto concreto il precetto che solo astrattamente può essere contenuto nella legge. L'opera integratrice della dottrina e della giurisprudenza tornerà qui, come in ogni altro punto del diritto, sempre necessaria. Ma non certo per queste considerazioni può essere abbandonato il tentativo di migliorare il contenuto della *regola iuris*.

Si propone la formula seguente: "La legge non dispone che per il futuro: essa non si estende a fatti passati per ritogliere ad alcuno le utilità che per essi abbia già conseguite „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Parma — (Rel. Avv. Menoni e Coccapani): La dizione è stata lasciata quasi immutata tranne l'attenuazione derivata coll'aggiungere "di regola „ alla norma dell'irretroattività della legge.

La Relazione Venzi spiega che ciò è dovuto alla difficoltà insormontabile di meglio specificare e precisare derivando ciò più che da principi

generali astratti, atti ad essere formulati in un Codice, da considerazioni particolari che hanno ispirato il legislatore, nonchè alla enorme difficoltà di precisare e delimitare la nebulosa figura del "diritto quesito", o "fatto compiuto". Sarebbe vano contrastare l'esistenza di queste difficoltà; si osserva però che, sulla base delle teoriche del Savigny fino a quelle del Simoncelli e del Gabba e degli altri che particolarmente si sono occupati della materia, benchè apparentemente discordante, la dottrina ha trovato se non l'accordo, almeno una specie di "modus vivendi", in quanto si ritiene che il principio della irretroattività sia derogato solo quando si tratti di norme di ordine pubblico e cogente, incompatibili quindi, per la ragione stessa che le ha ispirate, colla coesistenza, sia pure parziale e limitata, della vecchia norma o di qualcuno dei suoi effetti.

In altre parole, mentre è pacifico che la legge nuova normalmente non impedisce che gli effetti diretti dei fatti compiutisi sotto l'impero della legge vecchia continuino ad essere governati da questa, si ritiene che ciò non si avveri e la legge nuova governi anche questi effetti allorchè le norme di essa siano ispirate da ragioni di ordine pubblico.

Si richiama pertanto l'attenzione dell'On. Guardasigilli, se non sia il caso, pur rinunciando al tentativo di configurare "il fatto compiuto", di formulare l'articolo in modo che risulti che, mentre di regola la norma generale è l'irretroattività della legge, questo invece non si avvera "se la legge contenga norme di ordine pubblico, ovvero disponga espressamente il contrario".

Senza risolvere radicalmente la questione, sembra che ciò non dovrebbe portare seri inconvenienti, mentre servirebbe d'altra parte a meglio chiarire il pensiero del legislatore e a sopire possibili dispute.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria

— (Rel. Avv. *Mafrici*): Sembra che la disposizione, non risolvendo la varietà dei casi che si presentano in pratica, circa i diritti acquisiti che il legislatore vuole tutelare, possa soffrire modificazione da cambiamento importante nella legislazione. Bisognerà allora provvedere con disposizioni di diritto transitorio. E parrebbe opportuno, perciò, aggiungere al testo dell'articolo l'espressione "salvo i casi espressamente determinati dalla legge".

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma

— (Rel. Avv. *Schupfer*): Qualche Commissario ha proposto di sopprimere la espressione, veramente piuttosto vaga, "di regola", e di sostituirvi, alla fine dell'articolo, l'altra: "salva espressa dichiarazione contraria".

La Commissione è rimasta, dapprima, in dubbio se far propria o no tale proposta, potendosi obiettare che per le leggi interpretative la dichiarazione espressa non dovesse occorrere, essendo, di lor natura, retroattive.

Ma a parte che nulla impedisce che anche una legge veramente interpretativa contenga una espressa dichiarazione di retroattività, talvolta perfino necessaria per eliminare il dubbio se quella retroattività si estenda a rapporti già altrimenti e definitivamente regolati (come, del resto, si è fatto in più casi), la Commissione stessa ha finito coll'accedere alla proposta, ed anzi a completarla, sulla considerazione che la nuova formula verrebbe a costituire un freno ad un abuso, il quale purtroppo minacciava di entrare nel nostro sistema legislativo, venendo meno alla tradizione del rispetto dei diritti quesiti e vulnerando quello che dovrebbe essere il pregio maggiore della legge, vale a dire *la sicurezza* della legge stessa.

Infatti, l'abuso di presentare come legge *interpretativa* una vera legge *innovativa* porta alla conseguenza di sopraffare il contendente privato trasformando sotto i suoi occhi, *in pendenza di lite*, la legge stessa sulla quale esso fondava il proprio indiscutibile diritto e la propria azione.

L'applicazione del deprecato sistema appare ancor più grave quando si applichi — come fu applicato — a concessioni ed a rapporti contrattuali, in quanto viene non soltanto a violare la norma di ragione civile, che il contratto fa legge fra le parti, ma perfino a manomettere il principio, solennemente sancito nell'articolo 29 dello Statuto del Regno, che "tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili".

Ciò noi, professionisti, dobbiamo pur mettere in luce in una solenne occasione come questa, nella quale si sollecita il nostro parere sopra il Progetto di una legge, che non può essere dissociata da quella retta ed onesta applicazione, a cui particolarmente e quotidianamente dedichiamo il nostro intelletto e le nostre fatiche.

E tanto più giustificata apparirà la preoccupazione che, al riguardo, ci assilla nello svolgimento del nostro ministero, ove dall'abuso delle leggi interpretative si porti l'attenzione sulle ognor crescenti eccezioni di improponibilità e di insindacabilità che, non ostante l'abolizione del Contenzioso Amministrativo, vengono giornalmente a limitare, sebbene in altra forma, i diritti del privato.

Per tali ragioni, ispirandoci alla più pura tradizione italica e considerando che alla legge interpretativa deve essere conservato il genuino carattere di risoluzione di quesiti veramente dubbi e che la legge deve disporre soltanto per il tempo futuro, esprimiamo l'avviso che nell'articolo 2 le parole "di regola", vengano soppresse e che l'articolo stesso possa essere formulato così: "*La legge e i decreti aventi forza di legge non dispongono che per l'avvenire; essi non hanno effetto retroattivo, salvo espressa disposizione contraria, nè possono alterare i diritti quesiti*".

Quest'ultimo inciso fu mutuato dal Codice per la Repubblica Argentina, forse ispirato alla medesima preoccupazione, e sembra possa essere sufficiente allo scopo, perchè, senza dubbio, nei casi verificatisi, si sono venuti a ledere dei veri *diritti quesiti*; mentre nella formula proposta il magistrato trova come ristabilire l'impero della giustizia.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. *Mobilio*): L'articolo, aggiungendo al testo attuale l'inciso "*di regola* „, fa presumere la determinazione del legislatore ad apportare deroga al principio assoluto della irretroattività delle leggi. Sotto l'impero del Codice vigente il principio della irretroattività non è stato interpretato ed applicato in modo troppo assolutistico, sì da indurre all'assurda conseguenza che la nuova legge non potesse influenzare la formazione dei rapporti giuridici costituitisi, specie in tema di diritti personali, in quanto al canone fondamentale si è data la giusta significazione, con il rispetto dei diritti quesiti non suscettibili di alcuna influenza della nuova legge.

L'aggiunzione nel testo del Progetto, come concepita, e in considerazione della nessuna necessità, farebbe presumere una limitazione del principio assoluto, mettendo in apprensione il cittadino, che non si sente garantito nella certezza della duratura protezione della legge. Di qui la opportunità che, o rimanga immutato il vecchio testo, o si chiarisca la vera portata della espressione aggiuntiva, nel senso che non induca al concetto di deroga. La legge o è irretroattiva o retroattiva: nel primo caso la deroga è inconcepibile; nel secondo caso il principio è inconsistente ed illogico; e poichè il Codice attuale non ha offerto, nella pratica, possibilità di violazione del principio generale, o di violazione del precetto sostanziale racchiuso nel testo, è a presumere che l'inciso del Progetto possa fornire esca a discussioni che vulnerino il principio fondamentale che lo stesso legislatore non intende vulnerare con la espressione, che non induce al concetto di deroga, ma che si riferisce al modo di godimento dei diritti quesiti sotto l'impero della nuova norma, la quale, lungi dal togliere il diritto quesito, può solo renderlo compatibile sotto il suo impero, senza creare disparità troppo aberranti nelle situazioni giuridiche degl'individui.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere — L'aggiunzione "*di regola* „ fatta al testo del vigente articolo 2, non sembra nè chiara nè opportuna. Che il principio della irretroattività della legge debba essere inteso in senso assoluto è questione sulla quale non è il caso di discettare.

Che a siffatto principio molte disposizioni deroghino in via di eccezione è del pari dato di fatto innegabile. Tuttavia riconoscere la possibilità dell'eccezione alla regola della irretroattività della legge mediante l'affermazione del principio con la limitazione "*di regola* „ significa distruggere il principio stesso indebolendolo e fornendo più viva materia di discussione a proposito della varia efficienza nel tempo delle singole leggi.

Si è di parere che l'affermazione della eccezionalità dell'efficacia retroattiva della legge possa più precisamente farsi mercè la sostituzione all'inciso "*di regola* „ delle parole " salvo disposizioni in contrario „. In

siffatta guisa, mentre non si intaccherebbe affatto il principio naturale della irretroattività della legge, si eliminerebbe ogni possibilità di dubbio, troncandosi nettamente qualsiasi tentativo di interpretazione affatto personale.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. Toesca di Castellazzo): Quest' articolo non è che la riproduzione dell' articolo 2 delle disposizioni preliminari del Codice attuale che, a sua volta, letteralmente riproduce l' articolo 2 del Codice Napoleonico.

La formulazione del disposto, seppur generica, appare esatta, e fu riprodotta in altri Codici: ma — a parer nostro — (e contrariamente all' opinione del Relatore Sen. Venzi) non è completa, perchè — essendo ormai incontrovertibile, e da tutti ammesso, il dovuto rispetto ai cosiddetti "diritti acquisiti", salvo all' interprete di determinare l' ambito, i limiti e la portata dei medesimi — ci sembra opportuno introdurre nel disposto l' aggiunta, che, ad es., ha l' articolo 2 del titolo preliminare del Codice argentino, così formulando la disposizione:

"La legge di regola non dispone che per l' avvenire, essa non ha "effetto retroattivo, nè può pregiudicare i diritti acquisiti".

Con siffatta formula completativa si dà effettiva pratica applicazione al principio della *non retroattività*, colla statuizione di un ulteriore principio, universalmente riconosciuto, e senz' affatto entrare — ripetesi — nel campo dell' interprete della legge.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. Levi Viola): Si propone di dire:

"La legge non ha effetto retroattivo".

Sembra inutile ripetizione e pleonasma l' aggiunta che essa dispone per l' avvenire, ed ancor peggio quando si dovesse conservare l' inciso "di regola", aggiunto dal Progetto, inciso che sembra falsarne il concetto.

La Relazione dà esplicito risalto alle difficoltà connesse con una più precisa formulazione di tale precetto legislativo, che sarebbe pur desiderabile; si deve convenire però che qualsiasi tentativo di risolverle, almeno per quanto potrebbero giovare la dottrina, la giurisprudenza e l' esempio di altri Codici, non migliorerebbe la situazione; val quindi meglio lasciarlo immutato, coll' opportuno rilievo di una maggiore cura alle eventuali norme di carattere transitorio.

Si potrebbe forse aggiungervi una riserva per la "*retroattività espressa*", ma trattasi di potere, che non può negarsi al legislatore, per un concetto implicito nei principi generali.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — Si propone di aggiungere un inciso per il quale i diritti quesiti non possano, salva contraria espressa disposizione, venire alterati da nuove leggi o decreti aventi forza di legge.

Art. 3.

(Art. 3 disp. prel. Codice Civile.)

(Interpretazione della legge).

Nell'applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si decide secondo i principi generali di diritto.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Custoza*): Il Progetto riproduce esattamente l'art. 3 delle disposizioni vigenti, pur riconoscendo la Commissione che disciplinare l'interpretazione della legge costituisce più un consiglio che un comando al fine di ricostruire il pensiero del Legislatore. E quanto ai principi generali di diritto a cui si riferisce, come *ultima ratio*, l'articolo, bene si osserva che se ne è ormai fissata abbastanza la relativa portata, nè sembra opportuna l'aggiunta, che pur fu ventilata, di "diritto vigente", sembrando preferibile l'espressione lata e generica del diritto.

Una lieve variazione grammaticale fu introdotta nei capoversi, mutandosi il tempo futuro del verbo nel tempo presente, rigorosamente più esatto.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Si potrebbe aggiungere alle parole "secondo i principi generali di diritto", queste altre: "e di conformità alle norme espresse nella Carta del lavoro". Ma poichè questa contiene anche norme non propriamente giuridiche in senso tecnico, si potrebbero invece aggiungere le parole seguenti: "avuto riguardo alla comune utilità", che è quella a cui, in sostanza, si ispira la Carta del lavoro.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Il Progetto, allontanandosi dall'esempio di altri Codici (il Napoleonico, il Parmense, le leggi civili napoletane, il Germanico), mantiene inalterato

il vigente sistema circa la fissazione delle regole di interpretazione delle leggi, la cui recezione nell'ordinamento legislativo fu già obbietto di ampie discussioni durante i lavori preparatori del Codice.

Si osserva che la conservazione della norma corrisponde ad un criterio di pratica utilità, poichè se è vero che dalla sfera del comando, in cui essenzialmente riposa la funzione della legge, trascende ogni formulazione di norme volte alla interpretazione della stessa, onde la ricerca del contenuto e della volontà della norma giuridica presentasi come un'arte, tale da non potersi costringere in un rigido precetto, è tuttavia certo che le regole di interpretazione, anche sotto la veste del consiglio e del sussidio, valgono ad evitare le interpretazioni cerebrine e a porre in risalto come la fatica del giudice debba sempre tradursi nella ricostruzione del pensiero del legislatore.

Circa le norme per supplire al silenzio della legge, si ritiene che debbasi mantener ferma la funzione integratrice dei principi generali del diritto, sostituendosi, però, a tale espressione quella più precisa di "*principi generali del diritto vigente*", che vale a meglio fissarne la giuridica concezione.

In effetti, posto che, secondo la più autorevole dottrina, nell'ordinamento giuridico non possono esservi spazi in bianco, giacchè il legislatore, ancor prima dell'interprete, ha l'*horrer vacui*; e posto pure che di fronte all'apparente lacuna della legge, quale fonte formale del diritto, soccorre la funzione integratrice dei principi generali del diritto, intesi però quale sistema di norme desunte, mercè il processo di generalizzazione, da tutto il *sistema positivo legislativo*, è manifesto come tali principi non possano adeguarsi a norme di diritto naturale, ideale o razionale.

Ad evitare che nel nostro ordine giuridico, fondato sul concetto basilare che il diritto è di natura statuale, e cioè espressione soltanto della sovranità dello Stato, possano trovare recezione i principi di quel diritto naturale, tanto caro ai filosofi del secolo XVIII, e risorgente, grazie ad una moderna scuola, sotto la veste di un diritto eterno per tutti i popoli in funzione di regola sovrana dell'ordine giuridico, appare opportuno di evitare, con una precisa frase legislativa, la possibile *immissio* di tale indirizzo dottrinale.

CONSIGLIO DI STATO

Le regole di interpretazione e le norme per supplire al silenzio della legge, dettate dall'attuale Codice Civile, sono degne di essere mantenute, perchè, come sono ormai intese, assicurano alla funzione dell'interprete una sufficiente elasticità, senza tuttavia consentire che essa sconfini nell'arbitrio.

UNIVERSITA'

Università di Cagliari — Alla formula " si decide secondo i principi generali di diritto „ si propone di sostituire l'altra " si decide secondo i principi generali del diritto *vigente* „ per eliminare ogni discussione sulla possibilità di richiamarsi al diritto naturale, al diritto romano, ecc. per integrare le cosiddette lacune della legge.

Università di Ferrara — (Rel. Prof. *Perticone*): La dizione immutata dell'art. 3 — sebbene non siano mancati esempi notevoli e spinte della dottrina a mutarlo o a sopprimerlo — risponde sempre bene all'esigenza non solo della interpretazione in senso stretto, ma anche della integrazione della legge che è *lato sensu* sempre un'interpretazione, posta la completezza dell'ordinamento.

La formula tanto discussa e tanto ricca di contenuto; " principi generali di diritto „ è capace di seguire il movimento della dottrina e può non ostacolare gli orientamenti giurisprudenziali, cioè il processo storico della coscienza giuridica nazionale, e nel giudizio di rigorosa legalità e nel giudizio equitativo.

Università di Genova — (Rel. Prof. *Allara*): In ordine al mantenimento della formula " principi generali del diritto „ non sembra esatta la motivazione che la Relazione (pag. 11) dà di questo mantenimento. Sembrerebbe preferibile adottare la più precisa formula " principii generali del diritto vigente „.

Università di Macerata — (Rel. Prof. *Greco*): L'articolo potrebbe subire qualche opportuna modificazione per quanto attiene ai principi generali di diritto. Non si propone certo di sopprimere questa espressione che, per essere felicemente indeterminata, si presta alla più larga possibilità di desumere nuove regole per nuovi rapporti o contingenze di vita. Al più si può osservare che le norme che la giurisprudenza applica a casi nuovi sono molto spesso delle regole anche esse nuove, che il sistema a dire il vero non contiene, ma che però non contrasta: ed in ciò sta forse uno degli aspetti fra i meno notati ma non fra i meno interessanti dei così detti principi generali, intesi in siffatto modo in funzione di limiti alle nuove regole più che di principi essi stessi intrinsecamente regolatori delle nuove forme di vita sociale.

Ma a parte questo rilievo, che non è il caso di accentuare nel testo dell'articolo, quel che si vuole qui osservare è l'altra opportunità di of-

fruire, e nel tempo stesso prescrivere, all'interprete, nel caso di constatata lacuna dell'ordinamento positivo, qualche preciso addentellato o appoggio per la desunzione della regola nuova. Ora, nella ricerca di questo appoggio, si potrebbe utilmente tenere conto della viva realtà della condotta giuridica, della pratica operante, del comportamento uniforme che viene seguito nella sfera degli interessati. Piuttosto che autorizzare o costringere il giudice a dover sempre spaziare nel campo di interpretazioni logiche del sistema vigente, che spesso sono sforzate e talvolta anche artificiose; vale più, per meglio avvicinare il diritto alla vita, prescrivergli di attingere la regola alle accertate uniformità della condotta sociale, le quali, nella massima parte dei casi, costituiscono la sana fisiologia del Diritto, mentre nei Tribunali spesso affiorano solo i casi patologici e perciò anormali della vita giuridica; uniformità che il Giudice, ben s'intende, non dovrebbe passivamente accettare e subire quali che siano, ma, con sagace avvedutezza, vagliare secondo le ragioni economiche ed etiche dell'attività di cui si tratta e in relazione alla compatibilità o meno di esse con i principi generali del sistema positivo. Con ciò si verrebbe anche a dare un moderato e cauto rilievo agli usi e alle consuetudini in tutti i campi della vita sociale, e non solo nella materia di commercio, non sembrando del tutto giustificata quella loro assoluta e rigida esclusione di cui si trova eco nella Relazione che accompagna il Progetto, la quale si richiama all'art. 48 delle disposizioni transitorie sul Codice del 1865, ribadendone l'interpretazione tradizionale, sebbene questa non sia rimasta senza critiche tutt'altro che trascurabili.

Concludendo, ove si vogliano prendere in considerazione i suesposti rilievi, dopo le parole " i principi generali di Diritto „, si potrebbe apportare la seguente aggiunta: " tenuto anche il debito conto degli usi sociali „

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Penso che inopportunamente, nel Progetto, si siano riprodotti gli art. 3 e 4 delle disposizioni preliminari del Codice Civile che dettano norme sulla interpretazione delle leggi. La dottrina ha posto in luce da tempo non remoto (e in Italia ne fu il primo e più autorevole assertore VITTORIO SCIALOJA) la verità che l'interpretazione delle leggi non può essere guidata sempre dagli stessi criteri. I principi direttivi di essa, salvo alcuni di ordine più generale, non possono sempre essere eguali, ma devono essere variabili, speciali, adatti all'indole delle varie norme di Diritto in rapporto alla fonte da cui derivano, al sistema politico a cui sono collegate, alla diversa categoria di rapporti, da esse regolati. Nello stesso diritto civile, per non dire di altri rami del diritto, di quante gradazioni, di quante differenze non deve tener conto l'interpretazione! Come non distinguere infatti, in rapporto ai criteri interpretativi, le norme del diritto privato, che riguardano relazioni patrimoniali o contrattuali, da quelle che riflettono relazioni di indole privato-sociale, come, in genere, tutto il diritto di famiglia? Certo, queste ultime si propongono una fi-

nalità più vasta di quelle di mero diritto privato; l'elemento etico ha in esse una spiccata prevalenza e si collegano più fortemente agli elementi sociali che, essendo continuamente variabili, non rendono possibile una rigorosa individuazione delle norme giuridiche. Di questi caratteri speciali naturalmente l'interpretazione deve tener conto; dev'essere, quindi, fondata su criteri molto larghi, affinché le disposizioni della legge corrispondano all'indole ed ai fini che la coscienza giuridica sociale contemporanea attribuisce a questi istituti fondamentali della vita civile. Di qui la conseguenza che le norme d'interpretazione non possono essere fissate in precetti legali. Una dottrina organica e completa dell'interpretazione non può trovare il suo posto in pochi articoli di legge, ma deve, necessariamente, essere elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Quando, invece, il legislatore pretende di dettare egli stesso le norme d'interpretazione, non può fare che un'opera incompleta e, sotto certi aspetti, vana. Basta considerare le disposizioni del nostro Codice, riprodotte integralmente nel Progetto, per convincersi, della vacuità e dei danni di un tal sistema. Quando si dice, ad esempio, che, nell'applicazione delle leggi si deve tener conto del proprio significato delle parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore, quanti problemi resteranno insoluti! Quale sarà il *significato proprio* delle parole, specialmente quando a certe parole si possono attribuire, contemporaneamente, significati diversi? E quali saranno i limiti nei quali l'interprete deve tener conto della connessione delle parole adoperate dal legislatore? Quando la legge è chiara nella lettera, è lecito risalire da questa allo spirito, per indagare se sia applicabile anche ad altri casi, ad altri rapporti, da quella non contemplati? E qual'è l'intenzione del legislatore? O meglio, nell'interpretazione della legge deve aversi riguardo alla volontà subiettiva del legislatore o a quella obiettiva della legge, considerata nella sua ragione e nei suoi scopi, considerandola come una norma che, distaccandosi dal volere dell'autore della legge, vive di una vita propria? E se deve aversi riguardo alla volontà del legislatore, a qual momento l'interprete deve riferirsi? Deve riportarsi al momento in cui si forma la legge od a quello in cui questa deve applicarsi, indagando, piuttosto, se il legislatore avrebbe compreso nelle sue disposizioni un determinato rapporto giuridico? E donde si desume l'intenzione della legge o del legislatore? I lavori preparatori avranno un'importanza? Quale sarà, in ogni caso, il valore da attribuirsi ad essi? E, fra le inevitabili contraddizioni che vi si riscontrano, quali opinioni saranno decisive per indagare il pensiero della legge? E dell'elemento storico sino a qual punto deve tenersi conto? In che modo potrà esso influire nei vari ordini di leggi? E quando la legge impone che, mancando una precisa disposizione, debba ricorrersi a casi simili ed a materie analoghe o, in ultima analisi, ai principi generali di diritto, quanti altri dubbi non si presentano! L'interpretazione restrittiva e l'estensiva sono specie diverse dell'interpretazione? Qual'è il carattere dell'analogia? E' applicabile, e in quali limiti, a quelle leggi che o re-

stringono la libertà individuale, o contengono norme speciali per una serie determinata di rapporti giuridici, o formano eccezione per i casi particolari alle norme del diritto comune?

Problemi, questi, fondamentali per l'interpretazione delle leggi che, naturalmente, non possono trovare la loro soluzione in norme legislative, ma che invece spetta alla dottrina di risolvere. E si noti che alcuni tra essi sono così essenziali da imporre una orientazione diversa ai criteri interpretativi, sicchè le regole dettate dalla legge a questo riguardo, contraddicendo talora alla natura obbiettiva delle cose, che nemmeno il legislatore può disconoscere, non possono trovare pratica effettuazione. Ecco perchè tali disposizioni, sotto certi aspetti, sono inutili, giacchè non s'impongono all'interprete, come ogni altra legge che fissa un punto di diritto obbiettivo, ma la loro autorità è vinta da una necessità di ordine superiore, imposta dalle esigenze stesse dell'ordinamento giuridico, di applicare cioè le leggi nel modo che più è conforme alla loro natura ed ai loro scopi. Lo SCIALOJA, dopo aver notata l'impossibilità che le regole dell'interpretazione siano formulate in articoli di legge, giustamente osservava: "Ed anche quando si vogliono rivestire della forma di precetti legali, questi, praticamente, non hanno come legge quasi alcun valore perchè la consuetudine, secondo l'esperienza c'insegna, rivendica tacitamente il suo imperio su tutta questa parte del diritto fondamentale. E chi detterà, infatti, le regole per l'interpretazione e l'applicazione delle leggi relative all'interpretazione? La disposizione legale su tale materia potrà dunque qualche volta giovare come cosciente formulazione di principi, che possono rimanere oscuri alla individuale intelligenza di questo o quel magistrato, ma più spesso rimarrà non senza ragione trascurata, quale espressione imperfetta del diritto veramente vigente „

Giustamente, perciò, prevale, nei Codici moderni, la tendenza di non dettare norme per l'interpretazione delle leggi, sistema che fu persino adottato dal Codice Napoleonico, dove esse non furono riprodotte nella redazione definitiva, e che il PISANELLI voleva adottare anche per il Codice Civile Italiano, nel quale invece quelle regole furono mantenute dalla Sottocommissione incaricata di esaminare il titolo preliminare concordato tra la Commissione del Senato ed il Guardasigilli.

Nè pare a me che si possa convenire con l'illustre relatore di questa parte del Progetto, il VENZI, nella considerazione che, in sostanza, quelle regole non hanno prodotto alcun inconveniente e che la loro soppressione potrebbe dare occasione a dedurne conseguenze che non sarebbero fondate. Solo apparentemente, forse, quelle regole non hanno prodotto inconvenienti. Può dirsi, invece, che molte errate interpretazioni siano state causate da esse, impedendo lo sviluppo dei moderni metodi d'interpretazione delle leggi indicati dalla dottrina. Nè, in verità, è da temere che, con la soppressione di quelle norme, l'interprete si senta autorizzato a cervellotiche, personali interpretazioni delle leggi, sciolto da ogni legame, libero da ogni vincolo, poichè a base della funzione interpre-

tativa deve porsi il concetto fondamentale, che è proprio della natura delle cose, che l'interpretazione deve limitarsi alla ricostruzione del pensiero della legge, non può prescindere dal suo contenuto, non può alterarne o comunque modificarne i limiti.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Rovelli*): C'è da dubitare se convenga, anzi se sia possibile tradurre in norme legislative canoni di procedimento logico, quali sono quelli riguardanti la interpretazione. Ma la norma del primo comma dell'art. 3, che il Progetto mantiene, espressa in forma negativa, può servire, almeno, ad escludere deviazioni e ricorsi a sistemi, che non siano gli ordinari sistemi di interpretazione logica.

L'intenzione del legislatore, alla quale si deve avere riguardo, non è — come insegnano dottrina e giurisprudenza — l'intenzione subiettiva di chi ha formulato la legge, ma l'intenzione obiettiva della legge stessa, cioè la volontà legislativa. E allora sarebbe forse più corretto — anche per eliminare qualsiasi dubbio in proposito — sopprimere addirittura l'accenno alla *intenzione del legislatore*; poichè, dovendo intendersi questa espressione come *volontà della legge*, si verrebbe a dire che la legge deve essere intesa secondo il senso fatto palese dalla volontà della legge, che sarebbe una tautologia, perchè senso della legge e volontà della legge, in sede di interpretazione, sono la stessa cosa.

E' noto, poi, che la volontà della legge non è quella che risulta dalla semplice formula della legge, considerata in sè stessa, ma è il senso che la legge può prendere, posta in relazione con tutte le altre norme vigenti e nel contatto della vita pratica. Per esprimere questo chiaro principio di interpretazione legislativa si potrebbe dire che il senso della legge è quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse in relazione con l'intero ordinamento legislativo.

Università di Modena — (Rel. Prof. *Verga*): La Commissione, pur dichiarando che il dettar regole per la interpretazione della legge entra piuttosto nel campo della dottrina che in quello della legislazione, superando le critiche in tal senso formulate già in occasione della formazione del vigente Codice, ha riprodotto le norme sulla interpretazione della legge. Ed ha fatto bene, non già perchè, secondo scrive il relatore, non abbiano dato luogo ad alcun inconveniente (è invece esatto il contrario sol che si pensi a tutte le teorie proposte), quanto perchè non si può forse del tutto consentire che la interpretazione della legge, o meglio i mezzi di cui l'interprete può servirsi, siano indifferenti al legislatore; la stessa osservazione potrebbe allora farsi circa le norme sulla interpretazione dei contratti. Anche per questi potrebbe sostenersi la inutilità di norme regolanti l'interpretazione, opera del giudice, tanto che tali norme, elaborate dapprima dalla dottrina come consigli, si sono come tali volute considerare nonostante il loro accoglimento nel Codice.

Ma ormai si è vittoriosamente chiarita, se non la necessità di tali norme, che potrebbero ricondursi ad altri principi di legge, ciò che invece nel caso in esame farebbe difetto, almeno la loro utilità e la loro efficacia come norme vincolative del giudice.

La dottrina invero può suggerire i criteri in base ai quali si deve interpretare la legge: ma non si può disconoscere che, anche ai fini della certezza, della esattezza e della uniformità della interpretazione, sia opportuno che il legislatore ponga delle regole di interpretazione, che diversamente mancherebbero di obbligatorietà.

Piuttosto, giacchè si era in tema di riforma, si poteva modificare l'espressione "intenzione del legislatore", che ha tanto affaticato la dottrina, mutandola in altra (magari anche in quella evidentemente tanto logica di intenzione obiettiva della legge) e ciò anche per eliminare il dubbio, sia pur condannato dalla dottrina ormai concorde, che la interpretazione debba avvenire secondo le opinioni dei singoli compilatori, o, e anche peggio, secondo la intenzione del legislatore del tempo. D'altro canto così intesa la intenzione del legislatore, come corrispondente a intenzione obiettiva della legge, che viene così considerata come staccata e dalle persone dei compilatori e dai motivi che la hanno consigliata, come proiettantesi autonoma, per sè stessa, nello spazio e nel tempo, avrebbero autorevole e decisiva conferma quei sistemi di interpretazione della legge (indagine teleologica, interpretazione storico — evolutiva) che permettono — e ciò è proprio la funzione della legge e dell'interprete — l'adattamento della legge ai nuovi casi ed alle nuove esigenze non prevedute.

Nella seconda parte dell'articolo sono dettate le norme per supplire al silenzio della legge; queste norme, riprodotte anche in altri codici, sono state integralmente ripetute. Qui per altro la disposizione ha forse più importanza per quello che non dice che per quello che dice; la riproduzione integrale delle norme in parola infatti — e se dubbio in proposito vi fosse basterebbe ad escluderlo recisamente la Relazione — in quanto viene dopo le vivaci polemiche sulla scuola del diritto, e dopo che le vigenti e recenti legislazioni (ad es. Codice Civile Svizzero art. 1) parrebbero avervi aderito, dimostra come si sia recisamente voluto la esclusione del ricorso al Diritto libero, e nel tempo stesso una energica affermazione della statualità del Diritto e della completezza dello ordinamento giuridico in sè.

Ciò per altro senza credere esatta la affermazione del Venzi circa la pericolosità del disposto dell'art. 1 del Codice Svizzero, in quanto eleverebbe qualunque giudice, anche un conciliatore e un pretore, al rango di legislatore; il pericolo è troppo esagerato, dato il sistema della normale appellabilità delle sentenze, tanto più che ci pare sempre proponibile anche il ricorso per cassazione contro la posizione del diritto che il giudice dovesse fare a norma dell'art. 1 Codice Svizzero. Ci sono così organi i quali tale sfiducia non possono meritare, a meno di non ritenere che il pericolo che il VENZI vede rispetto a un conciliatore o a un pretore, non

possa estendersi anche ai gradi più elevati della magistratura, il che sarebbe per altro irrispettoso.

Sta bene poi anche il ricorso ai principi generali di diritto quando il caso — nonostante il sussidio dell'analogia — rimanga tuttavia dubbio.

Ormai che cosa siano i principi generali di diritto, sia pure attraverso discussioni vivaci ed in parte tuttora vive, è stato dalla nostra dottrina accertato; e perciò sarebbe stato opportuno codificare la interpretazione oramai affermata e prevalente per la quale i principi generali di diritto sono appunto i principi generali del diritto vigente, estratti dal corpo delle leggi vigenti attraverso l'elaborazione ed astrattizzazione successive che ne faccia l'interprete.

Per questo non ci pare di poter consentire nella affermazione del relatore che fosse meglio conservare immutata la disposizione attuale e conservare la espressione "principi generali di diritto", anzichè quella di "principi generali del diritto vigente"; la preferenza data alla forma attuale, che si dice a torto più lata e comprensiva, non pare a nostro avviso approvabile in quanto potrebbe dare un appiglio a quelle tesi, oramai superate nella dottrina, per le quali i principi generali di diritto si potrebbero identificare con i principi del diritto romano o peggio con i principi di un diritto naturale.

Non è però certo coerente l'atteggiamento della Commissione, che dopo aver dimostrato tanto timore della norma dell'art. 1 del Codice Civile Svizzero, lascia intatta una dizione che, potendosi interpretare come il ricorso ai principi di diritto naturale, sarebbe ben altrimenti pericolosa — così interpretata — di quella dell'art. 1 Codice Civ. Svizzero.

Sicchè, aderendo alla elaborazione accolta dalla più parte della dottrina del concetto dei principi generali di diritto, sarebbe opportuno affermare esplicitamente che i principi generali di diritto sono i principi generali del diritto vigente.

Nè si corre con tale dizione il pericolo di un ristagno nella elaborazione dottrinale dei principi generali di diritto, perchè naturalmente man mano che nella legislazione entrano principi nuovi, questi, attraverso la successiva elaborazione del diritto, vengono man mano a contribuire alla formazione dei principi generali del diritto vigente.

Università di Napoli — (Rel. Prof. Scuto): Ammessa la convenienza o l'utilità (se non la necessità) di dettare in un Codice regole relative all'interpretazione, si dovrebbe far risultare (riproducendosi l'art. 3 delle disposizioni preliminari del vigente Codice) che non si tratta proprio di "ricostruire il pensiero del legislatore", ma di determinare, *la volontà della legge o volontà obiettivamente racchiusa nella norma*, tant'è vero che (come si riconosce comunemente) i lavori preparatori non hanno sempre un valore decisivo, e nella dottrina si ammette persino la possibilità di un *inconscio* nell'opera del legislatore. D'altro canto, facendosi cenno dei principi generali di diritto, a dirimere ogni dubbio circa la possibilità del ricorso a principi generali del diritto naturale o razionale

o di altro diritto, è bene chiarire che si tratta dei principi generali del nostro diritto (positivo). L'articolo potrebbe, colla sostituzione delle dette espressioni più proprie, esser formulato così:

“ Nell'applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, e dalla volontà della legge „

“ Qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si decide secondo i principi generali del nostro diritto „

Università di Pavia — (Rel. Prof. Gangi): Nell'articolo si riproduce immutata, salvo qualche lieve modificazione di forma, la disposizione dell'art. 3 delle Disposizioni preliminari del Codice vigente, e si lascia quindi insoluta la questione sul significato dell'espressione *“ principi generali del diritto „*. Tuttavia si approva il mantenimento di questa espressione, in quanto che essa nella sua latitudine abbraccia tanto i principi generali del diritto positivo vigente quanto anche i principi generali di diritto in genere. Colla disposizione del secondo comma viene implicitamente risolta in senso affermativo la questione sulla completezza dell'ordinamento giuridico positivo. Non convenendo in tale soluzione, sarebbe opportuno modificare la parte finale del secondo comma, dicendo: *“ ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si decide secondo i principi generali di diritto, e ove questi non soccorrano, secondo quella norma che sarà ritenuta più conforme alla natura del rapporto da regolare „*

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova — Troppo nota ed antica è la questione che sorge circa il criterio di preferenza rispettiva che possa darsi alle due interpretazioni — logica e letterale — perchè si abbiano qui a ricordare, se pure succintamente, le ragioni addotte dai fautori delle diverse dottrine che si contendono il campo.

Solo si può accennare che, bandita dal campo della interpretazione della legge la norma del 1131, potrebbe sembrare giusto che quivi debba prevalere il principio opposto, suggerito dalla presunzione che il pensiero sia stato dal legislatore tradotto fedelmente attraverso il linguaggio adoperato; colla conseguenza che la *“ ricostruzione del pensiero del legislatore „* debba riguardarsi solo come un mezzo sussidiario di interpretazione, a cui debba farsi ricorso esclusivamente quando esso pensiero non sia stato chiaramente fatto palese dal significato delle parole se-

condo la connessione di esse. Se la parola, infatti, è stata all'uomo concessa per esprimere il proprio pensiero, e se questo mezzo deve rispondere pienamente allo scopo ogni qualvolta si tratti di persona che debba presumersi abbia ben meditato prima di parlare, il permettere all'interprete di ricercare indirettamente l'intenzione, pur quando il significato delle espressioni adoperate non sia equivoco, equivarrebbe a sostituire la volontà sua a quella manifestata dal legislatore.

Comunque, quando pur si volessero mantenere sul piede di parità e di eguaglianza le due forme di interpretazione, con esclusione cioè di preminenza dell'una sull'altra, converrebbe dirlo, perchè il dubbio che l'attuale formulazione ha fatto sorgere è troppo grave perchè esso non abbia ad essere chiarito.

In argomento si può aggiungere, per quanto riguarda la formulazione della norma, che se l'espressione " fatto palese „ apparisce esattamente adoperata per quanto concerne il senso della legge ricavato dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, l'espressione medesima invece pare adoperata meno esattamente se riferita alla intenzione del legislatore. Il pensiero, infatti, ripetesi, si rende palese, e cioè si manifesta, collo strumento della parola; ma se questa non traduce il pensiero per l'imperfezione colla quale essa è stata usata, di guisa che debba il pensiero ricercarsi per altra via, allora non si può più dire che il pensiero sia stato fatto palese, ma piuttosto invece che la parola non manifesta, ossia non rende palese, il pensiero.

Commissione Reale Avvocati di Ivrea. — (Rel. avv. *Quilico*): E' preferibile di completare le parole ultime del capoverso: " si decide secondo i principi generali di diritto „ con la parola " vigente „, dovendosi avere riferimento ai principi del sistema del nostro diritto positivo.

Quanto alla consuetudine — che è, secondo la dottrina, una fonte del diritto — potrebbe trovare opportuna sede, come ultimo capoverso dell'articolo, una disposizione che, quasi richiamandosi alla dichiarazione espressa nell'articolo 48 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del vigente Codice Civile, dica suppergiù così: " La consuetudine è fonte di diritto quando la legge espressamente vi si riferisca „.

Ed essendo " la intenzione del legislatore „ a cui si deve avere riguardo non quella subiettiva di chi ha formulato la legge, ma la intenzione obiettiva della legge stessa, si potrebbe modificare il comma primo così: " Nell'applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse in relazione con il vigente ordinamento legislativo „, dovendo la volontà della legge essere desunta in relazione non soltanto con la semplice formula di essa ma con tutte le altre norme vigenti.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Melfi. — (Rel. Avv. *Picce*): L'articolo ripete la vecchia espressione " principi generali del

diritto „ improntata al metodo giuridico-tradizionale, perpetuando la incertezza, se debba riferirsi all'organismo legislativo vigente o al diritto astratto. Certo esso ferma il diritto per un numero considerevole di anni, mentre il mondo cammina diuturnamente e rinnega la funzione della pubblica coscienza, che è il laboratorio delle leggi.

E allora perchè non sostituirvi un'altra espressione? Essa potrebbe essere questa: „ Principi di attualità di giustizia e di equità „. Diciamo giustizia, intesa in senso largo e cioè in senso filosofico; vi associamo l'equità, perchè questa non è che sentimento giuridico e quindi è criterio pratico di giustizia. E diciamo di attualità perchè la giustizia dev'essere rapportata al tempo in cui si somministra, altrimenti è giustizia astratta e fuori posto.

Dice in proposito la Relazione che è pericoloso elevare il giudice al rango di legislatore, ma *adducere inconvenientem non est resolvere argumentum*. La Relazione sconosce tutta la elaborazione giuridico-filosofica in tale materia; il diritto latente in formazione del Brucy; le persuasioni fondamentali di ogni popolo intorno ai modi e fini della condotta, ritenuti dal Del Vecchio come diritto positivo; le norme di civiltà del Majer; le pure istituzioni sociali dell'Ehrlich, ecc.

Il timore di entrare nel campo del diritto libero, nei casi limitatissimi della mancanza della norma di legge, è esagerato, quando tutta la legge è per sè monca ed astratta ed è perciò affiancata dalla giurisprudenza, la quale ormai costituisce una seconda legge.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena.

— (Rel. Avv. *Della Fontana*): Non vi sono modifiche da arrecare alla tradizionale disposizione che riguarda la interpretazione della legge, all'infuori di una; e cioè una volta ammesso concordemente che „ la intenzione „ da tener presente nella interpretazione è quella espressa dalla legge, la *voluntas legis* e non *legislatoris*, si dovrebbe sostituire alla formula „ intenzione del legislatore „ l'altra „ intenzione in essa espressa „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Modena. — (Rel. Avv. *Arangio Ruiz*): Si ritiene che debba essere modificata la prima parte dell'articolo relativa all'interpretazione della legge.

Anzitutto non appare esatta la prima parte della disposizione con cui si afferma che nell'applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse.

In sostanza con tali espressioni si intende fare riferimento al testo materiale della disposizione; ma la formula adottata è indubbiamente impropria, in quanto la connessione delle parole non è il solo elemento a cui bisogna riferirsi; bisogna aver riguardo anche al valore che hanno le singole espressioni, i singoli vocaboli, ed al loro preciso significato secondo la lingua italiana.

Ma la parte su cui occorre soffermarsi è quella con cui si fa obbligo all'interprete di attribuire alla legge solo quel significato che sia fatto palese "dalla intenzione del legislatore „

Si è fatto con ciò omaggio al principio propugnato della scuola giuridica tradizionale che trova le sue origini in quella dei commentatori e che rappresenta ancor oggi l'indirizzo più seguito.

In sostanza i sostenitori di tale tesi affermano che l'interprete deve esaminare il significato intrinseco delle espressioni con le quali il legislatore ha manifestato la volontà di chi ha dettata la norma legislativa e ciò soprattutto perchè l'interprete non può e non deve che applicare la norma.

Affermando che altrimenti si cadrebbe nella indeterminatezza e nell'arbitrio, i sostenitori della teoria che ha ispirato la disposizione di legge, assumono che l'idea-fine, del principio adottato, la *ratio* che è stata presente alla volontà del legislatore, devono costituire non solo la fonte ma anche il limite necessario dell'applicazione della norma.

Non vi ha dubbio che la *mens legis* debba essere uno degli elementi utili di riferimento da parte dell'interprete chiamato a ricercarne il significato, ma non è opportuno vincolare l'interprete alla intenzione che il legislatore ha fatto palese, perchè in tal guisa si irrigidisce la vita del diritto, che è invece profondamente evolutiva, e non la si adegua alle mutate condizioni della esistenza individuale e collettiva.

Ora, è possibile ed è utile, soprattutto nell'epoca moderna in cui i rapporti si trasformano con un ritmo assolutamente imprevedibile, fermare, cioè inchiodare l'interprete per decenni e forse per secoli a quella che fu la volontà manifestata dal legislatore all'atto della compilazione e della emanazione della norma legislativa? Ciò senza tener conto che può anche accadere che lo stesso legislatore non riesca ad esprimere le ragioni profonde che hanno dettato la norma; non riesca cioè a manifestare sinteticamente di quali sforzi, di quali constatazioni essa sia il risultato, a quali fini essa miri.

Insomma, ove si accedesse alla tesi a cui si è voluto fare nuovamente omaggio nel Progetto del Codice Civile, il diritto finirebbe con l'essere cristallizzato in formule preordinate ed assolute, chiuse dinnanzi all'influenza esterna, incapaci di sviluppo, e spesso in contrasto con l'evoluzione della coscienza giuridica e morale e con le stesse primordiali esigenze della vita collettiva.

Per tali motivi si esprime l'avviso che la prima parte dell'articolo venga modificata nel seguente modo: "nell'applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal suo significato grammaticale, logico e giuridico „

In tal modo si farebbe omaggio a quella che è l'espressione materiale secondo i precetti della lingua italiana, evitando di adoperare una formula incerta ed incompleta quale è quella della connessione delle parole; si porrebbe in essere inoltre un criterio di interpretazione di qualunque scritto, e cioè quello della sua significazione logica; si farebbe all'inter-

prête l'obbligo di esaminare le singole norme in conformità dei precetti del diritto con che non si verrebbe a prescindere, ma anzi si imporrebbe di tenere conto anche della *ratio* e della *occasio legis*, dei lavori preparatori, dell'idea-fine del legislatore, ma non si prescinderebbe da quelli che sono e debbono essere i fattori evolutivi della coscienza giuridica.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova. —

(Rel. Avv. Andreoli): Una norma destinata a disciplinare l'*interpretazione della legge* non contiene un comando indirizzato a conseguire che una data azione venga eseguita (*norma agendi*), essa non è dunque una norma di legge nel suo proprio significato, ma una di quelle norme giuridiche, variamente indicate come dichiarative, esplicative o strumentali, destinate a dichiarare o a sviluppare un concetto giuridico, o a determinare il significato attribuito ad alcuno degli elementi di cui si compone un precetto di legge. Sono norme concernenti la tecnica giuridica, che vogliono cioè fornire agli interpreti i mezzi più acconci per giungere all'attuazione del diritto: in un certo senso anche queste norme contengono pur sempre un imperativo, cioè quello di intendere la parola della legge e di darvi attuazione in questo piuttosto che in quel senso. Simili norme occupano un vasto campo nel sistema di ogni diritto positivo, così che nulla giustificerebbe l'eliminazione dell'art. 3 delle attuali disposizioni che, al primo capoverso, acconciamente richiama i due principali mezzi d'interpretazione della legge: quello *grammaticale* (nell'applicare la legge non si può attribuirle altro significato che quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse) e quello *logico* (e dalla intenzione del legislatore).

Al suo capoverso questo articolo contiene le altre norme interpretative destinate a coprire le così dette *lacune della legge*. A questo modo di considerare il problema, se pur confortato da vetustissima tradizione, può contrapporsi l'altro, ormai largamente accolto, per il quale la legge va considerata come *un tutto* che estende il suo impero sopra l'intera attività umana, così che nessun rapporto sociale può intendersi escluso dalla previsione del legislatore. Nessuna azione umana può essere sottratta alla valutazione del giusto e dell'ingiusto, e in ogni caso il giudice deve poter trasferire dall'astratto al concreto il comando della legge, facendo corrispondere ad ogni azione o la norma di legge imperativa (nei suoi due aspetti dialettici del comando o del divieto) o quella permissiva.

A questa concezione più ancora sicuramente adduce la stessa dottrina politica del Fascismo che, in un senso assoluto, fa preminente su ogni attività di gruppi o di individui l'attività coordinatrice dello Stato, unità morale, politica ed economica che si identifica nella Nazione Italiana "organismo avente fini, vita, mezzi di azione superiori per potenza e durata a quelli degli individui, divisi o raggruppati, che la compongono" (paragr. I, Carta del Lavoro). Tutto nello Stato, nulla fuori o contro lo Stato.

Sotto questo profilo, può essere presa in considerazione la seguente formula: “ *La legge dispone per tutti i casi della vita con norme sia espresse, sia deducibili per analogia da queste o dai principi generali di diritto* „. Una simile formula ben renderebbe superflua l'affermazione dell'altro principio, fondamento del diritto processuale, che si trova all'articolo 783 dell'attuale Codice di Procedura Civile, per il quale in nessun caso il giudice può rilevare il silenzio, l'oscurità o l'insufficienza della legge per rifiutarsi di decidere la lite.

L'esame poi della formula proposta dimostra ch'essa, pur nella sua brevità, risponde in tutto alle esigenze scientifiche. Dicendosi che “ *la legge dispone per tutti i casi della vita* „, si afferma il concetto che le norme giuridiche devono considerarsi come costituenti un tutto giuridico, che non comporta lacune o antinomie. Soggiungendosi che la legge dispone “ *sia con norme espresse, sia con norme deducibili per analogia* „, si determina il modo per colmare apparenti lacune nel tutto giuridico. E questo modo è il noto procedimento analogico, mercè il quale la regola acconcia a disciplinare un caso della vita, non espressamente preveduto dal legislatore, si scopre come già implicitamente contenuta nel tutto giuridico. Soggiungendosi ancora che le norme non espresse sono deducibili per analogia “ *dalle espresse o dai principi generali di diritto* „, si pone la nota distinzione tra le due forme di analogia: — *l'analogia così detta di legge*, per la quale si argomenta facendosi ricorso ad una o più norme giuridiche espresse, che dispongano per una situazione di fatto o per un gruppo di situazioni di fatto della stessa natura di quella controversa; — e *l'analogia così detta di diritto*, per la quale si argomenta, quando il primo procedimento non sia possibile, risalendo ai motivi generali e ai principi informatori dell'ordinamento giuridico.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia. — (Rel. Avv. Celli): Si propone la seguente aggiunta:

“ Soltanto in mancanza di principi generali di diritto, da essere dichiarata, a pena di nullità, dal Giudice, potrà questi informare la decisione ad equità „

Si è troppo, in giurisprudenza, abusato dei principi di equità perchè non si senta ormai la necessità di porre un freno, senza il quale fu e sarà facile, in nome dell'equità, cadere nell'arbitrio. A tale abuso è da attribuire la causa di tanti discordi giudicati su casi che l'unico principio generale di diritto avrebbe risolti con uniformità soddisfacente per le parti e per la collettività e con maggiore prestigio dei giudicati. L'equità è certamente la grande moderatrice nel regolare le relazioni giuridiche, ma è strumento prezioso e delicatissimo, di spettanza esclusiva del legislatore, al quale soltanto è consentito di affidarne l'uso al Giudice nei casi indicati e con guarentigia di controllo della Corte Suprema a cui l'applicazione illegale della equità possa essere efficacemente denunciata e non come insindacabile giudizio di fatto.

Commissione Reale Avvocati di Pola. — Ci domandiamo se non sia il caso di introdurre nella nostra legislazione — analogamente a quanto dispone il § 8 del Codice civile austriaco — una norma che regoli la c. d. *interpretazione autentica*, gli effetti di essa e in particolare la sua pseudoretroattività; codificando così principi dottrinali ormai acquisiti alla scienza.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma. — (Rel. avv. *Schupfer*): Al verbo “ si decide „, adoperato nell’ultima parte dell’articolo, sostituire, più propriamente, “ *si deciderà* „, trattandosi di tempo futuro, e cioè del ricorso ai principi generali del diritto, dopo sperimentati infruttuosamente gli altri mezzi.

Commissione Reale Avvocati di Torino. — (Rel. Prof. *Toesca di Castellazzo*): Per questa disposizione (come per i successivi art. 4 e 5), siamo del parere della Commissione, di mantenere la sostanza e la formulazione degli attuali art. 3, 4 e 5 delle disposizioni preliminari che — salvo quanto si dirà a momenti — non hanno dato luogo a serie divergenze dottrinali e di applicazione positiva, e sono apparsi idonei e sufficienti. Due aggiunte riteniamo — contrariamente al parere della Commissione — necessarie o quanto meno opportune, appunto perchè si fa (e permane) discussione in dottrina: ed è facile il chiarimento.

Sul concetto, ambito e portata della frase “ *principi generali di diritto* „ di cui in fine all’articolo qui esaminato, si è assai discusso; e correttamente prevale il concetto non potersi aver riferimento, nè ai principi del cosiddetto diritto naturale nè al diritto positivo di altri paesi (se anche fosse per avventura preferibile) ma ai principi del sistema del *diritto positivo italiano*: è meglio pertanto ciò specificare nella disposizione, colla semplice aggiunta della parola “ di diritto *vigente* „, o “ *del diritto positivo italiano* „: forse preferibile, perchè più comprensiva e sufficiente (non potendosi non riferire alla legge italiana), la prima parola.

Così pure, come ultimo capoverso, a detto articolo riteniamo dover si aggiungere la disposizione “ *la consuetudine è fonte di diritto, quando la legge espressamente lo dichiara* „.

La ragione è ovvia: — dottrinalmente è pacifico insegnamento che fonte del diritto sono la *legge* e la *consuetudine* (e non si dice qui *uso*, o *uso e consuetudine*, perchè, esattamente parlando, l’*uso* non è che l’*elemento di fatto* della consuetudine che, congiunto all’*opinio juris seu necessitatis* nel popolo, forma la *consuetudine*: l’attuale legislatore nostro usa però promiscuamente le due parole, e talvolta le unisce: art. 2, 1124, 1134, 1135 Codice Civile; art. 1 Codice Commmerc.; art. 48 disposiz. transitorie): — orbene, (coordinando e giustificando così anche l’art. 1 della legge commerciale), poichè è concordemente accolto — precipuamente

per la legge civile — il contenuto del principio sovra esposto, correttamente limitativo del valore di *fonte del diritto*, della *consuetudine*, sembra opportuno introdurlo nelle disposizioni preliminari, data la sua generalità e il dovere di osservarlo.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria. — (Rel. Avv. *Levi Viola*): Due concetti presidiano ancor oggi la interpretazione della legge:

- a) il significato delle parole;
- b) l'intenzione del legislatore.

Per l'importanza della norma, che certamente è fra le più tormentate di tutto il diritto, si deve riconoscere che il progresso scientifico non è stato notevole.

Se entrambi i due concetti risultano chiari, non vi è bisogno della norma; e se si presentano oscuri, la norma praticamente non esiste perchè risponde con una petizione di principio.

Val meglio quindi abbandonarla.

Del resto i dibattiti sulla interpretazione della legge si esauriscono quasi sempre nel dubbio se i due concetti che la presidiano sieno o non sieno chiari ed a questo fine basta il raziocinio grammaticale e logico, quando si debba rinunciare al coraggio di affermare il principio che la legge vale per quello che dice, non per quello che il legislatore aveva intenzione di dire.

Nessuna innovazione si ritiene invece necessaria alla norma del secondo comma per le lacune della legge, consentendosi nel convincimento della Commissione circa la inopportunità di limitare la portata del riferimento ai principi generali di diritto coll'aggiunta "vigenti", la quale non farebbe che falsarne il concetto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste. — L'articolo è identico a quello attuale e il Progetto merita lode per aver mantenuto la regola per cui, in assenza di una precisa disposizione di legge che disciplini una determinata materia o una materia affine per cui possa farsi luogo all'applicazione analogica, si debba far ricorso ai principi generali di diritto anzicchè all'incerto ed evanescente diritto naturale o all'equità come fu da taluni proposto sull'esempio delle legislazioni straniere. Piuttosto può osservarsi che il termine "controversi", contenuto nel capoverso di questo articolo ha un significato troppo ristretto e non rigorosamente esatto perchè l'esistenza e l'efficacia di una norma giuridica non può farsi dipendere dall'esistenza di una controversia. Meglio sarebbe stato il porre un termine più generico, ad esempio: "qualora per un determinato caso non esista una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo...".

Art. 4

(Art. 4 disp. prel. codice civile).

(Interpretazione delle leggi penali o eccezionali).

Le leggi penali e quelle che restringono il libero esercizio dei diritti o formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi, non si estendono oltre i casi e tempi in esse espressi.

CONSIGLIO DI STATO

L'art. 4 delle vigenti disposizioni preliminari è formulato in modo da giustificare i più seri dubbi, specie per quanto riguarda la portata da attribuirsi alla locuzione « leggi... che restringono il libero esercizio dei diritti », ed al concetto di legge eccezionale. Tuttavia, data la difficoltà di esprimere in modo più rigoroso quanto l'articolo 4 intende dichiarare, può essere saggio partito il conservare (come fa il Progetto) anche questo articolo nella sua attuale formulazione.

UNIVERSITA'

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Nel Progetto, si riproduce letteralmente l'articolo 4 delle disposizioni preliminari vigenti, non ostante che ne sia evidente la infelicissima redazione. Questo articolo 4, infatti, desunto dall'art. 3 delle leggi civili per le Due Sicilie, contempla tre ordini di leggi: leggi penali, leggi che restringono il libero esercizio dei diritti, leggi che formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi. A parte che la tripartizione non è nemmeno logica dal punto di vista letterale, giacchè le leggi che restringono il libero esercizio dei diritti formano, esse stesse, eccezione alle regole generali, si può facilmente intendere che, parlando separatamente di leggi che restringono il libero esercizio dei diritti e di leggi che formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi, il testo vuol riferirsi, rispettivamente, alle leggi eccezionali ed alle leggi speciali, ponendole, quindi, allo stesso livello, in ordine ai criteri della loro interpretazione.

Eppure la dottrina ha largamente dimostrato che le leggi speciali non possono essere soggette agli stessi criteri rigorosi di interpretazione

a cui vanno soggette le leggi eccezionali. Più logico era l'art. 8 del Codice napolitano il quale diceva: « Le leggi che restringono il libero esercizio dei diritti, e che formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi non si estendono ecc. ». E' evidente che con quest'ultima espressione quel Codice non intendeva di riferirsi insieme alle leggi che restringono il libero esercizio dei diritti e a quelle che formano eccezione alle regole generali, ma soltanto di chiarire, con un inciso, forse superfluo, la natura speciale delle leggi limitatrici della capacità che, appunto perchè tali, formano eccezione alle regole generali. Quindi l'interpretazione delle leggi speciali non era inclusa in questa disposizione, non era posta a pari di quelle che restringono il libero esercizio dei diritti. Ciò risulta anche chiaro dal fatto che quel Codice non conteneva regole generali di interpretazione, la determinazione delle quali era lasciata alla dottrina, e si volle imporre soltanto un limite, quello, cioè, che le leggi che restringono il libero esercizio dei diritti devono essere interpretate sempre restrittivamente. Non si fissava, dunque, nessun criterio legale di interpretazione, nemmeno per le leggi speciali. Il legislatore del 1865 non tenne conto del diverso sistema adottato da quel Codice e ne riprodusse la disposizione, malamente aggiungendo alla categoria delle leggi che restringono il libero esercizio dei diritti, l'altra, delle leggi che formano eccezione alle regole generali, dettando, perciò, le stesse regole d'interpretazione per le leggi speciali e per le leggi eccezionali. Il Progetto in esame ha riprodotto tale erratissima disposizione ed è da augurarsi che, se non si vogliono eliminare le regole legali di interpretazione, almeno l'art. 4 sia modificato in guisa da far comprendere in esso soltanto le leggi di eccezione, non già pure le leggi speciali.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Professor *Rovelli*): L'articolo non esclude, propriamente, l'interpretazione *estensiva*, ma l'interpretazione *analogica* delle leggi indicate. L'interpretazione analogica, difatti, estende la legge a casi e tempi, che non solo non sono compresi nella formula della legge, ma non rientrano neppure nella intenzione di essa. Per mantenere l'esclusione dell'interpretazione analogica e, nello stesso tempo, non impedire — il che sarebbe erroneo, oltrechè impossibile — l'interpretazione estensiva, converrebbe rendere più chiara la formulazione dell'articolo, e dire che le leggi penali ed eccezionali non si estendono oltre i casi e i tempi da esse contemplati o *considerati*. I casi considerati sono quelli che rientrano nella legge secondo la sua lettera e il suo spirito, cioè tutti i casi eguali a quelli preveduti dalla legge, o in questa espressi. A questi casi si riferisce appunto l'interpretazione estensiva. Rimarrebbero esclusi i casi che non rientrano nella legge nè secondo la lettera, nè secondo lo spirito di essa; cioè, non i casi *eguali*, ma i casi *simili* a quelli nella legge espressi. Ossia, rimarrebbe esclusa l'interpretazione analogica, che è il preciso significato dell'articolo.

Università di Modena — (Rel. Prof. *Verga*): Gli art. 4 e 5 riproducono esattamente le attuali disposizioni, e su di essi non vi sono osservazioni da fare: forse si potrebbe modificare la dizione dell'articolo 4 per mettere più chiaramente in evidenza che lo stesso esclude solo la interpretazione analogica, e non già anche la estensiva delle leggi ivi indicate.

Università di Napoli — (Rel. Prof. *Scuto*): Nell'art. 4 permane ancora l'antica distinzione accolta in qualche codice anteriore alla nostra unificazione (codice pel Regno delle Due Sicilie art. 8) di più specie di norme: leggi che restringono il libero esercizio dei diritti (del cittadino); leggi che formano eccezione alle regole generali e leggi che formano eccezione ad altre leggi, leggi le anzidette che - per ciò che si riferisce all'articolo in esame - potrebbero comprendersi nell'espressione unica: *norme o leggi eccezionali*, mentre, d'altro canto, in un codice civile si potrebbe anche far a meno di menzionare esplicitamente le leggi penali. Nell'articolo di cui trattasi non sarebbe poi inopportuno mettere in evidenza che le dette leggi, di cui non è possibile l'applicazione per analogia, sono pur suscettibili di interpretazione estensiva. Le due cose sono ben differenti, poichè con l'interpretazione estensiva, qualora la norma abbia un contenuto più esteso di quello che appaia, si resta dentro i limiti di essa, limiti che vengono fissati in conformità alla volontà della legge più comprensiva del significato letterale. L'articolo potrebbe essere così formulato:

“Le leggi eccezionali, pur essendo suscettibili, qualora ne sia il caso, di interpretazione estensiva, non possono applicarsi oltre i casi e tempi in esse espressi”,

Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Sarebbe stato opportuno chiarire se la disposizione dello art. 4, identico all'art. 4 delle disposizioni vigenti, ponga un divieto alla sola applicazione analogica ovvero anche alla interpretazione estensiva.

CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

Consiglio Superiore Forense — La formula dell'articolo, col quale si vuole escludere la applicazione analogica delle norme eccezionali, ma non si vuole certo escludere la interpretazione estensiva delle norme stesse, e che allude alla applicabilità delle norme eccezionali esclusivamente ai casi e tempi in esse espressi, apparisce eccessivamente restrittiva: meglio sarebbe parlare « dei casi e tempi a cui esse si riferiscono » oppure « dei casi e tempi in esse considerati ».

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Padova — (Rel. Avv. Andreoli): La regola che dispone per l'interpretazione *benignior* quanto alle materie penali, e in *odiosis*, come si diceva dagli antichi pratici, e rispetto al diritto eccezionale, non dice cosa che, retamente intesa, di per sè non s'intenda. Si è quasi tutti d'accordo su ciò, che in queste materie non sia lecito estendere il precetto di legge, non sia lecito cioè portarlo al di là della presumibile *intenzione del legislatore*; ma si è anche quasi tutti d'accordo che a ricostruire questa stessa presumibile volontà non sia da escludere alcuna forma di interpretazione, nè l'estensiva, nè l'analogica.

Si ritiene tuttavia che la regola possa essere mantenuta.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. Mobilio): L'art. 4, che dovrebbe racchiudere un precetto ermeneutico, stabilisce solo il canone della sfera di azione delle leggi penali ed eccezionali. A giustificare le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4, la dottrina si è riferita ai principii di ragione e di giustizia, che correggono la norma dello art. 3, e di utilità, che dà vita al diritto singolare secondo la concezione romanistica: « *Ius singulare est, quod contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem auctoritate constituentium introductum est* ». Ma l'art. 4 non altera i concetti di interpretazione fissati da l'art. 3, in quanto dispone solo che la legge penale e la legge singolare hanno una sfera di azione limitata nel tempo e ai casi specificamente previsti. Dunque la disposizione non appare che comprenda una regola di interpretazione, ma fissa il concetto di applicabilità, che peraltro è parallelo a tutte le leggi. Da ciò consegue che o è impropria la denominazione di interpretazione data a la disposizione, o deve ritenersi perfettamente ammissibile la ricerca in altre leggi dei mezzi di interpretazione anche della legge penale e singolare. L'art. 4 dice che non può estendersi la legge penale ed eccezionale a casi analoghi, ma non dice del pari che ad intendere l'effettiva portata di statuizione non possono gl'interpreti far ricorso ad altre leggi. Per tanto o l'art. 4 fissa un precetto di applicazione che non si discosta da l'art. 3 e quindi si appalesa superfluo, o si ritiene comprenda un mezzo di interpretazione, e in tal caso bisognerebbe mutarne il dettato: ed anche in questo caso ci appare disposizione superflua. Le leggi eccezionali o penali, che costituiscono deroga alla norma fissata nel diritto comune, trovano ragione di applica-

zione nei casi specificatamente previsti e non possono estendersi a casi simili pei quali provvede il diritto comune.

Concludendo, mentre l'intestazione della disposizione fa presumere che questa contenga direttive d'interpretazione delle leggi penali ed eccezionali, in effetti contiene solo il precetto di limitazione di applicabilità ai casi previsti, avulsi dagli altri, soggetti al diritto comune: di qui contrasto tra intestazione e testo. Se si ritiene che contenga precetti ermeneutici, noi pensiamo che essi non debbano essere limitati al dettato letterale, ma attinti ad altre leggi e anche ai principii fondamentali, secondo gli stessi criterii dettati da l' *art. 3*. Se poi si ritiene, come a noi pare più logico ed evidente, che la norma si riferisca al modo di applicazione, reputiamo che essa sia superflua, perchè è logico e giuridico che la legge penale o eccezionale debba applicarsi soltanto ai casi previsti, sottratti all'impero delle norme comuni e in perfetta concordanza delle disposizioni eccezionali e penali.

L' *art. 4*, pertanto, è mantenuto senza alcuna ragione, ed è opera saggia del legislatore di eliminare dal testo dei Codici le norme inutili o superflue, che possono dar luogo a discussioni.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Relatore Avv. *Drago*): Questo Sindacato propone che venga chiarito che il divieto di estendere le leggi penali e quelle che restringono il libero esercizio dei diritti o formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi oltre i casi e tempi in essi espressi, si riferisce unicamente alla interpretazione analogica e non a quella estensiva propriamente detta, ponendo fine così ad una questione dottrinale e giurisprudenziale ormai unanimemente decisa in questo senso.

Propone, pertanto, questo Sindacato che dopo le parole « *Non si estendono* » vengano aggiunte le parole ; « *Per analogia* ».

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi Viola*): La formulazione di questo articolo risente troppo della sua vecchiaia. Anche alle leggi civili, e non solo a quelle che formano eccezione, è proprio di non estendersi « oltre i casi e tempi in esse espressi » ; la norma si riallaccia alla possibilità della interpretazione analogica nel caso di lacuna della legge, al quale fine non potrebbero nemmeno per la funzione di « casi simili o materie analoghe » servire le norme di carattere eccezionale, mentre per le leggi penali l'applicazione analogica ed estensiva sono precluse nella radice e ad esse provvede già il Codice penale agli art. 1 e 2 del Titolo I.

Si potrebbe quindi omettere l'articolo siccome attinente a materia già disciplinata nei principii generali.

Art. 5

(Art. 5 disp. prel. Codice Civile)

(Abrogazione delle leggi)

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti, o perchè la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Custoza*): La funzione precipua dell'articolo, come osserva la Relazione, è quella di escludere la consuetudine.

Al proposito si trattò anche di considerare come norma giuridica la *consuetudine*, a cui si riferiscono la legge commerciale e le disposizioni transitorie del Codice civile: ma fu ripudiato tale concetto di dare alla consuetudine valore equipollente alla legge anche nella materia civile, già *ab antiquo* elaborata, salvo che la legge lo consenta.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Pellegrini*): Questa disposizione del Progetto riproduce integralmente il testo dell'articolo 5 delle disposizioni preliminari del vigente Codice concernente l'abrogazione delle leggi.

Può dubitarsi che la formula sia completa e riesca a comprendere tutti i casi di cessazione dell'efficacia della legge. Essa infatti si limita alle cause estrinseche di estinzione della legge (abrogazione espressa o tacita) e non contempla quei casi — del resto frequenti — in cui la norma giuridica può cessare di avere vigore per una causa intrinseca; quando cioè abbia esaurito il proprio ciclo vitale o perchè era originariamente limitata ad un dato periodo di tempo o perchè era subordinata ad un dato fine che è conseguito.

Degno di nota poi, in materia di decreti legge che, com'è noto, hanno la stessa efficacia formale della legge ed hanno acquisito piena legittimità in base alla legge 31 gennaio 1926, u. 100, è il caso della mancata ratifica da parte del Parlamento, che produce effetti analoghi alla revoca in tema di atti amministrativi. — La legge cioè è rivestita di piena efficacia

fin dalla sua origine, ma difetta del requisito perchè tale efficacia possa perdurare. Quando una delle due Camere rifiuti la conversione in legge, ovvero sia decorso inutilmente il termine di cui all' ultimo capoverso dell' art. 3 della legge 31 gennaio 1926, il decreto legge cessa di avere vigore con effetto *ex nunc* lasciando integro l' impero della legge per il periodo antecedente.

I casi su accennati non rientrano fra quelli di abrogazione preveduta nell' art. 5 e perciò la formula di esso dovrebbe essere integrata in conformità dei criteri su accennati.

CONSIGLIO DI STATO

Si conviene nell' opportunità di mantenere invariato l' art. 5 e di non estendere i limiti entro i quali l' attuale Codice riconosce l' efficacia della consuetudine.

UNIVERSITA'

Università di Napoli — (Rel. Prof. Scuto): Nell' art. 5 si potrebbe opportunamente far cenno anche della possibilità che le leggi perdano efficacia per cause intrinseche, quali sono: lo scadere del termine prefisso alla durata di una legge; l'attuazione completa degli scopi per cui la legge fu emanata; il venir meno dei presupposti indispensabili per l' applicazione delle leggi in modo che tale applicazione si renda in fatto del tutto impossibile. L' articolo potrebbe formularsi:

“ Le leggi, se non perdono la loro efficacia per cause intrinseche (quali lo scadere del termine prefisso, l'attuazione completa degli scopi, il venir meno dei presupposti indispensabili), non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti, o perchè la nuova legge regola l' intera materia già regolata dalla legge anteriore „

Si potrebbe poi aggiungere un articolo, che qui viene designato col n. 5 bis, con riguardo alla consuetudine. Nella Relazione sul Progetto (pag. 13) si osserva in proposito:

“ E' parso che fosse senz'altro da rifiutare il sistema di dare al diritto consuetudinario valore equipollente alla legge. Così pure si è rifiutato il sistema di dargli valore di fonte sussidiaria di diritto „, ecc., e si aggiunge che si tratterebbe di “ una fonte vaga ed incerta, senza sicuro controllo e che darebbe adito ad infiniti litigi, specialmente per distinguere la vera consuetudine „, ecc. Tutto ciò è esatto: la consuetudine non è fonte autonoma di diritto, e non ha nemmeno valore sussidiario o integrativo per

sè, in materia civile; ma appunto per rimuovere ogni possibile dubbio al riguardo, per l'esistenza di altri sistemi in cui la consuetudine è ammessa e anche per mettere in chiara luce una differenza che riguardo alla consuetudine esiste, nello stesso nostro diritto, tra la materia civile ed altre materie, è bene formulare una disposizione di legge, la quale, se pur sia negativa in sè, basterebbe ad escludere ogni altro diverso sistema, mentre, col farsi cenno della materia civile, si riconoscerebbe implicitamente la possibilità del valore della consuetudine come fonte di diritto in altre materie. L'articolo, che era stato proposto davanti alla Commissione, ma che da essa venne ritenuto superfluo, potrebbe esser così formulato:

“ In materia civile la consuetudine non ha valore come fonte autonoma di diritto; gli usi sono applicabili solo nei casi in cui la legge espressamente lo dichiara „

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Cagliari — (Rel. Avv. Morittu): Sarebbe opportuno precisare il valore della consuetudine nei diversi rami del diritto obbiettivo; data l'identità dell'articolo del Progetto con quello del vigente Codice, restano insolute le questioni sul valore della consuetudine in diritto costituzionale e in diritto amministrativo. Non è vano ricordare che la norma fondamentale sul valore della consuetudine in diritto amministrativo è oggi l'art. 2 Codice Civile, che non ricompare nel Progetto.

Possono sorgere questioni anche sul valore della consuetudine in diritto civile, poichè non si vede la ragione di ripetere, per il futuro Codice, la disposizione dell'art. 48 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del vigente Codice.

Ad ogni modo, l'art. 5 può essere sufficiente per disciplinare l'effetto abrogativo, ma non già quello innovativo della consuetudine.

Poichè nel Progetto si sono unificati i principi fondamentali sulle leggi in senso stretto con quelli sui regolamenti, non sarebbe fuor di luogo una disposizione che disciplinasse anche i rapporti fra consuetudine e regolamento.

Commissione Reale Avvocati di Lagonegro — Nulla da rilevare per l'abrogazione espressa.

Per quella tacita, indubbiamente il parlare d'incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti può provocare dei dubbi e delle incertezze notevoli: sembra preferibile l'opinione di coloro che richiedono, in ogni caso, l'abrogazione espressa.

Commissione Reale Procuratori di Pola — (Rel. Dott. *Priora*): Per ragioni di principio e per l'altra importantissima dettata da evidente praticità si è di avviso che l'art. 5 delle disposizioni preliminari del Progetto debba venir limitato nella seguente forma:

“ Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori (e qui si intendono tutte le disposizioni che sono leggi propriamente dette e che comunque a norma dell'art. 1 hanno carattere di legge) per dichiarazione espressa del legislatore „

Infatti le altre forme tradizionali di abrogazione (e così pure di deroga, modifica, ecc.) di una legge non possono mai fornire quella sicurezza sull'esistenza e sull'efficacia di una legge, che può essere invece data dalla espressa dichiarazione del legislatore.

Allo stato della nostra legislazione abbiamo una infinità di leggi, che hanno riferimenti più o meno palesi ad altre leggi, parte delle quali sono abrogate espressamente o tacitamente, parte rimandano ad altre leggi e disposizioni, richiamando in vigore altre disposizioni che erano state precedentemente abrogate o modificate, creando nel complesso un confusionismo tutt'altro che edificante per uno Stato che ha come supremo principio l'ordine.

Non si nasconde come alle volte sia difficile, soprattutto per la fretta che in certe evenienze richiede l'emanazione di una legge, poter avere presente tutte le disposizioni che in un determinato momento possono continuare a regolare una determinata materia. Ma ai casi d'urgenza servono a meraviglia i decreti-legge e i decreti del Governo del Re, i quali dovrebbero sempre contenere una disposizione che imponga nel più breve tempo possibile il coordinamento di tutte le norme disciplinanti la materia trattata, sì da conoscere quali delle vecchie disposizioni debbano essere mantenute e quali debbano essere abrogate, in modo che il cittadino nel più breve tempo possibile sappia con sicurezza quale sia la legge attualmente in vigore.

Ciò contribuirà enormemente ad arrestare quella pletora di leggi che da noi, in questi ultimi tempi specialmente, sembra sia diventata una specie di fobia e che minaccia di diventare un male cronico.

Poche leggi, ma chiare e sicure e piane. Questo è il postulato di tutti i benpensanti e soprattutto della classe forense che ogni giorno deve destreggiarsi fra l'innunerevole richiamo agli articoli delle leggi e regolamenti di tutta la raccolta ufficiale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. *Mobilio*): Questa disposizione, analoga all'attuale, perpetua i dissensi che inevitabilmente sorgono nella pratica e che man mano si accrescono per lo sviluppo della legislazione, che procede di pari passo allo sviluppo dell'attività sociale, di cui costituisce la disciplina giuridica. Secondo il legislatore, l'abrogazione può essere espressa o tacita: se su la prima forma non possono sorgere dubbi, questi sono inevitabili, là dove

L'interprete deve ricercare nella nuova disposizione il concetto di incompatibilità con la norma preesistente, o di maggiore, migliore ed integrale disciplina nel nuovo testo. Il concetto di incompatibilità non è assoluto, ma soggetto al diverso orientamento del pensiero degl' interpreti. Lo stesso è a dirsi per quanto riguarda la ricerca del pensiero legislativo, presupposto nel più esteso regolamento di una materia, sia pur in forma meno estesa, regolata dalla legge precedente. La pratica insegna che possono sorgere delle questioni, le quali sono spesso potenziate da disposizioni transitorie, non sempre felici. Nella compilazione dei Codici deve farsi tesoro dell' esperienza ed evitare il più che sia possibile il sorgere di quistioni. Se una nuova legge viene promulgata per una migliore e più estesa disciplina di un determinato istituto o di una determinata materia, miglior sistema è di dichiarare l'abrogazione della precedente legge e non abbandonare il concetto dell'abrogazione tacita all'oscillante criterio degl' interpreti. Pertanto, se una nuova legge si rende necessaria, essa deve abrogare tutte le precedenti ad essa relative e in tal modo si agevola il lavoro degl'interpreti e si rende più possibile, più razionale l'applicazione della nuova norma. La nuova norma su materia già regolata, se è resa necessaria da nuovi orientamenti sociali e giuridici, deve essa regolare l'intera materia. Di qui la necessità che l'abrogazione sia espressa, in modo che le vecchie leggi siano eliminate dall'impero della legislazione e non rimangano in vita per intralciare il funzionamento della vita dello Stato. Se si ferma il principio che l'abrogazione dev' essere espressa, si realizzano vantaggi notevoli, precipui quelli della formazione dei testi unici, e di sottrazione al mutevole pensiero degl'interpreti d'accertare sino a che punto una norma sia incompatibile con un'altra, sino a che punto una legge regoli più diffusamente una materia già regolata da leggi precedenti, le cui già limitate disposizioni spesso possono essere testimonianza di una più diffusa disciplina, non potendosi dal numero delle disposizioni, ma dal loro contenuto sostanziale, desumere un maggiore sviluppo di legiferazione. Bisogna il più che sia possibile eliminare eventualità di discussioni ed insorgere di controversie.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi Viola*): Si propone la seguente formula:

“ Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori, per dichiarazione espressa o tacita del legislatore „.

Se la conservazione della norma, per vero non molto necessaria, deve servire a rendere evidente la inammissibilità, per il nostro diritto, di eguali effetti nei riguardi della consuetudine, come si esprime il relatore, sembra tanto maggiormente preferibile semplificarne il contenuto, omettendo le due ipotesi specifiche, che non comportano maggior chiarezza e già si riassumono nel concetto generico di “ abrogazione tacita „.

Si propone l'aggiunta di un articolo 5 a):

“ Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge „.

Non vi ha dubbio che il precetto dell'art. 5 del Codice Penale vale per tutte le leggi e quindi sembra opportuno il suo collocamento in questa parte. Così pure si propone l'aggiunta di un articolo 5 b.

“ Le leggi obbligano tutti i cittadini del Regno „

“ Le leggi penali e di sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che “ si trovano nel territorio del Regno „

Anche tali norme dovrebbero andare aggiunte per una più completa disciplina della materia, se anche su di esse non si contenda.

Sembrerebbe anzi opportuno aggiungere al primo comma l'ulteriore obbligo dei cittadini di uniformarsi alle proprie leggi anche quando si trovino all'estero, in quanto esse includano limitazione alla loro capacità personale di agire e le loro azioni debbano produrre conseguenze giuridiche nel Regno, e ciò ad integrazione, nel rispetto della più elevata dignità dello Stato, della norma generale del successivo articolo 6.

Art. 6.

(Art. 6 disp. prel. Codice Civile)

(La legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone).

Lo stato e la capacità delle persone e i loro rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato cui esse appartengono.

Se, però, uno straniero compia nel Regno un atto per il quale è incapace secondo la propria legge nazionale, è considerato come capace se tale è secondo la legge italiana, salvo che si tratti di rapporti di famiglia o di successione legittima o testamentaria, o di atti di disposizione di immobili situati all'estero.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno — L'articolo, provvedendo alla determinazione della legge che deve regolare lo stato e la capacità delle persone, contiene nel 2° comma una disposizione intesa a facilitare il commercio giuridico nel Regno tra stranieri, dei quali possono facilmente ignorarsi le condizioni di capacità secondo la loro legge nazionale, e cittadini, rendendo decisiva la capacità che essi avrebbero secondo la legge italiana. La disposizione però opportunamente sottrae a questa regola i rapporti di famiglia e successori e gli atti di disposizione di immobili, dal che risulta che la regola deve trovare applicazione agli atti di disposizione delle cose mobili anche se situate all'estero.

Tuttavia non sarebbe inutile un terzo comma, che chiarisse la conseguenza ora detta, discendente dalla redazione del 2° comma, e nello stesso tempo completasse il regolamento dei rapporti giuridici che si costituiscono sui beni mobili, che forma anche oggetto del 2° comma dell'art. ro, disponendo che gli atti di disposizione di beni mobili compiuti nel Regno hanno piena efficacia giuridica anche se essi, al momento della disposizione, si trovino fuori del territorio italiano e il disponente non sia capace a disporre secondo la sua legge nazionale.

All' articolo così come è redatto dovrebbe perciò aggiungersi un terzo comma che suoni così: " Per i mobili situati all'estero, nonostante il difetto di capacità dello straniero secondo la propria legge nazionale, sono validi gli atti di disposizione compiuti nel Regno „.

Corte di appello d' Bologna — (Rel. Cons. *Custoza*): Opportuna ed equa si ravvisa la riserva contenuta nel capoverso.

Sezione di Corte d'appello di Caltanissetta — Assai lodevole è il capoverso. Confermato il principio della nazionalità, che è gloria italiana riconosciuta universalmente, conveniva tuttavia non inceppare eccessivamente lo svolgimento degli affari, specie degli affari di commercio, che nella moderna attività economica si succedono con ritmo celerissimo. E però conviene considerare lo straniero capace a compiere negozii giuridici, se lo è secondo la legge italiana, essendo assai difficile per il cittadino l' accertare la capacità dello straniero, con il quale contratta.

Ma il giusto principio deve avere un limite, segnato da l' interesse pubblico soverchiante, e precisamente per quanto attiene ai rapporti famigliari e successori, e alle disposizioni relative ad immobili, l' assetto dei quali senza dubbio rientra nel concetto generale dell' ordine pubblico.

Corte di appello di Catanzaro — (Relatore Presidente Sez. *Perrotti*): La formula eccessivamente sintetica dell' art. 6 su lo stato e la capacità delle persone è stata opportunamente allargata ai rapporti di famiglia, rimanendone espressamente regolati i rapporti fra coniugi, la filiazione, l' adozione e la tutela.

Corte di appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): In questo articolo si stabilisce il principio che lo stato e la capacità delle persone sono regolati dalla legge dello Stato cui appartengono.

Non sembra felice, però, la norma contenuta nel capoverso. Questa norma sarebbe applicabile solo nelle contrattazioni, essendo esclusi i rapporti di famiglia, di successione o gli atti di disposizione di immobili situati all'estero. Ora, si osserva che la capacità delle persone è qualche cosa di assoluto e di immutabile e non può essere o non essere, a seconda dei casi. La norma avrebbe quasi esclusivamente applicazione in

materia commerciale e perciò non potrebbe accettarsi perchè il diritto, e precipuamente il diritto commerciale, non può fondarsi su presupposti non sicuri. Cosa avverrebbe nelle contrattazioni con quelli della sua patria di un minore straniero emancipato, abilitato al commercio secondo la nostra legge, che non sia capace secondo la sua legge nazionale?

Del resto, nelle contrattazioni ognuno ha l'obbligo di assicurarsi della capacità delle persone con le quali contratta, in applicazione precisamente di quel principio romano richiamato nella Relazione: *qui cum alio contrahit, vel est, vel debet esse non ignarus conditionis eius*....

Si proporrebbe, pertanto, la soppressione della norma suddetta.

Corte di appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): L'articolo fa menzione, in genere, di persone ed in simile terminologia potrebbero restare comprese tanto le persone fisiche quanto le giuridiche.

Già vi fu, con la dizione corrispondente dell'art. 6 ora in vigore, chi sostenne applicabile tal norma anche alle persone giuridiche, se non che la gran maggioranza degli scrittori si manifestò contraria. Il non essere presi in particolare considerazione consimili enti dai compilatori del Codice Civile vigente che si limitarono a farne sommaria menzione all'art. 2 ed in poche altre disposizioni, l'accento "ai loro rapporti di famiglia", di cui all'art. 6 in esame, indussero a ritenere applicabile quella norma alle sole persone fisiche; la stessa motivazione inserita nella Relazione dell'attuale Progetto ostacola il tentativo di estendere tale norma alle persone giuridiche, in quanto ivi si legge (pag. 14), a giustificare la disposizione, "che le leggi che regolano lo stato, la capacità e l'organizzazione della famiglia, sono in intimo rapporto col clima, la razza, le tradizioni, i costumi della popolazione", il che va riferito alle persone fisiche.

Ma ora che nel Progetto trovansi dettate particolari discipline separatamente riguardanti le persone fisiche e le giuridiche, ora che nello stesso art. 15 delle disposizioni preliminari si fa, nel Progetto, specifica menzione "di qualunque istituzione od ente", pare indispensabile che il patrio legislatore chiarisca il suo atteggiamento riguardo alle persone giuridiche estere. Ciò potrà fare, sia introducendo opportuna variante nella disposizione in esame, sia almeno esprimendo il suo pensiero in sede di Relazione.

Inoltre col sottoporre alla legge dello Stato cui la persona appartiene la disciplina dei rapporti di cui si è detto, non si eliminano i dubbi per il caso in cui una persona abbia cittadinanza in più Stati. Naturalmente questo rilievo può stare se ed in quanto la legge speciale, cui è rimandata ogni disciplina rispetto alla cittadinanza, non intenda render impossibile, di fronte alla legge italiana, un siffatto molteplice rapporto di sudditanza.

Si ritiene opportuna la disposizione del capoverso, introdotta dal Codice Germanico; essa può servire a tutela dei nostri nazionali.

Corte di appello di Roma — (Rel. Cons. *Pellegrini*): Una innovazione sostanziale ed importante è quella del capoverso, corrispondente alla prima parte dell'art. 58 Cod. Comm. vigente. A tenore di quest'ultima disposizione, tra i requisiti essenziali regolati dalla legge del luogo è da comprendere, secondo la opinione dominante, la capacità dei contraenti; e per qualsiasi specie di obbligazione commerciale. Autorevoli critiche (*Gianturco, Marghieri* ecc.) furono rivolte a suo tempo contro la disposizione sovvertitrice, pur limitata ai rapporti commerciali, e dall'ultimo Progetto del Codice di Commercio la disposizione appare eliminata con un silenzio sintomatico nella Relazione; onde era lecito pensare che la soppressione fosse l'effetto di una indiscussa acquiescenza a quelle critiche. Ora invece la grave deroga viene trasportata nel Codice Civile, e quindi applicata ad ogni specie di rapporto, civile e commerciale, tranne a quelli che riguardano la successione, la famiglia e gli immobili all'estero.

Non pare che la innovazione, pur tratta di peso dal Codice tedesco, sia giustificata da pratiche necessità; le quali, se pur potettero manifestarsi 50 anni fa, quando le comunicazioni erano lunghe e difficili, e quando le fiere ed i mercati costituivano il mezzo ed il luogo normale degli scambi e delle contrattazioni, oggidì sono invece più che discutibili. Tanto meno sembra sentita la necessità di estendere la già criticata disposizione a tutti i rapporti civili.

La formula adottata contrasta poi con i principii della eguaglianza e con la opportuna reciprocità. In sostanza essa sancisce un correttivo della eventuale incapacità dello straniero; e nulla di più. Se lo straniero è capace per la sua legge, resta tale, anche se per quella del luogo sia incapace. D'altro canto il cittadino incapace resta tale, anche se contratta in luogo dove sarebbe capace.

Nella Relazione non vi è cenno di tali questioni, che pur si dibattono nella dottrina (la scarsa giurisprudenza concorre forse a escludere la necessità pratica della grave deviazione) da mezzo secolo; e, come sola giustificazione, si adduce la normale buona fede del contraente cittadino per la difficoltà delle indagini sul diritto straniero. Senonchè si può osservare che la disposizione, così come formulata, non implica il requisito della buona fede e che, d'altronde, sembra meno difficile un accertamento del diritto straniero che non quello dei fatti, non sempre semplici, da cui dedurre la capacità del contraente nello stesso territorio del Regno. Comunque è da riflettere se non convenga circondare di maggiori cautele una disposizione che prescinde dall'elemento della buona fede del contraente cittadino e che sembra comprendere tra i rapporti civili anche la donazione. Infatti, la norma preliminare andrebbe applicata a tutti i rapporti menzionati nelle disposizioni che seguono (art. 7 a 14) compresa la donazione preveduta dall'articolo 12; il quale ultimo regolerebbe tutto meno che la capacità dei contraenti. Tanto più sarà giustificata

cotesta interpretazione, in quanto dalla norma sono eccettuati soltanto i rapporti di famiglia e di successione (poi pur regolati nei successivi art. 7 a 12), e non si fa invece menzione della donazione.

Corte di appello di Trieste — (Rel. Cons. *Marinucci*): Opportuna la sostituzione della parola "Nazione", usata dal corrispondente articolo delle disposizioni vigenti, con la parola *Stato* più giuridicamente esatta. Si consente nella convenienza di sancire la norma contenuta nel capoverso. Essa gioverà non solo a proteggere il cittadino italiano che ha contratto in buona fede con uno straniero, ma altresì a tutelare tutte le contrattazioni che avranno luogo in Italia anche tra stranieri.

Corte di appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Importanti, dal lato pratico, all'oggetto di dirimere le controversie sempre risorgenti, e perciò degne di incondizionato consenso, sono le disposizioni concernenti la validità, in determinati casi, degli atti compiuti dallo straniero nel territorio del Regno.

CONSIGLIO DI STATO

Conservandosi il principio che fa dipendere dalla legge nazionale lo stato e la capacità delle persone contro le tendenze che si vanno fortemente accentuando in favore della legge del domicilio, si sostituisce giustamente la parola "Stato", alla parola "Nazione". Ma, poichè negli articoli successivi si parla ripetutamente di "legge nazionale", per designare la legge dello Stato a cui la persona appartiene ne deriva un'apparente sconcordanza. Questa può essere evitata, aggiungendo, in fine al primo comma dell'art. 6, fra parentesi, le parole "Legge nazionale", al fine di chiarire il valore della formula tradizionale, la quale, benchè imprecisa, è ormai entrata nella prassi interna ed internazionale.

UNIVERSITA'

Università di Camerino — (Relatori Prof. *Chiaudano e Satta*): Si propone di sostituire l'ultima parte del capoverso in questo modo: "Limitatamente alle obbligazioni contrattuali di cui all'art. 13 Disposizioni preliminari". Questo al fine di evitare una enumerazione di rapporti che può riuscire incompleta.

Università di Ferrara — (Rel. Prof. *Perticone*): La disposizione di cui al 2° capoverso — che traduce una norma assai criticata della legge di introduzione al Cod. Civ. Germanico — portando una restrizione al principio della capacità regolata dalla legge nazionale, ferisce indubbiamente l'armonia del nostro sistema legislativo e non sempre protegge il cittadino italiano di fronte allo straniero.

Università di Modena — (Rel. Prof. *Verga*): E' ormai inutile fermarsi a discorrere del principio di nazionalità come regolatore dei diritti della persona, e di tutti gli altri diritti ad essa relativi: basterà ricordare come l'affermazione di questo principio oltre che una conferma della statualità del diritto costituisca una delle maggiori glorie della scuola italiana.

Utile e logico, e nello stesso tempo rispondente ai fini della tutela del cittadino che tratta collo straniero di cui non si può pretendere una conoscenza così profonda, anzi neppure la conoscenza della legge straniera, è il capoverso.

Forse poteva sorgere un dubbio se questa norma, anzichè nelle norme di diritto internazionale privato, non dovesse essere collocata o in materia d'errore (*error juris*) ovvero nella materia della capacità delle persone, disciplinando il caso dello straniero che tratta senza dichiarare la propria nazionalità, o di cui il cittadino ignora la limitata capacità, alla stessa stregua delle obbligazioni del minore che cela la propria incapacità.

Università di Napoli. — (Rel. prof. *Scuto*): L'art. 6 delle nuove disposizioni, nella prima parte, riproduce la regola dell'art. 6 delle stesse disposizioni preliminari del vigente Codice con la sostituzione della espressione "*legge dello Stato* „, all'altra "*legge della Nazione* „; ed è più esatto parlare di legge dello Stato, poichè non ci sono leggi se non c'è un ordine costituito, e quindi uno Stato. L'espressione "*legge nazionale* „, usata nei successivi articoli del Progetto (11, 12 e 18) non può avere un significato diverso dell'altra "*legge dello Stato* „.

La regola che la capacità delle persone — intesa tale capacità in senso ampio si da comprendere la capacità di diritti e la capacità di agire — è regolata dalla legge dello Stato cui esse appartengono, subisce delle eccezioni: una di queste deriverebbe dalla innovazione che si vorrebbe ora introdurre col capoverso dell'articolo, capoverso in cui è riprodotta, sostanzialmente, una disposizione del diritto tedesco, l'art. 7 ult. capv. della legge d'introduzione del Codice civile germanico.

Nella Relazione sul Progetto (pag. 14 e segg.) si osserva che si vuol " affermare la validità, in determinati casi, degli atti compiuti dallo straniero nel territorio del Regno, allo scopo di tutelare gli interessi del cittadino che ha trattato in buona fede con uno straniero del quale ignorava

l'incapacità, poichè non si potrebbe applicare nei detti rapporti la massima: qui cum alio contrahit vel est, vel debet esse non ignarus conditionis eius „ (per mancanza dell'obbligo di conoscere le leggi straniere). Sia pure questo lo scopo del legislatore, non facendosi distinzione di casi nella disposizione legislativa, la portata di questa sarebbe più ampia: essa si applicherebbe non solo a favore del cittadino che abbia contrattato in buona o malafede con uno straniero, ma anche a favore dello straniero che abbia in Italia contrattato con un altro straniero, ed a favore dello straniero nel cui esclusivo interesse sarebbe efficace l'atto compiuto col cittadino. Con la disposizione di cui trattasi non si viene a concedere sempre una tutela all'interesse del cittadino soltanto (nel qual caso si potrebbe parlare di una tutela *unilaterale*); si tratta d'applicare la legge italiana, legge locale, quando essa riesca *più favorevole alla validità dell'atto* dal punto di vista della capacità dello straniero; non si tien conto, cioè, del difetto di capacità che si avrebbe secondo la sua legge nazionale e che non esiste secondo la legge italiana. E la disposizione stessa, per la sua portata generale, non sarebbe nemmeno particolare dei soli rapporti commerciali (come potrebbe sembrare in base a qualche affermazione contenuta nella Relazione); essa, pur essendoci, tra le due norme, interferenze, non importerebbe abrogazione dell'art. 58 del vigente Codice di commercio (se tale articolo non fosse altrimenti abrogato).

Volendosi poi mantenere il capoverso come trovasi formulato, sarebbe bene mettere in evidenza che si tratta di stabilire la capacità dello straniero (incapace per la sua legge nazionale) *solo per quell'atto che egli compie nel Regno*: nel citato art. 7 della legge tedesca si dice che lo straniero si considera come capace “ *per questo negozio giuridico* „ (*für dieses Rechtsgeschäft*).

Università di Torino — (Rel. Prof. Ottolenghi): In materia di stato, di capacità e di rapporti di famiglia il Progetto mantiene l'applicazione della legge nazionale. Aggiunge però nella seconda parte un nuovo principio riprodotto dall'art. 7 della legge di introduzione del Cod. Civ. germanico.

Pare discutibile l'applicazione sussidiaria della legge locale per le questioni di capacità, quanto meno nei limiti stabiliti dalla suddetta disposizione.

Lo scopo di essa, afferma la Relazione, è di proteggere l'interesse del cittadino che ha trattato in buona fede con uno straniero del quale ignorava l'incapacità; e ciò specialmente nei rapporti commerciali che costituiscono la generalità a cui la norma dovrà applicarsi postochè sono esclusi i rapporti di famiglia, di successione e in parte quelli di disposizione di immobili.

Ma il criterio così adottato è un semplice empirismo. Poteva considerarsi se per determinate esigenze della buona fede nei contratti e nel commercio dovesse in materia di capacità la competenza della legge nazionale essere integrata da quella della legge del luogo e dell'atto.

E, nel caso, la soluzione affermativa poteva giustificarsi come una nozione generale secondo la quale alle divergenze fra legge nazionale e quella del luogo dell'atto sulla determinazione della capacità dovesse applicarsi la legge più favorevole alla validità dell'atto. Una norma così concepita, in armonia con tutto il sistema del nostro diritto internazionale privato avrebbe avuto il carattere di norma perfetta; tale cioè da regolare un dato rapporto di competenza legislativa in modo conforme, comunque e dovunque si produca, ponendo sullo stesso piano la legge interna e quella straniera, la condizione dei connazionali e degli stranieri.

Per contro la disposizione citata costituisce solo un favore al cittadino italiano che contrae collo straniero in Italia; nel caso invece di un'obbligazione costituita all'estero in cui siano parte un italiano e uno straniero o due stranieri, l'applicazione sussidiaria della *lex loci* non avrebbe più ragione di essere.

Tale disformità è consona ai principii della legge Germanica, dove prevale il principio di unilateralità in sfavore allo straniero; ma non risponde a quella del nostro diritto nè, d'altra parte, per l'interesse del traffico e degli affari che deve favorire la validità del contratto e per coerenza dovrebbe distinguersi fra il caso dello straniero che si obbliga in Italia e gli altri casi suindicati.

In caso diverso, a favorire la protezione del contraente nazionale poteva sovvenire meglio una disposizione di diritto materiale interno che allargasse il contenuto dell'art. 1305 C. C. nel caso di contraente straniero, senza violare quel principio base del nostro diritto internazionale secondo il quale la soluzione dei conflitti di legge, sia dal punto di vista ideale della logica e della giustizia, sia dal punto di vista della pratica e dell'opportunità, non può nè deve informarsi a ragione di protezionismo in favore della nostra legge o dei connazionali. Il primato della scuola italiana fu tutto, secondo noi, in questa sua altissima premessa.

Nella formulazione dell'articolo non si è poi pensato a un'altra difficoltà. Per il disposto dell'art. 13 in materia di obbligazioni è stabilito che le condizioni richieste per la validità del contratto sono determinate dalla legge del luogo nel quale il contratto sarebbe stato concluso.

In questi termini la capacità di agire, giacchè la capacità è pure una condizione per la validità del contratto, sarebbe regolata in via principale dalla *lex loci*. Come si concilia questa norma con quella dell'art. 6 che pone la competenza della legge nazionale?

E se l'art. 13 del Progetto non intendeva fra le condizioni di validità del contratto porre il requisito della capacità, doveva dirlo chiaramente, per non risollevar la disputa tuttora viva sul coordinamento fra l'art. 6 D. P. e l'art. 58 del vigente Cod. di Comm., che, come è noto, fa regolare i requisiti essenziali dell'obbligazione dalla *lex loci contractus*, e secondo l'opinione dominante nella dottrina e nella pratica avrebbe quindi sottoposto a tale regime la capacità delle persone in materia commerciale.

Anzi, a proposito dell'art. 58 C. Co., può sorprendere che nella Relazione, dove si tende a giustificare l'applicazione della *lex loci* come correttivo della legge nazionale per ragioni di opportunità specialmente nei rapporti commerciali, sia sfuggito il ricordo dell'art. 58 C. Co. che secondo l'interpretazione prevalente, sostituisce appunto, come si è detto, alla legge nazionale, quella del luogo del contratto per la capacità commerciale.

Qualche commentatore ha creduto di spiegare questa lacuna col riflesso che nel Progetto del nuovo Cod. di Comm. l'art. 58 sarebbe stato soppresso. Ma poichè tuttora l'art. 58 è in vigore e in ogni caso, se anche da abrogarsi, contiene un criterio esclusivo di competenza per la *lex loci* in tema di capacità commerciale, non poteva tralasciare il relatore di rilevare perchè tale criterio dovesse cedere a quello più temperato che è stato accolto, di ammettere solo in via sussidiaria per le obbligazioni di stranieri contratti in Italia (mentre l'art. 58 non comporterebbe alcuna distinzione) l'applicazione della *lex loci*.

E se all'articolo 58 si fosse inteso poi dare un'interpretazione diversa nel senso di sottrarre alla disposizione della *lex loci* la materia della capacità, un cenno esplicativo su questo argomento sarebbe pure stato opportuno per una sicura visione dell'argomento.

Il secondo alinea dell'articolo suggerisce ancora un altro ritievo. In quanto esso è posto come una deroga al primo alinea che in materia di stato e di capacità stabilisce la competenza della legge nazionale, e tale deroga esclude la capacità dei diritti speciali relativi ai rapporti di famiglia, di successione e in parte di disposizioni di immobili, lascia intendere che la legge nazionale deve regolare non solo la capacità di agire (*die Handlungsfähigkeit*) ma anche quella di diritti speciali (*Rechtsfähigkeit*). Data però la controversia sorta nella dottrina, rispetto a tale punto, sull'interpretazione dell'art. 6 delle preleggi, un maggiore chiarimento sarebbe da augurarsi.

Università di Urbino — (Rel. Prof. Morelli): Il capoverso, se introduce un opportuno correttivo al principio per cui la capacità di agire è regolata dalla legge nazionale, lo introduce in una forma ed entro limiti che non sembrano da approvarsi. La disposizione non fa che riprodurre l'art. 7 cpv. 3 della legge d'introduzione al Codice Civile germanico e presenta quindi quel carattere di unilateralità che è proprio delle norme della legislazione tedesca in materia di diritto internazionale privato, carattere di unilateralità che non può non stonare in un sistema di norme di applicazioni bilaterali o complete qual'è quello attualmente vigente in Italia, e quale il Progetto vuol conservare. Se si vuole introdurre il temperamento, non si vede perchè non lo si debba applicare anche nella ipotesi di atto compiuto all'estero, sia italiano o straniero l'autore di esso.

COMMISSIONI REALI E SINDACTTI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale avvocati di Ancona — (Rel. avv. *Sini-gaglia*): L'art. 6 delle disposizioni preliminari al Codice vigente sottopone alla *legge personale* anche la capacità dello straniero che stipuli contratti in Italia.

Il mantenere tale norma è apparso (ai redattori del progetto) pericoloso per la buona fede dell'altro contraente che, riscontrando nello straniero gli elementi per la capacità secondo la legge italiana, addivenga con lui ad un contratto.

Quindi si dispone che se lo straniero è capace secondo la legge italiana, l'atto, redatto nel Regno, debba considerarsi efficace.

Sembra che la ragione di tale disposizione concorre soltanto per contratti stipulati dallo straniero con cittadini o persone giuridiche italiane o appartenenti a Stato diverso da quello del contraente che secondo la sua legge sarebbe incapace.

Se invece il contratto sia concluso tra sudditi dello stesso Stato cui appartenga lo straniero incapace, il fatto della sua conclusione in Italia non può valere ad attribuirgli efficacia, per il solo fatto che lo straniero abbia tutti i requisiti per la capacità secondo la legge italiana.

Pare inoltre che, essendo l'eccezione limitata al campo contrattuale, il capoverso potrebbe più chiaramente essere formulato come appresso:
 "Se però uno straniero compia nel Regno, in confronto di cittadini italiani o persone giuridiche italiane ovvero in confronto di cittadini esteri o persone giuridiche estere, dipendenti da Stato diverso da quello al quale egli appartenga, atti contrattuali per i quali esso contraente sarebbe incapace secondo la propria legge nazionale, egli sarà considerato capace se tale sia secondo la legge italiana, salvo si tratti di atti di disposizione di immobili situati nello Stato al quale l'incapace appartenga.

"Se l'atto consentito dallo straniero incapace sia stipulato con più persone, delle quali alcune soltanto siano cittadini italiani o di altro Stato estero, il contraente dovrà considerarsi capace nei confronti di tutti se abbia i requisiti per la capacità secondo la legge italiana.,

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. avv. *Redenti*): Nel capoverso sa un poco di bisticcio, il dire che lo straniero, incapace secondo la sua legge nazionale, è "considerato", come capace "se tale è", secondo la legge italiana. Sembra si voglia dire che è considerato capace chi lo sarebbe, se fosse italiano.

Commissione Reale Avvocati di Cagliari (Rel. avv. *Morritu*): Dato il vario contenuto che si dà al concetto di stato dalla dottrina e ad evitare i pericoli di confusione e di esagerazione cui il concetto stesso andò soggetto nelle legislazioni precedenti alla nostra, trattandosi di un concetto tecnico, che è tutta speciale creazione del legislatore, è desiderabile che una precisazione di esso sia compiuta direttamente dal Codice o in questo articolo o in altra sede, per es. nel Titolo 1 (persone fisiche). Basti accennare alle incertezze che regnano in dottrina e in giurisprudenza sulla natura delle questioni riguardanti la identificazione di una persona fisica o la vitalità di un feto.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Ro-velli*): Il Progetto usa espressioni diverse per indicare la legge da applicarsi. E cioè: *Legge dello Stato, Legge nazionale, Legge del luogo*. Si ritiene prudente usare un'unica dizione, scegliendo quella di "*Legge dello Stato* „. Essa ci sembra più propria e più rigida che non "*Legge nazionale* „; e più corrispondente anche, al principio della *Carta del Lavoro* che definisce lo Stato "*la realizzazione della Nazione* „ (dic. 1).

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. Avv. *Quilico*): Il comma 2 potrebbe logicamente venire modificato così: "Se però "uno straniero compie nel Regno un atto per il quale è, secondo la "propria legge nazionale, incapace o di una capacità ristretta, è considerato come capace, ecc. „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): Ampia lode va data al disposto del secondo capoverso.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Parma — (Rel. Avv. *Menoni e Coccapani*): Vedasi l'osservazione all'art. 5.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. *Celli*): Nella prima parte sarebbe preferibile la forma seguente: *Lo stato, la capacità delle persone, e i rapporti di famiglia di queste sono regolate dalla legge dello Stato a cui esse appartengono*.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Schupfer*): Il Progetto giustamente accoglie il principio, fissato dal Codice germanico, che debba considerarsi capace lo straniero il quale compia atti nel Regno quando sia considerato capace dalla legge italiana, pur non essendolo secondo la propria legge nazionale, e giusta-

mente accoglie l'eccezione per i rapporti di famiglia o di successione legittima o testamentaria (forse sono *superflui* questi due aggettivi, che non si trovano nel Codice germanico) e per gli "atti di disposizione di immobili situati all'estero", - Ma poichè l'art. 10 dello stesso Progetto stabilisce - e su ciò sarà manifestato il nostro dissenso - che il possesso, la proprietà e gli altri diritti, non solo sulle cose *immobili*, ma anche sulle *mobili*, sono regolati dalla legge del luogo nel quale si trovano, così, qualora dovesse rimaner fermo il testo dell'art. 10, sembrerebbe che, per parità di ragione, si dovesse estendere l'eccezione anche ai "*mobili situati all'estero*".

Inoltre, là dove si dice, nel capoverso "è considerato come capace "se tale è secondo la legge italiana", sembra opportuno migliorare la dizione così: "è considerato capace *per quell'atto* se tale è secondo la "legge italiana".

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. *Mobilio*): Mentre l'aggiunta, apportata dal Progetto al Codice vigente, si addimostri perfettamente opportuna, pensiamo che sia ugualmente opportuno sancire la perfetta parificazione al cittadino dello straniero che ne lo Stato acquisti la cittadinanza o che nello Stato svolga la sua attività individuale, con carattere transitorio o permanente. Se difficoltà possono sorgere in tema di successioni per quanto riguarda gl'immobili situati a l'estero, si potrebbe fare eccezione solo per tale aspetto, salvo che non si provveda con accordi e trattati internazionali. Chi vive ed agisce in uno Stato dev'essere assoggettato a la disciplina giuridica di questo Stato, perchè repugna una disparità di trattamento tra persone cui la nascita, che è un fatto puramente occasionale, non può far quesire speciali diritti.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere — Il capoverso sembra superfluo.

Per fermo, esclusa la possibilità di una sanatoria da parte delle nostre leggi della incapacità dello straniero in base alla propria legge nazionale circa l'esercizio dei diritti di famiglia, di successione legittima o testamentaria e di atti di disposizione di immobili situati all'estero, per essere state coteste ipotesi espressamente regolate dagli articoli 7-12, consegue che la sanatoria concessa dal cpv. in esame allo straniero, incapace seconda la propria legge, potrebbe riguardare esclusivamente la materia contrattuale. Se non che il primo cpv. dell'art. 13 dispone che le condizioni richieste per la validità del contratto (fra cui è da annoverare la *capacità*) sono determinate dalla legge del luogo del contratto medesimo, sicchè è evidente che la sanatoria della eventuale incapacità dello straniero ai sensi della sua legge nazionale trovasi sancita in questo cpv.. L'art. 6 perciò contiene una ridondanza da eliminare in quanto ogni superfluità può essere fonte di equivoci e di errori.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. Toesca di Castellazzo): Con questo disposto si inizia, nelle nuove disposizioni preliminari, la serie degli articoli contenenti le cosiddette norme di *diritto internazionale privato*: — norme, in cui l'Italia è stata antesignana (già nel Codice vigente) per modernità di vedute e largo ossequio al *principio di nazionalità*, specialmente per quanto ha tratto ai rapporti *personali e famigliari degli stranieri*.

Dette norme — ovunque lodate ed imitate, ed anche applicate nelle successive convenzioni internazionali — non dovevano pertanto essere (e non furono) sostanzialmente variate: solo si apportò qualche modificazione, “consigliata (com'è detto nella Relazione Venzi) dalla esperienza” e qualche aggiunta che gli ulteriori sviluppi della scienza hanno resa “necessaria”.

Nulla pertanto di particolarmente rilevabile (salvo quanto si dirà a momenti) per quanto riguarda la 1^a parte dell'art. 6: l'art. 7 relativo alla legge regolatrice dei rapporti (e non solo personali, ma pur patrimoniali) tra i coniugi di nazionalità diversa; l'art. 8 relativo alla legge regolatrice della filiazione e dell'adozione; e l'art. 9 relativo alla legge regolatrice della tutela — si sono, con questi disposti, saviamente ampliate e precisate le disposizioni vigenti.

Si è però voluto dalla Commissione — nonostante il chiaro disposto dell'art. 6, 1^a parte, relativo alla sancita applicabilità del principio di nazionalità per quanto riflette “lo stato e la capacità delle persone e i loro rapporti di famiglia” — aver riguardo e speciale tutela dell'interesse del cittadino che ha trattato in buona fede con uno straniero del quale ignorava la incapacità (per la sua legge), che non sarebbe sancita dalla legge italiana.

E si è proposto un capoverso che è tolto in prestito dal Codice Civile tedesco e che tende a riparare al grave pericolo. Si è con esso stabilita una regola con parecchie eccezioni, mentre — in sostanza — è l'incapacità ad *obbligarsi contrattualmente* (per la legge straniera e non per quella italiana) a cui si vuole qui aver riguardo. E allora tanto vale il dirlo espressamente: e poichè le obbligazioni sono regolate dall'art. 13 delle nuove disposizioni preliminari, il capoverso potrebbe essere formulato così: “Se, però, uno straniero compia nel Regno un atto per il quale è “*incapace* secondo la propria legge nazionale, è considerato come capace, “se tale è secondo la legge italiana, limitatamente alle obbligazioni contrattuali di cui all'art. 13 delle disposizioni preliminari”. Anche per una convenzione relativa a beni immobili situati all'estero, per cui *elettivamente* ben può valere la legge italiana, sembraci doveroso applicare il disposto (tutelativo della buona fede del cittadino) del capoverso, come è qui ora proposto.

Commissione Reale Procuratori di Torino — Pare opportuna una modificazione in guisa che quella che nel Progetto appare

una regola, ma è invece una vera eccezione, si presenti tale in tutta la sua chiarezza.

Mentre l'articolo nella sua prima parte dice che la capacità delle persone è regolata dalla legge dello Stato cui appartengono (e molto felicemente sostituendo la parola "Stato", a quella di "Nazione", del Codice attuale), il capoverso dice di considerare la persona come capace quando è tale secondo la legge italiana anche se incapace secondo la sua legge nazionale, salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successione o di atti di disponibilità di immobili situati all'estero.

Disposizione ispirata alla necessità di tutelare l'interesse del cittadino che ha contratto in buona fede con lo straniero di cui ignori per avventura l'incapacità, non potendosi ritenere obbligato il cittadino a conoscere la legge straniera.

Ma se così è, parrebbe più logico ed armonico il capovolgimento dell'articolo in questo senso: "La capacità delle persone è regolata dalla legge italiana.

"Lo stato, i rapporti di famiglia, di successione legittima o testamentaria, e gli atti di disposizione di immobili situati all'estero, sono regolati dalla legge dello Stato cui le persone appartengono „

Commissione Reale Avvocati di Treviso e Belluno — (Rel. avv. *Salsa e Olivi*): Non si vede la ragione per cui non debbano essere compresi tra gli atti, per i quali non è consentito il riconoscimento di capacità secondo la legge italiana dello straniero incapace per la propria legge, anche quelli di disposizione di mobili situati all'estero. Nell'ultima parte del capoverso potrebbe sostituirsi alla voce *immobili* quella più generica di *beni*.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. avv. *Levi Viola*): Viene recepita, al secondo comma, una disposizione analoga a quella del diritto tedesco, per la quale lo straniero, incapace secondo i suoi statuti personali, può venire considerato capace secondo la legge italiana.

Sulla opportunità di tale aggiunta sembra però potersi discutere.

Non vi ha dubbio che ne risultano così favoriti i rapporti dello straniero col cittadino, al quale si facilita il compito cautelare delle preventive informazioni nei riguardi del proprio contraente, ma l'argomento non sembra decisivo nè per giustificare una duplicità in doppia direzione di una capacità giuridica a volte limitata, a volte illimitata secondo il territorio dove si svolge e secondo la natura specifica della attività giuridica dell'agente, nè per il solo criterio di opportunità, perchè spesso l'indagine sulla capacità giuridica del proprio contraente premette difficoltà del tutto analoghe, se non maggiori.

La norma sembra inoltre non conforme allo spirito del nostro sistema, che è decisamente orientato in favore della legge nazionale dello straniero, per quanto attinente alla persona.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — La prima parte non innova sostanzialmente all'art. 6 del Codice. Se ne è soltanto migliorata la forma sostituendo al termine legge nazionale il termine più esatto di legge dello Stato. E non soltanto per tale miglioramento di forma il Progetto merita lode, ma anche per aver saputo resistere alle più recenti tendenze dottrinarie le quali vorrebbero ristabilire il domicilio quale criterio determinante la legge personale.

La maggioranza si è pure dichiarata favorevole al capoverso malgrado l'opinione contraria del relatore. Pur riconoscendo che le disposizioni di un Codice abbiano a tener conto non soltanto delle esigenze scientifiche ma anche delle necessità pratiche, e pur ammettendo in tesi generale che il rigore della prima parte dell'articolo in ordine alla capacità di agire possa trovare utilmente qualche attenuazione allo scopo di favorire quanto più possibile la validità delle contratte obbligazioni e specialmente in materia commerciale, è parso al relatore che non fosse accettabile la norma stabilita dal capoverso così come è riprodotto dalla legge d'introduzione germanica e con il grave difetto della sua unilateralità. Se una qualche deroga alla regola stabilita dalla prima parte dell'articolo deve essere accolta, ciò deve avvenire nella generalità dei casi e in tutte le conseguenze che ne derivano e non limitatamente al caso dello straniero che abbia contratto nel Regno.

La difesa che così vorrebbe farsi dell'interesse del contraente italiano, negandola invece al contraente straniero, da un lato ripugna a quei concetti di liberalità nei confronti degli stranieri, cui la nostra legislazione si è sempre ispirata e tuttora si ispira là dove non sono in giuoco gli interessi dello Stato, e d'altro canto, anche intesa in questa sua finalità economica, non è sembrata, al relatore la più adatta ad ottenere lo scopo voluto. Ed è inoltre da osservare che tale difesa non è neppure completa in quanto protegge soltanto il cittadino (come lo straniero) che abbia contratto con uno straniero in Italia e non il cittadino che abbia contratto all'estero.

D'altro canto lo stesso Progetto esclude l'applicazione della regola sancita al capoverso di questo articolo in un numero notevole di casi e dalla Relazione che accompagna il Progetto si ritrae inoltre la convinzione che tale regola abbia a valere prevalentemente per le obbligazioni commerciali. Si sarebbe voluto in sostanza provvedere in tal modo alla fusione dell'art. 6 del Codice vigente con l'art. 58 del Codice di commercio che nel Progetto del 1925 risulta soppresso senza che alcun cenno della Relazione accompagni la sua omissione. Per vero, a giudizio del relatore, sembra giusto che nelle materie commerciali per la stessa celerità con cui i contratti vengono stipulati, celerità tale da non consentire ricerche, non sempre facili, sulla capacità di agire dell'altro contraente, la validità di un contratto possa e debba essere salvaguardata, specialmente quando il contraente incapace abbia nascosto tale sua qualità all'altro.

Il relatore concludeva pertanto nel senso che la regola stabilita nel primo comma trovasse la sua piena applicazione e che ad essa si dero-

gasse solamente per le obbligazioni commerciali sostituendo il capoverso con la seguente disposizione: "tuttavia nelle materie commerciali, qualora un atto sia compiuto da una persona che secondo la propria legge nazionale sarebbe stata incapace di compierlo, esso è considerato valido se chi l'ha compiuto ne avrebbe avuto la capacità secondo la legge dello Stato nel quale fu fatto."

Art. 7.

(Legge regolatrice dei rapporti fra coniugi).

I rapporti personali e patrimoniali tra coniugi di cittadinanza diversa sono regolati dalla legge nazionale del marito.

MAGISTRATURA

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta — Pregevoli sono le disposizioni degli art. 7, 8 e 9, i quali, pur confermando i principî della nazionalità della legge, danno la preferenza: nella famiglia, alla legge del marito; nei rapporti di filiazione, alla legge del genitore già noto; nei rapporti dell'incapace, alla legge di questo ultimo.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. Sarno): Qui si dice che i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dalla legge nazionale del marito. Occorre coordinare questa disposizione con le norme di cui alla legge 13-6-1912, n. 555 - che, all'art. 11, stabilisce: "se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana sempre che acquisti quella del marito. Se invece la moglie non convive col marito divenuto straniero, resta italiana".

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. di Sez. Pignatti): In quanto sottopone alla legge nazionale del marito anche i rapporti patrimoniali fra i coniugi, l'articolo risolve opportunamente una questione assai controversa, ispirandosi al carattere unitario della famiglia di cui è capo il marito.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. Marinucci): La norma qui stabilita per quanto si riferisce ai rapporti personali è da approvarsi nella ipotesi che i coniugi non abbiano mai avuta una cittadinanza

comune. Non così nella ipotesi in cui avessero avuto al momento del matrimonio la stessa nazionalità, ed il marito l'avesse mutata poi.

In questa seconda ipotesi l'articolo, così come è formulato, potrebbe dar adito a frodi, data la possibilità che il marito muti la cittadinanza allo scopo di vedere sottoposti i suoi rapporti personali con la moglie da una diversa legge, a lui più favorevole.

Sembra perciò opportuno statuire, in conformità di quanto già è stabilito dalla Convenzione dell'Aja, che i rapporti personali tra coniugi di nazionalità diversa siano regolati dalla legge nazionale del marito nel solo caso in cui i coniugi non abbiano avuto la stessa nazionalità, e che in caso diverso siano retti dalla legge dello Stato cui appartennero entrambi prima del mutamento (art. 8 della 2^a Conv. Aja 12 giugno 1912, resa esecutiva per l'Italia con la legge 7 settembre 1905).

In ordine ai rapporti patrimoniali sarebbe desiderabile una norma la quale statuisse l'immutabilità del regime legale dei beni, in conformità al principio già sancito dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja 1905 resa esecutiva per l'Italia con la legge 24 giugno 1909.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Ottima la norma della legge regolatrice dei rapporti tra coniugi, nel senso che anche i rapporti patrimoniali, e non solo quelli personali, debbano ritenersi soggetti alla legge nazionale del marito.

CONSIGLIO DI STATO

Questa disposizione, per quanto riguarda i rapporti personali fra coniugi, merita approvazione. Nei riguardi, invece, dei rapporti patrimoniali, per dare ad essi una maggiore stabilità e per impedire che il marito possa, con artificiosi cambiamenti di cittadinanza, variarne il regolamento secondo le esigenze del proprio personale interesse, sembra opportuno stabilire che essi siano regolati dalla legge nazionale del marito al momento della celebrazione del matrimonio, in conformità dell'art. 2 della Convenzione dell'Aja sui conflitti relativi agli effetti del matrimonio.

UNIVERSITA'

Università di Macerata — (Rel. Prof. *Greco*): Per quanto concerne i rapporti patrimoniali e personali fra i coniugi, la disposizione che dà competenza alla legge nazionale del marito, mentre è giusta, semplificatrice e conforme alle convenzioni di diritto internazionale privato dell'Aja, quando i coniugi non abbiano mai avuto cittadinanza comune,

dovrebbe invece, come è previsto dalle convenzioni e dalle più recenti legislazioni, cedere di fronte all'ultima legge nazionale comune dei coniugi, dato che questa soluzione, quando è possibile applicarla, elimina ogni elemento di superiorità della legge di un coniuge su quella dell'altro. Quando invece non si abbia una legge comune, si potrà riconoscere, come fa il Progetto, la competenza della legge del marito, ma sarebbe opportuno aggiungere "al momento della celebrazione del matrimonio", perchè la nazionalità del marito al momento del matrimonio è certamente conosciuta dalla moglie e da chiunque debba, in seguito, accertarla, e perchè così soltanto si ovvia all'inconveniente che il marito possa, mutando da solo la cittadinanza, modificare il regime legale del matrimonio, sia nei rapporti personali che in quelli patrimoniali.

Università di Modena — (Rel. Prof. *Verga*): Nessuna osservazione quanto al regolamento dei rapporti personali e patrimoniali tra coniugi che sono assoggettati dalla legge nazionale del marito: la disposizione per altro meriterebbe una più attenta considerazione per quelle legislazioni (ad es. ora la francese) per le quali la donna non acquista la nazionalità dell'uomo che sposa. E' opportuno anche in questa ipotesi, che si scosta dal sistema adottato in quasi tutte le legislazioni, sancire che tali rapporti sono regolati dalla legge nazionale del marito? E' un dubbio che affacciamo, lasciando a chi di dovere di risolverlo.

Università di Napoli — (Rel. Prof. *Scuto*): Secondo l'art. 7 i rapporti *personali e patrimoniali* fra coniugi sarebbero regolati dalla legge nazionale del marito. Se pur la regola sembri conforme ai principi ed alle norme del nostro diritto, si potrebbe trovare da ridire sulla connessione qui fatta tra rapporti personali e rapporti patrimoniali. Poichè la regola potrebbe valere anche nel caso in cui, dopo la conclusione del matrimonio, il marito cambi volontariamente la cittadinanza — e tale cambiamento trarrebbe seco il cambiamento di cittadinanza della moglie che abbia la residenza comune (cfr. art. 11 della legge sulla cittadinanza italiana 13 giugno 1912, n. 555) — si dovrebbe quanto meno escludere che in conseguenza del successivo cambiamento della cittadinanza del marito venisse a mutare il regime patrimoniale fra i coniugi: basterebbe tener conto del principio cosiddetto *dell'immutabilità*, che si può dire accolto nell'art. 2 della convenzione dell'Aja 17 luglio 1905 sui conflitti di legge relativi agli affetti del matrimonio, ecc. Basterebbe a tale scopo aggiungere all'art. 7 un capoverso, che potrebbe essere così formulato: "*le convenzioni matrimoniali ed il regime patrimoniale fra coniugi continuano ad essere regolati, anche nel caso di cambiamento di cittadinanza da parte del marito, dalla legge dello Stato cui egli apparteneva al tempo della conclusione del matrimonio* „.

Università di Torino — (Rel. Prof. *Ottolenghi*): Cogli articoli 7, 8 e 9, il nuovo Progetto ha fatto opera saggia colmando una

lacuna del nostro diritto attuale. L'art. 7 che pone, i rapporti personali e patrimoniali sotto l'egida della legge del marito, risponde al principio dell'unità della famiglia.

Ma il testo della disposizione può dare luogo a parecchi interrogativi. Sia pure che la preferenza della legge del marito su quella della moglie si spieghi per la preminenza dell'uno sull'altra nel regime familiare, ciò nondimeno questo concetto ha bisogno di essere sviluppato. Quando in verità per il fatto del matrimonio la moglie non acquista la cittadinanza del marito, il che è possibile ora, per es., per la legge francese e anche colla nostra (secondo la quale, per l'art. 10, la donna cittadina che si marita a uno straniero conserverebbe la cittadinanza italiana se la cittadinanza del marito non si comunica a lei pel fatto del matrimonio), come può determinarsi quella posizione di preminenza, se ciascuno di essi ha uno statuto suo personale distinto e quindi diritti propri?

Per le leggi in cui si ammette tale possibilità di autonomia viene ad escludersi qualsiasi posizione di preminenza. Lo stesso dicasi quando, nel caso di cambiamento di cittadinanza del marito, alla moglie non si comunichi la sua nuova nazionalità e a *fortiori* per il caso in cui i coniugi di nazionalità diversa siano legalmente separati.

Parrebbe quindi opportuna un'aggiunta all'art. 7, nel senso che la legge nazionale del marito sia da applicarsi anche nel caso in cui pel fatto del matrimonio la moglie non acquisti la cittadinanza del marito. Dopo di che, ad evitare la frode che il marito possa col mutamento di cittadinanza modificare lo statuto familiare in modo da eludere i diritti della moglie, disporre, in armonia alle norme della Convenzione del 1905 sui diritti e doveri dei coniugi, che la legge competente a regolare i rapporti fra i coniugi o è l'ultima comune, se i coniugi hanno avuta una nazionalità comune, o se non l'hanno mai avuta, quella del marito all'epoca della celebrazione del matrimonio.

L'art. 7 lascierebbe credere invece che occorra riferirsi alla legge attuale del marito, dubbio questo che va rimosso, tanto più dato il principio adottato dell'unità di regime per i rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi.

In ogni caso, ammesso il cambiamento di regime, poteva essere consigliabile una disposizione analoga a quella dell'art. 2 della citata Convenzione, nel senso che il cambiamento di nazionalità di uno dei coniugi o anche di entrambi (e ciò a salvaguardia dei terzi) non avrà alcuna influenza sul regime dei beni.

CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

Consiglio Superiore Forense — L'articolo non considera la ipotesi del cambiamento di cittadinanza da parte del marito dopo il matrimonio; sarebbe opportuno invece che ciò venisse considerato per decidere intorno alla legge da applicarsi in questo caso.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Casale — Sembra opportuno aggiungere le parole " Salvo il disposto dell' art. 10 quanto ai rapporti patrimoniali „.

Un marito italiano acquista in capo suo uno stabile in paese estero, ove non vige la comunione degli acquisti che è stata attuata dai due coniugi.

Lo stabile è comune fra loro?

L' art. 7 direbbe di sì, se non ci fosse l' art. 10 che dice di no: questo prevale, ma sarebbe bene dirlo, affinchè non sembri prevalere la legge speciale dell' art. 7.

Commissione Reale Avvocati di Cremona — (Rel. Avv. *Cavallerona*): Merita approvazione piena la dichiarazione che anche i rapporti patrimoniali dei coniugi son regolati dalla legge del marito.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova — La norma risponde al principio, che è quasi di ragione comune, per cui la donna acquista la nazionalità dell' uomo che sposa.

Ma specialmente per quanto riguarda la disciplina dei rapporti patrimoniali, sembrerebbe necessario precisare che la legge nazionale del marito, da cui i rapporti debbono essere regolati, non deve già essere quella dello Stato a cui il marito appartenga al momento in cui il conflitto sorge, ma sibbene quella dello Stato a cui il marito apparteneva al momento in cui il matrimonio veniva celebrato.

E ciò per evitare che possa venire assunta dal marito, a tutto detrimento dell' altro coniuge, la cittadinanza di quello Stato dalle cui leggi egli possa, per avventura, essere favorito.

Commissione Reale Avvocati di Lagonegro — La disposizione contenuta in questo articolo sembra incensurabile: non si fonda essa sopra un malinteso privilegio del marito di fronte alla moglie, giacchè gli uomini e le donne hanno ormai eguali diritti civili. Però il matrimonio crea appunto la società coniugale, che tanta importanza ha nella vita dei singoli e della società, ed è allora, più che opportuno, necessario porre una regola per i rapporti che derivano tra i coniugi, quando essi siano di nazionalità diversa.

E fissato il principio incontestabile, che il marito è capo della famiglia, segue che i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi di cittadinanze diverse debbano essere regolati dalla legge nazionale del marito.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Balagà*): Meritano approvazione gli articoli 7, 8 e 9 che regolano i rapporti personali e patrimoniali tra coniugi di cittadinanza diversa, i rapporti di filiazione ed adozione, gli istituti di protezione degli incapaci e la tutela. Esattamente osserva la Relazione, che queste ultime disposizioni, con cui è sancita la prevalenza della legge nazionale rispettivamente del marito, del padre o della madre, (quando solo la maternità sia accertata o la sola madre abbia legittimato il figlio), e dell' adottante trovano applicazione solo quando il rapporto di matrimonio, di filiazione o di adozione sia stabilito; non essendovi motivo di preferire la legge dell' uno o dell' altro interessato in un rapporto di famiglia, quando questo rapporto di preminenza di una sull' altra persona nell' interesse dell' unità familiare, non si sia ancora costituito. In questo caso riprende vigore il disposto del primo comma dell' art. 6, che regola con la legge dello Stato cui appartengono, lo stato e la capacità delle persone e i loro rapporti di famiglia.

Tutto ciò però non sembra risulti sufficientemente chiaro dal testo delle disposizioni considerate, malgrado le stesse debbano valutarsi nel loro logico coordinamento e la Relazione precisi la portata di ciascuna di esse; poichè potrebbe dubitarsi che anche quando il rapporto di famiglia non è ancora costituito, dovesse farsi ricorso rispettivamente alla legge nazionale del marito, del padre, dell' adottante. Non sarebbe perciò forse inutile considerare l' opportunità di una integrazione del testo legislativo, che facesse scaturire la reale portata di tali norme, dal loro stesso contesto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Parma — (Rel. Avv. *Menoni e Coccapani*): Gli articoli da 7 a 9 del Progetto (che non trovano riscontro nel Codice vigente) che stabiliscono qual legge debba regolare i rapporti fra coniugi, fra genitori e figli, fra tutori e amministratori, sono intrinsecamente buoni, mentre disposizioni in proposito erano indubbiamente necessarie al fine di troncare gli innumerevoli dubbi che possono sorgere allo stato attuale della legislazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. *Celli*): Negli articoli 7, 8, 9, 11 e 12, devono essere soppresse le parole: *legge nazionale* e sostituite dalle seguenti:

- Art. 7: legge dello Stato a cui il marito appartiene.
- Art. 8: " " " " " " padre "
- " ": " " " dell' adottante.
- Art. 9: " " " " l' incapace "
- Art. 11: " " " " " apparteneva la persona.
- " ": " " " " " il defunto.
- Art. 12: " " " " " il donante appartiene.

E' evidente la necessità di queste sostituzioni, adottate dalla stessa Commissione nell'art. 17 successivo del Progetto e giustificate dalla stessa Relazione la quale, molto opportunamente, a pag. 14 sostituisce la parola Stato a Nazione.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma

— (Rel. Avv. Schupfer): *Vedasi l'osservazione all'art. 8.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv.

Buonvino): Sembra opportuno che i rapporti patrimoniali fra coniugi siano regolati dalla legge nazionale del marito " *al momento della celebrazione del matrimonio* „. Così si eviterà la questione dell'influenza del mutamento di cittadinanza su tale regolamento.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel.

Avv. Mobilio): La disposizione crea al sesso maschile una situazione di privilegio, inconcepibile con gli orientamenti delle Società moderne. I rapporti tra coniugi o sono regolati da la legge del luogo ove il vincolo matrimoniale si costituisce o dal luogo ove i coniugi svolgono la loro attività coniugale. Se questa seconda ipotesi può offendere il diritto degli altri Stati, l'offesa è minore, ove si faccia prevalere il concetto de l'applicazione della legge di quello Stato ove si crea il vincolo coniugale. Ciò in considerazione che gli Stati in genere, nel regolamento dei rapporti coniugali, più che tener conto della condizione del marito, si occupano e preoccupano del vincolo giuridico stretto secondo le rispettive leggi. Le conseguenze di un rapporto giuridico costituito debbono essere regolate da la legge che quel vincolo costituiva e non dal sesso di uno dei contraenti, essendo repugnante il ritenere il sesso elemento di contratto e qualità nel contraente.

Sarebbe però conveniente che i rapporti patrimoniali venissero regolati da la legge italiana, se i coniugi stranieri abbiano acquistata la cittadinanza italiana, fatto questo essenziale perchè si possa chiedere agli organi giurisdizionali dello Stato Italiano l'ausilio per il legale regolamento.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — Su que-

sto articolo vi è stata discordanza di opinioni, in seno al sindacato. La maggioranza ha ritenuto che la soluzione data dal Progetto al problema della legge regolatrice dei rapporti sia personali che patrimoniali tra i coniugi nei casi, sempre più frequenti, di diversità di cittadinanza fra di loro, corrisponda abbastanza bene ad esigenze d'ordine pratico. Il relatore invece è stato d'avviso che, oltre che contrastare ai principi scientifici ormai predominanti, la disposizione non convenga neppure alle esigenze pratiche. Che se è ovvia la necessità che i rapporti fra coniugi

siano regolati da un'unica legge e che, mancando altri elementi di prevalenza, debba essere preferita la legge del marito, è sembrato tuttavia al relatore criterio più equo e pratico ad un tempo quello di tener conto del caso, abbastanza frequente nella pratica, che i coniugi abbiano avuto in un determinato momento e nel corso del matrimonio la stessa cittadinanza: nel qual caso la loro ultima legge nazionale comune sembra debba essere preferibilmente chiamata a regolarne i reciproci rapporti e che soltanto nel caso in cui essi non abbiano mai avuto la stessa cittadinanza, i rapporti stessi siano regolati dalla legge nazionale del marito. Tale legge nazionale del marito però, a giudizio del relatore, non dovrebbe essere quella dello Stato in cui egli avesse assunto la cittadinanza posteriormente alla celebrazione del matrimonio, ma quello invece che egli possedesse in tale momento.

E ciò al duplice scopo di garantire una certa stabilità nel regime giuridico dei rapporti matrimoniali e inoltre di evitare che il marito possa, senza il concorso della volontà della moglie, mutare tale regime in danno di lei. Tale soluzione sarebbe inoltre conforme alle disposizioni della convenzione dell'Aja del 1905 e avrebbe quindi, oltre al resto, il vantaggio di assicurare un'uguaglianza di trattamento nei rapporti dei cittadini appartenenti agli stati aderenti alla convenzione ed a quelli degli altri stati.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — Pare che dovrebbe essere meglio precisato che si tratti di rapporti patrimoniali in relazione coi diritti di famiglia.

Art. 8

(Legge regolatrice della filiazione e dell'adozione).

I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, o da quella della madre se la sola maternità sia accertata, o se la sola madre abbia legittimato il figlio.

I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno — Per ciò che riguarda la legge che deve regolare i rapporti di filiazione e di adozione, la Relazione della Commissione Reale opportunamente spiega che le disposizioni dettate al proposito valgono quando il rapporto di filiazione è ac-

certato, mentre non può ricorrere l'applicazione delle regole stesse quando si tratti di costituirlo, e aggiunge, giustamente, che in tal caso, perchè la costituzione si verifichi, è necessario che concorrano le condizioni richieste dalla legge di colui del quale deve dichiararsi la paternità e di colui nei confronti del quale la dichiarazione va fatta.

Ma non sembra che la esatta delucidazione contenuta nella Relazione basti ad eliminare ogni dubbio al riguardo, onde sembra opportuno che la regola accennata sia introdotta nel testo delle disposizioni preliminari, mediante apposito comma dell'art. 8.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta — *Vedasi l'osservazione all'articolo 7.*

UNIVERSITA'

Università di Macerata — (Rel. Prof. *Greco*): Si vuol ricordare l'opportunità di affidare la regolamentazione di questi rapporti all'ultima legge nazionale comune, se genitori e figli abbiano avuto in qualche tempo una comune cittadinanza.

Università di Modena — (Rel. Prof. *Verga*): Il principio di nazionalità spiega l'assoggettamento dei rapporti tra genitori e figli alla legge nazionale del padre o a quella della madre, se la sola maternità sia accertata, e l'assoggettamento dei rapporti tra adottante e adottato alla legge nazionale dell'adottante. Un dubbio però a quest'ultimo riguardo può sorgere; si può ammettere che siano regolati dalla legge nazionale dell'adottante i rapporti (solo i successivi, dacchè per l'adozione si segue la legge dell'adottato) tra adottante e adottato, non solo per quanto riguarda gli effetti della adozione, ma anche per quanto riguarda la revoca della adozione stessa? Come si deve seguire la legge dell'adottato per far luogo all'adozione così ci pare che tutto quanto ha tratto all'esistenza del rapporto deva riferirsi alla legge dell'adottato.

In pratica potrebbe infatti accadere che un cittadino italiano fosse adottato da uno straniero. Orbene poichè l'adozione non importa la perdita della cittadinanza da parte del cittadino italiano adottato, così questo avrebbe diritto, in determinati casi ammessi al Progetto, di domandare la revoca dell'adozione: se invece anche questi rapporti fossero assoggettati alla legge nazionale dell'adottante e questa tale revoca non consentisse, si avrebbe la incongruenza di un cittadino italiano che per il regolamento del proprio stato personale sarebbe sottoposto ad una legge straniera.

E' un quesito che si pone da risolvere.

Università di Napoli — (Rel. Prof. *Scuto*): Come nei rapporti fra coniugi prevale la legge nazionale del marito, così nei rapporti fra genitori e figli prevale quella del padre, od anche della madre (se il rapporto di filiazione sia accertato solo rispetto a quest'ultimo o da essa soltanto sia stata fatta la legittimazione). E trattandosi nell'adozione d'un rapporto analogo, benchè fittizio, alla filiazione, i rapporti fra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale del primo. Dove poi il rapporto di filiazione, in conseguenza del matrimonio o per l'accertato vincolo di natura, non esiste, è alla legge nazionale degli incapaci che si ha riguardo (art. 9).

Università di Torino — (Rel. Prof. *Ottolenghi*): Per i rapporti di filiazione, il Progetto ha voluto ispirarsi al modello della legislazione germanica (art. 19) dando la prevalenza alla legge del padre o della madre. La Relazione infatti ha osservato che il contemperamento delle due leggi, del padre o del figlio, nel caso di loro diversa nazionalità, non ha più ragione di essere quando il rapporto di filiazione sia stabilito. Ma in questo caso, dovevano pure considerarsi gli effetti di un cambiamento unilaterale di cittadinanza da parte del padre, ad evitarne gli effetti dannosi sul regolamento dei rapporti giuridici col figlio.

Non si comprende poi perchè nel rapporto di adozione abbia competenza esclusiva la legge dell'adottante, postochè il vincolo di adozione non scioglie quello dell'adottato colla famiglia naturale.

CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

Consiglio Superiore Forense — L'articolo parla dei rapporti tra genitori e figli senza ripetere la espressione dell'art. 7 che riferendosi ai rapporti tra i coniugi parla di quelli "*personali e patrimoniali*"; potrebbe essere opportuna la ripetizione.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Mangaroni*): Parrebbe opportuno che non solo i rapporti fra adottante e adottato, ma anche i requisiti di sostanza dell'adozione fossero regolati dalla legge nazionale dell'adottante.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): Qualche dubbio sulla opportunità di temperamenti, sorge rispetto al caso in cui il matrimonio sia sciolto e la madre esercente la patria podestà acquisti una cittadinanza diversa da quella di chi le era marito, padre dei suoi figli. Similmente rispetto al caso di cui sia morto il padre naturale di un figlio, riconosciuto anche dalla madre di diversa cittadinanza.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): *Vedasi l'osservazione all'articolo 7.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Parma — (Rel. Avv. *Menoni e Coccapani*): Dal punto di vista dell'opportunità si potrebbe dubitare se sia conveniente ad esempio obbligare il figlio a subire la legge del padre per il regolamento dei reciproci rapporti, anche qualora la legge nazionale del padre stabilisca invece che debba prevalere quella del figlio e così la moglie a subire quella del marito anche quando la legge nazionale di costui dispone il contrario, dovendosi presumere che il legislatore nazionale, meglio di quello italiano, abbia valutato, in rapporto alla coscienza etica dei suoi cittadini, a chi di coloro che entrano a far parte del rapporto familiare debba essere data la prevalenza, onde si verrebbe così a violentare tale coscienza etica predominante nello Stato dello straniero, mentre scopo del nostro legislatore è proprio il contrario, quando consente che i rapporti di famiglia dello straniero siano regolati dalla legge dello Stato a cui appartiene.

E la correttezza giuridica delle soluzioni sopra poste non potrebbe essere messa in dubbio di fronte all'art. 19 del Progetto il quale dispone che quando la nostra legge rinvia a quella straniera non debba tenersi conto del nuovo rinvio da questa fatto ad altra legge, tranne che si tratti di quella italiana.

Forse il punto merita di essere rimeditato, per quanto si riconosca senz'altro che la soluzione contraria di stabilire cioè la validità del nuovo rinvio fatto dalla legge straniera darebbe luogo anch'essa a molti inconvenienti probabilmente di gravità maggiore.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. *Celli*): *Vedasi l'osservazione all'articolo 7.*

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Schupfer*): Nei rapporti fra coniugi, o fra genitori e figli, o fra adottante e adottato, si dichiara applicabile la legge nazionale, rispettivamente del marito, del padre, o della madre (nel caso che non vi sia mai stato un padre, riconosciuto dalla legge come tale), o dell'adottante.

Non è previsto il caso che un mutamento di cittadinanza abbia *per iscopo*, od anche semplicemente *per effetto*, di sottrarre il marito, i genitori o l'adottante ad obblighi (alimenti ecc.) che diversamente essi avrebbero avuto, secondo la legge *italiana*, verso un cittadino *italiano*.

La questione indubbiamente è grave, i rimedi non sembrano facili (si potrebbe forse riferirsi al momento in cui il vincolo familiare sorge, o introdurre qualche riserva nelle regole che disciplinano i mutamenti di cittadinanza), ma la Commissione crede ugualmente doveroso prospettarela a coloro che saranno chiamati a dare forma definitiva al Progetto.

Più particolarmente, quanto all'art. 8, non sembra giustificato ed accettabile che i rapporti tra *la madre* ed il figlio legittimo sieno regolati dalla legge nazionale *del padre*; e ciò perfino quando questi sia morto.

Si potrebbe correggere e semplificare l'articolo così: "*I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge del genitore* „; tale formula comprenderebbe anche il caso di accertamento della sola maternità, o di legittimazione per parte della sola madre.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Buonvino*): Sarà opportuno ripetere che la legge nazionale del padre o della madre regola "*i rapporti personali e patrimoniali* „, tra genitori e figli.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. *Mobilio*): Le stesse osservazioni, *mutatis mutandis*, fatte per l'art. 7 valgono per l'art. 8.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — La maggioranza ritiene meritevole di accoglimento la soluzione data in ordine alla legge regolatrice in rapporto di filiazione sia legittima che naturale o adottiva per il fatto che essa, tenendo conto dell'interesse prevalente, dispone che i rapporti in questione siano regolati da un'unica legge, così come consigliato da esigenze pratiche. Il Relatore invece, pur non disconoscendo la maggiore semplicità derivante dall'applicazione di una legge unica, ritiene che a siffatte esigenze pratiche non debbano essere sacrificate quelle della giustizia e che si possa accordare la prevalenza alla legge nazionale del padre, della madre o dell'adottante, ma sia invece preferibile il sistema, autorevolmente consigliato dalla dottrina prevalente, di applicare cioè entrambe le leggi personali contemperandole fra di loro in modo che nessuno dei soggetti fra cui il rapporto intercorre possa vantare maggiori diritti di quanti la sua legge nazionale gli accorda ed essere tenuto a maggiori doveri di quanti la sua legge nazionale gli impone. Con che il rapporto verrebbe sostanzialmente regolato dalla legge più favorevole all'obbligato, il che anche sembra logico ed equo.

Art. 9

(Legge regolatrice della tutela)

La tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace.

MAGISTRATURA

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta — *Vedasi l'osservazione all'articolo 7.*

UNIVERSITA'

Università di Modena — (Rel. Prof. *Verga*): Il principio di nazionalità prettamente ispira l'art 9, quanto alla tutela ed agli altri istituti di protezione degli incapaci.

Università di Napoli — (Rel. prof. *Scuto*): *Vedasi l'osservazione all'articolo 8.*

Università di Torino — (Rel. Prof. *Ottolenghi*): L'articolo non può essere argomento di discussione. Il principio accolto che dà la prevalenza alla legge dell'incapace è ormai, si può dire, universalmente riconosciuto. E' consigliabile però qualche disposizione complementare, analoga a quella della Convenzione dell'Aja sulla tutela dei minori per le misure provvisorie a favore dei minori stranieri, poichè in questa materia la competenza della legge di uno Stato trae anche quella dell'autorità di quello stesso Stato alla quale spetta l'esercizio o il controllo dell'ufficio di tutela.

COMMISSIONI REALI**E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI**

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): Qualche dubbio può lasciare l'articolo nella formula assoluta in cui è proposto. La protezione degli incapaci richiede degli inter-

venti attivi di uffici d'ordine giudiziario ed amministrativo. Ora non sembra che gli uffici stessi possano sempre spontaneamente uniformarsi a leggi straniere nè spiegare attività non previste dalla legge organica istituzionale che li disciplina e ne determina i poteri, che è necessariamente la legge nazionale. Ed allora il disposto dell' articolo può incontrare serie difficoltà di applicazione. Infatti non si coordina perfettamente neppure con l'art. 416 del Progetto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. Bagalà): *Vedasi l'osservazione all'articolo 7.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Parma — (Rel. Avv. Menoni e Coccapani): *Vedasi l'osservazione all'articolo 7.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): *Vedasi l'osservazione dell'articolo 7.*

Commissione Reale Procuratori di Pola — (Rel. Dott. Priora): L'articolo sembra superfluo, data la disciplina generale contenuta nell'art. 6.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. Mobilio): Le stesse osservazioni fatte per gli art. 7 e 8 valgono pure per l'art. 9. Lo stato di incapacità, come il sesso, non può esercitare influenza perchè si applichi questa o quella legge. E ciò a prescindere che la nazione de l'incapace può lasciare sfornito o meno tutelato di protezione l'incapace. In tali ipotesi si assisterebbe ad una disparità di condizione tra infelici sui quali il caso eserciterebbe influenza ad accrescerne lo stato di infelicità.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. Levi Viola): Gli art. 7-9, come informa il relatore, si basano sul duplice concetto dell'applicabilità della legge della persona che ha posizione preminente (marito sulla moglie, genitori sui figli, adottante sull'adottato) e di quella correlativa delle due leggi degli interessati, quando manchi il rapporto di preminenza.

Al principio, esattissimo, è data però scarsa evidenza all'art. 9, dove l'applicabilità della legge nazionale dell'incapace sembra prevista in forma troppo generica per escludere il dubbio che anche ai motivi di dispensa o di esonero del tutore o del curatore non debba applicarsi la stessa legge.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — L'articolo merita accoglimento; soltanto è da lamentarsi che le norme più particolareggiate riguardanti l'organizzazione della tutela di un minore in uno stato di cui non è cittadino siano collocate altrove anziché in questo titolo in cui troverebbero la sede più opportuna e che manchino invece completamente norme siffatte in relazione agli altri istituti di protezione. Lacuna questa inspiegabile in quanto, come la convenzione dell'Aja del 1902 aveva fornito la materia per gli art. 416 e 417 del Progetto, non si capisce perchè lo stesso non abbia preso in considerazione l'altra convenzione del 1905 sull'interdizione e le altre misure di protezione analoghe.

Art. 10.

(Art. 7 disp. prel. codice civile).

(Legge regolatrice del possesso, della proprietà e dei diritti sulle cose).

Il possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle cose mobili ed immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.

Il fatto che le cose mobili siano trasportate in altro luogo non infirma l'acquisto fatto, nè i diritti acquistati su di esse dai terzi, conformemente alla legge del luogo ove le cose si trovavano al momento dell'acquisto.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno — Sia per effetto dell'aggiunta del comma proposto all'art. 6, sia perchè alla disciplina dei diritti acquistati sui beni mobili sembra che provveda sufficientemente il 1 comma dell'art. 10, sarebbe opportuna la soppressione, come inutile, del 2 comma dell'art. 10 che riguarda il perdurare dei diritti acquistati nel Regno sui mobili anche quando siano trasportati all'estero.

Se, infatti, essi possono formare oggetto di atti di disposizione messi in essere nel Regno anche quando in questo non si trovano, è chiaro che, a maggior ragione, i diritti che si sono acquistati sugli stessi mentre si trovano nel Regno non possono essere annullati dal fatto del trasferimento materiale fuori del territorio dello Stato.

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Custoza*): La parificazione tra beni mobili ed immobili agli effetti della prevalenza della legge che deve regolare i relativi diritti, appare senz'altro consona ai no-

stri tempi, in cui la proprietà mobiliare di marca prevalentemente industriale e commerciale ha assunto tale sviluppo e importanza da vincere talora e spesso quella della proprietà terriera: giustificato poi il temperamento del capoverso di detto articolo, che, forse, potrebbe più brevemente esprimersi con l'aggiungere al primo comma « ovvero si trovassero all'atto di eventuali trapassi ».

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta — Fortemente pensato, e rispondente alla moderna economia, è la disposizione di questo articolo, innovatrice di quella contenuta nell'art. 7 pre-leggi vigenti. Tutta la vita economica attuale dimostra che ormai la proprietà mobiliare non può stimarsi vile; ed essa, ed il suo assetto, rientrano nel concetto generale dell'ordine pubblico. Come gli immobili, anche i mobili debbono seguire la legge del luogo, ove sono situati.

Cotale disposizione appare più urgente con riguardo alle frequenti questioni relative alla prescrizione, specie alla prescrizione acquisitiva.

E sarebbe per fermo arbitraria la distinzione fra mobili di uso personale e mobili destinati ad essere altrove trasportati, sia per il grande valore che anche i primi possono avere, sia per le incessanti questioni, che deriverebbero in pratica da una simile distinzione.

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. Perrotti): E' tolta ogni distinzione, data l'importanza assunta nella moderna economia dalla ricchezza mobiliare, fra cose mobili ed immobili quanto alla legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti su di esse, che deve essere unicamente quella del luogo nel quale le cose si trovino.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. Sarno): Non sembra opportuna la norma per cui i beni mobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale si trovano. Occorre porsi sul terreno pratico e tenere presente anche le condizioni attuali della pubblica economia. I mobili sono di due specie, quelli che servono all'uso personale dell'abbigliamento e dell'abitazione, e quelli che formano il patrimonio mobiliare o sono l'oggetto del commercio.

Ora, non può negarsi che i mobili della prima specie « *ossibus personae inhaerent* » tanto stretto e indissolubile è il vincolo che al proprietario li unisce, e quindi devono seguire la legge del proprietario stesso.

Devono seguire la stessa legge anche i mobili della seconda specie, per la estrema facilità con la quale passano di mano in mano, da paese a paese e possono essere regolati da centri di affari di Stati diversi da quelli in cui si trovano.

Occorre avere mente a rapporti nostri con l'Estero; la Liguria in ispecie ed anche altre regioni hanno larghissimi interessi mobiliari nel

Sud-America, ed i commercianti si troverebbero assai male se il suddetto principio fosse applicato. E valgono a dimostrarlo alcuni esempi:

Il Codice Uraguaiano stabilisce (art. 5) che gli immobili ed i mobili che abbiano in quel paese destinazione permanente, seguono la legge del luogo; gli altri, quella del proprietario. Col nuovo principio ammesso dal Progetto avverrebbe, per esempio, che l'erede italiano per testamento olografo (la quale forma non è riconosciuta valida in quel paese) non potrebbe più disporre delle somme che il suo autore avesse depositato nelle banche Uraguaiane.

Parimenti, il venditore inglese od americano che importa carbone o grano, potrà imporre la sua legge, anche per la consegna del carico *quando sia a bordo di una nave estera*, mettendo in disparte tutte le leggi e gli usi locali.

Il capoverso poi, che fa salvi i diritti dei terzi quando le cose mobili siano trasportate in altro luogo, dimostra la gravità delle conseguenze cui il principio può dare causa, perchè rende infida e malsicura la circolazione dei mobili.

Qui occorre anche osservare che il principio non è coordinato con l'art. 13 pel quale le obbligazioni sono regolate dalla legge del luogo cui le parti abbiano voluto riferirsi.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): Si ritiene opportuno sottoporre anche i mobili alla legge del luogo nel quale si trovano, col temperamento di cui al capoverso. Il principio che « *mobilia sequuntur personam* », è ispirato a situazioni economiche ormai sorpassate.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Marinucci*): Si conviene circa l'opportunità di sopprimere la distinzione tra cose mobili ed immobili, giustamente criticata dalla dottrina ed esclusa dalle legislazioni più moderne.

CONSIGLIO DI STATO

Prescindendo dai dubbi a cui può dar luogo l'estensione della « *lex rei sitae* » alle cose mobili, si osserva che il capoverso soggiunge che il fatto che le cose mobili siano trasportate in altro luogo non infirma l'acquisto fattone, nè i diritti acquistati su di esse dai terzi, conformemente alla legge del luogo ove le cose si trovavano al momento dell'acquisto. Quest'ultima disposizione, così come trovasi formulata nel Progetto, sembra possa dar luogo ad incertezze di interpretazione, attraverso le quali vi è il pericolo che si giunga a conseguenze discordanti col principio stabilito nel primo comma. Posto, infatti, che

il regime giuridico delle cose mobili è regolato dalla legge dello Stato in cui esse si trovano, i diritti reali acquistati sulle cose stesse in altri paesi possono continuare ad esistere e ad avere efficacia, solo quando si tratti di figure di diritti riconosciute da quella legge e solo quando sussistano le condizioni volute dalla legge stessa per l'esistenza dei diritti. Così, ad esempio, un diritto di pegno su cosa mobile, validamente acquistato in un paese la cui legge ammette l'acquisto e l'esistenza di tale diritto indipendentemente dallo spossessamento della cosa da parte del debitore, non potrà essere riconosciuto dalla legge del paese ove la cosa venga in seguito a trovarsi, qualora quest'ultima legge non ammetta l'esistenza del pegno se non a condizione che la cosa continui ad essere fuori del possesso del debitore. Ad evitare diverse interpretazioni, non compatibili col principio stabilito nel primo comma, il capoverso dovrebbe essere opportunamente chiarito.

UNIVERSITA'

Università di Ferrara — (Rel. Prof. *Perticone*): Il principio « *lex rei sitae* », che si può dire collegato al principio della nazionalità e forse a quello di ordine pubblico, toglie di mezzo la distinzione, di cui all'art. 7 delle norme vigenti, fra beni mobili e immobili. Le difficoltà che insorgono non sono maggiori di quelle sperimentate dalla disposizione attuale.

Università di Macerata — (Rel. Prof. *Greco*): Alcuni mutamenti vengono introdotti dal Progetto per quanto riguarda la legge regolatrice dei diritti reali sui mobili, per i quali, derogandosi al sistema vigente, viene sostituita la legge territoriale a quella nazionale, e ciò per ragioni di carattere scientifico e pratico, che vengono egregiamente chiarite nella Relazione della Commissione.

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Opportune sono alcune modificazioni suggerite dall'esperienza, come quella di togliere ogni differenza tra il regolamento giuridico dei beni mobili e dei beni immobili, sottoponendoli tutti alla « *lex rei sitae* », e chiarendo che il principio vale in relazione al possesso, alla proprietà ed agli altri diritti reali.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Relatore Prof. *Rovelli*): L'art. 7 delle disposizioni preliminari rispetta il principio antico che *mobilia personam sequuntur* e che agli immobili si applica la *lex rei sitae*; quantunque poi con la eccezione « *salve le contrarie disposizioni della legge del paese nel quale i mobili si trovano* », distrugga in

gran parte il valore della distinzione. Il Progetto, con maggiore conformità alle conclusioni della dottrina e maggiore aderenza alla realtà delle cose, accoglie il principio che tanto agli immobili quanto ai mobili si applica la *lex rei sitae*.

Università di Modena — (Rel. Prof. *Verga*): Il Progetto abbandona la distinzione tra cose mobili e immobili, sancita nel vigente art. 7, riconosciuta ormai inesatta e inidonea dai moderni scrittori di diritto internazionale; va data lode ai commissari per essersi ispirati alle più recenti dottrine di diritto internazionale, svolte anche presso di noi.

Università di Napoli — (Rel. Prof. *Scuto*): Una lodevole innovazione è quella per cui è fatto ai rapporti sulle cose mobili lo stesso trattamento giuridico degli immobili, facendosi venir meno a questo riguardo la distinzione tra cose mobili ed immobili, del resto più apparente che reale, fatta nello art. 7 delle disposizioni preliminari del codice vigente. In forza della nuova disposizione, senz'altro, tutte le volte in cui si tratta di un diritto reale, proprietà o diritti speciali, sopra immobili o anche su cose mobili si applicherebbe la legge *rei sitae*; e, poichè si ha riguardo anche al possesso, si potrebbe dire che l'applicazione di tale legge si estenderebbe ad ogni rapporto sulle cose, giuridicamente protette. Potendo le cose mobili facilmente circolare, assai opportuna è pure la disposizione del capoverso, che, cioè, i diritti validamente acquistati, anche da terzi, sulle cose mobili in conformità alla legge del luogo in cui le cose stesse trovavansi al momento dell'acquisto, non possono essere pregiudicati dal trasporto delle cose in altro luogo.

Università di Torino — (Rel. Prof. *Ottolenghi*): Nella materia di diritti reali il Progetto ha accolto il principio, ormai consacrato nella scienza e nella pratica, della competenza della legge del luogo di situazione. La sua applicazione si era già affermata anche attraverso le vigenti disposizioni dell'art. 7 delle pre-leggi, ma, come è noto, mediante un processo di interpretazione e di coordinamento che ha trascorso certamente il contenuto della legge, la quale ha come base la distinzione fra beni mobili e immobili. L'unità di regime, coll'adozione della legge territoriale per il regolamento dei diritti reali tanto per le cose mobili che immobili, in armonia con tutte le altre più moderne legislazioni, doveva quindi essere stabilita in modo formale ed esplicito come una regola avente un fondamento logico e giuridico.

La formulazione dell'art. 10 esclude il pericolo che la legge del luogo di situazione possa attrarre nella sua competenza il regolamento di altri rapporti che non sia quello dei diritti reali.

Il Capoverso ha voluto affermare il rispetto dei diritti acquisiti sulle cose mobili in riferimento alla legge del luogo di situazione al momento della costituzione loro. La questione però è degna di ulteriore studio, poi-

chè il rispetto di tali diritti non potrà a meno di essere temperato con quello dei diritti fondati sulla legge del luogo dell'attuale situazione. In altre parole solo compatibilmente colle disposizioni di quest'ultimo potrà essere osservata la legge precedente.

In tema di rivendica di cose mobili il problema non è indifferente, nel caso in cui la legge del luogo di attuale situazione, come la nostra, ammetta il principio che riconosce come titolo il possesso di buona fede: come potrebbero in questo caso invocarsi di contro disposizioni diverse della legge della precedente situazione che non accogliessero analogo principio?

La seconda parte dell'articolo richiede quanto meno una più precisa formulazione.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Ancona — (Rel. Avv. Sinigaglia): L'articolo 7 delle vigenti disposizioni, seguendo l'antico adagio "*mobilia ossibus personae inhaerent*", sottopone i beni mobili alla legge dello Stato del proprietario.

L'articolo 10 del Progetto vorrebbe invece sottoporli (parificandoli agli immobili) alla *lex rei sitae*.

L'On. Commissione Reale degli Avvocati di Roma nella sua Relazione ha illustrato nitidamente gli inconvenienti della nuova norma, che potrebbe dar luogo nell'applicazione a gravi incertezze in ordine alla determinazione della legge applicabile, data la trasferibilità dei mobili da luogo in luogo.

A tale opinamento questa Commissione aderisce pienamente.

Commissione Reale Avvocati di Bologna — Si consente pienamente nella esplicita disciplina data al diritto reale nel campo del diritto internazionale; soltanto si farebbero voti per una più chiara e incisiva formulazione del capv. dell'articolo, nel senso che: "Il fatto che le cose mobili siano state trasportate in altro luogo non pregiudica i diritti validamente acquistati su di esse da terzi, in conformità della legge del luogo ove le cose si trovavano nel momento dell'acquisto di tali diritti „

Commissione Reale Avvocati di Cremona — (Rel. Avv. Cavallerona): Merita approvazione piena la variante per cui si toglie ogni distinzione tra mobili ed immobili, e si applica, in relazione al possesso, alla proprietà ed agli altri diritti reali, la legge del luogo nel quale le cose si trovano, indipendentemente dalla natura mobiliare o immobiliare delle stesse.

Comm'ssione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. *Avv. Quilico*): Si propone di accogliere la formula chiarificatrice proposta dalla Real Commissione Forense di Torino per il comma 1° così: "Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali, così per le cose mobili come per le cose immobili, sono regolati dalla legge del luogo nel quale esse si trovano „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Lecce — (Rel. *Avv. Grosso*): Col sottoporre i diritti reali derivanti da cose mobili ed immobili alla legge del luogo in cui esse si trovano, si è avviato alla critica scientifica dell'attuale Codice, che sottopone invece i beni mobili alla legge dello Stato del proprietario.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Matera — Per il possesso, la proprietà e altri diritti sulle cose è bene che domini il concetto del luogo in cui le cose si trovano anche perchè viene così indubbiamente facilitato l'esercizio di ogni relativa azione giudiziaria.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Parma — (Rel. *Avv. Menoni e Coccapani*): Merita senz'altro plauso il concetto ispiratore della riforma che viene a sanzionare i voti della migliore dottrina.

Solo non si capisce bene la ragione per cui si è creduto distinguere fra "l'acquisto dei mobili „ e cioè l'acquisto della proprietà e "i diritti acquistati sui mobili „ e cioè l'acquisto degli altri diritti dal momento che il trattamento è poi identico.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. *Avv. Celli*): D'accordo sul principio informatore che ogni diritto reale è regolato dalla legge dello Stato, nel cui territorio trovasi la cosa; ma il capoverso del Progetto, con lo statuire che il fatto del trasporto in altro luogo non infirma l'acquisto fattone, nè i diritti acquisiti, può facilmente ingenerare confusioni e difficoltà.

Commissione Reale Avvocati di Pola — La nuova formula legislativa di questo articolo potrebbe forse riuscire sveltita con l'abolizione del capoverso e stilizzando così la prima parte: "Il possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle cose mobili ed immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano al momento del loro acquisto, anche se in seguito siano trasportate altrove „.

La formulazione proposta sembra esauriente e prevede anzi anche la ipotesi, affatto rarissima già oggi e ancor meno nel futuro, di trasporti di edifici da un luogo ad altro.

Commissione Reale Procuratori di Pola -- (Rel. Avv. *Priora*): Dato il principio affermato dalla Commissione, che si approva a pieno, sulla inutilità di ogni distinzione fra cose mobili ed immobili per quanto riguarda l'esercizio dei diritti, si propone che l'articolo stesso sia così modificato e semplificato:

“I diritti sulle cose sono regolati dalla legge del luogo nel quale esse si trovano al momento dell'acquisto, anche se in seguito siano trasportate altrove „

Si evita in tal maniera anzitutto un inutile enumerazione dei diritti che si possono avere sulle cose; in secondo luogo una inutile distinzione sia pure formale fra mobili ed immobili; in terzo luogo l'orribile formulazione del capoverso, il principio enunciato del quale rimane assorbito dall'ultima parte della dizione proposta, la quale può trovare opportunità di applicazione non solo ed esclusivamente al trasporto di cose mobili, ma altresì a quello di cose che, ad onta di tutto, debbono sempre considerarsi immobili.

Infatti non è raro il caso, in questi ultimi tempi, di trasporto da un luogo all'altro di intere case e perfino di chiese, senza che per questo esse possano essere considerate, neanche durante il loro trasporto, come cose mobili. A questi e simili casi (anche in certi casi di immobili per destinazione o per pertinenza) può trovare utile applicazione la proposta nuova formula dell'art. 10.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Schupfer*): Assai perplessi siamo rimasti, in sulle prime, alla lettura dell'art. 10, con cui si modifica il principio, sancito nel vigente art. 7.

La perplessità è derivata dal rilievo che, mentre la equiparazione fra mobili ed immobili, agli effetti dell'applicazione della legge territoriale, a primo aspetto seduce come una logica e quasi doverosa semplificazione, per contro, a ben guardare, non sembra tenga sufficiente conto della profonda diversità che corre tra le due categorie di cose, in ordine appunto all'applicazione della legge regolatrice, in quanto le une sono *immobili* e la legge applicabile sarà sempre *la stessa*, le altre, invece, per il loro carattere *mobile*, potranno andar soggette successivamente, ed a talento del proprietario o possessore, *ad un numero infinito di leggi*, quanti sono i paesi in cui potranno successivamente essere trasportate.

Il principio della stabilità della legge (nel senso di costante, o almeno quasi costante, applicazione ad un determinato rapporto), il quale, almeno dal punto di vista pratico, dovrebbe pur avere notevole peso, sembra, dunque, completamente trascurato con l'adozione della nuova norma, mentre esso trova sufficiente tutela nella norma vigente, la quale assoggetta i mobili alla legge *del loro proprietario*, rari essendo i casi di mutamenti di nazionalità *della persona*. Nè si può escludere che la tra-

dizionale finzione giuridica “ *mobilia ossibus personae inhaerent* „, oltre che essere determinata dal concetto che la destinazione o ubicazione della cosa dipendono dalla volontà della persona, abbia trovato, anche nell'anzidetta esigenza, uno dei suoi elementi ispiratori. E d'altra parte, il concetto della sovranità *sul territorio*, che ha principalmente determinato l'assoggettamento degli immobili alla legge *rei sitae*, non sembra estensibile ai mobili, che a quel territorio non sono legati e che dal territorio possono emigrare.

Le stesse eccezioni che talune leggi (Brasile, Repubblica Argentina), dietro suggerimento di quei medesimi scrittori che si mostrarono fautori convinti della equiparazione (v. per es. FIORE, *Diritto int. Privato*, 1869 n. 199), hanno creduto introdurre “ per i mobili di uso personale o quelli che si portano sempre seco, nonchè quelli destinati al trasporto in altri luoghi „ ai quali dovrebbe essere applicabile la legge *del proprietario*, dimostrano a sufficienza, da un lato, il disagio in cui si sono manifestamente trovati coloro che nella rigorosa applicazione del principio ai casi, diremo così, di maggiore *mobilità e inerenza alla persona*, ne hanno avvertito tutti gli inconvenienti, e, dall'altro lato, la preoccupazione di evitare che il possesso o la proprietà, a mo' d'esempio, dell'orologio da tasca tenuto dal viaggiatore o del carico di carbone spedito dalla miniera, andassero, fors'anche nello stesso giorno, soggetti a due o più leggi diverse, secondo il progredire del viaggio. D'accordo, che le eccezioni, specie se di carattere così elastico, non sieno in genere consigliabili, ma la necessità od opportunità di esse infirma, quanto meno, la bontà assoluta del principio.

Senza avvertire, che qualora si trattasse di cosa mobile *di valore rilevante*, potrebbe perfino tornar conto di trasportarla appositamente, anche soltanto per poche ore, là dove fosse in vigore la massima che il *possesso vale titolo*. Poichè in tale ipotesi, la cosa stessa, pur rientrando, subito dopo, nel Regno, resterebbe, quasi per un bagno di immunizzazione, al coperto da qualsiasi rivendicazione, inquantochè, come si è visto, il capoverso dell'articolo progettato dice che il successivo trasporto in altro luogo non infirma l'acquisto già divenuto perfetto secondo la legge del luogo dove la cosa si era trovata al momento dell'acquisto: con quanto rispetto, e dei diritti del vero proprietario e della buona fede, ognuno può immaginare!

Con ciò non si vuol dire che la norma adottata dal Codice vigente rappresenti l'ideale delle soluzioni, e non offra il fianco alle critiche che essa ha ispirato; si vuol dire, soltanto, che la norma, ora proposta, sembra fonte di inconvenienti ancora maggiori; ed in tal caso, sebbene a malincuore, il legislatore deve accontentarsi del “ meno peggio „.

Perciò esprimiamo il voto che, non trovandosi una migliore soluzione, resti ferma, anche per i mobili, la norma dell'art. 7 attualmente vigente, la quale, del resto, trova un sufficiente temperamento nella riserva, ivi espressa, “ delle contrarie disposizioni della legge del paese nel quale si “ trovano „ come riconosce la stessa Relazione annessa al Progetto.

Pertanto, l'articolo dovrebbe essere formulato così: " *Il possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle cose mobili sono regolati dalla legge della nazione del proprietario, quelli sulle cose immobili dalla legge del luogo nel quale si trovano* „

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Buonavino): Il primo comma potrebbe essere completato con la riserva della *lex rei sitae* per quanto riguarda il regime speciale fondiario dello Stato, e ciò in armonia con l'art. 6 del disegno di convenzione dell'Aja del 17 luglio 1905.

Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere — (Rel. Avv. Gaglione): In questo articolo e nell'art. 15 è due volte ripetuta una costruzione sintattica che nuoce alla nitidezza del magnifico testo: " il fatto che le cose mobili siano trasportate....., il fatto che una stessa causa sia pendente..... „

Queste frasi possono riassumersi in una parola.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. Toesca di Castellazzo): Giustamente la Commissione ha voluto in questo articolo cancellare la distinzione tra cose mobili e cose immobili, sancita dall'art. 7 delle attuali disposizioni preliminari, e contrastata da tutta la migliore dottrina e dalle legislazioni più moderne, per cui vale il principio che ogni *diritto reale* è regolato dalla legge dello Stato, nel cui territorio trovasi la cosa che ne costituisce l'oggetto. L'antico broccardo "*mobilia sequuntur personam* „ (certo derivato dall'altro "*mobilium vilis possessio* „) non ha più ragion d'essere, neppure (come bene è osservato nella Relazione) per le cose di uso più personale o preferibilmente destinate al trasporto: e quindi nulla è da obiettare anche al capoverso.

Senonchè — dappoichè la norma, di cui nel disposto, essenzialmente vale, ed ha ragione d'essere per tutti i *diritti reali*, relativi così alle cose mobili come a quelle immobili, mentre anche i diritti d'obbligazione possono aver riferimento a dette cose (es. locazione di beni immobili) — sembraci opportuno, anzi necessario, modificare la prima parte dell'articolo così: " il possesso, la proprietà e gli altri diritti *reali*, così per le cose mobili come per le cose immobili, sono regolati dalla legge del luogo sul quale le cose si trovano „

Commissione Reale Procuratori di Torino — Sarebbe forse opportuno aggiungere " e gli altri diritti *reali* sulle cose ecc „

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi Viola*): Il Progetto si mette al seguito della dottrina prevalente che equipara la disciplina dei mobili a quella degli immobili.

Qui si tratta indubbiamente di una innovazione ai vecchi principi perchè il brocardico "*mobilia ossibus personae inhaerent* „ non va ascritto soltanto al convincimento "*mobiliium vilis possessio* „ ma alla trasportabilità dei mobili, dall'uno all'altro Stato, che sembra precludere, come certamente preclude, la uniformità di trattamento cogli immobili.

La formula assunta nel secondo comma sembra conforme alle esigenze della difficoltà della materia, ma sarebbe illusione ritenere che per essa ogni dubbio possa rimanere eliminato e a prevederlo basterebbero i pochi accenni dello stesso relatore in materia di prescrizione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — Senza riserva è da approvarsi l'articolo con cui si abolisce l'assurda distinzione tra beni mobili ed immobili accolta già, sia pure in forma attenuata, dall'articolo 7 del Codice vigente sotto l'influsso della tradizione storica.

Art. 11.

(Art. 8 disp. prel. Codice Civile).

(*Legge regolatrice della successione*).

La successione legittima e testamentaria è regolata, ovunque siano situati i beni, dall'a legge nazionale che aveva la persona, della cui eredità si tratta, al tempo della morte.

Se per disposizione della legge del luogo ove sono situati i beni, non sia possibile, in tutto o in parte, l'applicazione della legge nazionale del defunto, il giudice regola la divisione in modo da attuare questa legge più che s'a possibile, anche mediante prelevamenti o attribuzioni.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno — Il 2 comma intende ad eliminare le difficoltà opposte alla integrale applicazione della legge nazionale del defunto alla eredità dalla esistenza di leggi contrarie, la cui applicazione non può eliminarsi in riguardo ai beni che sono situati nel territorio di loro applicazione, e dispone opportunamente che il giu-

dice che presiede alla divisione dei beni ereditari deve regolare la divisione stessa in modo che si raggiunga il risultato economico e giuridico voluto dalla legge nazionale del defunto.

La disposizione è degna di approvazione, ma, innanzi tutto, sarebbe bene che la formula di essa fosse opportunamente modificata in modo che esprimesse più chiaramente il concetto ora riferito, e, in secondo luogo, sembra del tutto superflua l'indicazione dei mezzi dei prelevamenti e delle attribuzioni di cui il giudice può servirsi per raggiungere lo scopo voluto dalla legge. Venendo al giudice attribuiti i più ampi poteri in ordine alla formazione delle quote, è del tutto inutile l'esemplificazione di alcuni dei mezzi di cui può servirsi nella adeguazione di esse al "quantum", voluto dalla legge del defunto.

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Custoza*): Non si può non consentire sul miglioramento apportato all'art. 8 delle disposizioni vigenti sostituendo ad una casistica inopportuna e infeconda circa i vari aspetti della successione, la contemplazione di tutta la materia ereditaria.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta — Degne di ampia ammirazione sono le disposizioni degli art. 11 e 12. E' noto a quali ed a quanto gravi questioni aveva dato luogo la casistica, di cui agli art. 8 e 9 delle pre-leggi vigenti, specie per quanto attiene al diritto di legittima ed alla capacità a succedere.

Fermato ancora una volta il principio di nazionalità della legge, conveniva che, con norma generale, si regolasse, secondo la legge del defunto, la successione legittima e testamentaria, ovunque fossero situati i beni ereditari.

Tale ampio principio deve avere un limite nelle leggi di ordine pubblico del paese, specie per quanto riguarda i majoraschi; e saggiamente lo art. 11, nel suo capoverso, dà al giudice la facoltà di regolare la successione in modo da attuare, più che sia possibile, la legge del defunto.

Ampia facoltà questa, che la Magistratura intenderà ed attuerà con piena consapevolezza.

Corte di Appello di Catania — (Rel. Pres. Sez. *Messina*): Sembra alla Corte che, nella ipotesi di conflitto di leggi in tema di testamenti o di donazioni, debba valere anche il principio di autonomia della volontà della persona della cui eredità si tratta o del donante. La legge nazionale varrà a segnare le condizioni di validità degli uni o delle altre; ma, nel concorso di esse, non può dubitarsi che l'autore della successione o della donazione abbia facoltà di indicare la legge che dovrà regolare gli effetti del negozio giuridico da lui compiuto. Sicchè, pare che più esattamente, a questo riguardo, l'art. 9, capv., delle Disposizioni Preliminari al Codice vigente accomuni i testamenti e le donazioni ai contratti in genere.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): L' articolo, che riassume le disposizioni degli art. 8 e 9 del vigente Codice, felicemente abbandona tutte le soverchie dichiarazioni e distinzioni che danno luogo a tante dispute e, parlando in genere di successioni legittime e testamentarie, comprende tanto la facoltà di testare quanto la capacità di succedere.

Sezione di Corte di Appello di Lecce — (Rel. Pres. *Camassa*): Bene è stato riconfermato in materia di successione ereditaria il principio della legge nazionale del *de cuius*. Anche la formula è più esatta di quella adoperata nell' articolo 8, la quale dava adito a tante questioni, spesso cavillose. Sembrano, però, eccessivi i poteri dati al giudice di regolare la divisione, nel caso di impossibilità della legge nazionale del *de cuius*. Dovrebbe usarsi una locuzione meno estensiva e che nell' attuazione pratica desse luogo al minor numero possibile di quistioni.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Marinucci*): La formula semplice e comprensiva della parte 1 migliora notevolmente quella del vigente art. 8, e si ritiene perciò sia da preferire.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): Si propone la soppressione del capoverso, che finisce per creare artificialmente una terza legge regolatrice della successione, concedendo al giudice un arbitrio ingiustificato e del resto, come la Relazione (p. 20) non può nascondersi, non sempre attuabile.

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Anche rispetto alla successione ereditaria si è mantenuto il principio che essa debba essere regolata dalla legge nazionale del defunto e, per quanto si sia riprodotta la disposizione un pò enfatica "in qualunque paese i beni si trovino", si è chiarito che ciò è stato fatto al fine di confermare meglio il carattere unitario e universale della successione ereditaria. Non si è dubitato, cioè, che, per inderogabili disposizioni delle leggi degli Stati in cui i beni si trovino, non sia possibile l' applicazione integrale della legge del *de cuius*, ma in tal caso, con una innovazione degna di ogni lode, si dispone che, nella divisione, il giudice, mediante opportune operazioni di prelievo e di attribuzione, regoli le cose in modo che la legge del *de cuius* sia, per quanto possibile, applicata.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Rovelli*): Negli articoli 11 e 12 il Progetto, con formulazione più semplice e più precisa che non sia quella degli attuali articoli 8 e 9 delle disposizioni preliminari, considera separatamente, articolo da articolo, le successioni e disposizioni testamentarie e le donazioni, che sottopone rispettivamente alla legge nazionale del *de cuius* e del donante.

Università di Modena — (Rel. Prof. *Verga*): L'articolo mantiene il principio propugnato dal Savigny, per cui le successioni legittime e testamentarie sono regolate dalla legge nazionale del *de cuius*: il principio ha ormai il plauso della dottrina generale ed è stato seguito dalle più recenti legislazioni.

Bene pure ha fatto la Commissione a modificare la dizione eccessivamente involuta dell'art. 8 delle attuali disposizioni semplificandola, in modo da togliere di mezzo il più possibile quelle complicate questioni, che erano sorte in occasione della interpretazione.

Università di Napoli — (Rel. Prof. *Scuto*): Anche l'art. 11, principio, per la sua formulazione, rappresenta un miglioramento in confronto all'art. 8 delle attuali disposizioni preliminari: sopprese, a buona ragione, tutte quelle espressioni in quest'ultimo articolo usate: "*l'ordine di succedere*", "*la misura dei diritti successori*", "*la intrinseca validità delle disposizioni*", vi è usata (nell'articolo del Progetto) la espressione comprensiva "*la successione legittima e testamentaria*", e vi si afferma il carattere unitario della successione ereditaria mantenendosi l'inciso "*ovunque siano situati i beni*", senza far più cenno della natura di essi. Regolandosi i rapporti relativi alla successione ereditaria in base alla legge nazionale del *de cuius*, si è voluto, nel Progetto, tener conto anche della possibilità che, trovandosi beni ereditari in luogo in cui vigano al riguardo leggi diverse dalla nostra, non sia possibile applicare, *in tutto o in parte*, la legge nazionale del *de cuius*: per tale caso si dispone, nel capoverso dell'art. 11, che il giudice, procedendo alla divisione, la regoli "*in modo da attuare questa legge* (cioè la legge nazionale del defunto) *più che sia possibile, anche mediante prelevamenti o attribuzioni*". E' facile osservare che, nonostante il nuovo sistema, si può non raggiungere lo scopo: così se il patrimonio ereditario consti nella massima parte di immobili siti in altro Stato dove non si segua, nel regolare la successione ereditaria, la legge nazionale del *de cuius*. Per raggiungere sicuramente il risultato che si vuol raggiungere, ci sarebbe un solo mezzo sicuro, quello degli *accordi internazionali*.

Università di Torino — (Rel. Prof. *Ottolenghi*): Il regolamento della successione ereditaria in base alla legge nazionale del *de cuius*, secondo i principi già in vigore nel nostro sistema di diritto internazionale privato (art. 8), è stato mantenuto con una formula più generale e quindi più comprensiva.

Così pure è stato riaffermato il carattere universale e unitario della successione di contro al principio di origine feudale ancora adottato in altri del: *tot haereditates quot territoria*. Ma la sua applicazione fu tuttavia sottoposta a qualche temperamento poichè nel capoverso è disposto che ove per la legge del luogo di situazione dei beni non sia possibile in tutto o in parte l'applicazione della legge nazionale del *de cuius*, il giudice debba mediante prelevamenti o attribuzioni regolare la divisione in modo da favorire il più possibile l'attuazione della legge nazionale.

In questo modo perciò si addiuvano a un indiretto riconoscimento della legge territoriale senza risolvere le difficoltà sia nel campo dei principi che nella pratica. Poichè il sistema della territorialità della successione, alla stessa guisa di quello della personalità, mira al regolamento integrale della successione dei beni ereditari, quindi l'espedito di conciliare le due leggi conduce alla violazione di entrambe.

Praticamente poi quando la compensazione non è possibile non si giunge ad alcun risultato.

Si deve notare infine che secondo il testo dell'art. 11 la legge del luogo di situazione potrebbe venire in considerazione in tutti i casi in cui essa osti all'applicazione della legge nazionale. La Relazione invece pare considerare solo il caso in cui la legge del luogo riconosca o imponga istituti, come maggioraschi, primogeniture, fedecomessi e simili non riconosciuti dalla legge del *de cuius*. Il testo della legge non è in perfetta armonia coi motivi di essa.

Ma il miglior correttivo sarebbe l'abolizione di quel capoverso che segue l'accoglimento di un istituto, quello dei prelevamenti, già condannato nella scienza, nella pratica e nelle convenzioni internazionali.

Piuttosto poteva occuparsi il Progetto della *vexata quaestio* sulla successione dello Stato, nel caso di eredità vacante, per stabilire quale sia lo Stato successibile, quello del luogo di situazione dei beni *jure occupationis* o quello a cui apparteneva il defunto *jure successionis*.

COMMISSIONI REALI

È SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. Redenti): Non sembra felicissima la formula del capoverso, dove parla di divisioni. Si tratta di provvedimenti che l'autorità giudiziaria nazionale può prendere rispetto a certi beni, tenendo conto delle conseguenze che può avere l'applicazione, rispetto ad altri beni, della legge del luogo nel quale sono situati. Questi provvedimenti o possono non avere o possono perdere del tutto il carattere divisionale, proprio per realizzare le finalità dell'articolo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia — Il Sindacato teme che la espressione “ legge nazionale „ possa essere fonte di dubbj nell’ applicazione dell’ articolo.

Certo è verissimo che nell’ interpretazione del corrispondente articolo del Codice vigente, l’ articolo 8 (come nell’ interpretazione dell’ art. 6 dello stesso Codice), ove è usata simile espressione, per “ legge nazionale „ si è sempre inteso “ la legge dello Stato a cui il singolo per vincolo di sudditanza politica appartiene „, e non la legge della nazione alla quale eventualmente il singolo dal punto di vista tecnico possa appartenere.

Tuttavia l’ aver il legislatore nel nuovo Progetto all’ articolo sulla capacità delle persone (articolo 6) mutata la formula di “ legge nazionale „ usata dall’ art. 6 dell’ attuale Codice Civile in quella migliore e più precisa di “ legge dello Stato „ e il non aver sancito tale mutamento in quello sulle successioni, potrebbe ora far sorgere un dubbio, che mai nell’ interpretazione del Codice attuale, ove non esisteva differenza di termini nelle due disposizioni, era potuto sorgere. Potrebbe insomma questa diversità di espressioni nei due articoli far credere ad un nuovo orientamento del legislatore in materia di successioni; orientamento nel senso di applicare per questa materia, nel caso di una persona che, etnicamente appartenente ad una nazione, si trovasse al momento della morte sottoposta ad altra sovranità, la legge nazionale, (nel senso etnico della parola) e non la legge dello Stato al quale politicamente essa fosse sottoposta.

Timore esagerato potrà sembrare questo; tuttavia esso non è proprio senza base: ad ogni modo non pare del tutto inopportuno il desiderio che in un Codice nuovo, che deve essere una raccolta la più perfetta possibile di leggi, si osservi scrupolosamente la precisione nelle formule e nelle espressioni.

Commissione Reale Avvocati di Cremona — (Rel. Avv. *Cavallerona*): Merita approvazione la più semplice e chiara disposizione in materia successoria, in confronto alla disposizione contenuta nell’ art. 8 del Codice vigente.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. *Celli*): *Vedasi l’ osservazione all’ articolo 7.*

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Schupfer*): Anche in questo articolo sembra superflua, come all’ art. 6, la specificazione che la successione può esser legittima e testamentaria: la parola *successione* dice tutto.

Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere — (Rel. Avv. *Gaglione*): Si contorce la frase “ dalla legge nazionale che aveva la persona della cui eredità si tratta „, mentre si potrebbe dire, e si dice nel capoverso, “ legge nazionale del defunto „.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. *Toesca di Castellazzo*): *Vedasi l'osservazione dell'articolo 13.*

Commissione Reale Procuratori di Torino — Non si riterrebbe opportuno e giustificato il capoverso. E per vero, se si tratta di disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume, provvederà il disposto dell'art. 16 che dichiara non avere le stesse alcun effetto nel Regno. Se non si verifica tal caso, non si comprende perchè la legge del luogo abbia a contenere degli ostacoli all'applicazione della legge nazionale del defunto. Che se, in ogni peggiore ipotesi, qualche ostacolo imprescindibile avesse a sorgere, pare dovrebbe dichiararsi senz'altro l'applicabilità della legge del luogo, anzichè lasciare al Giudice una facoltà troppo vasta, e non ben definita nei suoi limiti.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi Viola*): Il primo comma può venir maggiormente semplificato:

“ La successione legittima e testamentaria è regolata, ovunque siano situati i beni, dalla legge nazionale del defunto „.

Omettendo gli incisi “ che aveva la persona, della cui eredità si tratta „ ed “ al tempo della morte „, essendo intuitivo che non può essere normativa se non l'*ultima* appartenenza statale e costituendo sufficiente individuazione il riferimento al morto.

Costituiscono innovazione il secondo comma e l'abrogazione della facoltà del testatore di riferirsi ad altra legge, di cui all'art. 9 delle vigenti disposizioni preliminari.

Si ritiene la seconda opportuna e corrispondente alla natura giuridica dell'istituto; l'opportunità della prima sembra invece dubbia.

Nel conflitto di due leggi, non sempre potrà venir rispettato il carattere unitario della successione, come università di diritto, nemmeno attraverso tale norma e se il principio può soffrir pregiudizio, tanto vale omettere un precetto legislativo che ha tutto il sapore di un ripiego insufficiente.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — Ottima sembra la disposizione dell'art. 11 relativa alla legge regolatrice delle successioni.

Il Progetto ha voluto tener fede al principio già accolto nella nostra legislazione della universalità della successione e d'altra parte fornisce un mezzo ed il più efficace possibile per ovviare a che la nostra legge venga frustrata dal fatto che i beni ereditari in tutto o in parte si trovino in uno Stato straniero che non accolga lo stesso principio e rifiuti l'applicazione della nostra legge o della divisione ordinata dalle autorità giudiziarie.

Forse sarebbe stato opportuno risolvere legislativamente la questione della successione dello Stato sulle eredità vacanti, questione che ha dato luogo, come tuttavia dà, a numerose incertezze.

Art. 12

(Art. 9 disp. prel. Codice Civile)

(Legge regolatrice della donazione)

Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Catania — (Rel. Pres. Sez. Messina): *Si vedano le osservazioni dell'articolo II.*

CONSIGLIO DI STATO

L'articolo dispone che le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante. La Relazione illustrativa rileva che questo principio deve applicarsi a tutti i contratti unilaterali. Ma sembra che, a meglio chiarire l'estensione del principio, l'art. 12 dovrebbe essere diversamente formulato. Esso, ad esempio, potrebbe dire, genericamente, che "i contratti unilaterali sono regolati dalla legge nazionale dell'alienante o dell'obbligato „.

UNIVERSITA'

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Rovelli): *Vedasi l'osservazione all'articolo II.*

Università di Modena — (Rel. Prof. Verga): L'articolo sottopone le donazioni alla legge nazionale del donante e ciò è conforme

al vigente articolo 9 delle disposizioni preliminari del Codice Civile: un dubbio per altro può sorgere sulla esattezza della Relazione quando essa avverte che il medesimo principio vale naturalmente per tutti gli altri contratti unilaterali.

Questa affermazione invece, quando tra i contratti unilaterali si devono porre il mutuo, il deposito e gli altri contratti reali in genere, è evidentemente errata e soprattutto contraria alla successiva disposizione dell'art. 13, per il quale le obbligazioni nascenti da convenzioni sono regolate dalla legge, alla quale le parti hanno dichiarato di riferirsi.

Università di Napoli — (Rel. Prof. Scuto): Benchè questa regola si trovi già nel capoverso dell'articolo 9 delle disposizioni preliminari del Codice vigente, si potrebbe discutere se essa sia veramente esatta con riguardo al nostro sistema giuridico, poichè in questo è discusso il' equiparazione tra donazioni e disposizioni testamentarie, che dovrebbe costituire la premessa della regola di cui trattasi. Si potrebbe osservare che nel nostro sistema la donazione è da considerarsi, nei casi ordinari, un contratto, talvolta (se trattasi della donazione *sub modo*) è un contratto bilaterale, e che da questo punto di vista sarebbe piuttosto logica l' applicazione, nel campo di cui ci occupiamo, delle regole relative alle obbligazioni, contrattuali o convenzionali. Nella Relazione sul Progetto (pag. 22) dicendosi semplicemente, riguardo all' art. 12, che " *Le donazioni sono regolate dalla legge del donante come già dispone il Codice italiano e così dispongono le leggi straniere* „, si aggiunge: " *Il medesimo principio vale naturalmente per tutti gli altri contratti unilaterali* „. Quest' affermazione è indubbiamente inesatta.

La donazione non è il prototipo dei contratti unilaterali, che non sono tutti a titolo gratuito, potendo un contratto unilaterale essere anche a titolo oneroso (per es. il mutuo ad interesse); fuori della donazione, si potrebbe cercare invano il contraente nella condizione di disponente. Nei detti contratti unilaterali il momento di collegamento, per la determinazione della legge regolatrice dei conflitti, dovrebbe riferirsi piuttosto al debitore che al creditore, se non si seguisse il sistema più esatto di di applicare la regola propria delle obbligazioni convenzionali.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. Mancaroni): Per non dar luogo a dubbi, si proporrebbe che il testo fosse modificato in guisa da determinare esplicitamente che la legge nazionale del donante regoli non sono le condizioni di sostanza, ma anche gli effetti delle donazioni.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): *Vedasi l'osservazione all'articolo 7.*

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. Toesca di Castellazzo): *Vedasi l'osservazione all'articolo 13.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Poichè nella Relazione che accompagna il Progetto è espressamente avvertito (pag. 22) che il medesimo principio vale per tutti gli altri contratti unilaterali, ritiene questo Sindacato convenga così modificare l'articolo: "*le donazioni e tutti i contratti unilaterali sono regolati dalla legge nazionale del disponente* „.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. Levi Viola): Che le donazioni restino regolate dalla legge del donante, è principio incontrastato

Art. 13.

(Art. 9 disp. prel. Cod. Civ.)

(Legge regolatrice delle obbligazioni)

Le obbligazioni che nascono da convenzione sono regolate dalla legge alla quale le parti hanno dichiarato di riferirsi. In mancanza di espressa dichiarazione, si applica la legge che si desume dalla volontà tacita delle parti, emergente dalle clausole del contratto e dall'insieme delle circostanze.

Le condizioni richieste per la validità del contratto sono determinate dalla legge del luogo nel quale il contratto sarebbe stato concluso.

Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo nel quale esse sono sorte.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno — A proposito della determinazione della legge regolatrice delle obbligazioni, si ritiene che la disposizione del Progetto possa essere utilmente chiarita ed integrata.

Fermo restando il principio che, in materia contrattuale, decisiva circa la legge alla quale va soggetta l'obbligazione deve essere la volontà dei

contraenti, sembra da una parte inutile ed ingombrante che si preveda distintamente la manifestazione espressa e quella tacita della volontà dei contraenti, e da altra parte non integro il regolamento della materia, trascurandosi di provvedere per il caso in cui non si possa rilevare comunque quale sia stata la volontà delle parti relativamente alla legge che deve regolare le obbligazioni dal contratto nascenti.

Si propone, perciò, l'unificazione dei due periodi del I° comma nel seguente: "Le obbligazioni che nascono da convenzioni sono regolate dalla legge alla quale le parti si sono espressamente o tacitamente riferite", con l'aggiunta che: "in difetto di qualunque manifestazione di volontà delle parti, si presume che esse si siano riferite alla legge del luogo dove è stata stipulata la convenzione", venendo così la legge a supplire alla mancanza di manifestazione di volontà delle parti, al fine di dare in tutti i casi una regola certa ai rapporti obbligatori.

La validità del contratto, fonte di obbligazioni, è bene che sia regolata, come è detto nel secondo comma, dalla legge del luogo in cui esso viene concluso, ma, a complemento e nello stesso tempo a chiarificazione del dettato del comma stesso, sembra opportuno prevedere il caso di una contrattazione che avvenga tra individui che risiedano in diversi Stati, e determinare al riguardo il luogo di perfezione del contratto, dato che in ordine alla perfezione stessa possono imperare disposizioni diverse nei due distinti luoghi in cui si trovano le parti. E per questo caso, sia perchè nella gran maggioranza dei casi di cui si dovrà occupare il giudice italiano uno dei contraenti risiede in Italia, sia perchè quando non c'è un serio motivo che imponga l'applicazione di una legge straniera il giudice italiano deve sempre applicare la legge nazionale, si propone di disporre, con un comma aggiunto, che: "Quando si controverta circa l'esistenza stessa del contratto e nel conflitto di più leggi non sia possibile stabilire, a norma del comma precedente, quale fra esse debba applicarsi, si applica la legge italiana".

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta — Assai da lodare è l'articolo, il quale opportunamente distingue fra obbligazioni da convenzione, ed obbligazioni non contrattuali.

Queste ultime, sorgendo dalla legge, non possono che essere regolate dalla legge del luogo, ove sono sorte: quelle invece, sorgendo dal concorso di volontà, debbono essere regolate dalla legge, che le parti espressamente o tacitamente vollero seguire.

Però non è impossibile il caso che non possa accertarsi la volontà espressa o tacita delle parti. — E per tale ipotesi converrebbe integrare il testo con una disposizione che, in simili casi, indicasse al giudice la legge da seguire, possibilmente quella della nazionalità comune delle parti o quella del luogo del compiuto contratto.

Corte di Appello di Catania — (Rel. Pres. Sez. Messina): Il Progetto consacra il principio dell'autonomia della volontà, soltanto

in rapporto ai contratti. E dispone che le obbligazioni nascenti da tale fonte siano regolate, nel caso che manchi un'espressa indicazione pattizia della legge che debba disciplinarle, da quella che si possa intendere designata dalla volontà tacita delle parti, emergente dalle clausole del contratto e dall'insieme delle circostanze.

Se esattamente il Progetto equipara la designazione espressa della legge che deve regolare le obbligazioni contrattuali a quella tacita, che emerga dalle clausole del contratto stesso e dallo insieme delle circostanze, inopportuno però omette di fissare quale fra le leggi in conflitto debba disciplinarle allorchè manchi al riguardo una manifestazione di volontà espressa o tacita.

L'articolo 13, 1° comma, tace assolutamente in proposito. Nella Relazione illustrativa è bensì detto che in tal caso si debba dal giudice avere riguardo alla volontà presunta dalle parti, da determinarsi volta a volta secondo le circostanze in cui il contratto si è concluso e le sue particolari modalità. Ma, in verità, la volontà delle parti non può essere, sotto il profilo della sua manifestazione, che *espressa* o *tacita*: una terza specie non è logicamente configurabile. In sostanza, dire che possa presumersi dal giudice una determinata volontà delle parti circa la legge che dovrà regolare il contratto, importa dare facoltà al giudice stesso di fissare tale legge nel modo che gli sembri meglio rispondente alle particolari circostanze in cui il contratto fu concluso: non, dunque, per la soluzione di eventuale controversia al riguardo si applicherà la volontà delle parti, in nessun modo manifestata e quindi inesistente nel mondo giuridico, ma sibbene quella del giudice. E di quanto pregiudizio possa tornare alla pratica degli affari questo arbitrio, pur se illuminato, del giudice, non occorre che si dica.

Ritiene la Corte che, se le circostanze che hanno accompagnata la conclusione del contratto non siano bastevoli a dimostrare che le parti abbiano voluto tacitamente sottoporre il loro negozio ad una determinata legge, la legge regolatrice debba essere, fissata a priori dalla norma di conflitto; e debba essere, come appunto dispone l'articolo 9, capov. delle vigenti Disposizioni Preliminari, ove si tratti di obbligazioni nascenti da testamenti o da donazioni quella nazionale del rispettivo autore o donante; o se invece di obbligazioni contrattuali la legge "*loci contractus*", : fatta soltanto eccezione per le modalità della esecuzione delle obbligazioni stesse, che sarà più opportuno sottoporre alla legge del luogo in cui l'esecuzione avvenga.

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. Perrotti): Si dà determinazione precisa alla regola tradizionale — *locus regit actum*, col distinguere le obbligazioni non contrattuali, che restano assoggettate alla legge del luogo nel quale si verifica il fatto che ne è fonte, da quelle nascenti da convenzione, che sono regolate, invece, dalla legge espressamente o tacitamente o per presunzione voluta dalle parti. Se non chè, ammessa la opportunità se non la assoluta necessità della di-

stinzione, giacchè, a rigore, la potenzialità di un dato fatto a produrre determinati effetti giuridici e la portata di questi effetti non potrebbero in generale concepirsi e apprezzarsi se non riferendosi alla legge del luogo in cui il fatto siasi verificato; e tenuto conto che la volontà tacita e più ancora la presunta si risolvono comunemente in quella della legge; non sarebbe inopportuno, a rendere compiuta in proposito la disposizione, aggiungere che *“in mancanza di espressa dichiarazione o quando non sia possibile desumere dal contratto o dall'insieme delle circostanze una diversa volontà delle parti, si applica la legge del luogo nel quale il rapporto contrattuale è stato costituito,,*

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. Sarno): Si parla in questo articolo della legge regolatrice delle obbligazioni che si desume dalla volontà *espressa* o *tacita* delle parti. La Relazione, però, parla anche di una volontà *presunta* alla quale l'articolo non accenna affatto. Sarebbe opportuno chiarire od eliminare questo accenno della Relazione.

Relativamente poi al primo capoverso, se fra le condizioni richieste per la validità del contratto è da comprendersi anche, come sembra, la capacità di contrattare, è necessario coordinare la disposizione con quella dell'articolo 6, che invece dice come la capacità delle persone è regolata dalla legge dello Stato cui si appartiene.

Sezione di Corte di Appello di Lecce — (Rel. Pres. Camassa): La modificazione della formula dell'articolo 9 non persuade. Essa restringe i criteri da seguire nella indagine intorno alla volontà delle parti.

Saprà il giudice desumere tale volontà da tutte le circostanze di fatto che offre la contestazione, ed è inutile indicargli le fonti alle quali deve attingere il suo convincimento.

La prima parte dell'articolo potrebbe modificarsi così: *“Le obbligazioni che nascono da convenzione sono regolate dalla legge alla quale le parti hanno espressamente dichiarato o tacitamente o presuntivamente mostrato di volersi riferire,,*

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. Pignatti): Non sempre è possibile avere elementi sicuri dai quali ritrarre la volontà implicita, a meno di non rischiare di cadere nell'arbitrio. Le parti possono non avere affatto pensato a determinare la legge applicabile; possono anzi avere espressamente dichiarato di non definire un cotal punto. Il giudice non saprebbe allora come regolarsi.

Parrebbe, quindi, opportuno fosse dettato un'altro principio il quale avesse carattere suppletivo e valesse per il caso in cui mancasse il riferimento espresso nè potesse accertarsi l'esistenza di una volontà tacita ed implicita.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Marinucci*): Si ritiene opportuno, quando non risulti la volontà espressa o tacita delle parti circa la legge regolatrice dell'obbligazione, di mantenere ferme le due presunzioni stabilite dal vigente articolo 9: legge del luogo, nazionalità dei contraenti, fissando nel primo caso, quando si tratti di contratto tra persone lontane, secondo quale legge dovrà stabilirsi il momento della perfezione del contratto stesso. Tale legge potrebbe essere la "*lex fori* „.

La formula del 1° capoverso abbisogna di ulteriore elaborazione, non sembrando che essa renda chiaramente il giusto concetto espresso nella Relazione (norma regolatrice quando si disputi della esistenza del contratto).

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Degna di rilievo, e improntata ad un criterio chiarificatore, è la norma contenuta nell'ultima parte dell'articolo, la quale, conformemente alla formatasi dottrina, precisa che sono sottoposte alla "*lex loci* „, anche le obbligazioni non contrattuali (delitti, quasi-delitti, quasi-contratti).

CONSIGLIO DI STATO

L'articolo, il quale determina la legge regolatrice delle obbligazioni, risolve il problema propostosi mediante l'efficacia riconosciuta alla volontà delle parti, e con gli ampi poteri affidati al giudice per la ricerca di tale volontà. Il sistema adottato può presentare inconvenienti per la mancanza di certezza che ne può derivare circa la legge regolatrice delle obbligazioni; ma sembra d'altra parte assai difficile sostituire il principio accolto con una norma generale parimenti atta a comprendere tutti i possibili casi. Tuttavia, nel regolamento di singoli istituti converrebbe completare il detto principio ed eventualmente apportarvi qualche deroga: così, ad esempio, per la vendita si potrebbe utilizzare i risultati raggiunti dalla VI Conferenza dell'Aja nella formulazione dell'apposito Progetto. Comunque, nel 1° comma, alle parole "emergente dalle clausole del contratto e dall'insieme delle circostanze „, converrebbe sostituire le seguenti: "tenuto conto delle clausole del contratto e dell'insieme delle circostanze „; e nel secondo comma, alla locuzione "nel quale il contratto sarebbe stato concluso „, quest'altra "nel quale si afferma che il contratto è stato concluso „.

UNIVERSITA'

Università di Bologna — Il secondo comma parla di condizioni richieste per la validità del contratto, mentre, nella Relazione, la disposizione è giustificata con riferimento al caso di controversia sull'esi-

stenza stessa del contratto. Sembra dunque che essa debba essere formulata in modo da corrispondere a questo caso: ad es.: "Quando si controverta sull'esistenza stessa del contratto si applicherà etc.,,.

Università di Camerino — (Relatori Proff. *Chiaudano e Satta*): Per evidenti ragioni di completezza conviene aggiungere alla validità del contratto di cui al primo capoverso anche "l'esistenza del contratto medesimo,,.

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro Passarelli*): Sembra necessaria un'ulteriore elaborazione formale di questa disposizione, nella quale dovrebbe farsi esplicita menzione delle obbligazioni da negozio unilaterale, sostituirsi la formula inesatta "condizioni richieste per la validità del contratto,, (anche l'art. 14¹ parla impropriamente di "condizioni sostanziali,,) al 1° capoverso, nel quale non s'intende neppure l'uso del condizionale.

Università di Ferrara — (Rel. Prof. *Perticone*): Ampia lode va data alla profonda rielaborazione della materia dell'art. 9 a proposito di obbligazioni contrattuali e non contrattuali, con il pieno riconoscimento dell'autonomia della volontà, che è volontà normativa anche quando non si presenta formalmente come la volontà della legge.

Università di Genova e di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): La norma contenuta nel 1° comma è basata su di una finzione assurda giacchè non si può ammettere che, in ogni caso, sia dato di accertare una concreta volontà delle parti di riferirsi ad una determinata legislazione.

In ordine alla dizione legislativa non si riesce a comprendere l'uso del condizionale nel primo capoverso.

Università di Macerata — (Rel. Prof. *Greco*): Può forse sembrare non felice la modificazione apportata all'attuale art. 9, sostituendo al criterio della legge nazionale, regolatrice della sostanza e degli effetti delle obbligazioni, nel caso che i contraenti appartengano alla stessa nazione, l'altro criterio che fa dipendere la determinazione della legge dalle risultanze della volontà tacita delle parti, secondo le clausole del contratto e l'insieme delle circostanze. Se pur quest'ultimo criterio appare più esatto dal punto di vista scientifico, può d'altra parte dare adito in pratica a gravi incertezze e difficoltà, con pericolo di abusi e di arbitri, tanto più gravi in materia così delicata come è questa della determinazione della legge regolatrice. Può sembrare perciò inopportuno far gettito in ogni caso, anche quando i contraenti appartengano alla stessa nazione, del più semplice e più facile criterio prescritto dal vigente art. 9, criterio il quale, per lo meno nella indicata ipotesi, non può non presentarsi in linea generale come equo e conforme all'interesse di tutti i contraenti.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Rovelli*): Per i diritti di obbligazione prevale il principio dell' autonomia della volontà; quindi ha impero la legge, alla quale le parti — o in modo espresso o tacitamente — hanno dichiarato di riferirsi. E molto opportunamente il Progetto, a differenza delle attuali disposizioni preliminari, presume sempre una volontà, almeno tacita, delle parti, senza fare ricorso ad altre regole per determinare la legge da applicarsi. E' puramente una questione di interpretazione di volontà quella che qui si presenta.

Riguardo alle obbligazioni non contrattuali domina la legge del luogo nel quale esse sono sorte. Il Progetto, con questa disposizione, completa la formula dell' art. 9 delle disposizioni preliminari, il quale è ristretto alle obbligazioni da contratto, e semplifica la soluzione per le obbligazioni non contrattuali, applicando a queste un' unica regola, qualunque sia la fonte dell' obbligazione; mentre altri vorrebbe applicare diverse regole secondo che le obbligazioni nascono da quasi contratto, da delitto, da quasi delitto o dalla legge.

Università di Modena — (Rel. Prof. *Verga*): Gravi dubbi sorgono circa la disciplina data per quanto riguarda la legge applicabile alle obbligazioni nascenti da contratto. Il Codice vigente fa richiamo alla legge del luogo in cui i contratti furono stipulati o, se i contraenti stranieri appartengono ad uno stesso Stato, alla loro legge nazionale; per altro anche qui il principio della autonomia è largamente riconosciuto attraverso la possibilità in ogni caso della dimostrazione di una diversa volontà (art. 9 disp. prel. art. 58 Cod. Comm.). Bene pertanto ha fatto il Progetto nel mettere in prima linea il principio della autonomia disponendo che le obbligazioni nascenti dalle convenzioni sono regolate dalla legge, alla quale le parti hanno dichiarato (espressamente) di riferirsi.

Quello che invece suscita maggiori dubbi è il capoverso. Anzi tutto dal punto di vista della mera tecnica legislativa, il capoverso potrebbe sopprimersi, aggiungendo nella prima parte, ove si dice che "le obbligazioni che nascono da convenzione sono regolate dalla legge alla quale le parti hanno dichiarato di riferirsi", le espressioni "espressamente o tacitamente",.

Dal punto di vista del merito poi più dubbi suscita il voler desumere una tacita *electio legis* dalle clausole del contratto: peggio ancora poi il presumerla in base all' insieme delle circostanze.

Per quanto riguarda la tacita *electio legis*, che si desumerebbe o si potrebbe desumere unicamente dalle clausole del contratto, i dubbi sono gravi: una indicazione precisa in tal senso si potrebbe avere solo quando tali clausole fossero tutte assolutamente compatibili col nostro ordinamento giuridico: diversamente, il dubbio sulla *electio legis* tacita resterebbe pur sempre. E per eliminarlo occorrerebbe intervenire con una presunzione di legge: sicchè l' autonomia dei contraenti ne uscirebbe menomata.

A prescindere da ciò, desumere la tacita *electio legis* dalle clausole del contratto è sommamente difficile: le parti non si possono ritenere così pratiche del diritto in genere e del diritto straniero in ispecie da poter dettare clausole contrattuali relative ad una legislazione straniera, in modo tale da distinguerla nettamente da una qualsiasi altra legislazione. Ciò non pensa neppure il relatore e la Commissione, se a tutela del cittadino che tratta collo straniero risolve in senso favorevole alla capacità dello straniero il dubbio che per la legge straniera sorga sulla sua capacità quando a norma delle leggi italiane egli sia capace. Se poi è principio unanimamente e sicuramente accettato che basta alla efficacia dei contratti l'intento empirico delle parti, perchè gli effetti giuridici si producono direttamente *ex lege*, in modo indipendente dalla volontà delle parti, è evidente che il voler dedurre la *electio legis* dalla volontà delle parti manifestata nelle clausole del contratto è per lo meno arduo e molto pericoloso.

Ancora più grave è che la commissione, quando una tacita *electio legis* non potesse desumersi dalle clausole del contratto, abbia ammesso una presunta *electio legis* desumibile dall'insieme delle circostanze.

Scrivono il relatore che tale volontà si dovrebbe presumere nel senso ad es. che le parti abbiano voluto riferirsi alla legge del luogo del contratto per i contratti fatti in una fiera o in un pubblico mercato, per i contratti di locazione di opere alla legge del luogo di esecuzione del contratto, per i contratti a titolo gratuito alla legge del concedente il beneficio (sic.) ecc. ecc. Non possiamo essere assolutamente d'accordo colla commissione; e del resto qui non solo è mancato l'accordo tra i commissari: non solo infatti tra essi erano di quelli che, confermando la necessità della soluzione che noi proponiamo, chiedevano la posizione di una espressa presunzione *ex lege*, ma anche di quelli che pur ammettendo la presunzione emergente dalle circostanze avrebbero voluto disporre nella legge qualche ipotesi a titolo esemplificativo.

Che se è stato bene non seguire quest'ultimo avviso, dacchè ciò, in base al principio *inclusio unius est exclusio alterius*, avrebbe fomentato dubbi e questioni invece che dare un criterio utile per la soluzione del caso, è per altro inesatta affermazione della maggioranza della commissione che la formula adottata è così ampia che sempre il giudice può determinare la legge cui le parti si sono riferite. Argomentazione che a dir vero più che una giustificazione ci pare una condanna della disposizione del Progetto. A nostro avviso, in difetto di una manifestazione tacita o espressa della volontà delle parti, ricorrere ad una presunta volontà è un assurdo ed anche un errore di tecnica legislativa. Poichè in sostanza questa volontà presunta poi non è che la volontà della legge, il meglio è che il legislatore faccia buon uso del suo arbitrio, e dichiarare lui stesso quale è la legge che si deve applicare. Nella specie quindi si potrebbe sancire che quando manchi una espressa *electio legis*, gli effetti delle obbligazioni si reputino regolati dalla legge del luogo in cui furono contratte.

Con ciò sono evitati tutti quegli arbitri e quelle incertezze a cui una presunzione di volontà può dar luogo: arbitri di cui può dare idea sufficiente la Relazione stessa quando ad es. dichiara legge applicabile presuntivamente al contratto d'assicurazione la legge del luogo ove ha sede la società: e non perchè — domandiamo — il luogo in cui fu stipulato il contratto, come ad es. lo stesso relatore ammette per il caso di contratto fatto in fiera? Meglio quindi una presunzione di legge che almeno è chiara e non soggetta a dubbi o a oscillazioni.

Nessuna osservazione è invece a fare per le altre disposizioni dell'articolo, salvo un'osservazione di forma rispetto alla dizione "obbligazioni non contrattuali", che forse non è troppo precisa e può dar luogo a qualche dubbio.

Università di Napoli. — (Rel. prof. Scuto): L'articolo 13 nella prima parte, sembra ben chiaro: le obbligazioni nascenti da convenzioni dovrebbero essere regolate dalla legge alla quale le parti abbiano dichiarato di riferirsi, con una dichiarazione di volontà *espressa o tacita* (nella Relazione, pag. 22, si fa cenno anche della volontà presunta). Nel capoverso che segue, però, si aggiunge: "*Le condizioni richieste per la validità del contratto sono determinate dalla legge del luogo nel quale il contratto sarebbe stato concluso*".

Tale capoverso dovrebbe essere giustificato o spiegato da ciò che si legge nella Relazione (pag. 23), che, cioè: "*Quando sorga contestazione sull'esistenza stessa del contratto, non è possibile la determinazione di una legge regolatrice basata sulla volontà delle parti, che è essa stessa oggetto di discussione. In tal caso è necessario stabilire quale sia la legge regolatrice. E' parsa opportuna la legge del luogo in cui il contratto sarebbe stato concluso*". A contratto concluso, si dovrebbe poi indagare, in base alla volontà delle parti, quale sia la legge con cui quest'ultime hanno voluto regolare gli effetti del contratto e, tra gli effetti, principalmente le obbligazioni contrattuali. A ciò si possono fare obiezioni critiche. Se pur non sorga contestazione alcuna sull'esistenza del contratto, questo devesi pur concludere secondo la legge del luogo per tutto ciò che attiene alle *condizioni di validità del contratto*, legge che dovrebbe avere la precedenza.

Il principio dell'autonomia dell'autorità privata — che pur si dovrebbe applicare in generale, giusta la prima parte dell'art. 13 — non varrebbe dunque ad operare che subordinatamente, per quello che sia connesso con la conclusione del contratto, mentre d'altro canto, è ovvio che le condizioni di validità possono anche influire su gli effetti del contratto e quindi sulle obbligazioni contrattuali. *E' manifesto quindi che può aversi un certo contrasto tra le due regole, quella della prima parte e l'altra del capoverso dell'articolo di cui ci occupiamo.*

Fra le condizioni per la validità del contratto c'è pure la capacità di contrattare: basterebbe richiamare (se ci fosse dubbio) l'art. 1104 Cod.

civ., in cui facendosi menzione dei *requisiti essenziali per la validità di un contratto*, vi si include “ *la capacità di contrattare* „; per l’art. 6 delle disposizioni preliminari (tanto del Progetto quanto del vigente Codice) la capacità delle persone dovrebbe essere regolata *dalla legge dello Stato cui esse appartengono*. Si avrebbe dunque un altro conflitto tra il capoverso dell’art. 13 e l’art. 6. Dandosi la prevalenza alla regola dell’art. 6, in cui si fa cenno della capacità in generale, si avrebbe il risultato che, nell’applicazione del citato capoverso, non tutte le condizioni richieste per la validità del contratto sarebbero determinate in base alla legge del luogo, appunto perchè una delle condizioni medesime — *la capacità di contrattare* — verrebbe determinata in base alla *legge nazionale delle persone*. Dandosi invece la prevalenza alla regola del capoverso dell’art. 13, in modo da applicarla anche alla capacità, non solo si verrebbe a contrastare ad una regola fondamentale qual’è quella dell’art. 6; ma — quel che è più ed è anche strano — si giungerebbe a togliere valore al capoverso dell’art. 6, che lo stesso legislatore innovatore verrebbe così a distruggere. In base al capoverso dell’art. 6 lo straniero incapace secondo la propria legge e capace secondo la legge italiana, (per l’atto che egli compie in Italia) si deve considerare capace; ma egli sarebbe capace (se pur non ci fosse il detto capoverso dell’art. 6) in forza del capoverso dell’art. 13, almeno per quegli atti che importano convenzioni costitutive di obbligazioni.

Anche se si volesse seguire un criterio restrittivo riguardo alla regola del capoverso dell’art. 13, non si risolverebbe ogni difficoltà. Si potrebbe sostenere — se ciò sembrasse conforme a quanto dicesi nella Relazione — che le condizioni richieste per la validità del contratto, di cui si fa cenno nel detto capoverso, siano quelle assolutamente indispensabili, un *minimum* di condizioni, affinchè il contratto possa esistere ed essere valido: solo ciò si dovrebbe desumere dalla legge del luogo; per tutto il resto, ed in particolare modo per regolare le obbligazioni che ne derivano, si dovrebbe applicare la legge alla quale le parti si siano comunque riferite. Si potrebbe così, forse, ridurre il contrasto tra la regola del capoverso e quella della prima parte dell’art. 13, venendo quest’ultima regola ad avere, se possibile, una maggiore estensione; ma il contrasto tra la regola del capoverso e quella dell’art. 6 resterebbe riguardo alla capacità di contrattare, ch’è indubbiamente una condizione richiesta per la validità del contratto. Il capoverso dell’art. 13, di cui ci siamo occupati, in conclusione non si salva dalla critica.

Secondo l’ultimo capoverso dello stesso art. 13 “ *Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo nel quale esse sono sorte* „. Più esatto sarebbe parlare di “ *luogo dove si è compiuto od è avvenuto il fatto costitutivo nell’obbligazione* „, (“ *factum obligatorium* „) e piuttosto che obbligazioni non contrattuali si potrebbe parlare di “ *obbligazioni non volontarie* „, poichè, oltre alle obbligazioni derivanti da disposizioni di ultima volontà, ci potrebbe essere qualche obbligazione volontaria in base a dichiarazione unilaterale di volontà, e quindi non contrattuale.

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): La disposizione del primo comma, che riproduce la seconda parte del secondo comma dell'art. 9 delle Disp. preliminari del Codice vigente, non sembra completa. Sembra preferibile la disposizione del Codice vigente (art. 9 Disp. prelim., secondo comma), a parte l'imperfezione della sua formulazione, in quanto che essa, in caso di mancanza di un'espressa o tacita dichiarazione di volontà delle parti, stabilisce, per togliere qualsiasi dubbio, che, se i contraenti appartengono alla stessa nazione, si applica la loro legge nazionale, e in caso diverso si applica la legge del luogo in cui il contratto fu concluso. Nella *Relazione* della Commissione, annessa al Progetto (p. 23), si dice che la maggioranza di questa ritenne sufficiente la formula accolta, perchè essa è così ampia che in base ad essa il giudice potrà sempre determinare la legge, a cui le parti, almeno in via presuntiva, si siano riferite. Ma non è preferibile dare al giudice una norma precisa da applicare in caso di dubbio, tanto più che questa norma è rispondente appunto alla presumibile intenzione dei contraenti?

Nel secondo comma si dice che le condizioni richieste per la validità del contratto sono determinate dalla legge del luogo nel quale il contratto sarebbe stato concluso. Pare che sarebbe opportuno aggiungere che, se i contraenti appartengono ad uno stesso Stato, esse sono regolate dalla loro legge nazionale. Nella *Relazione* (p. 23) si osserva che non si è ritenuto di indicare in via subordinata la legge comune ai contraenti quando questi fossero della stessa nazionalità, essendo questa una ipotesi abbastanza rara; ma questa affermazione non solo sembra discutibile, ma in ogni caso non può considerarsi decisiva a favore dell'omissione della norma proposta.

Università di Torino — (Rel. Prof. *Ottolenghi*): Il Progetto ha affermato il principio dell'autonomia ossia ha riposto nella volontà delle parti il momento di collegamento per la determinazione della legge competente.

La formulazione dell'art. 13 e i motivi della Relazione tolgono ogni dubbio che si è voluto adottare il concetto di riservare alla libertà dei contraenti la scelta della legge dalla quale dovrà essere regolato il loro rapporto. Nessuna questione pertanto sul punto se tale legge sarà applicabile soltanto per regolare la sostanza o il contenuto dell'obbligazione, nella parte dispositiva, in quella parte, cioè, in cui la legge supplisce soltanto la volontà delle parti, oppure anche per regolare le condizioni essenziali del rapporto, da un punto di vista generale o specifico. L'art. 13 tale distinzione ha escluso e a ragione, perchè l'obiezione consueta che la virtù o validità giuridica di un rapporto non possa dipendere dalla volontà delle parti, e che reciprocamente il potere delle parti sia subordinato ad una legge preliminare che presiede in modo per se stante alla formazione o costituzione del rapporto, è un'obiezione inconcludente, in quanto, qualunque sia la funzione della volontà, essa opera in virtù della legge ed è pur sempre a questa che si collega il regolamento del rapporto.

Data questa nozione, la seconda parte dell'art. 13, che richiama l'applicazione della *lex loci contractus* per ogni contestazione circa l'esistenza del contratto, ha necessariamente una sfera di applicazione molto ristretta. Ma appunto perciò era bene un maggiore chiarimento al riguardo, ed evitare che alla *lex loci contractus* possano richiamarsi tutte le norme non derogabili. la Relazione ha escluso l'opportunità di fornire alcuna direttiva all'interprete per l'accertamento della volontà delle parti quando non sia espressa o ignota, avendo ritenuto che una maggior libertà al giudice favorisce meglio la determinazione della legge più corrispondente alla presunta volontà delle parti. Ma la Relazione ha dimenticato che il più spesso, l'indagine sulla volontà, quando questa è ignota, è una semplice finzione e appunto perciò non vi era motivo che per quelle determinate categorie di casi in cui l'orientamento non può essere dato che in base a elementi generali, come la nazionalità, il domicilio o simili non dovessero seguirsi simili direttive.

Altrimenti deriva che in casi identici si avranno soluzioni diverse a secondo dei giudici, il che è grave inconveniente.

Anche qui la Relazione tace dell'art. 58 Cod. Comm. che, come è noto, per le materie commerciali ha soppresso l'autonomia dei contraenti. Perchè tale silenzio? la Relazione accenna a un regime speciale per contratti unilaterali sulla base dell'art. 13. Ma sarebbe consigliabile una disposizione espressa.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Ancona — (Rel. Avv. Sinigaglia): Una modificazione, di grave importanza, è quella che si propone relativamente alle obbligazioni derivante da convenzione.

L'art. 13 del Progetto comincia col dire che le obbligazioni nascenti da convenzioni sono regolate dalla legge, alla quale le parti hanno dichiarato di riferirsi.

Ma, stabilita questa massima, sulla quale non è luogo a discutere (dato che le private convenzioni hanno valore obbligatorio, quando non siano contrarie a disposizioni proibitive di legge, all'ordine pubblico e al buon costume) nessuna norma sicura è data dal Progetto per stabilire, nel difetto d'un esplicita dichiarazione di volontà delle parti, quale legge sia applicabile.

Chiunque abbia pratica dell'esercizio forense può facilmente comprendere a quali complicazioni, lungaggini e spese possa dar luogo un'indagine sulla volontà tacita.

Le parti, prima di entrare a discutere in ordine al merito delle contestazioni, dovrebbero perdere un tempo prezioso nella ricerca della legge applicabile.

L'inconveniente, grave sempre, sarebbe gravissimo nelle controversie commerciali, che costituiscono la maggior parte delle controversie in tema di obbligazioni contrattuali formate in Italia col concorso di stranieri.

L'inconveniente avrebbe luogo anche quando si trattasse di valutare avanti i Tribunali Italiani obbligazioni contrattuali formatesi tra italiani all'estero.

Giusta l'art. 9 capoverso delle vigenti preleggi si deve in tal caso (contratti conclusi all'estero tra cittadini italiani) applicare la legge italiana, salvo contraria dichiarazione espressa di volontà.

Al contrario, ove si dovesse adottare il proposto testo dell'art. 13 del Progetto, si dovrebbe in ambedue le suindicate ipotesi (contratto in Italia tra sudditi dello Stato estero e contratti all'estero tra cittadini italiani) istituire dalle parti contendenti e dal Giudice una sottile indagine sulla legge applicabile, indagine che dovrebbe essere esaurita non in base a norme fisse, *ma secondo l'arbitrio del Magistrato* (trattandosi d'argomentare la volontà dei contraenti dalle singole clausole del contratto e da ogni altra circostanza che al Giudice appaia influente).

Per tal modo situazioni analoghe potrebbero avere diversa soluzione secondo la diversa impressione dei Magistrati.

Sembra perciò che sia meglio confermare le vecchie norme: applicazione della legge del luogo del contratto se stipulato tra appartenenti a diversi Stati; applicazione della legge nazionale dei contraenti se costoro appartengano allo stesso Stato; prevalenza a tali due norme dell'esplicita dichiarazione di volontà (in diverso senso) dei contraenti.

L'articolo stabilisce pure che le condizioni richieste per la validità del contratto siano determinate dalla legge del luogo nel quale il contratto sia stato concluso.

Sembra al riguardo che detta disposizione dovrebbe essere posta in rapporto con quella dell'art. 9 che regola la capacità dei contraenti.

Commissione Reale Procuratori di Bergamo — (Rel. Avv. Zilioli): E' noto che il vigente art. 9, nella parte riflettente le obbligazioni, non diede luogo ad inconvenienti nè a discussioni, se non relativamente all'inciso finale: " E' salva in ogni caso la dimostrazione di una diversa volontà „.

Ciò posto, sembra opportuno — in luogo della nuova formula proposta — mantenere l'art. 9 attuale, salvo chiarire l'inciso finale, nel senso che le parti possono far riferimento ad una legge diversa, dal momento che l'on. Commissione ha superato l'obiezione — per verità non consistente — che non sia congruo il dare facoltà alle parti di richiamarsi ad una legge diversa da quella del luogo e dalla loro nazionale. In tal modo — nel mentre si regola convenientemente la materia — si evita la ricerca della volontà tacita e presunta, insita nella formula accolta dal Progetto, e che può dar luogo a sottigliezze e cavilli da parte dei contraenti.

Aggiungasi che la formula dell'attuale art. 9 — salvo l'inciso finale di cui sopra, che non si legge nell' art. 58 del Codice di Commercio — risponde al testo di quest'ultimo, cosicchè si mantiene una più uniforme regolamentazione delle obbligazioni civili e commerciali, le quali ultime costituiscono la maggior parte delle obbligazioni che tuttodi vengono stipulate. Resta sempre una differenza per effetto di detto inciso che, ripetesi, non si legge nell' art. 58 del Codice di Commercio; e il non identico regolamento delle obbligazioni civili e commerciali nel diritto internazionale privato può sembrare non opportuno. Si è di parere che l' inciso medesimo possa essere eliminato, rimanendo così stabilito senz' altro che le obbligazioni sono regolate dalla legge del luogo in cui vengono stipulate, o da quella dei contraenti stranieri, qualora appartengano ad una stessa nazionalità. La quale disposizione sembra logica e psicologicamente esatta ed opportuna.

Nel secondo comma sembra migliore dizione " nel quale si contende che il contratto sia stato concluso „ in luogo di quella proposta " nel quale il contratto sarebbe stato concluso „.

Commissione Reale Avvocati di Bologna — Si riterrebbe non del tutto superfluo disporre che, quando non sia possibile accertare nè la volontà espressa, nè quella tacita o presunta, debba applicarsi o la legge della nazionalità comune delle parti o la legge del luogo in cui il contratto fu concluso.

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. *Avv. Mangaroni*): Si rappresenta l'opportunità di migliorare tecnicamente la formulazione. Sembrerebbe anche consigliabile, quanto alle obbligazioni che nascono da contratto, determinare che, in mancanza di dichiarazione espressa delle parti, si applichi la legge del luogo in cui il contratto fu concluso, o, invece, la legge nazionale dei contraenti se questi abbiano la stessa cittadinanza, salvo che dalle clausole del contratto e dall'insieme delle circostanze risulti una diversa volontà delle parti: e ciò allo scopo di non abbandonare in ogni caso ad una difficile indagine di fatto la determinazione della legge regolatrice.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. *Avv. Redenti*): Nel capoverso, dopo un alinea ottimamente concepito, non sembra esattissimo parlare di condizioni di validità (fra le quali c'è per es. anche la capacità delle parti). Infatti la stessa Relazione dei compilatori fa l'esempio di controversie in ordine alla esistenza. Nè risulta chiarissimo il valore del condizionale: " sarebbe stato concluso ecc. „.

Commissione Reale Avvocati di Brindisi — Sembra assai difficile voler desumere univocamente la volontà tacita delle parti delle clausole del contratto e dallo insieme delle circostanze.

La formula dà adito alla più grande incertezza.

Ad eliminarla, per lo meno in parte, potrebbe essere dichiarato dal legislatore che, in mancanza di una esplicita dichiarazione delle parti di nazionalità diversa, le obbligazioni nascenti da convenzione siano governate dalla legge del luogo di conclusione del contratto o, nella ipotesi di obbligazione unilaterale, dalla legge nazionale del debitore: mentre si presume adottata la legge nazionale comune ai due contraenti, che nulla abbiano dichiarato in contrario.

Sindacato Avvocati di Genova — Nulla a ridire sul primo alinea ed anzi sembra assai giudiziosa la soppressione, illustrata dalla Relazione, dell'elemento presuntivo costituito dall'appartenenza dei contraenti alla stessa Nazionalità.

Ma il primo capoverso è, senza dubbio, infelicamente concepito.

Osserva in proposito la Relazione che, quando si discuta intorno alla esistenza stessa del contratto, non possono più valere le norme dettate per la ricerca della legge da applicarsi nell'ipotesi in cui non sia in disputa la sussistenza stessa del vincolo obbligatorio. Il rilievo, astrattamente, è esatto, come pure, sempre astrattamente, sembra esatta la conseguenza di doversi allora applicare la legge del luogo in cui il contratto apparirebbe essere stato concluso.

Ma, forse, la Commissione non si è fatto carico della conseguenza cui potrebbe dar luogo in pratica l'attuazione della norma: basterebbe, infatti, la semplice impugnativa, che una delle parti muovesse, sulla sussistenza delle condizioni richieste per la validità di un contratto (condizioni, per avventura, specifiche a quella determinata obbligazione che è controversa oltre a quelle genericamente richieste per tutti i contratti) perchè senz'altro la legge da applicarsi dovesse essere determinata con criteri diversi; a meno che non si voglia applicare la legge del luogo in cui il contratto apparirebbe essere concluso per risolvere la questione, d'indole preliminare, sulla sussistenza del vincolo obbligatorio, e poi rinviare ad altra legge la risoluzione del merito. Ma ciò sarebbe fonte di impreviste complicazioni, specialmente quando la contestazione della validità del contratto avesse per oggetto un suo requisito specifico. Non sembrerebbe, infatti, possibile spezzare così l'unità della disciplina legislativa in un determinato istituto.

Ed ancora.

Se, come sembra doversi ritenere, fra le condizioni richieste per la validità del contratto debbono comprendersi anche i requisiti essenziali per la validità dei contratti, non è a dimenticare che fra questi vi è, ed in prima linea, la capacità di contrattare. Ma allora occorre evidentemente armonizzare questa disposizione con quella dell'art. 6, che fa regolare la capacità dalla legge dello Stato cui la persona appartiene.

Suppongasì, ad esempio, che un contratto sia posto in essere all'estero da un cittadino italiano che secondo la nostra legge sia incapace. Siccome la nostra legge è appunto quella che deve essere applicata

per determinare se egli sia o no capace, e ciò per l'art. 6, come si può al tempo stesso determinare se il contratto è oppur no valido, alla stregua della legge del luogo dove esso " sarebbe stato concluso „?

Sempre limitatamente al requisito della capacità, l'antinomia fra le due disposizioni sembra evidente.

Può anche essere che il concetto, che si voleva esprimere, fosse diverso. Si intendeva, cioè, che dalla legge del luogo dove il contratto " sarebbe stato concluso „ dovesse essere regolato il punto di vedere " quali siano i requisiti essenziali del contratto „, salvo poi far regolare la capacità a norma dell' art. 6? La cosa è molto probabile. Ma la dizione è certamente imperfetta.

Devesi infine rilevare che il condizionale " sarebbe „ usato dal Progetto è tale da far nascere seri dubbi: dubbi che sono, è vero, chiariti dalla Relazione; ma sembra certo che la legge deve avere un carattere, per quanto possibile, di perfezione autonoma, senza che il suo significato debba essse interpretato con l'ausilio della Relazione che ne accompagna il Progetto; per cui sarebbe ad ogni modo da preferirsi questa, od altra simile, locuzione: " *dove il contratto apparisce essere stato concluso* „.

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. Avv. *Quilico*): All' ultimo comma potrebbe parere forse preferibile la dizione seguente: " Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del " luogo in cui è avvenuto il fatto che dà loro origine „.

Commissione Reale Avvocati di Lagonegro — Per le obbligazioni nascenti da convenzione il Progetto distingue dalla volontà espressa delle parti, la volontà tacita e la volontà presunta, al fine di stabilirne la legge regolatrice. Se nulla è da rilevare su quanto concerne la volontà espressa, non pare che il criterio adottato in ordine alla volontà tacita ed alla volontà presunta sia d' accogliersi *de plano* perchè può essere origine di molti e non lievi equivoci.

Il voler desumere la legge dalla volontà delle parti quando questa a sua volta deve emergere dalle clausole del contratto o ancor più dallo insieme delle circostanze, sembra volere ampliare *ad infinitum* la indagine dell'autorità giudiziaria per chiarire la volontà e ricercare la legge d'applicare, con tutta la gamma di possibili errori i quali, invece, si dovrebbero cercare di evitare.

Ed allora miglior partito sarebbe quello, qualora difetti il riferimento espresso delle parti, di stabilire che le obbligazioni nascenti da convenzione siano regolate dalla legge del luogo in cui si sono perfezionate.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): Fondamento della norma è la opportunità che le obbligazioni nascenti da convenzioni siano regolate dalla legge a cui

i contraenti hanno fatto riferimento in modo espresso, tacito o presunto: in tutti e tre questi casi, è detto, occorre rispettare la volontà delle parti, ed inutile appare un ricorso sussidiario alla legge del luogo in cui il contratto è stato concluso o ad altra legge, perchè la formula adottata è così ampia che il giudice può sempre determinare la legge, cui le parti, almeno in via presuntiva, si sono riferite.

Ma su ciò non pare si possa del tutto consentire: poichè potrebbe anche darsi, e il fatto non sarebbe poi tanto raro nella ipotesi di contraenti di diversa nazionalità, che ciascuno di essi abbia contrattato riferendosi alla propria legge. In questo caso una determinazione univoca della legge in via presuntiva non è neppure possibile, senza dare una ingiustificata prevalenza alla volontà di uno piuttosto che a quella dell'altro contraente; per cui si rende necessario indicare la legge che in tale evenienza regola il contratto, e che potrebbe essere a preferenza quella del luogo in cui è sorta l'obbligazione. La ipotesi del 2° comma che si controverta sulle condizioni richieste per la validità del contratto, sembra alquanto diversa da quella ora prevista, in cui si disputa soltanto del modo come l'obbligazione, valida, debba essere regolata: e se una distinzione sottile ma innegabile esiste fra i due casi, essa deve essere specificamente considerata e disciplinata dalla legge, per evitare, in quanto possibile, futuri dubbi e contrasti.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Parma — (Relatori Avvocati *Menoni* e *Coccapani*): Se è giusto che, in omaggio al principio della libertà contrattuale ed a quello di libera disposizione delle parti, si riconosca a queste il potere di dichiarare *espressamente* quale sia la legge in base alla quale esse intendono regolare l'obbligazione stretta, e se magari è conveniente ammettere che questa volontà possa essere manifestata anche implicitamente, dà invece luogo a seri dubbi l'opportunità e la convenienza di mantenere il primo capoverso dell'articolo così come esso è attualmente formulato nel Progetto.

L'imporre al Giudice la non facile ricerca di quella che può essere stata "la volontà tacita delle parti emergente dalle clausole del contratto o dall'insieme delle circostanze", equivale, a nostro rassegnato avviso, ad aprire l'adito ad una quantità di controversie spesso di difficile soluzione, nonchè alla possibilità di giudicati disparati e diversi in casi sostanzialmente identici.

Scopo precipuo di una buona legge deve essere quello di cercare di eliminare quanto più è possibile le questioni pregiudiziali circa le leggi da applicarsi, i giudici competenti, ecc.

Sotto questo profilo, pur non dubitandosi della correttezza teorica del principio che ha ispirato il Progetto e cioè quello di dare sempre valore alla volontà delle parti nelle sue varie gradazioni di volontà espressa, volontà tacita e volontà presunta (cfr. Relazione Venzi), da un punto di vista pratico e per l'economia dei giudizi, per troncare inutili questioni, sembra preferibile un ritorno al codice vigente collo stabilire

che in mancanza di una volontà espressa delle parti (implicita o esplicita) debba presumersi che esse abbiano voluto riferirsi alla legge del luogo in cui l'obbligazione viene stretta, o alla loro legge nazionale se è comune a tutti i contraenti.

Commissione Reale Avvocati di Pola — Per quanto appaia apprezzabile in teoria il principio, cui si ispira il Progetto, dell'autonomia della volontà delle parti in materia di obbligazioni, pare poco opportuno applicarlo in pratica con la latitudine prevista nell'art. 13. Anche in questa materia dovrebbe anzitutto valere il principio che la legge dello Stato regola tutti i rapporti che in esso si svolsero, salvo singole eccezioni giustificate da criteri particolari.

Volendo quindi dare adito alle parti contraenti di manifestare in modo autonomo la propria volontà, basterà far salva la loro espressa dichiarazione formulando pressappoco così la norma: "Le obbligazioni convenzionali sono regolate dalla legge del luogo nel quale la convenzione è stata conclusa o avrebbe dovuto concludersi, salva l'espressa diversa dichiarazione delle parti.

"Le obbligazioni non convenzionali sono regolate dalla legge del luogo in cui sono sorte „

Ove si volesse dare maggiore latitudine alle facoltà normative dei contraenti si potrebbe far salva anche la *tacita* diversa dichiarazione delle parti; ma per l'esigenza che il diritto debba essere anzitutto e soprattutto *certo*, parrebbe preferibile evitare la necessità della ricerca difficilissima e pericolosa di tale volontà tacita, che potrebbe portare a risultati imprevedibili e iniqui.

Del resto, nella grande maggioranza dei casi, il riferirsi — come fa il Progetto — alla sola volontà delle parti si risolverebbe in una mera finzione; infatti, salvo rare eccezioni, in realtà la volontà dei contraenti è diretta esclusivamente *alla formazione* del contratto per l'interesse ch'essi portano ai suoi effetti e mai — in via preliminare — a determinare la legge regolatrice di tale loro attività.

Se è vero questo — che è dato di esperienza —, è facile prevedere — e lo fa anche la Relazione — che novanta volte su cento la legge regolatrice della convenzione determinata presuntivamente sarebbe appunto la legge del luogo del contratto.

Tanto fa dunque fissare legislativamente questa norma che corrisponde al principio di autorità e contemporaneamente alla presunta volontà delle parti; si sarà così anche ottenuta la certezza assoluta — e non meramente relativa — del precetto legislativo.

Altro vantaggio della soluzione proposta è quello di evitare di dover ricorrere a un sistema diverso quando si tratti di determinare la legge regolatrice delle obbligazioni e quando invece si debba determinare la legge regolatrice delle "condizioni richieste per la validità del contratto come deve fare il Progetto. La disarmonia della norma è evidente.

Senza contare che il capoverso così come formulato non pare rispecchi chiaramente l'intenzione del legislatore espressa nella Relazione (pag. 20): infatti la norma parla in genere di "condizioni richieste per la validità del contratto", e queste sono più e diverse dal semplice difetto o vizio di volontà che determinerebbe — secondo la Relazione — la disapplicabilità del principio dell'autonomia della volontà delle parti e giustificerebbe la deroga al principio stesso.

Commissione Reale Procuratori di Pola — (Rel. Dott. *Priora*): Sembra logico che in ogni paese sovrano le obbligazioni che in esso si contraggono, in mancanza di un'espressa dichiarazione dei contraenti, siano regolate dalla legge in esso vigente al momento della conclusione. Ciò è tanto logico che la Commissione non ha addirittura pensato a sancirlo in un'espressa disposizione del Progetto preoccupandosi in quella vece di disciplinare i casi meno comuni. Proponiamo per ragioni di metodo e di ordine l'aggiunta di una disposizione nei sensi di cui sopra, che preceda tutte le altre.

La formulazione del primo capoverso è poi sibillina, specialmente per quel "*sarebbe*", che fa pensare alla necessità di dover caso per caso ricercare in quale luogo il contratto avrebbe potuto essere concluso. Il sostituire un "*fu*", o un "*è*", mi sembra sia opportuno per dare certezza alla disposizione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Ravenna — (Rel. Avv. *Armuzzi*): Si propone di aggiungere al primo comma: "nel dubbio, se i contraenti appartengono ad una stessa nazione, si avrà riguardo alla loro legge nazionale".

Si propone inoltre l'abrogazione dell'art. 58 del Codice di Commercio o il suo coordinamento con le relative disposizioni del presente Progetto.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma (Rel. Avv. *Schupfer*): Giacchè nel determinare la legge regolatrice delle obbligazioni l'articolo si affida, oltre che alla volontà *espressa* o *tacita* delle parti, anche a quella *presunta*, derivante dall'insieme delle circostanze (e lo conferma la Relazione), sembrerebbe opportuno integrare la dizione dell'articolo così: "... si applica la legge che si desume dalla volontà tacita o *presunta* delle parti, *emergente*, ecc. ...".

Nel capoverso poi, dove si applica alle condizioni per la validità del contratto la legge del luogo "nel quale il contratto *sarebbe stato* concluso", in confronto della formula dubitativa "*sarebbe stato* concluso", sembra preferibile e più corretta l'altra "*è materialmente concluso*".

Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere — (Rel. Avv. *Gaglione*): E' giustamente messa in pie-

na luce la regola dell'autonomia delle parti; ma una grave oscurità presenta il primo capoverso, circa le condizioni di validità del contratto. La Relazione spiega che si è inteso risolvere il problema della qualificazione della legge chiamata a regolare i presupposti della convenzione in rapporto alle sue stesse condizioni di esistenza. Non pare però che la formula adoperata sia così chiara e comprensiva. Non è facile intendere che qui siano distinte le "condizioni richieste" per la validità del contratto, quanto al suo contenuto sostanziale, dalle "condizioni richieste", perchè si possa validamente richiamare una determinata legge ed assoggettarvi il contratto. La formula adottata non riesce a scindere le due fasi diverse della convenzione: e nemmeno ad isolare la propria direzione e la propria sfera di applicazione. Onde l'interprete incontra ostacoli non lievi.

Se non soccorresse la Relazione, potrebbe quasi vedersi in questo capoverso una estensione della disposizione dell'art. 58 cod. comm., che certamente non si vuole nè si pensa.

Migliorata e fatta più chiara la formula, resta però pur sempre discutibile la soluzione data al problema di qualificazione. Non pare possibile giudicare delle condizioni di validità di un contratto seguendo le regole di una legge che fu espressamente esclusa: anche qui sarà necessario distinguere le due fasi del rapporto, il momento iniziale fino al richiamo della legge che si vuole applicare ed il successivo momento della conclusione. Soltanto rispetto alla prima fase pare possibile l'applicazione della legge del luogo; mentre la sostanza delle convenzioni non può trovare il suo regolamento che nella legge espressamente designata dalla libera iniziativa delle parti.

Nell'ultimo rigo, si potrà sveltire la dizione sopprimendo la parola "esse", che pare del tutto superflua e stride nelle tre parole iniziate ugualmente dalla sibilante.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere — La espressione "sarebbe stato concluso", contenuta nel primo capoverso, non sembra molto propria, sia per l'uso del condizionale sia per la elasticità del termine "concluso".

Si sottopone pertanto all'alto esame di S. E. il Guardasigilli la proposta di sostituire alle parole suddette le seguenti: "si perfeziona".

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. Toesca di Castellazzo): Prima di formulare alcune lievi variazioni, che si propongono a questo articolo, giova — per la evidente connessione (tant'è che nelle disposizioni preliminari *vigenti* la materia è promiscuamente diffusa negli articoli 8 e 9) — favorevolmente accennare all'art. 11 che comprende ora *tutta quanta la materia delle successioni legittime e testamentarie*, per la quale deve imperare sovrana — secondo l'insegnamento dominante del *Savigny* — la legge nazionale del *de cuius*, senza la possibilità del testatore di riferirsi ad altra legge (come oggi è invece consentito:

art. 9), e coi temperamenti suggeriti (nel capoverso) dall'eventualità che la legge del *de cuius* non sia integralmente applicabile; — e consentire pure coll'art. 12 del Progetto, relativo alle donazioni, che — in deroga all'art. 13 (comprendente tutti gli altri contratti unilaterali e bilaterali) — giustamente stabilisce come sola applicabile la legge nazionale del donante: e giungere infine a trattare del contenuto dell'art. 13, che capovolgendo l'ordine delle presunzioni stabilite dall'art. 9 attuale, applica *sic et simpliciter* il principio della legge *elettiva*, e, cioè, della legge espressamente o tacitamente o presuntivamente designata dalle parti: senza più le esemplificazioni (in via di presunzione) che — ripetesi — offre l'art. 9 attuale, per cui la legge nazionale dei contraenti, e, in difetto, quella del luogo di stipulazione fan presumere la volontà elettiva delle parti. Ed è assai bene aver semplificato la norma e il precetto, lasciando all'autorità giudiziaria di decidere caso per caso; e così anche pei contratti unilaterali (es. mutuo, deposito, concordato, ecc.) per cui vale l'art. 13, e non l'art. 12 come direbbe invece il relatore VENZI (*Relazione* p. 22).

Venendo alle proposte di modificazioni, poichè il 1° capoverso dell'art. 13 si riferisce meglio ancora al caso di contestazione sull'esistenza che non a quello sulla validità del contratto (nullità *assoluta* o *relativa* — *annullabilità*) — secondo la stessa Relazione — riteniamo doverlo correggere, o meglio completare così: “ le condizioni richieste per l'esistenza e per la validità del contratto sono determinate dalla legge del luogo nel quale il contratto sarebbe stato concluso „: essendo in discussione la stessa volontà contrattuale delle parti, dovevasi scegliere altra legge regolatrice che non fosse quella della detta volontà delle parti, inesistente o infirmata: giusto è pertanto (colla modifica proposta) il contenuto del disposto.

Poichè — infine — le obbligazioni nascenti da quasi contratto, delitto o quasi delitto provengono da un fatto, che dà origine all'obbligazione non contrattuale, sembraci preferibile, perchè più sicuramente accertabile, stabilire come legge applicabile quella del luogo, in cui effettivamente è avvenuto il fatto, che ha dato origine all'obbligazione stessa: la formulazione proposta (pel 2° capoverso) sarebbe pertanto la seguente: “ le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo in cui è avvenuto il fatto, a causa del quale esse sono sorte „.

Commissione Reale Procuratori di Torino — Non sarebbe inopportuna una lieve aggiunta a maggior chiarezza della disposizione di cui al 1° alinea. Come si rileva dalla lucida Relazione di S. E. Venzi, quando sorge contestazione sull'esistenza stessa del contratto, non è possibile la determinazione di una legge regolatrice basata sulla volontà delle parti che è essa stessa oggetto di discussione. In tal caso è necessario stabilire la legge regolatrice, e pare opportuno stabilire la legge del luogo in cui il contratto sarebbe stato concluso. Ma dalla dizione del progetto “ le condizioni richieste per la validità del contratto sono determinate dalla legge del luogo nel quale il contratto sarebbe stato con-

“ chiuso „ il concetto suespresso non risalta chiaro, e la disposizione può dar luogo a equivoco. La chiarezza sarebbe raggiunta invece ove si premettesse: “ *Quando si contende sulla esistenza o sulla validità della convenzione*, la determinazione delle condizioni richieste è determinata dalla legge del luogo nel quale il contratto sarebbe stato concluso „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Relatore avv. Drago): Sembra a questo Sindacato che il riferimento alla tacita volontà delle parti, da un lato, possa dare appiglio a numerose ed intrigate questioni, delle quali è sempre pronto a profittare l'*improbis litigator* e dalle quali deve rifuggire, nei limiti del possibile un Codice; dall'altro affida la soluzione della insorta questione sulla legge da applicare ad induzioni ed argomentazioni, il più delle volte arbitrarie e fallaci.

Si propone quindi che, in conformità all'art. 9 delle attuali disposizioni generali, in mancanza di espressa dichiarazione sia applicata la legge *del luogo in cui gli atti furono fatti, oppure in cui l'obbligazione fu contratta*.

Nel secondo comma si ritiene conveniente sostituire alla parola “ validità „ “ *esistenza* „, usata nella stessa Relazione (pag. 23).

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. avv. Levi Viola): Il Progetto dà espressione decisiva alla volontà delle parti per la legge regolatrice delle obbligazioni: sul principio della autonomia privata in tale materia non si discute, ma la legge deve partire da una ipotesi propria, prima di permetterne la deroga.

La legge deve anzi partire da premessa più sicura di quella della volontà tacita o presunta delle parti, di modo che quando tale volontà non sia manifesta sembra più opportuna la soluzione della norma attuale (art. 9 D. P.).

Si tratta delle disposizioni di maggiore portata pratica nel campo del diritto internazionale privato e quindi il rilievo risulta maggiormente giustificato.

La ipotesi più comprensiva dovrebbe essere quella della applicabilità della legge del luogo in cui gli atti furono fatti; ad essa dovrebbe costituire deroga la volontà espressa, tacita o presunta delle parti; così ogni qualvolta fosse dubbia o difficilmente dimostrabile la volontà tacita o presunta o mancasse la volontà tacita, resterebbe la sicura norma generale.

L'articolo dovrebbe avere la seguente formulazione:

“ Le obbligazioni che nascono da convenzione sono regolate dalla legge del luogo dove la convenzione risulta conclusa, salva la diversa volontà delle parti, espressa o emergente dalle circostanze „.

Sembra infatti inutile il riferimento “ alle clausole del contratto „ e l'inciso “ dall'insieme „ (delle circostanze).

Dovrebbero invece restare immutati i commi secondo e terzo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — Il principio dell'autonomia della volontà è stato mantenuto in questo articolo, quantunque il capoverso vi apporti una notevole limitazione. L'articolo stesso introduce inoltre la distinzione fra le obbligazioni contrattuali e non contrattuali regolando queste ultime con la legge del luogo in cui sono sorte.

Evidentemente il progetto ha avuto presenti le obbligazioni nascenti dal delitto o quasi delitto e dal quasi contratto e la soluzione datavi è perfettamente conforme ai postulati scientifici ed alle esigenze pratiche. Avrebbe però dovuto tener presente che vi sono delle obbligazioni derivanti direttamente dalla legge relativamente a rapporti di natura diversa e per le quali non si può fare ricorso alla *lex loci actus* o alla *lex loci delicti commissi*.

Nè può approvarsi completamente la prima parte di questo articolo. Le diverse soluzioni prospettate per la soluzione del grave problema della legge regolatrice delle obbligazioni convenzionali partono tutte dall'erronea premessa che sia possibile stabilire un identico criterio per tutte le varie specie di obbligazioni. Obbligazioni convenzionali si possono stipulare ad esempio per determinare la misura degli alimenti che l'obligato è tenuto a corrispondere all'alimentando; è evidente che per tali obbligazioni anche quando siano concretate in una convenzione dovrà farsi ricorso alla legge che regola i rapporti di famiglia dai quali la obbligazione alimentare deriva; altre convenzioni possono stipularsi tra i proprietari di due fondi vicini per precisare o modificare il regime legale derivante da tale vicinanza e non meno evidente è che per siffatte obbligazioni maggiormente qualificata a regolare il rapporto sarà la legge dello Stato in cui i beni si trovano. Di tali particolarità e di tali differenze si sarebbe dovuto tener conto mantenendo in vigore il principio dell'autonomia della volontà soltanto per quelle obbligazioni convenzionali che non siano legate, per la loro intima connessione con altri rapporti di diritto familiare, con una legge determinata, regolatrice del rapporto fondamentale su cui il rapporto obbligatorio s'inserisce.

Bene fa il progetto a stabilire l'ulteriore limitazione all'applicazione del principio dell'autonomia richiedendo che spetti alla legge del luogo in cui il contratto fu stipulato il decidere sulla sussistenza delle condizioni richieste per la validità del medesimo. Sarebbe stato però necessario precisare che fra tali requisiti non entra quello della capacità per cui è invece applicabile la norma contenuta nell'art. 6 delle stesse preliminari; altrimenti si verrebbe indirettamente a far regolare la capacità dei contraenti (che per l'art. 1104 del Codice Civile è uno dei requisiti della validità del contratto) dalla *lex loci actus*, con manifesta contraddizione con il ricordato art. 6.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. Solveni): Il Progetto parte dal presupposto, indubbiamente esatto, che per versarsi qui nel campo dei rapporti convenzionali valga il prin-

cipio della autonomia delle parti sulla scelta della legge applicabile, per cui, in difetto di volontà espressa, sia giusto consentire al giudice un ampio potere di ricerca della volontà tacita, o, quanto meno, presunta.

Ove si ponga mente che la certezza sulla applicabilità di una legge, specie per i contratti esteri eseguibili tra soggetti diversi dagli originari (noleggio, trasporto, ecc.), è richiesta dalle necessità per le parti del regolamento dei rapporti che nella esecuzione vengono a crearsi, e ove si consideri che, nel campo contenzioso, il giudice non è tenuto a conoscere la legge straniera da applicarsi al caso, ma che sono invece le parti contendenti che devono di essa previamente fornire la prova e con mezzi idonei per la sua sicura cognizione, appare manifesto come, in pratica, il rimettere al giudice la ricerca della volontà tacita delle parti sulla legge applicabile, sulla base, vaga e generica, della sua emergenza " dalle clausole del contratto e dall'insieme delle circostanze „, sia consentirgli un potere così vasto di apprezzamento con risultati così poco prevedibili, da lasciare le parti del tutto malsicure, tanto per i loro atti negoziali, come per lo svolgimento delle loro azioni e ragioni in giudizio, sulla norma da cui dovrebbe uniformarsi la valutazione della ragione e del torto, norma che, invece, è indispensabile sia ad esse nota con una certa preventiva sicurezza.

Opina, pertanto, il Sindacato che nella subietta materia sia di massima utilità che la legge stessa stabilisca una guida sicura e pronta tanto per le parti come per il giudice, ogni qualvolta una diversa volontà tacita sulla legge da applicarsi, non fosse emergente dalle clausole del contratto e dall'insieme delle circostanze.

Tale guida con facilità potrebbe essere tratta dalla considerazione che gli effetti del contratto e cioè le obbligazioni, nascendo dallo stesso, è logico si debbano ritenere regolate dalla stessa legge che regola la loro fonte, e cioè dalla " *lex loci contractus* „.

Appare, pure, di somma utilità che una guida positiva sia data anche per quanto riguarda la legge applicabile alle modalità di adempimento delle obbligazioni delle quali il Progetto non tiene verbo.

Infatti se si mediti che l'adempimento delle obbligazioni può considerarsi non solo come conseguenza del rapporto obbligatorio, ma come fatto giuridico a sè, e cioè che non solo possono essere in questione i suoi presupposti (sul se esso debba eseguirsi), bensì i suoi mezzi di attuazione (sul come esso debba avvenire), appare chiara l'importanza del fatto rilievo.

A tale scopo si opina che la guida potrebbe consistere nello stabilire quanto senza notevoli dissensi si è consolidato in giurisprudenza, e cioè che sempre, in difetto di una diversa volontà, per le modalità dello adempimento delle obbligazioni si debba far ricorso alla legge del luogo dove le obbligazioni devono essere eseguite.

Nella formula dell'art. 13 si adottano poi promiscuamente i concetti di " convenzione „ e di " contratto „. Poichè in realtà non si tratta della stessa cosa, perchè non tutte le convenzioni sono contratti, e poichè

nella materia disciplinata dalla suddetta norma si ha riguardo ai rapporti patrimoniali “ *sub specie* ”, dei rapporti di obbligazione, perchè di quelli di natura reale si è trattato all'articolo 10 e di quelli di famiglia agli articoli 7 e segg., sembra più giusto adottare l'unico concetto di “ contratto ”, che tecnicamente tale orbita comprende.

Infine il capoverso si riferisce “ alle condizioni richieste per la validità del contratto ”, che tecnicamente sarebbero i suoi requisiti, ma si trascura del tutto di considerare le condizioni per la sua efficacia, e cioè tutti quei fatti che per volontà delle parti o per legge devono sopravvenire al compimento del contratto, perchè questo, già in sè valido, sia produttivo di effetti, e che costituiscono elementi estrinseci del contratto, e come tali è pure giusto sieno regolati dalla legge del contratto.

Per le suesposte considerazioni, sembra al Sindacato che la formulazione dell'art. 13 potrebbe essere più compiutamente così concepita:

“ Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge alla quale le parti hanno espressamente dichiarato di riferirsi.

“ In difetto di una diversa volontà emergente dalle clausole del contratto e dall'insieme delle circostanze, dovrà ritenersi che le parti abbiano inteso riferirsi alla legge del luogo della conclusione del contratto, e per le modalità del loro adempimento alla legge del luogo dove le obbligazioni devono essere eseguite.

“ Gli elementi richiesti per la validità del contratto e quelli per la sua efficacia sono regolati dalla legge del luogo nel quale il contratto risulta, in base alle disposizioni del presente articolo, essere stato concluso.

“ Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo nel quale sono sorte ”.

Art. 14

(Art. 9 disp. prel. Codice-Civile).

(Legge regolatrice della forma degli atti).

La forma degli atti tra vivi e d'ultima volontà è determinata dalla legge del luogo nel quale l'atto è compiuto oppure da quella che regola le condizioni sostanziali e gli effetti dell'atto medesimo.

Tuttavia, in quanto gli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione dei diritti sulle cose siano soggetti a speciali formalità, quali quelle di iscrizione o trascrizione, queste sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano.

MAGISTRATURA

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta — Più per ragioni contingenti, che per ragioni giuridiche, sembra da lodare la dizione dell'art. 14, che viene ad agevolare la condizione dei numerosi

connazionali all'estero, i quali troverebbero difficoltà nell'eseguire all'estero degli atti, per cui la nostra legge richiede speciali solennità. E per vero — allorchè la forma è, secondo il sovrano apprezzamento del legislatore, uno degli elementi essenziali dell'atto — questo è unico, ed unica dovrebbe essere la legge che lo regola.

Comunque il testo proposto è giustificato a pieno dalle contingenti ragioni sopra cennate, ed ha equo e saggio temperamento nel capoverso dell'articolo.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. Sarno): L'articolo parla della legge regolatrice della forma degli atti. Sarebbe preferibile la dizione dell'art. 9 delle vigenti norme, chiara e semplice, mentre involuta è la forma di questo articolo.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. Colagrosso): La norma, dando il giusto valore alla regola *locus regit actum*, distingue esattamente, in ordine alle esigenze formali, i due aspetti giuridici della forma esteriore dell'atto: quello della pura materialità, soggetto alla richiamata regola, e l'altro di elemento essenziale dell'atto, disciplinato, perciò, dalla legge che regola il rapporto.

CONSIGLIO DI STATO

Il primo comma dichiara che « la forma degli atti tra vivi e d'ultima volontà è determinata dalla legge del luogo nel quale l'atto è compiuto oppure da quella che regola le condizioni sostanziali e gli effetti dell'atto medesimo ». Letteralmente questa disposizione lascerebbe intendere che il giudice possa applicare, a suo arbitrio, l'una o l'altra delle due leggi in essa ricordate, e dichiarare quindi l'atto invalido, ove non risultino rispettate le forme richieste dalla legge applicata. Ma poichè, come risulta anche dalla Relazione della Commissione Reale, questa interpretazione non corrisponde all'intento propostosi dalla Commissione, e comunque, condurrebbe ad inammissibili conseguenze, sembra che il comma in esame debba essere modificato nel senso che gli atti tra vivi e d'ultima volontà siano considerati validi quando siano rivestiti della forma richiesta dalla legge del luogo nel quale l'atto è compiuto, oppure da quella che regola le condizioni sostanziali e gli effetti dell'atto medesimo.

UNIVERSITÀ

Università di Camerino — (Rel. Prof. Chiaudano e Satta): Per evitare confusioni e per mantenersi aderenti alla terminologia giuridica più esatta, sarebbe preferibile parlare di « requisiti sostanziali » anzichè di « condizioni sostanziali dell'atto ».

Università di Genova e di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Non si comprende il disposto del 1 comma, ultima parte, per ciò che riguarda la sua applicazione al negozio testamentario. Collegando il suddetto disposto con la norma contenuta nel primo comma dell' art. 11 si dovrà dire che la forma del testamento sarà regolata dalla legge del testatore *al momento della sua morte*, principio questo in contrasto con quello, razionale, per cui *tempus regit actum*.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Relatore Prof. *Rovelli*): La forma degli atti nelle disposizioni preliminari è regolata dal principio che *locus regit actum*, temperato dall' altro principio dell' autonomia della volontà, per il quale è ammesso, con certi limiti, il ricorso ad altra legge.

Il Progetto modifica, in questo punto, le disposizioni preliminari. Come appare dalla Relazione, il Progetto distingue la forma che è *elemento essenziale* dell' atto e la forma che è solo *esteriorità materiale* dell' atto medesimo. La distinzione è dogmaticamente esatta, ed è logica la conseguenza che il Progetto ne trae: la forma, considerata come elemento essenziale dell' atto, deve essere regolata dalla legge che regola gli altri elementi dell' atto stesso, perchè l' atto è unico; mentre la forma, considerata nella sua esteriorità materiale, è regolata esclusivamente dalla *lex loci*. Ma questo criterio, che ci sembra esatto ed è espresso nel primo comma dell' art. 14, forse ha bisogno di più precisa e chiara formulazione. Dal modo con cui l' articolo è formulato non appare quando la forma sia regolata dalla *lex loci* e quando dalla legge che regola le condizioni essenziali dell' atto, ossia dalla *lex negotii*; e potrebbe insinuarsi il dubbio che il legislatore consideri indifferentemente la *lex loci* e la *lex negotii*. Invece il Progetto non accoglie indifferentemente i due diversi criteri; ma, posta come base la distinzione tra forme di diversa natura, per le une accoglie l' *esclusivo* criterio della *lex loci*, per le altre l' *esclusivo* criterio della *lex negotii*. Questa regola del Progetto dovrebbe trovare più chiara espressione nell' articolo.

Università di Modena — (Rel. Prof. *Verga*): Lode va data alla redazione dell' articolo, che per la forma degli atti tra vivi e di ultima volontà si riporta alla regola « *locus regit actum* », intesa la parola *actus* come riferentesi soltanto alla forma esterione dell' atto, escluso ogni riferimento alla sostanza del medesimo.

Bene poi ha fatto la Commissione ammettendo che tale forma possa essere regolata oltre che dalla legge del luogo, nel quale l'atto è compiuto, anche dalla legge che regola le condizioni e gli effetti dell' atto medesimo.

Per quest' ultima ipotesi però opportunamente il capoverso, riferendosi alle speciali formalità alle quali sono soggetti gli atti di costituzione, trasmissione, ed estinzione dei diritti sulle cose, dispone che tali forma-

lità siano regolate dalla legge del luogo in cui le cose si trovano. Può forse togliersi la esemplificazione « quali la trascrizione o iscrizione » superflua e pericolosa.

Università di Napoli — (Rel Prof. Scuto): L'articolo riguarda: “*La forma degli atti tra vivi e d'ultima volontà* „ e l'applicazione della nota regola “*locus regit actum* „.

C'è qualche differenza notevole rispetto all'art. 9, princ., delle disp. prel. del Codice vigente: mentre, secondo l'articolo ora citato, l'applicazione della detta regola è obbligatoria, consentendosi solo la facoltà, dei disponenti e dei contraenti, di seguire le forme della loro legge nazionale quando “questa sia comune a tutte le parti „ - nell'art. 14 di cui ci occupiamo oltre alla legge del luogo in cui l'atto è compiuto, si ammette in generale l'applicazione della legge “che regola le condizioni sostanziali e gli effetti dell'atto medesimo „.

La convenienza di applicare quest'ultima legge sarebbe giustificata dall'osservazione fatta nella Relazione (pag. 24 e segg.) che, cioè, la forma è una degli elementi sostanziali dell'atto, *e deve quindi essere regolata* dalla legge che regola gli altri elementi; *l'atto è unico, unica dev'essere la legge che lo regola* „. Questa considerazione, che sarebbe d'importanza fondamentale, non si può dire che sia stata tenuto in conto nella riforma delle altre disposizioni di cui trattasi: una riprova di ciò si avrebbe nel prec. art. 13 del Progetto, in cui, come fu già rilevato, non viene estesa al requisito della capacità - che sarebbe una condizione per la validità del contratto - la legge che ne regola il contenuto.

E la detta considerazione, benchè affermata con riguardo all'art. 14, non viene neppure qui applicata come dovrebbe essere, trattandosi di una regola fondamentale. Si dovrebbe infatti escludere l'applicazione della legge del luogo o, per lo meno, collocare quest'altra legge in una posizione subordinata rispetto alla prima; invece l'applicazione della legge del luogo viene ammessa, facendosene menzione prima, e si ammette pure, solo in modo alternativo, l'applicazione della legge delle condizioni essenziali o degli effetti. Come risulta dalla Relazione (pag. 25) si è voluto tener presente che “le leggi relative alla forma degli atti sono in stretta connessione con le condizioni generali di un determinato Stato „; e si è data del sistema accolto la seguente giustificazione, che non è certo perspicua: “Ispirandosi a questo duplice ordine di idee, la Commissione, *sull'esempio della legge tedesca*, ha ritenuto che fosse opportuno di stabilire che la forma degli atti possa essere determinata *e dalla legge che regola il rapporto che ne è l'oggetto, e dalla legge del luogo in cui l'atto si compie* „. La legge tedesca non si può dire in tutto conforme alla disposizione in esame, perchè, più logicamente, si ammette, in quella, l'osservanza della legge del luogo in modo piuttosto *sussidiario*: nell'art. 11 della citata legge d'introduzione del Cod. civ. germanico è detto: “*La forma di un negozio giuridico si determina secondo le leggi che regolano*

il rapporto giuridico che forma oggetto del negozio. Basta però l'osservanza delle leggi del luogo in cui il negozio viene compiuto „.

Qual'è, nel sistema della nostra riforma, la legge che regola le condizioni sostanziali e gli effetti dell'atto? Trattandosi di convenzioni costitutive di obbligazioni, in base al precedente art. 13, già esaminato, si potrebbe dire di avere una regola diversa secondo che si tratti degli effetti ovvero delle condizioni sostanziali: quanto agli effetti la legge che regola, secondo la prima parte dell'articolo ora citato, sarebbe quella che le parti abbiano scelta, applicandosi il principio dell'autonomia della volontà; quanto alle condizioni sostanziali, almeno a quelle richieste per la validità del contratto, si dovrebbe applicare, secondo il primo capoverso dell'articolo stesso, la legge del luogo in cui l'atto viene compiuto. Applicandosi quest'ultima legge, come legge delle condizioni sostanziali, si ricadrebbe nella regola "*locus regit actum* „; applicandosi invece la legge alla quale le parti hanno dichiarato di riferirsi, si dovrebbe venire al risultato che le forme degli atti possono regolarsi liberamente senza riguardo a formalità nel nostro diritto inderogabili. Quest'ultima osservazione si potrebbe fare trattandosi delle formalità dei testamenti e delle donazioni, per i quali atti la legge regolatrice delle condizioni sostanziali e degli effetti sarebbe, giusta i precedenti art. 11 e 12, quella nazionale dei disponenti: in quanto quest'ultima legge lo consentisse, si potrebbe avere una donazione senza la formalità dell'atto pubblico oppure un testamento verbale.

L'articolo di cui trattasi non è neppure ben chiaro riguardo alla formalità da regolarsi. Anche senza dare importanza alla sostituzione dell'espressione "*la forma degli atti tra vivi e d'ultima volontà* „, all'altra (usata nell'art. 9) "*le forme estrinseche* „, ecc., se pur nell'art. 14 s'intenda regolare le forme estrinseche, qualche distinzione si dovrebbe fare non potendosi applicare unica regola in tutti i casi.

Secondo la Relazione (pag. 24). "*Non si tratta.... dell'esteriorità o materialità della forma, ma della forma considerata come elemento essenziale dell'atto „.*

Forma dunque richiesta per l'esistenza dell'atto *ad substantiam*, non pure forma richiesta per la prova *ad probationem*?

In conclusione la nuova disposizione legislativa, come trovasi formulata, non sembra accettabile; essa dovrebbe essere meglio chiarita e coordinata con le precedenti ed in particolare con l'art. 13, se pur non sia preferibile mantenere la disposizione contenuta nel principio del citato art. 9 delle disposizioni preliminari del vigente Codice.

Quanto alla disposizione del capoverso, essa può essere giustificata specialmente dalla considerazione di salvaguardare interessi dei terzi. Non si tratta della forma degli atti costitutivi, traslativi od estintivi di diritti sulle cose, ma delle *formalità di pubblicità*, ragione per cui non si potrebbe dire che essa costituisca una vera eccezione alla regola contenuta nella prima parte dell'art. 14 (come si afferma nella Relazione, pag. 25); ma ci può essere una connessione tra le regole delle formalità di pub-

blicità e le regole della forma degli atti: così, nel nostro sistema, la trascrizione (come è stabilita nell'art. 1935 del vigente Cod. civ.) “*non può farsi se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata*”, e, trattandosi di quest'ultima, le sottoscrizioni devono essere *autentiche da notaio od accertate giudizialmente*.

Università di Pavia — (Rel. Prof. Gangi): La formulazione del primo comma non riproduce chiaramente il pensiero, in sé esatto, della Commissione, quale risulta dalla *Relazione* (p. 24). In esso infatti si vuol dire che la forma esterna degli atti tra vivi e di ultima volontà è determinata dalla legge del luogo in cui l'atto è compiuto, ma, se la forma è elemento essenziale dell'atto, essa è regolata dalla legge che governa le condizioni sostanziali e gli effetti dell'atto medesimo. Ora la forma in cui la disposizione è concepita, è alquanto vaga ed indeterminata. Si proporrebbe pertanto di aggiungere dopo la parola « oppure », queste altre: « se la forma è elemento essenziale dell'atto ».

Università di Torino — (Rel. Prof. Ottolenghi): E' posta l'innovazione che la forma degli atti possa determinarsi oltreché dalla legge del luogo in cui l'atto si compie anche dalla legge che regola il rapporto che ne è l'oggetto.

Tale principio fu riprodotto dalla legge Germanica.

La Relazione non dice perchè non è parsa più acconcia la facoltà di applicare la legge nazionale dei contraenti se appartenenti allo stesso Stato, facoltà ammessa dall'art. 9 D. P.

Essa dichiara soltanto di essersi ispirata a questa ragione, che la forma essendo una degli elementi sostanziali dell'atto deve essere governata dalla stessa legge che regola gli altri elementi.

Ma questo criterio non è mai stato ignorato e tuttavia in passato non ha avuto la prevalenza.

Pare infatti che non manchino gravi ragioni di dubbio. E la principale è questa che per gli atti contrattuali la legge che regola la sostanza dipende appunto dall'autonomia dei contraenti. Ora non pare conveniente che in materia di forma, per la quale occorre la maggior garanzia per la certezza dell'atto e la prova della sua esistenza, il regolamento possa essere determinato dal capriccio degli interessati e mancare di qualsiasi stabilità.

L'argomento poi che unica deve essere la legge regolatrice dell'atto non basterebbe a significare che si debba applicare alla forma la legge che regola la sostanza.

Potrebbe anche essere applicata la legge che regola le condizioni per la validità del contratto e che può essere diversa da quella che regola l'obbligazione.

L'applicazione facoltativa della legge nazionale, d'altra parte, dà modo ai nostri connazionali all'estero di ricorrere all'opera dei consoli per la celebrazione di atti solenni.

Assai opportuna è la riserva per l'applicazione della legge del luogo di situazione per gli atti relativi a diritti reali.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Relatore *Avv. Mangaroni*): Parrebbe preferibile che la disposizione fosse formulata press' a poco nel modo seguente: "Gli atti tra vivi e di ultima volontà sono validi tanto se siano compiuti nella forma determinata dalla legge del luogo in cui sono compiuti, quanto se lo siano nella forma determinata dalla legge che ne regola le condizioni sostanziali e gli effetti,,.

Commissione Reale Avvocati di Cremona — (Rel. *Avv. Cavallerona*): Sono da approvare i principi sulla legge regolatrice della forma degli atti, che vengono stabiliti a somiglianza di quanto disposto dalla legge tedesca.

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. *Avv. Quilico*): Si potrebbe utilmente sostituire, nel primo comma, alla frase "condizioni essenziali,, , quella di "requisiti essenziali,, , che riguardano la sostanza e non una condizione giuridica.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. *Avv. Bagalà*): Degne di incondizionata approvazione sono le disposizioni contenute negli articoli da 14 a 20 e in ispecie quelle concernenti la prova della cittadinanza, anche in confronto degli apolidi, e i casi di rinvio ad altra legge, fatta dalla legge straniera che dovrebbe essere applicata.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Parma — (Relatori *Avv. Menoni e Coccapani*): La dizione non può soddisfare.

Si dispone che le forme degli atti possono essere determinate o dalla legge del luogo in cui l'atto è compiuto o da quella che regola la sostanza dell'atto (quella cioè a cui le parti si sono riferite stipulando l'obbligazione, o la loro legge nazionale se si tratta di donazione e testamento ecc.).

Questa disposizione attua al massimo il « *favor libertatis* ». Stando ad essa, se ad esempio un testamento olografo fosse stato fatto in Italia da un Brasiliano (supponendo che la legge brasiliana richieda l'atto pubblico ed escluda il testamento olografo), sarebbe pur tuttavia valido potendo la forma determinarsi dal luogo in cui l'atto fu redatto, e ciò non ostante che per i testamenti e per tutto il diritto successorio ci si debba riferire alla legge nazionale del disponente (art. 11 del Progetto) e non ostante quì la forma fosse richiesta dalla legge brasiliana per la validità intrinseca dell'atto e cioè come si suol dire « *ad substantiam* ». Per contro sarebbe valida una donazione fatta in Brasile da un italiano ad un altro italiano mediante scrittura privata e riferentesi a beni situati in Italia e ciò nonostante l'art. 12 del Progetto, anzi in palese antinomia con esso poichè la legge italiana richiederebbe l'atto pubblico.

Le ragioni addotte dalla Relazione Venzi non persuadono o quanto meno non sembrano sufficienti per compensare lo svantaggio derivante da questa antinomia e diversità dei criteri che ispirano l'art. 14 del Progetto nei confronti degli art. 11 e 12. Del resto lo stesso capoverso dell'articolo è obbligato per evidenti ragioni a portare una notevole limitazione alla libertà di scelta delle parti circa la legge che deve regolare le forme dell'atto.

Ciò posto apparirebbe molto più semplice e coerente formulare la disposizione in modo che risultasse che la forma degli atti è sempre regolata dalla legge del luogo nel quale sono compiuti. Per altro le forme richieste *ad essenza* per l'esistenza dell'atto sono necessarie solo quando come tali vengano considerate dalla legge che regola la sostanza e gli effetti dell'atto stesso.

Restano in ogni modo sempre regolate dalla legge del luogo ove l'atto si compie quelle speciali formalità che come l'iscrizione o la trascrizione concernono gli atti che costituiscono, trasmettono, modificano o estinguono diritti sulle cose ».

Commissione Reale Avvocati di Pola — La prima parte dell'articolo si ispira al concetto di salvare possibilmente la sostanza degli atti fra vivi e di ultima volontà quando la forma sia tale da dare sufficiente tranquillità sulla esistenza e serietà della volontà così manifestata. Si è ritenuto così di stabilire, sull'esempio della legge tedesca (articolo 11 c. c. germ.), che la forma degli atti possa essere determinata « *e dalla legge che regola il rapporto che ne è l'oggetto e dalla legge del luogo in cui l'atto si compie* (Relaz. pag. 25) ».

Senonchè l'intenzione è stata tradotta nel Progetto con un « oppure » che non rispecchia nel suo significato di congiunzione alternativa e avversativa il pensiero del legislatore.

Si propone la formula: « La forma richiesta per la validità degli atti fra vivi e d'ultima volontà può essere tanto quella determinata dalla leg-

ge del luogo nel quale l'atto è compiuto quanto quella prescritta dalla legge che regola a sensi degli articoli precedenti le condizioni sostanziali e gli effetti dell'atto medesimo ».

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma

— (Rel. Avv. Schupfer): Nell'articolo è stabilito che la forma degli atti è alternativamente determinata dalla legge del luogo nel quale l'atto è compiuto, oppure da quella che regola le condizioni sostanziali e gli effetti dell'atto medesimo.

Sembra preferibile la formula del vigente art. 9, la quale, dichiarando applicabile alle forme estrinseche degli atti tra vivi e di ultima volontà la legge del luogo in cui sono fatti, elimina una fonte di pericolose discussioni tra forma e sostanza degli atti, mentre il legislatore territoriale è il più idoneo a stabilire i mezzi per tutelare i diritti dei contraenti, sì nella forma che nella sostanza.

Si propone, perciò, in questa parte, il ristabilimento del vigente articolo 9.

In ogni caso, sembra che nella formula usata debbano intendersi compresi anche gli atti dei nazionali ricevuti *dai nostri consoli all'estero*; ma, pur non essendo necessaria, al riguardo, alcuna modifica, non sarà forse superfluo un chiarimento, in tal senso, nella Relazione che accompagnerà il Codice.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Relatore

Prof. Toesca di Castellazzo): Quanto al capoverso di quest'articolo, nulla vi è da obiettare: anzi è da approvare l'innovazione tratta dalla legge germanica, perchè, trattandosi di vere formalità estrinseche, non v'ha dubbio che *locus regit actum*.

Per la prima parte del disposto, si osserva come si sia opportunamente soppressa la parola « estrinseca » (« forme estrinseche » di cui nell'articolo 9 attuale); perchè — com'è bene espresso nella Relazione Venzi — talvolta la forma investe la sostanza dell'atto e viceversa, permodochè opportunamente si è data la scelta — per la legge regolatrice — o alla legge del luogo nel quale l'atto è compiuto, o a quella che regola la sostanza dell'atto in relazione all'art. 13. Anche qui dovrà dominare la volontà delle parti, o manifesta, o tacita, o presunta; nell'art. 9 attuale la legge nazionale delle due parti può esser da esse prescelta, quale espressione appunto di detta volontà. Senonchè la frase qui usata nel testo « *condizioni sostanziali* » non sembraci appropriata, perchè — per intanto — è qui adoperata, in senso preferibilmente *materiale*, una parola che ha un proprio significato giuridico (condizione): inoltre, per la dottrina ed anche per la legge vale — ad esprimere con maggior precisione il concetto — la frase « *requisiti essenziali* » (*essentialia negotii*: art. 1104 Cod. Civ.), che si propone; e sarebbe, ad ogni modo, sempre preferibile semplicemente la parola « sostanza » (*substantia*) dell'atto, anche usata altrove dalla vigente legge civile (art. 1110 Codice Civ.) e dallo stesso art. 9 delle disposizioni preliminari vigenti.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi Viola*): Nel primo comma non è indicato il concetto di prevalenza delle due ipotesi alternative: *quando* si dovrà dare, nella determinazione della forma degli atti, la preferenza alla legge del luogo e quando all'altra che ne regola la sostanza e gli effetti?

Lo spiega la Relazione, ma dovrebbe rivelarlo anche la legge non essendo concepibile di rimettere la scelta all'arbitrio delle parti, maggiormente quando debbasi giudicare della validità formale di un atto intervenuto fra persone diverse da quelle che contendono. Se manca l'ordine di preferenza, ciascuna potrà pretendere l'applicazione della legge ad essa più favorevole.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — Piena approvazione può essere data all'art. 14. La forma degli atti non è qualche cosa di estraneo agli atti stessi, ne costituisce un elemento naturale, spesso essenziale, ed è bene pertanto che essa sia regolata, in principio, dalla stessa legge che regola l'atto nella sua sostanza. Agli effetti poi di assicurare quanto più possibile la validità del negozio anche in mancanza di qualche elemento formale, è bene ammettere una deroga alla regola precedente concedendo che l'atto sia valido anche se fatto secondo le forme volute dalla legge del luogo in cui esso è compiuto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. *Solveni*): Nella formulazione dell'articolo il Sindacato rileva la improprietà della adozione dello inciso « condizioni sostanziali » per « requisiti sostanziali » che, apparendo tecnicamente più preciso, dovrebbe a quello ve-nire sostituito.

Art. 15.

(Art. 10 disp. prel. Codice Civile)

(*Legge regolatrice del processo*)

La competenza e la forma del procedimento sono regolate dalla legge del luogo in cui segue il procedimento.

Il fatto che una stessa causa sia pendente avanti un tribunale straniero non importa alcun mutamento nella competenza del giudice adito.

Le sentenze straniere e gli atti ricevuti in paese estero hanno esecuzione nel Regno quando siano dichiarati esecutivi secondo le norme stabilite dalla legge.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Custoza*): E' da approvare la soppressione del primo capoverso dell'art. 10 vigente per chè inesatto, e dell'ultimo, perchè superfluo.

Sezione Corte di Appello di Caltanissetta — Il principio che la competenza e le forme del procedimento debbono essere regolate dalla legge del luogo, ove si svolge il processo, non può essere modificato, imperocchè le regole relative alla giurisdizione, alla competenza, alla forma dei giudizi attengono all'ordine pubblico interno dello Stato.

Parrebbe tuttavia più esatto dire che sono regolate dalla legge del luogo del processo la giurisdizione, la competenza e la forma del procedimento, così riconfermando la tradizionale distinzione fra giurisdizione e competenza.

Superfluo era il ripetere quanto si legge nel capoverso dell'art. 10 preleggi vigenti, dappoichè i mezzi di prova, o riguardano la sostanza del diritto e sono da questo inseparabili, o riguardano la forma e sono regolati secondo le norme relative alla forma dei giudizi.

Convieni tuttavia risolvere, come fa il capoverso, la vessata questione circa la ammissibilità dell'eccezione di litispendenza per arrestare, a causa di un giudizio iniziato all'estero, un giudizio promosso nel Regno. E la proposta soluzione, conforme alla prevalente giurisprudenza, è ispirata ai più esatti principi.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. Sarno): Il primo capoverso risolve la *vexata quaestio* riguardante la litispendenza presso i tribunali italiani e stranieri.

UNIVERSITA'

Università di Camerino (Rel. Proff. Chiaudano e Satta): Sarebbe preferibile sostituire alla formula del primo alinea una frase più in armonia con i principi del diritto processuale moderno, es. "il processo è regolato dalla legge del luogo in cui esso si svolge „.

Università di Messina — (Rel. Prof. Degni): In quanto alla legge regolatrice del processo, merita di essere rilevata la norma con cui, risolvendosi una questione ancora vivamente dibattuta nella dottrina e nella giurisprudenza, si è adottato il principio già affermato nel R. D. L. 20 luglio 1919, n. 1272, secondo cui non è ammissibile innanzi all'autorità giudiziaria italiana competente secondo la nostra legge a decidere una causa, l'eccezione di litispendenza della stessa causa dinanzi all'autorità giudiziaria straniera.

Università di Modena — (Rel. Prof. Verga): Una norma nuova è quella del capoverso, per il quale il fatto che una stessa causa sia pendente avanti un tribunale straniero non importa alcun mutamento nella competenza del giudice adito.

Già la formulazione è tutt'altro che impeccabile e dimostra una inesattezza di concetti circa gli effetti della litispendenza e circa la giurisdizione. Come la pendenza di una lite all'estero possa importare mutamento nella competenza del giudice italiano adito veramente non si sa. E invero o la pendenza di una lite all'estero si ritiene costituire litispendenza ed allora non si potrà produrre alcun spostamento di competenza (da un giudice italiano ad uno straniero poi!) semplicemente perchè la litispendenza impedisce che sorga la giurisdizione, o non vi dà luogo, ed allora a priori è assurdo parlare di mutamento nella competenza!

La realtà è che poteva forse bastare, date in ispecie le norme del decreto legge Mortara 20 luglio 1919 sulla delibazione delle sentenze straniere, una disposizione che, senza perseguire scopi eccessivamente generali, sancisse che la pendenza di una stessa lite avanti un giudice straniero non costituisce litispendenza: disposizione per altro - e ciò vale anche per il capoverso dell'art. 15 - la cui collocazione sarebbe molto più propria nel Codice di procedura civile.

Ma la norma che vuole così legislativamente risolvere l'annosa controversia circa la ammissibilità di una eccezione di litispendenza in un giudizio iniziato in Italia, quando uno stesso giudizio si svolga all'estero, non è approvabile.

La questione trovava divisa da noi giurisprudenza e dottrina: qu st'ultima anche dopo il D. L. Mortara del 1919 sulla delibazione delle sentenze straniere, era prevalentemente nel senso della ammissibilità della eccezione di litispendenza, mentre invece la giurisprudenza in generale era concorde nel senso di non ammetterla.

Ora il principio che col capoverso dell'art. 15 si vorrebbe sancire urta proprio contro quei principi e quelle tendenze di larghezza cui si era ispirata la nostra legge, tanto bene espressi nell'art. 941 del vigente C. P. C., ora modificato.

Del resto poi il principio così come è formulato nel capoverso non raggiunge lo scopo prefissosi di una maggior tutela del cittadino italiano, necessaria per una ingiustificata sfiducia nel giudice straniero, che, se realmente si volesse ammettere, dovrebbe senz'altro portare a negare l'esecutorietà alle sentenze straniere, o quanto meno a mantenere in tali stretti limiti la delibazione della sentenza straniera, talchè, eliminato così ogni pericolo per il cittadino, la eccezione di litispendenza per pendenza di stessa causa avanti il giudice straniero non sarebbe più pericolosa per il cittadino; ciò che eliminerebbe la necessità del capoverso. E sarebbe la via più logica e completa se ci si mette in un tal ordine di idee.

La disposizione per lo meno dovrebbe essere modificata nel senso che ciò sia solo quando contemporaneamente al giudizio estero ne sia stato istituito uno in Italia: ciò che per altro, come abbiamo rilevato, escluderebbe del tutto la esecutorietà delle sentenze straniere in Italia, o, ciò che è peggio, la assoggetterebbe non alle condizioni obiettive di verifica esterna, ma alla volontà del cittadino che per evitarla cita lo straniero in Italia.

Ciò che non è approvabile.

Università di Napoli — (Rel. Prof. Scuto): Viene riprodotto con una notevole modificazione e con qualche innovazione il sistema attualmente in vigore nel nostro diritto processuale civile internazionale, essendosi pure omessi alcuni dei capoversi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari del vigente codice. Nel citato art. 10, per regolare la competenza e le forme dei procedimenti, si ha riguardo alla *legge del luogo in cui segue il giudizio*; nel nuovo art. 15 si stabilisce l'*applicazione della legge del luogo in cui segue il procedimento*. Ciò rende più chiara la soluzione della questione circa la regolarità di singoli atti processuali, da considerarsi appunto secondo le norme del luogo del procedimento: quindi trattandosi di atti processuali fatti all'estero, essi sarebbero regolati dalle norme processuali straniere, se pur il giudizio si svolgesse in Italia. Viene a mancare la necessità dell'ultimo capoverso del citato art. 10 — capoverso che a buona ragione è stato soppresso — perchè i modi di esecuzione degli atti e delle sentenze non potrebbero non essere regolati dalla legge del luogo in cui si procede all'esecuzione, accolto quel criterio di osservare in generale la legge del luogo del procedimento. Come risulta chiaramente dalla Relazione, non viene risolta la questione circa la cosiddetta *competenza internazionale* ed i conflitti di giurisdizione (materia che si potrebbe regolare completamente solo con gli accordi internazionali); nella Relazione vengono confermati i noti principi che il giudice italiano è competente pure di fronte agli stranieri (art. 105 e 106 cod. di proc. civ.), che non si può escludere l'esecuzione di sentenze straniere in Italia, nonostante la diversità delle regole, purchè non ci sia nulla di contrario all'ordine pubblico; e da quest'ultimo riguardo nell'ultimo capoverso dell'art. 15 viene riprodotto il penultimo capoverso dell'art. 10, circa l'esecuzione del Regno delle sentenze pronunziate da autorità straniere: facendosi menzione degli *“atti ricevuti in paese estero”*, oltre che delle sentenze straniere. L'innovazione, risultante dal primo capoverso del citato art. 15, riguarda l'impossibilità dell'eccezione di litispendenza, nel caso in cui si svolga in Italia la stessa causa pendente avanti a un magistrato straniero. Secondo il detto capoverso, *“il fatto che una stessa causa sia pendente avanti a un tribunale straniero non importa alcun mutamento nella competenza del giudice a lito”*. E' chiaro che l'esclusione dell'eccezione di litispendenza può determinare la competenza di giudicati contraddittori; ma, nei rapporti internazionali, ciò deriva necessariamente dall'indipendenza della giurisdizione di ciascuno Stato da quella degli altri. La disposizione di cui trattasi non si dovrebbe applicare se, in conseguenza di accordi internazionali, si riconoscesse, in determinati casi, la competenza esclusiva del magistrato di uno Stato straniero — ciò risulterebbe anche dall'art. 20 delle disposizioni preliminari del Progetto. Ma non si può non rilevare un'osservazione fatta nella Relazione, riguardo al primo capoverso dell'art. 15.

Nella Relazione è detto: (pag. 27); *“Il cittadino italiano chiamato avanti il giudice estero chiamerà a sua volta l'attore avanti il giudice*

italiano: questo deciderà la causa, senza attendere all'eccezione di litispendenza; e quando lo straniero in seguito pretendesse di dare esecuzione alla sentenza del suo giudice, nel giudizio di delibazione *l'esecuzione sarà negata per l'eccellente ragione che c'è già, o è in corso una sentenza del giudice italiano sulla medesima causa. In tal senso dispone il n. 7 del citato decreto del 1919* „. In verità si va ancora oltre con il n. 7 del § 1 dell'art. 1 del R. Decreto - Legge 20 luglio 1919 n. 1272, provvedimento che modificò l'art. 941 del codice di procedura civ. in base a criteri piuttosto restrittivi, per una maggiore protezione dei cittadini italiani in seguito alle prove fatte in occasione della grande guerra. Per il citato n. 7 basterebbe la pendenza avanti l'autorità giudiziaria italiana di una lite, per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, per far sospendere il giudizio di delibazione, impedendo che si riconosca forza esecutiva in Italia alla sentenza straniera, *se pur la lite in Italia fosse promossa quando la causa avanti l'autorità giudiziaria straniera fosse già terminata e fosse anche passata in giudicato la sentenza pronunciata da quest'ultima*. Secondo il citato capoverso dell'art. 15 (in cui, come si è detto, trattasi di escludere l'eccezione di litispendenza), occorrerebbe *la pendenza della causa avanti un magistrato straniero*; occorrerebbe, cioè, che la lite in Italia si svolgesse prima che fosse passato a termine il giudizio all'estero e quindi prima del passaggio in giudicato della sentenza straniera. Sarebbe eccessivo quel risultato al di fuori dei criteri restrittivi ai quali si uniformò il provvedimento legislativo del 1919 (che in questa parte potrebbe in seguito venir meno); la conclusione (nella quale si potrebbe vedere anche la possibilità di un mezzo dilatorio per litiganti di malafede) non sarebbe conforme al capoverso primo dell'art. 15, non potendosi attribuire un valore decisivo alla Relazione quando discorda da essa la disposizione legislativa.

Infine non sembra giustificata la *completa* esclusione del capoverso del citato art. 10 che riguarda i mezzi di prova delle obbligazioni. Si potrebbe giustificare l'esclusione di una disposizione legislativa in proposito da questo articolo in cui si ha riguardo alla legge regolatrice del procedimento; ma una regola si dovrebbe formulare, pur collocandola altrove. La regola più esatta circa i mezzi di prova sarebbe quella che rendesse applicabile la legge che regola l'atto giuridico al quale la prova si riferisce. E' senza dubbio esatta l'osservazione fatta nella Relazione (pag. 28) che *“la legge regolatrice di un atto nella sua sostanza deve regolarne la prova”*; ma in conformità a ciò sarebbe bene formulare una disposizione legislativa che equivarrebbe al soppresso capoverso primo dell'art. 10. Ciò che sarebbe inutile stabilire è che l'esecuzione materiale e le modalità delle prove avvengono in base alla *lex fori*, poichè la detta legge si dovrebbe applicare, senz'altro, al riguardo per la regola stabilita nel principio dell'art. 15.

Università di Torino — (Rel. Prof. *Ottolenghi*): In tema di diritto processuale il Progetto ha soppresso la disposizione dell'art. 10 D. P. relativa al diritto probatorio e ha introdotto una norma per esclu-

dere come limite di competenza l'eccezione di litispendenza da giudizio straniero. E' discutibile l'opportunità alla prima innovazione: l'aiuto al giudice di direttive nella soluzione di qualunque problema di D. I. P. val meglio del silenzio. La seconda invece era superflua, trattandosi di norma già implicita nel R. D. del 1919 sulla esecuzione degli atti dell'autorità straniera.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Cremona — (Rel. Avv. *Cavallerona*): Merita approvazione la soluzione che vien data ad una nota disputa, stabilendosi inammissibile la eccezione di litispendenza avanti il giudice italiano a seguito di un giudizio già instaurato all'estero.

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. Avv. *Quilico*): Pure condividendo la opinione espressa a pagina 27 dal Relatore, Senatore Venzi, che dicendo *competenza* si comprenda anche la *giurisdizione*, parrebbe una non inutile chiarificazione, che non contrasterebbe con alcuno dei canoni fondamentali, la variante al comma 1° nella forma seguente: *La giurisdizione, la competenza e la forma del procedimento sono regolate, ecc.*

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Schupfer*): Aggiungere, nel primo capoverso, la particella *anche* alla parola pendente "*pendente anche* „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. *Mobilio*): Con l'articolo 15 si sovvertono le norme generali su la *litis pendenza*, ammettendosi l'abnorme principio che una stessa controversia, agitandosi tra le stesse parti, possa essere devoluta ad autorità giudiziarie di due paesi stranieri, andandosi così incontro alla possibilità di giudicati diversi e contraddittori, che rendono impossibile la esecuzione, conseguenziale ai giudicati. Il conflitto che ne deriva è evidente e assolutamente inconciliabile. Il Tribunale italiano, che abbia deciso in difformità del Tribunale estero, allorchè dovrà procedere al giudizio di deliberazione della sentenza straniera, ha limitate attribuzioni, le quali non potranno mai svalutare la sostanziale statuizione della sentenza straniera; e dichiarata esecutoria questa sentenza, si avranno due diverse sentenze, contraddittorie ed inconciliabili, che rendono impossibile le due distinte esecuzioni, delle quali le due sentenze sono il fondamento. Pertanto si reputa doversi stralciare da l'articolo 15 del Progetto il primo capover-

so: " *Il fatto che una stessa causa sia pendente avanti un tribunale straniero non importa alcun mutamento nella competenza del giudice adito* „.

Quanto meno si dovrebbero dettare delle norme che vietino la declaratoria di esecutorietà della sentenza straniera, quando la stessa controversia sia stata decisa dal giudice italiano: solo in tal modo si eliminano le conseguenze di sentenze di paesi diversi contenenti diverse statuizioni.

Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere — (Rel. Avv. Gaglione): *Vedasi l'osservazione all'articolo 10.*

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. Toesca di Castellazzo): Questo articolo semplifica e perfeziona l'articolo 10 delle disposizioni preliminari vigenti, escludendone opportunamente il 1° capoverso relativo alle *prove*, per le ragioni chiaramente esposte nella Relazione Venzi (p. 27 in fine). E' del resto universalmente accolto il principio, che la legge del luogo, in cui avviene il giudizio regola la giurisdizione e la competenza del Magistrato e le forme del processo (sia di cognizione che di esecuzione): — quanto al cosiddetto giudizio di *delibazione* (v. Decreto Legge 20 luglio 1919, n. 1272), è opportuna la formula più generica e comprensiva "*legge* „, in lato "*sensu* „, usata nel 2° capoverso dell'articolo proposto.

E opportunamente l'articolo 20 successivo da forza (in modo più lato che non limitatamente alle sentenze, come ora: articolo 9, penultimo capoverso) alle convenzioni internazionali ed alle leggi speciali per tutte le norme di diritto internazionale privato qui contemplate.

Dice la Relazione Venzi, che la parola *competenza* comprende anche la *giurisdizione*, secondo il linguaggio tradizionale del nostro Codice di procedura, che riunisce nella stessa parola i due concetti: noi chiediamo se non sarebbe forse preferibile espressamente distinguere, e dire "*la giurisdizione, la competenza e la forma del procedimento, ecc* „.

Parrebbe infine opportuno completare le disposizioni in questo modo: "*La competenza, la forma del procedimento, e i modi di esecuzione degli atti e delle sentenze sono regolati dalla legge del luogo in cui segue il procedimento o l'esecuzione* „.

Non si ravvisa la superfluità dell'aggiunta, che nelle disposizioni attualmente vigenti forma oggetto di una disposizione speciale.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. Viola): L'articolo risolve, secondo l'indirizzo della giurisprudenza, la *vexata quaestio* della ammissibilità di eccepire la litispendenza nei rapporti della causa pendente all'estero.

La soluzione è conforme ai principi della sovranità.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — L'articolo si limita ad enunciare alcuni principi generali di diritto processuale internazionale i quali debbono trovare il loro naturale svolgimento nel Codice di rito.

Art. 16

(Art. 12 disp. prel. codice civile)

(Limite derivante dall'ordine pubblico e dal buon costume)

Non ostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi, gli atti, e le sentenze di un paese straniero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione od ente, e le private disposizioni e convenzioni possono aver effetto nel Regno, quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Custoza*): Opportunamente si è sostituito all'involuta dizione dell'art. 12 attuale " non potranno derogare alle leggi proibitive del Regno che concernano „ l'altra più concisa e sostanziale " non possono aver effetto quando siano contrari all'ordine pubblico e al buon costume „.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta — Certamente più sobria e più precisa del corrispondente art. 12 delle preleggi vigenti è la dizione dello art. 16 del Progetto; la quale dizione è assai da lodare.

Sezione di Corte di Appello di Lecce — (Rel. Presidente *Camassa*): Con questo articolo si è creduto migliorare la formula dell'attuale articolo 12, eliminando il richiamo specifico alle leggi proibitive del Regno che concernano le persone i beni e gli atti, ed affidando l'affermazione del concetto, per cui i diritti e gl'interessi generali della società non possono essere mai minacciati dall'applicazione di una legge straniera, alla semplice menzione " *dell'ordine pubblico e del buon costume* „. In teoria certamente la nuova formula è chiara e semplice, ma altrettanto può riuscirne ardua e spesso controvertibile l'applicazione.

L'esperienza dimostra che di nessun altro principio di diritto forse si è fatto più frequente abuso che di quello per il quale è vietata ogni deroga di leggi d'ordine pubblico. Basta al proposito ricordare quello che avveniva prima dell'avvento del Fascismo, in materia di esecutorietà in Italia delle sentenze di divorzio, pronunciate da Tribunali stranieri. Gran parte della dottrina e della giurisprudenza, auspice l'imperante massoneria, dopo aver dichiarata l'abrogazione per desuetudine dell'ar-

articolo 1° dello Statuto del Regno, che dichiara la religione cattolica la sola religione dello Stato, in base ad una presunta, insussistente mutata coscienza giuridica nazionale intorno alla indissolubilità del matrimonio, ritenne esecutive nel regno le dette sentenze, appunto perchè non contrarie all'ordine pubblico interno.

Solamente dopo la marcia su Roma — dopo l'esaltazione nella vita nazionale del valore di quel cattolicesimo indigeno, che deve formare un unico tessuto spirituale col sentimento della rinsaldata famiglia italiana, la Corte Suprema ha mutato rotta ed ha rifiutata la ripetuta esecutorietà perchè contraria all'ordine pubblico.

Ora sarebbe bene sottrarre così delicata materia alla interpretazione del magistrato e trovare una formula che, se non valga ad indicare specificatamente, ciò che sarebbe impossibile, le leggi che offendono l'ordine pubblico, dia almeno una sicura e precisa direttiva in modo che il giudice non possa deviare dal concetto del legislatore con subiettive interpretazioni, peggio se frutto di teorie politiche contrastanti con quelle dello Stato imperante.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. Pignatti): Viene riprodotto l'art. 12 delle disposizioni preliminari vigenti eliminandone opportunamente l'accenno alle leggi "proibitive del Regno che concernano le persone, i beni e gli atti", il che costituiva un dannoso duplicato, una volta che già erano specificamente menzionati l'ordine pubblico ed il buon costume.

Fra l'accenno alle leggi, atti e sentenze di un paese straniero ed il ricordo delle private disposizioni e convenzioni, è stata, però, inserita una aggiunta ivi menzionando "gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione od ente". Si tratta di quel ricordo delle persone giuridiche (sia pubbliche che private), di cui già si è fatto cenno.

Alla Corte sembrerebbe opportuno servirsi, a tale riguardo, delle stesse denominazioni, di cui al Tit. II° del Progetto.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. Colagrosso): Nella compagine delle norme di diritto internazionale privato, fondatamente, fu conservata quella relativa alle limitazioni derivanti dall'ordine pubblico e dal buon costume, la quale, nell'articolo 16, rappresenta una migliore formulazione rispetto all'attuale articolo 12.

Esattamente si parla nel contesto delle norme di *ordine pubblico* e non di *diritto pubblico*, giacchè la dottrina, procedendo alla ricognizione delle zone di applicazione del diritto privato e del diritto pubblico e alla fissazione dei relativi criteri differenziali, ha, oramai, posto in luce il principio che i precetti di ordine pubblico si riferiscono non solo al *jus publicum*, quale organismo di regole attinenti alla costituzione dello Stato e alla attività dei suoi organi, ma anche a quelle norme che, pur disciplinando rapporti privati, non consentono deroga alcuna da parte dei singoli, nè rinunce ai diritti conseguenziali.

La determinazione di tali norme, le quali sono un prodotto della costituzione organica della società e della coscienza collettiva, non poteva, com'è naturale, esser materia di una precisa disposizione legislativa, mentre sovrano è il criterio del magistrato, alle cui doti di finezza e di sensibilità giuridica, alla cui *prudentia*, cioè, secondo la felice parola dei latini, il legislatore si affida.

CONSIGLIO DI STATO

L'art. 16 corrisponde all'art. 12 delle disposizioni preliminari, il quale, come è noto, ha dato luogo a gravi difficoltà di interpretazione ed a severe censure da parte della dottrina. La disposizione è, nel Progetto, alquanto alleggerita, ma conserva il suo principale difetto di contenere due principi affatto diversi l'uno dall'altro, dei quali nessuna esigenza logica consiglia la fusione in un'unica norma e di cui, anzi, tale fusione rende assai difficile la formulazione. L'articolo in esame, dichiara, infatti: 1°) che le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero non possono avere effetto nel Regno, quando siano contrari all'ordine pubblico e al buon costume; 2°) che la volontà privata non può derogare a quelle norme di diritto che sono dette cogenti. Si tratta, come la dottrina ha sempre rilevato, di due problemi affatto diversi l'uno dall'altro, il primo relativo al limite di applicabilità della legge straniera, ed il secondo relativo al limite di efficacia della volontà privata. Il tentativo di risolvere entrambi questi problemi con una unica disposizione, conduce ad identificare i due limiti sopra accennati nel concetto di ordine pubblico e di buon costume. Ma ciò non è possibile, poichè l'ordine pubblico, come limite di applicabilità della legge straniera, è cosa ben diversa dall'ordine pubblico come limite dell'efficacia della volontà privata, tanto che si è potuto parlare, benchè impropriamente, di ordine pubblico internazionale, nel primo caso, interno, nel secondo caso. Ora, nell'occasione della emanazione di un nuovo Codice Civile, un simile equivoco non dovrebbe essere mantenuto. Ed al fine di eliminarlo, converrebbe restringere la portata dell'articolo 16 alla fissazione dei limiti di applicabilità della legge straniera. Infatti è questo solo il problema, il cui regolamento trova, nello articolo in esame, la sua sede opportuna, apparendo logico che, dopo stabiliti i casi in cui il legislatore italiano intende rinviare alla legge straniera, si pongano i limiti entro i quali tale rinvio è circoscritto, mentre non è altrettanto logico che, in un corpo di disposizioni di diritto internazionale privato, si provveda ai limiti di efficacia della volontà privata. La stessa formulazione dell'articolo conferma questo rilievo, poichè le parole " non ostante le disposizioni degli articoli precedenti „ hanno un senso soltanto se riferite ai limiti di applicabilità della legge straniera. Si tratterebbe dunque di sopprimere, nell'art. 16, le parole " gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione od ente, e

le private disposizioni e convenzioni „ Mediante questa soppressione, l'articolo in esame sfuggirebbe alle censure a cui attualmente si presta, poichè il concetto di ordine pubblico sarebbe, in esso, inteso in modo univoco, e precisamente nel senso di ordine pubblico internazionale.

Per quanto riguarda il problema dei limiti di efficacia della volontà privata, si ritiene superflua una disposizione diretta a regolarlo. Innanzi tutto, sembra errato il metodo di determinare quali norme di legge non possono essere derogate dalla volontà privata, poichè, per riconoscere a tale volontà l'efficacia di rendere inapplicabile una norma giuridica, occorre che alla volontà stessa sia dalla legge riconosciuta, esplicitamente o implicitamente, ma sempre in modo positivo, una simile efficacia. In altre parole, il diritto è cogente, ogni qual volta il legislatore non attribuisca alla norma un carattere dispositivo: sembra quindi pericoloso ed erroneo stabilire, inversamente, che il diritto sia, di regola, dispositivo, colla sola eccezione delle norme così dette di ordine pubblico. D'altra parte il carattere cogente o dispositivo delle norme giuridiche non rappresenta che un momento della volontà in esse manifestata e non può quindi essere accertato che in base alla interpretazione delle norme stesse. Una disposizione che pretenda di stabilire quali norme abbiano carattere cogente non può avere altro valore, che quello di un canone di interpretazione. Ma se si pensa quanto sia incerto e discutibile il concetto di ordine pubblico in questa sua funzione, si dovrà concludere che ogni norma, la quale pretenda di tracciare, mediante tale concetto, i limiti di efficacia della volontà privata, presenta una ben scarsa utilità, se pure non aggrava la difficoltà della ricerca esegetica.

Qualora poi si ritenesse di dovere introdurre nelle disposizioni preliminari una norma relativa alla distinzione fra diritto cogente e diritto dispositivo, e si rinvenisse un valido criterio su cui basare la distinzione, tale norma dovrebbe trovare posto in un articolo inserito dopo i primi due articoli del Progetto, nei quali si tratta appunto della efficacia delle leggi.

UNIVERSITA'

Università di Camerino — (Relatori proff. *Chiaudano* e *Satta*):

La disposizione di evidente opportunità, può prestarsi in pratica a qualche dubbio. Esempio: una sentenza straniera che abbia riconosciuto valido un contratto di locazione di una casa da giuoco, è da considerarsi contraria all'ordine pubblico e al buon costume in Italia? Ciò osserviamo per far presente la possibilità di mutamenti nel concetto di ordine pubblico e di buon costume in un certo periodo di tempo. Nel caso ora accennato ci sembra che il giudizio sulla sentenza possa essere influenzato dalla autorizzazione alla apertura di case da giuoco in Italia, sia pure limitatamente ad un dato territorio.

Sarebbe opportuno che in questo articolo o in sede più opportuna del Codice si resolvesse questo grave dubbio.

Università di Ferrara — (Rel. prof. *Perticone*): L'articolo, 16 così importante per la dottrina e per la giurisprudenza, ci offre, anzitutto, un notevole miglioramento tecnico con la eliminazione dell'assai discutibile menzione di leggi *proibitive* (distinte dalle leggi *imperative*) " che concernono la persona, i beni o gli atti „

I due principi dell' " ordine pubblico „ e del " buon costume „ sono certo sufficienti ad arginare le ondate sovvertitrici dell'ordinamento interno, mosse da altre legislazioni. In verità il concetto del *buon costume* può sembrare alquanto opinabile, come è opinabile l'affermazione, che vi si trova implicita, di una legislazione straniera e di una giurisdizione che offenda il buon costume; contro la quale offesa insorge ed opera tutto il regime di polizia, senza possibilità di aprire un varco oltre questo terreno.

Mentre il principio dell' *ordine pubblico* ha tale latitudine che può, senza virtuosismo nè arbitrio, concretarsi in un gruppo di norme, basilari e immanenti in ogni istituto — gruppo di norme che possono bene a ragione considerarsi altrettanti principi generali dell'ordinamento positivo (vigente nello Stato, onde la possibilità di distinguere in teoria un ordine pubblico interno da un ordine pubblico internazionale) — considerato nei suoi istituti, suscettibili bensì di ulteriore riduzione astrattiva e sempre fondati su una concreta, storica, attuale concezione della persona.

Università di Modena — (Rel. prof. *Verga*): L'articolo ha modificato la dizione del vigente articolo 12 disposizioni preliminari nel senso che ha soppresso le parole " leggi proibitive del Regno che concernano le persone, i beni, gli atti „. Ora poichè non si può negare una differenza tra norme di ordine pubblico e l'ordine pubblico, la soppressione è pericolosa nel senso che non tutti gli atti che sono contro norme di ordine pubblico sono contro l'ordine pubblico, sicchè si deve modificare il Progetto dicendo " all'ordine pubblico, alle norme di ordine pubblico, o al buon costume „.

Università di Napoli — (Rel. Prof. *Scuto*): Si constata un miglioramento nella formula usata rispetto all'art. 12 delle disposizioni preliminari del Cod. vigente; ma la sostanza rimane quella che è. Si è tolto (come dicesi nella Relazione pag. 28) " quel groviglio „ di espressioni " *leggi proibitive del Regno che concernano le persone, i beni o gli atti* „; si è sostituita all'espressione: " *potranno derogare alle leggi* „ ecc. l'altra " *possono avere effetti* „.

Dal punto di vista della formulazione la disposizione legislativa è migliorata.

La stessa espressione " *ordine pubblico o buon costume* „ potrebbe essere semplificata parlando solo di ordine pubblico, poichè, comprendovisi tutto ciò che tocca l'ordinamento della società ed il bene o

l'interesse sociale, contrario all'ordine pubblico sarebbe anche ciò che è contrario al buon costume.

Una questione di sostanza è stata trascurata e si doveva invece risolvere; essa è relativa alla distinzione tra *ordine pubblico interno* ed *ordine pubblico internazionale*, distinzione fatta da tempo nella nostra dottrina, in cui si è rilevato l'errore di stabilire una norma unica relativamente all'ordine pubblico nei rapporti interni che si riferiscano ai cittadini esclusivamente, e nei rapporti di cui ci occupiamo. Non si può sostenere infatti che tanto negli uni quanto negli altri rapporti il concetto di ordine pubblico sia unico (pur essendosi stata qualche voce autorevole in tal senso, anche nella nostra dottrina). Se si avesse riguardo all'ordine pubblico interno anche nei rapporti di cui trattasi, si verrebbe ad un'eccessiva limitazione nell'applicazione delle leggi straniere, limitazione che non sarebbe conforme a ciò che comunemente si ammette nei detti rapporti, per es. quanto agli effetti del divorzio. Muovendosi infatti dal principio dell'applicabilità della legge straniera, quando essa viene richiamata dalle norme del nostro diritto internazionale privato, la limitazione in base all'ordine pubblico non può essere intesa che restrittivamente, appunto perchè non si potrebbe ridurre la regola ad una eccezione. E' da ritenere piuttosto (secondo l'opinione prevalente e si potrebbe dire quasi unanime) che il concetto di ordine pubblico internazionale sia più ristretto (del concetto di ordine pubblico interno), comprendendosi in quello soltanto *le norme, in generale comuni ai principali Stati, che tutelano interessi essenziali dell'ordinamento statale e che per ciò debbonsi osservare da tutti, cittadini e stranieri*. Riferendosi all'art. 16 esclusivamente ai rapporti del diritto internazionale privato (anche perciò che riguarda "le private disposizioni e convenzioni") si dovrebbe in qualche modo far risultare che trattasi di ordine pubblico internazionale o di un ordine pubblico più ristretto di quello interno (relativo ai rapporti comuni tra cittadini esclusivamente). Si dovrebbe anche chiarire che il detto ordine pubblico internazionale comprende anche *il diritto pubblico*: ciò è tanto più necessario in quanto con la riforma si verrebbe a sopprimere l'articolo 11 delle disposizioni preliminari del vigente Codice, nel quale articolo, benchè in modo incompleto, è accolto il principio dell'assoluta obbligatorietà per tutti entro il territorio dello Stato delle leggi di diritto pubblico.

Università di Torino — (Rel. prof. *Ottolenghi*): In materia di ordine pubblico l'art. 16 poteva evitare l'errore, già ripetutamente denunciato contro l'attuale art. 12 D. P., di mettere sullo stesso piano le leggi o gli atti dell'autorità straniera e le convenzioni private, per quanto riguarda il limite all'efficacia loro desunto dalla legge territoriale per motivi di ordine pubblico. Mentre evidentemente per la seconda il concetto di ordine pubblico è molto più largo e può escludere la deroga a qualsiasi norma di carattere imperativo o proibitivo.

Università di Urbino — (Rel. Prof. *Morelli*): L'art. 16 riproduce l'errore, unanimemente rimproverato al vigente art. 12, consistente nel confondere due concetti che non possono non essere profondamente diversi: quello di *ordine pubblico internazionale*, il quale si pone come limite all'efficacia nel Regno delle leggi, degli atti e delle sentenze straniere, e quello di *ordine pubblico interno*, il quale serve a condizionare l'efficacia delle private disposizioni e convenzioni. Data la sede dell'articolo, esso dovrebbe limitarsi al primo concetto; si dovrebbero quindi da esso eliminare le parole "e le private disposizioni e convenzioni".

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Catanzaro — (Rel. Avv. *Supino*): Dopo avere il legislatore italiano dato alta e larga prova di ospitalità e generosità verso gli stranieri — oltre che coi molteplici trattati internazionali conclusi, con le diverse norme relative e specie col capoverso aggiunto all'art. 6, ed ancora con la disposizione concernente gli apolidi (art. 18) la cui protezione era contemplata solo da qualche codice come lo Svizzero — viene, con l'inciso finale dell'art. 16 (*quando non sono contrarii all'ordine pubblico e al buon costume*) ad allargare quel campo di apprezzamento di merito, che ha dato luogo, specie prima del 1922, ad aspri dibattiti e ad una contrastante giurisprudenza fra le varie Autorità Giudiziarie del Regno.

L'insigne Relatore, al riguardo — dopo avere giustamente rilevato: che i dritti e l'interesse generale non possono essere minacciati dall'applicazione di una legge straniera; che la formula dell'art. 30. del Codice tedesco sia più imprecisa colla espressione "*contraria allo scopo della legge tedesca*", (indagine quanto mai ampia e facile all'arbitrio); e che, per migliorare la formula dell'art. 12 del Codice, fosse opportuno togliere il groviglio "*leggi proibitive del Regno concernenti le persone i beni gli atti*", — conclude: *che il concetto è sufficientemente affermato dalla semplice menzione dell'ordine pubblico e del buon costume.*

Ora si osserva: che la semplice menzione suddetta offre un campo assai più allargato ad apprezzamenti disparati di merito, mentre, pur togliendosi il groviglio delle leggi proibitive, sarebbe opportuno lasciare le parole dell'art. 12 "*leggi riguardanti l'ordine pubblico*".

Potrebbe alle stesse limitarsi l'inciso finale, considerando: che ciò che è contrario al buon costume turba l'ordine pubblico, e vi è quindi contrario — che l'ordine pubblico non rimane un concetto astratto, ma si concreta in tassative disposizioni, che ne regolano l'assoluto rispetto — e che quindi basterebbe la formula "*contrarii alle leggi del Regno riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico*".

Con siffatta pur semplificata formula occorrerà, che vi sia il contrasto specifico ad una legge del Regno; mentre la contrarietà generica all'ordine pubblico e al buon costume lascia sempre aperto l'adito ad apprezzamenti, la cui elasticità darebbe facilmente luogo ai dibattiti del passato.

Commissione Reale Avvocati di Lagonegro — Si propone di mitigare l'assolutezza della norma nel senso che, qualora le leggi, gli atti, gli ordinamenti ecc. siano contrari al buon costume ed all'ordine pubblico, non possano avere effetto nel Regno, ma solamente per le parti, che siano contrarie appunto all'ordine pubblico ed al buon costume.

Commissione Reale Procuratori e Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel. Avv. *Andreoli*): Veramente felici appaiono gli emendamenti portati dal Progetto al contenuto degli art. 11 e 12 delle attuali disposizioni preliminari.

Il Progetto elimina l'art. 11, per il quale le leggi penali, di polizia e di sicurezza pubblica, obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio del Regno. Il principio non è affatto controvertibile e la sua espressa formulazione per nulla necessaria, mentre la *regula iuris* in cui si contiene il principio stesso, nella sua attuale collocazione nel gruppo delle norme di diritto internazionale privato, appare scientificamente sbagliata e più che tutto equivoca. Il Progetto elimina ancora, dal testo dell'art. 12, il divieto di applicazione della legge straniera quando sia contraria a "leggi proibitive del Regno che concernono le persone, i beni e gli atti"; disposizione anche questa non solo tecnicamente infelice, ma fondamentalmente equivoca. Con la nuova formula dell'art. 16 il Progetto disciplina l'impero della legge nazionale nello spazio, con queste direttive: — che nel Regno abbia assoluto impero la legge nazionale —, che l'applicazione nel Regno della legge straniera sia ammessa in alcuni casi, nominativamente indicati agli art. 6 e 15, — che neppure in questi casi l'applicazione della legge straniera possa essere ammessa quando essa sia contraria all'ordine pubblico e al buon costume. Così disponendosi, sono superate le attuali perplessità della dottrina forense e giudiziale circa al concetto di *ordine pubblico*, che per gli uni coinciderebbe con tutto l'ordinamento giuridico nazionale, per altri starebbe a rappresentare una minor porzione di questo, senza possibilità di precise delimitazioni, che sarebbero affidate al prudente arbitrio del giudice.

Con la nuova formula si restituisce al concetto di ordine pubblico il suo significato tecnicamente esatto, in riferimento alla nota distinzione fra torto civile e torto penale. Invero, contrarie all'ordine pubblico non possono essere che quelle sole attività che contrastino con gli interessi morali, politici ed economici che appartengono allo Stato, e che sono distinti e diversi dagli interessi che appartengono agli individui, divisi o raggruppati, che compongono l'aggregato nazionale. L'ordine pubblico

appare così quell'ordine che deve necessariamente essere mantenuto, perchè l'organismo statale possa perseguire i propri scopi di civiltà. Quest'ordine pubblico, appunto per ciò, viene di regola garantito con norme giuridiche provviste di sanzioni penali, poichè è concettualmente fondato che il torto penale cominci là dove gli interessi generali della società reclamano una pena, che diviene indispensabile quando quegli interessi non possono essere altrimenti salvaguardati. In questo significato appunto vediamo in altre parti del Progetto ritornare questo stesso concetto di ordine pubblico (ad esempio, negli art. 23 e 30 del Codice).

Un solo rilievo è da farsi, nella formula adottata dal Progetto al riferimento fatto a "gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, e le private disposizioni e convenzioni",. L'interpretazione del nuovo testo sembra non possa qui essere dissimile da quella data all'art. 12, nel quale si riconosce affermato il principio che le private disposizioni e convenzioni (gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione od ente), quando, s'intende, attingano la loro validità dalla legge nazionale, non possono aver effetto se contrari all'ordine pubblico e al buon costume: *ius publicum privatorum pactis mutari nequit*. Ma l'affermazione di questa massima sarebbe superflua, e la sua collocazione qui forse anche equivoca, fusa, come si presenta, con l'altra massima di natura tutt'affatto diversa, per la quale l'applicazione di una legge straniera non può essere ammessa nel Regno se contraria all'ordine pubblico o al buon costume. Ma forse, poichè degli ordinamenti e degli atti di qualunque istituzione od ente e delle private disposizioni e convenzioni si dice che *non possono avere effetto nel Regno*, la prima interpretazione suaccennata non sarebbe esatta, perchè dovrebbe intendersi per gli ordinamenti e gli atti, le private convenzioni e disposizioni in quanto derivino la loro validità dalla legge straniera. Simili dubitazioni potrebbero togliersi, studiandosi altra formula, nella quale la stessa concisione gioverebbe alla chiarezza. Pare si potrebbe dire: "*Le leggi di un paese straniero non possono aver effetto nel Regno*", o anche "*L'applicazione di una legge straniera non è ammessa nel Regno*",. Queste formule non sarebbero monche, perchè nel contenuto della parola *legge* e dell'espressione "*applicazione di una legge*", sono tutti gli atti, le sentenze, gli ordinamenti di istituzioni o di enti, le private disposizioni e convenzioni, che si presentano come attuazione della legge straniera o che da questa derivano la loro validità.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. *Mobilio*): Sarebbe opportuno aggiungere a questa disposizione che le pattuizioni o clausole contenute ne le convenzioni e gli atti ivi menzionati contrari a l'ordine pubblico e al buon costume del nostro Paese rendono applicabile, in ogni caso, il precetto de *l'utile per inutile non vitiatur*, di modo che da tali atti debbano stralciarsi solo quelle parti che contrastino con l'ordine pubblico e il buon costume, sempre che l'atto o la convenzione che rimangono abbiano un contenuto attuabile.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — L'art. 16 conserva, anzi peggiora nella sua dizione il corrispondente e già tanto criticato art. 13 del titolo vigente, confondendo leggi, atti e sentenze straniere con convenzioni private all'effetto di escluderne l'efficacia e l'applicazione nel Regno quando ostino all'ordine pubblico o al buon costume, nè si riesce ad intendere l'aggiunta: "gli atti di qualunque istituzione o ente „.

Art. 17.

(Prova della cittadinanza)

Il modo di provare la cittadinanza di una persona è determinato dalla legge dello Stato cui essa pretende appartenere.

MAGISTRATURA

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta — *Vedasi l'osservazione all'art. 19.*

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. Sarno): Occorre armonizzare questa disposizione, che riguarda la prova della cittadinanza, con le norme della legge speciale sulla cittadinanza 13-6-1912, n. 555, che tratta, tra l'altro, dell'acquisto e della perdita della cittadinanza da parte di stranieri residenti nel Regno, e della perdita da parte dei regnicoli (art. 3, 8, 10) e successivo riacquisto (art. 9).

UNIVERSITA'

Università di Napoli. — (Rel. prof. Scuto): L'art. 17 potrebbe star fra le disposizioni preliminari di cui ci occupiamo, piuttosto che nella legge della cittadinanza, poichè tale legge riguarda la cittadinanza italiana e, nei rapporti di diritto internazionale privato, trattasi di stabilire la cittadinanza in genere, specie per la determinazione della legge dello Stato cui le persone appartengono. Nel citato articolo non si stabilisce però — ciò che del resto sarebbe ovvio — che per attribuire la cittadinanza di un determinato Stato ad una persona, occorra tener conto della legge dello Stato stesso; ma si vuole che sia determinato dalla legge dello Stato di cui trattasi, "il modo di provare la cittadinanza di una persona „; e l'applicazione dalla regola potrebbe essere complicata quando si controverta sulla cittadinanza di un determinato individuo (per esempio di un defunto), sostenendosi da ciascuno dei contendenti che si tratti di una cittadinanza diversa.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. Avv. *Quilico*): Questa Real Commissione è fra coloro che pensano che si debba trattare della cittadinanza in una legge speciale, e che debba essere pertanto soppresso quest' articolo, concernente la prova della cittadinanza.

Di fronte ad un nuovo Codice Civile che, dopo la sua lunga ed esauriente preparazione, debba restare immutato per lunghissimi anni, le variabili contingenze e necessità di ordine politico, economico-sociale e culturale che riguardano questo complesso fenomeno devono avere un rapido mezzo di riconoscimento attraverso alle leggi speciali.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Novara — (Rel. Avv. *Piccinini*): Onde evitare la possibilità di frodi facilitate dall'eventuale esistenza di qualche Stato, in cui la cittadinanza sia regolata da norme rudimentali o quasi, si propone che venga aggiunto l'inciso "*salva la prova contraria in chi vi abbia interesse* „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. *Celli*): Forma più precisa pare la seguente: *Il modo di provare la cittadinanza è determinato dalla legge dello Stato a cui la persona pretende appartenere.*

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma (Rel. Avv. *Schupfer*): La formula relativa alla prova della cittadinanza sembra potersi vantaggiosamente modificare così: "*La cittadinanza di una persona è determinata dalla legge dello Stato, cui essa assume di appartenere* „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Buonino*): Si richiama l'attenzione del legislatore sull'utilità di precisare l'art. 17 circa la prova della cittadinanza, in modo da evitare dubbi ed epuivoci nel caso di doppia cittadinanza, particolarmente quando è in discussione la nazionalità italiana.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. *Mobilio*): Per evitare incompletezze, e per una integrale trattazione dei singoli istituti, sarebbe opportuno che questa disposizione e quella dell'art. 18 venissero introdotte nell'apposito istituto della cittadinanza.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. Toesca di Castellazzo): Questo disposto — che avrebbe forse meglio trovato posto nella legge speciale sulla cittadinanza, che formerebbe oggetto di apposito disegno di legge (v. ora la legge 13 giugno 1912, n. 555, e le ulteriori leggi modificative) — ci lascia perplessi: ed es. se chi sarebbe cittadino *italiano*, secondo la legge nostra, *pretendesse* di esser cittadino di altro Stato, per poter provare la presunta cittadinanza secondo detta legge, pretenderebbe cosa che la legge nostra sembraci non possa ammettere. Ci pare che l'articolo proposto possa essere modificato così: "Il modo di provare la cittadinanza di una persona è determinato dalla legge dello Stato cui essa appartiene, o (nel caso di "di conflitto di leggi) pretende di appartenere,,.

Così la legge nazionale — qui preferibilmente applicabile — avrebbe la preferenza.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — Non si vede la ragione dell'art. 17. Si stabilisce con tale articolo che un modo di provare la cittadinanza di una persona è determinato dalla legge dello Stato cui essa pretende di appartenere. Ora, a prescindere dal caso di apolidia cui provvede il successivo articolo 18, possono verificarsi due casi: o l'individuo possiede una sola cittadinanza oppure ne possiede più d'una. Nel primo caso la norma contenuta nell'art. 17 è superflua. Infatti la cittadinanza è un rapporto di diritto pubblico intercorrente fra uno Stato e un individuo e, come in genere per tutti i rapporti, la prova di esso è regolata dalla stessa legge che regola materialmente il rapporto e questa legge non può che essere quella dello Stato cui l'individuo appartiene. Nel caso invece di doppia cittadinanza l'art. 17 del Progetto, così come formulato, avrebbe per effetto di lasciare all'individuo di decidere volta a volta a quale Stato voglia appartenere o meglio da quale legge personale vuole essere regolato. Conseguenza questa inammissibile perchè in una materia di diritto pubblico quale è la cittadinanza non può essere lasciata così ampia autonomia all'individuo e d'altra parte una tale possibilità potrebbe arrecare ai terzi gravi e ingiustificati pregiudizi.

Quanto mai opportuna sarebbe invece una norma la quale desse il criterio per risolvere, sia pure al solo effetto della determinazione della legge applicabile come legge nazionale, i conflitti di cittadinanza. A tale riguardo potrebbe senza altro stabilirsi che nel caso di conflitto fra due cittadinanze di cui una sia quella italiana, quest'ultima debba essere unicamente presa in considerazione. Quando però il conflitto sorge tra due cittadinanze ugualmente straniere, il cercare la soluzione è uno dei problemi più ardui e più dibattuti dalla dottrina e che non ha trovato se non una limitatissima soluzione nella conferenza tenutasi all'Aja nel 1930. Essendo tuttavia sperabile che gli sforzi compiuti da ogni parte ottengano un qualche risultato, sarebbe forse preferibile il non stabilire per il momento alcuna soluzione. Si propone quindi la soppressione dell'art. 17 del Progetto.

Art. 18.

(*Apolidi*).

Nel caso in cui secondo le disposizioni che precedono dovrebbe applicarsi la legge nazionale, se una persona non abbia cittadinanza, si applica la legge del domicilio, e, in mancanza, quella della residenza.

MAGISTRATURA

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta — *Vedasi l'osservazione all'articolo 19.*

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): L'articolo colma una lacuna del Codice vigente e prevede il caso di coloro che non hanno cittadinanza ed ai quali non può applicarsi che la *lex loci*.

CONSIGLIO DI STATO

Alla disposizione dell'art. 18, che regola la condizione degli apolidi, sarebbe opportuno aggiungere altra norma, la quale prevedesse il caso di chi ha più cittadinanze, fra le quali non vi sia la cittadinanza italiana. In tal caso, non essendovi motivo di dare la preferenza all'una o all'altra delle leggi nazionali, parrebbe da applicare, in luogo della legge nazionale, così come nei casi di apolidia, la legge del domicilio, ed, in mancanza, della residenza.

UNIVERSITA'

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Professore *Rovelli*): Forse è meglio prescindere dal domicilio e considerare soltanto la residenza. Il domicilio è un rapporto col luogo come la residenza, sebbene più stretta di questa, e, come la residenza, essenzialmente differisce da quel vincolo politico-giuridico, che è la cittadinanza, la qua-

le soltanto costituisce uno *status* della persona. La differenza fra domicilio e residenza è una semplice differenza di grado (e non grande), non di natura, come, invece, è quella fra cittadinanza da una parte, e questi due istituti, dall'altra; per cui, mancando la cittadinanza, è più che sufficiente il criterio della residenza, il che avrebbe anche il vantaggio di maggior chiarezza e semplificazione pratica. E' questo, inoltre, il criterio della legge italiana sulla cittadinanza (legge 13 giugno 1912, n. 555), la quale, per gli apolidi, prescinde dal domicilio e considera solo la residenza. Art. 14: Chiunque *risiede* nel Regno, e non abbia la cittadinanza italiana, nè quella di un altro Stato, è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare.

Oltre quello degli *apolidi*, dovrebbe essere considerato anche il caso degli stranieri, che hanno *una doppia cittadinanza*, ai quali dovrebbe pure applicarsi il criterio della residenza per evidenti ragioni di pratica necessità.

Università di Napoli — (Rel. Prof. *Scuto*): La disposizione contenuta in questo articolo è opportuna. Ma, avuto riguardo ad alcune legislazioni straniere, sarebbe forse preferibile seguire il criterio della residenza, poichè è possibile accertare più facilmente il rapporto di fatto in cui essa consiste, col tener conto dell'abituale permanenza della persona in un determinato luogo, ed il relativo concetto è accolto, si può dire, universalmente.

Come nel citato art. 18 c'è una disposizione relativa agli *apolidi*, così, d'altro canto, ci dovrebbe essere una disposizione legislativa che riguardi le persone aventi più cittadinanze.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Ro-velli*): Non si comprende perchè si ricorra al criterio, spesso incerto, del domicilio e della residenza; mentre sembra più sicuro il criterio della legge dello Stato nel quale il "senza cittadinanza", si trovi e si obblighi.

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. Avv. *Quilico*): Quanto agli apolidi pensiamo che non vi siano ragioni di rinnegare il criterio della residenza (per preferirgli, se cognito, quello del domicilio), quando la legge italiana sulla cittadinanza del 13 giugno 1912, n. 555, prescindendo per essi dal domicilio, considera solo la residenza.

Oltre quello degli apolidi dovrebbe essere considerato anche il caso degli stranieri, che hanno una doppia cittadinanza, ai quali dovrebbe pure applicarsi il criterio della residenza per evidenti ragioni di necessità pratica.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Finzi*): Opportuno, come disposizione completa, l'art. 18 ad impedire che manchi un regolamento per gli apolidi e ad impedire che, come in altre legislazioni, l'applicazione della nostra legge nazionale a sudditi coloniali esteri porti ad una forzosa assimilazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Relatore Avv. *Celli*): Forma più precisa pare la seguente: *Ove non possa provarsi la cittadinanza, si applica la legge del domicilio e, in mancanza, quella della residenza.*

E' infatti quasi impossibile che una persona non abbia cittadinanza, laddove è possibile che ne manchi la prova.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. *Mobilio*): Vedasi l'osservazione all'art. 17.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. *Toesca di Castellazzo*): Pienamente approvabile è questo articolo ed opportuno il criterio di applicazione della legge del domicilio e, in difetto, di quella della residenza.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — Merita pieno accoglimento l'art. 18 con cui il domicilio viene assunto, per gli apolidi, quale momento di collegamento nella determinazione della legge personale, mentre la residenza non costituirebbe che un momento di collegamento sussidiario.

Art. 19.

Rinvio ad altra legge.

Quando, ai termini degli articoli precedenti, si debba applicare la legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge, salvo che questa sia la legge italiana.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Custoza*): E' da accogliere questa norma che è nuova e tratta del rinvio, di natura recettizia, ad altra legge: probabilmente suggerita dal novello aspetto che oggi ha assunto l'istituto del matrimonio.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta — Assai opportune sono le norme, di cui agli art. 17, 18 e 19. Questo ultimo equamente risolve la questione del "rinvio", che è tanta ragione di dibattiti dottrinali.

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): Pienamente da approvarsi è la nuova disposizione per la quale non è ammissibile l'applicazione di una legge straniera che rinvii ad altra legge che non sia la italiana.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Nuova è la disposizione dell'art. 19 la quale opportunamente evita il rinvio da una legge all'altra.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): Risolve uno dei punti più controversi in tema di diritto internazionale privato, e lo definisce esattamente.

La legge estera che sarebbe applicabile secondo le norme anteriormente fissate, in quanto risolverebbe il conflitto col rinvio a legge di altro Stato, cessa di spiegar efficacia circa tale risoluzione a meno che non si riporti alla legge italiana. Salvo questa sola eccezione, resta idonea soltanto a disciplinare nella sostanza il rapporto di cui trattasi. Così le disposizioni dettate dal patrio legislatore per definire i conflitti tra le leggi di varii Stati, non rimangono frustrate da una legge straniera che si riporti a quella di un altro Stato.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Marinucci*): Si ritiene opportuna la norma enunciata in questo articolo, diretta ad eliminare la tanto dibattuta questione del rinvio ad altra legge, con la giusta eccezione nel caso di rinvio alla legge italiana.

UNIVERSITA'

Università di Macerata — (Rel. Prof. *Greco*): Molte riserve si possono fare a proposito dell'art. 19 nel quale, dopo una esplicita condanna della teoria così detta del rinvio, si fa poi un'eccezione (che probabilmente è la ragione principale dell'intera disposizione) ammettendosi il rinvio fatto dalla legge straniera ad altra legge, quando questa sia la legge italiana. A questo modo si passa sopra alle molte e fondate critiche che la dottrina ha mosso alla teoria del rinvio, anche in Germania dove tale teoria è accolta proprio nella forma e coi limiti proposti dal Progetto, per un semplice scopo di "protezionismo legislativo", che pure imporrà egualmente al giudice di applicare o quanto

meno di ricercare le norme straniere di diritto internazionale privato, ricerca questa assai più difficile spesso di quella sulle norme sostanziali. Quanto all'osservazione, contenuta nella Relazione, che solo a questo modo si può evitare l'inconveniente di applicare il diritto straniero mentre per l'identico rapporto il giudice straniero applicherebbe il diritto italiano, si può rilevare che, se anche per il giudice straniero, in simile ipotesi, vigesse il principio del rinvio, l'inconveniente notato resterebbe egualmente. Sembra quindi preferibile mantenere l'antico sistema, per cui il rinvio non era ammesso in nessuna forma.

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): E' da rilevare che il Progetto, con opportunissimo criterio, risolve la questione detta del rinvio nel senso di ritenere, conformandosi alla dottrina prevalente, che quando la nostra legge dispone che un dato rapporto debba essere regolato da una legge straniera, il rinvio deve ritenersi fatto alla norma sostanziale di questa, non già alla norma di conflitto che tale legge a sua volta contenga. La ragionevolezza di tale sistema è evidente perchè, col sistema contrario, non solo si arriverebbe spesso a risultati negativi, potendo trovarsi rinviati a due, tre, quattro, cinque legislazioni diverse senza mai trovare la norma di Diritto materiale, ma si andrebbe anche contro lo spirito delle stesse norme di conflitto il cui fine è di additare la norma di Diritto sostanziale. Una sola eccezione fa il Progetto, in conformità della legge tedesca, ed è quella per cui si intende fatto il rinvio alla norma di conflitto quando si tratta della legge italiana.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Rovelli*): Il Progetto esclude il cosiddetto *rinvio*, consacrando il principio che la legge italiana, quando si riferisce alla legge straniera, non si riferisce alla norma di conflitto in questa contenuta, ma direttamente alla norma del rapporto. In base a questo principio non si giustifica l'eccezione contenuta nell'articolo del Progetto, che, quando la legge straniera rinvia alla legge italiana, questa debba essere applicata. Applicare, infatti, la legge italiana in caso di rinvio da parte della legge straniera, sarebbe osservare una norma straniera diversa da quella che il legislatore italiano vuole che sia osservata, perchè sarebbe osservare la norma di conflitto invece della norma del rapporto, alla quale, invece, esclusivamente la legge italiana si riferisce. Quindi l'eccezione dell'articolo del Progetto, lungi dall'essere un omaggio al legislatore italiano, come sembrerebbe a prima vista, è una violazione della sua volontà. L'inconveniente, poi, ipotizzato dalla Relazione, è puramente immaginario: se il legislatore italiano vuole che a un rapporto si applichi la norma straniera, non è un inconveniente che in Italia la sua volontà si attui, anche se, nel caso, diversa sia la volontà del legislatore straniero.

Università di Napoli — (Rel. Prof. *Scuto*): Nella dottrina tedesca si distingue il rinvio ad altra legislazione o rinvio ulteriore (*Weiterweisung*) dal rinvio alla legislazione di partenza o rinvio indietro (*Rückverweisung*). Si tratterebbe del sistema di escludere il primo e di ammettere il secondo. Contro questo sistema, oltre che contro il principio del rinvio in genere, sono state fatte delle osservazioni anche nella nostra dottrina. Delle norme del diritto internazionale privato si dice comunemente che esse sono *norme di applicazione*, poichè esse hanno lo scopo di indicare al magistrato quale legislazione si debba applicare e della legislazione indicata debbonsi applicare precisamente le norme di diritto sostanziale per risolvere le controversie, regolando strettamente i rapporti di cui trattasi. Non accogliendosi il principio del rinvio, come avviene nel nostro diritto anche in base all'articolo in esame, può apparire una disarmonia, l'eccezione relativamente al caso in cui dalla legislazione straniera si rinvii alla legge italiana. Tuttavia la prevalenza della nostra legge potrebbe essere giustificata da considerazioni d'ordine non strettamente giuridico.

Università di Torino — (Rel. Prof. *Ottolenghi*): Senza nessun motivo plausibile e solo all'intento di riprodurre una poco encomiabile disposizione della legge germanica, coll'art. 19 fu ammesso il principio del rinvio limitatamente al caso in cui questo operi favorendo l'applicazione delle leggi italiane. L'errore di questo criterio trova già la sua condanna nella stessa Relazione in quanto ha respinto la dottrina del rinvio.

Anche il favore alla legge italiana è un favore malinteso; poichè tale soluzione si ottiene in spregio di altre norme del nostro ordinamento in materia di D. I. P.

Università di Urbino — (Rel. Prof. *Morelli*): Non sembra da approvarsi l'art. 19, che, ispirandosi alla legislazione germanica, adotta il principio del rinvio per la sola ipotesi che la legge straniera rinvii a quella italiana. Il problema se il principio del rinvio debba essere accolto o meno è un problema particolarmente delicato, il quale, però, non è suscettibile che di una soluzione unica per tutti i casi. Se si ritiene, come stabilisce in linea di principio l'art. 19, che debbano applicarsi soltanto le norme materiali della legge straniera dichiarata competente e non pure le norme di diritto internazionale privato della legge stessa, non si vede perchè si debba fare eccezione a questo principio per la sola ipotesi che la legge straniera rinvii alla *lex fori*. L'inconveniente cui accenna la Relazione è più apparente che reale, perchè, se la legge italiana richiama una legge straniera, applicare questa significa attuare la volontà del legislatore italiano; e ciò in maniera in certo senso più completa di quel che si avrebbe se invece, in ossequio alla norma di diritto internazionale privato accolto della legge straniera, si applicasse la norma materiale italiana.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Cremona — (Rel. *Avv. Cavallerona*): Merita approvazione la soluzione che vien data alla notissima questione del "rinvio „.

Commissione Reale Avvocati di Lagonegro — Ammesso in detto articolo, come logica conseguenza degli antecedenti, il rinvio formale, se ne limita poi l'estensione perchè non è consentito il rinvio della legge straniera ad altra legge che non sia l'italiana.

Ed allora se la legge straniera dispone, a sua volta, il rinvio ad altra legge straniera, segue che le disposizioni del diritto internazionale privato, così come innanzi esposte, non possono trovare applicazione.

Tale conseguenza è di sì grande importanza che, si reputa, debba avere maggior peso di ogni altra considerazione sulla difficoltà della ricerca della legge straniera d'applicare.

Si propone, pertanto, la soppressione di detto articolo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. *Avv. Finzi*): Opportuno l'art. 19 il quale impedisce il giuoco dei rinvii senza limite dell'una all'altra legislazione: come quelli troppo noti della legislazione nostra alla legislazione inglese e viceversa, che solo il buon senso reciproco e gli ottimi rapporti fra gli Stati hanno impedito sbocassero a controversie non amichevoli.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. *Avv. Mobilio*): Se con queste disposizioni si rende omaggio alla legge straniera, crediamo che la limitazione, ne l'ipotesi che questa legge si riporti, in tutto o in parte, ad altra legge straniera che non sia quella italiana, sia ingiustificata e dia luogo a l'assurda conseguenza di mancata applicazione di parte della legge straniera. Infatti, se la legge straniera, per mancanza di sue statuizioni, si riporti ad altra legge straniera che non sia l'italiana, per quella parte che riflette il rinvio non vi sarebbe modo di applicazione, in quanto non potrebbe applicarsi la legge italiana, perchè non legge di rinvio, non potrebbe applicarsi la legge straniera di rinvio, per il divieto posto dal Progetto, non potrebbe applicarsi la legge straniera rinviante, in quanto o non ha relative disposizioni, o avendole non ha inteso di rifletterle. L'ossequio a la legge straniera dev'essere integrale. In ogni caso, se si vuole mantener fermo il divieto del rinvio ad altra legge straniera, quanto meno deve essere statuita l'applicazione, per la parte che attiene al rinvio, della legge italiana.

Commissione Reale Avvocati di Torino — Rel. Prof. (*Toesca di Castellazzo*): Pienamente approvabile è la soluzione data alla nota questione del *rinvio*.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — Con l'art. 19 si è voluto dare una soluzione legislativa al problema del *rinvio*. La soluzione data, per quanto non possa ritenersi conforme ai principi scientifici, ha tuttavia il merito di essere pratica, e, da questo punto di vista, merita accoglimento.

Art. 20.

(Art. 10 disp. prel. Codice Civile)

(Riserva per le convenzioni internazionali).

Le disposizioni dell'art. 6 e dei successivi sono applicabili in quanto non provvedano le convenzioni internazionali o le leggi speciali.

MAGISTRATURA

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta — Superfluo forse è il disposto dell'art. 20, essendo manifesto che la norma di diritto particolare prevale su quella di diritto generale.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): L'art. 20 contiene in forma più chiara e completa la disposizione del primo capoverso dell'art. 10 delle preleggi.

Vi aggiunge un'altra eccezione non contemplata da quest'ultimo e riflettente le leggi speciali.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): Questa disposizione imprime carattere suppletivo a tutte le regole dettate negli art. 6 a 19, attribuendo efficacia preponderante alle convenzioni internazionali ed alle leggi speciali. Sono due fonti di carattere ben diverso. Mentre debesi riconoscere la grande utilità di convenzioni internazionali che eliminino nel maggior numero possibile di casi il contrasto tra le varie legislazioni in materia di conflitti, l'opposto deve dirsi per le leggi speciali. Sareb-

be da augurarsi che queste non intervenissero mai a derogare alle norme di cui alle citate disposizioni e — fors' anche — se ne eliminasse lo accenno nell' articolo in esame.

Corte di Appello di Torino — (Pres. Sez. *Manno*): Le norme di diritto internazionale privato contenute nelle disposizioni preliminari devono cedere di fronte al precetto speciale; ed è perciò che opportunamente si è fatta espressa riserva per il caso in cui la materia sia regolata da trattati internazionali o da leggi speciali.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si propone la soppressione di questa disposizione, perchè affatto superflua.

Università di Modena — (Rel. Prof. *Verga*): L' articolo è superfluo perchè la legge generale, che nella specie è quella rappresentata dalla norma generale di diritto internazionale privato, già per l' articolo 5 deve cedere di fronte alla legge speciale, costituita dalle leggi speciali, o dalle convenzioni internazionali. Aggiungiamo una osservazione di pura forma cioè che di per sè le convenzioni internazionali in Italia non hanno valore se non interviene la legge di applicazione: per il che basterebbe la menzione " leggi speciali „.

Università di Napoli — (Rel. Prof. *Scuto*): Questa disposizione, della cui necessità si potrebbe anche dubitare, non è in fondo che una applicazione della regola che la norma speciale (legale o volontaria) deve prevalere sulla norma generale.

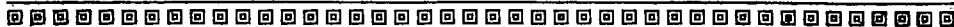
COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. *Mobilio*): Sarebbe desiderabile che le convenzioni internazionali, richiamate in questa disposizione, venissero pubblicate nelle forme e nei modi di che all' *art. 1*, trattandosi di norme di diritto privato internazionale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — Dell'articolo 20 si propone la soppressione. Esso infatti o costituisce un inutile pleonasma o avrebbe una portata eccessiva. E' noto che in materia di diritto internazionale privato esistono e sono in vigore alcune convenzioni plurime e trattati bilaterali che importano delle deroghe alle disposizioni della nostra legge interna. Ciò però avviene non già per effetto immediato delle convenzioni stesse, ma in forza delle rispettive leggi di esecuzione ed è pacifico che la legge può modificare il codice come qualsiasi altra legge anteriore e che, se speciale (come sono appunto le leggi di esecuzione), non rimane modificata a sua volta dalla legge generale posteriore. Sotto questo riguardo l'art. 20 sarebbe inutile e va soppresso.

Il testo attuale però può prestarsi anche ad altra interpretazione: che si voglia cioè conferire al potere esecutivo la facoltà di modificare o derogare alla legge col semplice fatto della adesione ad una convenzione internazionale prescindendo dalla legge di esecuzione della stessa. E non sembra opportuno dare al potere esecutivo la facoltà di modificare leggi esistenti all'infuori dei casi previsti dalla legge del 31 gennaio 1926, n. 100. Ed anche per questa ragione l'art. 20 va soppresso.



CODICE CIVILE

LIBRO I.

Delle persone.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno — La Commissione Reale ha compiuto un'opera davvero pregevole, del tutto degna delle tradizioni giuridiche italiane e della fama degli illustri giuristi che la compongono.

Il Progetto, infatti, rivela subito una solida architettura nella quale si trova logicamente e con concisa precisione sistemata tutta la vasta ed importantissima materia legislativa, con un felicissimo connubio della definizione teoretica degli istituti con l'adeguatezza della sistemazione e del dettato delle singole disposizioni alla esigenza pratica di una regolamentazione, quanto più possibile chiara e completa, dei rapporti sociali che ne costituiscono l'oggetto.

Pur tenendo, invero, conto di tutti i recenti risultati nell'elaborazione degli istituti giuridici raggiunti dalla progredita scienza giuridica italiana, e pur avendo di mira l'opportunità di colmare le lacune che si riscontrano nella vigente legislazione, i redattori del Progetto mostrano la lodevole preoccupazione di evitare quanto più possibile la definizione teoretica degli istituti, che va lasciata alla scienza (mentre compito del legislatore è solo quello di dettare le norme che devono reggere i rapporti sociali sottoposti alla regolamentazione giuridica), e di evitare nella sistemazione delle disposizioni una struttura eccessivamente scientifica, che se da un lato potrebbe riuscire utile per la esatta conoscenza del sistema del diritto, da un altro costituirebbe certamente una difficoltà per non giuristi.

E' per questo da approvarsi completamente, nonostante il contrario esempio di qualche recente legislazione straniera, la decisione della Com-

missione Reale di mantenere, nel suo schema essenziale, la struttura del Progetto identica a quella del codice vigente, che, essendo ormai entrata nelle abitudini non solo dei giuristi teorici e pratici, ma anche della popolazione, la quale ama chiedere, molto di più di quanto si crede dai professionisti del diritto, alla diretta consultazione del codice il modo di mettere sotto il presidio della legge i rapporti della vita pratica, dà sicuro affidamento di una facile consultazione e di una più facile comprensione delle regole giuridiche.

E per la stessa ragione di facile consultazione e pratica comprensione delle norme deve ritenersi lodevole il trasporto nel primo libro, subito dopo la regolamentazione del matrimonio, delle disposizioni relative al regime patrimoniale dello stesso, che il vigente codice colloca nel libro terzo in sede di disciplina dei contratti.

Dal punto di vista poi della incidenza delle regole del Progetto sulla vita nazionale, per quanto l'occuparsi di questo problema non sembra sia specifico compito della Corte di Cassazione, la quale deve invece dare all'opera legislativa il contributo della sua esperienza circa le necessità pratiche alle quali deve rispondere la legge per la sua retta applicazione ai rapporti sociali, è anche da notare che il Progetto, nelle regole sul matrimonio e sulla famiglia, nonché in quelle relative alla tutela dei minori e degli interdetti, è costantemente ispirato a quei principi di efficace tutela della sanità morale e materiale dell'individuo e del gruppo familiare che costituiscono una delle fondamentali direttive del Regime Fascista.

Il Progetto, perciò, offre un sistema organico e in complesso lodevole di norme, dirette ad introdurre nella legislazione italiana tutte quelle provvidenze che il progresso sociale e giuridico impone ad una nazione che è giovane e che intende tale rimanere, rinnovellando tutta la sua vita ed adeguando i suoi strumenti di progresso a quelle che sono le sue alte aspirazioni civili.

Corte di Appello di Aquila — (Rel. Primo Pres. *Petrone*):

Il Progetto è opera davvero degna del genio italiano. Esso, mentre risponde alle nuove esigenze ed ai nuovi insegnamenti della cultura giuridica, potenza e valorizza, d'altro canto, i luminosi canoni vivificatori del nuovo ordine politico e sociale. Non v'è, infatti, istituto giuridico del diritto di famiglia, le cui norme non abbiano subito modificazioni, bene spesso radicali, al fine di adeguarle alle esigenze attuali del nostro popolo, che hanno, a loro volta, subito rapide e profonde modificazioni in conseguenza della celerità del ritmo di vita determinato dalle condizioni della civiltà contemporanea e, più specialmente, dall'azione del Regime Fascista che, donando alla Nazione nuovo splendore di Stato forte, laborioso, orgoglioso del suo grande passato e vindice tenace del suo più gran le avvenire, ha dato alla vita civile italiana novello impulso, rinvigorendo, col prestigio e l'autorità dello Stato, la saldezza compaginatrice della famiglia, ch'è la base della convivenza sociale e la fonte prima di vita e di movimento dello Stato.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta — Si esprime la più convinta adesione ai criteri, che addussero a disciplinare in apposita legge la cittadinanza, ed a regolare nel libro delle persone gli effetti patrimoniali dello istituto del matrimonio. Saggi provvedimenti questi, che conferiscono maggiore unità ed organicità alla legge fondamentale, regolatrice delle persone.

Corte di Appello di Catania — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Scalia*): Questa Corte può, con sicura coscienza, esprimere in linea di massima la propria adesione alle progettate riforme, che, pur ispirandosi alle nobili tradizioni del nostro ultra millenario primato nella scienza del diritto e pur non trascurando gli insegnamenti della moderna legislazione comparata, tengono soprattutto conto delle attuali caratteristiche etniche della nostra popolazione, richiamata a nuovo fervore di rinascita, e segnano un notevole progresso nel cammino ascensionale della Nazione, che dalla gloria del passato, nel fatidico romano segno del Littorio, è sospinta con sicuro, incessante, rapido passo verso l'avvenire.

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): Il Progetto, frutto di profonda sapienza giuridica, oltre che di squisita sensibilità politica, inteso com'è a colmare gravi lacune nel nostro diritto di famiglia, è degno della gloriosa tradizione giuridica italiana che si conta a millenni, e di questa Italia nuova, la quale, mercè il fervore e il ritmo di rinnovamento legislativo impressole, vede riflesso nelle leggi, simbolo della sua unità e della sua grandezza, lo spirito romano onde Ella si è riaffermata nel mondo.

Si appalesano subito meritevoli di speciale rilievo — vero *punctum saliens* della riforma progettata — i nuovi titoli *Delle persone fisiche e delle persone giuridiche*; le innovazioni radicali in tema di filiazione illegittima, di diritto tutelare e di matrimonio; l'altro nuovo titolo *Dell'Obbligo degli alimenti*, nel quale sistematicamente raggruppate sono le svariate e ora sparse disposizioni su l'obbligazione alimentare, e altre innovazioni specifiche di che si terrà parola in luogo opportuno. Basterà, rispetto a queste ultime, far cenno per ora che, nel primo libro, sotto il titolo *Del Matrimonio*, è stata inclusa la disciplina *Del Contratto di Matrimonio*, che è oggetto del titolo quinto del libro terzo del Codice. I 405 articoli, quindi, del libro I del Codice vigente sono saliti a 581 nel Progetto.

In questo è stato poi soppresso il titolo primo — *Della Cittadinanza e del godimento dei diritti civili* — per la opportunità di regolare questa materia con apposita legge. Soppresso del pari il titolo XI sui *Registri delle tutele dei minori, degli interdetti e delle cure degli emancipati e inhabilitati*, avvisatasi la opportunità, alla stregua di un più sano criterio sistematico, di comprendere le norme relative fra quelle regolanti gli istituti ai quali si riferiscono.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Il Progetto contiene molte modificazioni alle norme vigenti e parecchie felici innovazioni quali sono imposte dalla necessità della vita sociale rinnovata e quali la dottrina e la giurisprudenza sono andate suggerendo.

Così, le norme relative alle persone fisiche ed alle persone giuridiche, ivi comprese le associazioni di fatto ed i comitati, opportunamente raccolte in diversi titoli, e felicemente stabilite; la trattazione dell'istituto degli assenti; la regolamentazione completa e lodevole dell'istituto del matrimonio e del regime patrimoniale di esso, con le innovazioni circa la dote; le profonde innovazioni circa la filiazione il legittimo, il riconoscimento dei figli incestuosi ed adulterini ecc.

Aspro è stato il lavoro compiuto con alta competenza e le modifiche e innovazioni risultano, in massima, accettabili.

Sezione di Corte di Appello di Lecce — (Rel. Pres. *Camassa*): Il Progetto di riforma apporta molteplici modificazioni e non poche, profonde innovazioni. Le nostre tradizioni giuridiche sono state mantenute salde, nè si è ceduto a facili imitazioni di modelli stranieri, ma nel contempo si è adeguata la legge alle esigenze del popolo, per il quale essa è fatta, e del tempo in cui dev'essere applicata.

Merita plauso incondizionato l'aver colmata la lacuna del Codice vigente, con l'aggiunzione dei titoli sulle persone fisiche e sulle persone giuridiche; l'aver raggruppato in un solo titolo la materia delle obbligazioni alimentari, ora disseminata in titoli diversi e talvolta non bene disciplinata; l'aver eliminato dal libro delle obbligazioni le norme che disciplinano il regime patrimoniale fra coniugi, per trasportarle nella sede più adatta del diritto di famiglia.

Corte di Appello di Messina — (Rel. Cons. *Pensavalle*): Merita plauso:

1°) l'eliminazione del titolo della cittadinanza, che forma oggetto di un disegno di legge speciale, come materia più di diritto pubblico, che strettamente privato;

2°) la creazione di tre titoli nuovi:

a) delle persone fisiche;

b) delle persone giuridiche;

c) dell'obbligo degli alimenti; i primi due, *vere lacune* del vigente codice, per quanto, specie *sulle persone giuridiche*, la dottrina e, correlativamente, la *giurisprudenza* si erano già orientate verso un vero complesso di norme quasi universalmente accettate, da non fare notare la lacuna. Il 3° titolo aggiunto è notevole, perchè ha coordinata quasi tutta la materia analoga alimentare, sparsa in varie parti del codice;

3°) la insinuazione del contratto di matrimonio nel titolo dello istituto matrimoniale, consigliata per la particolarità della materia, non potendosi trattare quel contratto alla stregua di ogni altro contratto, per la sua spirituale genesi e sociale finalità.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): Il Progetto segna un innegabile progresso rispetto al I libro del Codice civile vigente.

Esso tien conto sia della esperienza del passato sia dell'elaborazione dottrinale, integrando le disposizioni precedenti, migliorando la formula dov'essa erasi prestata a critiche od aveva generato dubbiezze e perplessità, togliendo dalle disposizioni vigenti quanto sembrava ormai (specie nei riguardi della filiazione naturale) sorpassato e consacrante un iniquo trattamento di chi era costretto ad espiare colpe non proprie.

E' pure meglio curata la distribuzione sistematica delle varie disposizioni.

Talvolta vengono fuse in unica regola comprensiva le varie casistiche della legge attuale, sicchè meglio si riesce ad afferrare il concetto informatore della norma, e più facile deve risultarne l'applicazione.

Sono state tenute presenti le legislazioni straniere, traendone l'ispirazione per nuovi perfezionamenti, senza però mai perdere di vista le nostre particolarità nazionali, adattando le nuove norme al preciso intendimento di avere una famiglia unitariamente forte e sana, come base salda per lo Stato.

Lo scopo si ritiene dalla Corte felicemente raggiunto.

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Manno*): Fra le innovazioni più importanti proposte al libro primo sono da annoverarsi i due titoli nuovi che comprendono le persone fisiche e quelle giuridiche nei quali sono sistematicamente raggruppate tutte le norme che prima erano sparse nei vari istituti giuridici, dando una forma organica al loro sviluppo. Meritano speciale riferimento le norme che riguardano le disposizioni ed i diritti sul proprio corpo e quelle relative al nome, alla sua tutela ed a quella dello pseudonimo.

In ordine alle persone è opportuno fare un altro rilievo d'ordine pregiudiziale e che ha pur riferenza in varie disposizioni nei differenti titoli del Libro I. Esiste la legge 2 Luglio 1890, numero 5917, sullo stato delle persone della Famiglia Reale, che essendo posteriore al Codice Civile vigente, ne abroga le disposizioni relative alla minore età ed alla tutela dei Principi Reali, dettando norme speciali e subordinando all'approvazione del Re gli atti riguardanti le persone o i beni che per legge richiederebbero l'omologazione e la previa approvazione dell'autorità giudiziaria, alla quale sono sostituite l'autorità e la volontà del Re, il quale deve pure provvedere in ogni caso di volontaria giurisdizione. Le ragioni politiche e di alta convenienza, che determinarono tale legge speciale, sono evidenti e non hanno bisogno di essere illustrate.

Basta ricordare che la legge fu promulgata in occasione della morte di un Principe Reale (1890) che aveva lasciato due dei tre figli minorenni. Col Progetto invece tale legge sarebbe automaticamente abrogata, poichè il nuovo Codice regola l'intera materia, senza eccezioni o riserve.

Del resto se alcun dubbio potesse al riguardo sussistere, basterebbe in contrario il richiamo all'art. 411 N. 1 del Progetto nel quale si dispone che i Principi Reali sono dispensati dall'ufficio di tutore, *salvo che si tratti di tutela di altri principi* della stessa Famiglia. Si è così richiamato in vigore l'art. 272 numero 1 del Codice vigente che invece la legge speciale surricordata aveva abrogato nei rapporti delle persone della Famiglia Reale. Resta così manifesta la volontà del Progetto di abrogare la legge speciale.

Permanendo invece le ragioni intuitive per mantenerla in vigore, essendo evidente la convenienza di sottrarre i Principi Reali alla giurisdizione del giudice tutelare, si impone la necessità di fare una esplicita riserva che mantenga in vigore le disposizioni di detta legge speciale, come venne fatto all'articolo 20 delle Preleggi che contiene una espressa riserva per le convenzioni internazionali circa la legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone. Si deve ancora osservare che la questione, involgendo modificazioni agli attributi ed alle prerogative della Corona, deve considerarsi di carattere costituzionale, e perciò a senso dell'art. 12 della Legge 9 Dicembre 1928, N. 2693, sulle attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, prima di provvedere definitivamente dovrebbe essere sentito il parere del Gran Consiglio. Non senza infine rilevare che non solo la legge speciale del 2 Luglio 1890 dovrebbe essere mantenuta, ma inoltre ampliata e perfezionata. Non è questo il luogo di trattare la vasta e delicata materia, ma è sufficiente il rilievo sulle sue interferenze colle disposizioni della legge civile comune, per comprendere che tutte le norme che concernono le modificazioni, aggiunte e correzioni degli atti di stato civile, la forma e gli effetti dell'adozione, il matrimonio così detto morganatico dei Principi, che la legge comune non ammette se non con una finzione di sdoppiamento della persona perchè il consenso del Re è sempre condizione assoluta ed indispensabile, il deposito e l'apertura dei testamenti, e diverse altre affini e connesse, dovrebbero essere coordinate fra loro al fine di formare, con le altre già comprese nella legge speciale, una vera Carta Personale dei membri della gloriosa nostra Dinastia, non solo per intuitive ragioni di alta convenienza, ma per assecondare in proposito il voto unanime degli italiani.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. Colagrosso): Il Progetto, fedelmente rispecchiando la parte più intima e più sensibile della nostra vita giuridica, ha, con rigore scientifico e, insieme, con immediato senso della realtà, formulato un corpo di norme, le quali, per la solidità costruttiva, per lo spirito liberale che le anima, per la vastità delle arretrate innovazioni e per l'apporto dei nuovi istituti, costituiscono un modello di giuridica regolamentazione.

Tale profonda opera il Progetto ha compiuto, mantenendosi lontano dalla rigida e facile riproduzione di qualsiasi modello straniero, conscio che i diritti familiari hanno carattere schiettamente nazionale e che qualsiasi

giuridica disciplina non può essere plasmata se non sulle tradizioni, sulle esigenze e sul patrimonio spirituale della Nazione.

Data tale aderenza alla realtà e agli effettivi bisogni del popolo, il Progetto, distaccandosi in molte parti dall'attuale Codice, il quale fu genericamente modellato su quello Albertino, al di fuori di ogni particolare esigenza regionale e nazionale, ha, perciò, introdotto, da una parte i nuovi titoli delle persone fisiche, delle persone giuridiche, del regime patrimoniale del matrimonio e degli alimenti, e, dall'altra, ha profondamente innovata la materia tutta dell'adozione, della filiazione e del diritto tutelare.

UNIVERSITA'

Università di Bari — (Rel. Prof. *Macchia*): Il Progetto rappresenta un'opera profondamente innovativa, dovuta non solo alla necessità di colmare le lacune esistenti nell'attuale diritto, ma anche a quella di stabilire norme più consone ai bisogni nuovi e maggiormente sentiti dal nostro popolo, del quale la Commissione, con ponderazione pari all'ardore, che caratterizza la sua attività, senza trascurare i modelli stranieri, ha voluto custodire le salde tradizioni giuridiche. A tener conto delle principali innovazioni, la riforma è volta nel suo complesso:

1°) ad un compiuto ed organico regolamento delle "fondazioni", ed "associazioni", del tutto mancante nel nostro codice;

2°) a correggere i difetti dell'istituto dell'"assenza", introducendo la presunzione di morte;

3°) a porre — dopo che una serie di riforme si è già attuata sia con le disposizioni contenute nel capo I delle Legge 27 maggio 1929, n. 847, col quale sono state immediatamente tradotte in legge alcune delle proposte contenute nel Progetto già formulato dalla Commissione Reale, sia con la Legge 24 giugno 1929, n. 1159, con la quale si è ammessa e disciplinata la celebrazione del matrimonio davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato — l'istituto del matrimonio civile in perfetta relazione con quello che è l'attuale ordinamento matrimoniale italiano dopo che l'art. 34 del Concordato 11 febbraio 1929 ha riconosciuto effetti civili al matrimonio religioso;

4°) ad una più larga protezione dei figli naturali, allargando la ricerca della paternità, facilitando il loro riconoscimento, ed elevando la condizione giuridica dei figli adulterini ed incestuosi;

5°) ad attuare un più saldo ordinamento della famiglia, rafforzando la patria potestà, meglio organizzando e disciplinando l'istituto della tutela, col trasferimento delle supreme funzioni deliberative sulle tutele ad un *giudice tutelare* che, essendo un organo continuativamente e fondamentalmente preposto alla direzione delle tutele, dà affidamento di una sollecitudine maggiore di quella che sinora abbiano dimostrato le sporadiche riunioni del consesso domestico:

6°) ad un ampio riconoscimento della personalità del minore (è consentito, tra l'altro, a questo, quando abbia compiuto 16 anni, di stipulare contratti di locazione di opere, locando il proprio lavoro);

7°) a perfezionare gli atti dello stato civile, che, vera biografia giuridica, ben possono considerarsi quale casellario civile.

Nel loro complesso le norme contenute nel Progetto del Libro I, concorrono a comporre e ad individuare, in quella storia del pensiero umano diretto alla realizzazione pratica delle condizioni di vita della collettività sociale che per Jhering è la storia del diritto, il nuovo ordinamento giuridico, che il Governo volle e che i sommi giuristi vanno attuando.

Università di Bologna — Il Progetto rappresenta un lodevolissimo sforzo per affrontare e risolvere gravi problemi che il Codice attuale non risolve o risolve incompiutamente, corrispondendo con ciò ai voti espressi dalla scienza italiana.

Università di Cagliari — La Facoltà di giurisprudenza della Università di Cagliari, invitata ad esprimere il suo parere sul Progetto del I Libro del Codice Civile, ritiene di non potere accingersi a tale opera senza manifestare il proprio compiacimento per la acutezza e la competenza dimostrata dalla Commissione di riforma in questo tentativo di rinnovare profondamente la nostra legislazione di diritto privato, adeguandola agli innegabili progressi compiuti dalla Nazione nei suoi primi decenni di vita unitaria.

Le modificazioni apportate dal Progetto al Codice vigente sono tante e di così evidente importanza, che la Facoltà di Cagliari ha creduto opportuno separare nettamente i problemi di politica da quelli di tecnica legislativa, stimando necessario tralasciare i primi, siccome quelli nei quali l'arbitrio del legislatore difficilmente tollera limiti posti da chi non ha il compito di formare la legge, specie quando si tratta di innovazioni suggerite da una determinata visione delle necessità della pratica che non tutti sentono di condividere. A giustificare infatti la limitazione predetta, giova rendere noto come durante il lavoro di revisione si è manifestato spesso fra i componenti della Facoltà il più irreducibile dissenso sulla opportunità o meno di mantenere tutte le riforme proposte dalla Commissione. E' sembrato, per esempio, ad alcuni che fosse consigliabile limitarsi a modificare quegli articoli del Codice vigente che hanno provocato i maggiori inconvenienti (come hanno fatto ad esempio gli austriaci con le tre Novelle promulgate durante il conflitto mondiale) o almeno introdurre poche e meditate innovazioni senza alterare l'inquadratura generale della legge vigente, anche per non rinunciare ai risultati dell'opera degli interpreti di questa che siano ormai fuori di contestazione. Invece altri ha preferito eliminare l'indagine sulla convenienza delle numerose riforme

e, partendo dal principio che dovessero mantenersi tutte le proposte della Commissione, ha creduto più utile limitare il proprio esame alla formulazione tecnica degli articoli con cui i redattori del Progetto hanno pensato di attuarle.

Università di Camerino — (Relatori Proff. *Chiaudano* e *Satta*):

Il Progetto, nelle sue linee generali e dal punto di vista sistematico, rappresenta un grande progresso sul Codice Civile oggi in vigore.

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): La Facoltà si è trovata concorde nel rilevare l'alto valore del Progetto, che, pur tenendo presenti le più recenti e progredite legislazioni, si è sottratto al fa ile pericolo di seguirne pedissequamente le orme, e nel considerare perfettamente giustificata la fiducia della Commissione Reale di avere elaborato un Progetto degno delle grandi tradizioni giuridiche italiane, destinato a trovare attuazione.

Preliminarmente si deve però esprimere l'avviso, cui si accenna soltanto, perchè non riguarda propriamente il Progetto del primo libro, su cui la Facoltà è chiamata ad esprimere il proprio parere, ma il nuovo Codice Civile nella sua interezza, che opportuna sarebbe stata l'introduzione di una parte generale, la quale, invece, continua così a mancare di quella adeguata disciplina, che lo stato della nostra dottrina permetterebbe di codificare, con innegabile vantaggio per la certezza e l'estensione di questi sommi principi.

Seri dubbi solleva anche l'intento, che è stato manifestato a più riprese, di fare entrare in vigore in tempi successivi le varie parti della nuova legislazione civile, e non soltanto i vari libri del nuovo Codice, ma anche gli stessi titoli del primo libro. Sembra alla Facoltà, per accennare soltanto alle più evidenti e gravi connessioni, che male coesisterebbero il nuovo diritto familiare, profondamente innovato soprattutto per quanto attiene alla filiazione illegittima, e l'attuale diritto successorio; che ora poco coerente, ora affatto impossibile si presenterebbe l'attuazione di varie norme comprese nei titoli quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, quando non entrassero contemporaneamente in vigore i titoli decimo e undicesimo.

Il Progetto, certamente perfettibile, specialmente sotto il riguardo formale, mediante una più completa e sicura sistemazione della vasta materia e l'eliminazione di una certa ingombrante sovrabbondanza testuale, trarrà profitto dalle osservazioni che saranno pervenute da ogni parte d'Italia; ma esso, come si diceva in principio, può già considerarsi una opera riuscita, la quale, appunto perciò, deve aver persuaso e persuaderà ciascuno a non tralasciare cura per il suo miglioramento, così che la nuova legge civile sia degna del nostro passato giuridico, del presente e più dell'avvenire d'Italia.

Università di Ferrara — (Rel. Prof. *Perticone*): Il Progetto, innovando e modificando con molta larghezza in materia di diritto delle persone, ripresenta e in parte risolve una serie di problemi illustrati dalla dottrina e proposti dalla giurisprudenza.

La disciplina già sperimentata, la lunga e profonda elaborazione scientifica ci mettono in grado, direi quasi facilmente, di segnare il cammino percorso e il progresso compiuto.

Università di Genova — (Rel. Prof. *Luzzatto*): La Facoltà, pur rilevando che nel Progetto sono state introdotte alcune felici innovazioni e opportuni chiarimenti anche in relazione all'esperienza e ai voti della dottrina, che talora la dizione legislativa è stata migliorata, rendendo le relative disposizioni più chiare e precise, che la più ampia e più attenta disciplina di alcuni istituti ha colmato qualche lacuna e risolto alcuni quesiti, non crede tuttavia che, nel complesso, il Progetto riveli quella organica e matura elaborazione che sarebbe stata richiesta dai difetti numerosi del Codice, dai profondi mutamenti di rapporti sociali intervenuti in così lungo lasso di tempo, dalla elaborazione dei giuristi e dalle fulgide tradizioni della Scuola Italiana.

I difetti più salienti consistono: 1) nella diseguale elaborazione delle diverse parti del Progetto; mentre, per alcune di esse, si nota un lodevole sforzo per adeguare la disciplina alle esigenze dei rapporti, alla elaborazione dottrinarie e per eliminare i difetti del vecchio Codice, in altre parti invece si riproducono, in sostanza, gli articoli del Codice, con qualche ritocco, specialmente di forma, e ciò, si noti, non ostante la necessità di più profonda rielaborazione degli istituti;

2) nel non completo coordinamento fra norme e norme, fra istituti e istituti; tale incompletezza di coordinamento si nota nella terminologia, nell'indirizzo, talvolta prevalentemente sistematico, tal'altra ispirato a criteri diversi; ma, soprattutto, riguardo alla sostanza delle disposizioni, che appaiono qualche volta tra loro contrastanti. La Facoltà per ciò, pure rilevando l'utilità del lavoro compiuto, come un passo fatto verso il rinnovamento della nostra legislazione civile, fa voti per una ulteriore e più organica rielaborazione della vasta e complessa materia, che potrà condurre alla desiderata meta.

Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Il Progetto rappresenta un degno frutto della competenza e della esperienza degli insigni membri della Commissione per la riforma dei Codici, e per molti lati segna un indiscutibile miglioramento sul Codice in vigore, così per la più razionale disposizione della materia, per la maggiore ricchezza di disposizioni, per la risoluzione data a numerosi dubbi alimentati dalla legge attuale, come, soprattutto, per lo sforzo costante di adeguare la legge civile alla complessità della vita e ai bisogni sociali. Si può tuttavia osservare che:

1° Le disposizioni del Progetto appaiono talora sovrabbondanti per copia e per minuzia di particolari, con danno per la semplicità della disciplina legislativa degli istituti e senza che con questo si evitino lacune e dubbi intorno a punti importanti e dando spesso luogo a delicate questioni, che facilmente si potrebbero prospettare;

2°) Non sempre la elaborazione dei principi appare adeguata allo sviluppo della dottrina e non tutte le innovazioni paiono felici;

3°) La menda più sensibile si ravvisa nel difetto di coordinamento tra le varie parti, quale si manifesta in disuguaglianze sulla struttura delle norme e (inconveniente particolarmente grave) nella mancanza di una terminologia uniforme, onde derivano incertezze e disarmonie.

In conseguenza di questo giudizio mi permetto di far voti affinché il Progetto sia ancora sottoposto ad una ulteriore revisione, la quale elimini o, per lo meno, attenui i difetti rilevati. Indubbiamente un Codice perfetto rappresenta un ideale, che, come tale, non si può raggiungere, ma al quale bisogna tendere. Una riforma del Codice, che non si limiti a ritoccare singoli punti o singoli istituti soltanto, ma che intenda operare una generale revisione di tutto l'ordinamento, abbisogna d'altro canto, di un fattore inderogabile: il tempo. Pretendere una meditata elaborazione delle norme costituende significa altresì pretendere una lunga elaborazione, che non deve essere intralciata da desiderio spiegabile di una pronta realizzazione di un nuovo regolamento meglio rispondente alle nuove e mutate esigenze sociali.

Nessuna attesa impaziente; piuttosto attesa fiduciosa del Progetto dei libri successivi con la speranza di un più armonico regolamento, a cui non sia di ostacolo il sistema (su cui è lecito fare delle riserve) di presentare il Progetto, non nella sua interezza, ma libro per libro.

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): Il Progetto, frutto di lunghi e accurati studi, è degno della maggiore considerazione, in quanto che esso, se in alcuni punti apporta soltanto semplici miglioramenti o perfezionamenti alle disposizioni del Codice vigente, in molti altri invece vi apporta più o meno profonde innovazioni, e in altri ancora colma delle lacune in esso esistenti.

Le disposizioni del Progetto sono nella maggior parte, salvo qua e là opportune modificazioni e ritocchi, da approvare, in quanto che rappresentano indubbiamente un notevole miglioramento di fronte alle disposizioni del Codice vigente.

L'esclusione da esso del titolo concernente la cittadinanza e di quello sui registri delle tutele dei minori e degli interdetti e delle cure degli emancipati o inabilitati, e l'inclusione in esso dei titoli sulle persone fisiche, sulle persone giuridiche, sul regime patrimoniale del matrimonio, e sull'obbligo degli alimenti, si ritengono degne di approvazione; e ciò per le stesse ragioni rilevate nella *Relazione* che accompagna il Progetto.

Quanto alla esclusione di altre norme che avrebbero potuto essere incluse, insieme con le altre contenute nel Progetto, in una parte generale, premessa alle altre parti del Codice, essa, se appare spiegabile considerando che nel Progetto del Codice delle obbligazioni sono state incluse molte norme di carattere generale, non appare tuttavia, in sè e per sè considerata, meritevole senz'altro di approvazione. E pertanto, qualora si abbandonasse l'idea di un Codice unico delle obbligazioni per l'Italia e la Francia, e si procedesse alla revisione del Progetto, mettendolo in relazione anche con quelli delle altre parti del Codice, non sarebbe inopportuno di ritornare ad esaminare la questione circa la convenienza della esclusione di una parte generale.

Università di Roma — Le linee generali del Progetto non possono non essere approvate, sia perchè esse rispondono alle direttive contenute nella legge di delegazione, che, per il diritto delle persone e il diritto di famiglia, dava al Governo un potere di riforma assai più ampio che per le altre parti, sia perchè nei singoli punti le proposte della Commissione Reale seguono correnti riformatrici affermatesi precedentemente, anche con autorità di precedenti legislativi, per quanto particolari, come è il caso per la dichiarazione di morte presunta, e per l'istituzione del giudice tutelare, o con progetti o proposte di legge, o con voti di congressi, od altre pubbliche manifestazioni, come per la ricerca della paternità, e in generale per un più benigno trattamento dei figli nati fuori di matrimonio, per l'adozione e per altro riguardo.

La Commissione nominata dalla Facoltà giuridica di Roma adunque non può che rilevare con compiacimento come su questa via si sia mantenuto il Progetto, attuando così in gran parte voti e propositi, aspirazioni concordi degli studiosi teorici e dei pratici.

La Commissione è però d'accordo che il Progetto debba essere rielaborato nella forma per rendere più chiare alcune disposizioni e per togliere alcune disarmonie di linguaggio che qua e là si ravvisano.

Università di Urbino — (Rel. Prof. *Morelli*): Il Progetto, se rappresenta nel suo complesso un indubbio grande progresso nei confronti del Codice attuale, ha pur bisogno di modificazioni ed emendamenti che valgano a fargli acquistare quel grado di perfezione e completezza che i progressi della scienza giuridica italiana e l'esperienza di circa un settantennio nell'applicazione del Codice attuale rendono ormai facilmente raggiungibile.

CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

Allorquando si tratterà di procedere alla formazione definitiva ed alla attuazione e pubblicazione del nuovo testo del Libro I° del Codice civile dovrà essere provveduto con opportune norme transitorie a chiarire, spe-

cialmente in tema di matrimonio e di filiazione, quale debba essere la influenza delle nuove norme sui rapporti già costituiti.

Sarebbe questa, infatti, una materia che, dove non venisse regolata, potrebbe dar luogo a serie complicazioni con grave danno sociale.

Per ciò che riguarda gli istituti già disciplinati nel Codice Civile vigente e le norme trapiantate relativamente ad essi nel Progetto, è opportuna una osservazione e cioè che sono rimaste insolute alcune questioni le quali erano sorte nella interpretazione e applicazione delle norme attuali, mentre sarebbe opportuno che tali questioni venissero eliminate.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Agrigento — (Rel. *Avv. Salvago*): Il Progetto è ammirevole per l'ordine sistematico adottato, per i criteri dottrinali a cui si informa e per la risoluzione e disciplina di quei casi che, già dibattuti nella pratica giudiziaria, richiedevano una norma di diritto precisa e definitiva che formasse oggetto di codificazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Agrigento — (Rel. *Avv. Damiani*): Ciò che costituisce del Progetto la caratteristica migliore e degna veramente di lode è l'aver affrontato i problemi più ardui, specie quelli concernenti i diritti di famiglia, ed averli risolti con criteri del tutto originali che, lungi dal rappresentare una vera e propria elaborazione del diritto patrio o di legislazioni straniere, sono addirittura l'espressione più perfetta della rinnovata coscienza nazionale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Alessandria — (Rel. *Avv. Francheo*): Il Progetto nel suo insieme risponde alle necessità del momento e rappresenta con vigoria e precisione la nuova coscienza giuridica che si è andata formando e forgiando attraverso i tempi e specie durante e dopo la guerra.

In verità lo sviluppo di tutti i fattori etici ed economici delle Nazioni in genere e dell'Italia in ispecie, l'incremento della vita in tutti i suoi multiformi aspetti, il perfezionarsi del concetto fondamentale dello Stato moderno, che esso solo rappresenti la somma di tutti i diritti e che il cittadino non può nè deve più anteporre il proprio individualismo alle necessità della collettività, il sorgere ed il radicarsi nella coscienza di tutti gli Italiani dello Stato corporativo, non può consentire che il vecchio Codice Civile, anche se frutto di una profonda coscienza civile e dell'esperienza di secoli, codice pubblicato in epoca in cui l'Italia non era compiuta, potesse regolare i rapporti giuridici civili degli Italiani. D'al-

tra parte, poichè il pensiero giuridico di un popolo è in rapporto diretto con gli eventi storici attraverso i quali lo stesso popolo è passato, ricordando che l'Italia nel '70, se pur non era compiuta, con Roma Capitale entrava nel novero delle Nazioni europee trascinandosi dietro la questione romana, che l'Italia colla guerra mondiale diveniva la grande potenza e col Fascismo assumeva la posizione netta di essere all'avanguardia della civiltà, nessuno poteva pensare che il vecchio Codice Civile già modificato da leggi speciali potesse resistere al desiderio della generazione guerriera di lasciare anche nel diritto la alta impronta della nuova civiltà.

Il Progetto è frutto di questo travaglio e di questo desiderio, ed anche se nella critica particolare di alcuni articoli alcuni voti si facciano dalle varie curie a correzione di quanto il legislatore ha ritenuto progettare, nel complesso, è opportuno affermarlo in contrasto cogli eterni *laudatores temporis acti*, è lavoro che onora altamente i componenti la Commissione Reale per la riforma dei Codici.

Una osservazione crediamo di dover fare circa la mancanza di un titolo sulla cittadinanza.

La Relazione della Commissione indica che il motivo di tale mancanza furono gli accordi presi col Guardasigilli in quanto tale materia ha formato oggetto di un disegno speciale di legge.

Opina questo Sindacato che tale titolo avrebbe dovuto, opportunamente modificato ed aggiornato secondo le esigenze della vita sociale moderna, essere mantenuto.

Infatti la cittadinanza ed il godimento dei diritti civili sono la base essenziale, le vere fondamenta del Diritto Civile, e ciò premesso, in un momento in cui tendesi a coordinare l'opera legislativa nell'intento di rendere più semplice l'interpretazione della legge, il creare una legge apposita per questo titolo appare a noi in contrasto col principio informatore e collo spirito del legislatore moderno.

Forse questo Progetto del Guardasigilli fu suggerito dal fatto che in altri Stati la legge che regola la cittadinanza ed il godimento dei diritti civili è una legge a sè, ma poichè, a differenza di quanto avviene all'estero, il nostro legislatore ha inteso di mantenere le disposizioni sulla pubblicazione interpretazione ed applicazione delle leggi, in quanto il Codice Civile, essendo la base della vita sociale, in esso devono contenere anche i principi costituzionali che si riferiscono a tutta la legislazione codificata, meglio sarebbe stato comprendere anche nel nuovo Codice il titolo che invece si è soppresso.

Commissione Reale Avvocati di Ancona — (Rel. Avv. Sinigaglia): Non si può disconoscere la necessità di riforme che, pur mantenendo salda la base della legislazione, tengano conto delle esigenze dei tempi.

Il troppo rigido individualismo, che ha ispirato il Codice Napoleonico e il Codice Civile Italiano, deve cedere di fronte alla considerazione dell'interesse della Società e dello Stato.

Il benessere degli individui, la saldezza dei rapporti familiari, la tutela della maternità e dell'infanzia, la equa distribuzione della ricchezza, la collaborazione di classe che tende ad evitare i perniciosi arresti di produzione, interessano lo Stato, nella sua nuova più alta concezione, assai più che non lo interessassero settant'anni fa.

Tali considerazioni dovevano spiegare la loro influenza anche sul diritto delle persone, e sui rapporti di famiglia e di filiazione: i redattori del Progetto ne tennero il dovuto conto.

Commissione Reale Avvocati di Aquila — (Rel. Avv. *Bernardi*): Il Progetto è ispirato dal lodevole intento di eliminare dalle disposizioni del Codice vigente quelle che più non appaiono conformi ai tempi e di aggiungere disposizioni le quali non solo risolvono conflitti sorti nell'interpretazione delle leggi vigenti, nel modo che poteva dirsi suggerito dalla pratica giurisprudenziale, ma tendono a modificare sapientemente alcuni istituti o a colmare deficienze della legge in vigore apparse ancora più gravi col decorso del tempo.

Pregio altissimo del Progetto, nella parte più radicalmente innovativa, è quello di aver rispettati i principi fondamentali di alcuni istituti che costituiscono l'espressione dello stato odierno della civiltà latina, e di aver tenuto in debito conto tradizioni storiche e sentimentali tutelando con l'imperio della legge in modo che esse rappresentino energia viva capace di sviluppo e di adattamento nel campo giuridico e sociale.

Ciò soprattutto per quanto si attiene al matrimonio, alla filiazione, all'adozione, alla tutela, all'emancipazione, all'interdizione ed all'incapacità in genere, nonchè all'obbligo degli alimenti.

Il Progetto stesso costituisce opera legislativa sapiente e poderosa e degna della nuova vita sollecitata in tutti i campi, per la maggiore gloria d'Italia e del regime fascista.

Commissione Reale Procuratori di Asti — Si esprime adesione alla progettata riforma plaudendo alla sapienza e alla praticità che la ispirano.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Asti — (Rel. Avv. *Ballario*): Il Progetto è ottimo sotto tutti i rapporti perchè risolve molte complesse e difficili controversie che si agitavano in dottrina e giurisprudenza dal 1865 in poi, chiarisce alcune disposizioni prima oscure e fonti di dispute, adatta alcuni istituti giuridici al nuovo concetto di Stato portato dal Regime fascista, come quando sottopone all'approvazione ed al controllo dello Stato le fondazioni, ed introduce norme nuove la cui necessità era vivamente sentita.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Benevento — Il Progetto è frutto di grande studio, compiuto con profonda competenza da insigni giuristi; le innovazioni e modificazioni, sia formali che sostanziali, apportate dall'On. Commissione al Codice vigente, mantenendo alte e salde le nostre tradizioni giuridiche, adeguano maggiormente la legge al tempo e ne rendono più spedita ed efficace l'applicazione.

Commissione Reale Avvocati di Bologna — Il Progetto del 1° libro del Codice Civile, il quale raccoglie e consacra il risultato dell'attività dottrinale e giurisprudenziale dalla pubblicazione del vigente Codice ad oggi, segna tale progresso nel campo della codificazione da riportare la incondizionata approvazione, non soltanto degli studiosi, ma anche di coloro che, nella loro pratica professionale, sono chiamati cotidianamente a cooperare all'applicazione della legge.

Commissione Reale Procuratori di Bologna — La Commissione Reale dei Procuratori di Bologna desidera levare la sua voce di plauso per l'opportunità e la somma importanza di questa nuova opera di riforma della legislazione vigente nel nostro Paese, che è senza dubbio destinata ad occupare un posto cospicuo nel grande piano di progressiva rinnovazione giuridica, oltrechè politica e morale, per gran parte già attuato dal Governo fascista.

La riforma ideata segnerà, senza dubbio, nel suo insieme, un ragguardevole passo innanzi sulla via gloriosa ed infinita, già percorsa e da percorrere dal nostro diritto civile nel suo incessante sviluppo: e questo progresso sarà tanto più saldo e fecondo, quanto più penetrante sarà la necessaria opera di revisione tecnica a cui il Progetto stesso verrà certamente sottoposto dalla vigile ed illuminata cura del Governo fascista, prima della sua conversione in legge dello Stato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): Il Progetto appare frutto di una nobile fatica.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia — Il Sindacato esprime il suo senso di alta ammirazione per l'opera giuridica compiuta col Progetto del primo libro del Codice Civile.

Le innovazioni sono profonde e varie, ed ispirate tutte al senso squisito giuridico, che è gloria del popolo italiano, e al desiderio di venire incontro alle esigenze venutesi rapidamente formando e trasformando nella nostra società.

Commissione Reale Avvocati di Brindisi — Il Progetto del primo libro del Codice Civile e delle Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale è la sintesi più

completa di tutte le aspirazioni della dottrina per una migliore disciplina della materia.

Non vi è aspirazione della dottrina che non trovi eco rispondente nelle norme del Progetto: il quale, anzi, rappresenta a volte uno sforzo legislativo anche al di là di quelle che potevano essere le aspirazioni più audaci.

E senza dubbio alcuno costituisce il monumento più insigne della legislazione civilistica moderna.

Una osservazione di carattere generale, e dal punto di vista pratico, sembra di dover fare.

Sono sparse nel Progetto numerose disposizioni di carattere processuale; vi sono anche disposizioni le quali si richiamano genericamente ad autorizzazioni, a consensi, al benessere di singoli magistrati o magistrature.

Tutta questa materia processuale, sia pure di giurisdizione onoraria, sarebbe bene che tenesse conto di quella che dovrà essere, in un prossimo avvenire, la riforma del nostro processo civile.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Brindisi — L'opera legislativa, preparata da illustri Maestri del diritto, da valorosi Magistrati e da insigni Giuristi, risponde al bisogno sentito dal popolo Italiano di vedere una nuova disciplina di istituti giuridici, i quali non sono più rispondenti alle nuove condizioni sociali e alla coscienza giuridica del nostro Paese.

L'opera dimostra l'ininterrotta tradizione giuridica italiana, la quale meglio si afferma nei nostri tempi della rivoluzione Fascista e più splende in questa Italia rinnovata.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Busto Arsizio — (Rel. Avv. Pozzi): La lettura del Progetto del Codice Civile offre subito l'impressione di quanta importanza la Commissione abbia circondato l'istituto della famiglia, secondando in ciò la politica del Regime, che, attraverso innumerevoli provvidenze ed istituzioni, tante benemerenze in questo campo si è acquistato.

Sospingevano verso questa direttiva anzitutto la necessità di assicurare più solide basi alla costituzione del matrimonio, in secondo luogo il principio demografico, divenuto politico attraverso il pensiero del Capo del Governo, che in diverse occasioni ha additato quanto possa l'istituto familiare contribuire alla grandezza ed alla prosperità della Nazione.

Commissione Reale Avvocati di Cagliari — (Rel. Avv. Morittu): Più si studia il testo del Progetto e più si vede limitato il campo della critica; i dubbi, che a prima vista può suscitare la lettura del Progetto, vengono poi in gran parte dissipati dalla lettura delle relazioni. In tal modo, se si resta umiliati dinanzi alla profonda sapienza

za dei Commissari che ne hanno compiuto la redazione, si diventa anche orgogliosi per la nuova gloria che sarà per derivare alla tradizione giuridica della nostra Italia da così insigne opera legislativa.

Merita lode, anzitutto, il criterio di aver dedicato il primo libro del Codice alla disciplina dei diritti propriamente personali; il criterio, oltre che esser logico, ha il pregio di continuare la tradizione che viene dal diritto romano.

Sarebbe stato opportuno includere un titolo sulla cittadinanza, tornando al metodo seguito dal vigente Codice. Non si disconoscono le gravi ragioni addotte per giustificare l'esclusione; ma quando si consideri che il nostro vuole, come deve, essere un Codice Civile di tipo nettamente Nazionale; che il concetto di stato personale, di cui è una specie quello di cittadinanza, è stato conservato anche nel Progetto, secondo il senso, sia pure semplicemente formale, che deriva dalla tradizione storica risalente al diritto romano, non sembra giustificata la mancanza di norme sull'acquisto, sulla perdita e sul riacquisto della qualità di membro dello Stato italiano.

Non sembra, poi, che conferiscano alla coerenza ed all'armonia del sistema, l'avere, da una parte, disciplinato il riconoscimento delle persone giuridiche e il godimento dei diritti delle medesime, e il non avere, dall'altra parte, disciplinato quella qualità delle persone fisiche, dal variare della quale dipende, nella maggior parte dei casi, l'applicazione o meno delle norme del Codice che si vuole emanare.

La considerazione, che lo stato di cittadinanza interessi anche e soprattutto il diritto pubblico, non basta a giustificare la esclusione della sua disciplina da quel Codice, nel quale si è sentita l'opportunità di premettere nozioni fondamentali a tutto il diritto (pubblico e privato), quali sono le così dette Disposizioni Preliminari.

E poichè, di queste ultime, la maggior parte è dedicata ai rapporti di diritto internazionale privato, torna, per un altro verso, opportuno fissare, nello stesso Codice, chi per diritto nostro è considerato cittadino e chi straniero. Disciplinato anche quello di cittadinanza, avrebbe così una disciplina organica e completa lo stato delle persone in uno stesso Codice.

Non sembra superfluo notare che l'esclusione della materia della cittadinanza sembra ancora più eccessiva in un Progetto in cui (art. 13) si è sentito persino il bisogno di un'espressa disposizione per consacrare il principio della personalità dello stesso Stato, ente pubblico per eccellenza.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Caltagirone — E' da rilevare il carattere schiettamente sociale delle norme contenute nel I libro. Ciò ancora una volta dimostra la penetrazione dello Stato nei rapporti fra privati e dall'altro la tendenza di questi rapporti a fini extraindividuali, tendenza che potentemente abbatte i vieti principii del liberalismo.

Lo Stato sovrano già si afferma nell'art. 1 laddove sancendo che è l'uomo soggetto di diritto si affermano due principii: uno politico filosofico ed è l'autorità dello Stato, l'altro storico — che ha importanza per la dottrina — ed è il superamento di concezioni giusnaturalistiche che pur fino ad oggi sopravvivevano.

Commissione Reale Avvocati di Caltanissetta — (Rel. Avv. *Crescimanno*): L'elaborazione del Progetto di riforma del primo libro del Codice Civile, dovuto allo studio di valorosi cultori del diritto privato, rispecchia una riforma sentita e da parecchio attesa, e va data lode al Governo Fascista, anche per la scelta degli uomini che della Commissione di riforma ha chiamato a far parte. Il Progetto presentasi illuminato e saggio: esso contiene profonde e radicali modifiche alle disposizioni vigenti per alcuni istituti, mentre nuovi istituti e disposizioni introduce di rilevante importanza.

E' stata curata in maniera più tecnica la disposizione della materia, ond'è che alcune disposizioni, che nel codice del 1865 figurano sotto un titolo ed un capitolo, oggi hanno trovato più opportuna sede in altri titoli ed in altri capitoli. Così per esempio « la commorienza » che nel Progetto figura regolata dall'art. 5 sotto il titolo « delle persone », mentre nell'attuale codice civile è trattata all'art. 924 sotto il titolo « delle successioni ». Così anche il regime patrimoniale del matrimonio, che nell'attuale Codice è trattato nel libro III titolo V « del contratto di matrimonio », figura nel Progetto al Capo XII del titolo VI che si occupa « del matrimonio ». E così ancora la disposizione relativa all'obbligo della prestazione degli alimenti al donante da parte del donatario che figura nel Progetto sotto il titolo degli alimenti in genere.

Commissione Reale e Sindacato Avvocati e Procuratori di Campobasso — (Rel. Avv. *Jamiceli*): Il Progetto del primo libro del nuovo Codice Civile è contenuto in 581 articoli. Le nuove e varie disposizioni rispecchiano lo stato attuale della Nazione ed in genere della Società; sono profonde nella concezione; rigorose nella forma, e conservano e ribadiscono ancora una volta tutta la impronta, tutta la genialità del senso e del criterio giuridico italiano, che alla più alta speculazione filosofica aggiunge il più alto spirito pratico ed obiettivo.

Tutti gli istituti hanno subito un esame minuto, e notevoli innovazioni, specialmente quelli riguardanti il diritto di famiglia; alcuni di essi, con criterio più logico ed organico, dagli altri libri del vigente Codice sono stati inseriti nel 1° libro del Progetto; qualche altro invece, cioè quello relativo alla cittadinanza ed al godimento dei diritti relativi, sarà oggetto di una legge speciale; le norme relative ai Registri della tutela dei minori, degli interdetti e della cura degli emancipati, saranno contenute negli istituti cui si riferiscono.

Nella trattazione del diritto delle *persone* si rileva, oltre che una grande opportunità pratica, un esatto criterio di tecnica giuridica. Non vi si contengono norme riguardanti soltanto le *persone fisiche* ma anche quelle sulle *persone giuridiche*; di guisa che tutte le disposizioni relative sono raggruppate e riunite, dando così alla materia quella unità di criterio ed indirizzo organico, che manca nel Codice vigente.

In complesso il Progetto del I libro del nuovo Codice Civile è espressione della vita attuale della nostra Nazione, che esce vittoriosa da una doppia guerra, da quella cruenta e travolgente contro altre nazioni per l'acquisto e il completamento dei suoi confini naturali, e da quella più rapida e spontanea contro gli avanzi di sistemi di governo condannati dalle vicende storiche e dalle aspirazioni del popolo, che ha dato prova di forza, di abnegazione, di coraggio.

L'alto senso di italianità, che ispira il Progetto, in quest'Era novella in cui la Patria è volta, mercè il Regime, verso i più vasti e radiosi orizzonti dello scibile e della consistenza politica, lo rendono degni di plauso, di ammirazione, di unanime consenso.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria —

Esprimiamo plauso per i concetti informatori del Progetto, che sono apparsi pienamente intonati al nuovo ritmo di vita ed alle sue esigenze quotidiane; plauso per le profonde riforme apportate con coraggio, ma senza esagerazioni, a molti istituti giuridici, onde corrispondere alle profonde modificazioni avvenute nella società umana in questi ultimi decenni; plauso per l'abolizione di certi istituti (quali p. e. il consiglio di famiglia) che seppur teoricamente ottimi, in pratica si sono dimostrati inutili o peggio dannosi; plauso per l'introduzione di nuovi istituti (p. e. giudice tutelare) atti a sveltire le relazioni della vita sociale nella loro estrinsecazione giuridica; plauso per le soluzioni progettate per molte questioni finora controverse nella dottrina e nella giurisprudenza; plauso per il sensibile ritorno (nei limiti del possibile compatibilmente al ritmo della vita contemporanea) ai dettami del diritto romano, dal quale il codice morituro s'era forse un pò troppo allontanato; plauso per la chiara stilizzazione delle singole disposizioni, atta ad evitare dubbiezze ed equivoci, incisiva, precisa, scorrevole, piacevole (cose che purtroppo non sono patrimonio di tutte le leggi passate e presenti).

Commissione Reale Avvocati di Cassino — Opera veramente pregevole costituisce il Progetto, il quale, pur seguendo le orme del Codice vigente, ha saputo apportarvi adeguate modifiche ed aggiunte richieste dalle condizioni mutate della vita e dei tempi nuovi.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania — L'opera legislativa nel suo complesso appare lodevole in rapporto alla

tecnica, al coordinamento delle materie ed alla nuova disciplina di istituti giuridici che sono resi più rispondenti alle nuove condizioni sociali ed all'attuale coscienza giuridica.

Commissione Reale Avvocati di Catanzaro — Manifestiamo vivissimo compiacimento per la premura, onde si è dato mano alla riforma del nostro Codice Civile, che, vero ed autentico monumento di sapienza giuridica per i principii che vi furono accolti e pel tempo in cui fu dato all'Italia, non si adattava più, in quanto attiene specie ad alcuni istituti, alle esigenze sorte da un nuovo sistema di vita impresso alla Nazione, oltre che dal cataclisma bellico, dalle conquiste della gloriosa Rivoluzione Fascista.

La nuova ed encomiabile teoria dello Stato forte da contrapporre al debole Stato democratico; la prevalenza assoluta del diritto superiore dello Stato a quello dell'individuo; la nuova politica demografica, tendente ad arricchire la Nazione dell'elemento più prezioso, quello della popolazione, perchè l'Italia sia messa in condizione di raggiungere mete sempre più alte, erano nuovi e poderosi elementi, che dovevano trovar adeguata rispondenza nel nostro Codice Civile, specie per quanto atteneva ai diritti della persona, e alla consistenza della famiglia, sia dal punto di vista morale, che materiale. E ve l'hanno trovata col ritocco di parecchi istituti e colla introduzione di disposizioni, delle quali alcune nuove, di utilità suprema, ed altre esplicative, volte a togliere discrepanze, che spesso alimentavano questioni insolute e diversamente risolte dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Commissione Reale Procuratori di Catanzaro — (Rel. Avv. *Supino*): Il bisogno della Riforma dei Codici — sentito dal popolo italiano attraverso un sessantennio dalla sua unificazione — si rese inevitabile coll'avvento del Fascismo al governo della Nazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Catanzaro — (Rel. Avv. *Pugliese*): Il Progetto adegua, con originalità del tutto latina, le vecchie norme al nuovo spirito dei tempi nuovi, senza alterare la sostanza del diritto italiano, vittoriosamente imperante nei secoli, e sistema ogni materia nella sua sede appropriata in modo che molto agevolmente il professionista del diritto avrà in evidenza tutto il complesso delle norme che disciplinano ogni singolo istituto giuridico.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Como — (Rel. Avv. *Verga*): Il Progetto risulta indubbiamente un'opera preziosa di scienza giuridica: un'opera che soprattutto dimostra la maturità della nostra dottrina per la riforma, una prova della passione con la

quale la Commissione presieduta dal nostro più insigne Maestro di diritto ha studiato i problemi e la dimostrazione che anche nel campo del diritto la Rivoluzione Fascista segna la sua impronta di revisione degli istituti superati e di ricostruzione delle norme che non rispondono alle nuove esigenze sociali.

Degni di attenzione sono i titoli sulle persone fisiche, sulle persone giuridiche e sull'obbligo degli alimenti che costituiscono una preziosa novità del nostro Codice Civile in confronto degli altri Codici di tipo latino.

La Commissione si è anche posto il problema se non fosse stato opportuno, sull'esempio di qualche Codice straniero, premettere alla trattazione delle singole parti una parte generale secondo il sistema scientifico introdotto nel secolo scorso dai pandettisti tedeschi e che tanto ha contribuito alla elaborazione e al progresso, in quest'ultimo secolo, della scienza giuridica italiana e tedesca.

Ma forse non del tutto a torto la Commissione si è mantenuta fedele alla tripartizione romana accolta in quasi tutti i Codici a tipo latino: e ciò non solo per il più ampio svolgimento dato alle norme di carattere generale nelle obbligazioni e nei contratti, ma soprattutto, pensiamo, perchè la formulazione di tale parte generale è opera esclusiva della scienza giuridica ed infine perchè eccessivamente difficile si sarebbe presentata, rispetto alla nostra legislazione che ne mancava, la elaborazione di una parte generale fatta coi criteri che presiedettero ad esempio alla compilazione del Codice Civile germanico.

Del resto i risultati a cui, rispetto al vigente Codice Civile, è giunta la nostra dottrina, ricavando dalle singole norme una parte generale, dimostrano la superfluità che un simile compito, di natura quasi puramente teoretica, sia approntato dal legislatore.

Non è qui il caso invero di accennare ai pericoli che la formulazione di una parte generale può portare nell'applicazione della legge: certo i difetti della legge scritta, se pur tali si possono chiamare col Saviny, escono maggiormente accentuati perchè la norma acquista un carattere di rigidità ancora maggiore per effetto della formulazione di una parte generale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Cremona — (Rel. Avv. *Allexich*): Nel suo complesso l'opera è ammirevole, sia perchè viene a colmare lacune che man mano si resero evidenti nell'applicazione dell'attuale Codice Civile, sia perchè viene a codificare necessità sorte dal nuovo ordinamento Fascista.

Meritano anzitutto approvazione le modifiche sistematiche introdotte nel Progetto e accennate nella introduzione alla Relazione. Qualche riserva si può fare soltanto sulla opportunità di trattare della cittadinanza in una legge speciale, anzichè nel Codice Civile.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna — (Rel. Avv. *Ghera*): Il Sindacato è lieto di constatare che l'attività rinnovatrice del Regime Fascista si volge ora alla riforma del diritto privato; opera questa, va subito detto, non meno necessaria ed impellente di quella di riforma del diritto pubblico, per chi consideri la legislazione come attività regolatrice che deve svolgersi con un'intima coerenza che impedisca squilibri fra le diverse sistemazioni della molteplicità di rapporti sociali. Onde appare evidente che, riformato il diritto pubblico informandosi ad una concezione della vita sociale subordinante i diritti individuali a quelli della collettività nazionale, analoga sistemazione debba darsi a quei rapporti che tradizionalmente si dicono di diritto privato, ma che in sostanza non sono meno soggetti ed assoggettabili alle necessità della vita nazionale.

Cosicchè l'opera di riforma del Codice Civile appare non meno necessaria ed urgente di quella dei Codici Penale e di Procedura Penale, e non può non suscitare il nostro plauso l'energica volontà con cui si è prontamente posto mano ad essa; come non minore plauso merita la speciale Sottocommissione che con tanta rapidità ha approntato il Progetto. Questo, poi, merita la lode più incondizionata per l'ampiezza di disegno con cui la riforma viene proposta, per l'eccellente redazione tecnica e per il coordinamento veramente felice della materia.

La disciplina nuova ed organica delle persone giuridiche, la riforma dell'assenza, la disciplina del matrimonio, il nuovo regime patrimoniale del matrimonio, le profonde riforme della filiazione e dell'adozione, le innovazioni sull'obbligo degli alimenti, (per non dire che delle maggiori riforme) costituiscono un insieme di provvidenze che questo Sindacato raccomanda caldamente all'attenzione di S. E. il Ministro.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara — In complesso il Progetto del nuovo Codice merita alta lode perchè è frutto dello studio profondo di menti elettiissime ed è merito del nostro Governo aver affidato ad esse il compito arduo e difficile di eseguire l'invocata revisione di una legge tanto basilare dello Stato.

Vero è che esso, in alcuni punti, porta una disillusione a coloro che da tempo attendevano l'opera riformatrice e semplificatrice di una legge non più rispondente agli sviluppi civili dei tempi, rilevatasi a volte di difficile ed incerta applicazione, vana negli effetti; ed anzi talvolta l'opera riformatrice è contraria ai voti lungamente caldeggiati.

Ma del resto è da riconoscere che in realtà più di esigere una piena ed assoluta riforma, il nostro vigente Codice Civile si presenta, nella sostanza, atto a disciplinare le esigenze della nostra vita e dei nostri

rapporti, purchè sian chiarite secondo gli orientamenti più consolidati delle Supreme Magistrature alcune disposizioni che per la forma, la dizione, e l'applicazione han dato luogo a furiose e dannose liti; sia semplificato qualche istituto; sian riuniti in uno solo e rafforzati altri, e introdotte nel Codice Civile disposizioni di leggi speciali, che, per la grande importanza che esercitano e per la connessione della materia, trovano più propria sede nel Codice Civile.

Ed è proprio pregio del Progetto questa riunione delle varie leggi e disposizioni che hanno stretta attinenza col Codice.

Se il Progetto pecca in qualche cosa è di essere un po' troppo analitico, di non avere conglobato in minor numero di titoli, di capi, e di articoli la materia di alcuni istituti del Codice in modo da permettere, quali disposizioni generali per tutti questi istituti, l'applicazione di uguali norme. E ciò in modo ed al fine di rendere la legge più spedita che sia possibile imprimendole quel carattere che suol chiamarsi stile fascista.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Foggia — Il Progetto di riforma è ispirato ai più sani principi di ragione e di giustizia in armonia delle nuove condizioni di vita create alla società ed agli individui dal volgere dei tempi per esigenze, rapporti, bisogni non esistenti prima o non prima avvertiti, e in corrispondenza della gloriosa nostra tradizione giuridica.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì — (Rel. Avv. *Panciatichi e Foschi*): Il Sindacato plaude all'iniziativa del Governo di riformare il Codice Civile del 1865 in relazione agli ammaestramenti dell'esperienza e alle mutate condizioni e plaude altresì allo spirito della riforma di colmare lacune del Codice vigente e di ispirarsi ai nuovi principi di etica nazionale, famigliare e sociale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova — La introduzione alla Relazione sul Progetto avverte che esso contiene « *molte profonde modificazioni al testo del Codice vigente e non poche innovazioni* ».

In verità non vi è quasi articolo del testo vigente che nel Progetto figuri inalterato; ma, se vi è detto che ciò « *non fu per smania di novità* », troppo spesso non ne appare chiara altra più plausibile ragione; tanto che è nostra opinione che sarebbe stato più opportuno, anzichè redigere un Codice radicalmente nuovo, mantenere quello vigente, salvo introdurvi:

- a) le varianti rese opportune dalla pratica interpretativa;
- b) le innovazioni imposte dalla modificata coscienza etico-politica;
- c) gli istituti consigliati da nuovi aspetti della vita economica e sociale.

L'adottare, invece, come si è fatto nel primo libro del Progetto, formule nuove per norme sostanzialmente immutate, mentre da un lato

tronca una tradizione dottrinarica e giurisprudenziale ormai consacrata e offre imprevedibili occasioni di nuove e dannose questioni interpretative, d'altro lato turba inutilmente la conclamata bellezza di forma dell'attuale Codice, a cui non risulta sempre facile sostituirne una diversa ed egualmente degna.

Pur plaudendo ad alcune delle innovazioni del Progetto, è pure nostra opinione che buoni concetti informatori sono talvolta espressi con semplicismo: basti ricordare la norma nuovissima dell'art. 18 che concede la sanatoria di atti annullabili *tractu temporis* a decorrere dalla loro *data* senza alcuna preoccupazione dei casi nei quali, anche per il loro stesso contenuto, tali atti debbano restare inoperosi e, quindi, ignorati dall'ente a cui danno la sanatoria si compie; nonchè le poche norme sul nuovo istituto del patrimonio familiare che, nel loro contenuto vagamente embrionale, lasciano tutte le incertezze sulla forma della sua funzione, sul suo svolgimento nel tempo, sui rapporti che con esso avranno le persone interessate.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Gerace Marina

— (Rel. Avv. *Marvasi*): Non vi ha dubbio che la riforma è innovatrice, larga e profonda. Il legislatore fascista, pur non obliando le fonti latine del diritto e le tradizioni giuridiche italiane, apporta nella codificazione modificazioni geniali soprattutto, e in molta parte dettate dalla pratica attuazione del diritto sostanziale, colmando lacune nella legislazione attuale, per le quali la dottrina e la giurisprudenza dovettero risolvere questioni e casi che la pratica ed il ritmo nuovo di vita, ed i costumi rinnovati, e le esigenze nuove avevano fatto sorgere. Nella risoluzione di tali questioni furono spesso varie e contrastanti le correnti dottrinali.

La riforma sempre geniale ed italica s'ispira al vivo e largo e profondo movimento spirituale del tempo, non abbandona le tradizioni del diritto latino e le fonti, ma le ravviva e avvicina alle nuove conquiste della società civile, al nuovo progresso del tempo, ai nuovi bisogni, alle nuove esigenze sociali.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Gorizia — (Rel.

Avv. *Marano*): Anche da un esame sommario del Progetto di riforma del libro primo del Codice Civile si rilevano le importanti modificazioni e non poche innovazioni, che disciplinano con giusto criterio l'ordine di alcune norme, che prima erano sistemate disordinatamente, e colmano le lacune, che purtroppo si lamentano nel Codice vigente.

Infatti il Progetto ha escluso il titolo riguardante la cittadinanza, ed ha soppresso quello sui registri della tutela dei minori, degli interdetti e della cura degli inabilitati e degli emancipati.

L'esclusione delle norme riguardanti la cittadinanza è da ritenersi logica ed opportuna perchè questa materia può essere più opportunamente disciplinata da una legge speciale; così pure è molto più pratico il siste-

ma di distribuire le norme sulla tenuta dei registri della tutela ecc. tra quelle che regolano g'i istituti giuridici, ai quali si riferiscono, anzichè mantenerle raggruppate in un titolo separato.

E' anche da notarsi con vivo compiacimento l'aggiunta delle norme racchiuse in tre titoli distinti, riguardanti *le persone fisiche, le persone giuridiche e l'obbligo degli alimenti*.

L'esame delle materie trattate nel Progetto con tanta cura e competenza ci fa conoscere ed apprezzare il profondo e paziente studio, che gli illustri componenti della Commissione hanno dovuto impiegare.

Abbiamo motivo pertanto di ritenere che con lo stesso criterio tecnico fondato sulla giustizia ed informato alle esigenze contemporanee della patria rinnovata, sarà completato il nuovo Codice Civile, in modo da risultare un'opera monumentale, degna delle nostre tradizioni giuridiche.

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. Avv. *Quilico*): Nella lettera di presentazione a S. E. il Ministro per la Giustizia il Presidente della Commissione Reale per la riforma dei Codici, S. E. il prof. Vittorio SCIALOIA, riconosceva nelle molte ed importanti innovazioni introdotte col Progetto in esame "la finalità di mantenere salde le nostre tradizioni giuridiche senza cedere a facili imitazioni di modelli stranieri, ma anche di adeguare la legge alle esigenze del popolo per il quale essa è fatta e del tempo in cui deve essere applicata „.

E' doveroso rilevare che lo scopo è stato pienamente raggiunto. Il primo libro, che potrà dirsi il Codice del Diritto di famiglia, proponendosi di levare quelle che sono state dette nella introduzione della Relazione sul Progetto "le rughe della vecchiaia „, nelle preleggi e in questa prima parte del Codice Civile, ha tenuto conto veramente delle nuove esigenze determinate "dal ritmo di vita imposto dalle nuove condizioni della società contemporanea „.

Non occorre soffermarci nel rilievo, che è logico sia anche stato fatto, sulla rapida trasformazione a cui, nelle attuali contingenze storiche, si avvia, nel campo del diritto, la Patria rinnovata nel costume e nella coscienza giuridica. Non si può essere d'accordo con coloro che avrebbero richiesta, se non una più esauriente elaborazione — tanta fu la mole del lavoro compiuto con abnegazione ed alta competenza — una meno frettolosa successione almeno di tante e così radicali riforme portate alla conoscenza ed allo adempimento dei cittadini. Quando alcune parti del Codice Civile vigente richiedono ampie trasformazioni, perchè fattesi ormai inadeguate agli attuali bisogni della vita giuridica, e sulle proposte che ne costituiscono i capisaldi è intervenuto il consenso della cattedra e di ogni ordine di competenti, e si ha l'assoluta certezza che sul nuovo materiale di suggerimenti e di proposte l'elaborazione, immune da prevenzioni, sarà altrettanto ampia diligente e cauta, ben venga, a suo tempo, senza ingiustificata fretta, ma dopo ogni necessaria esigenza di critica, questo primo libro del nuovo Codice Civile, degno invero, come già si presenta sin

d'ora, di corrispondere alla aspettazione dei cittadini e allo spirito e alle necessità dei tempi nuovi.

Si esprime l'augurio che, a non fare gravare sulle modeste fortune dei cittadini i nuovi oneri fiscali delle tante cautele e formalità per giuste ragioni introdotte a tutela degli importanti diritti di famiglia, un rimaneggiamento delle tariffe delle tasse giudiziarie, di bollo e di registro e ipotecarie sia contemporaneamente emanato. Sarebbe, altrimenti, assai sensibile il danno emergente pure se determinato dal desiderio del danno cessante.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Ivrea — (Rel. Avv. *Anselmo*): Il Direttorio del Sindacato, esaminato il Progetto del primo libro del Codice Civile, ne approva in sintesi il contenuto, rilevando:

1) che il nuovo Progetto risponde alle necessità conseguenti al nuovo ordinamento dell'istituto matrimoniale in base al Concordato del Laterano, e disciplina nel migliore dei modi l'istituto stesso;

2) che il Progetto, in armonico accordo con la teorica fascista dell'istituto familiare, mentre da un lato, con oculatezza, consente in casi del tutto particolari una necessaria ed utile dichiarazione giudiziale di paternità, dall'altro rafforza anche sotto lo aspetto economico l'istituto familiare.

Sull'organamento della materia il Direttorio esprime il vivo plauso per la suddivisione nei vari capi delle singole materie e per la sistematica intestazione di ogni singolo articolo.

Commissione Reale Avvocati di Lagonegro — L'opera a cui la Commissione per la riforma del Codice Civile si è accinta, è grave e meritoria, perchè oggi s'innova e si perfeziona la parte fondamentale del diritto privato che ha, nel vigente Codice, pur tra manchevolezze e difetti non lievi, opera monumentale.

Commissione Reale Avvocati di La Spezia — La Commissione Reale si onora esprimere il maggiore plauso all'alto consesso degli illustri magistrati e giureconsulti componenti la Commissione per la compilazione del Progetto.

Le Relazioni sui diversi Titoli del Codice, dettate con alto intelletto e profondo studio, rappresentano il più autorevole commento all'opera legislativa che, nella tradizione costante del diritto italiano, segnerà un punto culminante della scienza giuridica, e sarebbe, in verità, presunzione la nostra, se ci accingessimo a volere apportare modificazioni ed aggiunte alle nuove disposizioni del Codice, nelle quali non ci è dato trovare nè lacune nè imperfezioni, perchè tutte quante, frutto di severi studi, rispondono ai principi di diritto ed alla loro particolare applicazione, in armonia colla vita di questo grande periodo storico.

Il Progetto del nuovo Codice Civile sarà veramente degno (ci onoriamo ripetere le parole della Relazione) della Patria rinnovata e del suo avvenire.

Sindacato Avvocati e Procuratori di La Spezia — Il Sindacato plaude alle innovazioni apportate nel Progetto. Particolare interessamento destano le varianti portate alle disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione della legge, i nuovi o rinnovati istituti relativi alle persone giuridiche e alla tutela, che viene a trovare un sicuro presidio nella riconosciuta giustizia ed onestà del magistrato italiano.

Commissione Reale Procuratori di Lucca — (Rel. Avv. *Pardocchi*): Qualsiasi modesto cultore di scienze giuridiche, che abbia chiarita la mente ai principi sociali e politici della dottrina fascista, non può che compiacersi vedendo come nel Progetto del I° Libro del Codice le norme della legge vadano aderendo alla concezione fascista del diritto di personalità e di famiglia.

Il Codice del 1865, frutto della dottrina della scuola liberale, non aveva sempre esatta visione, in questa parte, dell'importanza sociale delle norme del diritto civile.

In un campo come quello attinente al diritto di persona e di famiglia, il diritto privato si compenetra col diritto pubblico, onde non saprebbe dirsi quale ne possa essere la demarcazione, se pure in materia si può fare separazione tra i due rami del diritto stante la subordinazione dell'individuo e della famiglia agli interessi superiori della Nazione.

Lo Stato Fascista non può riconoscere diritti personali e familiari se non in funzione di un dovere sociale.

Questo concetto emerge dalle disposizioni del Progetto, tanto nelle disposizioni preliminari che nelle successive, onde il medesimo è degno di encomio

Sindacato Avvocati e Procuratori di Matera — Il Progetto ispirato a quegli alti ideali di giustizia, dai quali il Governo Fascista si lascia guidare nella ponderosa opera di riforma della legislazione vigente, e compilato a cura di giuristi illustri, meriterebbe un esame degno dell'immane lavoro nel quale si prodigarono gli insigni compilatori; ciò sarebbe anche superiore alle nostre forze modestissime.

Il Progetto dovrà raccogliere, nel suo complesso e per la maggior parte delle norme in esso contenute, il consenso di coloro che devono desiderare una legislazione rispondente alle moderne necessità della vita sociale e alla più efficace tutela dei diritti dei singoli. Dal Progetto si può trarre il sicuro convincimento che anche il nuovo Codice Civile confermerà ancora una volta che l'Italia si mantiene fedele alle insu-

rate tradizioni della sapienza giuridica dell' antica Roma e che resterà sempre la gran culla del Diritto, fiaccola inestinguibile di progresso e civiltà.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Melfi — (Rel. Avv. *Picceà*): Il Progetto segna indubbiamente un notevole progresso sul vecchio Codice, ma risente ancora la influenza della Scuola giuridico-tradizionale, anche dopo che la Scuola storico-evolutiva ha conquistato le menti dei maggiori giuristi, rinnega l' influsso della filosofia giuridica e delle scienze biologiche e sociali, che devono incidere necessariamente in tutte le manifestazioni della vita sociale, ed è ancora sotto alcuni vieti pregiudizi religiosi e sociali.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Novara — (Rel. Avv. *Piccinini*): Il Progetto, tenendo gran conto delle esigenze delle nuove forme di convivenza civile, ad esse fa corrispondere meditate norme.

Disposizioni che nel vecchio Codice erano sparse nei vari libri, con felice sistematica sono state raggruppate sotto uno stesso titolo: così per il registro delle tutele dei minori, degli emancipati, degli inabilitati e degli interdetti; così per ciò che riguarda l' obbligo degli alimenti, ed infine per quanto ha attinenza coll'istituto del matrimonio. Felice tutto il nuovo ordinamento delle persone che nel Progetto è costituito da due titoli: uno per le persone fisiche ed uno per le persone giuridiche, risolvendo una pecca del vecchio Codice che solo in modo frammentario ed incompleto e sparso disponeva su questa importante e delicata materia

Sarebbe forse opportuno che nel Progetto fossero introdotte disposizioni riguardanti il matrimonio religioso, disposizioni che oggi, dopo il Concordato con la Santa Sede, sono diventate materia vitale del nostro vivere civile; e così per quanto riguarda la cittadinanza che sarà regolata da legge speciale, mentre sarebbe bene che la materia fosse annessa al Codice Civile.

Indubbiamente sarebbe preferibile che nel Codice Civile fossero inclusi tutti i rapporti giuridici nascenti dalla vita e dalla attività umana, e la esperienza della quotidiana pratica forense suggerisce che le norme di diritto sono più efficaci quanto più sono coordinate.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pallanza — Questo Sindacato non può che unire il suo plauso e la piena approvazione al concetto informativo di una riforma che il ritmo dei tempi e particolarmente i nuovi principi ai quali si ispira il Regime Fascista rendevano necessaria perchè la legislazione, anche nel campo civile, seguisse i tempi e le necessità della nuova Italia.

Il concetto di unicità ed obbligatorietà della legge in tutto il Regno è il principio fondamentale su cui si deve fondare uno Stato forte ed a

carattere unitario pur coi dovuti riguardi agli stranieri in quanto non compiano atti nel Regno.

Il Regime Fascista, conseguente alle proclamate e perseguite direttive, ha posto ogni sua cura a regolare e rafforzare il concetto ed il diritto della famiglia che costituisce il primo nucleo dei cittadini che concorrono a costituire lo Stato, che conseguentemente deve risentire vantaggio da una sana ed esatta concezione della famiglia.

La particolare cura che ha sempre dimostrato lo Stato Fascista verso i giovani (che verranno a costituire la nuova e forte generazione Fascista che sempre più deve rafforzare e rinnovare lo Stato) non poteva non riflettersi nella legislazione civile, ed è quindi opportunissimo il concetto di riunire le relative disposizioni in speciali istituti giuridici, che ad essi esclusivamente si riferiscono, con vantaggio nella organicità e chiarezza.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): Il Progetto è nel suo complesso opera assai pregevole e degna del Regime e della legislazione fascista, e merita ogni plauso, per profondità di sapienza giuridica, per tecnica di compilazione e per fedele interpretazione dei bisogni e delle aspirazioni della attuale coscienza sociale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Piacenza — (Rel. Avv. *Boscarelli*): E' da approvarsi l'opportunità, riconosciuta dalla Commissione, di trattare della cittadinanza in una legge speciale, e la soppressione del titolo XI^o del vigente Codice sui registri delle tutele dei minori, degli interdetti, e delle cure degli emancipati e inabilitati, essendosi giustamente ritenuto più opportuno di comprendere le norme per la tenuta di tali registri fra quelle regolanti gli istituti giuridici, ai quali essi si riferiscono.

Pure da approvarsi pienamente è l'aggiunta dei tre nuovi titoli: "*Della persona fisica* ", "*Della persona giuridica* ", "*Dell'obbligo degli alimenti* ", e l'inclusione, nel titolo del matrimonio, del capo intestato "*Del regime patrimoniale del matrimonio* ", contenente le norme inserite nel libro III^o del codice attuale.

Con ciò, mentre da un lato si è trasportato nella sede più adatta, cioè nel diritto di famiglia, la materia regolante il regime patrimoniale del matrimonio, si è dall'altro lato colmata una lacuna già eliminata dai Codici stranieri moderni.

Pure da approvarsi è infine la introduzione nel Progetto del titolo sull'obbligo degli alimenti, essendosi così venuta ad aggruppare in un solo titolo la materia delle obbligazioni alimentari, disseminate attualmente in diversi titoli e non sempre bene disciplinati.

Commissione Reale Avvocati di Pola — La Commissione esprime il voto che nella compilazione del nuovo Codice si tenga il mas-

simo conto delle necessità pratiche di applicazione della legge, se anche ciò dovesse costare qualche deviazione dai principi tradizionali o qualche incrinamento delle pure teoriche dottrinali.

Il diritto deve adeguarsi alla vita e non la vita al diritto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria

— (Rel. Avv. *Mafrici*): Plaudendo, con sincerità di espressione, alla grandiosità dell'opera legislativa, per la compilazione di un Codice civile, che della legislazione privata è la parte fondamentale, rileviamo, con orgoglio d'italianità, che il Progetto attinge le sue forze vitali non da imitazione di legislazioni straniere, ma seguendo le linee fondamentali dei Codici latini, che si rapportano alla potenza e diuturna influenza del diritto romano armonicamente temperata alle esigenze del popolo e dei tempi di rinnovata fede nei destini della Patria.

Era naturale che il Progetto mantenesse fermi i più importanti istituti giuridici, che rappresentano il più alto significato della unificazione legislativa contenuta nel Codice civile del 1865; ma era ancora più naturale che adeguasse le norme del nuovo Codice ai desiderati della scienza giuridica sempre in evoluzione costante, e alle tendenze del progresso dei tempi nuovi, che emendasse i vizi della legislazione, dove questa presentava le rughe della vecchiezza, ne colmasse le lacune, e perfezionasse quasi tutti gli istituti. Codesto lavoro, che attesta del grande senso e del grande amore degli illustri Commissari al compimento della ardua e nobile fatica, completa, si può dire, tutta la struttura del nuovo Codice civile.

E' il primo libro, che poteva offrire dubbiezze non lievi e difficoltà gravi, in quanto che la materia che esso disciplina si riferisce ad una branca del diritto, che resta intermedia tra il Codice e lo Statuto. Scritto il primo libro, si è autorizzati a ritenere che sarà molto più agevole e sarà compito più spedito di completare il Codice intero.

E' doveroso riconoscere il sennato divisamento di togliere da questo libro il titolo della *cittadinanza*, per collocarlo in un disegno di legge speciale. La cittadinanza, per quanto serva di fondamento ai diritti civili, si riferisce essenzialmente e più precipuamente ai diritti politici.

Savio provvedimento del pari è quello di levare da questo libro il titolo XI del Codice vigente, per farlo rivivere con gli istituti, cui la relativa materia si riferisce, in altro libro.

Salutare è l'aggiunzione dei nuovi titoli *delle persone fisiche, delle persone giuridiche, dell'obbligo degli alimenti*.

Dei primi due era universalmente lamentata la lacuna; del terzo era nota la insufficiente disciplina sparsa qua e là, in titoli diversi, del Codice imperante.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Emilia —

Il Progetto del nuovo libro primo del Codice civile rappresenta nel suo complesso la felice soluzione di un problema legislativo particolarmente arduo e complesso.

Infatti da un lato appariva necessario il mantenere intatta la maggior parte degli istituti giuridici concernenti il diritto delle persone, dato che il Codice vigente si dimostra nelle sue linee essenziali in piena vitalità e aderente ancora alla fisionomia etica e morale della Nazione italiana, prima difficoltà questa degli illustri compilatori cui non era consentita la più ampia libertà costruttiva.

D'altro canto molti istituti giuridici, specie nella loro parte esplicativa e formale, richiedevano profonde innovazioni che li coordinassero alla evoluzione già in atti e tuttora in preparazione delle altre branche del diritto privato e pubblico, del procedimento e degli organi di amministrazione della giustizia.

Infine molte disposizioni singole del vecchio Codice avevano, attraverso indagini e controversie molteplici, dato luogo ad una ampia elaborazione interpretativa dottrinale e giurisprudenziale, e talora a ritocchi legislativi di cui doveva essere tenuto il massimo conto nella preparazione del nuovo Progetto.

L'Ecc.ma Commissione Reale ha superate tali difficoltà con un Progetto profondamente organico ed armonico in ogni sua parte, e pure utilizzando le concezioni teoriche che oggi predominano negli studi giuridici, ha mantenuta alla legge la sua forma pratica, chiara ed accessibile secondo la gloriosa secolare tradizione della scuola italiana.

Rispondono particolarmente alle nuove necessità sociali la più ampia e sistematica regolamentazione delle persone giuridiche e delle associazioni, l'istituto della presunzione di morte che sostituisce vantaggiosamente il vecchio procedimento della immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente, e particolarmente la istituzione del giudice tutelare, in cui è stata felicemente ed utilmente unificata la tutela giudiziale, ora così varia e frammentaria nelle forme e nella competenza.

Per quanto, davanti alla poderosa mole del Progetto, manchi l'ardimento e la materia della critica, ci permettiamo di presentare soltanto due osservazioni d'indole generale.

Si rileva anzitutto che certe norme sono esposte in forma vaga e mancante di quella precisione che è necessaria alla norma giuridica codificata per la sua pratica attuazione.

Citiamo ad esempio l'articolo 9 p. p. dove si parla di *colpa* in modo generico e con significato più attinente all'uso comune che alla significazione giuridica; citiamo pure l'articolo 400 che non determina in che cosa consista e con quali poteri l'*intervento* del giudice tutelare; richiamiamo infine l'art. 2 delle preleggi che, aggiungendo alla vecchia dizione l'inciso *di regola*, ha recata una incertezza che aggrava la delicatezza di questa materia.

Osserviamo ancora che la indeterminatezza della norma è, talvolta, in relazione ai più ampi e non bene determinati poteri del giudice, il che è fonte di quegli inconvenienti che una pratica secolare ha accertato, esprimendoli nella massima *optima lex quae minimum arbitrium iudici relinquit*. Così l'articolo 11 delle preleggi (scelta dalla legge da applicar-

si), l'articolo 10 del Codice (apprezzamento delle ragioni famigliari) l'articolo 380 (limitazione dei diritti di usufrutto) e lo stesso articolo 400 sopra ricordato.

Queste modeste osservazioni di dettaglio non tolgono, ma confermano la piena adesione di questo Sindacato alla poderosa mole legislativa della On. Commissione Reale.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma

— (Rel. Avv. *Schupfer*): Plaudiamo alla sapiente struttura del Progetto, ed alla maggior parte delle felici innovazioni e delle provvide modificazioni dal medesimo adottate.

Si rileva dalla Relazione che volutamente venne omissso nel Progetto il titolo *della cittadinanza*, il quale formerebbe materia di un disegno di legge speciale.

Sembra che, come quel titolo ebbe naturale sede nel Codice civile vigente e venne soppresso soltanto per l'opportunità, manifestatasi successivamente dopo quasi mezzo secolo, di riformare la materia con la legge speciale del 1912, esso dovrebbe rientrare nel Codice nuovo, tanto più che si annuncia il *contemporaneo* rimaneggiamento delle norme relative. Occorre evitare, nei limiti del possibile, quello sminuzzamento della legislazione, che costituisce una delle maggiori difficoltà pratiche per la sua conoscenza e la sua applicazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel.

Avv. *Buonvino*): Si deve constatare con soddisfazione che il Progetto di riforma del 1° libro del Codice civile — pur mantenendosi *nelle linee tradizionalmente fondamentali del nostro giure* e conservando le *disposizioni preliminari* (a ragione considerate *principi generali diretti a regolare l'applicazione di tutte le leggi*)—opportunamente innova talune norme relative agli aggregati che formano il primo nucleo della società umana.

Opportuna appare anche l'eliminazione dal Progetto di ogni principio di *carattere prevalentemente scolastico e dottrinario*, che male si concilia con un sistema di leggi positive.

Sindacato Avvocati e Procuratori di San Remo — E'

doveroso, esaminando il Progetto del primo libro del Codice civile, esprimere il proprio animo grato per il lavoro insigne, monumentale diremo, dei benemeriti membri della Commissione Reale sotto l'altissima guida del prof. Vittorio Scialoja, presidente, cooperante con altri insigni giureconsulti il compianto conterraneo e maestro nostro prof. Paolo Emilio Bensa, spentosi quando la Patria ed il sapere molto ancora potevano attendersi da lui, e l'insigne romanista prof. Pietro Bonfante.

Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere — (Rel. Avv. *Gaglione*): Il Progetto realizza in ogni sua parte un progresso evidentissimo sul Codice.

Anche nelle innovazioni più discusse e contrastate esso rappresenta sulla legislazione vigente una conquista che si deve ad ogni costo mantenere.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Sciacca — Con la mutazione dei tempi, con i nuovi atteggiamenti della coscienza sociale, colle nuove esigenze, creazioni e trasformazioni, si rendeva assolutamente necessario e indispensabile il rimaneggiamento della materia, sia per una più organica forma di esposizione, sia per lo svecchiamento di ciò che risultava del tutto sorpassato, sia per la trattazione di quanto era un prodotto dei nuovi tempi.

E così il titolo I e il titolo II segnano, con netta separazione, tutta la materia che riguarda le persone fisiche e le persone giuridiche e riescono sommamente apprezzabili non solo per la sistemazione indipendente ma altresì per le novità che vi sono state introdotte quale il riconoscimento giudiziale del diritto al nome, la tutela del nome e del pseudonimo e i diritti sul proprio corpo pel titolo I, e quale le disposizioni per lo acquisto, costituzione ed estinzione della personalità giuridica, con elencazione dei relativi enti, nel titolo II.

Commissione Reale Procuratori di Torino — Crediamo che sia cosa opportuna, in questa revisione e coordinamento che si va facendo nella nostra legislazione, far rientrare nel Codice civile tutte le disposizioni che lo Stato riterrà di determinare nel campo del diritto privato (escluso il ramo strettamente commerciale, che troverà il suo ordinamento nel Codice di commercio): ciò per ovvie ragioni e per facilitare il compito a chi dovrà interpretare e applicare le norme giuridiche, che soltanto in parte pare ora debbono trovare posto nel nuovo Codice.

Si è tolta dal testo del Progetto del Codice civile la trattazione dell'istituto della ittadinanza, annunciando che questo formerà oggetto di una legge speciale: e non se ne vede la ragione. Si parla di un nuovo Codice *dei contratti e delle obbligazioni*, formante un gruppo di norme giuridiche a sè stante, non più compreso nel Codice civile; è proprio necessario formare un sesto Codice riservato a tale materia, e non potrebbe la stessa continuare a essere contenuta nel Codice civile, nel quale potrebbe al più esserle riservato un libro intiero?

Si obietta che, per quel che riguarda i contratti e le obbligazioni, il Codice distinto venne progettato al fine di creare una legislazione identica italo-francese per evitare ogni possibile conflitto di leggi, almeno per questo gruppo di rapporti giuridici, che meno attiene alle costumane-

ze nazionali: ciò non significa però che quel gruppo di norme giuridiche debba necessariamente trovar posto in un Codice ad esso affatto esclusivo.

Commissione Reale Procuratori di Trani — (Rel. Avv. *Cautela*): Il Progetto è degno degli insigni giuristi, dai quali è stato, dopo lunghi studi, compilato. Le ampie e dotte Relazioni, che illustrano le relative disposizioni, dimostrano la serietà delle ragioni, che hanno indotto il legislatore ad apportare le innovazioni in esso contenute, la maggior parte delle quali sono il portato dei nuovi tempi, delle mutate condizioni sociali, che impongono novelli istituti giuridici, o fanno sentire il bisogno di modificare quelli esistenti, giacchè la legislazione, al pari di tutte le umane manifestazioni, non può fossilizzarsi in una determinata forma; ma deve eseguire le modificazioni, che il progresso delle idee e dei costumi rende necessario, o che sono richieste dalle mutate condizioni dei popoli, dalla trasformazione avvenuta nel nuovo ordinamento della vita sociale e dell'ambiente, in cui i fatti umani si vanno svolgendo.

In complesso il Progetto segna un gran passo nel progresso delle scienze giuridiche e mostra come la gente italica, che ha dettate le leggi al mondo intero, costituitasi ora in Nazione indipendente e forte, abbia saputo serbare alte le sue antiche tradizioni formulando un Codice civile che, dal suo libro I, si rivela il più perfetto fra le legislazioni vigenti.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trani — (Rel. Avv. *Cotugno*): Il Sindacato Avvocati e Procuratori di Trani plaude con entusiasmo a questa nuova mirabile opera del senno e della volontà Fascista che mai non assonna.

La rivoluzione attua così, l'un dopo l'altro, i suoi nobili fini e si avvia al compimento di quella trasformazione totalitaria della vita Nazionale che, auspicata e diretta dal Duce dell'Italia nuova, non potrà fallire a glorioso porto.

Commissione Reale Avvocati di Treviso e Belluno — (Rel. Avv. *Salsa e Olivi*): Le modifiche progettate, in quanto da un lato non si discostano nel loro complesso dal tracciato del Codice attuale, per ciò che esso ha di più vitale, e dall'altro tendono ad una migliore aderenza della legge ai rapporti fondamentali della nostra moderna vita civile, sono conformi a quello che era desiderio sentito in armonia con lo spirito del regime fascista ed apportano certo un contributo di maggiore chiarezza nella formulazione dei principi.

In particolare va notato come il Progetto miri giustamente a dare più completa determinazione alle norme delle preleggi, sfrondi l'istituto dell'assenza di tutto ciò che vi è di superfluo e stridente con il ritmo

della vita moderna ed infine coordini le norme che regolano i diritti famigliari con un criterio di unicità, raccogliendo anche quanto di essenziale in questa materia è contenuto in leggi speciali e per cui si imponeva una saggia integrazione nel rinnovamento legislativo imposto dall'attuale regime.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Treviso — (Rel. Avv. *Monico*): La riforma del Codice Civile, che ora si è iniziata col Progetto del 1° Libro, segna una delle tappe più luminose nell'evoluzione del Diritto Civile Italiano che, per l'importanza del suo ufficio, costituisce il tessuto connettivo della vita nazionale.

In Italia, il problema della riforma del Codice Civile, che già sulla fine del secolo scorso richiedeva una rapida soluzione, è stato allora, e continuò ad esserlo fino ad oggi, uno di quei pesi morti, che i passati regimi lasciavano dietro a loro. Eterne questioni regolarmente tramandate in eredità da un gabinetto all'altro o, per lo meno, risolte solo in parte con leggi e leggine, dopo aver proceduto a spezzare minutamente l'entità fondamentale e vitale di ciascun problema come in una specie di vivisezione, la quale invero, scoprendo l'impotenza degli autori a creare una sintesi organica, rivelava deficienze e tentennamenti.

D'altra parte una congerie di provvedimenti e decreti d'ogni genere s'ammucchiava nella legislazione accanto e in aggiunta al sistema del Codice Civile con danno evidente alla chiarezza ed alla speditezza dei rapporti individuali e quindi generali della popolazione e dello Stato.

Ma un Governo eminentemente organizzatore, d'uno Stato etico come lo Stato fascista, che non sfugge le responsabilità, ma le affronta, qualunque sieno i pesi che importano, un Governo sorretto dal consenso di tutti i cittadini continuamente diretti e inquadrati secondo un orientamento e un indirizzo totalitario e unitario già profondamente radicato negli spiriti, era il più idoneo a realizzare questa riforma, questa sintesi giuridica che nasce unitamente dai rapporti individuali e collettivi nello Stato e con lo Stato, e dalla riflessione dottrinale che ne elabora la regolamentazione.

Nè si potrà sostenere d'altro canto che questo Progetto si ispiri ad un concetto, a un criterio logico strettamente unilaterale; chè anzi presenta soluzioni che già prima dell'avvento del fascismo erano state proposte, oltre a quelle determinatesi posteriormente inquantochè derivanti dal nuovo ordine di cose instaurato in Italia dopo la Rivoluzione e affermantesi d'altronde anche fuori del Paese, in seguito alle mutate esigenze dei tempi moderni, delle quali il Fascismo appare come l'aspetto più universale e più osservato nel mondo, anche nel campo giuridico.

Quanto alla sistemazione della materia, — data la difficoltà di mantenere, nonostante la grande quantità di proposte, la necessaria snellezza, concisione e brevità del testo, — essa si manifesta assolutamente priva di deficienze organiche; nè poteva invero esser fatta in modo più conveniente e razionale.

Dalla intitolazione per ogni articolo (alla stessa guisa dei nuovi Codici Penale e di Proc. Pen.) sino alla suddivisione generale e logica degli istituti, questa sistemazione corrisponde in tutto alle reali necessità ed alle esigenze più vivamente sentite nella sua diuturna esperienza dalla nostra classe degli avvocati di ogni scuola e d'ogni indirizzo, che per il posto che occupa nella vita sociale, è in grado di cogliere più d'ogni altra l'espressione diretta e genuina dei bisogni e degli interessi di singoli e di gruppi spesso contrastanti ma talvolta pur convergenti nelle proposte pel raggiungimento d'un identico scopo.

Il nostro Sindacato, accogliendo questo Progetto, dove tante lacune sono state colmate, e tanta chiarezza è stata raggiunta, — plaude alla nobilissima fatica degli illustri compilatori e vede in esso un segno non equivocabile del rinnovamento giuridico italiano.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria

— A giudizio della nostra Commissione il Progetto del primo libro del Codice Civile, come quello che investe l'ordinamento della famiglia, base fondamentale dell'ordinamento civile, ha bisogno ancora di ponderata meditazione.

Il Progetto nelle sue grandi linee è certamente un cospicuo documento legislativo nel quadro delle vaste riforme promosse dal Fascismo.

Ma nella costruzione dei singoli istituti non sembra ancora completamente raggiunto l'equilibrio tra le vecchie formule e le nuove aspirazioni innovatrici. In taluni istituti il Progetto sembra prigioniero del passato; in altri sembra avere troppo facilmente ricercato il nuovo nel ricalco di modelli stranieri, non sempre idonei al nostro clima giuridico.

Particolari riserve la nostra Commissione ha creduto di dover fare soprattutto sulle norme preliminari di diritto internazionale privato; sul titolo delle persone giuridiche; sul matrimonio e sul regime patrimoniale del matrimonio; sul trattamento della filiazione illegittima; sulla patria potestà e sulla tutela.

Talune riserve sono state particolarmente suggerite dalla esperienza della cessata legislazione austriaca, di cui qui si sono visti da vicino pregi e difetti, rendimenti e costi.

Nessuna delle riserve intende però diminuire l'importanza del Progetto, come fecondo passo preparatorio verso la riforma del diritto familiare.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. Coronati): Che il vecchio Codice, che vige dal 1865, avesse in più parti bisogno di riforme e innovazioni, nessuno potrebbe metterlo in dubbio, ricordando col poeta *secol si rinnova*.

In sì lungo periodo di tempo troppi avvenimenti sociali si son verificati, molto del costume si è modificato, nuovi bisogni si sono manifestati da rendere necessaria una revisione di alcuni istituti giuridici, e

basti segnalare il Concordato Lateranense, merito altissimo del nuovo Regime, che infrangendo senza esitazione gli ostacoli che rendevano pusillanimi gli antichi legislatori, ha risolto l'annosa e spinosa questione col plauso di tutti gl'Italiani.

Qualche raro ritocco di ben scarsa importanza si era apportato al vecchio Codice, ma doveva spettare alla legislazione fascista il merito delle profonde e coraggiose innovazioni rese più rispondenti alle nuove condizioni sociali e al senso di giustizia da cui vengono penetrati tutti i nuovi Codici, e meritano speciale richiamo gli apporti all'istituto della famiglia, base e fondamento della società.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. *Baliscrema*): Benchè numerosissime e profonde siano nel loro complesso le innovazioni portate al primo Libro del Codice Civile vigente, soprattutto per quanto si riferisce ai diritti famigliari, pei quali, più che opportuno, era doveroso tenere conto delle nuove esigenze etiche e sociali del popolo nostro, si rileva subito, già ad una prima lettura del Progetto, come la Commissione, anche là dove le riforme appaiono più ardite, sempre siasi ispirata alle più pure tradizioni patrie e come, di queste rispettosissima, siasi scrupolosamente astenuta dall'introdurre modificazioni od aggiunte non pienamente giustificate, così che il Progetto, non solo idealmente, ma anche nella sua materiale redazione, si riallaccia al Codice vigente del quale può dirsi rappresenti per evoluzione una forma superiore, più conforme agli attuali bisogni.

Ponderata, ma non timida, trasformazione adunque di istituti e di norme, non smania di innovare e tanto meno di distruggere.

Commissione Reale Avvocati di Vibo Valentia — Nel suo complesso, il Progetto si appalesa subito come opera legislativa ponderosa, sia in rapporto alla tecnica che alla sistemazione e al coordinamento della materia.

Non può non approvarsi la soppressione del Titolo XI del vigente Codice, e l'aggiunta dei tre nuovi titoli "*Delle persone fisiche*", "*Delle persone giuridiche*", e "*Dello obbligo agli alimenti*", i quali giungono a colmare opportunamente una grave lacuna dello attuale Codice.

Commissione Reale Avvocati di Vicenza — (Rel. Avv. *Monza*): Il Progetto del Libro primo del Codice Civile costituisce una nuova e preziosa documentazione delle alte finalità e del sapiente moderno indirizzo perseguiti dal Governo Fascista.

Le disposizioni contenute nel suddetto Progetto dimostrano che la nostra grande Nazione, orgogliosa della sua tradizione giuridica, marcia sempre all'avanguardia nella pratica applicazione delle norme regolatrici del diritto privato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Viterbo — (Rel. Avv. *Panatta*): Il Progetto è assai pregevole per la chiarezza dei concetti, ed è ispirato, nelle sue non poche innovazioni, alle esigenze attuali di modifica del Codice vigente, il quale, pur costituendo nelle sue linee generali opera non peritura, palesa molte rughe, ed ha pure taluni punti oscuri, che hanno dato luogo a quelle profonde divergenze dottrinali e di giurisprudenza, che tutti conosciamo.

Nel Progetto, ad esempio, appare assai lodevole, logico ed opportuno l'aver incluso, nel titolo del matrimonio, il regime patrimoniale del matrimonio stesso, che nel vigente Codice ne rimane invece avulso, essendo compreso nel Libro terzo, sotto uno speciale titolo. Così è degna del massimo encomio la disciplina delle persone giuridiche; così lo sono altri istituti, creati ex-novo, come la dichiarazione di morte presunta, il patrimonio familiare, etc., ovvero sottoposti a larghe modifiche.

TITOLO I.

Delle persone fisiche.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno — Si riconosce l'opportunità che all'inizio del primo libro del codice civile siano raccolte le norme generali che reggono il sorgere della personalità umana, la capacità di essa e i diritti che alla stessa sono strettamente inerenti, norme che trovano applicazione in tutti i rami del diritto, rendendo così superfluo il dettare in ogni occasione apposite disposizioni e più facile la comprensione delle varie regole che adesso trovansi sparse in più parti del codice o, peggio ancora, devono dedursi dai principi generali del diritto o, indirettamente, da norme giuridiche intese a regolare altre materie.

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Cesarini*): Le innovazioni principali e tutte degne di plauso introdotte dal Progetto si possono così elencare:

Soppressione del requisito della vitalità del nato (art. 1);

Prolungamento per decreto del giudice tutelare dello stato di minore età fino al 25° anno (art. 4);

Anticipazione della maggiore età per decreto dello stesso giudice (art. 4);

Liceità degli atti di disposizione del proprio corpo (art. 6);

Tutela del nome e dell'immagine (articoli 9 a 11).

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): Questo titolo al pari del successivo — *Delle Persone Giuridiche* —, costituisce una assoluta novità. Con le disposizioni dell'uno e dell'altro rimane colmata una grave lacuna del codice, che così acquista un posto

preminente fra le più moderne legislazioni. Forse per maggior rigore di sistema le disposizioni formanti oggetto dei due titoli meglio figurerebbero raggruppate, pur distinte in sottotitoli, sotto un titolo unico.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Nuovo è il titolo sulle persone fisiche. Lodevole ed opportuna innovazione che raccoglie in questo titolo disposizioni varie, sparse in diversi luoghi del codice vigente e in leggi speciali, e regola, con norme chiare e particolareggiate, tutto quanto riguarda la personalità dell'uomo, dal sorgere allo estinguersi di essa. Si ha, così, una regolamentazione completa di tale materia importantissima che forma un sistema scientifico e razionale che resiste ad ogni arbitrio di interpreti e di commentatori.

Con felice innovazione il Progetto tratta di alcuni diritti inerenti alla personalità, e cioè del diritto al nome ed allo pseudonimo che è di grande importanza per gli artisti e gli scrittori, e del diritto alla propria immagine, tutta materia che ha dato luogo a lunghe ed aspre discussioni dottrinali ed a decisioni giudiziarie contraddittorie, perchè il vigente Codice non la regola.

Il Progetto tronca ogni dubbio e fissa regole chiare e precise: riconosce all'uomo il diritto assoluto al proprio nome e cognome, e la facoltà di richiedere il risarcimento del danno prodotto dall'abuso del nome.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Marinucci*): Il Progetto, colmando opportunamente la lacuna esistente nel Codice in vigore, disciplina in modo organico e completo la materia delle persone fisiche.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Il Progetto, seguendo l'esempio di recenti codici, ha introdotto tale nuovo titolo colmando così una grave lacuna, alla quale finora, senza praticità di risultati, avevano tentato di riparare l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

E' da porre in rilievo il fatto, degno di approvazione, che il Progetto, nella redazione delle singole disposizioni, si è tenuto lontano, da una parte, dalla enunciazione di presupposti teorici, accogliendone soltanto le conclusioni dispositive, e, dall'altra, ha evitato inopportune anticipazioni della disciplina dei particolari istituti.

UNIVERSITA'

Università di Bologna — Sul titolo in genere si osserva che sono state raggruppate in esso norme molto disparate, delle quali alcune potrebbero essere soppresse, altre più opportunamente collocate in altro titolo (per es. art. 4).

Università di Ferrara — (Rel. Prof. *Perticone*): Pieno consenso meritano le disposizioni sui diritti di personalità (articoli 6 a 12) opportunamente disciplinati in armonia con le corrispondenti norme sui diritti d'autore e con alcuni articoli dell'ordinamento dello Stato civile.

Università di Genova — (Rel. Prof. *Luzzatto*): Opportuna sembra la redazione di un titolo apposito sulle *persone fisiche* a simiglianza di altri codici moderni, e non si può negare che in detto titolo siano state inserite disposizioni opportune.

Non sembra però che a questo titolo sia stato dato tutto quello sviluppo, che la vastità e la importanza degli argomenti avrebbero richiesto e alcune norme appaiono insoddisfacenti.

Università di Macerata — (Rel. Prof. *Greco*): Pur senza abusare del criterio scientifico e sistematico nella compilazione dei codici, e conservando invece nelle grandi linee la divisione della materia di carattere pratico invalsa nei codici di tipo latino, una trattazione preliminare dei soggetti di diritti è di evidente opportunità. E il Progetto vi ha infatti provveduto con i due primi titoli del 1° libro, dedicati rispettivamente alle persone fisiche e alle persone giuridiche, e in cui, oltre a realizzare una più razionale distribuzione della materia, vengono colmate vere e proprie lacune del Codice vigente con norme ispirate ai risultati di una ormai matura esperienza dottrinale e giudiziaria. Così per quanto riguarda i diritti sul proprio corpo, il diritto al nome, allo pseudonimo, alla immagine.

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Una delle più gravi lacune del Codice civile vigente è quella della mancanza di una trattazione organica del soggetto del diritto, sia persona fisica o persona giuridica. Per la prima, le norme relative si deducono dalle norme dettate per la successione e per la donazione (articoli 724, 764, 1053); per le seconde non esistono che una disposizione di carattere generale, all'art. 2, e poche norme relative alla capacità di acquistare e di alienare (articoli 433-434), mentre una disciplina più completa di esse poteva ricavarsi da leggi speciali di carattere pubblicistico, fra cui la legge 5 giugno 1850, n. 1037, sugli acquisti dei corpi morali, le leggi 17 luglio 1890, n. 6972 III, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, la legge 21 giugno 1896, n. 218, che conferisce ai prefetti la competenza per autorizzare le Province, i comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili; il Decreto legge 7 luglio 1866, n. 3036, per la soppressione degli Ordini e corporazioni religiose.

I codici più recenti, invece, hanno compiutamente regolato questa materia e il loro esempio non poteva non essere seguito dal Progetto.

Le norme più notevoli di questo titolo sono quelle con le quali si riconoscono espressamente alla persona fisica il diritto di disporre del proprio corpo, il diritto al nome, il diritto all'immagine.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): Che il Progetto cominci con un primo titolo dedicato alle persone fisiche come soggetti di diritto era la euritmica conseguenza della necessità di disciplinare in un titolo a sè le persone giuridiche; era anche di per sè una necessità a cui nessun Codice ha potuto sfuggire. Bisogna però riconoscere che il compito dei compilatori non era facile, poichè c'era il rischio di dir troppo (e in un Codice questo è senza dubbio il male maggiore; il Progetto del primo libro sotto questo aspetto dovrà essere largamente sfrondata), oppure troppo poco: che sarebbe, ad ogni modo, il male minore. Le lacune possono creare qualche perplessità nell'interprete ma si possono colmare, mentre una norma poco felice può creare, con la certezza, un imbarazzo grave e permanente.

La disciplina delle persone fisiche in generale come "persone", si riferisce alla determinazione dell'inizio, agli stati minori più importanti, alla loro tutela e alla cessazione. Evidentemente — se non si voleva scivolare in un trattato, o dir cose ovvie che già si inducano dal sistema generale del Codice — non si potevano regolare che i momenti salienti, così come suppergiù ha fatto il Cod. civ. germ. che certamente i compilatori hanno avuto presente. L'hanno avuto presente, senza peraltro seguirlo d'avvicino. Infatti mentre il 1° titolo di quel Codice (§§ 1-70) accompagna la personalità della persona fisica in tutta la sua traiettoria dall'inizio alla cessazione, regolando la capacità d'agire, il domicilio, la tutela del nome e la cessazione in quell'unico istituto che può interessare il Codice, e cioè nell'assenza, invece il Progetto, non si sa bene per quale misteriosa ragione, ha creduto bene di raccogliere nel primo titolo alcune disposizioni sulle date terminali della personalità della persona fisica, sulla capacità d'agire, e sui diritti in relazione al corpo e al nome; ma ha separato da questo titolo, posponendoli alla disciplina delle persone giuridiche, il domicilio, l'assenza e la parentela o affinità. Ora: quanto al domicilio si può anche ammettere che si riferisca pure alle persone giuridiche, specialmente dato il concetto duplice di "domicilio" e di "residenza", che il Progetto ha rilevato dal Cod. civ., in contrasto con la più semplice configurazione ammessa in altri codici più recenti. Ma non si capisce davvero quel distacco quanto all'assenza e alla parentela.

Così il titolo I del Progetto risulta necessariamente monco, mentre d'altra parte non mancano disposizioni esuberanti. Del resto conveniamo pienamente che la assai più minuta disciplina dell'assenza ne consigliava il collocamento in un titolo autonomo: e lo stesso può dirsi anche della parentela o affinità, che costituiscono un particolare stato della persona fisica. Ma insomma della persona giuridica bisognava discorrere solo dopo esaurito il regolamento legislativo della persona fisica. In fon-

do, a parte la lacuna quanto alle persone giuridiche, previste nello scarno art. 2, la distribuzione della materia nel Cod. civ. non manca di una certa eutritmia sistematica, in quanto, pur senza pompose e dottrinali proclamazioni, prevede i tre stati della persona fisica, cittadinanza, domicilio, parentela. Ma siamo tutti d'accordo che la cittadinanza va regolata altrove in una legge speciale.

Università di Modena — (Rel. Prof. *Verga*): Colla disciplina delle persone giuridiche, che è forse la più interessante novità del Progetto di Codice, e colma una lacuna evidente della legislazione, si è dovuto per necessità di eutritmia trattare distintamente delle persone fisiche e delle persone giuridiche, consacrando a ciascuna di esse un apposito titolo.

Alle persone fisiche si riferisce il titolo primo, secondo una esigenza cui non si è potuto sottrarre alcun Codice. Il compito dei compilatori — conviene riconoscerlo — non era facile: dare una completa disciplina alla dottrina delle persone, e dei diritti delle personalità, sottrarre taluni diritti della personalità alle dispute dottrinali, legiferare seguendo la via indicata, tanto autorevolmente, dalla nostra dottrina, e nello stesso tempo evitare di scrivere un trattato, non era cosa facile: non è quindi da far gran colpa al Progetto, se pur avendo enunciata la intenzione, non è riuscito ad evitare formule di carattere didascalico, inopportune anticipazioni della disciplina di particolari istituti. Si tratta per altro di difetti che lo studio del Progetto potrà via via eliminare.

Università di Napoli — (Rel. Prof. *Scuto*): Senza dubbio è da approvarsi il sistema seguito nel Progetto, di regolare preliminarmente la materia dei soggetti dei diritti, persone fisiche e persone giuridiche, colmando, con un complesso di norme organiche e certamente notevoli, le lacune esistenti nel nostro Codice civile vigente. Ma osservazioni possono farsi, anche riguardo a questo primo titolo: qualche innovazione in esso contenuta è discutibile; qualche articolo potrebbe essere opportunamente modificato, e — specialmente nel gruppo di norme in cui si tratta dei diritti inerenti alla personalità umana — alcune disposizioni potrebbero essere omesse o restar fuori dal Codice civile.

Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Notevoli miglioramenti in confronto del Codice vigente sono da rilevare in questo titolo: una migliore sistemazione della materia (ad es. la collocazione nel presente titolo dell'art. 323, capv. del Codice vig.); una migliore dizione legislativa (come è avvenuto per la dizione dell'art. 5 in confronto dell'art. 924 del Codice vigente): la introduzione di nuove opportune disposizioni (quali quelle contenute negli articoli 2, 9, 10, 11, 12 e particolarmente le innovazioni contenute nell'art. 4; 1°, 2° e 3° cap. e la soppressione del requisito della vitalità.

Università di Urbino — (Rel. Prof. *Morelli*): Meritevole di approvazione sembra l'avere in un unico titolo, "Delle persone fisiche", raccolte norme che prima erano disperse in vari punti del Codice ed in qualche legge speciale.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Alessandria — (Rel. Avv. *Franchéo*): L'innovazione è pregevole. Era necessario in modo assoluto disciplinare la materia che riguarda le persone fisiche, ciò che faceva difetto nel nostro vecchio Codice del 1865.

Commissione Reale Avvocati di Bologna — Commendevole, sotto ogni aspetto, è la istituzione del titolo sulle persone fisiche, come perfetta e compiuta risulta la trattazione sostanziale della intera materia.

In ordine alla tutela del nome non sembrerebbe del tutto superfluo — in via generale — chiarire che la parola "nome", deve intendersi comprensiva del nome propriamente detto e del cognome.

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Neppi*): Par discutibile l'opportunità di questo nuovo titolo, la cui introduzione nel Progetto sembra rispondere piuttosto ad un criterio dottrinale sistematico, anzichè ad una ragione di pratica utilità. Dal punto di vista sistematico, poi, non sembra che le poche e scarse disposizioni di questo titolo costituiscano una disciplina organica e completa dell'argomento. Così non si comprende perchè la capacità di agire sia qui determinata solo in riferimento all'età; e perchè, anche sotto questo riguardo, si trovino qui solamente le disposizioni relative alla maggiore età ed alla posticipazione od anticipazione della maggiore età, mentre della emancipazione si tratta nel titolo X, in relazione alla tutela, e nel titolo XI dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'infermità di mente in generale. Relativamente a questi ultimi tempi, poi, si è mantenuto ed anzi accentuato l'ampio sviluppo che hanno nel Codice vigente le norme processuali che li riguardano e che più opportunamente dovrebbero essere riunite nel Codice di procedura civile.

Pertanto, è lecito dubitare che il Progetto, mentre in questa parte si ispira al sistema del Codice germanico, sia riuscito in definitiva ad uguagliare il modello, massime in ciò che ne riflette il rigore logico.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): La introduzione di questo nuovo titolo sembra dovuta piuttosto a criterii di armonia architettonica del disegno generale del Progetto, che non a vere e proprie esigenze normative.

Le disposizioni in esso contenute, che abbiano un valore normativo effettivo e che rispondano ad esigenze praticamente sentite, si riducono a poca cosa e potrebbero trovare altrove migliore collocazione. Per il sistema del diritto e per la sua elaborazione concettuale, possono piuttosto generare imbarazzi e difficoltà che non offrire ausilio e saldi elementi positivi per la costruzione.

La preoccupazione estetica, didattica, di armonia architettonica, o quella dell'esempio di altre legislazioni non sembrano decisive. E' bene comunque che il tentativo di questa novità sia stato fatto nel Progetto, per poterne giudicare. Dopodichè, considerando la inconsistenza della materia di cui si vorrebbe comporre il titolo (quando non sia raccogliaticcia), mentre non se ne vede altra che vi si possa utilmente inserire, sembra giustificata la conclusione che meglio varrebbe sopprimerlo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia — Merita di essere lodata e rilevata l'introduzione di un titolo, nuovo per il nostro ordinamento, dedicato appositamente alle persone fisiche, con la disciplina relativa alla tutela del nome e dello pseudonimo.

Commissione Reale Avvocati di Campobasso — (Rel. Avv. *Jamiceli*): Nella trattazione del diritto delle *persone* nel Progetto si rileva, oltre che una grande opportunità pratica, un esatto criterio di tecnica giuridica.

Commissione Reale Procuratori di Catanzaro — (Rel. Avv. *Supino*): Il Progetto — che presenta il gran pregio di coordinare, in modo organico, più disposizioni, che pur mirando alla stessa tutela di diritto, si trovano separate e sparse nei diversi titoli del Codice vigente — ha creato, con questo titolo delle *Persone*, una vera e bella innovazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Como — (Rel. Avv. *Verga*). Una importante novità è quella costituita da un titolo delle persone fisiche che mancava nel vigente Codice di una sede particolare e di una completa disciplina; sicchè la Commissione si è bene ispirata provvedendo ad una completa disciplina sull'esempio dei più recenti codici.

La materia in questo libro si presenta disciplinata secondo la nostra migliore dottrina.

Meritevoli di lode, anche perchè conformi all'insegnamento della più riputata dottrina nazionale, sono le norme che regolano il diritto sul proprio corpo e il diritto al nome.

Pare che qui il Progetto, pur attraverso un attento esame delle varie controversie dottrinali, abbia sempre saputo scegliere, tra le varie tesi in contrasto, la via migliore.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Cremona — (Rel. Avv. *Allexich*): Meritano approvazione le disposizioni contenute nel titolo sulle persone fisiche, specie per quanto riguarda i diritti sul proprio corpo e sul nome.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Cuneo — (Rel. Avv. *Viale*): Fra le innovazioni meritano particolare considerazione le norme che hanno riferimento "alle disposizioni del proprio corpo in vita", quelle relative al nome, alla sua tutela ed alla tutela dello pseudonimo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova — Questo titolo è una novità, ma una novità che non crediamo dipotere in tutto approvare.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Gerace Marina — (Rel. Avv. *Marvasi*): Nuovo è il titolo relativo alle persone fisiche.

E' materia che non ha posto nel Codice del 1865; era una lacuna che andava colmata: in ciò concorda quasi tutta la legislazione straniera. Disposizioni nuove son quelle relative al sorgere ed all'estinguersi della personalità umana (come bene dice la Commissione), alle condizioni modificatrici della capacità di agire relativamente alla maggiore età, alla presunzione di commorienza, ai diritti di personalità, alla possibilità di disporre della integrità del proprio corpo purchè tale disponibilità non contrasti colla morale e colla legge, alla severa tutela del proprio nome e della propria immagine.

Sono discipline nuove che meritano il plauso generale per l'ampia tutela dei diritti della personalità.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Gorizia — (Rel. Avv. *Marano*): Questo titolo, del tutto nuovo, è quanto mai necessario perchè serve a colmare delle non lievi lacune.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Lecce — (Rel. Avv. *Grosso*): Il 1° titolo intestato "*delle persone fisiche*", mentre ripete soltanto poche disposizioni del Codice vigente relative alla età maggiore o alla commorienza, contiene tutti istituti nuovi, mercè i quali si sono

colmata lacune rese evidenti dalla dottrina e dalla pratica. Vi si contengono disposizioni relative al sorgere ed all'estinguersi della personalità umana e relative ai diritti di personalità.

La serie di norme ivi contenute dimostra come il legislatore abbia dato ascolto alle esigenze determinatesi nella vita giudiziaria intorno a fatti e questioni, che non trovavano finora soluzione nel testo della legge e che dovevano far richiamo ai principi generali di diritto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Finzi*): Opportunissima la serie delle disposizioni che inquadrano le norme relative alle persone fisiche e, in relazione alle stesse, le disposizioni relative al nome e quant'altro.

Anche nell'intrinseco era necessaria una migliore regolamentazione della materia, non troppo perfettamente regolata nel vecchio Codice.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Melfi — (Rel. Avv. *Picece*): Bene il Progetto si è occupato delle persone fisiche.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Arangio Ruiz*): Il titolo primo è profondamente innovativo. Il legislatore lega la sua opera al progresso giuridico conseguito attraverso i secoli.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): Questo titolo, insieme con quello successivo riguardante le persone giuridiche, colma una grave lacuna del Codice vigente, in cui la trattazione di tale materia non ha una sede appropriata ed è regolata quasi incidentalmente ed in modo incompleto nel titolo 2° del terzo libro concernente le successioni. Era logico invece che, prima di passare al regolamento dei vari rapporti di diritto, fossero chiaramente designati i singoli subbietti di diritto: e ciò fu fatto in modo pregevole dal Progetto, coordinando e completando le norme già esistenti sulle persone fisiche, e dando per le persone giuridiche quella disciplina che sino ad oggi in gran parte mancava.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Piacenza — (Rel. Avv. *Boscarelli*): Opportunamente fu istituito il titolo sulle persone fisiche relativo al sorgere e all'estinguersi della personalità umana e ai diritti di personalità.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria — (Rel. Avv. *Mafrici*): Il titolo è nuovo nel Progetto e disciplina materia sparsa ed incompleta nel Codice vigente. Le disposizioni che trattano

dello stato delle persone costituirono sempre la parte principale e più nobile di un Codice Civile; ed averle oggi raccolte in un titolo a parte costituisce un merito e un vanto del nuovo legislatore italiano.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere — Plaudendo all'introduzione — nel Progetto — del presente titolo e della materia in esso contenuta, si approva che finalmente sia stata dettata una disciplina relativa al nome ed alla sua tutela, nonchè alla tutela dello pseudonimo. Al riguardo la Commissione condivide il concetto che il diritto al nome debba considerarsi come un diritto assoluto e che il nome stesso debba ritenersi non " come un semplice mezzo di distinzione „ ma come " l'espressione della vita morale e materiale di una persona in tutti i suoi rapporti familiari e sociali „.

Commissione Reale Avvocati di Sciacca — (Rel. Avv. Arone): Opportunissima è sembrata l'introduzione del Titolo *delle persone fisiche*.

Era lacuna da colmare quella della tutela del diritto al proprio nome e fu compiutamente provveduto cogli articoli dal 6 al 12.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. Toesca di Castellazzo): Coi titoli relativi *alle persone fisiche ed alle persone giuridiche* i compilatori del primo libro del nuovo Codice Civile hanno colmato una lacuna del vigente Codice del 1865, nel quale le norme relative a detta materia — pur così sviluppata e discussa in dottrina — non hanno trovato nè sede nè disciplina specifica.

E poichè i più recenti Codici — come è ricordato nella chiara Relazione del Prof. MAROI — hanno già disciplinato la materia, così pure fu fatto nel nuovo Progetto.

Come si vede, leggendo i disposti del *Titolo*, questo, attraverso ad un'unità esteriore, si bipartisce in un duplice gruppo di disposizioni: a) quelle dall'art. 1 al 5 relative al sorgere ed all'estinguersi della personalità umana, alla maggiore età — ed alla c. d. " presunzione di commercio „; — b) quelle dall'art. 6 al 12, relative ai cosiddetti diritti o attributi della personalità, e conseguente loro tutela, attraverso al corpo, al nome, all'immagine ed allo pseudonimo.

Per tanto avremmo preferito che il titolo fosse suddiviso, quanto meno, in due *sezioni o paragrafi*.

Riguardo ai disposti (6-12) relativi a quelle speciali emanazioni o irradiazioni del *diritto della personalità* (scatente — com'è noto — da quel rapporto fondamentale degli uomini socialmente aggregati, per cui la sicurezza e la libertà di ognuno trova un limite naturale nella sicurezza e libertà degli altri), che sono il diritto sul proprio corpo, il diritto al nome, il diritto all'immagine ed allo pseudonimo, sostanzialmente appro-

viamo e lodiamo dette nuove disposizioni, che rappresentano un opportuno *contemperamento* tra le varie e contrastanti teoriche relative a siffatti diritti delle personalità, col pratico effetto di una efficace tutela dei diritti stessi, senza eccessivi irrigidimenti, ma pur senza debolezze contro gli abusi.

Specialmente il diritto al nome e le conseguenti azioni di reclamo e per usurpazione di nome — così chiamate dalla dottrina — appaiono assai efficacemente tutelati; e, pur qui, la (sia pur relativa) generalità dei disposti (e la loro diretta afferenza alla *persona fisica*) portava a doverli racchiudere (come si è fatto *ex novo*) in un *titolo* a parte.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino — (Rel. Avv. *Frola*): In merito alle disposizioni riflettenti le “le persone fisiche „ non si propongono modifiche agli articoli del Progetto: le disposizioni *ex novo* introdotte (diritto al nome - sua tutela - abuso ecc.) corrispondono pienamente a quanto la dottrina da tempo ha affermato, seguita anche dalla giurisprudenza, ed a quanto le legislazioni più moderne hanno stabilito.

Pertanto si esprime il voto che il Titolo I sia da approvarsi così come è stato redatto nel Progetto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Treviso — (Rel. Avv. *Monico*): Questa materia per la sua particolare natura era quella che più d'ogni altra richiedeva delle considerevoli modificazioni nella sostanza e nell'ordinamento. Essa infatti appare molto cambiata nei confronti del Codice attuale.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Questo titolo sembra eccessivamente povero di contenuto e mal proporzionato. Alcune norme sono infatti di contenuto puramente didascalico. Altre norme, che qui troverebbero la collocazione sistematica più opportuna, sono sparse altrove (sotto i titoli dell'interdizione, dell'inabilitazione, degli atti dello stato civile). Le norme sui cosiddetti diritti sulla propria persona sono quanto mai incomplete.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi Viola*): In questo titolo il Progetto tende a colmare varie lacune del nostro diritto codificato.

L'esempio di altre legislazioni forniva un abbondante materiale di selezione, del quale la Commissione ha saputo usare con accorta moderazione. Le soluzioni adottate non sono però tutte commendevoli.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. *Coronati*): Il titolo I costituisce una innovazione, e risponde ad una necessità veramente sentita, chè, come giustamente osserva il relatore Prof. MAROI, la materia disciplinata negli articoli 1-12, non avendo nel vigente Codice una sede e una disciplina propria, lasciava adito a dubbi ed a discussioni, che vengono totalmente eliminati con le chiare e precise disposizioni che si propongono.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. *Solveni*): Esatta appare la "*sedes materiae* „ e pregevole la disciplina concreta della tutela del nome, dello pseudonimo e dell'immagine, fatte opportunamente rientrare nel campo generale della tutela dei diritti della personalità (art. 7 e 12)

Nel complesso questo titolo, nel quale sono finalmente disciplinati, secondo i dettami della scienza e la coscienza della pratica, i principi generali del diritto della personalità, merita altissimo plauso e pone la legislazione italiana alla testa del moderno movimento legislativo sia per l'esattezza delle norme che per la loro sistematica.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Luzzatto*): Si deve vivamente approvare la unione in questo nuovo titolo delle varie disposizioni riguardanti le persone fisiche, che rende il Codice più sistematico e quindi di più facile applicazione.

Le nuove disposizioni comprese nel Progetto devono pure essere approvate come quelle che dettano nuovi comandamenti di legge, di cui nella pratica si sentiva la mancanza, così in ispecie le disposizioni per il ritardo della maggiore età e le disposizioni che tutelano il diritto al proprio nome e alla propria immagine, visto che psicologicamente non vi ha dubbio che nella vita la persona si sente talmente identificata col proprio nome e colla propria immagine, da sentire un'offesa fatta al proprio nome o alla propria immagine come un'offesa fatta alla persona stessa.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. *Baliscrema*): Nuovo è il titolo primo sulle persone fisiche ed è stato invero felice pensiero il collegare e riunire sistematicamente disposizioni tanto importanti, come quelle che si riferiscono agli stessi soggetti del diritto.

Che il nome civile — al quale sotto certi aspetti può assimilarsi lo pseudonimo — costituisca un elemento personale giudizialmente tutelabile, avevano già riconosciuto dottrina e giurisprudenza, per cui tale riconoscimento non poteva certo mancare nel nuovo Progetto, sollecito, come abbiamo visto, di provvedere a tutte le nuove esigenze portate dalle mutate condizioni della vita sociale.

Art 1.

(L' uomo soggetto di diritti).

L' uomo è soggetto di diritti dalla nascita fino alla morte.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Cesarini*): Con questo articolo e con il successivo il legislatore ha voluto definire in modo completo la capacità giuridica delle persone fisiche, cioè dei nati e dei concepiti, riconoscendo ai primi diritti, ai secondi riserve di diritti. Si è soppresso il requisito della vitalità, e solo sotto questo aspetto non è pleonastica la frase “dalla nascita,, del 1° articolo.

La Relazione della Commissione Reale dichiara che il criterio a cui si ispira il Progetto è quello di attribuire al concepito la capacità giuridica sotto condizione, sospesa cioè all'evento della nascita; è solo in questo momento che egli acquista i diritti che la legge gli riserva, diritti che non sono limitati soltanto alla materia ereditaria, ma vanno estesi altresì a quella contrattuale. Se così larga è la sfera della capacità giuridica del concepito, sembra che, anziché la dizione attuale che fa sorgere la necessità di dichiarare volta per volta quali riserve di diritti spettino al concepito, sia preferibile la dizione più sotto proposta.

Si ritiene superflua la frase “fino alla morte,, dell' art. 1 e si propone la fusione dei due articoli in uno solo così formulato:

“Art. 1 (*L'uomo soggetto di diritti*).

“L' uomo è dalla nascita soggetto di diritti: al concepito è attribuita la capacità giuridica condizionata all' evento della nascita,,.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta — Si considera soggetto di diritto il nato vivo: e per ciò stesso si fa ritorno alla legislazione giustiniana, non richiedendosi, per l'acquisto di diritti, la condizione della vitalità, di cui all' art. 724 Codice civile vigente.

Pur non disconoscendosi che il disposto dell' art. 724 ha dato luogo in pratica a difficoltà e ad incertezza, parrebbe più conveniente conservare la vitalità come condizione per l'acquisto di diritti, temperando il rigore del principio secondo il capoverso ultimo del citato art. 724.

Se al concepito non si riconosce che una riserva di diritti (art. 2), non si comprende come possa essere soggetto di diritto chi, sino dall'epoca del concepimento, non fu mai in grado di poter vivere.

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. Perrotti): Nella Relazione si ricorda che, a differenza di altri Codici moderni, il Progetto è per quanto possibile immune dal difetto di enunciare formule di carattere didascalico. In verità sembrerebbe contraddire a cotesta affermazione la formula dell'art. 1: “ *L'uomo è soggetto di diritti dall'a nascita fino alla morte* „. La enunciazione di un tale principio, di per sè stessa considerata, in fatti, da una parte potrebbe apparir superflua, tanto è evidente, dall'altra meno giuridicamente propria. Anche prima della nascita si determinano rispetto all'uomo situazioni che entrano nell'ambito del diritto sia pure a traverso *fictiones juris* o altrimenti. E anche *post mortem*, come la volontà dell'uomo si proietta a determinare situazioni spe iali e giuridicamente protette, così anche la sua esistenza di soggetto di diritti a determinati effetti (*rappresentazione*) si considera protratta. Ma appunto rispetto a coteste situazioni non può dirsi del tutto superflua la enunciazione dell'art. 1, se trova poi compimento nell'articolo successivo, nel quale si contempla il *conceptus*, stabilendosi: — *A favore del concepito la legge riconosce riserve di diritti*.

A torto peraltro si è, dei requisiti necessari per l'esistenza della persona fisica, abbandonato quello della *vitalità*. Si ritorna, è vero, così ai principi del diritto giustiniano. Ma se l'intento dell'abolizione è quello encomiabilissimo di eliminare le incertezze pratiche, massime quanto alla prova in tema di vitalità, non per questo è il caso di condannare senz'altro la tradizione del diritto comune. Per la disposizione dell'art. 724 del Cod. Civ. codeste incertezze, come si riconosce nella stessa Relazione, sono del tutto trascurabili. Ivi è stabilito essere *incapaci di succedere coloro che non sono nati vitali ma nel dubbio presumersi vitali quelli di cui consta che sono nati vivi*. Col temperamento di una tale *praesumptio juris* si avvisa consigliabile la espressa menzione del requisito della vitalità nell'art. 1. Tanto più che le questioni medico-legali in tema di *vitalità*, che si vorrebbero eliminare, potrebbero per avventura spostarsi e ripetersi sul requisito della vita.

Corte di Appello di Messina — (Rel. Cons. Pensavalle): Si ritiene superflua la norma dell'art. 1.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Sost. Proc. Gen. Morbioli): Eliminando la quasi indefinibile *vitalità* dai requisiti della personalità umana, il Progetto ha nettamente determinato, fuori di ogni disputa e di ogni insidia, quando e come un soggetto fisico di diritto comincia ad esistere.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Pellegrini*): L'articolo contiene un principio di accezione comune che costituisce uno dei fondamentali presupposti di qualsiasi diritto dei popoli civili. Nessuno ha mai dubitato, dopo l'abolizione della schiavitù, che l'uomo sia soggetto di diritto dalla nascita fino alla morte, onde la riaffermazione di questo principio, senza necessità, dà al precetto un carattere didascalico che non sembra confacente al contenuto di un codice.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Il titolo si apre col dichiarare l'uomo soggetto di diritti dalla nascita fino alla morte, ricalcando così, a ricordo della Corte, il par. 1 del Codice Civile germanico, il quale detta: "la personalità dell'uomo incomincia quando è avvenuto il parto,,."

Con tale norma, contenente una verità di ragion comune, il legislatore ha soppresso il requisito della vitalità fra quelli necessari per la esistenza della persona, eliminando tutte le innumerevoli controversie determinate dall'accertamento di tale presupposto di fatto.

L'accolto principio, che rappresenta un ritorno al diritto giustiniano per il quale valeva il fatto decisivo "*si vivus ad orbem totus processit*,,, merita incondizionata approvazione poichè vale a far cessare, sia nel campo medico-legale sia in quello giuridico, tutte le pratiche incertezze circa la precisa nozione della vitalità e degli elementi causali: punti questi che furono già oggetto di profonde divergenze nel diritto comune e che, con alterna vicenda, si perpetuarono nella dottrina nostra e in quella francese.

CONSIGLIO DI STATO

La disposizione ha un contenuto positivo ed uno negativo: afferma la capacità di ogni uomo ad essere soggetto di diritti; esclude la detta capacità prima della nascita e dopo la morte. Perchè abbia inizio la persona fisica capace di diritti è necessaria e sufficiente la nascita di un uomo vivente; è stato soppresso il requisito della vitalità. Pur con qualche dissenso, si aderisce a questa soppressione. Si intende però che il nato, oltre che vivente, deve essere un organismo umano.

UNIVERSITA'

Università di Ferrara — (Rel. Prof. *Perticone*): La formulazione dell'art. 1 che riassume e generalizza il corrispondente articolo del Codice vigente, lascia piuttosto perplessi. Nessun dubbio che il godi-

mento dei "diritti civili", dato ad "ogni cittadino", dalla legge, lascia fuori tutta una grande parte della disciplina anche privatistica. Ma la proposizione: "L'uomo è soggetto di diritti dalla nascita alla morte", non solo ha un carattere didascalico, che la stessa Commissione dichiara di aver voluto evitare; ma soprattutto enuncia un principio astratto e pacifico, che non ha bisogno di esser difeso neppure nei manuali d'istituzione di diritto.

L'art. 1 del vigente Cod. Civ. veniva giustificato dal Pisanelli con l'osservazione che "trattandosi nel Cod. Civ. dei diritti civili, si *era* stimato opportuno dichiarare innanzi tutto chi abbia il godimento di tali diritti. Non potevasi dubitare che spettasse ai cittadini, ma importava dichiarare che non potessero decadere altrimenti che per condanna penale".

A nostro avviso, anche la condanna penale, collocata sul vestibolo del Codice Civile, potrebbe avere più opportuno richiamo in sede di capacità. Così che l'articolo di cui trattiamo dopo di aver affermato il principio, dottrinale sì ma non astratto, del godimento dei diritti civili spettante al cittadino, passerebbe a fissare il principio generale della capacità (art. 3 del Prog. e 223 del Cod. Civ. vigente).

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Nel primo titolo, che riflette le persone fisiche, è sanzionato il principio che l'uomo, come tale, è soggetto di diritti. Opportunamente si è soppresso il requisito della vitalità che, a norma dell'art. 724 n. 2 del Codice vigente, è uno dei requisiti per l'esistenza della persona fisica. Si è tenuto conto anche del concepito per affermare, a suo favore, riserve e tutele di diritti che egli può acquistare soltanto con la nascita.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Naturalmente il Progetto prende le mosse dalla determinazione delle date terminali della personalità (in senso giuridico) della persona fisica. Così, in parte soltanto seguendo l'esempio del Cod. Civ. germ., ci fa sapere che essa comincia con la nascita e finisce con la morte: dopo di che ogni dubbio, magari torturante, può cessare nell'animo di chi pensi per es. alla possibilità che un morto sia vivo nel mondo giuridico. Probabilmente il Progetto poteva limitarsi, come appunto ha fatto il Cod. Civ. germ., a indicare la nascita come punto di partenza della capacità giuridica, e ancora pensiamo che se questo non fosse proclamato le cose non muterebbero nell'applicazione del diritto, essendo ciò troppo ovvio.

Tuttavia, posto che un primo titolo dedicato alle persone fisiche ha da esserci, si può anche consentire che il Progetto riassuma nella determinazione dell'inizio della personalità norme che lo stesso Cod. Civ. ha pur dovuto richiamare ad occasione della capacità di succedere.

Università di Modena — (Rel. Prof. *Verga*): Dottrinarina è la formulazione dell'art. 1, per il quale l'uomo è soggetto di diritti dalla nascita fino alla morte.

Ora questa formulazione, quando, dato l'attuale ordinamento, non può aver avuto di mira le affermazioni della uguaglianza giuridica dei cittadini, non era forse necessaria in un Codice, bastando porre la nascita come punto di partenza della capacità giuridica.

Si deve poi rilevare come nell'articolo non sia menzione del requisito della vitalità.

Se si può consentire che sarebbero eliminati molti inconvenienti pratici, si deve per altro riflettere che essi sono già notevolmente attenuati dalla disposizione — che è in sostanza la condizione del *quod plerumque accidit* — dell'art. 724 ultimo cpv. Cod. Civ., che pone a carico del terzo la prova della non vitalità: così, lungi tale disposizione dall'attenuare la utilità pratica dell'istituto, (ciò che non è esatto perchè una norma presuntiva, in quanto opera semplicemente uno spostamento dell'onere della prova, non può mai influire nel merito di una norma di diritto sostantivo) la accentua nel senso che restringerà la disputa ai pochi casi in cui il dubbio possa seriamente nascere.

Pertanto la questione è da rimeditare.

Università di Napoli. — (Rel. prof. *Scuto*): Non si potrebbe dire questo un articolo inutile, se pure esso significasse soltanto che non c'è la personalità giuridica prima della nascita, come non c'è dopo la morte, e che la personalità o capacità giuridica non si perde che con quest'ultima. Ma l'articolo di cui trattasi ha ragione di essere anche perchè da esso viene a risultare, implicitamente, la soppressione del requisito della vitalità — soppressione di cui si fa cenno nella Relazione (pag. 32) — e che è conforme al sistema seguito in altre moderne legislazioni. Dicendosi che l'uomo è soggetto di diritti dalla nascita e che la sua personalità si estingue con la morte, si ammette che se un essere nasca vivo e muoia poco dopo per inettitudine alla vita (come per qualsiasi altra causa), vivendo anche solo pochi istanti, non si può disconoscerne la personalità; a nulla varrebbe la prova della non vitalità, poichè il solo nato morto non sarebbe soggetto di diritti, per la mancanza di uno spazio qualsiasi di tempo in cui possa affermarsi la sua personalità. La regola con cui viene escluso il requisito della vitalità non può essere però che una regola generale, applicabile quindi anche alla materia delle successioni ereditarie (con riguardo alla quale materia il requisito della vitalità e l'esclusione di esso vengono specialmente considerati): dovrebbe esser soppresso, coerentemente, il caso d'incapacità di succedere di cui all'art. 724 n. 2 (col relativo capoverso) del vigente Codice civile.

Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Non troppo felice è la formulazione dell'art. 1. Al riguardo avrei preferito una for-

mulazione più analitica, nel senso che si precisasse che l'uomo "è e può essere soggetto di rapporti giuridici,, dalla nascita alla morte. Con questa formulazione più analitica si sarebbe messo in luce il duplice contenuto della personalità giuridica che è "attitudine,, di essere soggetto di rapporti giuridici e "titolarità attuale,, di taluni rapporti giuridici (i cosiddetti diritti innati). A prescindere poi da questa osservazione critica appare senz'altro inesatto considerare la personalità come titolarità di semplici "diritti,, anzichè "rapporti giuridici,,.

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): Si approva la soppressione del requisito della vitalità per l'esistenza della persona come soggetto di diritto.

Università di Torino — (Rel. Prof. *Ricca Barberis*): Sarebbe più semplice fondere la disposizione di questo articolo con quella dell'art. 2 e dire: "Sono soggetti di diritto tutti coloro che sono nati vivi, e che siano per nascere,,. S'avrebbe così il vantaggio di risparmiare una disposizione più dottrinale che imperativa, e un'altra non ben chiara, per i non tecnici, a causa di quelle "riserve di diritti,,. Rimarrebbe sempre esclusa, fra i requisiti necessari all'esistenza della persona, la vitalità, non più voluta, nonostante qualche contrasto, come informa la Relazione (p. 32). E si permetterebbe lo stesso il sorgere, oltre che per testamento, per contratto, di diritti a favore di persone non ancor nate ma già concepite, subordinandoli al fatto della nascita, in guisa da attuare quelle "riserve e tutele,, di diritto cui accenna la Relazione, e ch'è forse meglio accogliere in un Codice con un'espressione diversa.

Università di Urbino — (Rel. Prof. *Morelli*): Non sembra meritevole di approvazione la soppressione del requisito della *vitalità*. Si osserva infatti che la soppressione completa di questo requisito potrebbe dar luogo a non poche conseguenze ingiuste nei casi in cui il feto, pur essendo nato vivo, non avesse una forma umana o mancasse completamente di qualcuno degli organi essenziali perchè la vita possa essere continuata, sia pure per un certo periodo di tempo.

Molto più opportuno sembrerebbe infatti stabilire quali siano i requisiti della vitalità, ponendo magari delle presunzioni fondate su dati di fatto facilmente accertabili (stabilendo ad es. che debba considerarsi vitale il feto che abbia vissuto un certo periodo di tempo: dieci giorni, od un periodo anche maggiore). Si evierebbe così alla ingiustizia di considerare capace a succedere il feto nato vivo, e morto magari pochi minuti dopo la separazione dall'alvo materno per cause spessissimo non accertabili, e considerarsi invece incapace a succedere un feto che abbia vissuto per qualche tempo, pur mancando di qualche requisito essenziale per una

vita di una qualche durata. Col nuovo Progetto si arriverebbe alla conseguenza, che appare ingiusta, di considerare in ambedue i casi il feto capace a succedere, e questo quando anche possa essere provato inequivocabilmente che il feto nato vivo non può avere che poche ore di vita.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Ancona — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): L'art. 1 tende a derogare alla norma degli art. 724 e 764 Codice Civile secondo la quale chi non sia nato vitale non può succedere.

Per quanto l'art. 724 Codice Civile sancisca la presunzione di *vitalità* per chi sia nato, pure l'ammissibilità della prova contraria dava luogo a ricerche abbastanza ardue di medicina legale, che i redattori del Progetto hanno voluto togliere di mezzo col sopprimere, con una disposizione d'ordine generale, l'estremo della vitalità, e col fare ritorno alla massima del Diritto Giustiniano, secondo il quale per l'acquisto dei diritti bastava che un individuo fosse nato perfettamente vivo « *si vivus perfecte natus est* »: (l. 3 C., VI, 29).

Sembra che i redattori del Progetto, per eliminare le ardue indagini sulla vitalità, vadano incontro, con la nuova norma, ad un inconveniente piuttosto grave, siccome quello di attribuire diritti ad esseri di cui all'atto della nascita sia certa la morte in breve ora per vizio originario e irrimediabile dell'organismo. Per tale guisa questi esseri potrebbero al termine della loro vita, necessariamente fugace, trasmettere i diritti acquistati ad altri (alle loro madri per esempio) deludendo la legittima aspettativa di coloro che, senza la loro nascita, avrebbero conseguito secondo legge i diritti stessi.

Va pure considerato che la legge Giustiniana la quale richiedeva che il neonato fosse *perfettamente vivo* diede luogo, sino a che essa fu in vigore, a discussioni analoghe a quelle che il Progetto intende rimuovere con la sua categorica disposizione.

Sembra inoltre che la questione non possa in alcun modo essere risolta senza modificare ad un tempo il suaccennato articolo 724 Codice Civile.

Commissione Reale Avvocati di Bologna — Opportuna risulta la disposizione per la quale si è delimitato il campo in cui l'uomo è soggetto di diritto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): Non si vede quale possa essere il valore normativo della proclamazione dell'art. 1. Se deve servire praticamente

soltanto ad escludere il requisito della vitalità di cui all'art. 724 del Codice attuale, è estremamente dubitabile la opportunità della innovazione. Si ritiene anzi di dover esprimere parere contrario. Comunque ci sarebbe una evidente sproporzione fra questo intento e la collocazione e la solennità del testo, che ha oltretutto un tono giusnaturalistico che perfino il codice attuale aveva evitato, e che non sembra in armonia coi tempi nè col sistema.

Commissione Reale Avvocati di Caltanissetta — (Rel. Avv. *Crescimanno*): E' stata abolita la disposizione contenuta nell'art. 724 dell'attuale Codice Civile che prevede il requisito della vitalità. La distinzione tra nati vitali e non vitali, che ha dato origine a gravi questioni e a gravi discussioni anche nella dottrina, si è dimostrata dannosa più che inutile: bene ha fatto dunque il Progetto a sopprimerla.

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. *De Luca*): Osserva su questo articolo la Relazione di essersi soppresso il requisito della vitalità fra quelli necessari all'esistenza della persona. Veramente il Codice considera la vitalità come requisito per la capacità di succedere, non come presupposto dell'acquisto di altri diritti, come quello alla vita, agli alimenti, ecc. Come condizione della capacità di succedere pare che il requisito della vitalità debba essere conservato per evitare che l'ordine delle successioni venga spostato dal parto non vitale. La disposizione dell'art. 1 potrebbe per tanto essere omessa, anche perchè, come quella dell'art. 2, ha un valore puramente teorico e sistematico; salvo a far cenno del requisito della vitalità nelle sedi proprie.

Commissione Reale Procuratori di Catanzaro — (Rel. Avv. *Supino*): Vi sarebbe da sottoporre qualche modesta osservazione intorno a questo articolo, a cui si rapporta la *vexata quaestio* del vivo o vitale.

Per eliminare la tanto dibattuta discussione il Relatore ha osservato che contro il requisito della vitalità si sono ormai dichiarate quasi tutte le più moderne codificazioni. E però non è il caso di ulteriore dibattito al riguardo.

Senonchè la esclusione dell'estremo della vitalità renderebbe ancor più necessario di bene e subito accertare che, se non vitale, sia almeno nato vivo colui, che è *soggetto di diritti dalla nascita*, cioè dal momento in cui viene alla luce della vita; accertamento indipendente dalla dichiarazione fattibile anche successivamente giusta l'art. 537. Intorno al quale più opportunamente, pertanto, ci permetteremo qualche rilievo, onde maggiormente evitare quelle frodi in proposito verificatesi, e che han dato luogo appunto all'aspro dibattito come innanzi cennato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Catanzaro

— (Rel. Avv. *Pugliese*): Il requisito della vitalità, necessario, pel Codice vigente, affinché il nato sia soggetto di diritto, ha dato luogo, nella pratica, ad inconvenienti, ma par che maggiori potranno derivarne dalla sua soppressione e ne sarà agevolata la possibilità delle frodi. In provincia, specialmente, ove la tecnica del parto è di solito affidata alla levatrice, senza l'aiuto dell'ostetrico, potrà ogni nato morto esser dichiarato come nato vivo ove ciò sia necessario all'acquisto di diritti, anche se la struttura e la conformazione siano tali da escludere la possibilità della vita, e la levatrice, che di solito è l'unica che possa testimoniare al riguardo, potrà, anche in buona fede, affermare la vita, perchè ad essa manca la capacità tecnica per distinguere se il battito cardiaco o i movimenti del feto siano manifestazioni di vita, oppure riflessi della vita intrauterina.

E' vero che per i casi più frequenti in cui occorra aver la certezza della vita, e che son quelli delle vedove rimaste incinte, vi è l'opportuna garanzia nella disposizione di cui all'art. 396, che, specificando espressamente tra i compiti del curatore al ventre anche la sorveglianza personale sulla donna gestante, assicura la tutela dei diritti delle persone interessate; ma il requisito della vitalità, temperato dalla presunzione di cui all'art. 724, appare come la remora più opportuna per diminuire la possibilità delle frodi.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Como — (Rel.

Avv. *Verga*): La formulazione che l'uomo è soggetto di diritto dalla nascita sino alla morte, se pure concepita forse troppo dottrinalmente, ha bene escluso l'equivoco requisito della vitalità che le più recenti codificazioni hanno escluso e che del resto finiva per essere, nel nostro attuale ordinamento, presunto (art. 724).

Commissione Reale Avvocati di Cremona — (Rel. Avv.

Cavallercna): Risponde ad esatissimi concetti giuridici e pratici l'abolizione del requisito della vitalità fra quelli necessari per la esistenza delle persone.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara — Va eliminato l'art. 1 che definisce l'uomo soggetto di diritti dalla nascita fino alla morte. Al par dell'uomo sono tali gli Enti, le eredità giacenti, i Comuni, le Associazioni, etc., e per egual durata; e la disposizione questi enti trascura. Nè per l'uomo vi ha ragione di specifica norma quando l'art. 2 stabilisce le riserve di diritto a favore dei concepiti; il Curatore al ventre purtroppo è stato mantenuto. Nè l'uomo nella nostra civiltà è stato mai considerato, nè riesce possibile considerarlo, come oggetto anzichè soggetto di diritto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì — (Rel. Avv. *Panciatichi e Foschi*): Il Sindacato, mentre conviene nel principio, soprattutto agli effetti dell'art. 259, pel quale la non vitalità del parto non è più di ostacolo all'azione di denegata paternità, fa riserve in ordine alle conseguenze del principio stesso in materia successoria, nell'intesa quindi che l'art. 1 non costituisca un implicito precedente anche per la materia successoria.

Propone inoltre di chiarire, come meglio si crederà, che soggetto di diritto non è il solo nato, ma il nato vivo, potendo esservi benissimo i cosiddetti nati morti.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Gerace Marina — (Rel. Avv. *Marvasi*): Eliminato venne opportunamente il requisito della vitalità che tante discussioni apportò a cause di immensa casistica suscitata per l'incertezza della sua definizione e delle sue cause.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Gorizia — (Rel. Avv. *Marani*): Si nota l'importanza del principio adottato col sopprimere il requisito della vitalità, che toglie qualsiasi incertezza per la prova di essa.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Finzi*): Buona la definizione dell'art. 1.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): La espressione dell'articolo esclude che anche *post mortem* possa seguitare a farsi valere la volontà del soggetto. Si suggerisce di formulare le disposizioni dei due primi articoli così: 1) *Ogni persona è soggetta di diritto dalla nascita*; 2) *A favore del concepito la legge riserba dei diritti*. Si mette in luce la gravità della disposizione, che ammette al godimento dei diritti a prescindere dal requisito della vitalità. Vi è anche chi ha osservato che, dicendo l'uomo "soggetto di diritti dalla nascita", non è chiaro se il nato-morto sia escluso.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: Il Progetto, risalendo ai principi del diritto giustiniano, per i quali la esistenza della persona determina il soggetto di diritto, ha abbandonato il concetto della vitalità. Lo stesso articolo 724 del codice vigente dà un correttivo al concetto della vitalità, stabilendo che, nel dubbio, si intendono nati vitali i nati vivi.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Novara — (Rel. Avv. Piccinini): Parrebbe meglio sostituire il “ *diritti* „ in “ *diritto* „, perchè il singolare viene ad avere un significato più vasto e più conforme alla tradizione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. Bagalà): Fra i requisiti per l'esistenza della persona si è abbandonato quello della vitalità, sancito coll' art. 724 del Codice Civile, “ contro il quale si erano elevate vivaci critiche in dottrina e si sono dichiarate le più moderne codificazioni „; ma i motivi enunciati nella Relazione, sulla convenienza di sopprimere questo requisito, non convincono completamente.

Non può disconoscersi che la evoluzione del diritto Giustiniano abbia portato nel diritto comune, come condizione necessaria all'esistenza della persona come soggetto di diritto, il requisito della vitalità, e che anche anteriormente non era ritenuto capace di succedere il *monstrum*, l'*abortus*, il nato vivo cioè, ma non vitale: “ *et sancimus si vivus perfecte natus est, licet illico postquam in terram cecidit vel in manibus obstetricis decessit, nihilominus testamentum corrumpi, hoc tantummodo requirendo, si vivus ad orbem totus processit ad nullum declinans monstrum vel prodigium* „ (l. 3, C., VI, 29). Concetto questo che non sembra indegno di essere tuttora mantenuto, ripugnando il considerare persona, e quindi soggetto di diritto, l'essere mostruoso, che pur nascendo vivo, non ha talvolta nulla di umano. La presunzione posta col comma dell' art. 724 aveva bensì attenuato la portata del primo cpv. del detto articolo, ma aveva anche eliminato la maggior parte degli inconvenienti che potevano derivare dall'applicazione pratica di tale disposizione: nè è a dissimularsi che le controversie che si vollero evitare colla soppressione del requisito della vitalità, possono risorgere sotto altro aspetto, appunto nei casi di esseri manifestamente anormali o mostruosi. — Sarebbe perciò preferibile che la disposizione dell'anzidetto art. 724 C. C. fosse conservata nella sua interezza.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria — (Rel. Avv. Mafri): Non è richiesto il requisito della *vitalità* per l'esistenza della persona fisica, ma crediamo che l'uomo per essere soggetto capace di tutti i diritti debba essere nato vivo e *vitale*.

Il legislatore non si deve preoccupare delle difficoltà che si incontrano per la determinazione della vitalità.

Non occorre indagare se il feto aveva attitudine a vivere una vita più o meno lunga; ma è necessario sapere se esso ha potuto sentir dei bisogni ed ha potuto richiedere degli aiuti per la sua esistenza; in altri termini se è nato vivo ed in condizioni di poter vivere. E' a ritenere che il requisito della vitalità debba essere scritto nell'art. 1, salvo la presunzione *juris tantum* della vitalità stessa in chi sia nato vivo.

Questa presunzione vale a risolvere il dubbio, nel senso che, quando sia assodato che il feto è nato vivo, si è dispensati dal fornire la prova constatante il fatto della vitalità, senza precludere, però, la possibilità che venga data una rigorosa prova del contrario, atta a rimuovere in proposito qualsiasi dubbio.

Sindacato Avvocati e Procuratori di San Remo —

La dizione che l'uomo è soggetto di diritto dalla nascita fino alla morte, sembra corrispondere meglio ad un concetto filosofico, che non ad una norma di diritto positivo, imperocchè, oltre all'esaurire in sé stessa tutto il proprio effetto senza possibilità di applicazione pratica, può dar luogo a molte dubbiezze.

Invero la facoltà di costituire erede un nascituro, equivalente al diritto di questo ad essere costituito, la curatela al ventre, il mandato eseguibile *post mortem*, ammesso in diritto romano e discusso in diritto moderno, il diritto alla tutela dell'onore dopo la morte, diritto che non può immedesimarsi con quello astratto dell'erede, tanto che in questi giorni dà luogo dinanzi al Tribunale di Parigi ad una causa per diffamazione di una persona vissuta tre secoli or sono, il principio classico, *nasciturus pro iam nato habetur quoties de eius commodis agitur*, son tutti casi e principi i quali dimostrano pericolosa una tale definizione, specie dal punto di vista pratico. In ogni caso ad ovviare la possibilità di inconvenienti e a complemento della definizione medesima, non sarebbe fuor di luogo unire il secondo articolo al primo in un solo contesto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere —

Si approva che dal novero degli elementi, necessari a costituire l'esistenza della persona, sia stato eliminato il requisito della vitalità. Questa eliminazione tronca nettamente tutte le difficoltà che nei casi concreti s'incontravano per la determinazione della esistenza specifica di tale requisito, il quale peraltro aveva già perduto ogni pratica utilità in vista della presunzione stabilita nell'ultimo cpv. dell'art. 724.

Commissione Reale Avvocati di Sciacca — (Rel. Avv.

Arone); Opportuna la soppressione del requisito della vitalità. Sarebbe stato il requisito cagione di incertezze e controversie e per altro la utilità pratica ne è sommamente diminuita dall'ultimo capoverso dell'art. 724 Codice Civile.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Taranto —

Parlandosi nell'articolo soltanto di nascita, si ritorna, evidentemente, ai principi del diritto Giustiniano in cui non era richiesto il requisito della "vitalità". E la soppressione operata mira ad eliminare tutte le gravi incertezze che, per il relativo accertamento, si sono verificate nella pratica, specie in materia di prova.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. *Toesca di Castellazzo*): Molto opportunamente si è soppresso il requisito della *vitalità*, fra quelli necessari per l'*esistenza* della persona: esso era fonte di contrasti e di questioni dottrinali e giudiziarie, tantochè alcuni fra i più recenti Codici (es. germanico, § 1923; svizzero, art. 544 ed altri), avevano già eliminato questo requisito, dando piena capacità ad ogni *nato vivo*. Nel Codice Civile attuale la *vitalità* è requisito per la capacità a succedere (art. 724, n. 2): attenuato notevolmente dalla sua presunzione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Treviso — (Rel. avv. *Monico*): Opportunamente è stato soppresso il requisito della *vitalità*, che suscitò in ogni tempo, in tema di prove, un vespaio di discussioni.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi Viola*): L'art. 1 risolve nella perfetta concisione di una riga le varie disposizioni che altri Codici sviluppano in tre o quattro articoli (v. p. es. i paragrafi 15 a 18 del Codice austriaco); per giustificare l'omissione del requisito della *vitalità* il relatore si richiama all'art. 724 del Codice vigente, che però potrà, ed anzi dovrà, per questa parte subire analoga modificazione e pertanto il richiamo non serve; tuttavia l'omissione sembra opportuna per la difficoltà di delimitare in forma legislativa il concetto di tale requisito, la cui portata pratica può trovare un correlativo nei concetti di "*nato vivo* „ e "*nato morto* „, sorretti dalla presunzione di vita.

L'art. 724 contiene una presunzione di *vitalità*, essa sussiste appunto per il *nato vivo* e quindi non serve se il requisito della *vitalità* dovrà sparire dal Codice; l'art. 541 del Progetto, dove si tratta di tali concetti ai fini dello stato civile, non prevede simile presunzione, che sarebbe anche in quel posto necessaria, specie nei casi di parto verificatosi senza l'ausilio della levatrice o del medico, casi questi nei quali più frequente può sorgere il dubbio. D'altro canto se la legge "riconosce riserve di diritti a favore del concepito „ come dispone l'art. 2 del Progetto, e se, come osserva il relatore, la norma vale ad attribuire al concepito una capacità condizionata alla nascita, sembra logico che la condizione da avverarsi debba essere non il fatto della nascita, ma quello del *nato vivo*, perchè chi nasce morto, ai fini giuridici deve valere come non nato. La presunzione di vita per i casi dubbi ha quindi la sua funzione anche di fronte al criterio assunto dal Progetto che non considera il concepito come "persona „ ed essa potrebbe venire collocata in un secondo comma o all'art. 1 o all'art. 2, e comunque richiamata all'art. 541 del Progetto, e a quello che sostituirà l'art. 724 del Codice attuale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — “L'uomo è soggetto di diritto dalla nascita fino alla morte „.

L'enunciazione di questo basilare principio è fatta nel Progetto con felice espressione molto più appropriata di quella contenuta all'art. 1 del Codice vigente, pel quale il cittadino gode dei diritti civili: l'affermazione di principio elimina la necessità d'una distinzione tra cittadino e straniero rispetto alla personalità umana, riconoscendosi a questa, e non alla qualità di cittadino dello Stato italiano o straniero in genere, la origine del godimento dei diritti.

D'altronde la qualità di cittadino ha rilievo nel diritto pubblico e non in quello civile, talchè la norma oltre che essere esatta risponde anche alla distinzione che deve farsi tra le condizioni di godimento dei diritti civili e quelle di godimento dei diritti politici.

La enunciazione d'un principio così generale potrebbe però, per quanto piano, dare adito a un'interpretazione errata per quanto riguarda la perdita dei diritti civili stessi. E' bensì vero che, adottando criteri di umanità, fu da noi abolita “la morte civile „, ammaestrati dalla triste esperienza fatta dall'istituto in Francia, dove fu abolito fin dal 1854.

Ma è altrettanto vero che non se ne ebbe se non un rinnegamento parziale, si mantenne cioè il criterio della limitazione dei diritti civili, come conseguenza di una condanna penale, osservando a proposito il Pisanelli che: “La perdita dei diritti civili impedisce in alcuni casi che con la contumacia si possa evitare assolutamente la pena e inoltre è un elemento della pena e una garanzia di essa „ (art. 3 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice Civile).

E al criterio della limitazione (dei diritti civili) rimase fedele anche il nuovo Codice Penale il quale tra le pene cosiddette accessorie enumera varie limitazioni del godimento dei diritti civili, quali l'interdizione dai pubblici uffici (art. 28 e 29), da una professione o da un'arte (art. 30), quella legale del condannato all'ergastolo o a morte (art. 32 e 38), la perdita o la sospensione della patria potestà, dell'autorità maritale (art. 34), la sospensione dell'esercizio d'una professione o d'un'arte (art. 35).

Ma se il principio generale può in determinati casi soffrire limitazione è opportuno che la norma di legge ne tenga conto, affinchè l'interprete della legge non possa pensare che il legislatore abbia nel tempo mutato il criterio delle restrizioni al godimento dei diritti. E poichè infine è esatto affermare che l'uomo è soggetto di diritti, ma soltanto di quei diritti che la legge espressamente gli riconosce, è altresì opportuno indicare che la natura e la estinzione di questi diritti è determinata dalle leggi vigenti.

Il Codice Civile del 1865 ammetteva questa riserva, coll'indicare che il cittadino gode dei diritti civili purchè non ne sia decaduto per condanna penale.

Analoga riserva dovrebbe essere accolta nel Progetto e inserita nell'art. 1 di modo che lo stesso dovrebbe suonare:

“ *L' uomo è soggetto di diritto dalla nascita fino alla morte : la natura e l'estensione dei suoi diritti è determinata dalle leggi vigenti* „.

Secondo l'intendimento della Commissione, l'enunciazione che l'uomo è soggetto di diritto dalla nascita alla morte dovrebbe eliminare la lunga e dibattuta questione circa il requisito della vitalità.

Per l'esistenza della persona non dovrebbe essere dunque più necessario il requisito della vitalità bastando invece quello della nascita.

Questo criterio (che ha trovato oppositori nel seno della stessa commissione), spiegato nel senso che basta un attimo di vita per acquistare la responsabilità umana, ha per conseguenza che anche l'aborto, il *monstrum*, *portentum*, il *partus abortivus* sia da considerarsi soggetto di diritti.

La questione della non vitalità non ha importanza per i soggetti stessi, destinati come sono a morire in breve spazio di tempo, ma ha invece importanza per i loro eredi, dei quali si preoccupa il legislatore trattandosi della capacità di succedere.

Ora siccome il diritto di succedere trae origine dal vincolo familiare di parentela tra il defunto e l'erede, bisogna considerare la questione sotto l'aspetto se le ragioni che consigliano l'applicazione del diritto alla successione trovino o meno rispondenza nel caso del nato non vitale. Non può mettersi in dubbio che il vincolo di parentela si crea anche col nato non vitale.

Ma poichè il nato dovrebbe costituire l'indispensabile anello per il raggiungimento dei diritti ereditari, sembra poco raccomandabile far derivare i diritti alla successione da una creatura imperfetta che, se anche nata, non potè mai diventare uomo ed acquisire perciò una propria personalità. Ragionare diversamente vorrebbe dire alterare l'ordine naturale delle successioni. Osserva però la Relazione che con la formula adottata si evitano le difficoltà della prova sulla vitalità che erano sempre serie e gravi.

Ma ciò non è esatto; che se anche meno grave, certo difficile è rendere la prova (non formale) sulla vita della creatura, giacchè anche questa prova resterà pur sempre affidata nella maggior par e dei casi alle testimonianze sulla cui efficacia probatoria non può eliminarsi ogni dubbio.

Premesso dunque che niuna agevolazione deriva alla difficoltà della prova, e che tecnicamente parlando il Progetto non arrecherebbe alcun vantaggio, resta il lato morale della questione e non esitiamo ad affermare, che al senso morale è contrario riconoscere alla creatura non perfetta o non vitale la capacità di trasferire diritti ereditari.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. *Solveni*): Noto appare la soppressione del requisito della vitalità fra quelli necessari per la giuridica esistenza della persona, requisito di cui la critica da una parte e la pratica, per la difficoltà della prova, dall'altra invocavano da tempo la soppressione.

Art. 2.

(Riserve di diritti per il concepito).

A favore del concepito la legge riconosce riserve di diritti.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. Custozza): *Si vedano le osservazioni all' art. 1.*

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. Perrotti): A spiegazione della formula dell' articolo, si afferma nella Relazione essersi inteso respingere così il concetto di una anticipazione della personalità, ome quello della finzione per cui si considera il concepito come già nato, e attribuire invece al concepito la capacità giuridica *sub condizione*, sospesa cioè all' evento della nascita. Ma in sostanza questa capacità in pendenza, questa *spes hominis*, implica pur essa nella sua portata giuridica una vera e propria finzione di personalità cui riferirsi. Allora tanto vale attenersi alla tradizionale formula romana rispettata dal Codice vigente, per la quale *conceptus pro nato habetur quoties de ejus commodo agatur*.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. Sarno): Sta bene che al concepito si debba attribuire la capacità giuridica *sub conditione*, sospesa, cioè, all' evento della nascita, ma non sembra vero che si tratti di *riserva di diritto* perchè il diritto esiste in tutta la sua pienezza, per quanto sotto confizione. Sembra, però, opportuno adottare la esatta formula romana che il concepito si ha come nato ogni qual volta occorra provvedere ai diritti ed agli interessi di lui. *Qui in utero est, perinde ac si in rebus humanis esset custoditur, quoties de commodis ipsius partus quaeritur: quamquam alii antequam nascatur prosit* — Paolo, fr. D. I, 5, — *Qui in utero sunt, in toto paene iure civili intelliguntur in rerum natura esse* — Giuliano, *ibidem* fr. 26.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Morbioli*): Riducendo al giusto concetto di semplici riserve di diritti quello, che il diritto romano chiamava *commodum nascituri*, l'art. 2 ha evitato di portare nell'ordine giuridico privato turbamenti e confusioni, che con altre costruzioni giuridiche sarebbero possibili.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Pellegrini*): L'articolo non pare che risponda alle esigenze di praticità e chiarezza di un testo legislativo. Il concetto di "riserve di diritti", nei riguardi dei nascituri, se pur possa essere esatto dal punto di vista teorico, non è in un apposito articolo di legge che può trovare il posto più adatto per la enunciazione. Anche a volere estendere, come si dice, oltre la materia successoria la riserva dei diritti riguardo ai nascituri, basterebbe aggiungere al primo articolo l'inciso "salve le disposizioni particolari in favore dei nascituri". Infatti, senza tali disposizioni particolari, il principio teorico non potrebbe essere fecondo, di per sè, di pratiche attuazioni autonome per parte dello interprete.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Marinucci*): La norma contenuta in questo articolo si risolve in una affermazione puramente teorica e perciò sembra superflua.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): La norma merita piena adesione giacchè elimina le due irrealtà giuridiche, sulle quali attualmente si basa l'attribuzione al concepito della personalità: l'anticipazione di questa o la *fictio juris*, per la quale *conceptus pro jam nato habetur*.

In tal modo, aderendosi alla realtà delle cose, il concepito vien considerato come una *spes hominis*, cui il legislatore riserva dei diritti in attesa della nascita, diritti che sono, frattanto, conservati, e che per di più non si restringono alla materia successoria, ma si estendono a tutto il campo contrattuale.

CONSIGLIO DI STATO

In relazione all'art. 1, in cui si è negata la capacità dell'uomo ad essere soggetto di diritti prima della nascita, con l'art. 2 si ammette la possibilità di costituire una "riserva di diritti", a favore del concepito.

Questa possibilità è estesa anche alla materia contrattuale. A parte la discussione teorica se il concepito sia o no soggetto di diritti, la disposizione in esame va intesa nel senso che, nello stato di con-

cepimento, la legge consente di accantonare diritti che il concepito acquisterà definitivamente, se e quando nascerà.

Rimangono tuttavia alcuni dubbi. La espressione usata si presta con sufficiente chiarezza a dedurre tutte le conseguenze pratiche della norma, tanto nelle successioni legittime quanto nelle testamentarie e nella materia contrattuale? Basta a far comprendere che nelle successioni legittime la legge, più che riconoscere riserve fatte a favore dei concepiti, è essa stessa che le costituisce? Nell'intervallo fra la riserva e la nascita del concepito, il diritto può essere acquisito, e come, a favore di lui con l'accettazione? Il concepito ha una rappresentanza, e quale, per compiere gli atti giuridici relativi all'acquisto ed all'esercizio del diritto? Rimarrà in vigore l'art. 764 del Codice civile, che dà capacità di ricevere per testamento ai figli anche non concepiti di persona vivente?

UNIVERSITA'

Università di Bologna — Se, come risulterebbe dalla Relazione (pag. 32), l'articolo vuol soltanto escludere che il concepito possa essere considerato come già nato o come già soggetto di diritti, esso è inutile. Se invece vuol risolvere la questione teorica, non la risolve, poichè la figura che si introduce, quella di "riserva dei diritti", per sè stessa non dice nulla. Si tenga presente che l'art. 285 ammette il riconoscimento di nascituro, che non pare possa esser spiegato col concetto di "riserva di diritti"; e quanto alle disposizioni testamentarie essa non abbraccia il caso di istituzione di non concepiti.

Si propone perciò la soppressione dell'articolo.

Università di Camerino — (Relatori Professori *Chiaudano* e *Satta*): La formula "riserve di diritti", è imprecisa e può prestare il fianco ad equivoci teorici e pratici. Meglio sarebbe riprodurre semplicemente il concetto della massima "*conceptus pro iam nato habetur*, ecc. „

Università di Ferrara — (Rel. Prof. *Perticone*): Questo articolo sembra contenere un difetto che, a detta del relatore, la Commissione voleva evitare: il difetto di incorrere in non opportune anticipazioni della disciplina dei particolari istituti. La tutela del nascituro (art. 236 del Cod. vig.) cui il Tribunale può provvedere "sull'istanza di persona interessata", è una particolare fattispecie il cui trasferimento in questa sede dovrebbe essere ancora discusso.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): E' troppo chiaro che il nascituro, contrariamente all'espressio-

ne letterale della vecchia paromia, non è da considerarsi affatto come già nato, ma solo a suo favore la legge può riconoscere "riserve di diritti",

Università di Modena — (Rel. Prof. *Verga*): Nonostante la sua esatissima formulazione, è enunciazione di carattere didascalico e dottrinale quella che riconosce a favore del concepito riserve di diritti.

E la superfluità di tale enunciazione dogmatica è tosto dimostrata dal fatto che essa non contempla, e non potrebbe contemplare, il caso del nascituro non concepito; sicchè rispetto a quest'ultimo, a cui pure l'attuale legislazione riconosce riserve di diritti, l'affermazione sarebbe non solo incompleta, ma in contrasto col favore che eventualmente fosse accordato ai nascituri non concepiti.

Nè potrebbe parlare semplicemente di nascituro perchè, per un nascituro non concepito, è assurdo parlare di riserva di diritti, e soprattutto non può il concepito essere trattato come il non concepito.

Università di Napoli — (Rel. Prof. *Scuto*): Si conferma che il concepito non ha ancora personalità giuridica, che, cioè, quest'ultima manca prima della nascita. Come risulta anche dalla Relazione (pag. cit.) si esclude tanto "la finzione per cui si considera il concepito come già nato", quanto "il ricorso al concetto di una anticipazione della personalità". Si tratta di "riserve di diritti", o meglio di una tutela preventiva di diritti a favore di un soggetto che potrà esserci in seguito, tutela di diritti futuri ed eventuali, sottoposti alla condizione che il soggetto venga ad esistenza; ma se è così, la limitazione fatta, al solo concepito, non è giustificata in un sistema come il nostro in cui disposizioni testamentarie e donazioni possono farsi anche a favore dei "figli immediati di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore (o al tempo della donazione), quantunque non siano ancora concepiti", (cfr. art. 764 capov. e art. 1052 Cod. civ.). Non intendendosi, come pare, apportare innovazione a questo ultimo riguardo, l'articolo circa la tutela di diritti di cui trattasi — poichè il concepimento non ne è un presupposto indispensabile — si dovrebbe formulare con riguardo al nascituro concepito o non concepito, purchè, trattandosi del non concepito, esso sia figlio immediato di una determinata persona vivente al tempo in cui la disposizione patrimoniale sarebbe (nei casi ordinari) produttiva dei suoi effetti. L'espressione "riserva di diritti", si riferirebbe d'altro canto, piuttosto alla materia ereditaria, in cui preesistono diritti, che, per così dire, vengono messi a disposizione del nascituro; si potrebbe parlare anche di attribuzione preventiva di diritti sotto la condizione che il soggetto venga ad esistenza. Sembra però eccessivo che la tutela a favore del nascituro si estenda (come risulterebbe dalla Relazione, pag. cit.), alla *materia contrattuale* senza alcuna limitazione, quindi anche ai contratti a titolo oneroso.

L'articolo potrebbe essere formulato nel modo seguente: “ *La legge ammette che i diritti siano preservati od attribuiti preventivamente, sotto la condizione che il soggetto venga ad esistenza, a favore di un nascituro concepito o di uno non concepito, purchè questo ultimo sia figlio immediato di una determinata persona vivente al tempo in cui la disposizione patrimoniale sarebbe atta a produrre effetti* „.

Università di Pavia — (Rel. Prof. Gangi): Siccome al concepito, come è detto nella *Relazione* (p. 32), si vuole in sostanza attribuire la capacità giuridica sotto la condizione sospensiva della nascita, sarebbe forse preferibile sostituire alla forma troppo vaga e dottrinale in cui l'articolo è concepito, quest'altra, che sembra più semplice e più facilmente comprensibile ai profani del diritto: “ Per l'acquisto di diritti il concepito si considera come capace sotto la condizione sospensiva della nascita „.

Università di Torino — (Rel. Prof. Ricca Barberis): Vedasi l'osservazione all'articolo 1.

Università di Urbino — (Rel. Prof. Morelli): Appare giusto l'accordare al concepito una capacità giuridica “ *sub condicione* „ sospensiva della nascita.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Alessandria — (Rel. Avv. Pittaluga): La *Relazione* avverte che il Progetto ha di deliberato proposito respinto sia il concetto della anticipazione della personalità, sia la « *fictio juris* » per cui il concepito si equipara alla persona fisica già nata, ogni qualvolta la equiparazione è richiesta dalla legittima aspettativa di un suo diritto.

Il Progetto ha pensato di risolvere un'astrusa e scabrosa questione, ma la risoluzione non ben s'inquadra nel sistema della legge.

L'art. 724 del Codice Civile attribuisce la capacità di succedere ai concepiti, il che importa che questi sono soggetti di diritti e non di semplici riserve.

Il non concepito non ha esistenza di sorta, ed in astratto non sarebbe da muoversi censura al Progetto per non essersene occupato. Senonchè l'art. 764 del Codice stabilisce che possono ricevere per testamento i figli immediati di persone viventi al tempo della morte del testatore

quantunque non ancora concepiti, donde segue che, a tale scopo ed a tale effetto, il non concepito, venendo poi a nascere, è soggetto di un diritto fin dall'apertura della successione.

Quindi, o si modificheranno le disposizioni attinenti alla successione ereditaria, o vanno modificate e completate quelle concernenti le persone fisiche.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Alessandria — (Rel. Avv. *Franchéo*): La dizione non appare chiara; meglio sarebbe dire che a favore del concepito la legge riconosce solo i diritti che colla nascita potevansi verificare.

Commissione Reale Avvocati di Ancona (Rel. Avv. *Sinigaglia*): Il disposto, secondo il quale al concepito è attribuita una capacità giuridica *sub conditione*, merita plauso.

Commissione Reale Avvocati di Bologna — Ben si è fatto escludendosi che il concepito sia da considerarsi attualmente persona; per altro, sembra che l'articolo dovrebbe parlare di « nascituro » (in relazione al disposto dell'art. 373) e avere una formulazione meno dottrinale. Onde se ne proporrebbe la modificazione nel senso che: « Al nascituro spettano soltanto diritti subordinati alla condizione della nascita ».

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Relatore Avv. *Nepi*): La disposizione manca di contenuto normativo. Discutibile il concetto di « riserve di diritti »: in ogni caso esso può trovar luogo, in dipendenza di negozi giuridici, anche per i nascituri non concepiti. Può sembrare preferibile che la disposizione sia abolita; nella sua sostanza potrebbe tutt'al più mantenersi come un capoverso dell'art. 1, con l'enunciazione del principio che, ove la legge o la volontà privata, nei casi dalla legge ammessi, riservino diritti a nascituri, l'acquisto dei diritti stessi è in ogni caso subordinato alla nascita.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Relenti*): Non si vede il valore normativo dell'art. 2, distaccato in questa sede dalle regole in cui questa proclamazione dovrebbe trovare la sua pratica esplicazione. Ed è estremamente dubitabile la opportunità di consacrare nella legge il concetto di « riserve di diritti », concetto dal quale quelle regole non possono trarre alcun lume, ma piuttosto difficoltà e dubbiezze. E riserve non ci sarebbero (se questo concetto dovesse accogliersi) per i nascituri?

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel.

Avv. *De Luca*): Non è opportuno introdurre nel codice una simile disposizione, tendente a risolvere una questione teorica. L'articolo sembra, inoltre, privo di contenuto concreto, perchè la materia resta sempre regolata dagli art. 724 n. 1 e 1053 del codice, non potendo credersi che, con la forma generale nella quale è concepito l'articolo 2, voglia accennarsi alla possibilità di conservare, per chi è soltanto concepito, diritti diversi da quelli derivanti da successione per causa di morte o da atto tra vivi a titolo gratuito. Nella sua stessa generalità la disposizione è per altro incompleta, perchè il codice ammette la possibilità di conservare diritti non solo per i concepiti, ma anche per i non concepiti, giusta gli articoli 764², 860, 1053, 1059⁴.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania — Questa

enunciazione generale appare superflua e potrebbe ingenerare l'equivoco che costituisca un principio generale la possibilità di riserve a favore dei concepiti.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv.

Rovelli): L'articolo usa l'espressione "*riserva di diritti*„. Ma anche una riserva di diritti *proclamata* dal codice, acquista il carattere di un diritto. Crediamo preferibile la formula "*la legge riconosce al concepito le tutele che espressamente prevede*„.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Como — (Rel.

Avv. *Verga*): Di intonazione meramente teorica è questo articolo col quale si è inteso escludere tanto che il concepito sia attualmente persona, quanto il ricorso al concetto di una anticipazione della personalità ed al principio *nasciturus pro jam nato habetur*.

A dir vero esatissimo non è nemmeno il criterio del Progetto di attribuire al concepito la capacità giuridica *sub condicione*, sospesa cioè all'evento della nascita.

Pare che queste parole della Relazione vogliano diminuire tutto il valore teorico dell'articolo, dacchè esse costituiscono un evidente errore, non potendosi parlare di capacità *sub condicione*, sospesa fino alla nascita, perchè in ciò si annida il solito difetto di trattar come condizioni i presupposti del diritto: in altre parole la capacità giuridica sorge solo con la nascita e non può nascere prima sia pure sotto riserva della nascita.

Più esatta è quindi la formulazione della legge per la quale nessuna capacità è riconosciuta al concepito a favore del quale stanno solamente delle riserve di diritti: l'acquisto di questi non è affatto ricollegabile ad alcuna capacità giuridica che il concepito avesse prima della nascita sia pure subordinata al presupposto della nascita stessa.

Commissione Reale Avvocati di Cremona — (Rel. Avv. *Cavallerona*): Esatta la dichiarazione che a favore dei concepiti debbano riconoscersi soltanto riserve di diritti.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna — (Rel. Avv. *Ghera*): Questa disposizione, lodevole nello spirito, va meglio precisata in modo da chiarire se si possono costituire delle riserve di diritti a favore del concepito.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara — L' articolo va modificato riferendolo al nascituro piuttosto che al concepito, ove non si preferisca eliminarlo, stante che tutto quanto forma riserva di diritto o diritto del nascituro o concepito, in parte già trova regolamento e disciplina in questo libro primo del Progetto ed in altra parte dovrà trovarlo nel Codice laddove questo si occuperà della proprietà in generale e in particolare.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Gorizia — (Rel. Avv. *Marano*): Il concepito, senza essere considerato persona, è protetto lo stesso dalla legge, in quanto che la sua capacità giuridica è sottoposta al verificarsi della condizione, « la nascita ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Finzi*): Discutibile il tenore dell'articolo che sembra creare il dubbio che le riserve di diritto non possano sussistere se non a favore del concepito. Che se poi siffatte riserve di diritto si possono intendere non solo a favore del concepito, ma anche, in alcuni casi, a favore del non concepito, ad evitare antinomie e dubbi giurisprudenziali nella delicatissima materia dei diritti riservati, o occorre una più chiara definizione o occorre attendere di conoscere gli ulteriori articoli del codice.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): *Vedasi l'osservazione all'articolo 1.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Arangio Ruiz*): Non si comprende come e perchè si possano e si debbano escludere i nascituri non concepiti, a favore dei quali riserve di diritto vengono riconosciute in moltissimi casi ed a cui si dà anzi nella legge e nella pratica una rappresentanza.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): Opportuna sembra la norma contenuta in questo articolo, con cui, ripudiata la finzione giuridica « *conceptus pro nato habetur* », viene precisata la sua natura di diritto *sub condicione*, sospeso, cioè, all' evento della nascita.

Commissione Reale Avvocati di Pola — Pochè il criterio cui s' ispira il Progetto è quello di attribuire al concepito una capacità giuridica sospesa condizionalmente all' evento della nascita, è forse opportuno chiarimento il formulare l' articolo in questi sensi: « A favore del concepito la legge riconosce *soltanto* riserve di diritti ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria — (Rel. Avv. *Mafri*): Plauso merita il criterio giuridico dell' art. 2.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Schupfer*): Rileviamo con plauso il principio fissato in questo articolo, che nega la personalità al semplice *concepito* e gli attribuisce soltanto una capacità giuridica condizionata alla nascita.

Appare, con ciò, definitivamente e felicemente troncata una grave controversia che poteva sorgere sotto l' impero del Codice vigente, per determinare a chi spetti la qualifica di *primogenito* fra i nati da un medesimo parto; determinazione tuttora necessaria, non ostante l' abolizione dell' primogeniture (per attribuzione di eredità testamentarie o di lasciti, per obblighi di leva etc.), ma che poteva diventare molto complicata per la disputa, specie in passato strenuamente agitata fra i medico-legali, se cioè nei parti plurimi il *primo nato* fosse effettivamente il *primo concepito*, oppure dovesse ritenersi precisamente il contrario, come molti sostenevano. Il Progresso della scienza biologica avrebbe oggi reso ancor più complicata quella indagine, in quanto si dovrebbe ora subordinarla a distinzioni e constatazioni, talora impossibili o tardive, che produrrebbero spesso uno stato di intollerabile incertezza. Col nuovo Progetto, il *primogenito*, fra più gemelli, è indubbiamente il *primo venuto alla luce*; ma, a tal fine, ad evitare possibili scambi, sarebbe opportuno che una legge dello Stato imponesse la immediata rilevazione dei dati *segnaletici* dei neonati (impronte dei pollici e ditoni dei piedi), come avvedutamente si pratica in qualche Stato oltre-atlantico. Della assunzione di tali dati si potrebbe far menzione nella dichiarazione di nascita, nella quale, secondo l' articolo 540, si deve denunciare l' ordine di nascita *nei parti plurimi*.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Relatore Avv. *Buonvino*): Si è preoccupati degli effetti dell' art. 2 che ai nascituri riconosce solo « *riserve di diritti* ». Si attenua così quella tutela dei

nascituri, che già sotto l'impero del codice vigente è insufficiente. Se non si vuole sopprimere ogni istituzione a favore dei nascituri, è necessario adottare una norma, che riconosca diritti, siano pure condizionali, dei quali sia affidata la protezione al giudice tutelare.

Sindacato Avvocati e Procuratori di San Remo: *Vedasi l'osservazione all'articolo 1.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere — Si approva che, abbandonandosi ogni finzione, si siano riconosciute a favore del concepito soltanto delle riserve di diritto.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. Toesca di Castellazzo): Opportunamente concisa è la formulazione dell'articolo, e *positiva* (non negativa, come l'art. 724, n. 1 del codice vigente) nel senso di attribuire (com'è ritenuto) al *concepito* una capacità giuridica *sub conditione*, sospesa, cioè, all'evento della nascita; e così per la materia ereditaria come per quella contrattuale ecc.; di qui, la *generalità* della norma. Potrebbe dubitare se — poichè la dottrina (e la stessa Commissione per il Progetto del Codice) è appunto orientata nel senso di riconoscere ai concepiti dei diritti *sospensivamente condizionati* alla nascita effettiva — la parola, di incerta portata giuridica, "*riserve di diritti*," sia perfettamente idonea a significare lo *stato giuridico* del concepito: la formulazione però di una modificazione al conciso disposto, nel senso (più analitico e giuridico) ora accennato, ci rende un pò perplessi, e ce ne asteniamo: l'interprete saprà comprendere il contenuto e la portata del disposto.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. Levi Viola): *Vedasi l'osservazione all'articolo 1.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — Non mantiene il Progetto la concezione che il concepito si abbia per nato, essendo evidente che questo principio starebbe in contrasto con quanto è detto all'articolo 1 e cioè che il godimento dei diritti civili si ha con la nascita e non col concepimento. Dovette quindi il Progetto ricorrere alla stilizzazione dell'art. 2, adottando un criterio che è certamente nuovo nella sistematica delle istituzioni giuridiche del Codice civile vigente anche se non è nuovo nella pratica: intendiamo riferirci alle riserve dei diritti che la legge riconosce al concepito. Questa espressione "*riserve di diritti*," dovrebbe sostituire, nel concetto della commissione, quella di diritti sottoposti a condizione, condizione che è poi quella della nascita considerata come requisito essenziale per l'acquisto della personalità umana.

Deve rilevarsi che il concetto "riserva di diritti,, equivalente a diritti sottoposti a condizione, essendo nuovo e privo di tradizione nella pratica legislativa, potrà trovare difficoltà di applicazione, tanto più che neanche la dottrina ha finora elaborato una istituzione siffatta.

Ma tali difficoltà esegetiche potrebbero avere rilevanza solo se la norma di legge dovesse anche regolare la qualità e la quantità ossia il complesso e il contenuto delle riserve e dei diritti spettanti al concepito; ma poichè la sostanza dovrà essere regolata dal codice nella parte speciale riguardante le obbligazioni, le successioni ecc. l'enunciazione della norma fatta nella parte generale del codice apparisce senz'altro esatta e rispondente allo scopo.

Commissione Reale Avvocati di Vibo Valentia — L'enunciazione sembra superflua, in quanto la riserva di diritto a favore del concepito è di diritto naturale.

Art. 3.

(Art. 323 cap. Codice Civile)

(Capacità di agire).

Con l'età maggiore si acquista la piena capacità di compiere atti giuridici, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Pellegrini*): Non pare giustificata la sostituzione della dizione "atti giuridici,, a quella di "atti della vita civile,, che si legge nell'attuale articolo 323 Cod. civ.

Mentre la legge vigente non pretese di enunciare un principio scientificamente rigoroso riguardo alla nozione di "atti della vita civile,, ma volle dire soltanto che, con la maggiore età, si acquista quella che il giurista denomina capacità di agire, la formula ora proposta, che viene dopo una lunga elaborazione dottrinale, specialmente straniera, del concetto, e che sembra adottarne i risultati, dovrebbe essere di una più rigorosa precisione in rapporto alla triplice nozione di "fatto,, "atto,, e "negozio,, giuridico. Senonchè la precisione, o almeno la uniformità della definizione, manca nella stessa dottrina, giacchè secondo la più accredi-

tata opinione l'atto giuridico comprende tutti i fatti volontari, anche quelli illeciti, ed oltre che le dichiarazioni di volontà, cioè i negozi giuridici, anche le dichiarazioni di rappresentazioni (dichiarazioni di scienza, di sentimenti, di desiderio), per modo che la formula legislativa proposta non risponderebbe a quella che è la comune nozione della capacità di agire conseguibile con la maggiore età.

CONSIGLIO DI STATO

Gli art. 3 e 4 trattano della limitazione della capacità di agire, derivante dall'età della persona. L'argomento è considerato però soltanto in parte, perchè qui si afferma la piena capacità di agire del maggiorenne e si disciplina il ritardo o l'anticipazione dello stato di maggioranza. Quale sia la posizione in cui si trova il minorenni non è detto: bisogna ricorrere ai Titoli IX e X sulla patria potestà e sulla tutela. La esigenza sistematica importerebbe che qui si accennasse anche alla condizione del minorenni, a proposito della quale si impone oramai come necessaria la introduzione di uno stato intermedio fra la incapacità assoluta del minorenni e la capacità piena del maggiorenne.

Che l'uomo fino alla maggiore età (salvo il caso della emancipazione) sia considerato del tutto incapace a compiere atti giuridici, è regola in evidente contrasto con le esigenze della vita e con la opinione sociale. Il Codice Civile germanico distingue la incapacità piena di coloro, che non hanno compiuto sette anni, dalla capacità limitata di coloro che abbiano compiuto i sette ma non i ventuno.

UNIVERSITA'

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): Seguendo il modello germanico (§ 24), il Progetto passa al più importante degli stati minori riconosciuti alla persona fisica nei limiti di legge: la capacità d'agire. Veramente può sorgere il dubbio circa l'opportunità di una enunciazione programmatica e sintetica in proposito, come quella che troviamo appunto nei §§ 2-5 Cod. Civ. germ., dal momento che se ne deve in parte riparlare altrove a proposito dei singoli istituti che contengono quell'esclusione o limitazione della capacità d'agire. Il Progetto in parte evita questo scoglio non accennando che alla età maggiore e alla età minore, lasciando da parte le altre esclusioni o limitazioni di capacità giuridica d'agire. Comunque il Progetto non contiene che un'affermazione positiva limitata all'inizio della capacità d'agire:

della minorità nulla si dice (ne tace a questo punto anche il Cod. Civ. germ.); argomentando *a contrariis* è lecito inferire che quella capacità d'agire manca. Veramente non era facile formulare a questo proposito una norma positiva, perchè rispetto a qualche atto giuridico il minore è, entro certi limiti, capace. In mancanza di una parte generale sul negozio giuridico può nascere il dubbio se questo era il luogo per accennare a una eventuale divisione della minorità — dal punto di vista della capacità d'agire — in due fasi (infanzia, minorità). Ma in realtà in un titolo dal riferimento così generale come questo sarebbe stata mal collocata una norma applicabile solo a quella forma di incapacità legale che è la minorità.

Università di Modena — (Rel. Prof. *Verga*): La norma è stata criticata: ma se dalla disposizione che concerne la maggiore età si può trarre *a contrariis* che, mancando quella, manca la capacità di compiere atti giuridici, salvo le eccezioni stabilite dalla legge, e queste si possono riferire non solo all'ipotesi che occorra una speciale capacità oltre quella data dall'età maggiore, ma anche all'ipotesi che il minore possa compiere determinati atti giuridici, la critica viene per la parte più importante a cadere.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): Gli articoli 3 e 4, relativi alla maggiore età, sembrano qui meno opportunamente e comunque inutilmente dislocati, mentre per tutto il resto la materia della "capacità di compiere atti giuridici", resta riservata ad altre sedi.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): La disposizione è superflua, essendo il principio intrinseco all'ordinamento giuridico.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Buonvino*): In considerazione dei limiti posti alla sua competenza, la Commissione, incaricata dal Sindacato dell'esame del Progetto, non ha creduto di seguire l'opinione del Relatore, da essa prescelto, secondo cui in questo articolo avrebbero dovuto trovar luogo le norme degli articoli 1305 e 1306 del Codice vigente.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — Le norme contenute agli art. 3, 4 e 5 non danno luogo ad alcuna obiezione.

Art. 4.

(Art. 323, prima parte, Codice Civile)

(Maggiore età - Ritardo - Anticipazione).

La maggiore età è fissata agli anni ventuno compiuti.

Lo stato di minore età può essere prolungato, ma non oltre i venticinque anni, quando sia accertato, entro il ventunesimo anno, che il minore, al termine di tale anno, non potrà, per ritardato sviluppo, provvedere adeguatamente a sè ed ai propri affari.

Il provvedimento deve essere disposto dal giudice tutelare, osservata la procedura per l'interdizione.

Il minore che abbia compiuto g'i anni diciotto può, nelle forme stabilite dall'articolo 460, essere dichiarato maggiore dal giudice tutelare.

La dichiarazione di maggiore età, ove concorrano i requisiti previsti dall'articolo 464, può, nelle forme e con gli effetti indicati nell'articolo medesimo, essere revocata.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Aquila — (Rel. Primo Pres. *Petrone*): Mentre l'istituto nuovo dell'anticipazione della maggiore età ha incontrato l'approvazione unanime della Corte, quello invece del prolungamento della minore età è sembrato inopportuno a qualche Consigliere, sul motivo precipuo che sia "esso in contrasto col ritmo di accelerazione che accompagna tutte le manifestazioni della vita moderna". Ma gli altri magistrati componenti la Corte han ritenuto che, non ostante accelerazione siffatta di ritmo della vita attuale, sia innegabile non la mera possibilità, ma la effettiva esistenza di individui che al 21° anno di età non hanno compiuto ancora, con lo sviluppo fisico, quello intellettuale necessario per poter provvedere adeguatamente a sè ed alle cose proprie, sia per congenite condizioni organiche, sia a causa di malattia, e che, di conseguenza, opportuno si appalesi per essi il prolungamento della minore età fino a non oltre il 25° anno, e cioè per un periodo di tempo adeguato alla possibilità di un ulteriore completo sviluppo psichico dell'individuo.

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Cesarini*): Sul penultimo capoverso può osservarsi quanto sarà difficile in pratica la scelta fra l'applicazione del disposto in esame e di quello dell'art. 460, cioè

dell'emancipazione, e perciò grave sarà la responsabilità morale sia dei richiedenti che del giudice tutelare nel determinarsi o per l'una o per l'altra misura.

Tuttavia non può disconoscersi l'utilità in certe contingenze speciali di questa nuova provvidenza legislativa.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta — Non per immanenza di antichi principi, sibbene per ovviare a pratiche difficoltà, parrebbe consigliabile la modifica dell'articolo. La facoltà di prolungare sino al 25° anno la minore età dà al giudice delle tutele un campo sconfinato, e rende assai difficili le indagini, come è palese per i frequenti richiami al magistrato fatti da minori a sensi del vigente art. 67 Codice civile. Per altro, se il minore non potrà adeguatamente provvedere a sè ed alle cose sue, il genitore potrà provvedere per la di lui interdizione, anche nell'ultimo anno dell'età minore.

Similmente assai pericolosa appare la facoltà di dichiarare maggiore colui, che ha compiuto il 18° anno di età.

In quella età manca ancora ogni esperienza della vita, e conviene non consentire al minore maggiori facoltà di quelle, che gli possono essere consentite per l'emancipazione, di cui all'art. 460 del Progetto. Nè può farsi sicuro affidamento sulla opera del giudice tutelare, il quale — specie nelle grandi città — difficilmente può conoscere tutte le più intime ragioni, che eventualmente determinano le istanze prodotte per far dichiarare maggiore colui che compì il 18° anno di età.

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): Le norme sul prolungamento della età minore e sulla anticipazione della maggiore età meritano fervida approvazione. La anticipazione della maggiore età, infatti, dato l'accelerato ritmo della vita, è, concorrendo speciali condizioni, provvedimento tanto più opportuno, in quanto nel nuovo Codice Penale si stabilisce a diciotto anni compiuti la piena capacità di diritto punitivo. Chè se l'istinto del male impronta l'uomo più precocemente di maturità, che non la normale e comune capacità di intendere e di volere intesa nel suo alto senso, è ben giusto che, ove concorrono indipendentemente dal raggiungimento del ventunesimo anno le condizioni richieste per la piena capacità civile, si riconosca, come del resto è manifesto interesse sociale, giuridicamente efficiente una tale capacità. Non sarebbe poi inopportuno, quanto al prolungamento della minore età, dare anche letteralmente una portata più ampia di quella che è significata dal "*ritardato sviluppo* „ al motivo onde la misura può essere domandata. Oltre il ritardato sviluppo, ben possono darsi cause di carattere patologico che temporaneamente impediscano all'interessato di provvedere in modo adeguato a sè e alle cose proprie.

Data poi la natura tutta speciale del provvedimento relativo alla protrazione della minore età, sarebbe forse consigliabile che, pur tenendosi

conto della gravità di esso provvedimento, onde l'interessato vien privato del diritto della capacità normalmente riconosciuta dalla legge a colui che ha compiuto il ventunesimo anno, venisse adottato con una procedura più semplice e più agile di quella stabilita per la interdizione, data beninteso alla istanza e al provvedimento la pubblicità necessaria a garantire i diritti dei terzi. D'altra parte non è possibile sottrarsi a un dilemma. O già sussistono condizioni per cui si possa far luogo all'interdizione, e allora non è il caso del mezzo termine del prolungamento della età minore. O pure codeste condizioni non sussistono o è prematuro stabilire che sussistano, e allora dovrebbe essere sufficiente una procedura di carattere quasi familiare ove si tratti solo di stabilire se sia il caso dello speciale ed eccezionale rimedio del prolungamento della età minore. Il quale rilievo trae poi maggior forza dal fatto che il contrapposto caso della anticipazione della maggiore età richiede solo la procedura semplicissima stabilita per la emancipazione.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Il Progetto trasporta in questo articolo e nel precedente le disposizioni degli art. 240 e 323 del vigente Codice sul punto di partenza della maggiore età stabilita agli anni 21, ma sarebbe opportuno conciliare le disposizioni sparse in leggi diverse. L'attuale Codice Penale presume la piena capacità di intendere e di volere nel minore che abbia oltrepassato gli anni 18, il R. D. 1-7-1926, n. 1130, che contiene le norme per l'attuazione della legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro (art. 1), accorda piena capacità al minore di 18 anni, mentre l'art. 6 del R. D. 26-2-1928, n. 471, sulle controversie individuali del lavoro, la concede a 15 anni.

Sezione di Corte di Appello di Lecce — (Rel. Pres. *Camassa*): Il prolungamento e l'abbreviazione della minore età possono essere feconde di benefici effetti, ma si prestano altresì a gravissimi inconvenienti. Un bilancio fra gli uni e gli altri farebbe ritenere più conveniente di abolire questo rimedio eccezionale.

Per l'abbreviazione della minore età sembra sufficiente l'emancipazione; al prolungamento potrebbe provvedere l'inabilitazione, estendendo le cause al ritardato sviluppo.

Corte di Appello di Messina — (Rel. Cons. *Pensavalle*): Si ravvisa non opportuna la norma circa il prolungamento della maggiore età fino a 25 anni per ritardato sviluppo o l'anticipazione a 18 per l'ipotesi opposta; e ciò perchè, a parte il pericolo per i diritti dei terzi, sia per la possibilità della revoca, sia per l'identica causa che determina la inabilitazione o l'emancipazione, costituisce una ripetizione dei concetti informativi di tali istituti.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*) : La novità introdotta, di render mobili i termini della maggiore e della minore età, a primo acchito sembra alteri senza necessità quella linea costante, semplice che si era ormai tracciata rendendo capaci tutti al compimento del 21 anno, anche l'uomo ai fini matrimoniali.

Ove, per altro, dal campo astratto si passi ad un esame pratico di quello che la vita importa, non può negarsi che il tardare a conferire la maggior età a chi si dimostri tardivo nello sviluppo, pur senza potersi dire un infermo di mente, il mettere chi sia precoce e ne abbisogni (ad. es. per gestire un'azienda agraria o commerciale) in condizione di addivenire a tutti gli atti inerenti senza le complicità ed i ritardi che la stessa emancipazione importerebbe (art. 463 cap. I), costituiscono temperamenti del sistema rigido a termine fisso, da cui possono talvolta derivare vantaggi, sicchè la semplicità del sistema può cedere al perseguimento di un fine utilitario.

Qualche dubbio è sorto in seno alla Corte circa la opportunità di affidare al giudice tutelare (che è poi il pretore) gli ampi poteri e le svariate funzioni di cui a questa ed a tante altre disposizioni del Progetto. Perocchè, specie nelle grandi sedi, quegli uffici si trovano già sovraccarichi di lavoro ; in molte preture, per varie esigenze, i lavori si trovano spesso affidati a Magistrati in principio di carriera.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Morbioli*) : Non sembra approvabile la novità, introdotta nel Progetto, del ritardo o dell'anticipazione della maggiore età.

Quella impossibilità, nel minorenni, per *ritardato sviluppo*, di provvedere *adeguatamente* a sè ed ai propri affari, è condizione troppo indeterminata per una misura così grave. O il ritardato sviluppo (analogamente a quanto già avviene praticamente nei riguardi del più frequente fenomeno della involuzione senile), si concretizza in una forma più o meno grave di infermità di mente, e soccorrono allora gli istituti dell'interdizione o dell'inabilitazione ; o infermità non è, ed allora non dà luogo ad una incapacità, ma semplicemente ad una di quelle tante ed inevitabili disparità di fatto nei soggetti di diritto, alle quali sarebbe follia il voler riparare. Si aggiunga poi che è affatto arbitrario il limite di 25 anni di età fissato dal Progetto per la temporanea protrazione dell'incapacità. E che infine, richiedendosi dal Progetto una procedura analoga a quella dell'interdizione, nessun vantaggio pratico ne ritrarrebbero i genitori del minorenni, i quali anzi sarebbero il più delle volte costretti a due azioni giudiziarie successive, per lo stesso oggetto.

Lo stesso è a dirsi nei riguardi dell'anticipazione. Della quale poi tanto meno si sente il bisogno, in quanto, per le esigenze della vita sociale e della attività economica del minorenni già vicino alla maggiore età, è sufficiente il vecchio istituto dell'emancipazione.

E' preferibile che la legge, come attualmente, si attenga in tale materia a presunzioni precise ed inderogabili, applicate con coerenza in tutti i campi della vita e dell'attività giuridica del cittadino.

Sezione di Corte di Appello di Potenza — (Rel. Pres. *Claps*): Per identità di ragioni ed anche per uniformità con le analoghe disposizioni degli art. 98 e 442, sembrerebbe opportuno ridurre a 16 anni il limite di età non soltanto per cotesta particolare forma di anticipata maggioranza, ma benanche per la stessa emancipazione, per la quale l'art. 460 richiede pure che il minore abbia compiuto 18 anni, laddove pel successivo art. 462 il minore è di diritto emancipato col matrimonio, che in base al citato art. 98 può contrarre anche a 16 anni compiuti.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Pellegrini*): L'articolo contiene due ardite innovazioni.

L'una consiste nella possibilità di prolungare lo stato di minore età fino al 25 anno, - l'altra riguarda la facoltà di dichiarare maggiore il minore che abbia compiuto gli anni diciotto.

Per quanto siano lodevoli gl'intenti a cui sono ispirate, queste innovazioni non sembrano accettabili.

Non la prima perchè soddisfa sufficientemente l'esigenza a cui si vorrebbe provvedere l'istituto dell'interdizione che è dichiarata con pronunziato sempre revocabile quando sia cessata la causa che vi ha dato luogo. Ma deve essere tenuto ben fermo il concetto che trattasi sempre di un istituto eccezionale la cui applicazione deve essere contenuta entro limiti rigorosamente segnati, onde non sembra opportuno aprire l'adito ad una maggiore estensione nella pratica. La capacità è attribuito troppo importante perchè possa derogarvisi con provvedimento che, pur essendo affidato al senno ed all'oculatezza del giudice tutelare, lascia un margine alla libertà del suo apprezzamento. La privazione della capacità deve essere quindi circondata dalle più alte garanzie che non possono essere date che dall'ordinario procedimento contenzioso.

La seconda innovazione appare di dubbia opportunità quando si consideri che l'istituto dell'emancipazione volontaria di cui all'art. 311 del Cod. Civ. ha scarsissime applicazioni nella pratica. Ora se il genitore esercente la patria potestà e il consiglio di famiglia sono in genere riluttanti a concedere l'emancipazione, che dà facoltà al minore di compiere soltanto gli atti di ordinaria amministrazione, non si comprende la necessità di fare ancora un passo più ardito in avanti concedendo al minore la facoltà di disporre del suo patrimonio.

Essendo facile ingannarsi sulla maturità intellettuale, sulla serietà e soprattutto sull'attitudine del minore a governare i propri affari, la norma proposta, eliminando quelle garanzie e cautele di cui sono circondati gli atti dei minori, potrebbe offrire un'agevole occasione o quanto meno un pericolo di pregiudizio dei loro interessi.

Comunque, poichè il provvedimento di ritardo equivale ad una interdizione temporanea, ed anzi la istanza può nascondere insidie maggiori per la età, soggezione e condizione del soggetto (si pensi per es. all'interesse di scongiurare un matrimonio sgradito o sgradevole), la procedura dovrebbe essere circondata di cautele maggiori di quelle che si traggono dal laconico richiamo del 2 capoverso. — La competenza dovrebbe attribuirsi al Tribunale come per la interdizione, od almeno occorrerebbe un celere e sicuro meccanismo di reclami. Tanto più che la disposizione del primo capoverso lascia il dubbio sulla forma e sul grado di quegli accertamenti i quali, intervenendo entro la minore età, bastino a prolungarla in pendenza del provvedimento definitivo. Inoltre la progettata innovazione andrebbe coordinata opportunamente con la procedura di interdizione affinchè, come si dirà a luogo apposito, fosse evitata in ogni caso la possibilità della interdizione contro il minore (art. 446, 468 Progetto).

Infine occorrerebbe fissare dei limiti allo acquisto alla capacità di agire per effetto della anticipazione. — Vi sono atti la cui gravità, solennità ed irreparabilità non sembrano mai proporzionati a quello sviluppo organico eccezionale cui la disposizione vuole alludere, per es. la donazione e il matrimonio; per il quale ultimo (art. 333 Progetto) non sarebbe richiesto in tal caso l'assenso degli ascendenti, previsto soltanto per i minori di età.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Marinucci*): Non sembra opportuna l'introduzione dell'istituto del prolungamento della minore età *ope judicis*, il quale praticamente si risolverebbe in un intralcio alle contrattazioni di coloro che avendo raggiunto il 21 anno sono pienamente capaci.

Per tutelare le persone le quali si trovino nelle condizioni prevedute da questo capoverso sono sufficienti gli istituti della interdizione e della inabilitazione.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Degna di plauso, dato il criterio pratico a cui è informata, è la nuova disposizione secondo la quale, con speciali garanzie di ordine giurisdizionale e di pubblicità, vien riconosciuta la facoltà di prolungare la minore età fino al 25 anno rispetto a quelle persone che, nel periodo immediatamente precedente alla maggiore età, per ritardato sviluppo intellettuale, non si presentino idonee a provvedere adeguatamente a sè e ai propri interessi.

La norma contempera, così, due esigenze, degne del massimo riguardo, quella di non stabilire con un criterio rigido ed empirico il raggiungimento della piena capacità per tutti i cittadini ad una età unica, e l'altra di non assoggettare l'incapa e agli unici rimedi, socialmente molto gravi, della interdizione o della inabilitazione.

CONSIGLIO DI STATO

Si vedano le osservazioni all' articolo 3.

UNIVERSITA'

Università di Bologna — Si esprime parere contrario alla possibilità di prolungamento ed anticipazione della maggiore età. Gli inconvenienti che possono derivarne per la pace familiare e per i terzi sembrano notevolmente gravi in rapporto ai vantaggi.

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro - Passarelli):

Si propone, subordinatamente all'osservazione di cui appresso, il seguente testo per il 5° comma:

“ La dichiarazione di maggiore età, nel caso di dimostrata incapacità, può, con gli effetti indicati nel secondo comma nell'articolo 464, essere revocata su istanza del minore dichiarato maggiore, dei genitori, dei parenti entro il quarto grado e degli affini entro il secondo grado „.

E dopo l'articolo 4 un nuovo articolo:

“ I provvedimenti con i quali il giudice tutelare prolunga la minore età o dichiara anticipatamente la maggiore età del minore debbono, a cura del cancelliere, essere iscritti in apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in calce all'atto di nascita del minore „.

Sono ragioni di coordinamento che suggeriscono queste modificazioni. Per una ragione simile dovrebbe essere ridotto ad anni sedici nel comma 4° dell'articolo 4 il limite minimo per la dichiarazione di maggiore età. Sempre che, com'è stato a ragione osservato, non sia più opportuna la soppressione dell'anticipazione e della proroga della maggiore età, non necessarie, poichè sussistono gli istituti dell'emancipazione e dell'interdizione. In tal caso si dovrebbe mantenere soltanto il 1° comma dell'articolo.

Università di Genova — (Rel. prof. Luzzatto): Opportuna è la norma (nuova rispetto ai codici esistenti) che consente il prolungamento della minore età fino al 25° anno, evitandosi così, per un certo tempo almeno, il giudizio di interdizione, che sempre si riflette sinistramente sulla persona e apporta danni, talvolta irreparabili.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Baiassi*): A proposito della maggiore o minore età il Progetto innova in confronto al Codice civile cogli istituti, opposti o determinati da opposte cause, del prolungamento di minorità e della dichiarazione di maggiore età. Il primo differisce dall'interdizione perchè implica la continuazione della patria potestà o della tutela, se non dal punto di vista della incapacità di chi deve subire il provvedimento (almeno per il Progetto in esame: art. 481 cap. 1°); e può essere utile perchè conseguentemente meno pesante nella forma protettiva e quindi più agile, e perchè più facilmente conseguibile in confronto all'interdizione, che è un provvedimento di ben altra gravità quanto ai suoi presupposti. Quindi più mortificante (anche di ciò si deve tener conto in confronto all'istituto di cui nel Progetto). Il quale è anche una novità assoluta, perchè ignota ad altri Codici, che presuppongono sempre una vera e propria infermità mentale, piena o no, per prolungare l'incapacità del minore.

Quanto alla dichiarazione di maggioranza nasce subito il dubbio della sua opportunità, dal momento che il Progetto ammette anche l'emancipazione, che ha però effetti minori (limitati alla semplice amministrazione: art. 463 Progetto). E infatti i Codici che, come quello germanico, hanno ammesso il primo, hanno con ciò escluso l'emancipazione. La Relazione nulla contiene in proposito. Non spiega neppure come mai il Progetto autorizzi il genitore o il tutore a chiedere la dichiarazione al giudice tutelare senza neppure esigere il consenso del principale interessato, il minore che abbia compiuto i 18 anni. Può nascere a questo punto il dubbio che sussista una eccessiva ricchezza di istituti contro la minorità, tanto più quando, nel caso più verosimile di applicazione, quello del minore commerciante, già allo stesso risultato perviene il Codice commerciale con l'emancipazione e l'autorizzazione ad esercitare il commercio. Siccome tuttavia l'innovazione civilistica a sua volta reagirà sul futuro Codice commerciale escludendo, con la dichiarazione di maggiore età, la necessità dell'emancipazione e dell'autorizzazione, nulla di male ad accogliere la dichiarazione di maggiore età che può rispondere ad esigenze anche di situazioni puramente civilistiche. Infatti col sistema attuale il minore emancipato ed autorizzato ad esercitare il commercio conserva tuttavia la sua limitata incapacità quanto agli affari puramente civili, e che in base all'art. 4 del codice di commercio sfuggono alla legge commerciale. E' una contraddizione a cui evidentemente si può ovviare con la proposta anti-impazione di maggiore età.

Qualuno potrà anche difendere questa innovazione denigrando l'emancipazione, a cui furono rinfacciate la pesantezza e l'artificiosità ingombrante del sistema. Ma forse qui si è esagerato: e del resto l'emancipazione ormai, come forma intermedia tra la capacità e l'incapacità, è troppo entrata nelle consuetudini nostre.

Università di Modena — (Rel. Prof. *Verga*): Qualche dubbio può sorgere circa la opportunità del nuovo istituto del prolungamento della minore età fino al 25° anno, quando per ritardato sviluppo il minore non sia in grado di provvedere adeguatamente a sè ed ai propri affari.

L'istituto, ignoto ad altri Codici, viene dal relatore giustificato, dicendolo adeguato alle più varie esigenze famigliari, come quello che eviterebbe ai genitori o a chi ha cura degli interessi del minore di farlo interdire oppure di lasciargli compiere atti pregiudizievoli; si soggiunge poi che l'eccezionale rimedio, mantenuto in limiti prudenti e rigorosi, gioverebbe sia al minore che ai terzi, la cui buona fede, dovendosi osservare la procedura e il sistema di pubblicità proprio della interdizione, sarebbe sufficientemente tutelata.

Senonchè è lecito dubitare, nonostante tutto ciò, della opportunità della riforma.

Già è a notarsi come questo punto della riforma sia uno di quelli in cui si manifesta la eccessiva, e per sè stesso perniciosa, moltiplicazione e ridondanza di istituti molto affini ed analoghi, ch'è una delle caratteristiche ed uno dei più salienti difetti di questo Progetto; ora una tale ridondanza e moltiplicazione di istituti, se è pericolosa per l'interprete e più ancora per la pratica, non è certo indice di buona opera di legislatore: questi deve dettare le norme generali, deve, se non vuole scrivere norme inutili o faragginose, limitare la sua opera a disciplinare l'*id quod plerumque accidit*, mentre poi il far rientrare il più esattamente possibile la singola fattispecie nella norma è opera dell'interprete e del giudice, attraverso quella sapiente opera di adattamento della norma al caso pratico, che in buona parte è stata fatta anche dalla nostra giurisprudenza.

Ma non è già solo questo motivo di tecnica della legislazione che ci fa opporre alla divisata riforma.

L'istituto in parola verrebbe a costituire un *tertium genus* tra la interdizione e la inabilitazione: differisce dalla prima perchè solo il ritardato sviluppo (non una abituale infermità di mente) rende inidoneo a provvedere adeguatamente ai propri interessi, laddove l'interdizione ha per presupposto la incapacità di provvedere ai propri interessi (art. 466 Prog.); differisce dalla seconda perchè l'inabilitando, pur non essendo incapace di provvedere ai propri interessi, per provvedervi adeguatamente ha bisogno, a causa di una abituale infermità di mente, di assistenza (art. 467 Prog.).

Dal che si induce che, dove l'inabilitando non è incapace di provvedere ai propri interessi, il minore di cui all'articolo 4 è invece incapace per ritardato sviluppo, anzichè per abituale infermità di mente.

Ne viene che la situazione del minore è più grave dell'inabilitando, in quanto questo non è incapace, mentre il ritardato sviluppo lascia per lo meno incerti sulla abitudine o meno del vizio di mente; ciò che del

resto è stato riconosciuto dal Progetto che, nonostante identità della procedura di interdizione o di inabilitazione, ha voluto marcare, e sarebbe impossibile diversamente dati gli scopi che la Relazione si prefigge, la gravità della misura, disponendo che deve essere osservata la procedura dell'interdizione.

E allora la domanda che sorge è logica; perchè, se il caso è più grave della inabilitazione, non si segue questa via, tanto più che identica (art. 482) sarebbe la persona che avrebbe la cura del minore?

In realtà, o la incapacità ad attendere ai propri interessi è tale da portare all'interdizione, ed allora è inutile, prendendo a pretesto un ritardo di sviluppo, volersi sottrarre all'unica conseguenza necessaria; ovvero si tratta di una incapacità di grado minore ed allora si ricade nell'ipotesi della inabilitazione. D'altro canto poi si potrebbe dubitare se il ritardato sviluppo non costituisca un caso di infermità mentale: vero è che per la interdizione e la inabilitazione si parla di infermità abituale; ma non è men vero che anche per esse la abitudine è solo fin che c'è, dato che sono revocabili; e non è men vero che ciò dovrebbe essere anche per l'istituto il quale intanto starebbe sin che sussiste la incapacità a provvedere.

D'altro canto se si deve tener giustamente conto delle esigenze familiari, non è men vero che queste non sempre saranno ispirate alla sola realtà obiettiva dei fatti, quale sola deve essere tenuta presente dalla legge: sicchè il più delle volte l'istituto servirà solo a ritardare al 25° anno un provvedimento ineluttabile di interdizione.

Non può dirsi che la riforma si adegui al sentimento familiare ed al desiderio di non pregiudicare gravemente il minore con un provvedimento del tipo della interdizione, che lo mortificherebbe; perchè se si vuole evitare un provvedimento mortificante come la interdizione, non è certo la riforma così come è stata congegnata che raggiunge tale scopo, se addirittura il provvedimento, ex articolo 4, non possa riuscire anche più mortificante della interdizione. Infatti non solo il Progetto richiama qui il sistema di pubblicità e la procedura della interdizione, sicchè il danno pel minore è *in re ipsa*, così come sarebbe per la interdizione, ma riesce inutilmente eccessivo in quanto applica una procedura applicabile per cause ben più gravi di quella che potrebbe dar luogo al provvedimento divisato.

Sicchè la riforma si appalesa assolutamente superflua.

Può invece accogliersi favorevolmente la dichiarazione di maggioranza del minore degli anni 18, osservate le formalità di cui all'articolo 460, che sono poi quelle necessarie per la emancipazione.

A dir vero può apparire eccessiva la facilità con cui sono accolti istituti contro la minore età; anche qui si rivela quella sovrabbondanza e moltiplicazione degli istituti che abbiamo detto essere una delle caratteristiche e dei difetti più salienti del Progetto. Sebbene la emancipazione abbia effetti più limitati (art. 403), non è men vero per altro che essa, se una rilevanza pratica aveva, l'aveva per i minori emancipati

commercianti, per i quali equivaleva ad una dichiarazione di maggioranza. Ciò pone il problema se, nonostante i decisivi effetti, convenga mantenere anche l'istituto della emancipazione che vedrebbe le sue funzioni ridotte solo al campo civile, ed anche in questo ad una parte sola, sicchè più saggio ci appare l'esempio del Codice civile germanico, che avendo accolto questo istituto non fa menzione della emancipazione. Nè possono temersi dalla riforma gravi inconvenienti, dato che già attualmente, per quanto riguarda gli atti di commercio, la emancipazione ha gli effetti di una dichiarazione vera e propria di maggioranza, quando siano osservate naturalmente le forme dei vigenti articoli 9, 10, 11, del codice di commercio; sicchè in base al vigente ordinamento la limitata capacità dello emancipato sussiste solo rispetto agli affari puramente civili. D'altro canto se l'attuale riforma deve reagire su tutto il diritto privato in genere, la progettata riforma non può apparire troppo ardita, nè, dato lo stato attuale, può essere seriamente avversata, nè può essere vista di malocchio, specie oggi, in cui i giovani si affacciano molto più presto alla vita ed è in tutti l'ansito e l'ansia di arrivare presto a conquistare nella lotta per la vita i posti migliori. E' quindi opportuno che un siffatto mezzo sia posto a disposizione di essi e dei loro genitori; spetterà naturalmente al giudice tutelare di accoglierne l'istanza solo quando abbia riconosciuto che danno non ne potrà venire al minore; e nella specie preponderante sarà l'avviso dei genitori, di cui giustamente il Progetto tiene il massimo conto (art. 460 cpv.).

Università di Napoli — (Rel. prof. *Scuto*): Con questo articolo si verrebbero ad introdurre nel nostro diritto gravi innovazioni, di cui è dubbio che si senta veramente il bisogno. Si ammette da un canto, la possibilità del prolungamento della minore età sino al venticinquesimo anno; e dall'altro, si ammette la possibilità opposta, che, cioè, venga dichiarato maggiore di età il minore che abbia compiuto gli anni diciotto, dichiarazione che potrebbe anche essere revocata.

Col prolungamento della minore età, si verrebbe alla conseguenza che taluno, pur avendo compiuto i ventun'anni e pur non essendo interdetto, sia del tutto incapace, dovendosi egli considerare ancora come minore; con l'anticipazione della maggiore età avremmo minori che si trovano innanzi tempo maggiori e pienamente capaci, e la condizione di essi sarebbe diversa da quella degli emancipati, poichè l'emancipazione (come è noto) dà solo una capacità parziale, limitata com'essa è agli atti di semplice amministrazione. Poichè anche l'istituto dell'emancipazione rimarrebbe secondo il Progetto di riforma, come risulta dall'art. 460 di esso (articolo, del resto, citato nello stesso art. 4), dal punto di vista dell'incapacità o capacità si verrebbero ad avere (senza tener conto della revoca della dichiarazione di maggiore età, revoca che anche secondo l'art. 321 del vigente Cod. civ., si potrebbe avere per l'emancipazione) tre diverse condizioni o stati per coloro che non hanno compiuto il ventunesimo anno, e quattro condizioni o stati per coloro che lo hanno compiuto.

I primi potrebbero infatti trovarsi nelle condizioni di minore età vera e propria, emancipazione, anticipata maggiore età; gli altri nelle condizioni di maggiore età, minore età per l'avvenuto prolungamento di essa (dai 21 ai 25 anni), interdizione o inabilitazione. Avremmo dunque, dal punto di vista della possibile capacità giuridica (o incapacità) di essi, ben sette categorie d'individui:

1° minori non emancipati; 2° minori emancipati; 3° minori dichiarati maggiori di età; 4° maggiori di età; 5° maggiori retrocessi a minori per il prolungamento della minore età; 6° interdetti e 7° inabilitati.

Non si può disconoscere che tutto ciò sarebbe eccessivo, e che conseguenze dannose, o quanto meno aggravate, verrebbero a derivare da tale pluralità di condizioni giuridiche, d'incapacità e capacità, per i terzi ai quali dovrebbe invece esser reso facile e semplice ogni indagine al riguardo.

L'anticipazione della maggiore età si potrebbe giustificare in un sistema legislativo in cui mancasse l'emancipazione, senza potersi dire nemmeno in tal caso l'istituto più conveniente, poichè l'emancipazione resterebbe preferibile, facendo quest'ultima, quando il minore per precoce sviluppo ne sia meritevole, passare alla maggiore età attraverso un grado intermedio di capacità limitata. Non potendosi nel nostro diritto escludere l'emancipazione, che è entrata largamente nell'uso e costituisce il detto stato intermedio, non si dovrebbe affatto ammettere l'anticipazione della maggiore età giusta il citato art. 4.

L'innovazione che si dovrebbe apportare, nel nostro diritto, sarebbe piuttosto quella di anticipare *per tutti i minori* il raggiungimento della maggiore età, stabilendosi che quest'ultima si raggiunga col compimento del ventesimo, piuttosto che del vantesimo anno. Tale innovazione — da ammettersi tanto più in quanto s'intenda mantenere la prorogabilità dell'età minore, ammessa nell'articolo di cui ci occupiamo — sarebbe giustificata dalla considerazione che il raggiungimento della maggiore età al compiersi del ventesimo anno, non solo si ha in qualche legislazione moderna, pur trattandosi di popolazione non avente lo sviluppo precoce dei popoli meridionali (per es. in Svizzera, v. art. 14 di quel Codice civile), ma fu già ammesso in qualche regione d'Italia prima della nostra unificazione (v. n. 1 del titolo IV delle Costituzioni del Ducato di Modena; art. 109 del Codice civile della Repubblica e Cantone del Ticino). E la proposta innovazione sarebbe pure in armonia con la già avvenuta riforma nel campo del diritto penale, in cui ora si ammette, ai fini della imputabilità senza diminuzione di pena, che, compiuto che sia il diciottesimo anno, si è raggiunta la *maturità psichica* (v. art. 98 del nuovo Codice penale).

In base alle considerazioni qui fatte e senza tener conto per ora delle disposizioni circa le formalità necessarie specialmente a salvaguardia dei terzi, lo art. 4 resterebbe così formulato:

“ La maggiore età è fissata agli anni venti compiuti. Lo stato di minore età può essere prolungato, ma non oltre i venticinque anni, quando sia accertato, entro il ventesimo anno, che il minore, al termine di tale anno,

non potrà, per ritardato sviluppo, provvedere adeguatamente a sè ed ai propri affari.

“ Il provvedimento dev'essere disposto dal giudice tutelare, osservata la procedura per l'interdizione „.

Università di Pavia — (Rel. Prof. Gangi): Le disposizioni degli ultimi due commi non sembrano meritevoli di approvazione, non ritenendosi opportuno che siano apportate troppe eccezioni alla regola stabilita nel primo comma, per cui la maggiore età è fissata agli anni ventuno compiuti. Colui che ha compiuto diciotto anni può essere emancipato (art. 461), e non si vede la necessità o l'utilità di ammettere anche che egli possa essere dichiarato maggiore.

Università di Urbino — (Rel. Prof. Morelli): Non pare da approvarsi il provvedimento che *prolungi la minore età*, sembrando più che sufficiente per il raggiungimento dello scopo, a cui tenderebbe tale provvedimento, il ricorso agli istituti della inabilitazione ed interdizione. Per il provvedimento che *prolungi la minore età* si richiede infatti venga seguita dal giudice tutelare la *procedura della interdizione*, ma non si bada che in tal caso si fa solo questione di termini, in quanto gli effetti che si ottengono con tale procedura sarebbero uguali a quelli che si ottengono con la procedura per la inabilitazione ed interdizione, con questa sola conseguenza in peggio, che, se al raggiungimento del 25° anno, le condizioni fisiche o psichiche che hanno dato occasione al provvedimento persistessero, si dovrebbe ricominciare da capo la regolare procedura per la inabilitazione o l'interdizione.

Tanto vale allora non complicare le cose e lasciare che a tali rimedi si faccia direttamente ricorso nei casi in cui ciò sembri opportuno o necessario. Si seguirebbe così il procedimento per la inabilitazione, quando questo appaia sufficiente per la tutela degli interessi del minore, senza necessità di ricorrere alla procedura di interdizione che potrebbe essere anche superflua.

CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

L'articolo potrebbe essere limitato allo alinea, non sembrando opportuno, anche in considerazione di quanto è stabilito all'articolo 480, che lo stato di minore età possa essere prolungato e provvedendosi a sufficienza, in materia di emancipazione, dagli articoli 460 e seguenti.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Alessandria — (Rel. Avv. *Pittaluga*): I due novelli istituti del ritardo e della anticipazione della maggiore età sono una duplicazione della interdizione e della emancipazione.

La moltiplicazione degli istituti convergenti a scopi identici non è consigliabile.

Sindacato Avvocati e procuratori di Alessandria — (Rel. Avv. *Franchéo*): Di notevole rilievo è la innovazione riguardante la possibilità del ritardo della dichiarazione di maggiore età sino al venticinquesimo anno; ciò varrà ad evitare che le famiglie, per dei preconcetti o per incomprendione, ritenendo odiosa la procedura dell' interdizione e dannosa al buon nome della famiglia stessa, lascino che i figli incapaci di amministrare acquistino *ope legis* la maggiore età con gravi conseguenze per sè e per la propria famiglia.

Commissione Reale Avvocati di Ancona — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): L'articolo dispone opportunamente un prolungamento della minore età, in caso di ritardato sviluppo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Asti — (Rel. Avv. *Ballario*): Ottima è la facoltà concessa al giudice tutelare di prorogare la minore età agli incapaci che compiono il 21° anno.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Benevento — Con la disposizione relativa alla facoltà di prolungare la minore età fino al venticinquesimo anno, si prevede il caso di un ritardo di sviluppo intellettuale, tale da rendere il minore inidoneo a provvedere adeguatamente a sè ed ai propri affari.

Si è di parere che questa inidoneità allora soltanto potrebbe constare senza pericolo di errori e di arbitrio, quando ricorressero le cause per cui si fa luogo all' interdizione; ma sussistendo tali cause, il rimedio sarebbe già dato dalla disposizione dell' articolo 468 del Progetto, corrispondente a quella dell' articolo 325 del Codice attuale.

Commissione Reale Procuratori di Bergamo — (Rel. Avv. Zilioli): Non si ritiene opportuno il secondo comma.

Si giustifica tale disposizione col dire che i parenti sono spesso restii a chiedere il provvedimento dell' interdizione.

Non è da credere che di miglior occhio si vedrà il nuovo sistema, il quale non è nè più nè meno che un equivalente dell' interdizione, ha carattere empirico, perchè a scadenza fissa, e servirebbe ad appioppare a questi maggiorenni tardivi un nomignolo che non verrebbe più tolto loro per tutta la vita. Difficilmente i genitori si indurranno a suggerire o a contrastare per i loro figliuoli una misura siffatta, che avrebbe per il prestigio di questi ultimi effetti più lesivi della stessa interdizione, ricollegantesi, nella comune credenza, ad infermità mentale — da cui si può riaversi — anzichè specificamente a ritardato sviluppo.

Prescindendosi dunque dalla ragione teorica, sostenuta da autorevoli scrittori, che la maggiore età non può che essere una sola per tutti, non si ritiene opportuno l' ideato provvedimento.

Eguale non sembra reclamato dalla coscienza giuridica generale e rispondente alle condizioni di fatto, il penultimo comma, pel quale il minore che abbia compiuto gli anni 18 può, nelle forme stabilite dall'articolo 460 (e cioè per l'emancipazione), essere dichiarato maggiore dal giudice tutelare. Pel minore che presenta precocità di sviluppo sembra provvidenza sufficiente l'emancipazione, alla quale, del resto, si fa luogo molto di rado. Per i minori commercianti sussiste già l' articolo 9 Codice commercio.

Qualora tuttavia si credesse mantenere il penultimo comma, sembra opportuno modificare l'ultimo comma dell'articolo stesso, che ne prevede la revoca. Detto ultimo comma dice che la dichiarazione di maggiore età, *ove concorrano i requisiti previsti dall'articolo 464*, può essere revocata. Ma l'articolo 464 prevede che il minore non si riveli atto *ad amministrare*, e dispone che in tal caso l'emancipazione debba essere revocata. Il che appare logico e coerente, perchè l'emancipazione conferisce la sola facoltà *di amministrare*. Ma la dichiarazione di maggiore età attribuisce anche la facoltà di disporre; quindi non vi è concordanza logica tra la revoca della medesima e il non saper amministrare, dacchè la revoca in questo caso sarebbe giustificata anche dal rivelarsi il minore non atto a disporre. Si propone pertanto quest'altra formula più generica: " La dichiarazione di maggiore età, ove si dimostrino insussistenti i motivi per i quali era avvenuta, può, nelle forme e con gli effetti indicati nell'articolo 464, essere revocata,,,"

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. Neppi): Si richiama l'osservazione generale sul titolo, esprimendo anche il dubbio sulla convenienza di ammettere la posticipazione della maggiore età.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): — Della innovazione relativa al prolungamento od all'abbreviamento del periodo di minore età nessuno per dir vero aveva sentita la necessità nella nostra pratica, tanto più che il Progetto contiene in questa stessa materia una più opportuna disposizione nell'art. 468, non coordinata (come parrebbe in ipotesi necessario) con quella del capoverso in esame. Sembrerebbe preferibile sopprimerlo.

D'altra parte non si vede bene come anche questo debba trovar qui la sua sede, isolato dalle discipline relative agli istituti della patria potestà, della tutela, della interdizione, inabilitazione ed emancipazione, coi quali sembra dovesse trovarsi, se mai, in strettissima connessione.

Commissione Reale Avvocati di Brindisi — Non si comprende la necessità di una disposizione specifica, per la quale possa essere dichiarato maggiore di età dal giudice tutelare il minore degli anni 18: agli effetti pratici della vita debbono bastare le norme sulla emancipazione.

La inopportunità della anticipazione della maggiore età è dimostrata dalla possibilità, prevista dallo stesso art. 4 del Progetto, di revoca della concessa anticipazione.

Ove mai dovesse ammettersi una anticipazione della maggiore età, questa dovrebbe essere circondata da garanzie tanto forti da rendere assolutamente improbabile la necessità della sua revoca; la quale dovrebbe soltanto ammettersi per il sopravvenire di circostanze estrinseche le quali influissero *ex nunc* sulla capacità accertata dal minore dichiarato anticipatamente maggiore (quale una infermità mentale o simili).

Commissione Reale Avvocati di Caltanissetta — (Rel. Avv. *Crescimanno*): La innovazione del ritardo o della anticipazione della maggiore età pare dubbia. L'accertamento delle condizioni psichiche del minore può dare luogo a contestazioni d'indole delicata e grave, mentre l'utilità della disposizione è molto discutibile, tanto più che restano integralmente vivi gli istituti della inabilitazione e della interdizione mediante i quali si provvede alla sistemazione degli incapaci, e tali provvedimenti non hanno mai il carattere della irreparabilità, nel qual caso si potrebbe spiegare la innovazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Casale — La novità introdotta nel capoverso lascia luogo a qualche riflessione. E' necessaria? E' opportuna? Sarà essa feconda di quei benefici effetti a cui la Relazione della Commissione genericamente accenna?

L'umanità è vecchia, la storia del diritto e della legislazione è lunga: ma in tanto decorso di tempo e fra tante nazioni evolute e giunte

al culmine della civiltà, come mai non si è sentita universalmente la necessità di un rimedio così eccezionale quale quello del *prolungamento della minore età*?

Maggiore di età, nella realtà della cosa, è la persona che è giunta a tale sviluppo fisico e mentale da potere con sicurezza compiere gli atti giuridici tutti che la riguardano. Ma la natura non è così provvida da far sì che tutti possano raggiungere tale capacità alla stessa età. Vi ha chi a diciott'anni è più maturo di un uomo, nonchè di venticinque, anche di trent'anni; e ciò ancorchè la differenza non derivi da malattia o da qualche infermità.

Ma l'ordine giuridico nel determinare l'età legale, non può accontentarsi del fatto reale: è inevitabile una finzione basata sulla media, sul *quod plerumque accidit*; di qui la *sintomatologia del diritto*, per usare la felice espressione dello Ihering, suggerisce al legislatore la necessità di stabilire per tutti, con una presunzione legale *juris et de jure*, un'età fissa ed invariabile per la cessazione della minore età, con corrispondenza perfetta con la realtà per chi è realment un maggiorenne, e con una finzione legale, per chi nel fatto è ancora un vero minore. Ma ad una tal regola, che appartiene tanto al diritto privato, che a quello pubblico, è da permettersi una eccezione? Sovvenire alla deficienza mentale o fisica, alla incapacità naturale; porre un ostacolo od un freno ad una cattiva abitudine, quale l'ubbriachezza o la prodigalità, soccorrere con mezzi legali chi non può regolarsi da se, è un bisogno sentito dai legislatori di tutti i tempi, ed a cui i legislatori di tutti i tempi hanno provveduto, ma con altri mezzi, che non il concreto e contingente spostamento del limite legale fra l'età minore e la maggiore, e cioè con gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, della tutela e della curatela. Ma non mai all'infuori di tali istituti, con un rimedio di carattere così eccezionale quale il proposto *prolungamento dell'età minorile*, necessariamente affidato alla discrezione ed all'apprezzamento del giudice; e che, se in alcuni casi potrebbe essere fecondo di salutarì e benefici effetti, in molti altri potrebbe anche produrre effetti disastrosi. D'altra parte l'eccezionale rimedio in discorso, su che cosa dovrebbe aver base? Se è un *prolungamento dello stato di minore età*, dovrebbe consistere nella *constatazione* che, nella realtà del fatto, le *condizioni fisiche e mentali* della persona, di cui caso per caso si trattasse, sono quelle di una persona *minorenne a cagione d'età*, cioè (indipendentemente da ogni stato morboso, a ogni ricorrenza di malattia o di infermità) di una persona che, nel suo naturale sviluppo non ha raggiunto quel grado di sviluppo stesso necessario perchè possa con sicurezza compiere gli atti giuridici che la riguardano. E se è così, perchè allora si dovrà limitare il prolungamento dell'età minorile non oltre i venticinque anni? E se a ventisei anni una persona si trovasse in tal stato da doversi concludere che non potrà per ritardato sviluppo, provvedere adeguatamente a sè ed ai propri affari?

La Relazione, enuncia il *ritardato sviluppo delle facoltà mentali* come motivo per introdurre quel rimedio eccezionale, in deroga dell'età legale

fissata, per ovviare al doloroso passo del genitore di far *interdire* il figlio; e non parla menomamente della *inabilitazione*. Ciò autorizzerebbe chi medita sulla Relazione a pensare che nei limiti *prudenti e rigorosi*, in cui dovrebbe intendersi contenuto l'art. 4 del Progetto, si debba intendere anzitutto compreso come requisito fondamentale uno *stato d'infermità o debolezza mentale*, se non eguale, almeno assai prossimo a quello richiesto per far luogo all'interdizione ed alla conseguente nomina di un tutore, e più grave sempre di quello richiesto per la sola inabilitazione, e conseguente nomina di un mero curatore. Così, fra *l'interdizione* e *l'inabilitazione*, rimedi stabiliti senza limiti d'età, vi sarebbe un *terzo rimedio*, per sovvenire alla *deficienza delle facoltà intellettuali*, limitata fino al venticinquesimo anno di età, con l'effetto della estensione della *minore età sino al venticinquesimo anno*.

Ma a tale effetto, qualora non ricorrano gli estremi rigorosi per far luogo alla interdizione, non basterà il rimedio della *inabilitazione*?

Non è pertanto fondato il timore che un padre, se non vi fosse il rimedio ideato nell'art. 4, si venga a trovare *posto nella dolorosa alternativa di fare interdire il figlio o di lasciare che compia atti che possono gravemente ed irrimediabilmente pregiudicarlo*.

Che se anche gli estremi dell'*inabilitazione* mancassero, in allora non vi sarebbe neanche motivo di pensare al prolungamento dell'età minorile, perchè sarebbe contrario non solo alla regola dell'età fissata nei ventun'anni, ma anche a giustizia.

Perchè, chi è affetto da infermità mentale tale da non legittimare *l'interdizione*, ma *solo l'inabilitazione*, verrebbe a trovarsi in una condizione di capacità giuridica migliore e più libera di chi si trovi, ai sensi dell'art. 4, in uno stato di *facoltà mentali* assai *migliori* dell'inabilitando; mentre, infatti, quest'ultimo non è vincolato che alla assistenza di un curatore per gli atti più importanti, il dichiarato minore sino ai venticinque anni sarebbe privato completamente della capacità di compiere atti giuridici qualsiasi, e resterebbe sotto la patria potestà, o sottoposto a tutela sino al venticinquesimo anno; per poi eventualmente, dopo raggiunta l'età di venticinque anni, od anche prima, in previsione di questo, esser fatto segno ad un procedimento di interdizione, o di inabilitazione, se ne ricorrono i requisiti.

Pare quindi che il proposto rimedio lasci campo a fortemente riflettere e dubitare della sua opportunità; mentre di necessità, a vero dire, non è a pensare; come non vi hanno pensato i legislatori di tutti i tempi e delle moderne nazioni.

Senz'uopo ancora di rilevare che tale articolo offre facilmente causa a disparità di trattamento, e quindi ad ingiustizie, per la gravissima difficoltà di apprezzare il grado di sviluppo intellettuale di una persona e il ritardo nel detto sviluppo; mentre una constatazione frenologica oggettiva è per se difficilissima e la materia in se è tale da prestare il lato a fallaci giudizi soggettivi. Tanto più poi, che, come la stessa Relazione rileva, questo rimedio per essere legittimo « *deve riuscire adeguato alle più varie esigenze famigliari* ».

Con pericolo quindi di troppe infrazioni alla norma fondamentale che fissa l'età maggiore ai ventun'anni compiuti.

Per le svolte considerazioni pare, anche per il caso di ritardato sviluppo delle facoltà mentali, rimedio sufficiente il disposto dell'art. 467 del Progetto.

Che se un dubbio ancora rimanesse, e si volesse per ciò precisare più dettagliatamente, si potrebbe aggiungere all'art. 467 un altro capoverso, che dicesse ad un di presso: « possono essere anche inabilitati i minori degli anni venticinque, qualora per ritardato sviluppo delle loro facoltà intellettuali, per malattia o per altre cause, non siano in grado di provvedere adeguatamente a sé ed ai propri affari. La dichiarazione di inabilitazione pronunciata in conformità del precedente alinea, senza pregiudizio delle altre cause legittime di revoca, è revocata di pien diritto col compimento del venticinquesimo anno, salve sempre le altre cause di inabilitazione stabilite nei precedenti commi ».

Il codice germanico, che non ha al § 2 nessuna disposizione quale il capoverso dell'art. 4 in discorso, tutela evidentemente a sufficienza anche il deficiente per ritardato sviluppo intellettuale col § 1910 in cui si legge disposto opportunamente:

« Un maggiorenne che non sia sotto tutela, può ricevere un curatore per la sua persona e il suo patrimonio, se in causa di un difetto di corpo, in particolare perchè sordo, cieco o muto, non è in grado di provvedere ai suoi interessi.

« Se un maggiorenne, che non sia sotto tutela, a causa di un difetto di mente o di corpo, non è in grado di provvedere ad alcuni dei suoi interessi o ad una determinata sfera di essi, in particolare ai suoi interessi patrimoniali, può per questi interessi ricevere un curatore.

« La curatela può essere ordinata solo col consenso della persona colpita dal difetto, a meno che un accordo con la stessa non sia possibile ».

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. *Avv. De Luca*): Non pare opportuno che l'età maggiore non sia fissata in modo uguale per tutti. Il sistema proposto renderebbe assai spesso difficile sapere se la persona con la quale si contratta abbia o pur non acquistata la capacità di agire, e obbligherebbe i maggiori che non hanno raggiunto i venticinque anni a mettersi in grado di giustificare la loro capacità in ogni contratto. E' evidente l'intralcio che ne deriverebbe, specialmente nel commercio. Se è vero che lo sviluppo intellettuale può essere in alcuni precoce, in altri tardivo, provvedono sufficientemente ai casi anormali gl'istituti della emancipazione, della inabilitazione e della interdizione. Lo istituto della emancipazione ha, di fronte a quello della anticipata età maggiore, il vantaggio di non dare piena capacità di agire a chi, pur avendo precoce intelligenza, non ha però certamente bastevole esperienza della vita. Il rilievo fatto nella Relazione, che sia troppo doloroso provocare l'interdizione di un giovane, non

convince che sia meno doloroso provocare il prolungamento della minore età: l'uno e l'altro provvedimento non differiscono che di nome, tanto più che l'interdizione è revocabile, come la dichiarazione di maggiore età. Comunque, il sistema proposto dal Progetto crea una gradazione troppo complicata: minori, giovani a 18 anni, emancipati e maggiori giovani a 21 inabilitati, interdetti o minori, maggiori a 18 anni a 21 e a 24... E' preferibile il più semplice sistema del Codice.

Si osservi in ogni caso che l'articolo non dispone circa la pubblicità dei provvedimenti con cui viene prolungata la minore età o anticipata la piena capacità di agire; mentre sarebbe opportuno un espresso richiamo agli art. 478 e 465.

Nell'ultimo alinea l'espressione « ove concorrano i requisiti previsti dall'art. 464 » può essere corretta « nel caso di cui allo art. 464 ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania — Si trova meritevole di approvazione il disposto del penultimo capoverso, secondo cui il minore che abbia compiuto gli anni diciotto può essere dichiarato maggiore dal giudice tutelare, con le stesse forme stabilite dall'art. 460 per la emancipazione.

La dizione dell'ultimo capoverso appare imprecisa. L'art. 464, infatti, accenna soltanto al caso che gli atti del minore ne dimostrino la incapacità ad amministrare. L'espressione "*ove concorrano i requisiti*," è perciò del tutto fuori posto e si propone che il capoverso in esame sia così formulato: "*La dichiarazione di maggiore età, nel caso previsto dall'art. 464, può, nelle forme e con gli effetti indicati nell'articolo medesimo, essere revocata* ,,".

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Rovelli*): Crediamo non pratica e pericolosa la norma del secondo capoverso dell'articolo.

I "ventun anni", rappresentano, è vero, un limite convenzionale. Ma esso corrisponde agli insegnamenti della scienza. Questa ritiene che l'uomo a ventun anni abbia raggiunto il pieno sviluppo fisico - morale conseguendo la capacità di intendere e di volere.

Un prolungamento, quindi, di minor età, sia pure di attesa, esige un'indagine rigorosa di esperti e di giudici. Ma a ciò provvede l'istituto normale dell'interdizione, che può essere, d'altronde, revocata in qualunque tempo quando vengano a cessare le cause che la provocarono.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Como — (Rel. Avv. *Verga*): Favorevole accoglimento merita la norma dell'art. 4.

Unico suggerimento, se non andiamo errati e se non ci è sfuggita la disposizione, è quello che, anche per i provvedimenti di cui all'art. 4, sia disposta quella forma di pubblicità nei registri dello stato civile e nella cancelleria che è disposta per la interdizione e per la inabilitazione.

Commissione Reale Avvocati di Cremona — (Rel. Avv. *Cavallerona*): E' utilissima la disposizione che consente, nei congrui casi, il prolungamento della minore età fino ai 25 anni; ma il relativo provvedimento, affidato al giudice delle tutele, dovrà essere circondato da maggiori garanzie.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna — (Rel. Avv. *Ghera*): Pare anzitutto che sarebbe opportuno portare il limite della maggiore età a 20 anni compiuti, tenendo conto (a parte i numerosi esempi stranieri) della maggiore maturità della gioventù odierna in confronto di quella di oltre mezzo secolo addietro.

Parrebbe opportuno poi di conferire la facoltà di ritardare od anticipare la fine dello stato di minore età, anzichè al giudice tutelare, al tribunale.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Foggia — Non sembra opportuno, e può divenire pericoloso nella pratica, il prolungamento dell'età minore e l'anticipazione dell'età maggiore, provvedendo bene nel primo caso l'istituto dell'interdizione e dell'inabilitazione e nel secondo caso quello dell'emancipazione, senza dire che in quest'ultima ipotesi il provvedimento è discredito dall'ultima parte dell'art. 4, la cui dizione inoltre sembra poco felice.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Foggia — Non sembra felice il testo. Il ritardato sviluppo può giustificare la inabilitazione o interdizione, non un'eccezione alla norma generale. Nè si ritiene opportuna l'*anticipazione* dell'età maggiore, essendo sufficiente la emancipazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova — Qualche riserva riteniamo di dover esprimere circa l'opportunità di anticipare, in determinati casi, sino ai 18 anni la maggiore età, e di protrarre, in determinati altri, la minore età sino agli anni 25.

Se nbra che, nell'un caso, sia sufficiente il temperamento della emancipazione e che, nell'altro caso, la regolare procedura di inabilitazione o di interdizione offra maggiori garanzie.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Gorizia — (Rel. Avv. *Marano*): Importante è l'innovazione del prolungamento fino al 25 anno dell'età del minore, prossimo a diventare maggiorenne, il quale, per ritardo di sviluppo delle facoltà mentali, sia ancora incapace a provvedere ai propri affari.

In tal modo si viene ad evitare che i genitori o i tutori dello stesso siano costretti a farlo interdire oppure a permettere che egli provveda ai propri affari con non lieve pregiudizio per sè e per i terzi.

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. Avv. *Quilico*): Non si comprendono le ragioni per le quali il Progetto, innovando così radicalmente, abbia stabilito di consentire al giudice tutelare la dichiarazione di maggiore età al compimento del diciottesimo anno. Ciò non tanto perchè non sia nemmeno richiesto il consenso del principale interessato (che si può dire in ogni caso implicito) quanto piuttosto perchè, là dove sia necessario, il Progetto non ha diminuito di importanza l'istituto della emancipazione legale o dativa. Se, per necessità della azienda commerciale, sarà ravvisato dal legislatore opportuno di allargare i limiti delle facoltà concesse per la emancipazione al minore commerciante, nessun inconveniente potrà presumersi abbia a derivare dal cauto uso della concessione a lui fatta.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Macerata — La introduzione dei due istituti dell'anticipazione della maggiore età e del prolungamento dello stato minorile sembra inutile - certo può dar luogo a gravi inconvenienti.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Matera — Notevole innovazione è quella circa il possibile prolungamento o raccorciamento della maggiore età: vi sono infatti delle persone che pur non trovandosi in condizione di vera e propria deficienza intellettuale, tale da creare la possibilità della interdizione o della inabilitazione, non sono in grado ancora di provvedere ai propri interessi; ed a questi, con un provvedimento molto più semplice e meno antipatico e costoso, viene prolungata la maggiore età sino al venticinquesimo anno. Per ragioni opposte si potrà diventare maggiorenni a 18 anni compiuti con un provvedimento del giudice tutelare.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Con questa disposizione è introdotto un istituto che non ha precedenti anche in altre legislazioni: "il prolungamento della minore età „. Si giustifica come una procedura meno grave della interdizione e della inabilitazione, che vuole applicarsi per ritardare, in caso di opportunità, la minore età agli anni venticinque.

Si osserva: 1 - che la formulazione, "Lo stato di minore età può essere prolungato, ma non oltre i venticinque anni..... „, non è chiara, per dire, se possa essere prolungato anche per un periodo inferiore ai venticinque anni, e se in tal caso possa essere in un secondo tempo prolungato ancora fino al termine massimo: 2 - che il prolungamento può aver

luogo, dice il Progetto, in caso di " ritardato sviluppo „, ma qui va precisato che si vuol parlare di " sviluppo intellettuale „: 3 — l'ultimo comma dell'articolo può essere soppresso perchè ripetuto (v. articolo 464).

Sindacato Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Arangio Ruiz*): Col secondo comma si provvede giustamente alla possibilità del prolungamento della minore età fino ai 25 anni ed in ipotesi di tardato sviluppo.

Il provvedimento è indubbiamente consigliabile per tutte le considerazioni svolte nella Relazione al Progetto, ma viene distrutto nella sua importanza dal terzo comma con cui si impone di osservare per l'adozione del provvedimento la stessa procedura che per l'interdizione.

Ove non si adotti una procedura più semplice e più economica, il precetto legislativo si risolverebbe in un danno, perchè in molti casi si sarebbe costretti ad adottare prima il provvedimento del prolungamento della minore età, poi quello dell'interdizione dopo i venticinque anni. Inoltre in tutte le ipotesi non si vedrebbe il vantaggio se non in un tenue beneficio morale, provvedendo al prolungamento della minore età anzichè all'interdizione.

Si propone, perciò, che il terzo comma sia sostituito con il seguente :

“ Il provvedimento deve essere disposto dal giudice tutelare su semplice ricorso dell'avente la patria potestà o la rappresentanza giuridica del giovane, previo interrogatorio da parte del giudice tutelare, il quale dovrà anche assumere in via preliminare le opportune informazioni „.

In tal modo, mentre verrebbe assicurato che l'adozione del provvedimento si effettuasse solo nei casi di manifesta necessità, si eviterebbero le lungaggini ed il dispendio della procedura di interdizione.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: — Fra le disposizioni che regolano la capacità provvida appare quella del prolungamento fino al 25 anno della minore età, quando, per ritardato sviluppo, chi sia giunto al 21 anno non sia in grado di provvedere adeguatamente a sè ed ai propri affari.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Novara — (Rel. Avv. *Piccinini*): Può avvenire che solo verso il compiersi della maggiore età, e nella normalità dei casi non sarà prima dei diciannove o venti anni, chi ha la patria potestà o la tutela del minore, si accorga che questi, per ritardato sviluppo, non potrà al compiersi della maggiore età provvedere adeguatamente a sè e ai propri affari. Ed allora, iniziata la procedura, dovendo seguire le norme che regolano l'interdizione, e non essendo escluso vi possa essere chi abbia interesse ad ostacolare la procedura,

potrà avvenire che questa non possa essere compiuta entro il ventunesimo anno, e che quindi la minor capacità non sia constatata entro il termine i legge. Col compiersi del ventunesimo anno il minore diventerebbe automaticamente maggiore e la procedura in corso cadrebbe, e sarebbe così frustrato lo scopo della norma giuridica.

Si propone quindi che i comma 2° e 3° dell'art. 4 siano sostituiti dai seguenti:

“Lo stato di minore età potrà essere prolungato, ma non oltre i venticinque anni, quando sia accertato che il minore, al compiersi della maggiore età, non potrà, per ritardato sviluppo, provvedere adeguatamente a sé ed ai propri affari.

Il provvedimento deve essere disposto dal giudice tutelare, osservata la procedura per l'interdizione.

Durante le more della procedura perdurerà lo stato di minore età, anche quando il minore abbia compiuto gli anni ventuno,,.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. Bagalà): Degna della più incondizionata approvazione è la innovazione con la quale si stabilisce il prolungamento dello stato di minore età fino al termine massimo di venticinque anni, quando sia accertato entro il ventunesimo anno, che il minore non potrà, per ritardato sviluppo, provvedere adeguatamente ai propri affari. La necessità di un simile provvedimento era nella pratica vivamente sentita, mentre la pubblicità della procedura a seguirsi, somigliante a quella prescritta nei casi di interdizione, esclude ogni possibilità di sorprese alla buona fede dei terzi. Sembra tuttavia che la dizione dell'ultimo comma potrebbe, con maggiore precisione, essere modificata come segue: “La dichiarazione di maggiore età, ove sussistano le condizioni previste dall'articolo 464, può, nelle forme e con gli effetti indicati nell'articolo medesimo, essere revocata,,.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Parma — (Rel. Aavv. Menoni e Coccapani): E' discutibile l'opportunità di dare facoltà di prolungare lo stato minorile della persona fino al venticinquesimo anno.

Nella grande maggioranza, per non dire nella totalità dei casi, la persona che all'età di 21 anni non è capace di attendere con profitto ai propri affari, è affetta da deficienze, anomalie o squilibri psichici che ben difficilmente potranno scomparire ai venticinque anni, dovendo attribuirsi più ad una costituzione psichica difettosa che a uno sviluppo ritardato.

In altre parole ben raramente e difficilmente quello che all'età di ventun anni non è riuscito a raggiungere il suo completo sviluppo psichico o volitivo, potrà raggiungerlo in seguito.

Di fronte alla rarità eccezionale di tali casi (non ostante il diverso parere della Commissione) può dubitarsi del vantaggio pratico della di-

sposizione, la quale, non ostante le forme e le cautele adottate, potrebbe sempre nuocere e serbare sorprese a terzi di buona fede, ignari del provvedimento.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): Non sembra giustificato il prolungamento della minore età sino ai 25 anni, dal momento che si deve ricorrere egualmente ancora alla procedura per interdizione; tanto vale escludere un tale prolungamento che può anche ingenerare arbitrii e ritornare ai principi ora vigenti pei quali l'interdizione può ugualmente intervenire nei casi previsti dalla legge.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Piacenza — (Rel. Avv. Boscarelli): Molto opportunamente fu introdotto il rimedio eccezionale, anche nell'interesse dei terzi, del prolungamento della minore età ove si constati che il minore, nel periodo immediatamente precedente alla maggiore età, sia incapace di provvedere adeguatamente a sè e ai propri affari.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria — (Rel. Avv. Mafrici): Ottimo è il rimedio stabilito circa il prolungamento della minore età fino al 25 anno per l'inidoneo, a causa di ritardato sviluppo intellettuale, a ben provvedere a sè e ai propri affari. Pel caso di revoca della dichiarazione di maggioranza sembrerebbe consigliabile sostituire all'ultimo cap. la dizione più precisa riguardante la revoca dell'emancipazione in questo senso: "Quando gli atti del minore dichiarato maggiore ne dimostrino l'incapacità ad amministrare, la dichiarazione di maggiore età può essere revocata dal giudice tutelare, su istanza dello stesso minore o dei suoi genitori od anche d'ufficio „

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Schupfer): Plauso incondizionato deve essere attribuito alla innovazione relativa al prolungamento della minore età fino al venticinquesimo anno, nei casi di ritardato sviluppo; e la giustificazione di essa deve ricercarsi, sebbene in senso inverso, in quello stesso principio, del pari opportunamente adottato da questo articolo, che consente l'anticipazione della maggiore età per il diciottenne, salva l'eventuale revoca.

Si osserva solo, a proposito di quest'ultima, che non si può propriamente parlare di *requisiti* per disporre tale revoca, bensì di *cause*, quali sono quelle contemplate nell'art. 464, e si propone di *sostituire appunto tale parola coll'altra, nell'ultimo capoverso.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. Mobilio): Non crediamo che al venticinquesimo anno la persona, a causa di ritardato sviluppo, possa raggiungere quella capacità non raggiunta

al ventunesimo anno. Riteniamo che, senza bisogno di questa disposizione, possa utilmente sovvenire l'istituto della interdizione, quando ne sopravvivano gli estremi all'epoca in cui la persona ha raggiunto l'età maggiore fissata agli anni ventuno. Ostano alla nuova disciplina ragioni fisiologiche e giuridiche. La nuova norma configura uno stato di interdizione temporanea, per niente diverso dall'interdizione ordinaria, che può sempre aver termine, quando ne saranno cessati i presupposti. E ciò tanto più che gli effetti della interdizione retroagiscono all'epoca in cui sussistevano i motivi che la determinarono. In ogni modo, se si vuole mantenere la norma, occorrerà integrarla con disposizioni dirette a cautelare gl'interessi del minore e dei terzi che con esso contrattano.

Il terzo e quarto capoverso di questo articolo sono superflui, dal momento che i casi ivi previsti sono compresi e meglio disciplinati negli articoli 460 e 464.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere — Si approva che sia stata prevista, nei casi in cui la necessità lo richieda, l'ipotesi del prolungamento della minore età.

Unica raccomandazione, che si crede di poter rivolgere all'on. Guardasigilli, è quella diretta a conseguire il necessario chiarimento della natura del provvedimento con il quale il giudice tutelare può prolungare la minore età. Al riguardo, anzi, si sottomette anche il voto che la procedura a seguirsi non sia quella dettata *stricto jure* per l'interdizione (nel qual caso dovrebbero pur sempre dettarsi norme concrete per il contraddittorio, che non può certo stabilirsi con un... incapace), sebbene un'altra più celere e meno costosa.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. Toesca di Castellazzo): Comprendiamo l'opportunità del nuovo rimedio del 1° capoverso col *prolungamento eccezionale della minore età fino al venticinquesimo anno di età*. Si obietta che il giovane il quale, affacciandosi all'età di anni 21, dimostra tale tardività di sviluppo da essere inetto a provvedere agli interessi proprii, lascia d'ordinario prevedere, con quasi sicuro presagio, che tale proseguirà ad essere negli anni successivi; onde meglio sarebbe provvedere senz'altro coi normali rimedi (interdizione od inabilitazione). L'obiezione però non persuade; specialmente in taluni nostri paesi alpestri ed agresti, di civiltà ancora in regresso, il difetto d'istruzione e di civili contatti porta a temporanee tardività di capacità intellettuale, per cui un'eccezionale elevazione del limite di maggiore età (come avviene per altri casi) è assai opportuna: il provvedimento del resto è temporaneo, e, se non serve, è solo questione di protrarre di qualche anno l'applicazione degli altri normali rimedi.

Comm'ssione Reale Procuratori di Torino — Si ha il dubbio se, data la loro gravità, tanto il provvedimento di prolun-

gamento della maggiore età; quanto quello di dichiarazione di maggioranza per il minore che abbia compiuto i 18 anni (nonchè quello di revoca) non debbano essere dati dal Tribunale, sia pure su proposta e col parere del Giudice Tutelare, anzichè dal Giudice Tutelare stesso.

Tale grave provvedimento che viene a portare una così importante modificazione nello *stato* della persona dovrebbe essere deliberato solo dal Tribunale con tutte le garanzie del procedimento normale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. *Drago*): Con l'art. 4 il Progetto aggiunge un altro rimedio a quelli dell'inabilitazione e dell'interdizione esistenti nel nostro Codice a favore di coloro che, pervenuti alla maggiore età, non dimostrano sufficiente capacità per tutelare i loro interessi.

Sembra a questo Sindacato che con siffatta disposizione si venga a costituire un duplicato, se non della interdizione, certamente della inabilitazione, specie com'è regolata nello stesso Progetto (Art. 467), non solo non necessario ma, anzi, dannoso, come sono in un Codice tutte le disposizioni superflue che, non avendo contorni netti e precisi, creano il più delle volte perniciose interferenze, le quali costituiscono un inestricabile labirinto per l'interprete.

La proposta innovazione, di più, non ovvierebbe, nella maggioranza dei casi, alla necessità della inabilitazione, in quanto è assai improbabile che chi, fino a 25 anni, non sia in grado di provvedere adeguatamente a sè ed ai propri affari, lo divenga dopo quel termine. Donde l'inutilità di una disposizione, la quale, mentre non presenta sufficienti vantaggi nè per l'incapace, nè per la sua famiglia rispetto alla inabilitazione, non può quasi mai riuscire ad evitare questo rimedio.

Si propone, quindi, di abbandonare questa innovazione e di sopprimere nello stesso articolo l'accento alla emancipazione, una volta che questa ha una sistemazione propria ed organica nel Capo II del Titolo X.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Treviso — (Rel. Avv. *Moico*): Rimedio eccezionale, nuovissimo è il prolungamento della minore età fino al 25 anno quando si constati che il minore, nel periodo immediatamente precedentemente alla maggiore età, sia inidoneo, per ritardato sviluppo intellettuale, a provvedere adeguatamente ai propri affari. Opportunissimo provvedimento che garantisce, in ogni momento, la sicurezza dei rapporti patrimoniali tra i minori e i terzi e si adatta perfettamente alle più varie esigenze famigliari.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: — E' da approvare l'istituto del prolungamento dello stato di minore età. Sarebbe poi da esaminare se occorra proprio seguire la pesante procedura

dell'interdizione per questo provvedimento. Particolari riserve merita invece la proposta innovazione circa l'anticipazione della maggiore età.

Questa Commissione non ritiene opportuna l'innovazione.

L'istituto dell'anticipazione dell'età maggiore può essere giustificato in talune legislazioni straniere, nelle quali la minorità cessa in età superiore agli anni ventuno e l'anticipazione è concessa al compimento dei vent'anni.

Indubbiamente in alcuni minori lo sviluppo delle facoltà intellettuali e morali è così precoce che l'esercizio della patria potestà o della tutela può apparire nei loro riguardi non necessario e talvolta di ostacolo allo svolgimento della loro attività.

Ma normalmente, prima dei vent'anni ben difficilmente tale sviluppo si presenta armonico, completo, senza soluzione di continuità. D'altra parte la scarsa conoscenza delle difficoltà innumerevoli e svariate della vita, la presunzione quasi sempre eccessiva del proprio valore, l'allettamento dei sensi, ben possono qualche volta in un giovane di 18 o 19 anni paralizzare o velare anche le più spiccate facoltà intellettuali e morali con conseguenze spesso irreparabili.

Sembra quindi opportuno che il minore non sia completamente abbandonato a sè stesso negli atti che maggiormente possono influire sulla sua vita morale e patrimoniale. A ciò soccorre l'istituto dell'emancipazione reso più snello e più semplice dal Progetto in esame.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria

— (Rel. Avv. *Levi Viola*): Il Progetto recepisce l'istituto del prolungamento della minore età, disciplinato egregiamente dalla legge austriaca (paragrafo 172); vi apporta però delle modificazioni che non sempre costituiscono un miglioramento. Esso limita l'applicabilità della norma al caso di "ritardato sviluppo,,; la legge austriaca lo estende ai casi del "difetto di corpo o di mente, dei debiti rilevanti contratti nella minore età,, ed in genere di "gravi travimenti,, (paragrafo 173); la opportunità della maggiore estensione, dacchè si recepisce l'istituto, sembra ovvia.

Inoltre il Progetto, pur riservando il provvedimento al *giudice tutelare*, impone la procedura della interdizione, che, per verità, sembra non necessaria e comunque sproporzionata allo scopo, ritenendosi sufficiente l'eventuale sanzione dell'obbligo per il giudice di cura e i necessari accertamenti.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — *Vedasi l'osservazione allo articolo 3.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. *Coronati*): Sembra inutile il prolungamento della maggiore età sino al 25 anno nel caso che il minore, al termine del 21 anno, non

possa provvedere adeguatamente a sè e ai propri affari. Ed infatti, specialmente se si consideri che la procedura da seguirsi è quella della interdizione, tanto vale provvedere subito a questa, il che eviterà anche di doversi eventualmente far ricorso alla scadenza del 25 anno se permangono le condizioni accennate.

Anche impropria e poco precisa appare la dizione: "*ove concorrano i requisiti previsti dall'art. 464*," dell'ultimo capoverso, che potrebbe esser vantaggiosamente sostituita con l'altra: "*ove si verifichi la ipotesi prevista dall'art. 464*,".

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. *Baliscrema*): Fra le norme relative al sorgere od all'estinguersi della personalità umana merita, a nostro giudizio, particolare menzione, per la sua importanza pratica, quella che consente di prolungare lo stato di minore età fino al venticinquesimo anno nel caso che il minore, compiuto il ventunesimo, non possa per ritardato sviluppo provvedere adeguatamente a sè ed ai propri affari.

Sul modo per ottenere il provvedimento, dato il carattere temporaneo di esso, potrebbe forse prospettarsi la convenienza di consentire una procedura più semplice che non quella per l'interdizione, soprattutto qualora il prolungamento della minore età fosse richiesto non già per l'intero quadriennio, ma per un breve periodo inferiore al biennio.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Viterbo — (Rel. Avv. *Panatta*): Mentre si palesa opportunissimo il nuovo istituto del prolungamento dell'età minore sino agli anni 25, in caso di ritardato sviluppo intellettuale del soggetto, i sottoscritti si permettono esprimere dei dubbi circa l'opposto istituto della possibile anticipazione ai diciotto anni dell'età maggiore. A 18 anni l'uomo e la donna, e maggiormente il primo (anche per il più tardivo manifestarsi della pubertà), non hanno acquistato ancora, nella generalità dei casi, quel completo senso di responsabilità e di equilibrio, che è necessario per divenire perfettamente *sui juris*. Può dirsi che a quell'età il soggetto sia poco più che un giovanetto; e quindi un'anticipata pronuncia di età maggiore porterebbe con sè, quasi sempre, i pericoli e gl'inconvenienti insiti in una capacità non completa, ai quali può talvolta riuscire troppo tardivo il rimedio della revoca, sancito nell'ultima parte dell'articolo. Sembra perciò che non sia il caso di oltrepassare il vecchio istituto dell'emancipazione.

Art. 5.

(Art. 924 Codice Civile).

Commorienza.

Quando non possa provarsi quale fra due o più persone abbia cessato di vivere per prima, si presume che tutte siano morte nello stesso tempo.

MAGISTRATURA

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta — Il disciplinare sotto il titolo delle persone l'istituto della commorienza è lodevole conseguenza del sistema di considerare organicamente l'uomo come soggetto di diritti dalla nascita alla morte.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. Colagrosso): Con l'art. 5 vien trasportata in questa sede la cosiddetta *presunzione di commorienza*, attualmente contenuta nell'art. 924 codice civile.

La generalizzazione della norma è, certamente, giustificata, dato che la dottrina ha, da tempo, posto in luce come il principio della commorienza debba applicarsi in ogni rapporto e per ogni effetto giuridico che dalla priorità della morte possa derivare, tanto che altre legislazioni (il codice austriaco, il germanico e lo svizzero) hanno già provveduto a riconoscere alla disposizione un maggior raggio di azione.

Si ritiene, però, che dalla formulazione della norma debba essere eliminata la nozione della presunzione.

In effetti, se al nostro codice può essere riconosciuto il merito di aver abbandonato, in tema di commorienza, tutto il complicato sistema di presunzioni stabilito dal codice francese e da alcuni codici italiani preesistenti (l'Albertino, il parmense, l'estense, il napoletano), che tale sistema fondavano sul duplice elemento dell'età e del sesso, resta, tuttavia, fermo il principio accolto dalla più autorevole dottrina che, nella soggetta materia, debba ritenersi inoperoso il concetto della presunzione.

Questa, invero, oltre che contraria alla realtà normale (dato che anche per i colpiti da una comune calamità non si avvera mai una morte precisamente simultanea), è rifiutata dalla considerazione che la commorienza non agisce come effetto di una presunzione, sibbene si presenta come una semplice questione di prova, per cui è da escludersi che l'uno sia premorto all'altro, quando di ciò non possa darsi la dimostrazione.

Trattasi, in sostanza, di una chiara applicazione delle regole del sistema probatorio: il che fu già intuito dal giureconsulto romano, quando scriveva: "*in quibus casibus si pariter decesserint, nec appareat, quis ante spiritum emisit, non videtur alter alteri supervixisse*" (fr. 18 D. 34,5 - Marcianus L. 3 regularum).

CONSIGLIO DI STATO

Si è voluto generalizzare la disposizione dell'art. 924 Codice Civile dettata soltanto per la ipotesi di due o più persone chiamate rispettivamente a succedersi. Si conviene che la disposizione sia estensibile al di fuori del campo del diritto successorio, e che l'art. 5 (com'è detto nella Relazione) non contenga una presunzione in senso proprio, ma sia una semplice applicazione della regola sull'onere della prova. Esso dice, in sostanza, questo: che chi vuole fondare un effetto giuridico sulla sopravvivenza di una persona ad un'altra deve provare questa sopravvivenza; mancando la prova, l'effetto giuridico si ha per non prodotto.

Però questa esatta teoria, unanimemente accettata dalla dottrina, avrebbe dovuto condurre ad evitare nella formulazione della legge il vocabolo « presunzione », il quale potrebbe ingenerare equivoci anche nelle conseguenze pratiche.

Quando, invero, un effetto giuridico sia legato alla unica condizione della simultaneità della morte di due persone, è questa simultaneità che occorre provare; essa non si può presumere.

L'art. 5 poi andrebbe collocato immediatamente dopo l'art. 2, riferendosi alla esistenza della persona fisica.

UNIVERSITA'

Università di Genova — (Rel. Prof. Luzzatto): — La disposizione relativa alla così detta *commorienza* non sembra felicemente formulata: la espressione: « Si presume che tutte siano morte nello stesso tempo », che ripete sostanzialmente la corrispondente parte dell'art. 924, riproduce quel concetto di *presunzione*, contro il quale la dottrina, si può dire unanime, ha reagito nella stessa interpretazione dell'art. 924,

deplorandone talvolta la dizione non esatta e mettendo in vista che non si tratta di presunzione, ma di applicazione dei principi generali sull'onere della prova, ossia appunto di *esclusione di ogni presunzione*.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): — Rispetto all'art. 5, che può benissimo mancare, perchè nel silenzio del Codice (ad es. dell'art. 924 Cod. Civ.) possono bastare i principi generali sull'onere della prova, proporremmo di formulare, per lo meno, la norma in un modo più corretto, da cui derivi che nessuno è ammesso a reclamare un diritto di cui l'acquisto dipende dalla morte anteriore di una persona in confronto ad un'altra se quella priorità non sia provata. Ad ogni modo, anche così formulata, non si sa bene perchè questa norma debba inserirsi proprio in questo primo titolo.

Università di Modena (Rel. Prof. Verga): — Non ha bene operato il Progetto quando riproduce, generalizzandola, la così detta presunzione di commorienza, contenuta nel vigente art. 924 Cod. Civ.

E' superfluo ripetere le critiche mosse da più parti a questa norma, la cui inutilità, dato che essa è conseguenza di un principio generale di diritto probatorio, è tanto evidente che, ancorchè più correttamente formulata e generalizzata, resta pur sempre inutile, come del resto riconosce lo stesso relatore, nel mentre poi, benchè più esattamente formulata e generalizzata, resterebbe pur sempre a sapere perchè una norma siffatta, relativa al diritto probatorio, sia stata collocata in questo titolo: sicchè la norma è superflua e in ogni modo collocata fuori posto.

Il relatore ha scritto che si è voluto mantenere la norma, benchè superflua, data l'importanza fondamentale del principio suddetto e la varietà dei sistemi legislativi dei codici passati in questa materia: si sarebbe cioè mantenuta la norma ad evitare equivoci.

Senonchè l'importanza fondamentale del principio sancito nell'art. 5 del Progetto è contestabile, a meno che con ciò non si riconosca l'importanza fondamentale del principio di diritto probatorio scritto nell'art. 1312, di cui l'attuale art. 5 non è che un'applicazione; mentre appare poi superflua ed eccessiva, dopo le unanimi critiche della dottrina, la preoccupazione della varietà dei sistemi legislativi dei codici passati, il timore di equivoci: quest'ultimi se mai sarebbero esclusi dall'art. 1312 Codice Civile.

Università di Napoli — (Rel. Prof. Scuto): Questo articolo riproduce, anche in qualche espressione, il sistema attuale della c. d. *commorienza* (art. 924 cod. civ. vigente) con una regola che non è altro che l'applicazione delle regole circa l'onere della prova. Per giustificare questa disposizione ed il posto in cui essa ora trovasi nel Progetto, oltre che aversi riguardo alla possibilità dell'applicazione anche al di fuori della materia delle successioni ereditarie (donazione con patto di riversi-

bilità, assicurazione di sopravvivenza) — si potrebbe sottintendere una regola fondamentale secondo la quale la morte fa venir meno il soggetto dei rapporti giuridici senza distruggere, in molti casi, questi ultimi, e che per potere acquistare diritti in dipendenza della morte o della premorienza di una persona, bisogna dare la prova dell'una o dell'altra. La disposizione di cui trattasi trova il suo fondamento nella mancanza, nel nostro diritto, di ogni presunzione che uno dei commorienti sia morto prima dell'altro o degli altri: vi si esclude, infatti, ogni presunzione (positiva) di precedenza della morte in base all'età, al sesso, stabilendosi precisamente ciò che è una diretta conseguenza del fatto che non è ammessa nessuna presunzione. Opportunamente viene modificata la formula usata nel citato art. 924, poichè non si tratta soltanto del caso in cui siano « *due o più chiamati rispettivamente a succedersi* », dovendosi avere pure riguardo all'ipotesi in cui di due persone una sola sia chiamata a succedere all'altra. Ma, poichè si tratta di escludere ogni presunzione, non è esatto dire che si tratti di una presunzione, della presunzione che tutte le persone siano morte nello stesso tempo: la presunzione non ha valore che come disposizione eccezionale, e qui trattasi invece di una conseguenza della regola per cui, non potendosi dare la prova della premorienza di una delle persone, non si può far valere il diritto che dovrebbe basarsi su tale evento.

L'art. 5 si potrebbe così formulare:

« Quando non possa provarsi quale fra due o più persone abbia cessato di vivere per prima, tutte si considerano morte nello stesso tempo, e non si possono far valere diritti che richiederebbero la prova di tale premorienza ».

Università di Parma — (Rel. Prof. Allara): Già la dottrina del codice vigente ha dimostrato la inutilità della esplicita disposizione contenuta nell'art. 924, nel senso che la cosiddetta presunzione di commorienza non è altro che un'applicazione del generale principio sull'onere probatorio. Non occorre pertanto riprodurre, sia pure con formula migliore, la disposizione suddetta.

Università di Pavia — (Rel. Prof. Gangi): E' lodevole innovazione aver generalizzata la presunzione di commorienza accolta dal codice vigente nell'art. 924.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Bologna — Per evitare che sorga questione sopra una mera *possibilità*, anzichè sopra un *fatto*, si ravviserebbe opportuno sostituire alla espressione « quando non possa provarsi » la espressione « quando non sia provato ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. *Avv. Redenti*): Non si vede bene qual vantaggio, dal punto di vista normativo, derivi dallo spostare in questa sede la presunzione di commorienza di cui all'art. 924 del codice attuale.

Commissione Reale Avvocati di Brindisi — Invece di dire « quando non possa provarsi », si dovrebbe dire « quando non si provi ».

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. *Avv. De Luca*): E' inesatto quanto, a proposito di questo articolo, si osserva nella Relazione; e cioè che esso costituisca un'ovvia applicazione dei principi sulla prova dei fatti giuridici, e quindi la disposizione sia, a rigor di logica, superflua. La disposizione ha invece importanza pratica, perchè può servire, come ogni altra presunzione, a liberare dall'onere della prova l'attore al quale normalmente farebbe carico (articolo 1352). Opportunamente dunque è stata conservata nel Progetto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Como — (Rel. *Avv. Verga*): Nessuna giustificazione può avere il testo dell'articolo 5 che è la riproduzione del vigente art. 924 del Codice Civile.

Se è vero che coll'averla trasferita in questo titolo la presunzione attuale di commorienza si è generalizzata, non è affatto vero che, dopo i ripetuti attacchi della dottrina, potessero sorgere dubbi sul perchè della soppressione di questa norma, contro la quale è già stato esattamente osservato che è una ovvia applicazione del principio della prova.

Sicchè, quand'anche la disposizione si fosse voluta mantenere, sarebbe stato per lo meno opportuno mutarne la dizione dandole una formulazione positiva anzichè quella attuale negativa e presuntiva. E pure, salvo differenti scopi, un valido esempio per tale formulazione positiva poteva trarsi dall'attuale articolo 42 e ancora meglio dall'art. 83 del Progetto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. *Avv. Finzi*): Quantunque logicamente in nulla il concetto ne resti modificato, per euritmia si proporrebbe di invertire la dizione dell'articolo ponendo la presunzione in primo luogo, perchè la mente, in materia di presunzioni iuris tantum, concepisce meglio la prova come limitativa e sovrapposta alla presunzione: come l'entità che ha, per così dire, l'ultima parola.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli — Per opportuno criterio sistematico il Progetto ha stralciato dalle norme regolanti la successione quelle relative alla commorienza per trasferirle in questo titolo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): Si presuppone in questo articolo la morte non solo di due, ma anche di più persone, mentre, al contrario, la redazione dell'articolo parla solo della persona morta per la prima, cosicchè pare che esso meglio risponda al concetto, se modificato come segue: *Quando non possa provarsi tra due o più persone, quale, in ordine di tempo, sia morta prima dell'altra, si presume che siano morte nello stesso tempo.*

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. Toesca di Castellazzo): La formulazione dell'articolo è assai più semplice e preferibile a quella dell'art. 924 Codice Civile; e il disposto doveva qui porsi, per la generalità della norma e della sua applicazione.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Semplifica la formula dell'attuale art. 924.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — *Vedasi l'osservazione all'art. 3.*

Art. 6.

(Diritti sul proprio corpo).

Gli atti di disposizione che importino un pregiudizio all'integrità del proprio corpo sono permessi se non siano contrari alla legge o alla morale.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Aquila — (Rel. Primo Pres. Petrone) — In ordine all'innovazione relativa alla dichiarata liceità di atti di disposizione che importino pregiudizio all'integrità del proprio corpo, ove non siano contrari alla legge ed alla morale, qualcuno ha osservato che essa mal reggasi, dal punto di vista etico, perchè, non di rado, è il bisogno che può coartare la volontà a disporre del proprio organismo, e, dal punto di vista giuridico, sia perchè i contratti relativi a disposizione

del proprio corpo non potranno essere eseguiti coattivamente, sia perchè atti simili possono riferirsi ad esperimenti pericolosi o delicati dal punto di vista morale, difficilmente riconducibili sotto la disciplina contrattuale.

Ma, dopo ampia discussione, la Corte ha finito per ritenere che l'innovazione sia opportuna, anzitutto, come ben rileva la Relazione al Progetto, perchè già nel campo del diritto privato esistono numerosi contratti, nei quali la persona dispone del proprio corpo più o meno direttamente o indirettamente; e se, fra essi, alcuni, come ad esempio il contratto di baliatico, di locazione di opera, di circo, ecc., possono non lasciare adito a dubbi sulla loro perfetta liceità, per altri, invece, — come nel caso che taluno sottoponga il suo corpo ad esperimenti scientifici o ad operazioni chirurgiche, quale, ad esempio, la trasfusione del sangue — potrebbe essere dubbia la liceità: donde la necessità di espresse disposizioni di legge che disciplinino la materia. In secondo luogo, poi, perchè non sussiste punto che, in quanto e per quanto pregiudizievoli alla integrità del proprio corpo, tali atti siano in contrasto coll'etica. Infatti, mentre intuitivo è il concetto che il pregiudizio previsto al riguardo dalla legge non debba essere di tal natura, da mettere a repentaglio la salute o addirittura la vita dell'individuo — nel qual caso il carattere immorale di esso sarebbe evidente — d'altro canto, di fronte al pregiudizio al corpo, così limitato, sta il vantaggio d'ordine generale che può derivare da atti simili, sia che trattisi di esperimenti scientifici, che di operazioni chirurgiche.

L'obiezione poi che i contratti importanti disposizione del proprio corpo non siano suscettibili di esecuzione coattiva specifica non ha valore, imperocchè altri contratti, come ad esempio quelli di locazione di opere, non consentono coazione simile e, non pertanto, sono espressamente riconosciuti e disciplinati dalla legge; e ciò evidentemente perchè, se per essi non è possibile l'esecuzione coattiva specifica, di questa tien luogo l'obbligo al risarcimento del danno, ch'è indubbiamente passibile di esecuzione forzata, e costituisce, ad un tempo, remora efficace all'inadempimento in forma specifica.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta — Necessaria è la norma, specie con riguardo all'estesa disposizione dell'art. 50 Cod. Pen.: occorre invero segnare un limite nella legge e nella morale alla facoltà di disporre del proprio corpo.

Sembra tuttavia che nella stessa disposizione sia da disciplinare la potestà di disporre del proprio corpo *post mortem*.

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. Perrotti): L'art. 6, che trova riscontro nell'art. 50 del Codice Penale, potrebbe apparire in modo troppo generico formulato o addirittura una petizione di principio. Ma evidentemente, dato l'oggetto della disposizione, non è possibile una formula più specifica. Di necessità quindi è lasciato al prudente

apprezzamento del giudice lo stabilire, in relazione al comune sentimento, quando vi sia violazione della morale o della legge. E' uno di quei casi, come quello degli atti emulativi, in cui non debbesi temere di affidarsi alla coscienza del giudice.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): L'articolo sembra superfluo e da sopprimere: la norma che esso contiene appare troppo generica ed imprecisa perchè occorrerebbe fissare sino a qual punto una persona possa disporre del proprio corpo o possa vincolarsi, perchè v'è un limite che non può essere superato senza offendere la stessa personalità umana, il rispetto della quale è di interesse generale.

Corte di Appello di Messina — (Rel. Cons. *Pensavalle*): Si ritiene superflua la norma, giacchè, trattandosi di atti costituenti rapporti di prestazione di opera, come il baliatico, la trasfusione di sangue ecc. ecc. e non essendo tali atti illeciti, è inutile prevederne la validità con disposizione particolare, rientrando il principio nei requisiti essenziali di ogni contratto.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): Coi limiti alla facoltà di disporre del proprio corpo — non mai della propria vita — segnati e dalla legge e dalla morale, il diritto può ritenersi riconosciuto entro termini approvabili.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Pellegrini*): La disposizione non sembra utile nè opportuna. Anzitutto la formulazione appare troppo vaga e quindi superflua. Demandare all'interprete di stabilire quando l'atto di disposizione sul proprio corpo sia "contrario alla legge od alla morale", equivale a lasciargli quella sconfinata discrezione che già sussiste nell'opportuno silenzio della legge vigente. Quanto poi al dichiarato proposito di sancire il principio normale della disponibilità del proprio corpo, anche quando importi un pregiudizio alla integrità, gli stessi esempi, ai quali si ispira espressamente la Relazione su questo articolo, dimostrano come la materia non possa essere costretta in formule legislative, e come le preoccupazioni accennate siano eccessive. Nel mentre nessuno dubita seriamente della liceità ed efficacia giuridica del contratto di baliatico in cui il pregiudizio sul proprio corpo non viene forse affatto in giuoco, giacchè la destinazione normale del latte materno è quella della utilizzazione per l'allattamento della propria o dell'altrui prole, più che discutibile è invece la identica soluzione inondizionata per la trasfusione del sangue, la cui emissione è quasi sempre anormale e pregiudizievole. Ora attualmente non sembra sostenibile senz'altro (come si accenna nella Relazione) che sia illecita la convenzione onerosa per la trasfusione del sangue, al punto di negare il pattuito

compenso; ma la menzione espressa nel testo legislativo, con cui si sancisce la piena ed incondizionata liceità ed efficacia giuridica di altre disposizioni che importino un vero pregiudizio del proprio corpo, porta anche all'altra estrema conseguenza che l'inadempimento volontario implicherà le normali sanzioni (risarcimento, penale ecc.). Il che non solo sarà più che discutibile, ma, allo stato, contrasta con la coscienza generale; la quale, come apparisce dalle cronache quotidiane, riguarda e segnala come atto di eroismo il prestarsi a simili operazioni.

Chè se poi, come si dice, si è voluto integrare la disposizione dell'art. 50 Cod. Pen. ("Non è punibile chi lede e pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne"), l'intento non sembra precisamente raggiunto, dappoichè colà, accennandosi ai diritti lesi dal reato, si trattava di porre un limite di intuitiva percezione alla esclusione del dolo per il consenso del soggetto passivo, ed era quindi opportuno lasciare alla intuizione comune o normale la identificazione di quel limite; mentre qui, nel campo civile o peggio commerciale, si sancisce, proprio nel titolo che riguarda la personalità fisica umana, una disponibilità convenzionale alla quale si pongono quegli stessi inafferrabili limiti e della quale la sede più adatta era forse quella dell'oggetto delle convenzioni.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Marinucci*): La disposizione appare superflua, risolvendosi nell'affermazione di un principio teorico, al quale tolgono ogni valore le limitazioni apposte dalla formula.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Esattamente, il legislatore, troncando infinite questioni dottrinarie ed abbandonando preoccupazioni aprioristiche, ha esplicitamente affermato il principio del diritto sul proprio corpo.

La esistenza di tale diritto, variamente disconosciuto in dottrina sul falso presupposto di una identificazione tra il diritto sulla propria persona e quello di personalità e sulla concettuale impossibilità di dare alla persona due funzioni contraddittorie, di soggetto, cioè, e ad un tempo di oggetto del diritto, viene nel Progetto ad essere posto nei suoi perfetti limiti giuridici. Ciò dicesi, perchè l'essenza di tale diritto vien configurata non come uno schietto diritto patrimoniale, *quoniam de minus membrorum suorum nemo videtur*, sibbene, in sostanziale conformità all'art. 50 Codice Penale, come un diritto personale, di carattere tutto speciale, determinante la libera disponibilità del proprio corpo.

Richiamato il principio che *interest rei publicae ne quis sua re male utatur*, si osserva che, fondatamente, il Progetto pone un limite a tale diritto di disposizione, non permettendo gli atti contrari alla legge o alla morale, all'istesso modo che il diritto romano, per esigenze statali e demografiche, puniva il tentato suicidio del soldato e la castrazione di sè stessi.

Anche qui, la elasticità del divieto affida opportunamente al magistrato di accertare, volta a volta, se la convenzione avente per oggetto la disposizione, diretta o indiretta, del proprio corpo, debbasi o meno ritenere *contra bonos mores*; e si consente nel principio basilare della validità della convenzione, sempre quando non vengano giudizialmente dichiarate le cause di invalidità.

CONSIGLIO DI STATO

In questo articolo, e in quelli che seguono sino alla fine del titolo, sono comprese alcune disposizioni relative a diritti fondamentali ed assoluti della persona fisica. In questo campo mancano ora del tutto norme giuridiche scritte. I diritti alla vita, all'incolumità, all'onore, alla libertà individuale, al nome, alla immagine, alla proprietà delle parti staccate dal corpo umano, potrebbero forse trovare una trattazione sistematica nel Codice Civile, anche al solo fine di determinarne gli svolgimenti di ordine patrimoniale. Ma il Progetto contiene soltanto alcune norme frammentarie in materia così interessante.

L'articolo 6 attiene ai diritti di incolumità e di libertà personale. Non sembra adeguata la definizione datane nella rubrica di "diritti sul proprio corpo". In ogni modo, lo scopo della disposizione è di affermare che, entro certi limiti, si può disporre anche della integrità del proprio corpo, che il pregiudizio alla integrità del corpo non è di per sé impedimento alla validità dell'atto di disposizione.

Si intende che le lesioni permesse all'integrità del proprio corpo sono quelle che non mettono in pericolo la vita o la salute. Si potrebbe dire: "Gli atti di disposizione del proprio corpo sono permessi, se non siano pericolosi alla vita od alla salute e non siano contrari alla legge od alla morale".

UNIVERSITA'

Università di Bologna — Si parla di atti di disposizione del proprio corpo. Se si vuole con ciò alludere ai contratti o disposizioni testamentarie che possono avere per oggetto il corpo, la questione è da regolare nelle rispettive sedi riguardando la possibilità e liceità dell'obbligazione e della disposizione testamentaria. Se si vuole invece asserire che si possa disporre del proprio corpo alienandolo in tutto o in parte od attribuendo ad altri diritti reali, essa è inutile per ciò che riguarda parti staccate dal corpo; è inammissibile per ogni altro caso.

Università di Camerino — (Relatori proff. *Chiaudano e Satta*): E' più semplice e più chiaro parlare di "atti di disposizione sul proprio corpo",.

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): Si propone di sostituire:

"Gli atti di disposizione *del proprio corpo o del proprio cadavere* sono permessi....",.

Nella Relazione (p. 33) si dice che della destinazione del proprio cadavere si rinvia la disciplina alle disposizioni di ultima volontà; ma a prescindere che può ben disporsi del proprio cadavere per atto *inter vivos*, questa norma può senz'altro riferirsi anche alla disposizione per atto di ultima volontà.

Università di Ferrara — (Rel. Prof. *Perticone*): Potrebbe dirsi che, nella formulazione adottata, questo articolo si presenta come un discutibile esempio di norma permissiva e non si sottrae alle critiche che fondatamente si agitano in dottrina intorno a questa categoria di norme. Il riferimento poi all'art. 50 del Co^l. Pen. non è del tutto calzante.

Università di Genova — (Rel. Prof. *Luzzatto*): La norma non sembra approvabile. A parte la considerazione sulla eccessiva latitudine di giudizio lasciata al magistrato, deve soprattutto osservarsi che la validità di disposizioni, che importino pregiudizio all'integrità del proprio corpo, sembra urtare contro i principi sulla tutela dell'integrità fisica della persona, principi profondamente radicati nel sentimento collettivo, che non consentono di ritenere validi negozi giuridici, diretti appunto a menomare tale integrità, essendo gli accennati principi superiori alla volontà individuale.

Che da un lato l'uccisione del consenziente, l'istigazione al suicidio, ancorchè il suicidio non avvenga, si considerino come atti *penalmente illeciti* (art. 579, 580 C. P. nuovo), il che certamente è approvabile, e che, dall'altro, passando all'estremo opposto, si presti *addirittura man forte* a un contratto, con cui altri prometta di attentare alla propria integrità fisica, sembra una sconcordanza grave. In speciali circostanze, il sacrificio del proprio corpo può bensì essere approvato ed apparire anzi atto sublime, ma questi sacrifici sono contraddistinti da tali caratteri di *gratuità* e di *spontaneità*, che il portarli nel campo giuridico per imporli col'autorità dello Stato, li trasforma, li snatura. *La condanna a subire una lesione*, o in mancanza, al risarcimento dei danni (che sarebbe una conseguenza necessaria dell'art. 6), sia pur scompagnata dalla possibilità di una esecuzione coattiva diretta, è tal conseguenza che basta a mostrare la gravità della disposizione: una simile condanna sarebbe contraria alla

morale in sè e per sè, a prescindere affatto da quelle speciali ragioni di immoralità cui allude in fine l'art. 6.

Nei casi poi, nei quali il sacrificio sia stato *già compiuto* senza fine di liberalità (casi a cui la Relazione allude v. pag. 33, 34), il compenso a colui che ha danneggiato il proprio corpo a favore d'altri può essere attribuito per altra via (azione analoga, se non identica, a quella di indebito arricchimento), evitandosi così le gravi conseguenze su accennate, che derivano dal riconoscere la validità del negozio giuridico. Il Progetto poteva limitarsi a riconoscere l'obbligo di un compenso, a sacrificio avvenuto, senza intenzione di liberalità. Gli esempi recati dalla Relazione (pag. 34) sono poco persuasivi, perchè, a nostro parere, escono dall'argomento; altra cosa è la locazione d'opera, sia pure ch'essa presenti qualche pericolo per l'integrità fisica del locatore (altrimenti bisognerebbe vietare le professioni del muratore, del saltimbanco, ecc.); altro è un contratto con cui si rechi pregiudizio all'integrità del proprio corpo! Anche il baliatico, se non si vuol considerare come locazione d'opera, *sarà disposizione del proprio corpo*, ma non *lesione* (pregiudizio) *dell'integrità sua*, come apparirebbe dalla Relazione!

Università di Messina — (Rel. Prof. Degni): E' noto come, sino a pochi anni or sono, uno dei punti più discussi in materia di diritto delle persone era questo precisamente: se l'uomo avesse un diritto sul proprio corpo e sulla propria immagine. Le legislazioni moderne hanno quasi tutte risolta la questione in senso affermativo, con maggiori o minori limitazioni. E questo criterio segue anche il nostro Progetto, affermando il diritto a disporre del proprio corpo, salvi i limiti posti dalla legge e dalla morale. Veramente qualche riserva deve farsi circa l'enunciazione di questi limiti. Per la legge, la cosa è facile ad intendersi. Saranno ritenuti illeciti tutti gli atti di disposizione del proprio corpo che contrastano ad una norma precisa di legge, per esempio, sotto forma di locazione per tutta la vita. Ma, per quanto riflette la morale, l'espressione adoperata pare troppo generale; meglio sarebbe non allontanarsi dal sistema seguito sinora da tutte le nostre leggi, identificando, cioè, il concetto di morale col concetto di buon costume, il quale indica meglio che la moralità che diventa parte del diritto non è la morale assoluta, teorica, astratta, religiosa, ma la morale relativa, pratica, concreta, civile, quella, cioè, che è appresa dalla coscienza popolare in una determinata epoca ed in un dato Stato. E ciò al fine di evitare subiettivismi pericolosi, incertezze che potrebbero derivare dalla circostanza che, in questa delicatissima materia, si è adoperata una espressione diversa da quella comunemente adoperata dal legislatore quando non ha voluto che il diritto tutelasse l'immoralità.

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): Negli art. 6-12 troviamo la tutela della personalità limitatamente ad alcuni dei più fondamentali cosiddetti diritti

della personalità: e più precisamente dei diritti all'integrità del corpo (art. 6), al nome (art. 7-12), alla propria immagine (art. 11 cap. I). Un codice naturalmente non è un trattato, e si può quindi ammettere questa circoscritta tutela (il Cod. Civ. germ. ricorda solo quella circa il nome, § 12) che non esclude naturalmente l'ulteriore protezione della personalità umana.

Tuttavia può nascere il dubbio se il progetto non poteva essere anche più sobrio. Il dubbio può nascere intanto per l'art. 6: se anche non fosse scritto, la dottrina e la giurisprudenza arriverebbero, come ora arrivano, senza titubanze al risultato di vietare gli atti dispositivi che attentino alla integrità fisica del proprio corpo in quanto contrastino alla legge o alla morale. Se mai una siffatta enunciazione rientrerebbe in un più vasto ordine di idee che comprende anche gli attentati alla propria integrità spirituale e morale, oltre che corporea.

Università di Modena — (Rel. Prof. *Verga*): La dizione non è eccessivamente felice: si poteva forse più semplicemente parlare di atti di disposizione sul proprio corpo, più generali, più comprensivi (daccchè non tutti gli atti di disposizione sul proprio corpo portano pregiudizio alla sua integrità), e nello stesso tempo meno involuta.

A prescindere da ciò, l'articolo è superfluo: il suo contenuto si può infatti desumere senza bisogno di una esplicita disposizione di legge; soprattutto è una inutile ripetizione del disposto dell'art. 50 cod. pen., per il quale non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne.

Quanto poi al divieto di tali atti di disposizione quando siano contrari alla legge e alla morale, esso è inutile dato l'art. 12 disp. prel. vigenti (art. 16 del Progetto).

La Relazione avverte poi che l'art. 6 tratta solo degli atti di disposizione sul proprio corpo in vita; degli atti di disposizione *post mortem*, cioè delle disposizioni relative al proprio cadavere, si è voluto rinviare, e giustamente, la disciplina alle disposizioni di ultima volontà.

Per vero dall'art. 6 non risulta con molta evidenza che esso si riferisca agli atti di disposizione in vita; per altro a chiarire il dubbio nel senso voluto dalla Relazione basterà la disposizione che si vuole riservata alla materia degli atti di ultima volontà.

Università di Napoli — (Rel. Prof. *Scuto*): In quest'articolo ed in quelli che seguono fino al dodici si tratta dei diritti inerenti alla personalità umana, in particolare dei diritti sul proprio corpo, al nome, all'immagine, allo pseudonimo; e la personalità umana certamente può essere protetta anche in modo più ampio, relativamente ad altre manifestazioni di essa non considerate direttamente, se pur limitata sia la tutela in base alle esplicite disposizioni di legge.

Non sembra giustificato che ci sia un articolo, quale è l'art. 6, per stabilire che gli atti di disposizione, che possono pregiudicare l'integrità del proprio corpo, sono permessi "*se non sianò contrari alla legge o alla morale* ",, cioè se non siano vietati. Ad ammettere che una disposizione di legge ci debba essere al riguardo, si potrebbe osservare che non si tratta soltanto degli atti "*che importino un pregiudizio all'integrità del proprio corpo* ,, ma di tutti quelli che possono farsi riguardo a quest'ultimo, se pur non concorra tale pregiudizio, compresi quelli relativi al proprio cadavere, che, trattandosi di atti fatti in vita, è il proprio corpo... in quanto diventerà cadavere. E bisognerebbe riferirsi anche al buon costume, non venendo quest'ultimo compreso nella legge.

Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Si può dubitare della bontà e giustificazione della collocazione della disposizione nel titolo relativo alle persone fisiche. Ma a prescindere da questi dubbi, sembra che l'articolo, col dire che gli atti di disposizione che importino un pregiudizio alla integrità del proprio corpo sono permessi se non siano contrari alla legge....., si limiti a dichiarare che è permesso ciò che non è vietato.

A prescindere poi da queste considerazioni, pare che il conferire agli atti suddetti l'efficacia di costituire vincoli giuridici sia in contrasto con la nostra coscienza. Negata pertanto l'esistenza di un vincolo giuridico diretto a prestazione che importa pregiudizio alla integrità del proprio corpo, si potrebbe piuttosto conferire un diritto alla controprestazione subordinato alla prestazione avvenuta. Tutto ciò in base al generale principio del divieto di ogni ingiustificato arricchimento.

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): Sembra meritevole di approvazione la norma che permette gli atti di disposizione del proprio corpo, i quali importino un pregiudizio all'integrità di esso, se non siano contrari alla legge o alla morale.

Università di Urbino — (Rel. Prof. *Morelli*): Sembra che troppo vago e generico sia il disposto dell'art. 6.

Si parla infatti di divieto degli atti di disposizione del proprio corpo contrarii alla legge ed alla morale. Quanto agli atti contrari *alla legge* la disposizione è evidentemente superflua. Quanto poi agli atti contrarii *alla morale* non può farsi a meno di rilevare quanto difficile sia in pratica l'accertare, senza guida alcuna nella legge, se un atto che può anche importare un pregiudizio alla integrità del proprio corpo sia veramente contrario alla morale. Ci si trova infatti spesso dinanzi a degli atti i quali *possono* importare un tale pregiudizio al corpo, ma non si può conoscere con precisione se tale pregiudizio poi si verificherà realmente (molte operazioni ed esperimenti nel campo medico-chirurgico possono

fornire esempio). *Quid iuris* allora? Ben difficilmente casi di questo genere, che sono tra i più numerosi ed importanti, potrebbero essere risolti in base alla citata disposizione.

Nella Relazione si fa cenno anche ai contratti di circo: anche in questa ipotesi, data la formulazione dell'articolo, è quanto mai difficile poter dire quali contratti di tal genere possano venire vietati. Ve ne sono alcuni che non importano pregiudizio al corpo e che sono contrarii alla morale (ed essi non potrebbero pertanto venire vietati), ve ne sono altri che non urterebbero in se stessi contro la morale ma *espongono* chi li compie ad un eventuale danno nell'integrità fisica. Dovranno questi atti per ciò solo venire vietati?

Ma non basta, la disposizione è incompleta; poichè parla di un divieto senza indicare le *sanzioni* per il caso di violazione di questo divieto. Eseguita, ad esempio, dal paziente la prestazione, il divieto permetterà all'altra parte di esimersi dall'eseguire la controprestazione? Sarebbe evidentemente ingiusto: ma allora quali saranno le conseguenze se un tale contratto non può assolutamente ritenersi valido?

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Alessandria — (Rel. Avv. *Pittaluga*): Non si può passare sotto silenzio l'art. 6. La Relazione ha preveduto il senso di sorpresa, che il disposto avrebbe destato, e, ricordati gli esempi di contratti usuali che hanno per loro oggetto casi di disposizione della propria persona, lo chiarisce e lo giustifica colla necessità di preservare da ogni contrasto il diritto al pattuito compenso di chi si sottopone ad esperimenti scientifici o ad operazioni chirurgiche, quali la trasfusione del sangue, in casi non ripugnanti alla legge ed ai buoni costumi.

Giusto è che si eccettuino gli atti contrari alla morale, ed il concetto pare chiaro, ma sarà bene che venga meglio chiarito quando questi atti si debbano intendere contrari alla legge, dal momento che nello stesso articolo la legge li autorizza.

Commissione Reale Avvocati di Ancona — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): Interessante è l'art. 6 che riconosce l'efficacia di disposizioni del proprio corpo che non siano contrarie alla legge e alla morale (ad esempio il consenso a trasfusione del sangue, il sottoporsi ad esperimenti scientifici, etc.).

Sindacato Avvocati e Procuratori di Asti — (Rel. *Avv. Ballario*): Troppo vaga la disposizione che impedisce l'esercizio del diritto sul proprio corpo quando è contrario alla morale. Non sarebbe più opportuno adoperare il concetto del "buon costume", che è abbastanza definito nella nostra legislazione (art. 12 delle preleggi) anzichè quello di "morale", concetto ampio, vago, suscettibile di infinite e contraddittorie interpretazioni ed opinioni? Questa morale non finirà poi per essere la morale del Giudice?

Commissione Reale Avvocati di Bologna — Alla dizione "atti che importano", si proporrebbe fosse sostituita l'altra "atti che possono importare", non avvenendo sempre e inderogabilmente che gli atti di disposizione del proprio corpo importino un pregiudizio.

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. *Avv. Neppi*): La Commissione non è convinta dell'opportunità di questa norma, la cui rubrica enuncia un concetto molto discusso in dottrina e il cui contenuto normativo, mentre non consegue sul tema una determinazione maggiore di quella che risulti dalle norme generali sulla liceità dell'oggetto dei negozi giuridici ed in specie dei contratti, d'altro lato lascia perplessi, in quanto può apparire che ammetta come principio generale la facoltà di disporre contrattualmente del proprio corpo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. *Avv. Redenti*): Perplessi lascia l'opportunità di introdurre un testo come quello dell'articolo 6. Quali sono gli "atti di disposizione", a cui si riferisce? Le esemplificazioni della Relazione in materia di baliatico, locazioni di opere in condizioni rischiose, trasfusione del sangue, operazioni chirurgiche, sembrano accomunare fenomeni disparati e che meglio dovrebbero esser presi in considerazione partitamente in altre sedi (oggetti di diritti, loro creazione e configurazione giuridica — materia che è tutta da rifare a tempo e luogo —, contratti, disposizioni testamentarie ecc.). Gravi problemi di ordine concettuale possono essere turbati viceversa nella loro stessa impostazione dall'uso legislativo dell'espressione "atti di disposizione", riferita promiscuamente a quei vari fenomeni, e per di più combinata con l'accento che il pregiudizio all'integrità del corpo possa derivare dall'atto (in senso giuridico). Nè si vede neppur qui il valore normativo. Se l'atto (in senso giuridico) sia contrario alla legge o alla morale, chi dubiterà che abbia causa illecita? E se non è contrario, non si vede perchè si debba dubitare della sua possibilità giuridica (liceità). Le vere difficoltà pratiche appaiono quando si tratta di sapere dove e quando comincia ad essere illecito l'oggetto o la

causa dell'atto giuridico, per il rischio che possa importare la sua attuazione od esecuzione pratica. Ma queste difficoltà il Progetto non le risolve nè avrebbe mai potuto risolverle.

Commissione Reale Avvocati di Brindisi — La riserva “ se non siano contrari alla legge o alla morale „ è troppo vaga e indeterminata, anzi è indeterminabile.

Perchè non è facile stabilire quali siano gli atti di disposizione contrari alla legge; ed è molto equivoco il riferimento, qui, alla morale.

Sembra necessaria una più ampia precisazione. anche sotto forma esemplificativa di atti permessi o di atti vietati.

Commissione Reale Avvocati di Caltanissetta — (Rel. Avv. *Crescimanno*): In ordine alla permissione degli atti di disposizione che importino pregiudizio della integrità del proprio corpo, si nota che la disposizione è troppo generica e bene forse sarebbe stata una enumerazione se non tassativa almeno esemplificativa, per evitare le gravi discussioni che non mancheranno di sorgere, non ostante i pregevoli chiarimenti della Relazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Casale — Sarebbe opportuno provvedere pel caso di chi avendo stipulato un contratto, p. e. di circo, importante un possibile pregiudizio del proprio corpo, si spaventi dell'esecuzione, e voglia recedere.

Sarebbe umano che non fosse coartato dal pensiero dei danni, forse gravi, che dovrebbe risarcire se l'atto è valido; sancire perciò, p. es. nel futuro titolo delle obbligazioni, che dai contratti di quell'indole possa recedere la parte che può averne pregiudicata l'integrità del proprio corpo mediante la restituzione del solo corrispettivo ricevuto, ed escluso ogni risarcimento di danno alla controparte.

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. *De Luca*): Bisognerebbe aggiungere che tali negozi non sono vincolativi per colui che si obbliga a subire un atto pregiudizievole all'integrità del proprio corpo.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Rovelli*): L'articolo riguarda la disposizione del proprio corpo *in vita*. E si riferisce a contratti di circo, di baliatico, ecc. Ma questi rientrano nell'ambito della locazione di opere, espressamente disciplinata dalla legge, che ne valuta anche la *causa* agli effetti della validità.

E allora l'art. 6 o assume il carattere di una tautologia o sembra estendere nella fattispecie i principî dell'art. 1119, C. C. L'art. 50 del Cod. Pen., è vero, toglie il carattere di reato alla lesione di un diritto

col consenso della persona che può validamente disporne. Ma esso considera gli effetti *penali* dell'atto, e si ispira alle regole generali della materia. L'articolo 6 — anche per l'elasticità della formula "*integrità del proprio corpo* „ — porterebbe nella pratica ad un processo di allargamento oltre il pensiero del legislatore. E si presterebbe ad interpretazioni irte di pericoli.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Foggia — Sarebbe opportuno chiarire che le disposizioni del proprio corpo *post mortem* non sono comprese in questo articolo e troveranno invece la loro sede opportuna fra le disposizioni di ultima volontà.

Sindacato Avvocati di Genova — Ci dichiariamo nettamente contrari alla introduzione della norma dell'art. 6, specie per il modo con cui la norma stessa è espressa.

Anzitutto, la infelice redazione dell'articolo lo rende manifestamente superfluo; perchè qualunque atto contrario alla legge o alla morale è nullo in virtù dell'art. 1122 Cod. Civ. e non occorrerebbe, quindi, una particolare norma per gli atti coi quali alcuno disponga del proprio corpo.

A parte ciò, la Relazione afferma che il Progetto muove dalla considerazione che esistono, nel campo del diritto privato, numerosi contratti con cui la persona dispone del proprio corpo direttamente od indirettamente, quali il contratto di baliatico, di locazione d'opere ecc., e che occorre una norma che dichiarasse tali contratti validi.

Per il contratto di locazione d'opere non occorre davvero che il legislatore s'incomodi, data la tradizione giuridica dal diritto romano ai giorni nostri e le vigenti norme codificate.

Nemmeno per il contratto di baliatico mancano norme nel diritto positivo vigente. Basti ricordare il regolamento per la tutela igienica del baliatico, pubblicato con R. D. 10 agosto 1918, n. 1395, che subordina l'esercizio del baliatico all'osservanza di determinate condizioni.

Meritevoli, invece, di considerazione le altre fattispecie ricordate nella Relazione, quali il contratto di circo, le operazioni di trasfusione di sangue a scopo umanitario od altre a scopo scientifico.

Ma, per tali casi, la norma dettata, nella sua genericità, pare assolutamente insufficiente. Occorrerebbe stabilire sino a qual punto, anche a scopo scientifico o umanitario, una persona possa disporre del proprio corpo; come occorrerebbe anche stabilire sino a qual punto una persona che dispone del proprio corpo per esibirsi in pubblico (casi di deformità, mostruosità ecc.) possa obbligarsi con effetto vincolativo anche nell'ipotesi che la stessa persona, riacquistando una più delicata coscienza della propria personalità, intenda annullare una obbligazione assunta in un momento di necessità o di smarrimento di tale coscienza. Problemi delicati e sottili che fanno pensare all'opportunità di abolire per ora puramente e semplicemente la norma.

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. Avv. *Quilico*): Poco opportuna è la disposizione dell'art. 6, non tanto perchè il proprio corpo come elemento essenziale della personalità non possa, secondo la teoria del Dusi, formare oggetto di proprietà per la persona, quanto piuttosto perchè, ove non contraddicano alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, gli atti dispositivi sono entrati nella pratica e non urtano profondamente la coscienza giuridica, sicchè non occorre di consentire quello che attenti alla integrità fisica del proprio corpo senza contrasto con i canoni di ordine morale o d'ordine legale. Una enunciazione siffatta, ove fosse ritenuta necessaria, rientrerebbe, ben dice il Barassi, in un più vasto ordine di idee che comprende anche gli attentati alla propria integrità spirituale e morale, oltre che corporea.

Commissione Reale Avvocati di Lagonegro — Si preferirebbe che l'articolo specificasse quali atti che importano un pregiudizio al proprio corpo siano contrari alla legge. Il richiamo ai principi della morale è troppo vago ed impreciso.

Se si è voluto dire che è consentito esporre il proprio corpo ad esperimenti scientifici e ad operazioni chirurgiche sarebbe utile dirlo esplicitamente. Si pensa che, per quanto riguarda poi i mestieri che possono arrecare pregiudizio al corpo, provvedano adeguatamente sia la legge di pubblica sicurezza sia quella sulla tutela degli operai.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Lecce — (Rel. Avv. *Grosso*): Nell'articolo si prevede il diritto di disposizione del proprio corpo, consentito quando non offende la legge o la morale, rendendosi così indiscutibilmente validi e protetti dalla legge i rapporti di baliatico, i contratti di circo, la sottomissione ad esperimenti scientifici o ad interventi chirurgici a beneficio altrui, casi tutti, e simili, che la vita offre in gran copia senza la protezione ed il limite di una norma legislativa.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Macerata — La disposizione potrebbe anche apparire inutile, ove non ne venisse precisato il contenuto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Finzi*): Sembrerebbe opportuno modificare il tenore per renderlo più conforme al principio generale che tutto ciò che non è proibito sia permesso. E' contrario a tale principio in un Codice Civile disporre come norma generale che atti fatti e disposizioni sieno permessi. Si chiederebbe la modificazione nel seguente tenore: " sono vietati gli atti e le disposizioni che importino un pregiudizio alla integrità del proprio corpo,

contrari alla legge o alla morale „ o in forma analoga, per quanto debbasi riconoscere che la norma stessa ha carattere di declaratoria di diritto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Matera — Specialmente da esigenze scientifiche è stata dettata la nuova norma: in un Codice moderno non poteva non essere prevista la *liceità* di disporre del proprio corpo — nei limiti della legge e della morale — specialmente per scopi scientifici ed umanitari.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): L'articolo suggerisce l'osservazione, che quando l'atto di disposizione importa un pregiudizio alla integrità del proprio corpo non può essere mai permesso, uscendo esso dalla sfera del diritto, perchè non può ammettersi che nello stesso tempo un soggetto sia di fronte a se stesso anche oggetto di diritto. Si dica pertanto: " Gli atti di disposizione del proprio corpo (e si lasci l'aggiunta: che importino un pregiudizio alla integrità) sono permessi se non siano contrari, ecc. „.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: Spesso nella pratica della vita si verificano casi di disposizione del proprio corpo a vantaggio della salute o dell'interesse altrui, ed è giusto che chi, con la disposizione del proprio corpo, si proponga di arrecare vantaggio ad altri, trovi protezione nella legge.

Commissione Reale Procuratori e Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel. Avv. *Andreoli*): Una riserva è da farsi sul contenuto dell'articolo. Esso contiene una mera norma permissiva, una di quelle norme, cioè, che sono sottintese e implicite nell'ordinamento giuridico: è permesso, cioè, tutto ciò che non è altrimenti comandato o vietato. Dicendosi dunque che sono permessi gli atti di disposizione del proprio corpo, quando non sussista altro divieto della legge, nulla si dice di sostanziale, perchè proprio qui forse era il luogo di incontrare il problema dei limiti fra la permissività di alcuni di questi atti e l'impermissività di altri, anche in riferimento all'art. 50 del Codice Penale. Una volta risolta la questione, come bene è risolta nel Progetto, nel senso della permissività delle disposizioni che toccano l'integrità del corpo, un primo limite generale avrebbe pur potuto essere stabilito, ad esempio in base al criterio che l'atto di disposizione non comporti *un immediato pericolo di vita o la perdita di un organo o di una funzione vitale*.

Altro rilievo deve farsi rispetto al richiamo che qui e altrove (per esempio al successivo art. 12) si fa al concetto di *morale*. Ognuno intende che questo termine non è qui richiamato nel suo proprio significato filosofico, nè potrebbe credersi che qui si sia voluto stabilire legislativa-

mente una distinzione tra diritto e morale, ciò che rimane tuttora, come l'ebbe a vedere il Jhering, il Capo Horn, il Capo delle tempeste della scienza giuridica. In questo articolo, dicendosi atti contrari alla morale, si intendeva riferirsi a quel concetto più propriamente giuridico, che dai romani in poi si usa indicare con le parole *boni moris* e *buon costume*. E anche per ragioni di euritmia (cfr. a esempio art. 16 Disp. prel., art. 30 Cod. ecc.) pare esatta la richiesta che qui si dica: *atti contrari al buon costume*.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. Bagalà): Il disposto dell'art. 6, che è in correlazione con quanto è prescritto coll'art. 50 C. P., è del tutto nuovo; esso pone fine alle questioni che con vario esito si sono dibattute nella pratica giudiziaria e che, poste dai progressi della scienza medica, attendevano una soluzione giuridica. Esattamente si osserva, che il negare riconoscimento agli atti di disposizione del proprio corpo avrebbe portato alla conseguenza di privare di un'efficace tutela coloro i quali a tali atti si sarebbero sottoposti pattuendo un compenso; mentre ogni possibilità di abuso resta esclusa dalla limitazione che gli atti stessi non siano contrari alla legge e alla morale. Tale formula pecca invero di eccessiva ampiezza ed imprecisione, e forse non era inopportuno considerare specificamente, agli effetti della permissione dell'atto di disposizione, l'elemento della temporaneità e transitorietà del pregiudizio all'integrità del corpo di colui che all'atto si sottopone. Bisogna tuttavia riconoscere che non era possibile usare una formula meno comprensiva, senza cadere in pericolose limitazioni ed esemplificazioni. Presidio di giustizia sarà in questi casi il criterio del giudice chiamato a decidere, che meglio potrà adeguare il proprio giudizio alle condizioni del progresso scientifico e alla coscienza collettiva.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Parma — (Rel. Avv. Menoni e Coccapani): Sembra troppo assoluta la libertà affermata di disporre del proprio corpo sia pure coi limiti e i divieti posti dalla legge e dalla morale.

Pare esagerato trattare come un pregiudizio la dottrina che afferma l'indisponibilità del proprio corpo in quanto esso stesso è un elemento essenziale della personalità, e come tale inalienabile e indisponibile per evidenti ragioni di ordine pubblico e di moralità.

Gli esempi addotti nella Relazione per giustificare la disposizione, che sanzionerebbe la liceità di alcuni contratti permessi o addirittura utili, non persuadono.

Nel contratto di circo o di locazione d'opera si dispone non già del proprio corpo, ma bensì dell'attività e del lavoro da esso prodotto, cosa indubbiamente ben diversa e distinta. Anche nel contratto di balatico parrebbe più esatto affermare che la donna dispone non già del proprio

corpo, ma bensì di un *prodotto di esso* in quanto il latte non forma parte essenziale e *normale* dell'organismo, che anzi in condizioni normali ne è privo. Resterebbero i contratti con cui uno dispone di vere parti del proprio corpo (pelle, sangue ecc.) al fine di rendere possibili innesti e trasfusioni chirurgiche ecc.. Indubbiamente dato il fine umanitario di tali contratti (anche se il movente sia il lucro) sarebbe iniquo e dannoso proclamare l'illiceità.

Ciò posto si proporrebbe di modificare la dizione dell'articolo così: " Gli atti di disposizione che portino un pregiudizio all'integrità del proprio corpo, sono permessi solo quando abbiano un fine umanitario e morale „

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): Il contenuto di questo articolo, anche sotto condizioni di rispetto alla legge e alla morale, è molto pericoloso e nient'affatto necessario, tanto più che i casi citati nella Relazione (pag. 34) per giustificarlo, non lo giustificano per nulla, come quelli che si riducono a semplici prestazioni d'opera, le quali non importano quel pregiudizio alla integrità del corpo che rappresenta invece il preoccupante contenuto dell'articolo di cui si tratta. Nell'odierna civiltà, in cui va sempre più estendendosi il campo delle prestazioni degne di retribuzione, non è neppure concepibile il dubbio che possa essere contestato il compenso a chi si presti, per es. alla trasfusione del sangue, nè è, tanto meno, ammissibile che il giudice sia forzato da una disposizione legislativa la quale si presta certamente agli abusi che pure sono assolutamente da evitare; che anzi quell'articolo pare un larvato assenso alla odierna barbarie della boxe, che, veramente, dovrebbe essere vietata.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Ravenna — (Rel. Avv. Armuzzi): Si propone la forma negativa " gli atti non sono permessi quando siano contrari „

Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria — (Rel. Avv. Mafrici): La norma, che ha riferimento alle disposizioni importanti pregiudizio all'integrità del proprio corpo in vita, andrebbe meglio disciplinata per non creare equivoci e malintesi, che si verificano nella pratica, specie in riferimento alle operazioni chirurgiche e ad esperimenti scientifici, e andrebbe più esplicitamente rapportata ai precetti del nuovo Codice Penale, il quale non prevede come delitto il ferimento del consenziente, quando non si tratti di frodi per sottrarsi al servizio militare o per carpire un premio ad un istituto di assicurazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Buonvino): Tenuto conto dei limiti posti alla sua competenza, la Com-

missione nominata dal Sindacato non ha creduto di seguire il relatore nella proposta di sopprimere questo articolo, anche in relazione alla politica demografica del Governo Fascista.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere — Si approva che si sia affermato il limite di disposizione per gli atti pregiudizievoli all'integrità del proprio corpo, troncandosi così legislativamente, ed in armonia a quanto è sancito nell'art. 50 del vigente Codice Penale, la plurisecolare disputa intorno alla portata della così detta *potestas in se ipsum*.

Commissione Reale Avvocati di Sciacca — (Rel. Avv. Arone): Approvabilissima la disposizione per armonia di direttive colla nuova legislazione penale (art. 50 Cod. Pen.).

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. Toesca di Castellazzo): Sebbene taluno osservi che il proprio corpo (in sè e nelle sue parti), come elemento essenziale della personalità, non possa formar oggetto di proprietà per la persona (es. Dusi), noi riteniamo — coi compilatori del Progetto e con una assai diffusa dottrina — che la giuridica *disponibilità del proprio corpo* sia appunto uno degli attributi della personalità; — e, del resto, la pratica costante ci fa vedere assai frequenti, ad es., i cosiddetti contratti di baliatico, di circo, ecc. come pure i contratti con cui si dispone dei propri capelli, dei denti asportati, ed infine le convenzioni di assoggettamento ad operazioni chirurgiche (es. quelle per la trasfusione del sangue); — nonchè la disposizione del proprio cadavere. — Questi atti e convenzioni possono vulnerare (o anche non) la integrità fisica della persona che dispone del proprio corpo, ma — colla Commissione (e del resto anche secondo la nuova legge penale: art. 50) — riteniamo doversi consentire tali atti di disposizione, che la pratica pienamente accetta. Non sembraci però che occorra riportarci, nel testo — solo e senz'altro — agli atti *pregiudizievoli della integrità fisica*, ma riferirci a tutti gli atti di disposizione del proprio corpo che non sono contrari — come dice il testo — “ *alla legge ed alla morale* „. Ma perchè quest' espressione, mentre nell'art. 16 delle disposizioni preliminari, che comprende indubbiamente anche dette disposizioni e detti casi, si parla di ordine pubblico e di buon costume? Non sembra sia il caso di cambiar formula nella legge, quando la sostanza è uguale o consimile; quindi formuleremmo così il detto disposto di legge: “ gli atti di disposizione sul proprio corpo sono permessi, se non siano contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Osserva questo Sindacato che conviene da una parte precisare, siccome risulta dalla stessa Relazione (pag. 33), che l'articolo ha

riferimento soltanto alle disposizioni del proprio corpo *in vita* e quindi aggiungere queste due parole dopo l'espressione "del proprio corpo", dall'altra sopprimere l'inciso "che importino un pregiudizio all'integrità", (del proprio corpo), manifestamente superfluo di fronte alla certezza della vitalità di innumerevoli contratti di disposizione del proprio corpo che, *usu exigente et humanis necessitatibus*, quotidianamente si stipulano e che nessuno oserebbe affermare nulli. Donde il corollario che, unico limite essendo alla validità degli atti di disposizione del proprio corpo che essi non siano contrari alla legge o alla morale, quell'inciso non ha ragione di essere.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Treviso — (Rel. Avv. *Monico*): Il disposto dell'art. 6 viene ad integrare le nozioni già fissate dal legislatore del nuovo Codice Penale (art. 50) data la attuale frequenza di contratti in cui la persona dispone del proprio corpo.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Questa disposizione sembra piuttosto didascalica e sarebbe meglio sopprimerla. Il contratto di baliatico, cui fa richiamo la Relazione, come pure i contratti di locazione di opere, di circo ed altri consimili (pag. 34) non pare che abbiano bisogno di questa disposizione, perchè non importano un pregiudizio all'integrità del proprio corpo. Ed anche per i casi di trasfusione di sangue e di altre operazioni analoghe non pare vi sia bisogno di una disposizione come quella dell'art. 6, che, ad ogni modo, non risolve nulla, perchè ammette questi atti solo se non sieno contrari alla legge o alla morale, senza poi dire quando si abbia o meno questa contrarietà.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi Viola*): La norma potrebbe a prima vista apparire inutile, specie con riguardo al raffronto coi contratti di circo e di baliatico, richiamati dal relatore, dai quali non sembra derivi "pregiudizio alla integrità del corpo", mentre per i contratti di trasfusione del sangue, la stessa loro funzione umanitaria non potrebbe sottrarli alla tutela della legge; tuttavia si ritiene opportuna la norma con riguardo al continuo evolversi dei casi possibili, ai quali potrà applicarsi, specie a seguito dello sviluppo scientifico dell'arte medica.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — Riafferma il Progetto che l'uomo può disporre del proprio corpo anche recando pregiudizio alla sua integrità fisica purchè egli non agisca in modo contrario alla legge o alla morale.

Riteniamo che questa libertà di disposizione non abbia mai formato oggetto di dubbi, ma non sappiamo proporci un caso che renda necessario la riaffermazione di questo principio nella parte generale del Codice.

Giacchè invero nessun atto contrario alla legge è valido o permesso, la norma che lo riafferma appare pleonastica e perciò inutile tanto più quando si aggiungesse all'art. 1 che il limite dei diritti dell'uomo resta determinato dalle leggi vigenti. Affermare poi che un atto è permesso se non è contrario alla morale è quanto dire elevare la legge morale a legge positiva.

E' vero bensì che in uno stato civile la legge positiva non può essere contraria a quella morale, ma non sfugge a nessuno che quest'ultima non essendo nè scritta nè assolutamente costante non è delimitabile in precisi confini come la legge positiva, risultandone quindi che il giudizio sulla moralità di un atto è in definitiva lasciato alle opinioni spesso mutevoli del magistrato intorno al valore di certi concetti morali. Non dubitiamo inoltre che la nullità degli usi immorali debba costituire oggetto di norma più generale rispetto a quella dell'art. 6, per cui un richiamo in quest'ultimo articolo ci sembra superfluo. E sotto questo profilo della particolarità della norma non può sembrare errato il proporla addirittura la soppressione. Qualora poi la norma stessa dovesse essere mantenuta è doveroso richiamare l'attenzione sulla Relazione che accompagna l'articolo in discussione e precisamente su quella parte ove il relatore si occupa delle convenzioni relative ad atti che recano pregiudizio all'integrità del corpo. Osserva il relatore: Se si dicesse senz'altro che tali convenzioni sono nulle, si verrebbe ingiustamente a privare del corrispettivo colui che si sia sottoposto a simili esperimenti ed operazioni, pattuendolo preventivamente.

Giacchè si tratta di operazioni chirurgiche o esperimenti scientifici fatti sul proprio corpo, ad esempio la trasfusione del sangue, ognuno vede che non sono operazioni contrarie alle leggi o alla morale e quindi la comminatoria di nullità di queste convenzioni distruggerebbe la libertà di disposizione sul proprio corpo.

Ma la Commissione e il relatore stesso vollero proprio il contrario per cui ad evitare errori d'interpretazione si propone che la Relazione sia in questa parte corretta in modo da evitare ogni possibilità di errore.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. *Coronati*): Opportuna, anche perchè saggiamente moderata ed in perfetta rispondenza con l'art. 50 C. P., è la norma contenuta nell'art. 6.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. *Solveni*): Merita piena approvazione, perchè rispondente alle odierne esigenze, il riconoscimento del diritto sul proprio corpo, nei limiti imposti dalla legge e dalla morale, quest'ultima variabile col' evolversi e modificarsi della coscienza collettiva e, quindi, da sola bastevole a mantenere l'esercizio del riconosciuto diritto entro i confini dell'ammissibile.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. avv. *Luzzatto*): Non si vede l'utilità pratica del presente articolo. I casi nei quali esso possa soccorrere secondo la Relazione, sembrano poter facilmente essere compresi nelle locazioni d'opera (prestazioni in un circo) o vendita (trasfusione del sangue). Comunque l'aggiunta "se non siano contrari alla legge o alla morale", sembra inutile perchè la parte restante dell'articolo è chiara per se stessa. In quanto agli atti contrari alla legge, già per altra disposizione non sono permessi, e del pari non sono permessi se contrari alla morale. Ivi soccorrerà l'articolo che corrisponderà agli odierni articoli 1119, 1122.

Si teme invece che l'articolo come proposto possa avere qualche inconveniente. Per esempio:

1. Il suicidio certamente non è atto morale. L'articolo come proposto dal Progetto farebbe diventare il suicidio un atto non permesso. Quindi il disgraziato che ha tentato quell'atto insano potrebbe per esempio con tutta facilità essere citato per eventuale risarcimento di danno, qualora non sia morto.

Ci si avvicina poi troppo alla concezione prevista in altri Codici, ma per nulla latina, di punire il suicida che rimane in vita.

2. La prostituzione certamente non è morale. Si faciliterebbe quindi a chi immoralmente approfitta della prostituzione, di rifiutare qualsiasi pagamento a chi, spesso spinto da estrema miseria, si è abbruttita.

Si propone pertanto la soppressione dell'articolo o quanto meno la soppressione delle parole "se non siano contrari alla legge o alla morale".

Art. 7

(Diritto al nome)

A ciascuna persona spettano il nome e cognome che le sono per legge attribuiti e che risultano dai registri dello stato civile.

MAGISTRATURA

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta — Disciplinare legislativamente il diritto al nome ed allo pseudonimo e la loro tutela, era un bisogno rilevato dalla dottrina, dalle legislazioni straniere, dalla stessa giurisprudenza.

Il nome, come segno di differenziazione delle persone, ed anche lo pseudonimo, sono elementi personali, che non possono assimilarsi alle cose ed essere regolati al pari di queste.

Ma se, di regola, il nome deve essere quello che risulta dagli atti di stato civile, non si comprende tuttavia che non debba ammettersi, in via di eccezione, come mezzo di acquisto del nome, l'uso continuato e incontestato di esso, tanto più in quanto allo stesso pseudonimo si riserva una tutela giuridica (art. 12).

Corte di Appello di Messina — (Rel. Cons. *Pensavalle*): Sono *norme innovatrici*, che teoricamente possono avere valore giuridico, quelle riflettenti il *diritto al nome*; la *tutela del nome* per *ragione familiare* od *abuso del nome* od *anche pseudonimo*, o della *immagine altrui*, ma, nel diritto scritto potrebbero omettersi, giacchè il riconoscimento è previsto nella norma generale della lesione dei diritti altrui (*neminem ledere*).

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): *Vedasi l'osservazione all'art. 9.*

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Manno*): E' opportuno precisare il contenuto delle norme relative al cognome, rilevando che non è da seguirsi una tendenza moderna, in vero con poco seguito, secondo la quale si sostiene che il cognome formi un tutto integrale col predicato nobiliare. Tale teoria deve respingersi sia perchè lesiva dei diritti dei terzi, sia pel rispetto alla Regia prerogativa di cui all'art. 79 dello Statuto del Regno. Ciò premesso, e bene definito quale sia il significato da attribuirsi al cognome, non si può che approvare pienamente le norme. Si ritorna così alla codificazione di questa importante materia del diritto patronimico che per la prima volta trovò applicazione nel Codice Albertino, troncando definitivamente le incertezze che provenivano dal diritto consuetudinario che si era venuto man mano formando, con innovazione sui principi del diritto romano del quale si sentì per secoli l'influenza al riguardo. E' necessario però per la perfetta funzione di dette norme che contemporaneamente vengano completate al riguardo le disposizioni dell'ordinamento di stato civile, che contengono ora gravi lacune sostanziali.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Degna del massimo plauso è tutta la disciplina relativa alla qualificazione del diritto al nome e alla sua tutela: disciplina che considera tale diritto come una manifestazione della personalità umana, o, se voglia usarsi la felice espressione dello *Jhering*, come un diritto riflettente la *esteriore periferia della persona*.

Il diritto al nome che, stando ad un indirizzo dottrinale, più che far parte dei diritti immateriali (*immaterial rechte*), è propriamente un diritto individuale (*individual rechte*), poichè non è che un atteggiamento dello stesso diritto di personalità, vien dal Progetto, con giuridica esattezza, configurato come un diritto soggettivo privato e non come una istituzione di polizia civile o come un nudo mezzo di distinzione.

Aderendo a tal principio, si richiamano in proposito gli insegnamenti della dottrina, specialmente germanica, la quale ha, appunto, posto in rilievo come tale diritto pubblico, per quanto attiene alla immutabilità, alla inalienabilità, alla irrinunciabilità ed imprescrittibilità, forma, invece, parte del diritto privato, quale bene giuridicamente tutelabile perchè attinente alle doti personali di intelletto, di attività, di probità dell'individuo, nella sua posizione di cittadino e di parte dell'ordinamento sociale familiare.

Data tale configurazione, per cui il diritto al nome si presenta quale un bene idoneo ad una tutela di indole privatista, pur essendo al confine col diritto pubblico, come, per altro, è reso manifesto allo stesso giure romano che il diritto al nome proteggeva coll'*actio doli* e coll'*actio iniuriarum*, si palesa costruita con giuridico rigore e con pratiche finalità tutta la disciplina di tutela congegnata dal progetto cogli art. 7 a 11.

UNIVERSITA'

Università di Bologna — Si vuole in questo articolo soltanto sancire il diritto al nome? In tal caso sembra superfluo. O si vuole invece sancire l'obbligo di adoperare il nome che risulta dallo stato civile? In tal caso si ha contraddizione con l'art. 12, e se ne potrebbe dedurre che un atto non formato col nome e cognome sia invalido, questione che dovrebbe nel caso esser risolta esplicitamente. Dalla Relazione risulta che si vuol escludere la possibilità di ogni altro modo di acquisto del nome; ma vi contrasta l'art. 12.

Università di Genova — (Rel. Prof. Luzzatto): L'articolo dovrebbe essere modificato, in quanto sembra richiedere *due* condizioni per la spettanza del nome: l'attribuzione di esso da parte della legge e la sue risultanze dai registri di stato civile; ora (a parte l'errore logico di richiedere qualche cosa, *oltre l'attribuzione da parte della legge*, essendo evidente che tale attribuzione è per sè bastevole), vuolsi osservare che la spettanza del nome deriva, in genere, non dalle risultanze dei registri, ma da fatti diversi (la nascita in una data famiglia, la legittimazione, il riconoscimento etc.); che, tutt'al più, si potrà negare la responsabilità di terzi, i quali abbiano usato di un nome non risultante dai registri, ma non negare la spettanza del nome in sè, salvo forse i casi, in cui lo stesso stato abbia origine puramente civile (adozione).

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Barassi): L'art. 7 è perfettamente superfluo, risultando già dalle altre leggi sull'ordinamento dello stato civile.

Università di Modena — (Rel. Prof. Verga): Gli art. 7 e 8 del Progetto sono superflui, a meno che nel Codice Civile non si voglia comprendere anche tutto l'ordinamento dello stato civile, che per altro ci sembra materia da riservare ad una legge speciale.

Università di Napoli — (Rel. Prof. Scuto): L'articolo di cui trattasi si potrebbe eliminare, non solo perchè la relativa disposizione risulta dalle leggi sull'ordinamento dello stato civile, ma anche perchè essa è un presupposto di disposizioni che seguono nel Progetto, in particolare dell'art. 9. Dicendosi che "*A ciascuna persona spettano il nome e cognome che le sono per legge attribuiti e che risultano dai registri dello stato civile*", si potrebbe, d'altro canto, pensare ad una tutela piena ed esclusiva del diritto al nome, una tutela che vada oltre i due casi cui si ha riguardo nel citato art. 9: il caso in cui si contesti a taluno il diritto all'uso del proprio nome ed il caso cui si rechi pregiudizio ad altri con l'assumerne indebitamente il nome.

Non per qualsiasi uso del nome di una persona si potrebbe dire violato il relativo diritto, anche se si prescinda dalla possibilità che si tratti di chi, per omonimia, abbia diritto ad usare dello stesso nome.

Università di Parma — (Rel. Prof. Allara): Inutile sembra la disposizione contenuta nell'art. 7. Il Progetto ha inteso, è vero, affermare la esistenza di un diritto al nome fondato sulla personalità umana (Relazione, p. 34), ma questo diritto già si ricava dagli art. 9 e segg.. L'art 7, del resto, col limitarsi a dire che a ciascuna persona "spettano", il nome e cognome dalla legge "attribuiti", non precisa neppure che si tratti di un diritto. Se il nome e cognome sono "attribuiti", dalla legge vuol già dire che "spettano", alla persona.

Università di Pavia — (Rel. Prof. Gangi): Una notevole innovazione è la regolamentazione del diritto al nome contenuta in questo articolo e negli articoli successivi. Le disposizioni sembrano, nel loro complesso, meritevoli di approvazione.

CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

Potrebbero essere soppresse le parole finali "*e che risultano dai registri dello stato civile*", rinviando al titolo dove si considerano gli atti dello stato civile le norme che riguardano questo punto.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Ancona — (Rel. Avv. *Simigaglia*): Si aderisce alla osservazione fatta dalla Commissione Reale di Roma.

Commissione Reale Procuratori di Bergamo — (Rel. Avv. *Zilicli*): Si preferirebbe: “ a ciascuna persona spettano il nome e cognome che dai registri dello stato civile le risultano attribuiti „

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Neppi*): L'art. 7 è privo di contenuto normativo; in ogni caso l'acquisto del diritto al nome non dipende dalle risultanze degli atti dello stato civile. Basterebbe, tutt'al più, aggiungere nell'art. 8, dopo le parole “ al nome o al cognome „ l'inciso: “ che a ciascuno spettano a norma di legge „

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): Perplesso e praticamente superfluo il testo dell'art. 7. Chi dubiterà che ad una persona “ spetti „ il nome e cognome che “ per legge „ le siano attribuiti? Quale sarebbe altrimenti il significato della legge che glieli attribuisce? Ma oscura poi questo stesso concetto l'articolo, quando aggiunge: “ e che risultano dai registri di stato civile „ quasi che ciò costituisca il titolo o quanto meno rappresenti una *condicio iuris* per la entrata in vigore nei casi concreti della legge che attribuisce il nome.

Secondo quanto si ricava anche dal titolo XIII del Progetto, i registri dello stato civile concorrono a dare pubblicità e certezza a determinati fatti, e non attribuiscono diritti.

D'altra parte non sembra concettualmente corretto e praticamente opportuno separare il diritto al nome dallo stato della persona (posizione della persona nell'ordinamento giuridico ad ogni altro effetto), di cui non è che un elemento inscindibile.

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. *De Luca*): Disposizione superflua ed inesattamente formulata, giacchè il nome non è attribuito per legge.

Commissione Reale Avvocati di Cremona — (Rel. Avv. *Cavallerona*): Meritano approvazione piena le disposizioni relative al nome; ma si vorrebbe che l'abuso di omonimia fosse, pur con ogni cautela, colpito e vietato dalla legge, o nelle disposizioni di protezione al nome o in altra parte del codice, ove miglior sistemetica così consigliasse di fare.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Gorizia — (Rel. Avv. *Marano*): Notevole innovazione degna di plauso e di compiacimento è quella sul "*diritto al nome e sua tutela* „.

Finora, in Italia, pel riconoscimento del diritto al nome e per la sua difesa, ha dovuto supplire più che la dottrina la giurisprudenza.

Il Progetto ha pertanto attribuito al nome il valore di un bene, come soggetto di diritto privato, senza togliere il carattere di diritto pubblico, col quale ha attinenza, specie nei riguardi del cambiamento e contraffazione di esso.

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. Avv. *Quilico*): Si ravvisano da rinviare ad una legge speciale sull'ordinamento dello stato civile, in cui troverebbero una più logica sede, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, non altrimenti che tutta la parte (non sostanziale) di cui tratta il titolo XIII di cui si dirà brevemente in appresso.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Si suggerisce di non fare una distinzione terminologica tra nome e cognome, se poi con il termine di nome, nel seguito degli articoli, si vuol comprendere anche il "cognome „. Si propone pertanto che all'art. 7 si dica: "A ciascuna persona spettano un nome proprio e patronimico.... „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Nicastro — (Rel. Avv. *Mazzei*): Profondo significato e grande ripercussione nella elevazione del tono morale di vita individuale e collettiva ha la disposizione sancita in questo articolo, che viene ora per la prima volta in Italia a fissare il diritto al nome, inteso non come contrassegno matricolare, ma come simbolo del patrimonio morale dell'individuo sia in rapporto alla società che come elemento dell'ordinamento familiare.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palianza — Opportuna la disciplina del diritto al nome.

✓ **Sindacato Avvocati e Procuratori di Parma** — (Rel. Avv. Menoni e Coccapani): Parrebbe opportuno aggiungere (non ostante il contrario parere della commissione) che il diritto al nome è inalienabile e imprescrittibile, il che gioverebbe meglio sia a caratterizzarlo come *attributo della personalità*, che a differenziarlo nettamente dal nome commerciale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Calabria — (Rel. Avv. Mafrici): Gli articoli dal 7 al 12, che contengono la disciplina nuova del nome della persona fisica e della sua tutela, sono encomiabili sotto ogni punto di vista.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Schupfer): Sembra che la dizione possa essere migliorata così: *“ogni persona ha diritto al nome ed al cognome che, secondo legge, le spettano e che risultano dai registri di stato civile”*.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Buonvino): Il relatore era d'opinione che si determinassero meglio le norme relative al diritto al nome e allo pseudonimo, sia eliminando l'eventuale impero di criteri soggettivi, sia coordinando i principi con la legge 7 novembre 1925, n. 1950. La Commissione del Sindacato, però, non ha creduto di seguire il relatore, in considerazione dei limiti posti alla sua competenza.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Sembra che sia più consentaneo alla dizione di un Codice e alla tutela che con tale nuova disposizione si vuole raggiungere sostituire questo dettato: *“ciascuna persona ha diritto al nome e cognome che le sono per legge attribuiti....”*.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Gli articoli 7 a 12 danno una disciplina del diritto al nome, all'immagine, che nel Codice vigente manca, e colmano pertanto una lacuna. Non può dirsi però che costituiscano una disciplina completa di quelli che si usano chiamare diritti sulla persona propria.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — Negli articoli 7 a 12 il Progetto istituisce con brevi norme la tutela del nome e dello pseudonimo seguendo l'esempio di altre moderne legislazioni. Fatta riserva di un più perfetto funzionamento degli uffici di stato civile, nessuna obiezione può farsi alle chiare disposizioni del Progetto nè ai concetti che le informano.

Art. 8.

(Art. 119 segg. ordinamento stato civile 15 novembre 1865, n. 2602).

(Cambiamenti di nome).

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome o al cognome se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

Con decreto Reale può essere autorizzata la sostituzione o l'aggiunta di un nome o di un cognome a quello di una persona o di una famiglia.

In ogni caso tali variazioni non producono effetto prima della loro annotazione in calce all'atto di nascita delle persone, alle quali esse si riferiscono, e della trascrizione nei registri in corso delle nascite del comune, in cui le persone medesime sono nate.

MAGISTRATURA

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta — Sanzionare la immutabilità del nome meno che per decreto Reale è atto di diritto sostanziale, e saggiamente viene disciplinata nel codice la potestà in atto riconosciuta nelle leggi sullo ordinamento dello stato civile.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): Nel comma 3, si accenna alla trascrizione nei registri senza specificare quale sia l'atto della cui trascrizione si tratta. Si capisce che si è inteso fare riferimento al decreto Reale di cui al comma 2 e agli altri atti di cui al comma 1; per altro la formula appare imperfetta e meritevole di miglioramento.

Vedasi anche l'osservazione all'art. 9.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): *Vedasi l'osservazione all'articolo 7.*

UNIVERSITA'

Univers'ità Cattolica del S. Cuore di Milano — (Relatore Prof. *Barassi*): Superfluo è l'articolo 8 il quale comincia a rivelare la singolare tendenza dei compilatori del Progetto a renderne esuberante il contenuto, con l'introduzione di norme che avrebbero la loro sede più logica altrove.

Università di Modena — (Rel. Prof. *Verga*): Come si è detto nelle osservazioni all'articolo 7, questo articolo è superfluo. E si può anche osservare che, qualunque sia la sede da dare alla norma, sarebbe opportuno limitare e regolare le ipotesi nelle quali saranno ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche del nome; e ciò per ragioni che si comprendono intuitivamente.

Università di Napoli — (Rel. Prof. *Scuto*): Quest'articolo potrebbe eliminarsi, poichè inutile appare la prima parte, in cui dice: "*Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome o al cognome se non nei casi e colle formalità dalla legge indicati* „; e non sono certo d'importanza sostanziale e tali da accoglierle tra le norme di cui trattasi, in questo primo titolo del Progetto, le disposizioni che seguono nei due capoversi (la cui sede opportuna sarebbe tra le norme che regolano gli atti dello stato civile o l'ordinamento di esso).

Università di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Inutile appare il primo comma, dato che per l'ipotesi di cambiamento o aggiunzione di nome è sufficiente il disposto del 1 capoverso. Per la ipotesi delle rettifiche vi sono già le relative disposizioni, debitamente collocate, nel titolo relativo agli atti dello Stato Civile (art. 574 e segg.). Viceversa sarebbe stata più completa la dizione del primo capoverso qualora si fosse ricordato, accanto alla sostituzione o aggiunzione di nome o cognome, anche l'ipotesi di soppressione dei suddetti.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): L'articolo non sembra molto opportunamente dislocato in questa sede.

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. Avvocato *Quilico*): *Vedasi l'osservazione all'articolo 7.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pal'anza — Opportune sono le norme relative alla immutabilità del nome, salvi i necessari temperamenti.

Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere — (Rel. Avv. *Gaglione*): Nel cap. sembra, invece di “un nome o di un cognome”, che si debba leggere “di un nome e di un cognome”.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. *Toesca di Castellazzo*): La *immutabilità* del nome, e la sola possibilità di variazioni od aggiunte per *rescriptum principis*, sono sancite dagli articoli 118-125 del decreto sull'Ordinamento dello stato civile: ed il nuovo disposto mantiene e conferma quest'attributo del *potere regio*, che è stato pur recentemente, ed ancor più direttamente, riconsacrato nel R. Decreto 21 gennaio 1929, n. 21, sull'ordinamento dello stato nobiliare, ove all'articolo 15 è pur espressamente ora vietata la disponibilità ed alienabilità delle distinzioni nobiliari, ed all'articolo 16 è regolata la così detta *refuta* (o rinuncia) dei *titoli nobiliari*, mediante rassegna di essi (da parte dell'intestatario) al Re che, *solo*, ne può ridisporre a favore dei congiunti del rinunciante.

Data l'importanza dell'ordinamento dello stato nobiliare che così strettamente inerisce alla tutela del nome, si propone — come nuovo ultimo capoverso dell'art. 8 — la seguente formula: “Per le disposizioni nobiliari valgono le disposizioni delle leggi speciali”. Un espresso richiamo in materia sembra qui necessario.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Treviso — (Rel. Avv. *Monico*): Nuova è la disciplina relativa al nome ed alla sua tutela, basata non già su un concetto del nome, puramente materiale, di una istituzione di polizia civile o di un numero di matricola, ma rispetto all'intima espressione della personalità morale ed intellettuale dell'individuo. D'onde l'importanza del principio: che sono di competenza del potere Regio la sostituzione e l'aggiunta del nome e cognome, principio già incluso nel decreto dell'Ordinamento dello stato civile e che ora viene a riaffermarsi in una norma del codice civile.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi Viola*): Sembra inutile aggiunta l'inciso: “e della trascrizione nei registri in corso delle nascite del comune in cui le persone medesime sono nate”.

Commiss'oni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Luzzatto*): Per la sola facilità della lettura della legge si propone la soppressione delle parole “dalle leggi indicate”, e la sostituzione delle stesse colle parole “previste dall'art. 574 e da altre leggi speciali”.

Art. 9.

(Riconoscimento giudiziale del diritto al nome).

La persona alla quale venga contestato il diritto all'uso del proprio nome o che soffra pregiudizio dal fatto che altri l'abbia indebitamente assunto, può chiedere giudizialmente il riconoscimento del proprio diritto al nome e la cessazione del fatto lesivo, salva ogni azione per risarcimento di danni in caso di colpa.

L'autorità giudiziaria può, secondo i casi, ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali a spese del colpevole, quando tale provvedimento serva ad integrare la riparazione dei danni sofferti e ad evitarne ulteriori.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Aquila — (Rel. Primo Pres. *Petro-ne*): La Corte ha, ad unanimità, ritenuto che, una volta riconosciuta l'esistenza del diritto al nome, deve ciò essere sufficiente a che abbia luogo la tutela di esso, in caso di usurpazione, prescindendo da qualsiasi indagine sull'esistenza o meno di un pregiudizio o danno economico o morale.

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Cesarini*): Si ravvisa preferibile l'opinione, già manifestatasi anche in seno della Commissione Reale, che non sia necessario l'estremo del pregiudizio derivato dall'indebita assunzione altrui del proprio nome. L'avente diritto, colla tesi opposta, non potrebbe intentare l'azione per usurpazione di nome se ad esempio chi se lo è abusivamente appropriato sia persona stimata o moralmente superiore. Ma la situazione dell'oggi potrebbe mutarsi.

A ciò si collega in certo modo la questione della prescrittibilità o meno di tali azioni. Se il legislatore le dichiarerà imprescrittibili il mantenimento del requisito del pregiudizio avrà un sufficiente correttivo.

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): Sembra non rispondere al contenuto prevalentemente ideale del diritto al nome, e dato il principio della assolutezza di esso diritto, il subordinare l'azione del titolare contro l'indebito assuntore del nome alla sofferenza di un pregiudizio economico o morale. Codesta massima, sostenuta da una dottrina autorevolissima (*Fadda - Bensa*), è stata, è vero, accolta dalla giurisprudenza, ma le ragioni ond'è sorretta non sono del tutto persuasive. Unico limite potrebbe ricercarsi nel precetto del *divieto dell'abuso del diritto*, del divieto, cioè, dei così detti atti *ad aemulationem*, che non si è creduto di affermare.

Corte di Appello di Firenze — (Rel. Cons. *Allegri*): Ritenuto che il nome costituisce, secondo l'opinione prevalente, un bene giuridico puramente ideale, senza valore patrimoniale, protetto da un diritto privato, personale, assoluto, la violazione di un bene e di un diritto siffatti deve riconoscersi consumata, anche quando nessun danno ricorra, o meglio, anche quando nessun altro danno esista all'infuori di quello costituito dalla usurpazione del nome. D'altronde, quando si afferma (*Ferrara*) esser necessario che trattisi di una usurpazione che crei *il rischio apprezzabile di una confusione di persona*; e quando si dice (*Fadda e Bensa*) che, se vi fu indebita assunzione del nome, *senza che da tale assunzione risulti la possibilità di confondere* etc. etc., l'azione non può concedersi, non si contraddice affatto, anzi si rafforza il concetto della irrilevanza dell'elemento "danno", perchè *pericolo di confusione* equivale alla semplice possibilità di un danno; quindi ad un danno potenziale e non effettivo. Dovrebbe perciò disporsi che l'azione compete anche se il pregiudizio sia semplicemente temibile, considerando che la lesione del diritto altrui (senza la quale l'azione non potrebbe concedersi) si identificherebbe nella specie colla semplice e quasi sempre dolosa assunzione del nome altrui.

Accogliendosi tali rilievi, la dizione dell'art. 9 dovrebbe così modificarsi: "La persona e che *possa soffrir* pregiudizio dal fatto che altri ,".

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Qualche obiezione potrebbe farsi a proposito di questo articolo che, nel caso di indebita assunzione del nome da parte di altri, concede l'azione soltanto quando da tale fatto sia derivato un pregiudizio. Parrebbe più coerente al sistema del Progetto il ritenere che tale indebita assunzione basti a dare vita all'azione anche se non abbia apportato un danno reale ed effettivo perchè, riconoscendosi il diritto assoluto dell'uomo al proprio nome, il pregiudizio consiste in *re ipsa*, quand'altri lo usurpi.

Si proporrebbe, perciò, la soppressione delle parole "che soffra pregiudizio dal fatto",.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): Il vocabolo "nome" è usato nel Progetto con due significazioni differenti: comprensivo del nome e cognome negli art. 9-10-11, non comprensivo anche del cognome negli art. 7 e 8. Sarebbe opportuno cercare di eliminare simili difformità, onde togliere adito a controversie nella pratica.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*):
Vedasi l'osservazione all'articolo 7.

CONSIGLIO DI STATO

Le azioni a tutela del nome, regolate in questo articolo, sono l'azione di reclamo di nome e quella per usurpazione di nome. Si conviene che, per intentare questa seconda azione, occorre che la usurpazione produca un pregiudizio all'attore; ma deve intendersi che basta a costituire il pregiudizio la sola probabilità che la usurpazione del nome induca in errore il pubblico sulla identità di persona, o sulla appartenenza ad una stessa famiglia dell'attore e dell'usurpatore. Non occorre che dalla possibile confusione sia per derivare un danno al patrimonio od all'onore o decoro dell'attore.

UNIVERSITA'

Università di Bari — (Rel. Prof. *Macchia*): Tra i requisiti dell'azione per usurpazione del nome non dovrebbe porsi anche l'esistenza di un pregiudizio economico e morale, essendo sufficiente, per il carattere particolare del bene tutelato, la semplice assunzione

Università di Bologna — Si parla di contestazione del diritto all'uso del proprio nome come presupposto per l'esercizio di un'azione di reclamo, concetto che risulta chiaramente dalla Relazione (pag. 36). Ma se la contestazione è giudiziale, non è esatto parlare di azione di reclamo; se la contestazione è di fatto, l'azione, quando il nome contestato risulti dallo Stato Civile, non può essere che azione di accertamento. Azione di reclamo si avrà soltanto quando il nome che si pretende avere non risulti dallo Stato Civile.

Dall'articolo, e più chiaramente dalla Relazione, (pag. 37) risulta che non si intende accordare una tutela nel caso in cui taluno usi del pro-

prio nome in modo da generare equivoco sull'identità della persona o appartenenza ad una determinata famiglia. Sembra che non vi sia ragione sufficiente per negare tutela giuridica a chi ne risenta danno.

Università di Camerino — (Rel. Proff. *Chiaudano* e *Satta*): Alla parola "colpevole", del capoverso è preferibile sostituire la parola "responsabile", più conforme alla terminologia del diritto civile.

Università di Catania — (Rel. Proff. *Santoro* - *Passarelli*): Nel secondo comma si correggerebbe: "... quando tale provvedimento serva ad integrare la riparazione dei danni sofferti o ad evitare danni futuri. „

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): Gli art. 9-12 vorrebbero racchiudere un sistema di tutela del nome (o dello pseudonimo) mediante il riconoscimento del diritto esclusivo al nome, e del conseguente divieto del suo uso abusivo per parte di terzi: l'art. 11 estende il divieto anche alla riproduzione abusiva dell'immagine. Evidentemente il Progetto su questo punto si è ispirato al Cod. Civ. Germ., che però è anche più parco (§ 12: gli art. 10 e 11 Prog. integrerebbero variamente la tutela del diritto esclusivo al nome, di cui all'art. 9, che ricorda il § 12).

Università di Modena — (Rel. Prof. *Verga*): La disposizione, come è formulata, appare superflua, in quanto sancisce il diritto della persona alla quale venga contestato il diritto all'uso del proprio nome di chiedere giudizialmente il riconoscimento del proprio diritto al nome o la cessazione del fatto lesivo, salva ogni azione per il risarcimento di danni in caso di colpa. Non è invero necessario affermare che chi ha diritto al nome ne può ottenere il riconoscimento, dacchè il principio del riconoscimento giudiziale del proprio diritto è proprio di tutti i diritti.

Contraddittoria, ad ogni modo, ci sembra la disposizione del capoverso per il quale la Autorità giudiziaria può, "secondo i casi", ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali a spese del colpevole limitando subito per altro la espressione "secondo i casi", con le parole "quando tale provvedimento serva ad integrare la riparazione dei danni sofferti e ad evitarne ulteriori „

A nostro avviso, se anche voglia farsi esplicita menzione di questa forma di riparazione, la cui completa disciplina è augurabile sia data nel Codice di diritto processuale civile, sarebbe forse più opportuno lasciarla al criterio discrezionale del giudice: è meglio in questi casi, in cui non ci si può affidare a valutazioni aprioristiche, affidarsi al prudente arbitrio del giudice, che potrà meglio valutare le esigenze concrete.

La formulazione poi, oltre che contraddittoria, è criticabile perchè "quando il provvedimento serve ad integrare la riparazione dei danni sofferti e ad evitarne ulteriori", ci pare che al giudice dovrebbe essere fatto obbligo, non semplice facoltà, di disporlo; quindi dovrebbe essere facoltà del giudice di provvedere, a seconda dei casi, col suo prudente arbitrio, salvo dover provvedere quando il provvedimento sia necessario a integrare la riparazione dei danni e ad evitarne ulteriori.

Quanto all'azione per usurpazione di nome, risulta che tre sono i requisiti di tale azione:

1) l'uso indebito del nome da parte di un terzo; 2) l'uso del nome come indicazione della personalità altrui; 3) il pregiudizio, anche soltanto morale, arrecato al titolare del nome per effetto di tale illegittimo uso. Su quest'ultimo requisito si è ripetuto nella Commissione il dissenso esistente in dottrina; a nostro modo di vedere non consentiremmo nella necessità di quest'ultimo requisito: dato il carattere assoluto del diritto al nome, o la sua funzione di elemento di identificazione e di distinzione della persona, l'azione dovrebbe essere accordata indipendentemente da qualsiasi pregiudizio, o meglio il pregiudizio dovrebbe ritenersi già insito nell'uso illegittimo del nome altrui.

E a dir vero sarebbe strano che il titolare del diritto al nome dovesse assistere impotente, sol perchè difetta il pregiudizio, alla usurpazione del proprio nome, che in sostanza è usurpazione della propria personalità ed individualità: ripetiamo ciò pare inconciliabile col carattere assoluto del diritto al nome, tanto più giacchè è statisticamente e psicologicamente vero che una semplice indebita assunzione del nome altrui non avrebbe ragione d'essere.

E' poi da osservare che è inutile la aggiunta "salvo il risarcimento dei danni in caso di colpa".

Invero per la ipotesi di reclamo del nome o la usurpazione è fatta in buona fede ed allora è nulla: o è fatta con dolo ed allora perciò stesso sono dovuti i danni. Ma a dir vero per la usurpazione del nome altrui la colpa è in *re ipsa*!

Università di Pavia — (Rel. Prof. Gangi): Non sembra opportuno porre come requisito dell'azione di usurpazione del nome l'esistenza di un pregiudizio economico o morale del titolare, giacchè il solo fatto della indebita assunzione del nome da parte di un terzo, potendo sempre, sia pure eventualmente, far sorgere confusione, deve ritenersi fondamento sufficiente per l'azione.

Università di Torino — (Rel. Prof. Ricca Barberis): In questo articolo "si sono intese disciplinare (secondo la Relazione, pag. 36-37) le azioni conosciute in dottrina col nome di *azione di reclamo* e di *azione per usurpazione di nome*". Quanto alla prima, il nuovo Progetto intenderebbe far della dichiarazione del diritto almeno il presupposto

per la condanna, escludendo quindi una mera azione di accertamento. La contestazione dell'uso del nome (possibile anche col rifiutarsi a riconoscere il diritto che ciascuno ha al nome proprio) potrebbe magari avvenire in buona fede; il concorso di colpa e dolo permetterebbe il risarcimento dei danni. Scopo dell'azione sarebbe, oltre al riconoscimento del diritto al nome contestato, la cessazione degli atti d'impugnativa per il presente e per l'avvenire.

Nonostante le chiare delucidazioni del relatore, sembrerebbe meglio non distinguere fra azione di reclamo e azione per usurpazione di nome, e dire così: "Ognuno ha diritto di impedire che altri usi indebitamente del proprio nome, e di ottenere, in caso d'uso indebito, il risarcimento dei danni „. Il diritto al nome è tale che non si può concepire reclamo senza usurpazione, nè usurpazione senza possibilità di reclamo. Inutile è quindi, subordinare l'azione per usurpazione a un previo riconoscimento o azione di reclamo. Ben osserva il relatore che quest'azione non si è voluta disciplinare di per se. Ma anche riguardo all'altra, di cui essa è un presupposto implicito, sarebbe stato meglio il non dir nulla. Non aggiungeremmo, del pari, neppure che il risarcimento è dovuto solo in caso di colpa (il che nella formula da noi proposta sarebbe assai facile con un "per l'uso fatto in modo non scusabile »), perchè, ammesso il diritto a un risarcimento dei danni, è implicito che l'attore debba dare la prova della colpa e del danno.

L'art. 9 parla di pregiudizio sofferto per l'essere stato il proprio nome assunto in modo indebito da altri; mentre l'art. 11 prevede, anche più risolutamente, il caso che "il nome d'una persona sia stato usato in una pubblicazione così da arrecare pregiudizio al suo decoro o alla sua reputazione „. Terzo requisito dell'azione per uso illecito è, secondo la Relazione (p. 37), "il pregiudizio, anche soltanto morale, arrecato al titolare del nome per effetto dell'illegittimo uso „. E più in là si dice: "In merito al terzo requisito si è molto discusso in seno alla Commissione, rinnovandosi così un dibattito (che è) sempre vivo in dottrina e in giurisprudenza. Ha prevalso l'opinione, quantunque non senza contrasto, che sia da ritenersi necessario l'esistenza d'un pregiudizio economico o morale. La semplice indebita assunzione del nome non è sufficiente, insomma, a dar fondamento all'azione per usurpazione „. Noi crediamo, invece, ch'essa basti a sostenere l'azione per usurpazione, perchè, ammesso che un pregiudizio possa esser anche semplicemente morale, giudice suo non può essere che la persona lesa; il che equivale ad escluderlo del tutto come fondamento.

Università di Urbino — (Rel. Prof. *Morelli*): Si disapprova che il fatto della semplice usurpazione del nome non sia stato ritenuto sufficiente per permettere al titolare di esercitare l'azione allo scopo di impedire l'usurpazione stessa. Se il diritto al nome è stato concepito come un diritto assoluto, come una nota simbolica delle doti personali e di intelletto (Relazione: pag. 35), non si capisce veramente il perchè al titol-

lare, per impedirne l'uso ad altri, non basti provare il fatto della usurpazione indebita, ma sia egli costretto a dare la prova che una tale usurpazione gli produca un danno materiale o morale. Se una terza persona diversa dal titolare del nome dovesse da tale usurpazione risentire un danno sarebbe infatti egualmente vietato al titolare di impedire l'usurpazione stessa, e ciò pare che urti col carattere pubblicistico del diritto al nome, carattere che non si è inteso escludere secondo la Relazione (loc. cit.).

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Alessandria — (Rel. Avv. *Franchéo*): La Commissione ha ammesso solo l'azione giudiziaria in caso di pregiudizio per l'abuso dello stesso nome da parte di altri. Ciò appare in contrasto col disposto dell'art. 7; se ciascuna persona ha diritto al nome che legge e registri dello Stato civile le attribuiscono ne nasce di conseguenza logica che l'azione giudiziaria possa essere proposta anche ed indipendentemente dal pregiudizio che l'abuso altrui possa arrecare.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Ancona — (Rel. Avv. *Simigaglia*): Il riconoscimento del diritto al nome dovrebbe essere indipendente dal pregiudizio economico e morale: il pregiudizio invece dovrà essere dimostrato, in una alla colpa, affinché si possa chiedere il risarcimento dei danni.

Commissione Reale Procuratori di Bergamo — (Rel. Avv. *Zilioli*): La dizione del 2° comma, combinata coll'inciso che si legge nel comma precedente "salva ogni azione per risarcimento di danni in caso di colpa", limita la facoltà dell'autorità giudiziaria di ordinare la pubblicazione a spese dell'agente, al solo caso di colpa che produce pure il risarcimento dei danni. Ora la pubblicazione può, secondo le circostanze, tornare necessaria od opportuna, nel legittimo interesse della persona il cui nome fu contestato od indebitamente usurpato, anche nel caso che non concorra colpa, fatto soggettivo dell'agente. In siffatta ipotesi dovrà la pubblicazione stessa avvenire a spese di questa persona, il cui nome fu oggetto della contestazione o dell'indebita usurpazione, e non dell'agente sia pure non risultato convinto di colpa? Non pare giusto: andrà in tal caso l'agente immune dall'obbligo di risarcire i danni, ma chi si vide costretto ad insorgere contro la contestazione o l'indebita usurpazione non deve essere tenuto

a sopportare le spese della pubblicazione riconosciuta necessaria od opportuna. Si propone pertanto di sostituire la seguente formula: "L' autorità giudiziaria può, secondo i casi, ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali a spese di chi ha contestato o indebitamente assunto l'altrui nome,, , omettendo il qualificativo *colpevole*.

Commissione Reale Avvocati di Bologna — Si proporrebbe la sostituzione della espressione "sia contestato,, , a quella "venga contestato,, ,.

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Neppi*): Alle parole "che soffra pregiudizio,, , si propone di aggiungere l'inciso: "anche solo d'ordine morale,, ,.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): L'art. 9, alinea, nella prima parte non risulta chiaro, soprattutto in connessione col precedente art. 7. Ci si domanda come possa avvenire che si contesti ad alcuno "il diritto all'uso del proprio nome,, , in tal modo da dar luogo da parte sua ad una azione "per il riconoscimento del diritto,, , soprattutto quando questo risulti da atti o da fatti consacrati nei registri dello Stato civile. Se questo non risulta, occorrerà far luogo ad un giudizio di stato oppure di rettifica e di ricostruzione dei registri; tutti giudizi che hanno ben altra figura da quella prevista nell'art. 9. Se poi altri "assuma indebitamente,, , il nostro nome (seconda ipotesi dell'alinea dell'art.) è fuor di dubbio che ciò possa dar luogo ad un giudizio per "la cessazione del fatto lesivo,, ,. Ma il testo può creare dubbi su cosa che sarebbe chiara, quando limita legislativamente l'azione a quella ipotesi dell'"assumere,, , il nome, espressione il cui significato sembra (e non si sa bene fino a che punto) restrittivo.

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. *De Luca*): In luogo di "e ad evitarne ulteriori,, , correggere "o ad evitarne ulteriori,, ,.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania — Non è giustificato ammettere l'azione di difesa del proprio nome nel solo caso in cui l'altrui uso illegittimo induca pregiudizio. Dev'essere sempre consentito impedire che altri usi, senza averne diritto, il nostro nome, anche se l'abuso non produca pregiudizio.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Como — (Rel. Avv. *Verga*): Forse può trovarsi in contraddizione colle sue stes-

se premesse la Relazione quando, dopo avere riconosciuto il diritto al nome come un diritto assoluto, fondato sulla personalità umana, ha voluto per l'azione di usurpazione il pregiudizio, anche soltanto morale, che l'uso illegittimo da parte del terzo abbia arrecato al titolare del nome.

Infatti se si riconosce la salvezza del diritto al nome, la tutela del nome stesso deve essere indipendente da qualsiasi pregiudizio economico o morale. D'altra parte pare a noi che la assolutezza stessa del diritto al nome porti sempre con sè e necessariamente un pregiudizio almeno morale: sicchè questo terzo requisito sarebbe sempre insito nel fatto stesso della usurpazione del nome: osservazione questa che permetterebbe di conciliare il carattere di diritto assoluto proprio del diritto al nome colla opinione della più autorevole dottrina che ha sempre richiesto la esistenza di un pregiudizio economico o morale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì — (Rel. Avv. *Panciatichi e Foschi*): Si propone di concedere sempre la tutela giudiziale al diritto al nome, quindi anche se l'assunzione indebita da parte di altri non arrechi danno, e ciò sia per l'esistenza di un interesse morale sia perchè il fatto che una persona usi il nome di un'altra costituisce per quest'ultima un danno potenziale, epperò sufficiente motivo di per sè per un'azione giudiziaria.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Gerace Marina. — (Rel. Avv. *Marvasi*): Disposizioni rimarchevoli sono quelle contenute in questo articolo e nei due successivi che servono alla difesa del diritto del proprio nome, diritto misconosciuto da varie legislazioni straniere, affermato in Italia pel principio civile ed umano cui si rapporta la celebre definizione data da un illustre scienziato:

“Il nome non è una istituzione di politica civile o un numero di matricola, è un'espressione della vita morale e materiale di una persona, di tutti i suoi rapporti famigliari e sociali, è una nota simbolica delle doti morali, della probità di un uomo e di una famiglia... Consacrato il principio, furono disciplinate le azioni atte alla tutela del diritto stesso coll'azione di reclamo e per usurpazione del nome.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Matera — La tutela del proprio nome e del proprio pseudonimo — che spesso vale a contrassegnare una personalità assai più del nome stesso — trova una più rigorosa ed efficace garanzia.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli — La condizione che sia necessario il pregiudizio per ottenere la repressione dell'indebita assunzione del nome appare opportuna per infrenare ingiustificate richieste.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): Utili innovazioni sono quelle contenute negli articoli 9 e 10, concernenti il riconoscimento giudiziale del diritto al nome e la tutela del nome per ragioni famigliari.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Parma — (Rel. Avv. *Menoni e Coccapani*): Il capoverso, comminando sanzioni al "colpevole", presuppone necessariamente che nella contestazione del diritto al nome vi sia stato dolo o colpa. Sarebbe perciò forse opportuno formulare . . . "salva ogni azione per risarcimento di danni se vi sia stata colpa. In tal caso l'autorità giudiziaria potrà anche, secondo le circostanze, ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali a spese del colpevole ecc.,,".

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. *Celli*): *Vedasi l'osservazione all'articolo 12.*

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Schupfer*): Il Progetto fissa il principio che l'azione di usurpazione del nome sia consentita soltanto quando l'assunzione da parte di altri sia *indebita*, e nel tempo stesso rechi *pregiudizio* al titolare di esso. Non sembra giustificato tale secondo elemento, voluto soltanto dalla maggioranza dei proponenti, dal momento che si riconosce che il nome entra a far parte integrante della propria personalità, che esso merita tutela e che l'uso da parte di altri deve essere stato *indebito*: ciò basta per concretare *la lesione del proprio diritto*, la quale costituisce, già di per se stessa, *un pregiudizio*, senza che occorra addentrarsi in ulteriori indagini che potrebbero essere assai difficili, tanto più che la prova spetterebbe al danneggiato. Si avrà ben diritto di cacciare dalla propria casa un estraneo, che vi si sia installato mentre era disabitata, anche se non abbia recato alcun danno, e perfino se abbia procurato il vantaggio di custodirla ed aerearla!

Nel dissenso manifestatosi, sopra tal punto, nel seno stesso della Commissione proponente, e che ha avuto la sua eco nella Relazione allegata al Progetto, troviamo conforto nell'esprimere, al riguardo, il nostro parere, re isamente contr rio.

L'articolo andrebbe semplificato così: "*La persona alla quale venga contestato il diritto all'uso del proprio nome o che lo trovi indebitamente assunto da altri, può chiedere etc.,,*"

Inoltre, alle parole "salva ogni azione per risarcimento di danni in caso di colpa", si potrebbero più correttamente sostituire le altre "*salva l'eventuale azione per risarcimento di danni*", poichè, secondo il nostro diritto, non può esservi risarcimento di danni senza colpa, e non è mestieriripeterlo qui.

Infine, nel comma 2° al verbo “*serva*”, aggiungere: “*ad evitare confusione di nomi e*”, etc.

Sindacato Avvocati e Procuratori di San Remo — L'azione di difesa del proprio nome non deve essere limitata al solo caso in cui l'altrui uso illegittimo porti pregiudizio, deve essere vietato che altri usi il nome altrui anche se da tale uso non derivi danno.

Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere — (Rel. Avv. *Gaglione*): Si propone la soppressione del requisito del pregiudizio. Sia concesso rilevare che nel sistema del Progetto il diritto al nome ha un carattere assoluto e pubblicistico, sicchè più aderente al sistema sarebbe la soluzione propugnata. In più, sopprimendosi il requisito imposto dal Progetto, tutta la materia delle azioni di reclamo troverebbe una più armoniosa ed architettonica sistemazione. La tutela sarebbe concessa direttamente ed *ipso facto* alla persona offesa; mentre sarebbe subordinata alla prova dell'interesse, per le persone indicate nell'art. 10; ed infine attuata solo nel caso di pregiudizio al decoro nell'art. 11. Mantenere il requisito del pregiudizio nell'art. 9 è quasi invece come equiparare la prima alla terza ipotesi del Progetto, che anzi la parola “*pregiudizio*”, dell'art. 9 di fronte alle parole “*pregiudizio al suo decoro*”, dell'art. 11 può perfino creare la possibilità di interpretazioni restrittive evidentemente non volute e non ammissibili.

Nell'art. 10 poi è richiesta la dimostrazione dell'interesse ma non un pregiudizio effettivo: onde in tutti i casi sembra che ne risulti minorata la posizione proprio di colui, che è il diretto interessato all'uso esclusivo del suo nome, proprio di fronte alla più grave violazione del suo diritto.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. *Toesca di Castellazzo*): Questa nuova disposizione, integrata dal contenuto dell'art. 10 (che pure pienamente si giustifica) — in quanto regola le cosiddette azioni di *reclamo e per usurpazione di nome*, sia per il caso di contestazione altrui sull'uso del nome, sia per il caso di sua usurpazione da parte di altri — è conforme ai dettami della più moderna dottrina ed ai disposti delle nuove legislazioni. La doverosità del *riconoscimento giudiziale* del diritto, e della possibilità di reazione giudiziale all'usurpazione altrui, è ormai *fuori contestazione*. E' sul *risarcimento dei danni* che più si discute, e che per noi, correttamente, il Progetto vuole limitato al caso di *malafede*, e anche di *colpa*. E il danno deve per noi essere anche *economicamente* (e non solo moralmente) apprezzabile, secondo la più moderna espressione della dottrina sul danno (v. un po' diversamente la Relazione Maroi, che non distingue fra “*pregiudizio economico o morale*”,; ed ora art. 185 nuovo Cod. pen.). — Sembraci tuttavia tecnicamente più corretto — prevalente essendo pure nella specie

il caso di malafede (o dolo) — aggiungere, alla fine della prima parte del disposto “in caso di dolo o colpa,,: e nel capoverso sostituire alla parola “*colpevole*,, (meno propria) quella di “responsabile,, che vale ad un tempo per il caso di colpa e per quello di dolo.

Commissiione Reale Procuratori di Torino — Pare superflua l'aggiunta “salvo ogni azione per risarcimento di danni in caso di colpa,, essendo implicito tale diritto per le norme generali.

Parimenti pare superfluo indicare a priori la facoltà al Giudice di ordinare la pubblicazione sui giornali, ciò già rientrando nei limiti dell'esercizio delle facoltà spettantigli.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria

— Nell'art. 9 non appare corrispondente alla natura assoluta del diritto al nome il condizionare alla prova del danno il diritto di inibire ad altri l'assunzione illegittima del proprio nome.

In quanto poi al risarcimento dei danni in caso di colpa (art. 9 cpv.) non è chiaro se possono essere chiesti i soli danni patrimoniali oppure anche quelli morali. Certo vi è chi sostiene che la risarcibilità dei danni morali debba ritenersi ormai acquisita al nostro diritto per effetto delle disposizioni del nuovo Codice Penale (art. 185). Ed è possibile poi che si sia voluto riservare la regola al caso che tratterà del risarcimento dei danni extra contrattuali. Effettivamente nel Progetto italo-francese del Codice delle Obbligazioni si trova sancito all'art. 85 la risarcibilità dei danni morali.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria

-- (Rel. Avv. *Levi Viola*): L'articolo recepisce l'istituto della *tutela del nome*, introdotto nella legge austriaca dal paragr. 1 della III Novella al Cod. civ. (v. paragr. 43); anche qui però le lievi modifiche di forma non costituiscono miglioramento: le prime tre righe rappresentano semplice traduzione della norma austriaca; ad esse il Progetto aggiunge l'inciso “il riconoscimento del proprio diritto al nome,, che è implicito nella possibilità giuridica della domanda, mentre il paragr. 1 della Novella austriaca più giustamente si limita a disporre “può chiedere la cessazione del fatto lesivo,,; inoltre per una modifica di forma il Progetto fa una enunciazione che non sembra opportuna di fronte al nostro diritto: dice il Progetto “salva ogni azione per risarcimento di danni in caso di colpa,, mentre la Novella austriaca scrive “e in caso di colpa (può chiedere) il risarcimento di danni,,: se è vero il principio che la colpa è la premessa del risarcimento, il pregio della diversa formulazione sembra evidente.

La seconda parte del primo comma dovrebbe quindi disporre:

“... può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo e, “in caso di colpa, il risarcimento del danno,,.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. *Coronati*): Non sembra indispensabile che, per esercitare l'azione di cui all'art. 9, colui il cui nome sia stato indebitamente assunto, debba averne sofferto pregiudizio; poichè è ovvio che l'attore per un principio generale di diritto deve dimostrare il suo interesse ad agire ed in ogni caso il diritto al proprio nome è troppo sacro perchè altri possa impunemente usarne, anche se ciò non porti alcun pregiudizio.

Commissione Reale Avvocati di Vibo Valentia — Il riconoscimento giudiziale del diritto al nome appare sempre giustificato.

Art. 10

(Tutela del nome per ragioni familiari)

Nel caso dell'articolo precedente l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome usurpato o contestato, dimostri un interesse alla tutela del nome, fondato su ragioni familiari, che il giudice riconosca degne di protezione.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Cesarini*): Si rileva la larghezza del legislatore nell'accordare la tutela del nome anche a chi non porti il nome usurpato o contestato senza la necessità che l'attore abbia una parentela vera e propria col titolare, anche se il titolare esiste e potrebbe agire, e senza (neppure in questo caso) che concorra il pregiudizio.

Tuttavia, ciò osservato, non si crede che la disposizione debba disapprovarsi (fatte le riserve di cui sopra per l'estremo del pregiudizio) in quanto è lasciato in definitiva al giudice di riconoscere o meno all'estraneo il diritto di agire. A proposito di ciò e per i debiti raffronti si veda più innanzi all'art. 11 dove si parla di *interessato* e viene determinato e grandemente limitato il novero delle persone che possono agire per la tutela dell'immagine.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta. — La disposizione troverebbe più organico posto nell'articolo precedente, e come primo capoverso. Infatti in quello articolo si stabilisce, come nello art. 10, chi ha diritto alla relativa azione.

Corte di Appello di Catanzaro. — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): Non sembra soddisfacente la formula dell'art. 10 onde si subordina la tutela del nome, da parte di chi non sia il portatore del nome da altri usurpato o contestato, non solo alla dimostrazione di un interesse ad invocarla, ma anche a un pregiudiziale apprezzamento sullo specifico punto se codesto interesse sia fondato su ragioni familiari degne di protezione. Sarebbe invece più opportuno, anche per ragione di tecnica legislativa, dire semplicemente che in caso di contestazione del diritto al nome o di usurpazione del nome la protezione di che negli art. 9 e 10 possa invocarsi dal titolare del diritto o da *chiunque possa per ragioni familiari avervi interesse*.

Corte di Appello di Firenze. — (Rel. Cons. *Allegri*): Sulla opportunità di questa disposizione, il parere della Corte non è stato unanime. Veniva da taluni considerato che la facoltà concessa è eccessiva e pericolosa; che inoltre sarebbe strana la ipotesi — resa possibile dalla disposizione medesima — che lo abuso fosse tollerato dai titolari del nome usurpato o contestato e desse luogo invece ad impugnativa da parte di un terzo; che le azioni comuni sarebbero quasi sempre sufficienti a far cessare l'abuso ivi previsto; che in ogni modo la formula proposta: "che il giudice riconosca degne di protezione", è troppo vaga ed indeterminata. Però, dopo oppor una discussione, la Corte deliberava di non proporre al riguardo modificazione veruna.

Corte di Appello di Genova. — (Rel. Cons. *Sarno*): Si ripete l'osservazione fatta per l'art. 9 e si propone la soppressione di questo articolo, che, a parte l'osservazione fatta, è una logica conseguenza del principio stabilito nell'art. 7.

Corte di Appello di Messina. — (Rel. Cons. *Pensavalle*): *Vedasi l'osservazione all'art. 7.*

Corte di Appello di Milano. — (Rel. Pres. Sez. *Pignotti*): *Vedasi l'osservazione all'art. 9.*

Corte di Appello di Venezia. — (Rel. Cons. *Colagrosso*): *Vedasi l'osservazione all'art. 7.*

UNIVERSITA'

Università di Bologna. — L'azione a tutela del nome è accordata oltre che al titolare del nome, anche a chi abbia un interesse fondato su ragioni familiari. Non risulta se ciò sia ammesso solo quando il titolare non possa esercitarla.

Nella Relazione poi si legge (pag. 38) che per ragioni familiari debbono intendersi anche ragioni fondate su relazioni familiari, e " non quindi di sola parentela „. Non è chiaro a quali altri interessi o relazioni qui si alluda.

Università di Modena. — (Rel. Prof. *Verga*): Approvabile è il principio dell'art. 10.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Ancona. — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): Opportune le disposizioni dell'art. 10.

Commissione Reale Avvocati di Bologna. — Si prospetterebbe la opportunità che, conformemente a quanto il Progetto dispone in altro caso, l'azione da parte di chi accampa un interesse fondato su relazioni familiari dovesse essere autorizzata dal Magistrato, previa deliberazione delle ragioni addotte e sentiti tutti gli interessati.

Commissione Reale Avvocati di Como. — (Rel. avv. *Rovelli*): Ci sembra inutile la frase " che il giudice riconosca degne di protezione „. Potrebbe essere interpretata come un allargamento del criterio direttivo della legge, come se questa conferisse al giudice un potere di discrezione.

Il giudice deve, invece, attenersi alle norme che precedono.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova. — (Rel. Avv. *Fenzi*): E' un estendimento opportuno del diritto di azione di cui all'art. 9 fondato su ragioni plausibili. E' supponibile però che tale azione, non comune, si presenterà massimamente nel campo di famiglie nobili. I precedenti più noti (in tempi antichi non fu rara) avvennero nel ceto nobiliare. Non sarebbe quindi opportuno, poichè il concetto è di fondare l'azione su ragioni familiari esclusivamente, di stabilire l'obbligatorio parere della Consulta araldica nel caso di indagini nobiliari?

Commissioni Realì Avvocati e Procuratori di Napoli — Sembra eccessivo rimettere al magistrato il riconoscere se vi siano o meno ragioni familiari degne di protezione, quando la azione è promossa da chi,

pur non portando il nome usurpato o contestato, dimostri interesse alla tutela del nome; dovrebbe invece il giudice limitarsi a valutare l'interesse allo esperimento dell'azione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi. — (Rel. Avv. Bagalà): *Vedasi l'osservazione all'art. 9.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia. — (Rel. Avv. Celli): *Vedasi l'osservazione all'art. 12.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno. — (Rel. Avv. Mobilio): Sarebbe opportuno, in considerazione che il cambiamento o mutamento comunque avvenuto del nome e cognome implica una modifica allo stato civile, che l'azione, nell'ipotesi di negligenza o acquiescenza delle parti interessate indicate nell'*articolo 10*, fosse devoluta anche al Procuratore del Re della giurisdizione del domicilio della persona responsabile del fatto; in ogni caso, statuirsi, nelle ipotesi di giudizio promosso da privati, l'intervento del pubblico ministero, come nei giudizi di stato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di San Remo. — Si richiama l'osservazione all'art. 9.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria — Non è chiaro se i famigliari possano agire per la tutela del nome solo se non sia più in vita la persona, il cui nome sia stato usurpato, oppure anche durante la sua vita. Sembrerebbe che si debba dare la preferenza alla prima ipotesi. Sarebbe comunque inconcepibile che i famigliari possano agire contro la volontà della persona direttamente interessata.

Art. 11.

(Abuso del nome o dell'immagine altrui)

Qualora il nome di una persona sia stato usato in una pubblicazione in modo da arrecare pregiudizio al suo decoro o alla sua reputazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salva sempre l'azione per il risarcimento dei danni.

La stessa tutela compete alla persona la cui immagine o quella dei genitori, del coniuge, dei figli in età minore siano state esposte o pubblicate con pregiudizio suo o dei detti congiunti.

Il giudice terrà conto se fu osservato verso il nome o l'immagine quel grado di riguardo che è dovuto alla persona stessa secondo le sue condizioni sociali.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): Non si afferma un diritto alla propria immagine — punto assai controverso —, ma si cerca di tutelare in modo adeguato la persona contro l'abusiva pubblicazione o riproduzione della immagine propria o di quella dei genitori, della moglie e dei figli minori, sempre che ne resti offeso il decoro o la reputazione. E' un riflesso della tutela della personalità.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Si richiama la osservazione fatta all'articolo 9 e si propone la soppressione della prima parte di questo articolo, che è, del resto, una logica conseguenza del principio stabilito nell'articolo 7.

Corte di Appello di Messina — (Rel. Cons. *Pensavalle*): *Vedasi l'osservazione all'articolo 7.*

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): *Vedasi l'osservazione all'articolo 9.*

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Marinucci*): Lodevoli le disposizioni relative alla tutela del nome e dell'immagine propria e degli stretti congiunti, efficace ad impedire abusi spesso lamentati.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Particolare menzione merita il punto circa la difesa del nome contro il danno che può derivargli quando, in un'opera letteraria o drammatica o in giornali umoristici, esso venga attribuito a personaggi odiosi, spregevoli o ridicoli.

Il Progetto si mantiene, in tale materia, in una giusta posizione di equilibrio, poichè se respinge l'azione di usurpazione le quante volte non concorra l'assunzione illegittima e la esistenza di un pregiudizio economico o morale, non sancisce, peraltro, una assoluta libertà di assunzione del nome, sia pure ai fini artistici, fondata sulla pretesa mancanza di un relativo monopolio.

La tutela del nome riceve, così, una esatta sfera di applicazione, giacchè il nome vien difeso non per sè stesso, ma in quanto concorra la violazione dei diritti di cui è la espressione, e cioè semprechè dall'uso derivi al titolare del nome un pregiudizio sia pure morale.

Ulteriore protezione accorda il Progetto al diritto di personalità, considerato sotto quella speciale impronta che è l'immagine.

Accantonato, opportunamente, il problema circa la esistenza e la natura di un diritto alla propria immagine, e, più precisamente, se esso faccia parte dell'orbita del diritto di proprietà, il Progetto si è limitato ad assicurare, in determinati limiti, una specie di *jus arcendi* contro tutte le appropriazioni indebite della immagine che si risolvano in una violazione del patrimonio morale.

Il fondamento di siffatta tutela è pienamente legittimo, sia perchè, sostanzialmente, vien protetta la sfera della personalità in una delle più alte sue espressioni; sia perchè sarebbe ingiustizia lasciare indifesi gli attributi della personalità sulla base di un preteso *diritto di socialità*, per cui, secondo una dottrina, dovrebbe essere sempre lecito di vedere e conoscere i lineamenti di una persona, come si ha il diritto di conoscerne e giudicarne la condotta.

CONSIGLIO DI STATO

Questo articolo non riguarda il diritto al nome od all'immagine propria; ma vuol reprimere una lesione del diritto all'onore e decoro di una persona, commessa mediante uso del nome o dell'immagine della persona stessa. Un diritto sulla propria immagine non è stato riconosciuto.

Nel primo comma si propongono due variazioni. Alle parole *usato in una pubblicazione* sostituire *usato pubblicamente* per comprendere ogni possibile forma di lesione. Ai pregiudizi di varia natura, che possono essere arrecati alla persona, aggiungere anche quello patrimoniale.

Nel secondo comma si regola la repressione delle lesioni commesse mediante uso pubblico della immagine di una persona. Qui l'azione è estesa al figlio, al coniuge ed al padre per i figli minori. Si affacciano però alcuni dubbi: perchè simile estensione non è stata fatta anche per l'azione contro l'abuso del nome, di cui tratta il comma antecedente? Perchè non è concessa azione per l'abuso della immagine dei figli maggiorenni, mentre è concessa per l'abuso della immagine dei genitori e del coniuge? Come sarà regolato l'eventuale conflitto fra le azioni spettanti alla persona direttamente interessata ed ai suoi vari congiunti? Quando il consenso alla pubblicazione della immagine, dato da uno, estingue la azione degli altri?

UNIVERSITA'

Università di Camerino — (Rel. Proff. *Chiaudano e Satta*): Si propone di togliere l'ultimo capoverso, che costituisce una inutile limitazione al potere discrezionale del giudice e può prestarsi ad erronee interpretazioni sul significato giuridico della frase *condizioni sociali*.

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro - Passarelli*): Si propone la soppressione dell'ultimo capoverso, come superfluo, in quanto la considerazione delle condizioni sociali della persona, di cui si tratta di tutelare il nome o l'immagine, può ritenersi implicitamente richiesta; come pericoloso, in quanto sembra volere stabilire espressamente una diversa tutela dei singoli, a seconda delle loro condizioni sociali.

Università di Genova — (Rel. Prof. *Luzzatto*): Sarebbe stata desiderabile una più completa o, quanto meno, più chiara disciplina del diritto alla propria immagine, con riguardo all'articolo 11 del R. D. L. 7 novembre 1925 sul diritto d'autore; il Progetto, contemplando solo una pubblicazione dell'immagine, che sia *pregiudizievole*, sorvola sul punto, tanto disputato: se vi sia *un diritto* relativo alla propria immagine; se la pubblicazione di essa richieda il consenso della persona, di cui si tratta, punto quest'ultimo risolto affermativamente, salvo casi speciali, dall'anzidetto decreto.

Ora, stando al testo del Progetto, non è ben chiaro se esso abbia voluto *tacitamente abrogare* (v. art. 5 delle disposizioni preliminari, tanto del Codice, come del Progetto) le norme del decreto citato, vietando la pubblicazione nei soli casi di *pregiudizio dimostrato*; o, invece, conservare tali disposizioni accanto a quelle del Progetto. Dalla elazione veramente apparirebbe che la Commissione abbia voluto lasciare impregiudicata la questione intorno al diritto alla propria immagine, ma, in tal caso, sembra che non bene armonizzino le norme del Progetto con quelle del decreto e, in ogni caso, era proprio questo titolo del Progetto la sede opportuna per le disposizioni organiche su questo tema.

L'ultimo capoverso dell'articolo è poi formulato in modo, da parere contrario a quei principi d'eguaglianza di tutti i cittadini, che ispirano le moderne legislazioni e che certamente la Commissione non ha inteso di rinnegare; tutte le persone, qualunque sia la loro condizione sociale, meritano lo stesso riguardo; purtroppo questo principio non è sempre osservato nella realtà della vita, ma guai se proprio in un Codice si ha l'aria di rinnegarlo!

Se si fosse detto: il giudice, nel valutare il danno, terrà conto della professione, della condizione della persona, sarebbe stata già tutt'altra cosa.

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Rispetto alla tutela della immagine, basta leggere la disposizione del capoverso per convincersi che esso ha seguito il sistema di restringere questa tutela alla sola ipotesi che dalla diffusione dell'immagine derivi un danno alla personalità. In siffatto modo, il Progetto non considera un diritto per sé stante all'immagine, ma un diritto più ampio e comprensivo, che rientra nella categoria generale dei fatti illeciti, cioè di quelli che costituiscono una *iniuria*, sia pure intesa questa nel suo più ampio significato. E, francamente, non occorre una norma particolare per la tutela, in questo senso ed in questi limiti, della immagine. Meglio, in verità, si farebbe affermando, come principio generale, il diritto di ognuno di tutelare come crede la propria immagine, la quale va tutelata di per sé, come la più significativa estrinsecazione della propria personalità e che, perciò, all'individuo si appartiene come un diritto assoluto. Anche la diffusione innocua dell'immagine altrui dovrebbe essere vietata, mentre, nel Progetto, tale diffusione espressamente si ammette quando si dà potere al giudice di apprezzare, caso per caso, se verso l'immagine altrui fu curato quel grado di riguardo che è dovuto alla persona, secondo le sue condizioni sociali. Preferibile, invece, è il sistema della legge tedesca la quale riconosce, come principio generale, il diritto in ciascuno di potere impedire la diffusione e pubblicazione arbitraria della propria immagine e pone a questa regola quattro eccezioni, desunte dalle esigenze della vita pubblica, dal bisogno di illustrare luoghi ed avvenimenti, dagli interessi dell'arte, circondando pure queste eccezioni col limite del diritto di diffusione dell'immagine quando il rappresentato o i suoi parenti potessero dimostrare la lesione di un interesse legittimo.

E lo stesso si dica per l'uso del nome altrui. Anche qui il Progetto colpisce soltanto l'abuso, nel senso, cioè, che lo vieta solo quando porta pregiudizio al decoro e alla reputazione di colui al quale appartiene. La tutela è troppo ristretta. Il nome è quanto di più sacro possa spettare alla persona; non è lecito ad altri, che non vi abbia diritto, adoperarlo in alcun modo, nemmeno per circondarlo di prestigio, per rivestirne la figura di un eroe o di un benefattore dell'umanità, di un santo, tanto più che è assai di facile determinare fino a qual limite l'adoperare arbitrariamente il nome altrui costituisca un'azione innocua e quando leda, anche indirettamente, la reputazione, il decoro, le idee, persino i convincimenti scientifici, morali, religiosi, politici di colui al quale appartiene e che, per ciò solo, ha il diritto e anche, in certo senso, il dovere di tutelarlo e difenderlo, non solo contro l'abuso, che costituisca un atto illecito, ma anche contro l'uso che costituisca una illegittima invasione della personalità altrui.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Barassi*): L'articolo 11 ci sembra fuori di luogo.

Si capisce che in questo primo titolo si esamini la tutela del nome contro chi lo usurpa, provocando appunto quel conflitto di personalità che la legge vuole impedire, e che qui infatti, ad occasione della personalità in genere della persona fisica, ha la sua logica collocazione. Non si capisce invece che qui appunto si tuteli la persona fisica contro il danno provocato da uso diffamatorio, in una pubblicazione, del suo nome. Perchè qui non vi è conflitto di personalità, ma solo un danno delittuale che cade sotto la sanzione altrove disciplinata dal Codice.

Università di Modena — (Rel. Prof. *Verga*): Intimamente connessa alla tutela del nome è quella della immagine della persona. Dobbiamo anche qui per altro rilevare che per consistere il fondamento della tutela nella osservanza di quel riguardo (relativo naturalmente al grado sociale) che è dovuto alla personalità, la tutela dovrebbe essere indipendente da qualsiasi pregiudizio economico o morale: come bene è stato osservato dalla Relazione, una tale pubblicità, sia che offenda il decoro e la riputazione personale di colui la cui immagine è resa pubblica, sia che renda di dominio pubblico tali fatti privati della cui conoscenza solo l'interessato è arbitro, viola il diritto di personalità di cui l'immagine è quasi divina impronta: il richiedere un pregiudizio anche soltanto morale nuocerebbe alla assolutezza della tutela.

Superflua invece, e ad ogni modo fuori posto, è la prima parte dell'articolo.

Infatti non solo il risarcimento dei danni (sia in questa ipotesi che in quella dell'articolo 9 prima parte) è materia estranea al titolo che ci occupa, ma quando in una pubblicazione si usa il nome di una persona in modo da arrecare pregiudizio al suo decoro, alla sua reputazione, non sorge conflitto di personalità, che è materia del titolo primo, ma un danno derivante da delitto, la cui disciplina è però estranea a questo titolo e che pertanto opportunamente si potrebbe rinviare ad altra sede. Che poi l'autorità giudiziaria disponga perchè cessi l'abuso, tanto meno giustificabile dato il precedente dell'articolo 9 cap., è una sanzione troppo generica; si dovrebbe, come è già del resto per la tutela dell'immagine, disporre il sequestro della pubblicazione, che ha arrecato il pregiudizio, ordinandone la distruzione, oltre a dare tutte le cautele perchè l'abuso cessi.

Qualora ciò non fosse, la tutela ci pare si ridurrebbe a ben poco.

Università di Napoli — (Rel. Prof. *Scuto*): Quest' articolo dovrebbe star fuori dalla parte del Progetto di cui ora ci occupiamo ed in cui si ha riguardo direttamente ai diritti inerenti alla personalità umana. “ *Qualora il nome di una persona sia stato usato in una pubblicazione in modo da arrecare pregiudizio al suo decoro o alla sua reputazione* „, oppure qualora l'immagine di una persona “ *o quella dei genitori, del coniuge, dei figli, in età minore siano state esposte o pubblicate con pregiudizio suo*

e dei detti congiunti „ — che sono i due casi di cui trattasi nel citato articolo — si è di fronte a veri atti illeciti, e la responsabilità, che ne consegue, dovrebbe essere considerata e regolata nel gruppo delle norme che riguardano tali atti.

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): E' meritevole di approvazione la tutela accordata contro l'abusiva esposizione o pubblicazione della propria immagine o di quella dei genitori, del coniuge, o dei figli in età minore.

Nel terzo comma, invece di “quel grado di riguardo „ si propone di dire semplicemente “quel riguardo „.

Università di Torino — (Rel. Prof. *Ricca Barberis*): La Relazione dice (p. 38) che “il Progetto non ha inteso affermare o negare un diritto alla propria immagine; si è soltanto curato di proteggere la persona contro l'abusiva riproduzione, pubblicazione, esposizione, anche a scopo commerciale e a fine di lucro, della propria immagine ad opera di terzi, quando essa possa offendere il decoro e la reputazione personale, e possa rendere di dominio pubblico fatti privati della cui convenienza l'interessato solo deve essere arbitro „. Anche qui però — e anzi tanto più qui e dopo quest'ultimo inciso — non si comprende perchè la tutela del diritto all'immagine sia stata subordinata ad un pregiudizio, non sempre evidente agli occhi del terzo che deve giudicare. Se l'interessato solo dev'essere arbitro della convenienza o no della divulgazione, come ben vuole la Relazione, il pregiudizio appare evidente nell'atto stesso dell'opporci, e non va perciò posto a fondamento dell'azione. E del pari dovrebbe omettersi il disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo stesso “il giudice terrà conto se fu osservato verso il nome e l'immagine quel grado di riguardo che è dovuto alla persona stessa secondo le sue condizioni sociali „ perchè ciò rientra nella valutazione del danno, e non deve esser base all'azione.

Università di Urbino — (Rel. Prof. *Morelli*): Imperfetta appare la disposizione per quel che ha tratto alla tutela dell'immagine.

La norma contiene infatti delle espressioni contraddittorie poichè, mentre il 2° comma parla dell'esistenza di un *pregiudizio* della persona o congiunti, la cui immagine è stata esposta o pubblicata, nel 3° comma si ordina invece al giudice di badare se fu osservato verso il nome o l'immagine quel *grado di riguardo* che è dovuto alla persona stessa, secondo le sue condizioni sociali. Ora la mancanza di “quel grado di riguardo „ può non importare un “pregiudizio „ mentre la pubblicazione dell'immagine anche col dovuto “riguardo „ può importare un pregiudizio materia e o morale la cui gravità ed estensione il solo titolare del diritto dovrebbe essere arbitro di giudicare.

Quin 'i, mentre per la cessazione dell' so del nome od immagine dovrebbe ritenersi sufficiente la sola domanda in tal senso da parte del titolare, per la condanna al risarcimento dei danni potrebbe ben aversi riguardo alla esistenza di un pregiudizio obiettivamente accertabile.

CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

Alla formula "*salva sempre l'azione per il risarcimento dei danni*,, la quale potrebbe far supporre che il diritto al risarcimento sussista in ogni caso, si potrebbe convenientemente sostituire la formula "*salva la eventuale azione per risarcimento dei danni*,,.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Ancona — (Rel. Avv. Sinigaglia): L'articolo contiene opportune disposizioni.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Asti — (Rel. Avv. Ballario): La disposizione forse è troppo rigorosa. L'artista e lo scrittore dovranno sforzarsi di cercare i nomi più strani per i personaggi cui è affidato un ruolo antipatico o cattivo per evitare che il più sconosciuto degli uomini, che per caso porta lo stesso nome, crei all'artista e allo scrittore e all'opera dei seri imbarazzi. Non c'è il pericolo che questa disposizione favorisca delle speculazioni?

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. Neppi): Per la migliore coordinazione della norma con quella del precedente art. 9, si propone di aggiungere all'ultima parte ("*salva sempre l'azione per risarcimento di danni*,,) le parole "*in caso di colpa*,,.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. Redenti): L'articolo potrebbe essere opportuno, ma resta un po' vago per ciò che riguarda le sanzioni dell'abuso, là dove solo eccezionalmente potrà ravvisarsi un danno patrimoniale liquidabile.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. Rovelli): Riteniamo inutile il capoverso. Il Progetto eleva a requisito essenziale della tutela il "*pregiudizio dell'interessato o dei congiunti*,,. Ciò definisce nettamente i confini dell'indagine.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Gorizia — (Rel. Avv. *Marano*): La tutela del diritto al nome è estesa anche all'immagine, stabilendo pertanto una valida protezione della persona contro terzi, i quali per qualsiasi motivo, riproducano, pubblicino e espongano la sua immagine o quella dei genitori, della moglie e dei figli minorenni.

In tal modo la personalità è efficacemente difesa e protetta, tanto più che le norme indicate si estendono anche allo " pseudomino ".

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. Avv. *Quilico*): Appropriate le disposizioni che concernono il riconoscimento del diritto esclusivo al nome e il conseguente divieto del suo uso abusivo da parte di terzi. Ma si ravvisa fuori di luogo la disposizione dell'art. 11 là dove tutela la persona fisica contro il danno provocato da uso diffamatorio, in una pubblicazione, del suo nome. In questo caso di danno *ex delictu* vi sono nella legge le meritate sanzioni.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Finzi*): Si chiederebbe la inversione della dizione "... al suo decoro e alla sua reputazione ,, , nell'altra "... alla sua reputazione o al suo decoro ,, , segnando la prevalenza della reputazione sul decoro.

Sull'ultimo capoverso: sembra meno commendevole il concetto del *grado di riguardo*. Il riguardo non è soltanto graduabile, ma varia intrinsecamente secondo la persona. L'esporre il ritratto di un uomo pubblico non è mancare di riguardo; l'esporre quello della sua figlia giovanetta può esserlo. Sopprimere perciò la parola *grado*.

Sta bene il parlare di condizioni sociali, giacchè non si parla di condizioni di *ceto sociale*, ma si vogliono considerare tutte le correlazioni fra un individuo e la società nella quale egli si trova a vivere.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): E' insufficiente la tutela della immagine, in quanto tale tutela è concessa solamente se l'immagine sia " esposta o pubblicata con pregiudizio ,, . A configurare " l'abuso della immagine altrui ,, gli elementi obbiettivi della esposizione e della pubblicità, e l'elemento subbiettivo del pregiudizio, messi insieme, sembrano eccessivi. Si consiglia di temperare.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli: L'art. 11 prevede anche la tutela de' nome e della immagine quando l'uno o l'altra costituiscano il soggetto di una pubblicazione lesiva del decoro e della reputazione, e, per quanto concerne l'immagine, tale tutela concede non solo alla persona a cui essa appartiene, ma anche ai prossimi congiunti. E nella forma generica della legge, che parla di pubblicazione di

immagine e di pregiudizio al decoro, deve intendersi compreso, ricorrendone gli estremi innanzi previsti, anche il caso della caricatura.

Si aderisce pienamente al disposto dell'ultimo capoverso, che rimette al giudice la facoltà di valutare il pregiudizio in rapporto al grado di riguardo dovuto alle singole persone.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. Bagalà): Circa il diritto all'immagine il Progetto si discosta alquanto dalla prevalente dottrina, a cui con recenti decisioni anche la giurisprudenza aveva aderito, che considera il diritto all'immagine come manifestazione della personalità e perciò meritevole di tutela sempre che non vi si opponga un superiore interesse sociale. Secondo il Progetto la tutela è concessa invece soltanto quando vi sia abuso dell'immagine con pregiudizio al decoro della persona o alla sua reputazione, tenuto conto se fu osservato verso l'immagine quel grado di riguardo che alla persona stessa è dovuto. Avverte la Relazione che il Progetto non ha inteso risolvere il problema circa l'esistenza di un diritto alla propria immagine, ma si è soltanto preoccupato di accordare protezione alla persona contro l'abusiva riproduzione, pubblicazione ed esposizione della propria immagine ad opera di terzi: ma è ovvio che con ciò appunto il problema è stato implicitamente risolto in modo negativo, col riconoscere la sussistenza di un diritto all'immagine come autonomo e per se stante, come " misteriosa e quasi divina impronta della personalità ", come manifestazione di ordine intrinsecamente soggettivo. Tuttavia, e malgrado le gravi obiezioni in contrario, la via prescelta dal Progetto, come quella che meglio contempera le opposte tendenze e più si adatta alle quotidiane esigenze, sembra la preferibile e perciò meritevole di approvazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): *Vedasi l'osservazione all'art. 12.*

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Schupfer): Ottime le disposizioni sull'abuso del nome o dell'immagine altrui.

Al primo comma potrebbe aggiungersi " *ordinando, ove del caso, la distruzione dei clichés e delle riproduzioni* „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Buonvino): Si propone la soppressione dell'ultimo capoverso perchè implicito nei due comma precedenti.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. Mobilio): Questa disposizione trascende il diritto privato, in quanto

la tutela giuridica in essa sancita deve trovare il freno e la relativa sanzione nel diritto punitivo. Affermatasi la responsabilità penale, ne promana l'azione di danni e ciò anche per evitare conflitti di giurisdizione tra la magistratura civile e quella penale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di San Remo — Si richiama l'osservazione all'articolo 9.

Comm'issione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere — (Rel. Avv. *Gaglione*): Potrebbe forse migliorarsi l'articolo, sopprimendo dopo la frase *in modo da arrecare pregiudizio* le parole: *al suo decoro e alla sua reputazione* con le conseguenze evidenti.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. *Toesca di Castellazzo*): Questa nuova disposizione (conseguenziale alla tutela del nome, ma diversa dal contenuto dell'art. 9) — pure encomiabile quale freno alla pubblicazione (di nome o di immagini) diffamatoria e, ad ogni modo, pregiudizievole al decoro e alla reputazione di una persona (anche qui sotto il profilo del diritto *alla personalità*), sembraci tuttavia suscettiva di alcuni rilievi nella sua formulazione specifica, sia per i limiti posti alle persone di famiglia di cui vuolsi tutelare l'immagine, sia pel contenuto dell'ultimo capoverso.

Al quale riguardo noi riteniamo che la tutelabilità del pregiudizio derivante dalla pubblicazione (a scopo satirico, polemico, reclamistico ecc.) dell'immagine di stretti congiunti, non debba essere rigorosamente limitata al *nucleo familiare* di cui nel disposto: ad es., anche gli altri ascendenti (se viventi) ed i fratelli e sorelle, e non i *solì genitori*, possono essere pregiudicati da una pubblicazione, e non essere nella possibilità di tutelarsi direttamente. Riterremmo doversi lasciare al Magistrato il criterio discrezionale di decisione caso per caso: e l'art. (1° capov.) potrebbe essere modificato così: "La stessa tutela compete alla persona la cui immagine o quella dei congiunti siano state esposte, ecc. ,,".

Quanto poi all'ultimo capoverso, esso sembra inutile e — per noi — da omettersi; inquantochè spetta proprio all'interprete della legge (magistrato) di decidere, caso per caso, se la mancanza del riguardo dovuto ad una data persona, arrechi o meno pregiudizio al suo decoro ed alla sua reputazione; e la formula generica del detto capoverso non serve a dare alcuna specifica indicazione direttiva.

Commissione Reale Procuratori di Torino — Per il motivo esposto nelle osservazioni all'art. 9, pare superflua l'aggiunta nella prima parte di questo articolo della riserva: "Salva sempre l'azione per il risarcimento dei danni ,,".

E non pare opportuno il capoverso: "Il Giudice terrà conto, ecc.," non potendosi imporre norme che, potrebbero avere carattere *limitativo* per l'apprezzamento che il Giudice dovrà fare della pubblicazione o dell'esposizione del nome o dell'immagine.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. *Drago*): Questo Sindacato ravvisa un contrasto fra il secondo e terzo comma, in quanto non sembra possibile che una persona possa risentire pregiudizio dalla esposizione o pubblicazione della propria immagine, quando per l'una o per l'altra sia stato rispettato quel grado di riguardo che le è dovuto.

Si propone, quindi, la soppressione dell'ultimo comma, considerato, anche, che cotesto riguardo, pure senza una espressa disposizione in proposito, sarà certamente tenuto in considerazione dal Giudice chiamato a far valere questa tutela.

Commissione Reale Avvocati di Treviso e Belluno — (Rel. Avv. *Salsa e Olivi*): La difesa del nome presuppone ragioni che possono legittimamente e gravemente interessare anche chi ha legami di parentela meno stretti del coniuge o dei parenti di primo grado.

Considerato che possono — d'altro canto — sussistere circostanze particolari che impediscono all'interessato di far valere personalmente i suoi diritti, la Commissione è d'avviso che si debba estendere tale diritto a tutti i parenti compresi nel sesto grado.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Treviso — (Rel. Avv. *Monico*): Notevoli sono le norme sulla tutela dell'immagine e del pseudonimo che troncherà molte controversie, lasciando tuttavia al Giudice un certo criterio discretivo ed equitativo quale è richiesto da una materia così delicata.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Mentre in caso di abuso dell'immagine di una persona la tutela compete anche ai genitori, al coniuge ed ai figli di età minore, in caso di abuso del nome in una pubblicazione la tutela compete solo alla persona direttamente interessata. Non si comprende la ragione di questa restrizione.

In genere la tutela apprestata da quest'articolo appare insufficiente, perchè gli interessi morali di una persona possono essere offesi col mezzo di una pubblicazione anche in altro modo che non sia l'uso del suo nome o della sua immagine. Non deve essere consentito che i fatti della vita privata di una persona e di quella dei suoi familiari vengano tratti alla luce col mezzo della pubblicità. Esiste, come suol dirsi, un diritto della persona non solo sulla sua immagine fisica, ma anche sulla sua immagine spirituale. Casi di questo genere sono stati portati abbastanza frequente-

mente dinanzi ai Tribunali. Per es. la Corte Suprema di Vienna con la sua sentenza 6 dicembre 1927 ha dovuto conoscere del seguente caso.

Una donna aveva ucciso per gelosia il proprio marito ed era stata assolta dai giudici. Un autore, pur senza usare il nome della donna, aveva preso questo fatto per oggetto di un dramma e lo aveva portato sulla scena. La donna agì giudizialmente per far inibire la rappresentazione del dramma ed ottenne l'accoglimento della domanda.

Un altro caso analogo è stato deciso dalla Corte di Appello di Kiel con sentenza del 9 luglio 1929 (*Juristische Wochenschrift*, 1933, pag. 78). Anche in questo caso una donna aveva ucciso il proprio marito, coll'aiuto di un altro uomo, e questa tragedia era stata fatta oggetto di un dramma. La donna ed i figli agirono per far cessare la rappresentazione del dramma ed ottennero ugualmente vittoria. In entrambi i casi però il magistrato dovette faticare assai per trovare una motivazione, perchè dovette riconoscere che non era stato violato nè il diritto al nome, nè quello all'immagine, e quindi solo con audaci costruzioni analogiche si poté giungere al risultato desiderato e desiderabile.

Nell'ultimo capoverso non sembra conveniente il disposto che non solo *permette*, ma *impone* al giudice di aver riguardo alle condizioni sociali della parte lesa; poichè questo disposto si presta all'interpretazione — certamente erronea — che si voglia non tanto integrare, quanto capovolgere il principio che la legge è uguale per tutti.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Luzzatto*): Il primo capoverso dell'articolo concede la tutela alle persone la cui immagine e quella dei genitori, del coniuge, dei figli di minore età sieno adoperate con pregiudizio suo o dei detti congiunti. Il primo comma invece dispone la tutela per l'uso arbitrario del nome soltanto alla persona stessa. Non si vede perchè la tutela dell'immagine debba essere più ampia di quella del nome. Si propone pertanto di concedere anche la tutela del nome, prevista al primo comma, oltre che per il nome proprio, anche per quello dei genitori, del coniuge e dei figli in età minore. Anzi si ritiene che, come prevede l'art. 11 del decreto legge sui diritti d'autore, è utile che la tutela per la propria immagine venga concessa oltre che ai genitori, coniuge e figli, in loro mancanza anche ai parenti.

Si propone poi la soppressione nel secondo capoverso delle parole "secondo le sue condizioni sociali", „ Sarà compito del giudice di vagliare se una *data pubblicazione* è offensiva per una *data persona* e per ciò dovrà il giudice di volta in volta prender in considerazione la condizione della persona, poichè va da sè che ciò che per una persona è offensivo non lo è per un'altra.

Si ritengono quindi inutili le parole di cui si propone la soppressione ed atte solamente a far sembrare che la legge non sia uguale per tutti.

Art. 12.

(Tutela dello pseudonimo).

Lo pseudonimo usato da una persona, in modo che esso abbia acquistato moralmente per lei l'importanza del nome, può, a richiesta dell'interessato, essere tutelato ai sensi dell'articolo 9.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Cagliari — (Rel. Primo Pres. *Pierrì* e Consiglieri *Lobina* e *Thermes*): Riconosciuta l'opportunità di una dichiarazione legislativa per cui sia estesa allo pseudonimo, come segno distintivo della personalità stabilmente acquistata, la stessa protezione, che si concede al nome, sembra alla Corte che non vi sia ragione di escludere dalla tutela giuridica il caso di abuso contemplato nell'articolo 11, come parrebbe doversi intendere per il semplice riferimento alle disposizioni dell'articolo 9. Se lo pseudonimo deve considerarsi, sia pure nell'ambito di una speciale attività, come un equivalente del nome, il pregiudizio al decoro ed alla reputazione di una persona sussiste ed è sempre lo stesso, comunque per designarla sia usato lo pseudonimo anzichè il nome.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta : *Vedasi l'osservazione all'articolo 7.*

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*) : Un riflesso della tutela della personalità è anche la tutela dello pseudonimo, accordata peraltro solo nel caso che esso abbia acquistato moralmente l'importanza del nome. Il che implica una delicata indagine di fatto, di necessità riservata al giudice, data l'impossibilità di stabilire per legge quando questa condizione si verifichi.

Corte di Appello di Messina — (Rel. Cons. *Pensavalle*): *Vedasi l'osservazione all'articolo 7.*

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*) : Il Progetto, al fine di apprestare la giuridica tutela anche a quella forma speciale di nome che è lo pseudonimo, ha dettato l'art. 12, fissando il prin-

cipio della eguaglianza della protezione, sempre quando lo pseudonimo abbia assunto la funzione di un segno distintivo, di un mezzo di individuazione della personalità.

Il criterio informatore della disposizione è, certamente, da approvarsi, poichè la scelta dello pseudonimo e la sua assunzione determinano il sorgere di un diritto, per modo che chi voglia assumere equal designazione si rende, con ciò stesso, colpevole di ingiuriosa violazione dell'altrui diritto, oramai quesito.

Il nome di scrittore, sull'insegnamento dello *Jhering*, è un fatto letterario di lui e chi se ne appropria, tocca la sua fama, offendendone la individualità artistica.

E poichè risponde ad una esigenza logica che tale individualità nasca soltanto quando lo pseudonimo abbia acquistato la funzione surrogatrice del nome, quando, cioè, l'uso del nome fittizio abbia raggiunto un risultato esteriormente apprezzabile, fondatamente il Progetto ha predisposta la tutela su tale base razionale, lasciando, anche in tal materia, alla sensibilità giuridica del magistrato l'accertamento di siffatto presupposto.

UNIVERSITA'

Università di Camerino — (Relatori Prof. *Chiaudano* e *Satta*): Si propone di togliere "moralmente per lei", che può sembrare una dannosa limitazione della tutela e in ogni caso è fonte di oscurità per l'interprete.

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro Passerelli*): Più esattamente si dovrebbe dire: "Lo pseudonimo usato da una persona, in modo che esso abbia acquistato per lei l'importanza del nome, è tutelato a norma degli articoli precedenti".

Università di Modena — (Rel. Prof. *Verga*): L'articolo tutela il diritto allo pseudonimo lasciando, e qui il Progetto ha fatto bene, alla dottrina di determinare quando si sia acquistato il diritto allo pseudonimo.

Università di Napoli — (Rel. Prof. *Scuto*): Ammettendosi in quest'ultimo articolo la tutela dello pseudonimo, e dicendosi che questo viene tutelato come è tutelato il diritto al nome (del quale esso ha, del resto, la stessa natura), si potrebbe chiarire che non si ha l'equiparazione completa dello pseudonimo al nome, in modo che quello possa in tutto sostituirsi a questo, dovendosi l'uso dello pseudonimo intender limitato allo svolgimento di una determinata attività. Sarebbe quindi opportuno ag-

giungere un inciso che accenni a tale limitazione, formulando l'articolo nel modo seguente :

“ Lo pseudonimo usato da una persona, nello svolgimento di una determinata attività, letteraria, artistica, giornalistica, ecc., in modo che esso abbia acquistato moralmente per lei l'importanza del nome, può, a richiesta dell'interessato, esser tutelato ai sensi dell'articolo 9 „

Università di Pavia — (Rel. Prof. Gangi): E' lodevole innovazione aver regolato il diritto allo pseudonimo. Solo si propone di sostituire all'inciso “in modo che esso (lo pseudonimo) abbia acquistato moralmente per lei l'importanza del nome„, quest'altro: “qualora esso abbia acquistato per lei la stessa importanza del nome„; ovvero di dire più in generale, e sarebbe forse meglio: “Il diritto allo pseudonimo, quando coll'uso sia acquistato da una persona, può, a richiesta di essa, essere tutelato ai sensi dell'art. 9„. Che il diritto allo pseudonimo s'intende acquistato quando lo pseudonimo abbia assunto per la persona la stessa importanza del nome, ossia quando sia per essa diventato, nel pubblico, un mezzo di individuazione, è cosa che si comprende facilmente da sé; la difficoltà, che può sorgere in pratica, è soltanto quella di stabilire se nel caso concreto lo pseudonimo usato da una persona sia già diventato per essa, nel pubblico, un mezzo di individuazione personale.

CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

Sarebbe conveniente sopprimere la parola “moralmente„, la quale è qui di ambiguo significato e si dovrebbe sostituire alla espressione “che abbia acquistato per lei la importanza del nome„, la espressione “che abbia acquistato importanza di nome„.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Ancona — (Rel. Avv. Sinigaglia): Sembrano opportune le disposizioni di questo articolo.

Commissione Reale Procuratori di Bergamo — (Rel. Avv. Zi'oli): Si preferirebbe la dizione: “Lo pseudonimo usato da una persona, in modo che abbia moralmente acquistato per la designazione di lei l'importanza del nome, può ecc.„.

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. Avvocato *Neppi*): La condizione, cui sarebbe subordinata la tutela del pseudonimo usato da una persona, e cioè "che esso abbia acquistato moralmente per lei l'importanza del nome", costituisce un criterio non sempre obiettivamente valutabile, e che in ogni modo nell'applicazione pratica potrebbe dar luogo ad incertezze e ad incongruenze.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): Non persuade l'art. 12, anche per la indeterminatezza della espressione usata. Quando è che lo pseudonimo "acquista moralmente per la persona l'importanza del nome,,? Il nome letterario, il nome artistico o "di battaglia,, , il nome commerciale hanno una "importanza,, diversa e che può anche non essere dello stesso ordine "morale,,. Riesce forse più completa e più efficace la giurisprudenza che attualmente ragiona e provvede in base ai principi.

Comm'ssione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. *De Luca*): "A richiesta dell'interessato,, è una dichiarazione superflua.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania — Poichè l'articolo 9, relativo alla tutela del nome, conferisce al titolare un'azione giudiziaria, l'inciso "*a richiesta de'l'interessato*,, costituisce un inutile pleonasma che può essere vantaggiosamente soppresso e che dovrebbe in ogni caso essere sostituito con la formula "*su azione dell'interessato*,,.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Rovelli*): Ci sembra pericoloso (e motivo di incertezze) l'avverbio "*moralmente*,,. Vi sono pseudonimi usati liberamente, nel contempo, da più persone. Requisito essenziale dovrebbe essere, perciò, l'immedesimarsi, per così dire, della persona nello pseudonimo, in modo che questo sostituisca, nella pratica, il nome.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna — (Rel. Avv. *Ghera*): La disposizione riempie una lacuna; tuttavia, data la particolare natura del pseudonimo, pare al Sindacato non opportuno l'estendervi la medesima tutela del nome, dovendosi meglio limitare la facoltà di far riconoscere il proprio diritto, ad esclusione di ogni altro, al caso di priorità. La possibilità dell'uso dello stesso pseudonimo contemporaneamente potrebbe essere altrimenti fonte di dispute e di incertezze.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Genova — All'espressione usata. "Lo pseudonimo usato da una persona, in modo che esso abbia acquistato moralmente per lei....,, si propone di aggiungere ".... che esso abbia acquistato moralmente o *materialmente* per lei....,,.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Finzi*): Opportuno anche praticamente che la tutela dello pseudonimo sia stabilita in relazione ad uno stato di fatto acquisito. Infatti non può ammettersi legalmente il diritto di uno pseudonimo se non in quanto per universale riconoscimento sia già divenuto equipollente del nome. La liceità dell'assunzione permane, indirettamente, ammessa, ma costretta nell'ambito di tutte le norme che regolano la disposizione e l'uso del nome vero.

Tuttavia, per quanto si possa ritenere che la materia debba essere regolata anche altrove, sembra dubbio se sia opportuno l'inciso "moralmente,, quando invece la tutela del pseudonimo appare ovvia in molti casi in cui l'importanza, parlando in senso proprio, non è d'ordine morale. Se, per la verità, può anche ritenersi che ciò che si designa come importanza sociale, patrimoniale ecc., ricada nel concetto di importanza morale, vi è da dubitare che siffatto estendimento del concetto abbia un carattere più filosofico che giuridico, mentre nel campo del diritto le espressioni devono essere usate nel proprio senso tecnico giuridico o, almeno, nel proprio senso usuale, per non ingenerare dubbi.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Matera — *Vedasi l'osservazione all'articolo 9.*

Commissione Reale Procuratori di Padova -- (Rel. Avv. *Andreoli*): Dove è detto "lo pseudonimo usato da una persona, in modo che esso abbia acquistato moralmente per lei l'importanza del nome,, , potrebbe omettersi, senz'altro, quel *moralmente* come superfluo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pellanza — Il diritto allo pseudonimo risponde ad una necessità dei tempi.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi -- (Rel. Avv. *Bagalà*): Utile l'innovazione che concede la tutela anche allo pseudonimo, quando sia usato da una persona in modo che esso abbia acquistato moralmente per lei l'importanza del nome.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. *Celli*): L'innovazione recata dagli articoli 7, 9, 10, 11 con riconoscimento del diritto all'uso del nome e cognome e con la conseguente tutela contro l'abuso per opera di altri e contro l'usurpazione, è commendevole. Certamente si dovrà, negli articoli 9, 10, 11 perchè siano in relazione esatta coi precedenti 7 ed 8, aggiungere alla semplice parola *nome* anche le altre *e cognome*, costituendo nome e cognome una unità per se stante, giuridicamente inscindibile nelle sue parti; ma non devesi,

d'altra parte, obliare che del diritto al nome e cognome non si può disporre in quella maniera più assoluta consentita per i diritti patrimoniali; tanto che, per l'articolo 8 del Progetto (come per le disposizioni vigenti), la facoltà di cambiamenti per sostituzioni od aggiunte non può essere esercitata se non con autorizzazione di Governo. Ond'è che s'induce rappresentare il nome e cognome di una persona non solo un diritto privato di essa, ma anche pubblico dello Stato, il quale ha diritto, a sua volta, di pretendere che i segni distintivi personali dei sudditi di fronte ad esso non subiscano modificazioni notevoli. Consegue da ciò non essere opportuna la disposizione dell'art. 12 a protezione dello pseudonimo, la quale protezione potrà ammettersi soltanto in certi casi di materia commerciale. Lo pseudonimo, di fronte allo Stato, attua invece uno spostamento dei segni distintivi della persona per privato arbitrio contro gli intenti dello Stato stesso e di fronte ai privati si presenta come il velame di una larvata ipocrisia, ingenerante per lo meno l'equivoco. Perciò solo non merita protezione ove si consideri anche per rispetto ai terzi; ma se anche si voglia considerare soltanto dal punto di vista della persona che ne usa, si vede chiaramente come la protezione legislativa dello pseudonimo, se può favorire l'abuso di questo, nulla aggiunge alla parziale, di caso in caso, difesa di esso ormai derivante dai principii del nostro diritto e dalla conforme consuetudine, poichè non fu e non sarà mai contestato, a chi usi di pseudonimo, il diritto sui prodotti del suo lavoro, appena abbia rivelato il suo nome e cognome, giacchè un prodotto della attività umana non è *res nullius* e nessuno, secondo i nostri principii generali di diritto, può farlo suo, neppure sotto pretesto dello pseudonimo assunto dall'autore; nè, assumendo lo pseudonimo altrui, altri potrà far passare per proprio il prodotto di quello il quale troverà sempre la difesa nei principii generali predetti, conformi, del resto, alla nostra morale che non ammette la frode nè l'inganno. Ma lo pseudonimo altrui, appunto perchè può essere assunto ad arbitrio, può pur esser in buona fede, di difficile dimostrazione, preso da altri, nel quale caso chi lo adottò per primo, se soffrì danno, dovrà imputare a sè stesso le conseguenze del capriccio che gli fece, fosse pure per semplice bizzarria, ripudiare, o per lo meno mettere in disparte, il suo vero nome e cognome, consacrato nei registri dello Stato Civile e del quale è geloso custode lo Stato.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma
— (Rel. avv. *Schupfer*): Ottime le disposizioni sulla tutela del pseudonimo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. avv. *Mobilio*): Il rilievo fatto per l'art. 11 vale per l'art. 12. Crediamo, inoltre, che per purezza linguistica, che dev'essere sempre elevata, al pronome personale "*lei* „ debba sostituirsi "*essa* „.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. Toesca di Castellazzo): Ometteremmo l'avverbio "*moralmente*", per non porre legislativamente delle limitazioni in un caso in cui si deve, anzi si vuole lasciar libero il magistrato di decidere volta per volta; anche l'importanza economica dello pseudonimo può e deve essere tutelabile come quella morale: anzi — per noi — quest'ultima deve essere anche economicamente apprezzabile.

Al "*per lei*" preferiremmo sostituire "*per essa*", e vorremmo pur qui aggiungere il seguente capoverso: "Per la tutela del nome commerciale valgono le disposizioni delle leggi speciali".

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Si propone di sopprimere la parola "*mora mente*", non ravvisandosene nè la necessità, nè l'utilità, non potendo dubitarsi che anche lo pseudonimo, come il nome, abbia una rilevanza economica, la quale pure deve influire sul diritto alla tutela.

Ed invero nella Relazione (pag. 38) non è cenno a tale qualifica e nell'articolo 9, a cui rimanda lo art. 12, si parla di *pregiudizio* in genere.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Treviso — (Rel. Avv. Monico): *Vedasi l'osservazione all'articolo 11.*

Commissioni Reale Avvocati di Trieste e Capodistria: Non appare del tutto corretta la formula che fa dipendere la tutela dello pseudonimo dal fatto che esso abbia acquistato moralmente l'importanza del nome. Lo pseudonimo può avere anche importanza patrimoniale.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. Levi Vio'a): Sembrerebbe giusto ed opportuno estendere la tutela del pseudonimo anche ai casi nei quali esso abbia assunto una importanza di carattere puramente *patrimoniale*, tanto più in quanto è proprio in questo campo che la tutela dovrà più frequentemente venire esplicata.

TITOLO II.

Delle persone giuridiche.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno — Si approva pienamente il criterio di includere nel Codice le norme fondamentali che devono disciplinare le persone giuridiche private nella duplice figura dell'associazione e della fondazione; ma si opina che le disposizioni stesse devono restringersi a quelle che, dettando davvero le norme che star devono a fondamento dell'istituto giuridico, si presumono relativamente immutabili, sia nel tempo che riguardo alla varietà delle persone giuridiche che possono costituirsi nello Stato.

Come è risaputo, e come del resto si riconosce nella stessa Relazione al Progetto, la varietà degli scopi che le persone giuridiche possono proporsi e le diverse necessità alle quali devono rispondere nei successivi momenti della loro esistenza, in relazione anche alle necessità della vita nazionale, fanno sì che le norme che devono reggerle sono le più varie e soggette a mutazioni. Ora è opportuno che tutto ciò che nella regolamentazione giuridica degli enti vi è di contingente, e perciò soggetto a mutazioni, rimanga fuori dal campo del Codice Civile, ma formi materia di quella legge speciale che la Relazione della Commissione Reale preannunzia, o, meglio, di singole leggi in relazione ai singoli tipi di enti giuridici che possono costituirsi. Perciò si è d'avviso che siano da togliersi da questo capo del 1° libro tutte quelle disposizioni che si riferiscono ai poteri dell'assemblea, a quelli degli amministratori, al recesso dalle associazioni e alla destinazione dei contributi, e simili.

Corte di Appello di Aquila — (Rel. Primo Pres. *Petrone*): La Corte riconosce ad unanimità che la disciplina relativa alle persone giuridiche costituisce una innovazione originale, che, mentre risponde pienamente alle esigenze attuali in materia, provvidamente, poi, congloba

in un tutto organico le fonti relative " scarse, frammentarie, disorganiche, spesso invecchiate, talora contraddittorie, ed in ogni caso del tutto insufficienti e sproporzionate alla vastità e complessità della materia „, siccome esprime la Relazione.

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. Di Francia): Nuovo è il titolo sulle *persone giuridiche*, aggiunto e immediatamente collocato, dopo quello iniziale, anche nuovo, sulle *persone fisiche*. Sono due importantissime innovazioni entrambe, che il Progetto di riforma del primo libro del Codice Civile contiene. Ma è questa certamente una delle più notevoli e convenienti. Così viene infatti colmata la grave lacuna che, da tempo, la dottrina e la pratica avevano denunciata nel testo del Codice vigente, sullo esempio dei più recenti Codici stranieri (Codice tedesco, svizzero, giapponese, brasiliano, legge belga 27 giugno 1921, legge rumena 6 febbraio 1924, etc.) i quali ebbero più o meno compiutamente a regolare siffatti organismi collettivi.

La sede ne è perfettamente opportuna, rispondendo alla tradizione giuridica che l'argomento, nel sistema del diritto civile, abbia la sua posizione nella parte generale, dove si tratta appunto dei subietti di diritto, secondo l'antico insegnamento di Ermogeniano (fr. 2, D. I. 5).

Il regolamento predisposto è frutto maturo e consapevole dei lavori di una eletta Commissione, che vanta nel suo seno i più autorevoli nostri civilisti contemporanei.

E' formato da un complesso organico di norme tecnicamente precise e sostanzialmente adeguate. Alla estensione corrisponde una eguale intensità di contenuto. La denominazione scelta per designare gli organismi disciplinati può dirsi la più acconcia tra le altre all'uopo adoperate.

Sotto la generale intitolazione il Progetto comprende tutti gli enti collettivi, considerandoli soggetti di diritto privato, sen a però poter prescindere dai principi del diritto pubblico, da cui, sotto altro aspetto, sono regolate le condizioni della loro esistenza ed attività.

Secondo la tendenza dottrinarie prevalente, che vuol ridurre ad unità concettuale le due figure tipiche degli enti collettivi, il Progetto li regola con trattazione unitaria; ma non trascura peraltro le rispettive differenze sostanziali. Eliminando ogni incertezza, ne determina esattamente l'essenza e gli elementi costitutivi, avuto riguardo alla diversa loro struttura e finalità, secondo la moderna teoria realistica, con sano eclettismo, ispirandosi alla realtà del fenomeno della personificazione, avvisata nel processo col quale si compie, ed abbandonando quella più antica, detta della finzione.

Sembra indubitabile che il predisposto regolamento generale delle persone giuridiche sia, come era desiderabile, pienamente adeguato alla vastità e complessità della materia.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta — Nuove, sapienti, universalmente domandate sono le disposizioni circa le persone giuridiche, le associazioni di fatto ed i comitati come soggetti di diritto,

e meritano particolare plauso le norme contenute negli articoli 13-37-38-39-44 circa la determinazione del modo di acquisto della personalità.

Rispondenti poi alla concezione odierna dello Stato sono le norme relative all'azione statale in rapporto a tali soggetti di diritto (art. 26-27-30-32-35).

Corte di Appello di Catania — (Rel. Pres. Sez. *Messina*): Sembra opportuno che il legislatore, ora che si occupa di proposito delle persone giuridiche private, ne regoli anche la responsabilità estracontrattuale, eliminando così le non poche e lievi controversie che al riguardo si dibattono nella dottrina e nella pratica.

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): Questo titolo, per la già rilevata novità e la relevantissima importanza sua, anche in relazione alla copiosissima e varia dottrina nella difficile materia, e a note teoriche, dalle quali peraltro, con criterio che può dirsi latino, per aderenza alla realtà ed alla concezione dello Stato, il Progetto prescinde, meriterebbe da solo un esame speciale. In questa materia si procede *per ignes*. Le interferenze reciproche del diritto pubblico e del privato sono tante e tali da non potersi stabilire alcun preciso limite di distinzione fra l'ambito dell'uno e quello dell'altro. Onde, forse, si dovrebbero segnare nel Codice di diritto privato solo alcuni principii e norme di ordine generale per ciò che ha riguardo alla costituzione delle persone giuridiche, alla loro vita economica ed in genere alla esplicazione della loro attività di diritto privato. Tutto il resto dovrebbe essere lasciato a quella organica e complessa legge speciale, di cui la Commissione riconosce la evidente necessità e alla quale pertanto rinvia tutto ciò che riguarda i poteri della autorità governativa in questa travagliata materia.

Degno della massima lode è però il difficile compito assolto dalla Commissione.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): E' lodevole innovazione del Progetto di raccogliere, sotto unico titolo, le varie disposizioni sparse nel Codice vigente e nelle leggi speciali circa la nascita degli enti morali e delle associazioni e il modo onde essi ricevono, usano e perdono la loro giuridica personalità.

La materia, importante e piena di difficoltà per le quistioni innumerevoli a cui ha dato luogo, vien qui trattata abbondantemente, escluse, ciò che è anche lodevole, le norme regolamentari alle quali dovrà provvedersi separatamente, perchè, come la Relazione giustamente osserva, sono meno pertinenti alla materia di un Codice di diritto privato.

Pare che debbasi pure regolare la sorte delle persone giuridiche straniere nei loro confronti col diritto interno dello Stato, e pare che sia bene

equipararle alle nostre ed estendere anche ad esse la preventiva autorizzazione governativa per l'acquisto dei beni stabili, e le accettazioni di lasciti o donazioni. Altrimenti si creerebbe una condizione di privilegio alle persone giuridiche straniere, le quali, anche per motivi di opportunità politica, nessun privilegio dovrebbero godere in confronto delle persone giuridiche del Regno.

Corte di Appello di Messina — (Rel. Con. *Pensavalle*): Sarebbe preferibile trattare tale materia in una legge speciale, come per la cittadinanza; giacchè, trattandosi di *enti pubblici*, come lo Stato, le provincie, i comuni, opere pie, associazioni, comitati, che hanno attinenza col diritto *pubblico interno*, meriterebbero un trattamento distinto dal diritto privato.

Così tale materia potrebbe completare quella sugli *acquisti dei corpi morali*, comprendendovi anche, per formarne una legge a sè, le istituzioni *sindacali e religiose*, che, allo stato, sono trattate da leggi distinte.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): La necessità di provvedere a dettare norme che disciplinino codesta materia, eliminando il carattere disorganico e frammentario delle poche e insufficienti disposizioni avutesi fino ad ora in Italia, non può essere posta minimamente in dubbio.

Le regole progettate evitano, in genere, il pericolo di eccessivi dettagli; nello stesso tempo sono abbastanza precise e comprensive da poter servire a regolare le principali situazioni che si riscontrino in argomento tanto vasto e di natura cotanto svariata.

Col Progetto un vantaggio lo si ottiene pure rispetto alla stessa terminologia, in quanto restano eliminate tutte le varietà straordinarie di denominazioni, le incertezze e persino talora le inesattezze delle disparatissime espressioni sino ad ora usate nelle varie leggi e regolamenti. L'ordinamento generale delle persone giuridiche (associazioni e fondazioni), proposto dal Progetto, risponde indubbiamente ad una necessità universalmente sentita. E le disposizioni del Progetto appaiono commendevoli, tanto pel loro ordine, quanto per la loro formulazione.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Piga*): L'argomento che ha dato luogo alle più ardite e profonde innovazioni è quello relativo alla disciplina delle persone giuridiche che si presenta compiutamente sistemata in apposito titolo del Progetto.

La materia è, come è noto, regolata nel Codice vigente da una sola disposizione (art. 2); ma a questa norma inadeguata hanno supplito, da una parte l'elaborazione dottrinale, che non può dirsi sia mancata in Italia, e gli adattamenti della giurisprudenza; e dall'altra numerose leggi

speciali che hanno provveduto alle svariate esigenze che man mano si presentavano, preordinando per ciascun tipo di enti il regolamento più appropriato.

Ora la Commissione, mentre accoglie il concetto che debba essere mantenuta in vigore questa speciale legislazione, nel redigere il Progetto ne prescinde completamente. Non v'è dubbio che era incongruo, sia riprodurre la varietà degli ordinamenti in vigore, sia sostituire una legge livellatrice per tutti gli enti; ma non pare che una revisione sistematica di tali leggi allo scopo di metterne in evidenza alcuni principi fondamentali e comuni da tradurre nel nuovo Codice " sarebbe stato sforzo non poco oneroso ma probabilmente sproporzionato alla entità dei risultati „.

Basti pensare che in alcuni fondamentali problemi come quelli relativi alle condizioni per l'acquisto della personalità, alla forma ed agli effetti del riconoscimento statale, all'ingerenza dello Stato per reprimere atti contrari alle leggi, ed a scopi meramente conservativi, alla perdita della personalità e alla conseguente successione nel patrimonio, si è creata una vera tradizione giuridica alla quale le singole leggi hanno prestato costantemente ossequio o ben raramente vi hanno derogato. Non sembra quindi fondata la speranza vagheggiata dalla Commissione che, appena il regolamento predisposto sia introdotto nel nuovo Codice, possa svolgersi in maniera spontanea il procedimento inverso di una revisione sistematica delle singole leggi speciali a scopo di coordinamento con la legge nuova. Perchè la legge nuova possa adempiere alla funzione assegnatale di fonte generale e organica a cui attingere nella successiva elaborazione legislativa, occorrerebbe che i principi direttivi a cui essa si ispira avessero radice nella nostra tradizione e non fossero per avventura in contrasto con l'indirizzo dominante. In caso diverso il processo d'assimilazione delle leggi speciali da parte della nuova legge non si verificherebbe e questa non farebbe altro che aggravare il lamentato fenomeno della disorganicità e frammentarietà della legislazione vigente.

Per tali motivi sembra che non si possa predisporre una compiuta disciplina delle persone giuridiche nel nuovo Codice senza una revisione sistematica delle leggi vigenti sulla materia, almeno negli aspetti fondamentali su accennati.

Altro punto da esaminarsi in via preliminare è quello relativo ai criteri in base ai quali la materia deve essere regolata nel Codice. Non v'è dubbio che l'istituto delle persone giuridiche ha stretta interferenza sia col diritto pubblico che con quello privato e la stessa Commissione implicitamente lo riconosce quando accenna alla opportunità di distribuire le norme da adottare fra il Codice e una apposita legge speciale. A questa legge peraltro la Commissione riserva soltanto norme di carattere procedurale e formale, quali ad esempio quelle concernenti la determinazione degli organi statali che esercitano ingerenza sulla vita e sul funzionamento dell'ente dal periodo preliminare all'acquisto della personalità fino alla sua estinzione. Ma questo criterio non pare accet-

tabile perchè presuppone come risolti, ed in senso contrario alla tradizione italiana, problemi fondamentali che danno luogo ad ardenti dibattiti, se cioè la condizione per ottenere la personalità, la facoltà che ha lo Stato di regolare con ampia potestà di governo la vita delle persone giuridiche, fino a modificare l'assetto di talune di esse ed eventualmente di sopprimerle, rientri nell'ambito del diritto pubblico o di quello privato.

Sembra che, a rigore, il Codice civile non dovrebbe occuparsi che dei problemi relativi all'esercizio e ai limiti della capacità civile della persona giuridica in conseguenza del riconoscimento, lasciando al diritto pubblico di determinare le condizioni in base alle quali si può acquistare, modificare o estinguere la persona giuridica e le forme di ingerenza dello Stato sulla medesima.

Quanto alla vigilanza governativa sul funzionamento degli enti morali, s'intende che essa ha più frequenti occasioni di manifestarsi nei riguardi delle persone giuridiche pubbliche essendo i loro fini strettamente coordinati a quelli dello Stato; ma non manca neanche nei riguardi degli enti privati, per quanto nessun testo di legge esplicitamente l'affermi.

In base agli usi osservati come diritto pubblico, che secondo l'art. 2 del Codice civile precisano la misura dei diritti della persona giuridica, questo principio può considerarsi come *jus receptum* e lo ha più volte riconosciuto la giurisprudenza.

Il Progetto non disconosce questi principi e li traduce in atto in varie disposizioni (art. 23, 26, 27, 30, 32 e 34).

Un primo rilievo che si impone è che codeste norme sono disposte nel Progetto in modo frammentario, mentre sembra opportuno, per la loro importanza, raggrupparle in apposito capo.

Ordinate poi in modo sistematico, possono essere semplificate nella loro formulazione quando si tengano presenti le essenziali manifestazioni del potere di vigilanza dello Stato le quali, sotto alcuni aspetti, sono identiche e riguardano tutti gli enti.

Invero la principale facoltà che spetta all'autorità governativa in base al potere di vigilanza consiste nel provvedere, in caso di necessità, al funzionamento dell'ente, sciogliendo l'amministrazione o sostituendola se manchi, e compiendo gli atti conservativi del patrimonio.

Questa forma d'intervento statale riguarda tanto le associazioni che le fondazioni ed abbraccia quindi le ipotesi considerate negli art. 27 e 32. Anche il raggruppamento di due fondazioni o più fondazioni o il concentramento ai fini amministrativi in altro ente sono istituti che si ricollegano al medesimo principio che basterebbe enunciare in modo preciso ma generale. Essi sono determinati dall'esigenza di rendere più semplice e più economica l'amministrazione e lasciano quindi intatta la struttura dei singoli enti, mantenendo separati i patrimoni le cui rendite continuano ad essere erogate in conformità dei rispettivi statuti. Codesti istituti trovano la loro disciplina più completa nella legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (art. 54 e segg.) la quale contiene norme che

precisano gli organi e le forme che debbono tradurli in atto. Ove non si voglia fare un espresso richiamo alla predetta legge, la norma proposta con l'art. 27 del Progetto appare inadeguata e dovrà essere integrata con apposite disposizioni regolamentari.

Altro attributo inerente alla vigilanza dello Stato è quello di assicurare che l'attività dell'ente si svolga nell'orbita delle leggi e dello statuto ponendo nel nulla gli atti ad essi contrari. L'annullamento in via amministrativa degli atti illegittimi è la diretta conseguenza e la sanzione esplicita dello stretto controllo che lo Stato esercita sugli enti pubblici ed a tal fine è disciplinato nelle leggi speciali (v. per quanto concerne le provincie e i comuni l'art. 114 R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839 — per le istituzioni pubbliche di beneficenza l'art. 43 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2841 — per taluni enti ecclesiastici gli art. 51 e 54 del R. D. 2 dicembre 1929, n. 2262); ma, da un punto di vista rigorosamente sistematico, non vi sarebbe ragione di escludere la medesima sanzione per gli enti privati. Soltanto considerazioni di opportunità possono sconsigliare di attribuire all'autorità governativa il potere di annullamento degli atti illegittimi degli enti morali o di attenuarne la portata; e pare che a tali considerazioni il Progetto siasi ispirato. Esso infatti limita l'ingerenza dell'autorità amministrativa: *a)* alla facoltà di impugnare davanti l'autorità giudiziaria ed in un termine brevissimo gli atti degli amministratori di un ente morale e le deliberazioni dell'assemblea di un'associazione (art. 18 cap. e 23 1^a parte); *b)* alla facoltà di sospendere, in concorrenza col presidente del tribunale, l'esecuzione delle deliberazioni di un'assemblea la cui illegittimità sia manifesta (articolo 23 - 3 e 4 comma).

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Manno*): Nell'art. 2 del Codice Civile è compresa l'unica ed assolutamente insufficiente disposizione riguardante le persone giuridiche, non contenendo che un semplice richiamo alle leggi ed agli usi osservati come diritto pubblico. Era pertanto necessaria una trattazione completa ed organica della materia.

Corte di Appello di Trieste — (Rel. Cons. *Marinucci*): Opportunissima, desiderata e rispondente a pratiche necessità è la formulazione organica dei precetti raccolti sotto questo titolo, e particolarmente di quelli relativi alle associazioni di fatto ed ai comitati.

Sembra però che nel Codice dovrebbero trovar posto soltanto le disposizioni più generali, mentre altre norme più particolari potrebbero formare oggetto di una legge speciale.

A prescindere da questo rilievo, le proposte norme, presentando un contenuto conforme ai principi razionali ed essendo formulate in modo limpido e preciso, sono degne di plauso.

Corte di Appello di Venez'a — (Rel. Cons. *Co'agrosso*). E' un titolo nuovo che vale a colmare una lacuna del vigente Codice.

Spetta al Progetto il merito di aver costruito un *novus ordo* di norme idonee a dare un giuridico assetto alla tormentata materia, attualmente contemplata da una legislazione frammentaria, incompleta ed invecchiata.

A traverso la proposta sistemazione, le persone giuridiche ricevono una completa regolamentazione, dal lato strutturale e funzionale, ed inoltre acquistano, per così dire, uno stato civile, onde riesce agevole di conoscere gli scopi, il patrimonio, i bilanci e la rappresentanza legittima ed attuale.

Il Progetto ha felicemente risolti i due problemi di indole generale che, innanzi tutto, si presentavano alla vigile attenzione del riformatore: quello relativo alla sistemazione di tutte le norme, anche se attinenti al regolamento della competenza degli organi dell'autorità governativa, e, l'altro, concernente le premesse teoriche volte a legittimare il fenomeno giuridico della personificazione.

Il primo punto è stato correttamente risolto coll'isolare le norme relative alla struttura e alla funzione delle persone giuridiche da tutto quanto, invece, ha tratto alle norme sulla determinazione degli organi dell'autorità governativa, che più opportunamente troverà la sua sede in una apposita legge speciale.

Eguale, in modo corretto, è stato superato il secondo punto essendosi formulata la disciplina giuridica al di fuori e al di sopra di qualsiasi esigenza di indole strettamente dogmatica.

Se, nel campo del diritto e della filosofia, intorno al punto cruciale dei principi generali idonei a spiegare la natura della persona giuridica sono sorte le più divergenti e le più astruse costruzioni dogmatiche, il Progetto, costruendo la persona giuridica sulla realtà dei fenomeni e senza veli dogmatici, non si attenne ad alcun indirizzo dottrinale; ma, ispirandosi ad un pensiero unitario, conforme alla nuova concezione dello Stato e alla sua funzione nel campo del diritto privato, creò un perfetto organismo giuridico, tale da corrispondere alle esigenze pratiche e razionali.

CONSIGLIO DI STATO

1°) Il titolo II tratta "Delle persone giuridiche", dalle quali prende il nome. Esso, però, salvo l'accenno nel 1° comma dell'art. 13) alle persone giuridiche pubbliche, e salva la norma attributiva della capacità di diritto civile alle persone giuridiche in genere, tratta esclusivamente delle associazioni e delle fondazioni, e, in capo a parte, delle associazioni di fatto e dei comitati.

Poichè il Progetto non si occupa delle persone giuridiche pubbliche se non ai soli fini dell'attribuzione della capacità di diritto civile, e non si occupa di tutte le persone giuridiche di diritto privato, ma di quelle soltanto che prendono tipo di associazione e di fondazione, si rileva la sproporzione tra l'intestazione e il contenuto effettivo del titolo.

2º) A differenza del vigente Codice, che nell'art. 2 contempla in uno gli enti pubblici e gli enti privati quali subbietti di diritti civili, nella formola generale e comprensiva: " I comuni, le provincie, gli istituti pubblici civili o ecclesiastici ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico „, il Progetto contempla separatamente gli enti pubblici, che indica nello Stato, nella provincia, nel comune e negli istituti pubblici civili o ecclesiastici, e gli altri enti privati limitatamente, però, alle associazioni e alle fondazioni. Sopprime, quindi, le parole " e tutti i corpi morali legalmente riconosciuti „ che, da un canto completano l'enumerazione — non tassativa — degli enti pubblici, e dall'altro inseriscono nella norma, attributiva della capacità di diritto civile, qualunque entità privata riconosciuta legalmente come persona, e non, quindi, soltanto le associazioni e le fondazioni civili di cui tratta il Progetto. Sopprime, altresì, il limite all'attribuzione della capacità di diritto civile, riferibile a qualunque persona giuridica, e particolarmente a quelle pubbliche, espresso nelle parole: " e godono dei diritti civili, secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico „.

In proposito si osserva:

a) Che dovendo mantenersi nel titolo II la intitolazione alle persone giuridiche in genere, non convenga restringere la portata generale e comprensiva dell'attuale art. 2 Cod. civ. che, con la formula: " tutti i corpi morali legalmente riconosciuti „, abbraccia tutte le persone giuridiche di qualunque tipo e nome.

Che, peraltro, ove non si creda di modificare lo schema al fine di riprodurvi il concetto estensivo dell'art. 2 Cod. civ., sembra conveniente inserire una norma che lasci intendere la sussistenza di altri enti morali a cui è riconosciuta in atto, o può essere riconosciuta in seguito, la capacità di diritto civile, enti che non entrano, nè nella enumerazione degli enti pubblici, nè in quella degli enti privati, contenuta nel Progetto.

b) Che non convenga sopprimere la definizione espressa nella formula: " secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico „, la quale precisa con esattezza la somma dei diritti civili di cui può godere la persona giuridica.

Il Progetto sostituisce a questa formula l'altra: " le persone giuridiche godono dei diritti civili che non abbiano a presupposto l'esistenza della persona fisica „, (comma primo dell'art. 14 del Progetto). Questa affermazione da un canto pare superflua e dall'altro non supplisce alla soppressione anzidetta. Se, invero, le limitazioni, dipendenti dalla natura astratta della persona giuridica, sono intuitive, non altrettanto intuitive

sono quelle dipendenti dalle leggi positive e dagli usi, osservati come diritto pubblico, poichè esse variano con le necessità storiche dello Stato, ed occorre perciò riferirsi non alla semplice ragione naturale, per rilevarle, ma ai precetti concreti della legge. La necessità di conservare la definizione, qual'è oggi contenuta nell'art. 2, non può essere scossa dalla circostanza che il Progetto dia soltanto disciplina alle persone giuridiche private, perchè, mentre non è escluso che le stesse persone di diritto privato trovino limite alla loro capacità di diritto civile nelle leggi di diritto pubblico, d'altra parte il Progetto non tace degli enti pubblici, ma espressamente li contempla e ne definisce la capacità generale di diritto civile. E se ciò fa, come è dimostrato dal primo comma dell'art. 13 e come è chiarito dal primo comma dell'art. 14 (che contempla tutte le persone giuridiche o per lo meno quelle indicate nell'articolo precedente), sembra che non possa, nè debba escludersi dal testo il limite al godimento dei diritti civili, così come è enunciato nel vigente articolo 2 Codice civile.

Queste osservazioni acquistano maggior valore, se è vero che il Progetto, contrariamente al presupposto di disciplinare soltanto persone giuridiche private, dia anche regola ad associazioni e fondazioni di natura pubblica, come si vedrà in seguito.

3) Col 2° comma dell'art. 13 (primo del Titolo II) e col 2° comma dell'art. 14, si inizia la trattazione delle associazioni e delle fondazioni, e dei comitati, che prosegue ininterrotta fino all'art. 48.

Tutta la materia non ha riferimento agli enti pubblici indicati nel 1° comma dell'art. 13, nè ad altri enti privati che non siano associazioni e fondazioni.

Essendo questa l'intenzione del Progetto, si ravvisa la convenienza di chiarirla espressamente, per le considerazioni seguenti: *a)* che il titolo II si riferisce, per la sua denominazione, alle persone giuridiche in genere, e quindi a tutte, per quanto poi, in linea di fatto, non ne regoli che alcune soltanto; *b)* che gli enti commerciali trovano regola in altra sede, come altresì gli enti pubblici a tipo anche diverso da quelli contemplati nel Progetto, come ad es.: gli enti pubblici consorziali e gli enti parastatali; *c)* che, infine, taluni istituti regolati dal Progetto, come le fondazioni e i comitati, possono, per i loro caratteri speciali e per i fini specifici cui sono diretti, trovare regola in altre leggi.

Può conferire indubbia chiarezza al titolo II una norma che escluda dall'osservanza dei suoi precetti tutte le altre persone giuridiche, pubbliche o private, aventi disciplina in altre leggi.

4) Prima di passare all'esame particolare delle norme relative alle associazioni e alle fondazioni, va notato che il Progetto tace delle persone giuridiche straniere nei rapporti della loro capacità di diritto civile nel territorio del Regno, argomento che pure sarebbe proprio del titolo II, che intende comprendere, come rivela l'intitolazione sua, le "persone giuridiche", senza limitazione.

Manca la possibilità di determinare se e di quale somma di diritti civili goda in Italia la persona giuridica straniera; difficoltà accresciuta dalla circostanza che il Progetto, a differenza del Codice vigente, tratta delle persone giuridiche in titolo separato da quello relativo alle persone fisiche, e dall'altra circostanza, più influente, che il Progetto non riporta l'art. 3 del Codice stesso.

Qualunque possa essere l'intenzione del Governo Fascista su questo speciale argomento, non sembra che manchi la opportunità di dichiararla nel Progetto, se il nuovo corpo di diritto civile debba essere non meno completo nè meno perfetto di quello che sarà per abrogarsi.

5) All'esame delle norme riflettenti le associazioni e le fondazioni, che costituiscono la materia trattata nel Progetto, occorre premettere due osservazioni di ordine generale:

A) La prima riguarda la natura di detti enti, quale pare venga definita nel Progetto.

Se si tien conto del presupposto fondamentale di esso che, cioè, non intenda disciplinare entità pubbliche, le norme previste dovrebbero, per logica conseguenza, riferirsi soltanto alle associazioni e alle fondazioni di indole essenzialmente privata. Le quali si diversificano dalle pubbliche:

per la finalità circoscritta all'utile dei singoli soci se trattasi di associazione, o di persone fisiche determinate se trattasi di fondazione, non mai quindi estesa all'utile di una generalità astratta;

per il regime di diritto, che per le private è informato all'interesse esclusivamente privato di individui determinati; interesse che, nella sua esplicazione e soddisfazione, non trova altri limiti che quelli generali della tutela dell'interesse pubblico sotto le sue varie forme di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di ordine nazionale, di buon costume e di fiducia pubblica, e non sopporta, di regola, una ingerenza statale al di là di questi limiti.

Invece, da qualche esempio di fondazione addotto nella Relazione (pag. 44): " destino il mio patrimonio all'incremento della cultura nazionale „, e dal regime di diritto organizzato dal Progetto per le associazioni e soprattutto per le fondazioni, pare che esso regoli anche associazioni e fondazioni pubbliche.

Il Progetto, infatti, non soltanto organizza una intensa ingerenza statale (prevede nell'art. 27 anche organi di controllo) ai fini della tutela del pubblico interesse come sopra indicato (il che sarebbe legittimo anche verso enti privati, come verso qualunque individuo privato), ma la estende anche all'iniziativa statale per lo annullamento e la sospensione di atti deliberativi per semplice violazione di statuti e di deliberazioni della assemblea generale, comunque per illegittimità manifesta (art. 23 penultimo comma), allo scioglimento dell'associazione nel caso di insolvibilità, o di mancanza di associati (art. 32), alla ammissione di nuovi soci nel caso che l'associazione manchi di associati (art. 32), alla devoluzione del patrimonio ad altri enti (articoli 30, 31, 32, 33 e 35), alla modificazione

dei fini della fondazione all'atto stesso del suo riconoscimento (art. 27), alle facoltà di raggruppare, concentrare, e perfino di trasformare gli scopi della fondazione, il tutto con poteri di ufficio, e senza il concorso degli individui a cui ridonda l'utilità dell'ente.

Tutto ciò supera di molto i limiti della cura del pubblico interesse, considerato nei rapporti di un individuo o ente privato, e si risolve in una intromissione in relazioni meramente private, che può apparire ingiustificata quando non si parta da altra ipotesi, quella cioè che si tratti di enti considerati come persone giuridiche pubbliche.

Per eliminare l'equivoco nascente da quanto si è esposto, converrebbe:

o limitare la disciplina alle sole associazioni e fondazioni private, il che importerebbe la eliminazione di tutte quelle norme che si comprendono e si giustificano in rapporto a istituzioni pubbliche e non anche nei confronti di istituzioni private, alle quali occorre lasciare, in massima, il regime di diritto comune ad ogni soggetto privato;

o dire espressamente che le norme del Progetto si estendono anche alle entità pubbliche, in quanto esse non abbiano già regola giuridica nelle leggi particolari di diritto pubblico, per quanto ciò non apparisca conforme al presupposto fondamentale del Progetto: che esso, cioè, non intenda disciplinare persone giuridiche pubbliche;

o inserire una clausola abrogativa di dette leggi particolari regolatrici di istituzioni pubbliche, se si vuole che queste vengano sottoposte alle norme del Progetto.

Una soluzione razionale, ove si vogliano predisporre norme per gli enti privati e per gli enti pubblici, sarebbe la separazione dei precetti che debbono regolare gli uni, da quelli che debbono regolare gli altri, sempre nell'ipotesi che questi ultimi non abbiano già disciplina nelle leggi di diritto pubblico.

Migliore soluzione poi sarebbe di limitare i precetti del Codice alle associazioni e alle fondazioni private, anche perchè non risulta che esistano istituzioni pubbliche senza regime giuridico, il quale o trovasi già stabilito nelle leggi organiche di diritto pubblico, o viene determinato col provvedimento statale che crea detti enti, come avviene per gli enti corporativi, per quelli sindacali, e per la categoria numerosa e indefinita di enti così detti parastatali.

B) L'altra osservazione di ordine generale è la seguente:

I compilatori del Progetto, come spiegano nella Relazione, sono persuasi che le norme in esso contenute debbano ricevere complemento e chiarimento in una legge speciale, che dovrà in seguito emanarsi. Essi, quindi, han creduto di prevedere parte dei precetti che debbano dare regola alle associazioni e fondazioni riservando gli altri alla legge speciale. Da ciò nasce l'inconveniente che chi esamina il Progetto non può vagliarne l'intero significato e l'intera portata. Non è nota, ad esempio, l'autorità governativa chiamata ad esercitare le funzioni di ingerenza statale sugli enti che si vogliono disciplinare; autorità che può essere diversa secondo che l'ente svolga la sua azione in una o più provincie,

Non è noto se le modificazioni all'atto costitutivo e allo statuto debbano pure riportare l'approvazione; quali elementi debba contenere l'atto costitutivo, il che potrebbe semplificare le norme già previste; a quale genere di controllo si riferisca l'art. 27; quale sia l'autorità investita del potere di annullamento delle deliberazioni dell'ente; se vi sia o no responsabilità degli associati intervenienti e non astenuti per gli atti deliberativi dell'assemblea generale, responsabilità ammessa dall'art. 19 per i soli amministratori; quale sia l'ente centrale in cui possa effettuarsi il concentramento previsto nell'art. 27; se per le controversie nascenti da atti dell'autorità governativa presunti lesivi di diritto o interessi degli enti, o degli associati, o comunque di terzi interessati, sia ammessa difesa amministrativa o giurisdizionale, ecc.

Tutte queste ed altre lacune, che, forse, è intendimento di colmare con la legge speciale, impediscono intanto di conoscere il preciso valore e l'esatta estensione di molte disposizioni del Progetto; mentre nella Relazione non si manifesta nemmeno il piano completo del regime giuridico cui si intendono sottoporre gli enti.

Sotto l'aspetto tecnico si osserva che la materia è di tale natura, da non comportare scissioni al suo organismo, il quale andrebbe, quindi riportato, per intero, o nel Codice o nella legge speciale. L'esame particolare delle singole norme dimostra il fondamento di questo rilievo preliminare. Sembra, quindi, potersi consentire l'introduzione nel Codice delle norme principali sulla nascita e sulla estinzione delle associazioni e fondazioni, formulandole però in modo completo ed esauriente, rimandando alla legge speciale tutto il restante. Ma, a parte ciò, molte norme, specialmente quelle contenute nel Capo II del titolo in esame, presentano tale particolare indole, da far ritenere che troverebbero più opportuna sede nella legge speciale, anziché nel Codice.

UNIVERSITA'

Università di Catania. — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): La nuova disciplina, nelle sue linee fondamentali altrettanto felice che semplice, dovrebbe applicarsi unicamente, secondo la Relazione (p. 40 seg.), agli enti non regolati dalla frammentaria legislazione anteriore. La completa sottrazione degli enti regolati da questa legislazione, e non pure di quelli costituiti, ma anche di quelli da costituire dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice, alla disciplina dettata da questo non sembra meritevole di approvazione. Si considera più opportuna l'estensione della nuova disciplina anche agli enti regolati dalla legislazione anteriore, in quanto le nuove disposizioni non siano a questa *contrarie*: così davvero sarebbe promosso ed agevolato quel processo di unificazione del

regolamento delle persone giuridiche, che la Commissione auspica. Nel senso suindicato dovrebbe pertanto essere formulata una nuova disposizione, che potrebbe introdursi come 3° comma dell'art. 13.

Università di Ferrara. — (Rel. Prof. *Perticone*): Non occorre segnalare la grande importanza di questa disciplina venuta a soddisfare alle esigenze più imperiose della scienza del diritto. La determinazione di fissare nel Codice le linee fondamentali e le norme basilari dell'istituto, lasciando alla legge speciale la regolamentazione minuta e compiuta, risponde saggiamente a quella autorevole tendenza dottrinale che consiglia di riunire e raccogliere nel Codice i principi di diritto che si snodano e si sviluppano nella legislazione speciale, conservando in questa sede una capacità di svolgimento, una duttilità che manca e deve mancare al Codice, necessariamente di lunga vita.

Spezzando risolutamente gli impacci artificiosi d'una dottrina superata, il legislatore si pone sul terreno della realtà, della realtà del mondo giuridico, che non è dunque una finzione. La persona giuridica come realtà autonoma e distinta dalle persone che la costituiscono o la rappresentano, non può esser riconosciuta, *come tale*, se non sul piano propriamente giuridico; il che non vuol dire soltanto della legge. La persona giuridica sorge e si afferma come volontà collettiva ed oggettiva e viene riconosciuta, in quanto entità giuridica, dalla legge positiva. Da questo momento è una persona giuridica *riconosciuta*. Prima di esserlo è una volontà diretta ad operare seconde norme interne, che la disciplinano, senza di che l'intervento dello Stato sarebbe un *fiat* inesplicabile. In altri termini, non vi è sistema di *concessione* statuale che non sia essenzialmente *normativo* o di registrazione pura e semplice. Non vi è separazione fra i due, e questo vede bene il nuovo legislatore contemperandoli spregiudicatamente.

Così il principio della "specialità", come quello della "generalità", non sono opposti, immobili e incomunicanti; invece l'ampia possibilità di trasformazione delle persone giuridiche toglie di mezzo la separazione netta fra le due categorie. Lo stesso si deve dire della distinzione tradizionale fra persone di diritto pubblico e di diritto privato. Qui siamo di fronte, dichiaratamente, a una regolamentazione di diritto privato, ma non è chi non veda la profonda influenza esercitata dalla recente legislazione sindacale, per ciò che concerne il riconoscimento ed il potere attribuito alla *autorità governativa* in sede di riconoscimento, amministrazione e relativi controlli, trasformazione e scioglimento, rispettivamente, delle fondazioni e delle stesse associazioni. L'istituto della registrazione (art. 37 del Progetto) porta alla formazione di un vero e proprio *status civile* delle persone giuridiche, come si ebbe in Germania (§§ 55 ss B. G. B.).

Questo problema delle persone giuridiche fu, come è noto, ampiamente discusso durante i lavori preparatori del Codice del '65 ed è no-

tevole la tendenza a superare i limiti segnati dall'art. 2, pur senza attentare al divieto della manomorta sancito dall'art. 433 C. C. e dalle leggi speciali. Si legge nella Relazione Vigliani: "Non solo gli individui, ma anche le loro aggregazioni, civili o religiose, autorizzate o riconosciute secondo le leggi dello Stato, sono considerate come altrettante persone, ed ammesse a godere dei diritti civili. Tali sono in primo luogo i Comuni e le Provincie, grandi elementi costitutivi dello Stato, dei quali la civile esistenza è riconosciuta e regolata da legge speciale. Tali sono in secondo luogo gli Istituti della Chiesa cattolica riconosciuti dalla legge dello Stato: tali infine tutti gli altri Istituti, i corpi morali *che siano legalmente autorizzati o riconosciuti*; colla quale generica locuzione si scansò di definire l'autorità da cui debba emanare l'autorizzazione o la ricognizione, e la loro forma, lasciando l'una cosa e l'altra nel dominio delle leggi speciali e degli usi che possono variare secondo la varietà delle circostanze e delle qualità dei corpi morali „.

Questo metodo di "scansarsi dal definire „, la preoccupazione di non lasciarsi trascinare dietro a dispute della dottrina e di legare la mano al futuro legislatore in sede di regolamentazione speciale, non ha mancato di portare, insieme ad alcuni vantaggi, anche notevole pregiudizio agli enti collettivi, operando il sistema attuale come un ostacolo all'acquisto della personalità giuridica.

"Non si è creduto conveniente — continua il Relatore — di annoverare col Progetto fra i corpi morali legalmente ammessi nel Regno le *società di commercio*; poichè, essendo la loro costituzione ed esistenza giuridica riconosciuta e regolata dalle leggi commerciali ed avendo causa e durata limitate al loro oggetto, è sembrato più congruo il lasciarle interamente soggette alle norme del diritto commerciale, od a speciali provvedimenti. Se fra le persone morali si fa menzione delle società commerciali, vi si dovrebbero pure menzionare le civili che sono contratti od enti giuridici al pari delle commerciali. I corpi morali, di cui il codice civile dichiara la personalità, sono quelli che hanno, per così dire, uno scopo sociale ed una causa di esistenza perpetua od almeno indefinita „. Il che era abbastanza giustificato da ragioni storico politiche e dottrinali. Una proposta (Mancini) tendeva a che il detto articolo fosse concepito nei termini seguenti:

"I Comuni, le Provincie, le Opere Pie, gli Istituti pubblici, sì ecclesiastici che civili, le società lecite costituite secondo la legge, e tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone, e godono dei diritti civili, sotto le modificazioni determinati dalle leggi „.

"Ad eccezione delle società commerciali, saranno però incapaci di acquistare a qualunque titolo beni stabili; e non potranno acquistare anche beni mobili a titolo gratuito per atti tra vivi ed a causa di morte senza ottenerne l'autorizzazione del Re „.

Il Mancini, svolgendo la sua proposta, muove da tre distinti ordini d'idee, cioè dai principi, che riconoscono la personalità civile alle società sì civili che commerciali purchè ammesse dalla legge, dall'esempio

di altri Codici e tra questi del Codice austriaco, che all'art. 26 contiene una disposizione analoga a quella proposta, ed infine dalla necessità di evitare gli inconvenienti pratici che possono derivare dal silenzio della legge, intorno a questo punto importantissimo.

L'esperienza ha dimostrato che l'intervento governativo in questo campo può andar oltre i limiti segnati dalla giuridicità o meno degli enti associativi, per preoccuparsi — come scrive il Galgano — dei pericoli che si collegano al fatto stesso della loro esistenza e alla natura giuridica della loro attività. Vi è già, in materia, una notevole disciplina legislativa non più rigorosa in Italia che negli altri Paesi. E allora si giustifica pienamente, secondo noi, il regime del riconoscimento e del largo intervento del potere esecutivo, che potrebbe essere, peraltro, disciplinato e insieme sorretto dalla ammissione in ogni caso del ricorso amministrativo; poichè le eccezioni sancite da norme speciali, anche se accolte, per ragioni contingenti, in leggi di pubblica sicurezza, rispondono a una situazione particolare, che non deve rispecchiarsi nel codice generale. In questa sede di diritto privato, parrebbe più giustificato conferire all'autorità "governativa", in armonia con gli articoli 18, 31, 47, un potere di iniziativa avanti la magistratura ordinaria.

Università di Genova e di Parma. — (Rel. Prof. *Allara*): Si aderisce alle ragioni che hanno indotto i compilatori del Progetto a introdurre un regolamento generale delle persone giuridiche. Qualche dubbio potrebbe ancora affacciarsi sulla idoneità di questa materia ad essere regolata, anzichè in leggi speciali, per loro natura più facilmente modificabili, in un Codice. Ma, tenuto conto che il regolamento del Progetto si limita a fissare i principi generali e fondamentali delle persone giuridiche e che per il resto la materia sarà regolata in leggi speciali, sembra che un regolamento così limitato possa trovare sede adeguata nel Codice.

E' poi da tener presente che la Commissione, occupandosi dei rapporti tra il nuovo regolamento e la legislazione vigente, ha accolto la soluzione del mantenimento in vigore di questa, anche per gli enti che intendessero conseguire la personalità dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice, dovendosi quest'ultimo limitare a disporre per gli enti non regolati dalla legislazione medesima.

Ciò premesso, non si disapprova, in generale, il regolamento contenuto nel Progetto, in ordine alle persone giuridiche.

Università di Macerata. — (Rel. Prof. *Greco*): Soprattutto sentito era il bisogno di un ordinamento generale delle persone giuridiche che, sottraendo tale materia all'attuale incertezza della sua disciplina, fissando le condizioni per l'acquisto della personalità e per il funzionamento di essa, ne favorisse il proficuo svil ppo, rendendo più largamente accessibile tale utile strumento di attività sociale, che risponde a quel-

le esigenze di concentrazione di forze e di unità di azione che rispecchiano le tendenze associative della vita odierna.

I cardini su cui si basa il sistema accolto dal Progetto sono quelli dell'approvazione governativa e della registrazione, come condizioni di acquisto della personalità, ed entrambi appaiono perfettamente giustificati dalla natura delle cose e dai principi scientifici, che hanno avuto largo riconoscimento in dottrina e concreta attuazione nella maggior parte dei sistemi legislativi che ci hanno preceduto nella disciplina di questa materia. Qualche rilievo può muoversi circa la generica indicazione di "autorità governativa", a cui il Progetto deferisce larghi poteri e iniziative circa la costituzione e il funzionamento delle persone giuridiche; può sembrare desiderabile che lo stesso Codice specifichi quale in via normale debba essere questa autorità e con quali garanzie debba operare, senza rinviare questa parte della disciplina a leggi e a regolamenti speciali. In ogni caso, data l'importanza della materia, in cui si consente l'ingresso nella vita giuridica agli enti collettivi i più vari per dimensioni e per scopi, che il più delle volte concernono l'interesse generale della Società, e dato il pericolo, che il legislatore non può certo nascondersi, di una diversa valutazione, che, per fini o per ingerenze più o meno apprezzabili, può farsi circa la opportunità del sorgere e del persistere degli enti giuridici, pare legittimo il voto che, per lo meno in sede di regolamento, si deferiscano i poteri di cui parla il Progetto ad una autorità costituita con la partecipazione di varie competenze, quale potrebbe essere, per gli enti la cui azione sia circoscritta nei limiti della Provincia, un organo composto da magistrati e funzionari amministrativi, con la rappresentanza di un delegato del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, sotto la presidenza del Prefetto; e per gli enti che superano i detti limiti un organo dello stesso tipo costituito presso l'amministrazione centrale, ed in quest'ultimo caso potrebbe anche utilmente prescriversi la richiesta di un parere del Consiglio di Stato.

Università di Messina. — (Rel. Prof. *Degni*): Anche questo titolo colma una grave lacuna del Codice civile vigente. E non credo di errare dicendo che esso mi sembra riuscito. Il Progetto regola compiutamente il fenomeno associativo, oramai divenuto, per le esigenze e le finalità complesse della vita, tanto comune. Non soltanto, infatti, esso contempla le persone giuridiche-tipo di diritto pubblico, quali lo Stato, la provincia, i comuni, gl'istituti pubblici civili ed ecclesiastici, ma benanche le associazioni di persone ed i patrimoni destinati ad uno scopo (fondazioni) e persino gli enti di fatto ed i comitati promotori di opere di beneficenza, di opere pubbliche o di festeggiamenti, di spettacoli e simili.

Università di Milano. — (Rel. Prof. *Betti*): Degna di approvazione l'idea di una disciplina autonoma — purchè non troppo particolareggiata — degli enti dotati di personalità giuridica diversi dalle per-

sone fisiche (cosiddette persone giuridiche) nonchè delle associazioni di fatto. (Diciamo non troppo particolareggiata, trattandosi di inserirla in un Codice di diritto privato, per la ragione che essa è suscettiva di modificazioni più frequenti che non la disciplina delle persone fisiche). Sembra, tuttavia, che la disciplina proposta nel Progetto lasci ancora a desiderare, sia per qualche lacuna su punti fondamentali, lacuna a cui fan riscontro talune enunciazioni superflue; sia per la discutibile convenienza di certe soluzioni adottate; sia per qualche difetto di sistemazione e di precisione nella terminologia tecnica.

Per ciò che concerne in particolare la distribuzione sistematica delle materie trattate, va osservato che le norme che regolano o presuppongono il conferimento della personalità giuridica avrebbero dovuto tenersi distinte con maggior cura da quelle altre norme che prescindono da tale conferimento e disciplinano l'esistenza di fatto di associazioni semplicemente tollerate dallo Stato. Le norme di questa seconda categoria sono dirette a risolvere un problema pratico essenzialmente diverso da quello risolto col conferimento di personalità giuridica: problema d'interferenza e di compatibilità, sul terreno sociale, dell'azione di gruppi e collettività che, sebbene tollerati e quindi non ignorati dallo Stato, rimangono tuttavia, a rigore, in quanto associazioni, estranei al suo ordine giuridico. Per questa ragione il capo V avrebbe dovuto limitarsi a disciplinare, in una delle associazioni di fatto, i soli comitati di fatto: i quali null'altro sono che una sottospecie di quella, contrassegnata dal carattere della essenziale temporaneità. E la possibilità, che loro è data, di ottenere il conferimento di personalità giuridica avrebbe dovuto essere espressa non già nell'attuale sede, all'art. 44, ma all'art. 13 nell'elenco delle persone giuridiche.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano. — (Rel. Prof. *Messineo*): Assai lodevole è il proposito del nuovo legislatore di disciplinare in maniera generale la materia delle persone giuridiche che, nella legislazione attuale, è frammentariamente e incompiutamente trattata, sì che essa costituisce piuttosto dominio della dottrina e in parte della giurisprudenza, anzichè della norma positiva.

In quest'opera il legislatore italiano è stato preceduto dal legislatore germanico e dallo svizzero (per dire degli antecedenti principali); ma esso ha voluto calcare vie almeno in parte proprie e progredire sulla redazione delle norme contenute nei due ricordati Codici civili.

Nel suo complesso, il titolo del *Progetto*, che è dedicato alla materia, va elogiato. Norme semplici, redatte con formulazione facilmente intelligibile anche ai profani, cura di non scendere troppo ai particolari.

Ma sotto l'aspetto della sistemazione generale e del contenuto dei principi basilari, vi sono punti che vanno chiariti o integrati.

Anzi tutto, il *Progetto* non dichiara quali conseguenze discendono dal fatto che si costituisca una persona giuridica. L'art. 14 — è vero

— precisa che “le persone giuridiche godono dei diritti civili i quali non abbiano come presupposto l'esistenza della persona fisica „; ma questo non sembra un modo efficace per dire che si è formato un nuovo soggetto giuridico, ossia un nuovo centro di interessi autonomo; la formula su riferita sembra richiamarsi al concetto di *capacità*, anzichè a quello di *soggettività* giuridica. E' possibile che i redattori del *Progetto* siano stati messi fuori strada dalla formula dell'art. 433 Codice attuale, il quale si limita a menzionare la capacità di acquistare e di possedere. Ma ognun vede che la ora detta capacità è concetto subordinato a quello di soggettività, che si imprime nella persona giuridica: tanto è vero che si possono dare persone giuridiche le quali hanno una limitata capacità di acquistare e di possedere, ma non lasciano per questo di essere persone giuridiche.

Poichè, dunque, i due concetti non coincidono e anzi l'uno è la conseguenza, ma non in tutto la conseguenza necessaria dell'altro, bene provvederebbe il nuovo legislatore se ne facesse separata menzione.

La rilevata deficienza del *Progetto* potrebbe anche essere innocua, sino a quando si tratti del godimento di diritti a contenuto non patrimoniale: qui il dire che la persona giuridica gode dei diritti civili può bastare. Ma allorchè si tratti dell'attribuzione di diritti patrimoniali o, meglio, dell'essere la persona giuridica soggetto attivo o passivo di rapporti patrimoniali, la formula del *Progetto* può, quanto meno, riuscire monca e non aiutare a risolvere uno dei problemi fondamentali della materia: quello della responsabilità dei componenti, per i debiti della persona giuridica.

Sappiamo già: ci si potrebbe forse rispondere che il substrato patrimoniale e la partecipazione a rapporti patrimoniali non sono essenziali al concetto di persona giuridica; e sta bene. Ma nei casi (che, si ammetterà, sono di gran lunga i più frequenti) in cui la persona giuridica entri in rapporti patrimoniali, il problema non potrebbe essere più evitato.

E allora si dirà che i componenti non rispondono se non nella misura di ciò che eventualmente abbiano conferito alla persona giuridica, ossia, in altri termini che, esausto il patrimonio della persona giuridica, quale risulti dai conferimenti degli associati (così li chiama più volte il *Progetto*) e da ciò che essa abbia potuto acquistare per donazioni o legati o istituzioni in erede o per altro titolo, i terzi non potranno invocare la responsabilità sussidiaria degli associati? ovvero questa responsabilità sussidiaria esiste? e, in subordine, in quale misura?

La soluzione negativa sembra, in linea generale, la preferibile; ma certo il legislatore deve dichiarare il suo pensiero, tanto più che gli art. 43 e 46 del *Progetto* addossano di regola la responsabilità solidale a tutti i componenti (salvo a quelli onorari) delle associazioni senza personalità o dei comitati promotori, di cui all'art. 44, oltre a far rispondere l'associazione o il comitato col fondo sociale o, rispettivamente, col patrimonio raccolto,

Il problema si ripresenta dal punto di vista della responsabilità per debiti dei singoli, i quali siano associati, ossia componenti di una persona giuridica.

Sarà consentito ai terzi creditori, e in quale misura, escutere quella che potrebbe chiamarsi la partecipazione del singolo alla persona giuridica? Anche qui soluzione preferibile può sembrare, con maggiore probabilità che nel caso precedente, la negativa; ma anche qui bisogna dirlo chiaramente.

In sostanza, abbiamo ripresentato, in termini correnti, quello che si suol chiamare il concetto dell'*autonomia patrimoniale* della persona giuridica, il quale, come è noto, presenta varie forme o gradazioni, cui corrispondono altrettanti tipi di personalità e altrettanti possibili indirizzi nella relativa disciplina giuridica.

Naturalmente nel proporre i dubbi e nel notare che essi sono lasciati insoluti dal *Progetto*, abbiamo avuto l'occhio *principalmente* a quel tipo di persona giuridica, che è la società commerciale e alle varie sfumature di autonomia patrimoniale che le singole forme di società commerciale ci offrono. Ma non sarebbe questo un motivo per appuntare di particolarismo la nostra preoccupazione, se è vero che le formulazioni giuridiche generali trovano (o dovrebbero trovare) sempre la loro base in figure concrete, che incarnino, più o meno perfettamente, il concetto che si formula, e se è vero che il caso delle società commerciali, benchè sia (e lo stesso *Progetto* agli art. 19 e segg. e in altri luoghi si ispira, ad evidenza, proprio alla figura della società commerciale) il più imponente, non è poi il solo, nel quale il problema delle interferenze fra responsabilità patrimoniale della persona giuridica e responsabilità patrimoniale dei componenti di essa potrebbe presentarsi.

Università di Napoli. — (Rel. prof. *Scuto*): E' certamente lodevole il proposito di regolare ampiamente la materia, di per sè vasta, delle persone giuridiche, e si deve anche riconoscere che il *Progetto* presenta qui un complesso di norme elaborate e notevoli, in rapporto alla difficoltà degli argomenti.

Università di Pavia. — (Rel. Prof. *Gangi*): Il titolo II colma una deplorabile lacuna del Codice vigente.

Si approvano innanzi tutto i criteri da cui la Commissione è partita nello stabilire le norme accolte nel *Progetto* (*Relazione*, p. 39-40): di distribuire cioè le norme concernenti il regolamento delle persone giuridiche fra il Codice civile ed una legge speciale da emanarsi in seguito; di mantenere in vigore la legislazione vigente per gli enti che volessero conseguire la personalità giuridica dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice, " dovendosi quest'ultimo limitare a disporre per gli enti non regolati dalla legislazione medesima „; di stabilire anche delle norme per le associazioni di fatto e per i comitati,

Quanto alle norme contenute nel Progetto, tanto quelle contenute nelle " Disposizioni generali „, quanto quelle concernenti l'organizzazione e l'amministrazione delle associazioni e delle fondazioni, la registrazione, e la loro estinzione, come anche finalmente quelle riguardanti le associazioni di fatto ed i comitati, sono apparse nel loro complesso meritevoli di approvazione.

Università di Roma. — Devesi lodare il Progetto per avere colmato alcune lacune del Codice attuale: più notevole forse fra tutte quella relativa alle persone giuridiche, alle quali era dedicato nel Codice civile l'art. 2 del tutto schematico, oltre le disposizioni del tutto particolari relative alle occultazioni di lasciti e donazioni, integrato, come ognun sa, da una legge sarda del 1850 e da una legge del Regno d'Italia del 1896.

Il Progetto contiene invece un regolamento particolare delle persone giuridiche, disciplinandone la nascita, il funzionamento, la dissoluzione o estinzione.

CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

Questo capo del Progetto meriterebbe di essere particolarmente riveduto.

Il processo di formazione e di riconoscimento delle persone giuridiche private dovrebbe essere regolato precisando, anzitutto, i punti fondamentali che dovranno trovare la loro disciplina negli atti costitutivi e stabilendo, poi, in modo esplicito che questi atti debbono essere sottoposti al controllo e alla approvazione dell'autorità governativa.

Negli atti costitutivi delle associazioni si dovrà più specialmente richiedere:

a) il regolamento della costituzione e del funzionamento delle assemblee degli associati;

b) il regolamento della ammissione e della esclusione degli associati stessi.

Le norme riguardanti la costituzione e il funzionamento delle assemblee dovranno essere precisate negli atti costitutivi per evitare che possano formarsi delle maggioranze fittizie.

In altri termini: gli inconvenienti che si sono verificati nel funzionamento delle assemblee degli azionisti nelle società anonime dovranno essere tenuti presenti per regolare questa materia.

Il tema della ammissione e della esclusione degli associati dovrà essere disciplinato negli atti costitutivi e in rapporto ad esso questi dovranno passare sotto il controllo dell'autorità governativa per evitare forme di associazione spuria o atti di arbitrio nella esclusione.

Dovrà, poi, essere indicata l'autorità governativa a cui è fatta ripetutamente allusione come quella alla quale viene conferito un potere di controllo e di intervento nella nascita e nella vita delle persone giuridiche private.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Alessandria — (Rel. Avv. *Pittaluga*): Il Progetto con le sue disposizioni elimina gli inconvenienti di fatto verificatisi sin qui (come ne accerta la prassi giudiziaria) per la mancanza di norme precise regolanti le associazioni.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Alessandria — (Rel. Avv. *Franchéo*): Innovazione da accogliere e da lodare. La ragione di questa necessaria innovazione è quella identica che ha suggerito la creazione nuova del titolo sulle persone fisiche: l'esistenza delle persone giuridiche è il corollario dell'esistenza della persona fisica.

Commissione Reale Avvocati di Ancona — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): E' opportuno regolare nel Codice Civile la materia finora disciplinata da disposizioni frammentarie e disorganiche contenute in varie leggi: ed è specialmente opportuno disciplinare, oltrechè le fondazioni, le associazioni di persone, per le quali faceva difetto ogni adeguata norma legislativa.

Commissione Reale Procuratori di Bari — (Rel. Avv. *Lembo*): E' prevalso nel Progetto il rimando ad una legge speciale dei dettagli e delle norme circa l'ingerenza governativa, sia nella costituzione che nel funzionamento delle persone giuridiche.

Si fa voto che la materia sia regolata nella legge stessa, e cioè nello stesso Codice.

Anzi si auspica che siano ivi stesso richiamate le norme che in materia contiene la legge di P. S. Una nuova legislazione, se non si assume il merito di regolare tutti i rapporti e le condizioni, tutti gl'istituti che accoglie, si dà al cittadino in una volta e in una legge tutte le regole della materia (*testi unici*), rinunzia al miglior merito.

La pratica insegna, poi, che le associazioni sportive — che perseguono finalità nobilissime — sono sballottolate fra le Federazioni Nazio-

nali dei rispettivi sports e il Comitato Nazionale Olimpionico, fra questo e le Federazioni Politiche.

Ciò determina una confusione di rapporti dannosissima.

Or sia la legge — ed una legge sola — a stabilire i rapporti tutti di dette associazioni e fondazioni.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Benevento —

La inserzione nel I libro del titolo dedicato alle persone giuridiche è stata senza dubbio opportunissima e le relative disposizioni non possono che riscuotere il più incondizionato plauso.

Commissione Reale Avvocati di Bologna — In linea generale, si osserva che l'intervento dell'autorità governativa, preordinato in molteplici casi dal Progetto, può talvolta ostacolare o ritardare la costituzione in persone giuridiche di modeste associazioni. A parte poi che la sorveglianza immanente sulle associazioni per parte dell'autorità governativa crea la necessità di organi appositi e perciò di una spesa non indifferente per lo Stato, pare che la prescrizione dell'intervento dell'autorità governativa nei casi contemplati dal Progetto figurerebbe forse meglio in una legge speciale o nella legge di pubblica sicurezza, anzichè nel Codice civile.

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. Turazza): Questo titolo ha carattere di innovazione al Codice vigente. L'opportunità di una disciplina generale delle persone giuridiche, ed in ispecie di quelle private, che per la massima parte non l'hanno da leggi speciali, è indiscutibile. D'altra parte è certo che le difficoltà del problema legislativo, su questo tema, sono gravissime. Questo titolo del Progetto rappresenta un apprezzabile tentativo di superarle: ma la materia esige un'ulteriore profonda elaborazione perchè si possa giungere ad un regolamento positivo adeguato all'obiettivo.

Appena accennata, nell'art. 13, la distinzione fra persone giuridiche pubbliche e private, non è ben chiarito nel contesto del titolo se le norme in esso contenute si applichino solamente alle seconde — alle prime, eventualmente, solo per analogia ed in concorso colle norme di diritto pubblico che abbiano con esse maggiore attinenza —; nè è chiarito se, nonostante che il titolo regoli l'intera materia delle persone giuridiche, non s'intenda di abrogare le leggi speciali che disciplinano alcune categorie di persone giuridiche private; nè, infine, risulta in modo esplicito se, non essendo escluse dall'oggetto del titolo le associazioni con scopo economico, le norme di esso non si applichino anche alle società commerciali, o se non possano assumere la personalità giuridica le società civili.

Anche per ciò che riguarda l'ingerenza governativa, si può dubitare — ma è materia di apprezzamento prevalentemente politico — che sia op-

portuno determinarla in modo uguale per tutte le persone giuridiche, per quelle "a tendenze ideali", come per quelle aventi scopi economici, per le associazioni come per le fondazioni; e se per tutte le persone giuridiche private convenga una disciplina dell'ingerenza governativa, che in gran parte è ateggiata su quella della legge Crispi sulle istituzioni (pubbliche) di beneficenza.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Prof. *Redenti*): Questo titolo desta gravi perplessità.

Discipline legislative in materia sono forse auspicabili, ma forse la materia stessa non è ancora del tutto matura e può richiedere ulteriori meditazioni ed ulteriori indagini condotte sulla viva realtà pratica.

In tutto questo titolo, il Progetto sembra fornire piuttosto una base pregevolissima, quale finora mancava, per la discussione di gravi problemi di ordine sociale e giuridico, piuttosto che non una serie di soluzioni già di per sé soddisfacenti e sicure. Di ciò non può farsi carico ai compilatori, anche per la novità e la difficoltà della materia, ma neppure sembra si possano tacere, per render loro il meritato onore, le preoccupazioni che desta la lettura del Progetto nel suo stato attuale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia — Una delle riforme più salienti dell'attuale Progetto, e una delle riforme certo più degna di ammirazione, è l'inserzione nel Codice civile di un titolo appositamente dedicato alle persone giuridiche. Con questo nuovo titolo, che viene a colmare una delle lacune più lamentate nella nostra legislazione, si avranno degli immensi risultati: perchè da un lato si elimineranno gli inconvenienti, messi in rilievo anche dalla Relazione, dipendenti dallo stato attuale delle fonti, povere, frammentarie, disorganiche, sparse in una quantità numerosa di leggi; e dall'altro si darà finalmente libero ingresso nel campo del diritto alla varietà numerosa delle associazioni di enti, sottraendole dall'ombra e da quella zona marginale di diritto nella quale sono state costrette a vivere la maggior parte di esse.

Dal che verrà un grande beneficio e per lo Stato stesso, e per la tutela dei diritti dei terzi, e per le stesse associazioni; risultati questi di alto valore politico, sociale, giuridico in una società come la nostra, ove tanto incremento si è dato al movimento di creazione di società religiose, letterarie, scientifiche, politiche, di mutuo soccorso, sportive, di divertimento etc., A questa grandiosa riforma il Sindacato non può che plaudire e consentire.

Una osservazione però il Sindacato crede di dover fare e muove dal presupposto che il legislatore abbia voluto regolamentare in modo definitivo tutte le specie di associazioni: e quindi non solo le associazioni così dette a tendenze ideali (letterarie, scientifiche, etc.), ma eziandio quelle a tendenza prettamente economica, con fine esclusivo lo scopo di lucro, vale a dire, per intenderci, le società civili.

Partendo da questo presupposto, trova il Sindacato che il legislatore nel formulare i vari articoli relativi all'acquisto della personalità giuridica, all'organizzazione, al funzionamento, all'amministrazione degli enti, ha sì può dire quasi avuto avanti a sè sempre il quadro di una sola delle specie di associazioni, quella cioè delle associazioni a tendenze ideali, e ha quasi sempre invece dimenticato e trascurato l'altra categoria, quella appunto delle società civili. I vari articoli del nuovo titolo, la parte stessa della Relazione al Progetto che li illustra e li giustifica stanno lì a dimostrare quanto stiamo dicendo. Ora da tale unilateralità di atteggiamento del legislatore deriva, che se molte disposizioni sono più che logiche ed opportune e meritano quindi la più piena e più incondizionata approvazione in quanto dirette a regolare la prima specie delle varie associazioni, diventano invece incongruenti e pericolose se destinate a disciplinare l'altra specie di esse, che ha caratteri e scopi tutt'affatto diversi dalla prima.

Propone quindi il Sindacato che nel regime delle associazioni si mantenga una distinzione tra le associazioni propriamente dette e le società civili. Distinzione resa necessaria per la netta differenza che esiste fra le due specie di associazioni: delle ultime infatti caratteristico è lo scopo di lucro; ideale il più spesso è lo scopo nelle associazioni propriamente dette: e se svariaticissimo, secondo che si propongono fini religiosi, scientifici, politici o di divertimento o di mutua assistenza fra i soci, non è mai però esclusivamente di lucro.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Brindisi — Importante quanto è stato introdotto nel Titolo secondo delle persone giuridiche, materia che non aveva avuto prima se non norme incomplete, mentre la gran parte era abbandonata alle diverse costruzioni, che venivano fatte dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Caltagirone — La regolamentazione delle persone giuridiche risponde a serie esigenze della dottrina e della giurisprudenza; ed è stato molto opportuno porre alcune norme sulle collettività specialmente oggi che si osserva una forte, necessaria tendenza al raggruppamento.

Commissione Reale Avvocati di Caltanissetta — (Rel. Avv. *Crescimanno*): E' assolutamente nuovo il Titolo secondo. Era senza dubbio una necessità quella di disciplinare finalmente il diritto di associazione e si plaude incondizionatamente al Progetto che, affrontando in pieno il problema, lo ha brillantemente risolto.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Campobasso — (Rel. Avv. *Jamiceli*): Tutte le disposizioni relative alle persone giuridiche sono raggruppate e riunite, dando così alla

materia quella unità di criterio ed indirizzo organico, che manca nel Codice vigente.

Il Progetto risolve in modo preciso e chiaro non lievi dubbi sorti col Codice vigente, e già segnalati in varie decisioni della Corte Suprema; ne contempla la costituzione, la distinzione, il funzionamento, la estinzione. Insomma tutta la materia complessa e delicata è regolata con sicurezza e precisione ammirevoli.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Capodistria —

Le norme proposte colmano sensibili lacune congiunte a non lievi inconvenienti nei rapporti sociali ed economici. Il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni, delle fondazioni, delle società di fatto e dei comitati, sembra disciplinato da norme opportunissime che serviranno a togliere per sempre l'incertezza deplorabile che regnava in tale materia.

Commissione Reale Avvocati di Cassino — Uno dei tanti pregi del Progetto è il titolo sulle persone giuridiche, che colma una lacuna della legislazione vigente.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania —

Lode particolare va tributata al Progetto per la disciplina compiuta data all'istituto della persona giuridica, regolato prima da norme frammentarie ed incomplete ed abbandonato in gran parte alle oscitanze della dottrina e della giurisprudenza.

Commissione Reale Procuratori di Catanzaro — (Rel. *Avv. Supino*): Larga innovazione, ed opportuna coordinazione di disposizioni diverse *extra* Codice vigente.

Al riguardo — pur riconoscendo la necessità e l'utilità dell'intervento dell'autorità governativa e della sua preliminare approvazione, come nel Progetto — si fa considerare l'opportunità dell'intervento altresì dell'autorità giudiziaria, specie per tutto quanto attenga alla costituzione e agli interessi patrimoniali delle associazioni e più ancora delle fondazioni.

L'art. 44 — riflettente la personalità limitata dei comitati — per gli stessi quell'intervento ammette, affidandone il riconoscimento al Pretore, come l'autorità giudiziaria che possa più facilmente adirsi, anche in ogni piccolo comune.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Como — (Rel.

Avv. Verga): Meritata lode va attribuita al Progetto per la disciplina, nuova per il nostro ordinamento giuridico, data alle persone giuridiche nonchè alle associazioni di fatto e ai comitati.

Pochi rilievi sono, dal punto di vista teoretico, possibili, perchè le norme dettate dalla Commissione rappresentano in sostanza quanto di meglio la nostra dottrina aveva fatto attraverso la elaborazione dei principi generali. E la stessa sanzione del principio maggioritario nella amministrazione per le associazioni costituisce affermazione che è consona alla tendenza del nostro diritto privato (già rivelatasi del resto nel Codice vigente art. 68 Cod. civ.), se pure il principio, in difetto di norma legislativa, non potesse avere nell'attuale ordinamento giuridico forza di applicazione in difetto di patto tra le parti.

Commissione Reale Avvocati di Cremona — (Rel. Avv. *Cavallerona*): Nel mentre si esprimono lodi incondizionate al Progetto per avere regolata tutta la complessa materia delle persone giuridiche e per avere, con la prudenza necessaria in un primo tentativo, date le disposizioni anche per le associazioni di fatto e per i comitati, non può a meno di rilevarsi come la influenza e l'intervento dell'autorità governativa sembri in tutto il titolo alquanto eccessiva.

Si fa in particolare modo riferimento agli articoli 27, 30 e 34 del Progetto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Cremona — (Rel. Avv. *Allexich*): Meritano approvazione le disposizioni contenute nel titolo sulle persone giuridiche, con speciale riguardo al regolamento delle associazioni e delle fondazioni, delle associazioni di fatto e dei comitati; disposizioni che provvedono a colmare varie sentite lacune del Codice vigente.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara — Uno dei principali meriti del Progetto è certamente quello di aver dedicato uno speciale titolo alle persone giuridiche, che, si può dire, mancava quasi completamente in quello vigente, se si eccettuano pochi articoli che se ne occupano quasi di straforo: mancava insomma una vera e propria classificazione regolata da norme speciali, che invece nel Progetto sono dettate con profonda dottrina e pari chiarezza.

Le persone giuridiche sono considerate, alla pari di quelle fisiche, come enti reali ad ogni effetto giuridico e vengono come tali riconosciuti in modo da essere capaci di pubblici poteri e di diritti, tanto che possono godere, come le fisiche, di ogni diritto civile purchè (come dispone l'art. 14) non abbiano come presupposto l'esistenza della persona fisica. E' lodevole la netta separazione tra l'ente ed i singoli, sia in ordine ai beni, sia in riguardo alle responsabilità.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì — (Rel. Avv. *Panciatichi e Foschi*): Si osserva che la disciplina delle persone giuridi-

che, mentre colma una lacuna, sarebbe più felice, se contenesse soltanto i principi generali, demandando le altre norme alla sede regolamentare.

In particolare occorre tener scisse le persone giuridiche di cui al Progetto dalle società commerciali, e conseguentemente tener presen i i numerosi principi di diritto amministrativo in materia di persone giuridiche o enti morali.

Sindacato Avvocati di Genova — Il titolo II è una novità: esso mira a colmare una risaputa lacuna della nostra legislazione, ragione di infiniti dubbi dottrinali e di incerte massime giurisprudenziali, tanto sui principi fondamentali della disciplina giuridica delle persone giuridiche, quanto sulla regolamentazione giuridica di quegli aggregati di persone o di quei patrimoni autonomi che, pur non avendo una personalità, si comportano giuridicamente come se una personalità avessero (associazioni di fatto, comitati, ecc.).

La Relazione afferma che il Progetto ha avvocato al Codice soltanto la determinazione dei principi generali rimandando ad una legge speciale (che dovrebbe essere formulata) ogni altra disciplina.

Questo sarebbe savio consiglio, specie per quanto attiene alla necessaria disciplina di ordine politico, se il pensiero espresso nella Relazione risultasse riflesso nel Progetto. Il che, invece, non è.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Gerace Marina — (Rel. Avv. *Marvasi*): Meglio regolata la personalità delle persone giuridiche, furono contemplati altri enti (comitati provvisori ed altro) non contemplati dal codice del 1865.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Gorizia — (Rel. Avv. *Marano*): Le disposizioni relative a questo titolo non sono affatto trattate nell'attuale Codice, nemmeno all'art. 2, che considera « persone » i comuni, le provincie ecc. e tutti i corpi morali legalmente riconosciuti.

L'importanza di tale innovazione si nota appunto dal fatto che la complessa materia attualmente è regolata da leggi speciali, inadeguate e non sufficienti.

Nè l'importanza può venir diminuita, perchè la complessa materia non è tutta regolata dalle disposizioni del Progetto, ma dovrà essere completata da una legge speciale. Anzitutto devesi osservare che il Progetto contiene le norme fondamentali, che meglio si addicono ad un Codice di diritto privato, come quelle riguardanti il nascere ed il modo di acquisto della personalità dell'ente, la capacità, l'organizzazione e l'amministrazione, le cause di estinzione e la destinazione del patrimonio.

La legge speciale poi comprenderà in un tutto organico le disparate norme contenute in diverse leggi, e sarà come un regolamento alla legge fondamentale, contenente norme circa gli organi dell'autorità governativa,

che deve essere richiesta durante la vita dell'ente e circa i procedimenti da seguire.

Va inoltre notato che le importanti norme sono estese agli enti di fatto, cioè alle associazioni irregolari, come i comitati per opere di beneficenza, di festeggiamenti e di spettacoli, per i quali attualmente non esiste alcuna norma legislativa; pertanto cesseranno le incertezze della giurisprudenza e della dottrina, che debbono purtroppo supplire al silenzio della legge.

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. Avv. *Quilico*): Merita elogio il felice tentativo di dettare norme semplici, piane, intelleggibili anche ai profani, nell'arduo argomento delle persone giuridiche frammentariamente trattato sin qui nella legislazione, e trattato piuttosto con una ormai preziosa larghezza soltanto dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Era arduo il compito, per la necessaria sopravvivenza, se pure temporanea, delle leggi vigenti. E fu adottato molto giustamente il sistema non già della abrogazione di tutte le leggi esistenti con la predisposizione di un sola nuova legge livellatrice e comune per tutti gli enti, ma quello della introduzione di un minimo di norme generali ed organiche da collocare nel nuovo Codice, riservando ad una apposita legge speciale le disposizioni concernenti le forme da osservare, i procedimenti da seguire, e simili.

Ciò dimostra la saggezza della Commissione Reale per la riforma dei Codici, che riconobbe le esigenze di un argomento di cui è indiscutibile la gravità, la vastità, la complessità.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Ivrea — (Rel. Avv. *Anselmo*): Sull'innovazione sostanziale della trattazione completa ed omogenea dell'istituto della persona giuridica, che trova nel Codice le norme coordinate, mentre prima erano sparse e frammentarie, il Direttorio è concorde.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Lecce — (Rel. Avv. *Grosso*): Il titolo « Delle persone giuridiche » costituisce un'altra innovazione perchè al posto dell'art. 2 del vigente Codice, così inadeguato da solo alla importanza degli istituti, contiene 36 articoli, nei quali l'intera materia trovasi regolata.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Finzi*): Non poteva dubitarsi che la legislazione fascista avrebbe regolato questa materia e, per il riconoscimento della personalità giuridica, avrebbe chiesto il previo riconoscimento dello Stato in relazione alle facoltà opportune di vigilanza. Già in materia di società la tendenza dei migliori commercialisti era nel senso di interpretare il sistema del

diritto vigente come attribuyente personalità soltanto alle società commerciali legalmente formate, ed in ogni caso era generale affermare che siffatto principio non poteva, senza grave perturbazione sociale ed economica, venir obliato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Matera — Le persone giuridiche sono disciplinate da norme ben precise anche in ordine all'amministrazione e responsabilità degli amministratori.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Melfi — (Rel. Avv. *Picce*): Bene il Progetto si è occupato delle persone giuridiche, oggi che esse hanno raggiunto una funzione importante nella vita sociale.

Commissione Reale Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Non si può avere dubbi sulla convenienza di dedicare un apposito titolo del primo libro del nuovo Codice civile a raccogliere le norme sulle persone giuridiche, qualora si rifletta all'importanza e complessità di questo istituto, alle numerose questioni agitate nella dottrina ed alla varietà delle fonti legislative, frammentarie, non organiche, nè coordinate, nè adeguate. Sviluppo opportuno del Codice civile vigente, nel quale l'art. 2 del primo libro: "Delle persone", dichiara il principio, per cui i comuni, le provincie, gli istituti pubblici, civili ed ecclesiastici, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone, e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico. Ed è giustificato che il Progetto del Codice limiti la sua disciplina alle norme più generali e durature, lasciando ad una legge particolare quanto riguarda la competenza, la forma ed il procedimento, o non ha carattere generale e costante.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Arangio Ruiz*): Deve essere altamente apprezzata l'opera dei compilatori del Progetto che hanno raccolto in norme precise e complete una serie di disposizioni che lo sviluppo degli enti aveva rese assolutamente necessarie.

Commissione Reale Procuratori di Padova — (Rel. Avv. *Andreoli*): Assorbente si presenta l'indagine su un punto pregiudiziale sul quale, dalla sola lettura della Relazione, è dato di rilevare vivaci dissensi nella stessa Commissione compilatrice.

Non s'intende mettere in discussione i limiti dell'*imperium* del Prefetto, e in genere del potere esecutivo, sulla vita delle persone giuridiche. D'altra parte il Codice civile non è il luogo tecnicamente più accon-

cio per irrobustire, ove se ne vedesse la necessità, con nuove norme, i poteri di supremazia dello Stato. Ad esempio, gli art. 23 e 30 del Progetto non portano alcuna sostanziale innovazione del nostro diritto pubblico positivo, quando attribuiscono all'autorità governativa il potere di sciogliere le associazioni o di sospenderne tutte o alcune attività, quando possa esserne compromesso il buon costume o l'ordine pubblico, o possano derivarne danni al credito pubblico o abusi della pubblica fiducia. La legge comunale e provinciale (art. 3 t. u. 4 febr. 1915 n. 148) e in particolare il suo regolamento (12 febbraio 1911, n. 297, art. 1) conferiscono di già al Prefetto una potestà di vigilanza su tutti in genere i *corpi morali*, qualunque possa essere il carattere della loro personalità e il fine della loro attività associativa. Nè occorre far menzione di altre successive e più particolari leggi, che la stessa Relazione ricorda.

Il nostro dissenso dal Progetto non è dunque su questo terreno. Il Progetto pare urti qui contro alcune strutture essenziali dell'ordinamento giuridico nazionale e non risponda pienamente a quelle buone regole d'arte, che devono essere pur nella tecnica di quell'artiere che è il legislatore.

Vediamo: lo Stato fascista, dice la Carta del Lavoro (par. VII), "considera l'iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione". Ma ecco nel Progetto contrastarsi questa conclamata libera iniziativa privata, perchè agli art. 13, 37, 38, 39, e 44, al sorgere e al costituirsi di ogni ente giuridico, vien posto il vincolo di necessità, per tutti, della preliminare loro approvazione da parte dell'autorità governativa, e per alcuni da parte dell'autorità giudiziaria, deviata in ciò dall'esercizio delle sue naturali funzioni, il che è pur sempre mancamento di armonia nel sistema giuridico.

Tralasciamo di considerare le *fondazioni*, che, perseguendo per lo più fini di beneficenza, di assistenza, di cooperazione e di miglioramento sociali, trovano già disciplina in altra legge organica dello Stato (17 giugno 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza). Restano nel quadro le associazioni. Queste non possono agire che sotto il controllo diretto e attivo (che altra cosa è dalla vigilanza di cui sopra si è detto) della autorità governativa.

L'autorità governativa ha facoltà, su ricorso o d'ufficio, di annullare entro un anno gli atti compiuti dagli amministratori (art. 18), ed entro sei mesi le deliberazioni dell'assemblea generale (art. 23), se contrari alla legge o all'atto costitutivo, o altrimenti illegittimi per incompetenza o eccesso di potere. Tuttavia, e questi atti e queste deliberazioni sarebbero esecutorie anche prima che, per decorso dei prescritti termini, possa ritenersi intervenuta rispetto ad essi l'approvazione tacita da parte dell'autorità governativa. I diritti acquistati nel frattempo in buona fede dai terzi, non potrebbero essere compromessi dal decreto di annullamento (art. 18): ma l'autorità governativa potrebbe anche decretare la temporanea sospensione delle deliberazioni dell'assemblea (art. 23). Questa autorità avrebbe pure le consuete facoltà d'ingerenza che ha per tutti

gli enti pubblici soggetti alla sua supremazia, circa lo scioglimento delle associazioni cadute in istato di insolvenza o cadute in una situazione economica, per la quale sia reso impossibile il raggiungimento dei fini sociali (art. 31 e 34), o quando questa impossibilità derivi dalla mancanza di associati (art. 32), e circa la conseguenziale devoluzione del patrimonio (art. 30, 33) e la trasformazione del fine dell'ente sociale (art. 35)

Tutto ciò pare possa portare ad un ingente spreco di attività pubbliche, quando il controllo e l'ingerenza governativa, che sembra si appuntino sul Prefetto, debbano efficacemente essere attuati. E in penombra sono lasciate tutte le non lievi difficoltà che sarebbero per pararsi a chi dovesse integrare il breve schema della ventilata costruzione giuridica.

Intanto, come per ogni altro ente controllato dallo Stato e dai suoi organi, dovrebbe essere prescritto l'invio al Prefetto (forse per alcuni enti, che estendono la loro attività in più provincie, al Ministero) dei propri atti tutti e dei bilanci.

Visti di legittimità, o controlli di merito? E, in caso, ricorsi gerarchici? e successivi ricorsi alla giurisdizione amministrativa? giurisdizione di legittimità o di merito? Giunta Provinciale Amministrativa o Consiglio di Stato? e perchè no la magistratura ordinaria? E in caso di azioni di singoli soci, per l'annullamento di un atto degli amministratori o di una deliberazione delle assemblee, e di una concorrente azione di questi organi contro l'amministrazione pubblica, per l'annullamento di un provvedimento amministrativo, come si districa la concorrenza e il conflitto delle giurisdizioni?

Inutile moltiplicare le domande o tentare migliori sviluppi a queste brevi note. A nostro modesto parere, la disciplina delle persone giuridiche nel nostro Codice civile dovrebbe costruirsi entro il sistema di un tal Codice, mentre nel Progetto in esame prendono il sopravvento, oltre misura, quegli elementi pubblicistici, che sono pur sempre presenti in ogni rapporto di diritto privato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel. *Avv. Pellacani*): Tutta la materia, affatto nuova per la codificazione civile, sembra suscettibile di un migliore ordinamento sistematico.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pallanza — Si può ben affermare necessaria, specialmente in relazione al progresso, alla civiltà ed alle molteplici forme di vita in ente comune, la disciplina che regola l'acquisto della personalità giuridica ed il funzionamento delle persone giuridiche di fronte ai terzi, allo Stato ed alle tavole di fondazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. *Avv. Bagalà*): Le norme contenute in questo titolo si riferiscono alla disciplina delle persone giuridiche, considerate accanto alle persone fisi-

che, come subbietti di diritto; e per quanto si tratti di materia quasi del tutto nuova, essendovi nel Codice del 1865 solo poche e frammentarie nozioni, tuttavia il Progetto si presenta nel suo complesso in modo organico e completo, contemperante armonicamente i principi di diritto con i criteri politici, che in un campo tanto delicato e sensibile non possono non interferire tra loro.

Assai lodevole si presenta il criterio seguito nella redazione di questo titolo, di distribuire le norme da adottare fra il Codice da una parte ed una apposita legge speciale dall'altra; includendo in questa le norme sulla determinazione degli organi dell'autorità governativa la cui ingerenza fosse per essere richiesta, tanto nel periodo preliminare all'acquisto della personalità, quanto durante la vita ed al tempo della fine dei vari enti, le norme sulle forme da osservare e sui procedimenti da seguire e simili, e riservando alla prima quelle relative al modo e al momento dell'acquisto, alla organizzazione e amministrazione dei vari enti, alle cause di estinzione di essi, etc.

Come conseguenza di questa partizione i singoli articoli parlano sempre di autorità governativa, senza scendere a quelle ulteriori specificazioni, che saranno oggetto della legge speciale: si può tuttavia distinguere un duplice ordine di norme, e cioè quelle che si riferiscono a provvedimenti che saranno emessi direttamente dall'autorità governativa (art. 14. 23 ult. cpv., 26, 30, 31 ult. cpv., 32 e 33), da quelle in cui il provvedere è riservato all'autorità giudiziaria su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell'autorità governativa, (art. 18, 23 primo cpv. e 31). In questa seconda ipotesi, malgrado lo scopo della formula "per iniziativa dell'autorità governativa", sia sempre quello di lasciare impregiudicate agli effetti della legge speciale le modalità con cui tale iniziativa dovrà concretarsi, sarebbe tuttavia più opportuno, trattandosi di provvedimenti demandati all'autorità giudiziaria, che l'iniziativa stessa fosse senz'altro affidata al P. M., che è, nel nostro ordinamento giudiziario, il naturale rappresentante di quell'autorità governativa che dovrebbe promuovere il provvedimento. Sostituendo alla locuzione anzidetta quella "ad istanza del pubblico ministero", ne guadagnerebbe in precisione e chiarezza la lettera, oltre che lo spirito delle cennate disposizioni; e sarebbe in pari tempo eliminato il concetto teoricamente inaccettabile di una autorità governativa, che, al pari di un altro privato qualsiasi, possa essere parte in simili giudizi, (art. 31, ult. cpv.). In quanto, o l'iniziativa e l'intervento dell'autorità sono dettate per la tutela di un pubblico interesse prevalentemente politico e in tale caso essa, agendo *iure imperi*, non può essere soggetta al sindacato dell'autorità giudiziaria; o gli stessi hanno lo scopo più limitato di controllare l'esatta applicazione della legge, e allora tale compito deve essere più propriamente affidato al pubblico ministero.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Parma — (Rel. Avv. Menoni e Coccapani): E' questa una delle parti del Progetto che, accanto a pregi indubbi, presenta più deficienze e manchevolezze, il che

facilmente si spiega riflettendo che per la prima volta si tenta di dare una regolamentazione all'ardua e complessa materia.

Anzitutto si deve dissentire recisamente dal criterio generale, che pure la Commissione dice di avere adottato all'unanimità, e cioè di dividere la regolamentazione delle persone giuridiche fra il Codice civile ed una legge speciale da emanarsi in seguito.

Se anche in una materia così importante ed essenziale, come quella delle persone giuridiche, si riserva la regolamentazione dei punti essenziali e di capitale importanza ad una legge speciale, si viene senz'altro a frustrare quello che deve essere uno dei primi e principali scopi di ogni buona codificazione, quello cioè di riunire organicamente e sistematicamente in un unico corpo tutte le norme riguardanti una determinata materia, togliendo via fin dove è possibile tutta la farragine delle leggi speciali.

Le ragioni addotte nella Relazione Galgano non persuadono completamente. Ivi si dice che verrebbero riservate alla legge speciale "quelle norme di natura legislativa, ma secondo la concezione tradizionale meno pertinenti alla materia di un Codice privato, quali ad esempio le norme sulla determinazione degli organi dell'autorità governativa la cui ingerenza fosse per essere richiesta tanto nel periodo preliminare all'acquisto della personalità, quanto durante la vita ed al tempo della fine dei vari enti, le norme sulle forme da osservare e sui procedimenti da seguire ecc. „.

Ma ciò non può non apparire grave difetto, perchè ognun vede quale importanza e carattere decisivo abbia l'intervento dell'autorità governativa (potere esecutivo) nella vita delle persone giuridiche.

Tanto che, a tenore della legislazione vigente, la dottrina unanime riteneva che il riconoscimento (tranne dove disponevano le leggi speciali) dovesse essere concesso con Decreto Reale sentito il Consiglio di Stato, e di cautele ancor maggiori veniva circondato l'atto con cui il riconoscimento veniva tolto; ritenendosi che la soppressione potesse essere deliberata solo con atto promanante non più dall'esecutivo, ma bensì dal potere legislativo, sotto il riflesso che, una volta legalmente riconosciuta, la persona giuridica acquistava un diritto insopprimibile alla sua personalità, ad analogia di quanto avviene per le persone fisiche.

Ora se è giusto ed opportuno che si sia cercato di semplificare (come si è fatto adottando il metodo della registrazione) il più possibile le formalità occorrenti per il riconoscimento delle persone giuridiche, togliendo la pesante bardatura della necessità del Decreto Reale previo parere del Consiglio di Stato, del tutto sproporzionata all'importanza di piccoli enti, alle volte di infima importanza, come sono la maggior parte delle persone giuridiche private (per quelle pubbliche restano in ogni caso salve le leggi speciali), non sembra per contro nè giusto, nè opportuno togliere ogni cautela sul diritto di sopprimere la persona che ha acquistato legale esistenza.

E le garanzie da cui deve essere circondato il diritto di esistenza della "persona giuridica", debbono essere consacrate nel Codice civile come ivi sono consacrate le garanzie che circondano il diritto di personalità della "persona fisica", (si perdoni il bisticcio) e ciò a prescindere da ogni sorpassata concezione antropomorfa delle prime.

Pare a noi che il tentativo di una regolamentazione organica dovrebbe farsi sulla base della partizione fondamentale in "persone giuridiche di diritto pubblico", e "persone giuridiche di diritto privato",.

Una volta stabilita tale ripartizione, basterebbe che il Codice ponesse prima le poche norme d'indole generalissima comune a tutte le persone giuridiche sia pubbliche che private, indi prendesse a regolare in modo completo ed organico le persone giuridiche private, il cui ambito d'attività ricade appunto nel diritto civile e privato in genere, lasciando, mediante espressa norma, alle leggi speciali la regolamentazione degli enti pubblici, regolamentazione la quale non solo per la sua stessa natura ripugna ad una codificazione, ma che in ogni modo ricade evidentemente nell'ambito del diritto amministrativo.

In quanto poi gli enti privati verrebbero a rivestire un'importanza molto relativa di fronte allo Stato e resterebbero estranei ad ogni attività di diritto pubblico, verrebbero meno gran parte delle ragioni che hanno determinato il Progetto a sottoporre le persone giuridiche a una tutela e sorveglianza così stretta da parte del potere esecutivo. Restando all'autorità amministrativa, come è naturale, potestà di concedere o togliere il riconoscimento, con i limiti e le competenze ben determinate dalla legge, e restando salva all'autorità di pubblica sicurezza la potestà di sospendere, con cautele e limiti di tempo ben determinati, il funzionamento degli enti per gravi motivi di ordine pubblico (il che per altro dovrebbe verificarsi solo in casi eccezzionalissimi), ogni altro potere di controllo, di sorveglianza e di annullamento dovrebbe essere trasferito dal potere amministrativo all'autorità giudiziaria, la quale (a somiglianza di quanto avviene per le società commerciali che sono appunto persone giuridiche private) è indubbiamente l'organo più idoneo ad intervenire in un'attività in carattere meramente privato.

In coerenza di questo, molti dei poteri di controllo e di iniziativa affidati attualmente dal Progetto all'autorità amministrativa, dovrebbero venire trasferiti nel Pubblico Ministero rappresentante del supremo interesse dello Stato presso il potere giudiziario.

Saltano agli occhi i gravissimi inconvenienti che si verificherebbero se il Progetto, così com'è, dovesse diventare legge. A che prò codificare delle norme se dovesse restare in vita tutta la faragine della legislazione anteriore e se questa continuasse ad essere applicabile anche ad enti di nuova creazione?

E che dire poi della questione che subito s'impone, e cioè se le norme del Codice debbano o no essere applicabili anche a quegli enti che trovano il loro regolamento completo in una legge speciale?

Per fare un caso pratico, l'art. 23 del Progetto, il quale dispone che l'esecuzione delle deliberazioni la cui illegittimità sia manifesta può essere sospesa su richiesta di uno degli associati o degli amministratori dal presidente del tribunale, sarebbe applicabile a un'opera pia (non vogliamo dire a un comune) che si trova regolata dalla legge 17 giugno 1890 la quale non prevede tale forma d'intervento dell'autorità giudiziaria? Parrebbe ragionevole rispondere di no (e si dovrebbe senz'altro rispondere di no trattandosi del comune) ma è certo che a tenore del Codice parrebbe doversi dare la risposta contraria non prevedendo esso distinzioni o eccezioni!

Con la soluzione da noi propugnata, siccome il Codice regolerebbe solo gli enti privati, si dovrebbe disporre (come quasi sempre si è fatto) che con la sua entrata in vigore restasse abrogata tutta la legislazione speciale in materia, il che verrebbe a togliere gli equivoci, le incertezze e gli inconvenienti sopra lamentati.

Pare poi che nel Progetto vi sia una lacuna in quanto si è omissso di parlare dei diritti dei terzi che sono entrati in rapporti o con l'ente o con gli associati, tranne per quanto riguarda le facoltà degli amministratori.

Dati i principi posti, crediamo che nessuno vorrebbe negare certe conseguenze che direttamente ne discendono, come quella che i terzi creditori dell'ente riconosciuto non possono vantare diritti avverso i patrimoni particolari dei soci, e per contro i creditori particolari di questi non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'ente.

Crediamo per altro che, trattandosi di una disciplina generalissima, l'affermazione in questa sede di una massima analoga a quella contenuta nel capoverso dell'art. 77 cod. di comm. appare opportuna.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Reggio Ca'abria —
(Rel. Avv. *Mafric*): — E' nuovo il titolo che contiene un regolamento generale della materia in tutta la sua complessività.

E poichè le norme introdotte nel Progetto dovranno essere completate con legge speciale, nella quale troveranno posto quelle sulla determinazione degli organi dell'autorità governativa aventi ingerenza per l'acquisto della personalità giuridica degli Enti, è da augurare che tale legge riesca ad integrare proficuamente le opportune disposizioni del Progetto stesso.

Non più frammentaria od insufficiente apparirà la regolamentazione della subietta materia, tanto da dovere attingere a diverse fonti (come leggine, decreto legge o leggi di pubblica sicurezza) le norme necessarie, ma si avrà un insieme di disposizioni precise, coordinate e adeguate alla vastità della materia stessa.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma —
(Rel. Avv. *Schupfer*): — La destinazione di un apposito titolo, dedicato alle *Persone Giuridiche*, e la inclusione in esso anche delle norme regolatrici

degli enti di fatto, merita una speciale parola di approvazione, in quanto si viene a colmare una deplorata lacuna del Codice attualmente vigente. Le poche osservazioni, a cui una così saliente innovazione darà luogo, confermano quanto egregiamente il delicato compito sia stato, a nostro avviso, assolto.

Sindacato Avvocati e Procuratori d' Roma — (Rel. avv. *Buonvino*): La parte relativa alle persone giuridiche è del tutto nuova, perchè il Codice vigente contiene solo la modesta disposizione dell' art. 2. Il Sindacato è unanime nell' approvare l' introduzione di norme in proposito nel nostro Codice, prendendosi in considerazione non solo le persone giuridiche, ma anche le associazioni di fatto ed i comitati.

Il nostro relatore aveva proposto di distinguere, come nella legislazione germanica, le varie associazioni, secondo le loro finalità; di precisare alcune norme relative all' amministrazione ed alle responsabilità dei singoli, degli amministratori, degli enti; allo scioglimento delle persone giuridiche; di non far gravare sull' autorità giudiziaria funzioni, che hanno carattere soprattutto amministrativo. Il relatore era anche d' opinione che si suggerisse una diversa coordinazione delle nuove norme.

Non si è creduto, tuttavia, di seguirlo per non esorbitare dai limiti imposti e per non invadere il campo riservato a S. E. il Ministro.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. avv. *Mobilio*): Se l' art. 2 del Codice vigente è inadatto per una precisa configurazione delle persone giuridiche e manca una disciplina idonea, e se per le associazioni civili (scientifiche, politiche, culturali, sportive, di mutua assistenza ecc.) mal si adattano le norme fissate per le società civili, crediamo che sia saggia l' opera del legislatore ne l' apportare una profonda innovazione, che mentre precisi gli enti morali e ne disciplini la funzione, sottragga ai mutevoli orientamenti degl' interpreti le inevitabili controversie, che, allo stato della legislazione attuale, necessariamente sorgono. Però nel testo del Codice debbono fissarsi i canoni fondamentali, rinviando il regolamento particolareggiato o a leggi speciali o agli statuti dei singoli enti, da compilarsi con l' ossequio a norme fondamentali, che devono presiedere ad una disciplina unica. E ciò è tanto più necessario, ove si consideri che gli enti morali sono soggetti alla vigilanza e al controllo dello Stato. Di qui la necessità che si tenga conto delle seguenti considerazioni:

a) Fermare la distinzione degli enti morali in associazioni o corporazioni (*universitas personarum*) e fondazioni (*universitas bonorum*).

b) Distinguere dalle persone giuridiche più perfette (Stato, Provincia, Comune) le altre da raggrupparsi nell' unica denominazione di ente o corpo morale.

c) Classificare gli enti morali in enti pubblici, parastatali, enti a carattere pubblico, enti commerciali, enti privati, e questi ultimi in enti ecclesiastici, associazioni e comitati.

d) Stabilire norme comuni a tutti gli enti, cioè norme fondamentali di carattere e tutela pubblica, rinviando a leggi speciali un regolamento più preciso della relativa funzione.

Commissione Reale Procuratori di Santa Maria Capua Vetere — (Rel. Avv. *Gaglione*): Questa è una felice innovazione diretta a sistemare una materia finora in gran parte lasciata completamente alla giurisprudenza, con la sola guida non sempre sicura dei principi generali. Più che rilievi particolari, qui è necessario però osservare che forse il Progetto eccede nella larghezza di disposizioni sovrabbondanti, che in verità sembra vadano oltre il segno della necessità finora generalmente sentita. Ciò pare evidente soprattutto nel sistema dei controlli sulle associazioni private e nelle interferenze continue tra gli interventi frequentissimi dell'autorità governativa e dell'autorità giudiziaria: questa duplicità di controlli potrà essere fatale ai nuovi istituti. Il sistema rigurgita addirittura nell'art. 23, in ordine al potere di sospensione delle deliberazioni illegali, che spetta contemporaneamente all'autorità governativa ed all'autorità giudiziaria per motivi che nemmeno si differenziano con assoluta precisione ed indipendenza. Avviene che, nel Progetto, siano imposte più rigorose osservanze e più continue ingerenze ed interventi tutori al più modesto circolo, che non sia fatto per le più importanti società commerciali. E' vero che queste hanno ben diversa natura e trovano per altro verso adeguata severità di disciplina, ma è anche vero che, nella vita delle associazioni private, potrà apparire superflua e fonte soltanto di incertezze e di liti la duplice configurazione dei contemporanei e costanti controlli amministrativi e giudiziari.

Forse non sarà inopportuno limitare l'intervento della autorità amministrativa — dopo la preventiva approvazione necessaria per la costituzione degli enti — alle ipotesi previste dalla legge di pubblica sicurezza, lasciando all'autorità giudiziaria il suo compito naturale e normale di attuare la legge in tutti i rapporti privati delle associazioni come dei singoli.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere — Si approva pienamente la introduzione nel nostro Codice del titolo di esame. In siffatta guisa viene a colmarsi una lacuna, veramente grave e sentita, del nostro Codice civile e si afferma, anche su questo terreno, la necessità di una stretta vigilanza e di un eventuale intervento degli organi statuali, necessità di carattere imprescindibile, data la natura sintetica e totalitaria dello Stato Fascista. Inoltre, molto opportunamente il Progetto ha toccato alcuni punti vitali della nascita, organizzazione, funzionamento ed estinzione delle persone giuridiche, demandando ad un'apposita legge speciale da emanarsi la determinazione delle altre regole, sia d'indole strettamente amministrativa sia di natura giuridica, che più compiutamente debbono disciplinare tali persone.

Commissione Reale Avvocati di Lecce — (Rel. Avv. Arone): La coordinata sistemazione delle persone giuridiche era ed è bisogno veramente sentito, specialmente in rapporto alle fondazioni, e le norme del Progetto sono veramente provvide ed appropriate. Appropriate nel senso che il Progetto contiene quelle che più si addicono al Codice e cioè quelle relative all'acquisto della personalità, alla costituzione, alla estinzione ed in questo caso al regolamento sulla devoluzione dei beni, alla capacità giuridica; riservando alla legge speciale le altre di diverso ordine, quali il funzionamento, ecc.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Taranto — Tutta la materia sparsa e frammentaria oggi esistente è stata riunita, coordinata e ridotta ad un costruito organico nel Progetto.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. Toesca di Castellazzo): Questo nuovo titolo del Progetto è — appunto per la sua novità, per la difficoltà di legiferare in materia e per l'encomiabile bontà dei risultati ottenuti (nonostante le dubbiezze e le manchevolezze, che si potranno per avventura rilevare, dovute più che altro all'*arduo tema*) — uno dei più interessanti e meritevoli di particolare esame e studio, fra tutti i Titoli del nuovo Progetto di Codice.

Certo — prima che questo Progetto diventi legge — parecchie modificazioni e varianti (in *plus* ed in *minus*) saranno apportate a questa parte, così importante e sostanziale, del Libro primo: mentre noi qui possiamo appena succintamente delibare il delicato tema. Constatiamo però il notevole sforzo della Commissione che compilò questa parte del Progetto, e rinnoviamo ad essa, come pure alla chiara Relazione del Prof. Galgano, la dovuta lode.

Il Progetto si è attenuto a un duplice criterio:

a) quello anzitutto di distribuire le disposizioni di cui è caso, in parte nel nuovo Codice (quelle, cioè, più pertinenti ad un Codice di diritto privato: modo e tempo di acquisto della personalità, organizzazione, amministrazione ed estinzione dei vari Enti, e norme sul patrimonio), ed in parte in una *legge speciale*, non ancora predisposta, che dovrà — sembraci — andare in vigore coevamente o quasi col nuovo Codice (e la *legge speciale* dovrà riferirsi essenzialmente alla natura, ingerenza e movimenti degli organi dell'autorità governativa che dovrà occuparsi delle *persone giuridiche*: vedi ora, al proposito, già la legge 14 giugno 1928, n. 1318, relativa ai provvedimenti per gli Enti, associazioni ed istituti promossi dal Partito Nazionale Fascista, da coordinarsi poi con detta legge speciale);

b) quello inoltre di mantenere in vigore — per ora — le assai numerose leggi che già regolano le varie specie e forme di persone giuridiche, partendo dal concetto che, pur nella sua frammentarietà e rela-

tiva inorganicità, la vigente legislazione, « formatasi a poco o poco, col » graduale sopravvenire di nuovi bisogni, per i singoli Enti, e per categorie più o meno vaste di essi, aveva ed ha il pregio di aver preordinato per ciascun tipo il regolamento ritenuto più appropriato » (v. Relazione Galgano, pag. 40). Parve, infatti, impossibile o quanto meno sconsigliabile la sostituzione perentoria alla varia legislazione vigente di una sola *nuova legge livellatrice e comune per tutti gli Enti* (colla abrogazione di ogni altra legge): bastando, ed essendo ad ogni modo preferibile la *predisposizione* — come si fa col Progetto attuale — di *norme generali ed organiche sulle persone giuridiche*, per far sì che successivamente si aldivenga poi, in modo più spontaneo ed efficace, alla revisione sistematica delle singole leggi vigenti, per il necessario loro coordinamento colla legge nuova, organicamente e tecnicamente superiore e più completa.

Orbene, in relazione alla distribuzione del materiale legislativo, *pro parte* nel Codice e *pro parte* in una *legge speciale* (che avrà fondamento e contenuto più specialmente pubblicistico-amministrativo), sembraci di dover osservare che una tal ripartizione è resa necessaria dal fatto che, secondo il *Progetto* ed il voto prevalente della Commissione (v. Relazione), per il riconoscimento delle persone giuridiche non fu ritenuta sufficiente la loro *registrazione* negli appositi registri tenuti presso l'autorità giudiziaria, com'è invece presso altri Stati (e nel nuovo Progetto ciò pur è necessario — capo IV del titolo — ma *non sufficiente*); ma è pure richiesta la preliminare *approvazione* (o l'*autorizzazione*) *governativa*, che sarà determinata e regolata nella (nuova) legge speciale (auguriamoci senza più bisogno — salvochè per i massimi Enti ed Istituti — del Decreto Reale e del parere del Consiglio di Stato): — tant'è, che in numerosi disposti di questo Titolo, (ved. ad es., art. 14, 23, 30, 31, 32, 33 ed altri) si danno a questa autorità governativa — (che secondo la legge speciale dovrà autorizzare le persone giuridiche, e *quale* sarà non è ancor detto) — *poteri di grande rilievo*, anche in relazione alla vita, ai movimenti, al patrimonio ed all'estinzione delle persone giuridiche: poteri che, se, per quanto riguarda le *fondazioni*, (v. art. 26, 27, 34, 35, ecc. del Progetto), possono apparir giustificati dal concetto e dallo scopo delle fondazioni stesse, appaiono forse meno giustificabili nel caso di *associazioni di persone* (*universitates personarum*), per le quali la volontà degli associati, secondo l'*atto costitutivo* (al quale si dà però anche il dovuto risalto in parecchie disposizioni del Progetto: art. 17, 23, 24, 29 ecc. del Progetto) o — in difetto — il responso dall'*autorità giudiziaria* dovrebbe sempre, o quanto meno preferibilmente, valere e disporre.

Riguardo poi al mantenimento in vita della varia legislazione vigente, che si riferisce alle (già ora) assai numerose specie di persone giuridiche, da quelle di diritto pubblico — comprese le associazioni sindacali di cui nella legge del 3 aprile 1926, n. 563, e successive — a quelle di diritto privato (s. società commerciali, associazioni assistenziali, culturali, sportive, ecc., che tendono ora ad acquistar la personalità e capa-

cià giuridica v. ora ad es. il Club Alpino Italiano col Decreto 17 settembre 1931 del Capo del Governo), riteniamo — noi pure — esatto il già ricordato concetto da cui è partita la Commissione nel conservar vita a detta legislazione attuale: — solo è per ora discutibile, e certo rivedibile e perfezionabile, il criterio differenziatore fra le norme collocate ora nel nuovo Progetto, quelle che dovranno far parte della *legge speciale*, e quant'è, sarà o potrebbe esser lasciato alle singole leggi vigenti (per es. nel campo sindacale corporativo).

Commissione Reale Procuratori di Torino — E' da farsi il voto che, come auspica il Relatore Prof. Maroi, si addivenga ad una prossima revisione sistematica delle singole leggi, allo scopo di coordinarle con la legge nuova ed organica delle persone giuridiche, poichè altrimenti le numerose disposizioni del Progetto, effettivamente geniali, rispondenti al bisogno di vedere fissati criteri uniformi e organici per il regolamento delle persone giuridiche, si troverebbero, nella pratica attuazione, ostacolate da una assoluta incertezza di applicazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino — (Rel. Avv. Frola): Si approvano le norme proposte che regolano la vita, l'esistenza e la fine delle persone giuridiche, colmando così una deficienza che esiste nell'attuale nostra legislazione.

Commissione Reale Procuratori di Trani — (Rel. Avv. Cautela): Importante è la distinzione codificata tra persone fisiche e persone giuridiche con le norme relative alle une ed alle altre.

Quanto alla persona giuridica si osserva solo che, se è giusto disciplinare lo stato delle associazioni di fronte alla legge, tutto quello che riguarda la loro costituzione, il modo di condurre l'amministrazione, la rappresentanza, gli atti che possono compiere, la responsabilità degli amministratori, la revoca di essi, le assemblee dei soci, la esclusione ed il recesso di questi ultimi, le deliberazioni sociali, le modificazioni degli atti costitutivi, lo scioglimento e la trasformazione, la liquidazione del patrimonio e la sua devoluzione, riguardano la materia delle società civili; sicchè è da supporre che il legislatore, quando dovrà dettare le norme relative alle medesime, sarà costretto a richiamare quelle ora stabilite; a meno che non pensi di dettarne delle altre. Sarebbe stato forse preferibile elevare in questa parte generale del Codice, come ha disposto, a personalità giuridiche le associazioni, le commissioni, i comitati, e rimandare le regole suddette al capo delle società civili.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Treviso — (Rel. Avv. Monico): Degna di particolare rilievo è l'inserzione *ex novo* del titolo speciale sulle persone giuridiche: una delle note più originali del

Progetto, anchè fra l'altro perchè vi si afferma, malgrado tanti contrasti, il requisito essenziale della preliminare approvazione governativa, perfettamente in correlazione con la nuova concezione italiana dello Stato, supremo moderatore e conciliatore delle relazioni degli individui e degli Enti.

Opportuna quindi, per soddisfare le esigenze della concisione, la trattazione unitaria per le associazioni e le fondazioni.

Comm'issione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria

— L'esperimento tentato in questo titolo di dettare un regolamento generale per le persone giuridiche, non sembra riuscito. Sta anzitutto il fatto che le persone giuridiche sono già attualmente disciplinate da numerose leggi speciali, che non si intendono unificare, nè sarebbe facile farlo. Il sovrapporre a queste leggi una disciplina generale, come quella proposta, non sarebbe fonte che di molte incertezze.

Nel merito la disciplina proposta, mutuata in gran parte dalla legislazione sulle società commerciali, con eccessivo semplicismo e con molti peggioramenti, non può attagliarsi alle disparate categorie di persone giuridiche, che interessano il diritto civile.

Anche per quanto riguarda il sistema di pubblicità, non si vede l'opportunità di aggravare le cancellerie dei tribunali con un nuovo servizio, per il quale sono molto più idonei gli uffici delle prefetture, alle quali spetta il controllo sulle persone giuridiche (tranne le società commerciali).

A parere della Commissione, la maggior parte delle disposizioni contenute in questo titolo dovrebbe pertanto essere soppressa e sostituita da un semplice rinvio alle leggi speciali, come fa l'art. 2 del Codice vigente. Potrebbero solo essere conservati gli articoli 43, 45, 46 e 48 sulle associazioni di fatto e sui comitati.

E' da osservare infine che la disciplina delle persone giuridiche civili proposta dal Progetto renderebbe comunque necessario un rimaneggiamento della disciplina delle società commerciali, al fine di coordinamento. Attualmente la personalità giuridica delle società commerciali, secondo un'autorevole dottrina, sorge per il solo effetto del contratto sociale anche senza la pubblicità prescritta dalla legge commerciale. Donde si fanno discendere conseguenze importanti in fatto di simulazione, di sottoscrizione di tutte le quote sociali da parte di una sola persona ecc. Se per le persone giuridiche si dovesse adottare un sistema opposto, quello cioè di far sorgere la personalità piena (regolare) solo dall'iscrizione in un pubblico registro (art. 37), occorrerebbe adottare per le società commerciali una disciplina analoga, come proposta dal Progetto di Codice di commercio del 1925, che è stato però su questo punto molto discusso.

Comm'issione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi Viola*): La elaborazione di questo titolo ha importanza preminente nel Progetto sia per la miglior disciplina delle

norme già esistenti, sia per le norme nuove che tendono a colmare lamentate lacune, sia, infine, per la quadratura del sistema.

Sotto questo riflesso si potrebbe forse lamentare che la materia, come rileva il relatore, venga scissa fra il Codice ed una legge speciale, che per non essere stata elaborata assieme al Progetto non è facile prevedere in quali limiti di opportunità verrà contenuta; ma di fronte alle disposizioni già elaborate nel Progetto dovrebbe risultare certo che tale legge potrà avere, al massimo, la importanza di un regolamento della parte procedurale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — La parte del Progetto che disciplina le persone giuridiche, colmando una lacuna della nostra legislazione, è da approvarsi pienamente, salva qualche osservazione.

Finalmente vengono dettate le norme che disciplinano le fondazioni e particolarmente le associazioni, numerosissime e con scopi vari, affinché membri delle stesse, amministratori, dirigenti e terzi, abbiano chiara nozione dei diritti e degli obblighi rispettivi.

La Relazione su questa parte del Progetto è lunga e minuziosa, nè sembra il caso di doverne fare la parafrasi, quando tutto il lavoro è frutto di lunga esperienza nostra e altrui e merita approvazione quasi incondizionata.

Certamente nella redazione di questa parte del Codice è stata tenuta presente la legge austriaca sulle associazioni del 15 novembre 1867 B. L. I. n. 134, specie là dove si voleva l'approvazione dell'autorità tutoria da esprimersi entro il periodo di 60 giorni dal deposito dell'atto costitutivo e dello Statuto, con facoltà alle associazioni di ritenersi regolarmente costituite, qualora entro quel termine l'autorità governativa non si fosse espressa (§ 6 legge su citata).

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. *Coronati*): Svolgimento adeguato si è dato nel Progetto alle persone giuridiche, e sede logica anche, chè non altrove che dopo la disciplina delle persone fisiche va esposta quella delle persone giuridiche.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. *Solveni*): Il titolo II. (art. 13-48) disciplina esaurientemente le *persone giuridiche* (associazioni e fondazioni) nella loro nascita (capo I), organizzazione ed amministrazione (capo II) ed estinzione (capo III); associazioni di fatto e comitati (capo V); e contiene norme completamente nuove, conformi agli insegnamenti della dottrina, e che concretano finalmente la tanto attesa ed auspicata regolamentazione giuridica dello statuario diritto di associazione.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Luzzatto*): Fra le questioni più difficili che nella pratica quotidiana del foro danno origine alle più interminabili discussioni è quella di far valere diritti di fronte ad enti, di cui non consta ufficialmente il modo della costituzione.

Considerato quindi il Progetto del Codice civile dal punto di vista della pratica forense, si deve oltremodo plaudire alla Commissione che ha voluto affrontare la questione della personalità giuridica delle associazioni e delle fondazioni.

Si domanda però perchè il Progetto non prende in considerazione in questo titolo la questione della personalità giuridica o meno delle società commerciali regolarmente costituite o di fatto.

Come rileva la Relazione stessa (pag. 46), in dottrina si discute se o meno le società commerciali regolarmente costituite o di fatto abbiano una personalità giuridica. Le difficoltà nella pratica sorgono specialmente per le società commerciali di fatto.

E' bensì vero che è allo studio il Progetto internazionale per il Codice di commercio o per alcuni istituti di diritto commerciale, e forse la Commissione non volle per questo motivo prevenire il risultato di quegli studi. Si osserva però che, anche per quanto riguarda le associazioni e le fondazioni, la Relazione stessa al Progetto osserva che altre disposizioni di legge sussistono e sussisteranno per regolare direttamente alcune delle associazioni e che in questo titolo delle associazioni si tratta soltanto in quanto esse abbiano o meno ad acquistare la personalità giuridica, e in quanto non soccorrano per le singole associazioni leggi speciali, le quali, se esistono, hanno sempre valore in confronto alla legge generale.

Nello stesso modo sarebbe forse opportuno comprendere in questo titolo, ove sistematicamente sarebbero a posto, disposizioni riguardando all'acquisto o meno della personalità giuridica delle società commerciali regolarmente costituite, oppure di fatto.

Commissione Reale Avvocati di Vicenza — (Rel. Avv. *Monza*): Si è constatato con vero compiacimento come per la prima volta alla materia venga dato uno svolgimento organico e completo di cui era sentito il bisogno. Con la distinzione fra associazioni e fondazioni e col riconoscimento delle associazioni di fatto e dei comitati si tolgono di mezzo difficoltà non lievi di diritto sostanziale che avranno una benefica ripercussione nella pratica, soprattutto per quanto riguarda la responsabilità dei preposti a tali istituzioni.

CAPO I

Disposizioni generali

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

UNIVERSITA'

Università di Genova e di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Ai fini di una migliore sistemazione della materia osserviamo che in questo primo capo sono enunciate varie categorie di persone giuridiche [*a*) Stato, provincie e comuni; *b*) istituti pubblici civili ed ecclesiastici, legalmente riconosciuti; *c*) associazioni registrate; *d*) fondazioni registrate], ma si è ommesso di enunciare un'altra categoria di persone giuridiche, i comitati, che pur costituiscono categoria a sè stante dato il particolare regolamento ad essi fatto.

Dei comitati è fatta invece menzione nel capo ultimo del titolo in esame, ma facilmente si vede come sarebbe stato più sistematico trasportare il primo comma dell'art. 44 ad ultimo comma dell'art. 13, oltre alla aggiunta finale che i detti comitati non sono soggetti a registrazione (art. 44 capoverso, 1^a parte); trasportare inoltre la seconda parte del secondo comma dell'art. 44 al terzo comma dell'art. 14.

Di conseguenza il capo V del titolo in esame si sarebbe dovuto esclusivamente occupare delle associazioni e dei comitati di fatto, lo art. 45 avrebbe potuto essere incorporato, con razionale economia di disposizioni, nel primo comma dell'art. 43 ("Le associazioni e i comitati non aventi personalità giuridica possono agire in giudizio.... etc...."); così pure si sarebbe potuto trasportare il disposto dello art. 46 al terzo comma dell'art. 43 con concentrazione del disposto stesso (art. 43, secondo comma: "i terzi, verso i quali l'associazione o il comitato abbia assunto obbligazioni.... etc...."; terzo comma: "ove si tratti di comitati sono esenti da ogni responsabilità i membri onorari e salvo il caso.... etc....").

Art. 13*(Riconoscimento delle persone giuridiche).*

Lo Stato, le provincie, i comuni e gli istituti pubblici civili ed ecclesiastici legalmente riconosciuti sono persone giuridiche.

Le associazioni di persone ed i patrimoni destinati in maniera autonoma ad uno scopo sono regolati dalle norme del presente titolo e possono essere riconosciuti come persone giuridiche mediante la registrazione compiuta in conformità del capo IV dello stesso titolo.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno — Quanto al sorgere della personalità degli enti che non siano lo Stato, le provincie, i comuni e gli istituti pubblici civili ed ecclesiastici, che ricevono direttamente dalla legge la qualifica di persone giuridiche, si consente nel principio che l'acquisto della personalità non avvenga che col concorso delle due condizioni, dell'approvazione dell'autorità governativa e dell'iscrizione in un apposito pubblico registro, ma, appunto alla migliore chiarificazione della necessità del concorso delle due circostanze, sarebbe opportuno che nello art. 13, che è fondamentale in materia, i due fatti si tengano ben distinti, e nel 2° comma di esso si faccia espressa menzione, oltre che della registrazione, anche dell'approvazione governativa, redigendo l'ultima parte in modo che suoni così: " possono essere riconosciute come persone giuridiche mediante l'approvazione dell'autorità governativa e la registrazione, ecc. „.

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Di Francia*): Questo articolo, premessa l'affermazione della personalità giuridica dello Stato, delle provincie, dei comuni e degli istituti pubblici civili ed ecclesiastici legalmente riconosciuti, accenna poi al modo di acquisto della personalità degli altri enti, completando e migliorando il testo impreciso e incompleto dell'art. 2 del Codice civile vigente.

Le collettività giuridiche distinguonsi nei due tipi che sono fondamentali a seconda della rispettiva prevalenza dell'elemento personale, o del patrimonio.

Tali: le *universitates personarum*, che il Progetto chiama associazioni, e tradizionalmente chiamavansi corporazioni; e le *universitates bono-*

rum, che sono costituite dai compendii di beni destinati ad uno scopo, e che, secondo la tradizionale denominazione, chiamansi fondazioni.

Nessuna legge ancora disciplina i vari enti associativi, che in giurisprudenza sono stati perciò considerati alla stregua stessa delle società civili, e così anche in dottrina, nello studio della loro struttura e condizione giuridica e processuale. Si ha in argomento, com'è risaputo, una assai svariata e copiosa letteratura; e d'iniziativa dottrinale sono stati anche compilati dei Progetti per un possibile futuro regolamento. Era perciò conveniente che il Progetto di riforma li comprendesse, come ha fatto, nella sua orbita, avendo trovato il germe della predisposta disciplina anche in molti provvedimenti del periodo bellico, durante il quale notevole impulso ebbe in Italia il movimento di creazione di persone giuridiche nuove, e di riconoscimento di numerosi enti consimili.

Il concetto unitario delle persone giuridiche è determinato in una formula precisa.

Si ha riguardo quindi alle condizioni essenziali di loro esistenza, in relazione ai due tipi astratti suindicati, tenendo presente la diversa funzione in cui vi entra l'elemento personale ed il patrimoniale con differente prevalenza.

Requisiti sostanziali ne sono: l'organizzazione di persone o di beni; lo scopo; e il riconoscimento dello Stato, che è la prima tra le condizioni necessarie di esistenza, anche pel diritto vigente.

Nel diritto vigente non vi è un'apposita norma generale che designi l'organo dello Stato competente a fare il riconoscimento. All'uopo si provvederà nell'apposita legge speciale riservata.

In dottrina, però, non si è mai dubitato, essendo il dubbio inconsistente, che, salva una diversa disposizione, sia competente il potere esecutivo, quando ben inteso, il riconoscimento non sia dato mediante legge speciale. D'altronde in non poche nostre leggi è prescritto, per alcuni determinati enti, che il riconoscimento si faccia per decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato.

In seno alla Commissione, durante la discussione dell'argomento, si è manifestata la tendenza di semplificare, attribuendone il potere al Prefetto, sulle orme di vari provvedimenti legislativi anteriori, emanati prima, durante e dopo la immane guerra europea.

Sul proposito profondi sono stati i dibattiti: dalla lettura della perispicua Relazione si apprendono i punti di vista contrastanti e le considerazioni prevalse a giustificazione dell'unico sistema accolto, tanto per le associazioni, quanto per le fondazioni.

Coordinando gli articoli 13, 37, 38 e 39, lo si vede basato sui seguenti concetti fondamentali: a) necessità per tutti gli enti della preliminare approvazione da parte dell'autorità governativa; b) necessità inoltre della loro iscrizione nell'apposito registro detto "delle persone giuridiche", da istituirsi presso la cancelleria di ogni tribunale. Il potere d'intervento dello Stato conseguentemente si esplica nei designati due momenti, che sono entrambi indispensabili, e reciprocamente integrativi.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*, : L'art. 13, pur senza dichiararlo in modo espresso, porge elementi per risolvere due delle principali e più controverse questioni che riflettono le persone giuridiche.

Eliminando la parola “ considerati „ che si riscontra al citato art. 2 Cod. Civ. vigente, con l'energica espressione “ sono persone giuridiche „ dimostra di aderire alla teorica, ormai prevalente anche nella dottrina italiana, che le persone giuridiche siano entità reali, benchè astratte, e non soltanto fittizie.

Accennando nel capoverso distintamente alle associazioni di persona ed ai patrimoni destinati in maniera autonoma ad uno scopo, dimostra di aderire alla teorica (più esatta) che ravvisa impossibile il portare a un concetto unitario quanto forma elemento essenziale delle università di persone e di quelle di beni, respingendo così tutti gli svariati tentativi che si sono venuti eseguendo per unificare codeste due specie inconfondibili di persone giuridiche.

Requisito essenziale, comune agli istituti pubblici e alle persone giuridiche private, si è ritenuto il riconoscimento da parte dello Stato, da compiersi, secondo la tradizione fino ad ora seguita in materia, dall'autorità governativa. Ad una legge speciale si sono intese riservare le norme che debbono precisare quali siano gli organi del potere esecutivo e le forme colle quali il detto riconoscimento deve essere concesso.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Piga*): Il Progetto, dopo avere affermato che lo Stato, le provincie, i comuni e gli istituti pubblici civili ed ecclesiastici legalmente riconosciuti sono persone giuridiche, limita la disciplina agli altri enti, cioè alle persone giuridiche private, in ordine alle quali accoglie la tradizionale classificazione romanistica di associazioni e fondazioni.

Giova ricordare che nè la dottrina nè la giurisprudenza sono riuscite a fissare un criterio sicuro e generalmente accettato, sia in ordine alla classificazione delle persone giuridiche, sia circa i caratteri che servono a distinguere quelle pubbliche da quelle private.

Prevalentemente si ritiene che il fatto che la persona giuridica abbia fini di interesse generale non basta a contrassegnare il suo carattere pubblico e si osserva che anche fra le persone giuridiche private si trovano tipi svariatissimi che non sempre si possono ricondurre alle figure tradizionali tramandateci dal diritto romano. D'altra parte è risaputo che nel diritto romano, dominato in tutti i suoi istituti dalla considerazione dell'individuo, il concetto della persona giuridica ebbe un'elaborazione imperfetta e solo successivamente trovò, nella complessa organizzazione della Chiesa Cattolica e nelle molteplici esigenze di carattere duraturo e ideale che essa tende a soddisfare, il terreno favorevole al suo sviluppo. Gli studiosi, analizzando gli svariati atteggiamenti che la persona giuridica assume nel diritto canonico, hanno messo in evidenza la figura intermedia

dell'istituzione comprendente in sè gli elementi della corporazione e della fondazione, ma da queste distinta.

Nell'immane organizzazione ecclesiastica prevale appunto l'istituzione perchè, anchè là dove nella Chiesa fiorisce la vita collegiale, è sempre un elemento autoritario, imposto dal di fuori, che sottrae l'ente alla libera disposizione delle parti.

Una notevole corrente dottrinale, applicando i risultati di queste indagini al diritto civile o movendo dal concetto unitario della persona giuridica, contesta l'esattezza della partizione tradizionale.

Per quanto la figura dell'istituzione rientri normalmente nel campo del diritto pubblico, non si può invero escludere che un ente di origine privata e destinato a vantaggio di privati possa essere governato da una volontà estranea a quella del fondatore. Resta inoltre la difficoltà pratica di distinguere nettamente se un ente istituzionale abbia natura pubblica o privata.

In fine è da notare che il concetto di fondazione, secondo la formula del Progetto, che richiede la destinazione attuale di un patrimonio a uno scopo, appare troppo ristretto.

Elemento sostanziale della persona giuridica è il fine duraturo e perpetuo, per cui non è assolutamente indispensabile la destinazione effettiva di un compendio di beni per realizzarlo, ma basta la possibilità di un patrimonio che può essere costituito in modo autonomo anche con i proventi venali di un'industria cui sia indirizzato l'istituto, ovvero con sussidi o contributi di carattere continuativo.

Se questi rilievi sono esatti, la formulazione dell'art. 13 cap. del Progetto appare per lo meno imprecisa e sarebbe giustificata l'opportunità di astenersi da specificazioni e definizioni che possono dar luogo a incertezze.

L'espressione "corpo morale", adottata dal vigente Codice e che ha a suo favore il pregio di una secolare tradizione che ne fissa l'inequivocabile significato, sembra preferibile a quelle adoperate nel Progetto perchè è comprensiva di tutte le possibili figure di persona giuridica ed evita quindi all'interprete lo sforzo di inquadrare tutti gli enti in schemi prestabiliti.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. Colagrosso): Posto il principio del riconoscimento, è naturale che il Progetto abbia affrancato da tale accertamento costitutivo lo Stato e le maggiori creazioni d'indole autarchica (la provincia e i comuni).

Nella stessa posizione sono collocati gli istituti ecclesiastici, legalmente riconosciuti, quelli civili, tra i quali sono da comprendersi i cosiddetti enti *parastatali*.

Si osserva però al riguardo che se niun dubbio può sorgere circa gli enti ecclesiastici, i quali hanno avuto il riconoscimento della personalità giuridica mercè gli accordi lateranensi, peraltro, data la generica

formulazione del Progetto, resta sempre aperta la questione in ordine al criterio giuridicamente individuatore degli enti pubblici.

Si ritiene di accennare che tale questione, sempre risorgente, specie agli effetti del rapporto di impiego privato (art. 18 del D. L. 13 novembre 1924, n. 1825), muove da diversi punti di partenza, poichè se per una dottrina il criterio distintivo della qualità di ente pubblico è fornito dallo scopo essenziale e finale, per altri invece, e più esattamente, è dato dalla natura dei poteri, i quali, se sono prevalentemente di natura pubblica, in funzione di attività sussidiaria a quella dello Stato, così da attribuire una capacità di diritto pubblico, valgono a creare l'*ens publicum*. Data tale profonda divergenza, sembra lecito porre il quesito circa la convenienza di risolvere legislativamente tale punto, le cui conseguenze, nel campo del diritto pubblico e privato, sono manifestamente importanti.

Nella enumerazione delle categorie delle persone giuridiche, il Progetto, accanto a quella d'indole primaria, innanzi ricordata, colloca l'altra delle associazioni di persone e dei patrimoni destinati in maniera autonoma ad uno scopo.

La formulazione presentasi giuridicamente esatta, poichè si riporta, sostanzialmente, alle *universitates personarum et bonorum*, di cui al diritto romano, con una speciale accentuazione del vero contenuto delle fondazioni, le quali, specie ad opera della dottrina germanica, attesa la subbiettivazione dell'organismo patrimoniale, sono state qualificate, sull'insegnamento del *Brinz*, come patrimoni destinati ad uno scopo (*Zweckvermögen*).

Si rileva che nel novero delle persone giuridiche, opportunamente, non si fa menzione di una sottocategoria delle fondazioni, e cioè dei cosiddetti *istituti* o *istituzioni* che, secondo una dottrina, sono contrassegnati dal fatto di essere enti non nascenti dalla disposizione di un singolo; ed opportunamente, pure, non si fa cenno di quegli istituti di natura incerta, con struttura corporativa e con funzioni istituzionali, di cui, stando ad un indirizzo dottrinale, un recente paradigma è fornito dalla figura dei Sindacati.

Nella disciplina giuridica delle associazioni e delle fondazioni, il Progetto si è attenuto ad un giusto criterio, dato che, mentre ha stabilito una regolamentazione comune, si è altresì preoccupato della diversa natura delle due figure, le quali, se sotto alcuni aspetti si ricompongono in un'unità organica, hanno tuttavia caratteri propri determinati, nelle associazioni, dall'elemento preponderante della personalità, e, nelle fondazioni, da quello della patrimonialità.

CONSIGLIO DI STATO

a) Il comma 2° parla di patrimonio destinato in maniera autonoma ad uno scopo, mentre negli articoli seguenti cotesto patrimonio è designato col nome di fondazione. Sembra preferibile l'adozione di questo

nome anche nel comma 2° dell'art. 13, anche perchè la formula "destinazione in maniera autonoma del patrimonio", può riuscire equivoca, per il significato elastico della parola autonomia, che negli usi e nelle stesse leggi ha estensione e portata diverse. Poichè con la denominazione di patrimonio destinato ad uno scopo, cui può attribuirsi capacità di diritto civile, il Progetto intende riferirsi sempre a una quantità economica che può formare il sostrato patrimoniale di una entità morale, non si vede la ragione, per cui la medesima cosa debba assumere denominazione diversa nel secondo comma dell'art. 13;

b) Non sembra, poi, fuori luogo rilevare come dalle stesse associazioni e, soprattutto, dalle stesse fondazioni disciplinate dal Progetto, traggono origine così persone giuridiche private, come persone giuridiche pubbliche. Numerosi e frequenti sono i casi in cui da fondazioni traggono origine le persone giuridiche pubbliche qualificate come istituzioni pubbliche di beneficenza. E quando si tratta di fondazioni dirette a costituire entità pubbliche, esse soggiacciono a un regime di diritto che è determinato esclusivamente dalle leggi di diritto pubblico, ben diverso dal regime previsto dal Progetto.

Il concetto fondamentale, cui dovrebbe informarsi il Progetto, quello cioè di disciplinare soltanto le fondazioni private, per quel che si è detto avanti, riesce, nel fatto, equivoco. Non bisogna poi perdere di vista che nel momento iniziale le due specie di fondazione hanno un comune punto di partenza, e fin da questo punto comincia ad avere effetto, per quelle dirette a costituire enti pubblici, il regime di diritto pubblico, e può avvenire che, per errore o falsa interpretazione delle norme del Progetto, le fondazioni pubbliche prendano un avviamento diverso da quello che dovrebbero seguire. E l'equivoco o l'errore può essere facilmente ingenerato dalla dizione generica delle norme predette. A dissipare ogni possibilità di errore, sembra necessario chiarire che le norme progettate non sono applicabili alle fondazioni dirette a costituire enti pubblici, per le quali hanno vigore le forme di accettazione dei beni, di cui alle leggi 5 giugno 1850, n. 1037, e 21 giugno 1896, n. 218, e relativi regolamenti, nonchè le forme particolari relative alla erezione in ente morale prescritte dalle leggi di diritto pubblico.

Dichiara inoltre detto comma secondo che le associazioni e le fondazioni "possono essere riconosciute come persone giuridiche mediante la registrazione",

La registrazione però è un'annotazione in un pubblico registro che ha scopo di garantire, come tutte le altre registrazioni pubbliche, i diritti dei terzi, e sostituisce, nella specie, la pubblicazione prescritta per gli enti pubblici. Essa non importa un giudizio, costituendo, per se stessa, un fatto puramente meccanico. L'atto essenziale del riconoscimento è costituito, invece, dal giudizio che sull'atto costitutivo esprime la autorità statale, alla quale è dato di aprire o precludere la vita giuridica dell'ente.

Impropria o inesatta sembra la proposizione che gli enti possano essere riconosciuti mediante registrazione, e dovrebbe dirsi che possono

essere riconosciuti mediante l'approvazione dell'autorità statale e la conseguente registrazione; dato che sia intenzione del Progetto, come è detto nella Relazione, di dar valore di elemento essenziale anche alla registrazione, che, nel caso, concorrerebbe con l'altro elemento non meno essenziale dell'approvazione dell'autorità statale.

UNIVERSITA'

Università di Bari — (Rel. Prof. *Macchia*): Si farebbe meglio a chiarire, di fronte all'incertezza che domina in dottrina, e che non sarebbe esclusa dalla nuova forma, quali sarebbero la funzione e più ancora gli effetti del riconoscimento dello Stato.

Università di Bologna. — Si parla genericamente di associazioni di persone. Dalla Relazione risulterebbe che " le associazioni rientranti nell'ambito del Progetto si riducono nel maggior numero, se non nella loro totalità, alle associazioni così dette a tendenze ideali „, e ciò perchè ne restano esclusi tutti gli enti già regolati in modo speciale dalle leggi vigenti. Ma lasciare questa incertezza sull'ambito di applicazione della legge non pare consigliabile, tanto più in quanto che essa viene presentata come disciplina generale e fondamentale della materia. Ad es. è da ritenere che una società civile quale quella regolata nel Codice civile possa chiedere di essere riconosciuta come persona giuridica, tanto più in quanto l'art. 25 ammette la trasmissibilità della qualità di associato quando ciò sia conforme alla natura della associazione. Ora sembra eccessivo per un tale ente richiedere ad es. l'approvazione dell'autorità governativa per l'accettazione di lasciti o donazioni e l'acquisto di stabili.

Sembra quindi necessario delimitare più precisamente l'ambito di applicazione delle norme, anche in rapporto alle leggi vigenti o che si vogliono conservare pienamente in vigore.

Università di Genova e di Parma — (Rel. Prof. *Allara*):

Non sembra approvabile la dizione del capoverso. Anche nelle associazioni di persone è elemento essenziale uno scopo. D'altra parte nelle fondazioni la destinazione *in maniera autonoma* non nasce dalla volontà del fondatore, ma dal riconoscimento della legge. In fondo sarebbe stato meglio usare, anzichè l'espressione più lunga *patrimoni destinati in maniera autonoma ad uno scopo*, il termine tecnico *fondazioni*. Del resto lo stesso Progetto abbandona subito (art. 15, capov.) l'espressione anzidetta pel termine tecnico.

Università di Milano — (Rel. Prof. *Betti*): E' superflua l'enunciazione che " lo Stato, le provincie e i comuni sono persone giuridiche „, cosa di cui non si è mai dubitato.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Messineo*): Il Progetto parla distintamente di "*associazioni* „, o, come si era detto sinora "*corporazioni* „, (ma, oggimai, — dopo che le norme emanate con R. D. legislativo 1 luglio 1926, n. 1130, agli articoli 42 e segg., hanno conferito al termine *corporazione* un significato specificamente tecnico e dal quale, anzi, come dice espressamente l'articolo 43 — deve esulare ogni idea di personalità giuridica — bisogna evitare terminologie polisense) e di *fondazioni*; e in tal modo risolve la figura della persona giuridica in due distinte sottospecie nella prima delle quali, campeggia l'elemento *complesso di persone* e, nella seconda, quello di *patrimonio destinato in maniera autonoma a uno scopo*.

Dobbiamo, dopo ciò, rinunciare a costruire un concetto unitario di persona giuridica?

Il travaglio della dottrina, anche italiana, si è appuntato sull'esigenza di raccogliere fondazioni, istituzioni e corporazioni sotto una nozione unica. Ma si è urtato ben presto nella difficoltà per cui, nella fondazione — come nella istituzione — c'è l'elemento patrimoniale, ma non si sa dove ritrovare il così detto *elemento umano*, e nella corporazione (associazione) c'è l'elemento umano, ma può non esserci l'elemento patrimoniale. Donde i disperati sforzi dialettici per ricomporre, in altra maniera, l'unità.

Forse, la soluzione stà in questo: che e associazioni e fondazioni sono persone giuridiche nel generico senso che esse implicano la nascita di un nuovo centro di interessi e quindi di un nuovo soggetto giuridico, e quindi ancora di diritti soggettivi, salvo che, poi, dal punto di vista strutturale, esse acquistano ciascuna una fisionomia propria.

Si deve dar lode al Progetto se esso ha inteso rinunciare a quella unificazione formale dei tipi di persona giuridica, che probabilmente resta irraggiungibile. Comunque, se il Progetto diventerà legge, senza subire (per questa parte) profonde alterazioni, sapremo che del concetto unitario di persona giuridica gli esegeti potranno, forse, disinteressarsi.

Il Progetto parla di *istituti pubblici*, che leggi vigenti e dottrina chiamano anche *istituzioni*. E' noto che queste sono costituite da enti di diritto pubblico e che appunto il loro carattere pubblicistico le distingue dalle fondazioni. Bene dunque il Progetto le elenca separatamente dalle fondazioni e bene anche le sottopone a diverso trattamento, ai fini della personalità giuridica, facendo delle prime delle persone giuridiche, le quali — diremmo — sono tali per nascita.

Se non che, questo sta bene per lo Stato, che ripete da sè medesimo la personalità giuridica, e per le provincie e per i comuni, che sono per-

sone giuridiche per il fatto solo di essere create. Quanto agli altri istituti pubblici, civili e ecclesiastici, invece, può osservarsi che il Progetto si svolge in uno strano circolo concettuale, per cui essi non sarebbero persone giuridiche se non in quanto siano legalmente riconosciuti. Ora, è evidente che se riconoscimento vuol dire appunto acquisto della personalità giuridica e se tale personalità è conferita mediante il riconoscimento, è anche superfluo dire che esse sono persone giuridiche, quasi che tale qualità derivasse loro dalla menzione che ne fa l'articolo 13, anzichè appunto dal riconoscimento che ne è fatto, nei modi particolari per ciascuno di essi stabilito e all'infuori del richiamo di cui al citato articolo.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati e Procuratori di Bergamo — (Rel. Avv. Zilioli): Non sembra propria, nel secondo comma, l'espressione "possono essere riconosciuti come persone giuridiche *mediante la registrazione compiuta ecc.*". E' vero che per il successivo articolo 37, la personalità giuridica si acquista con l'iscrizione nel registro; tuttavia nel secondo comma dell'articolo 13 si preferisce "possono essere riconosciuti a sensi delle disposizioni che seguono,, perchè il riconoscimento richiama l'autorità che lo impartisce, e il momento preciso in cui la personalità si acquista è già stabilito dal detto articolo 37.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. Redenti): L'articolo 13, proemiale di tutto il titolo, ricorda lo Stato, le provincie, i comuni, e gli istituti "pubblici,, ma le disposizioni che seguono non sono certamente applicabili a questi soggetti. Viceversa si sopprime l'accento dell'attuale articolo 2 del Cod. civ. agli "usi osservati come diritto pubblico,, che rispetto a quegli enti sembra dovesse esser conservato, dato anche il voluto silenzio delle disposizioni preliminari sulla consuetudine.

Che se si ritenga questa materia estranea al Codice civile, allora non si vede il perchè della menzione dell'articolo 13.

Ma — esclusi questi enti pubblici — a quali altri enti saranno poi applicabili le disposizioni che seguono?

Incertissimo resta il confine rispetto al maggior numero di enti soggetti a vigilanza o tutela nel senso attuale dell'espressione, enti il cui regime particolare (che non sembra si possa nè si sia voluto sopprimere) è in molte parti incompatibile con le norme del Progetto. Non meno incerto poi, dall'altra parte, il confine con gli enti di carattere associativo a fini economici, patrimoniali, di interesse privato.

Par certo che negli intendimenti dei compilatori del Progetto siano escluse dalla applicazione delle sue disposizioni le società commerciali. Il testo del Progetto per altro non lo chiarisce. Lo stesso è a dirsi delle società civili in forma di anonime. Ma che cosa dovrà ritenersi rispetto alle ordinarie società civili?

Alla base delle associazioni di cui parla il Progetto in questo titolo sembra debba trovarsi un « atto costitutivo » differente per la sua struttura dal contratto di società ed al quale anzi deve probabilmente attribuirsi una figura (di atto collettivo) diversa da quella del contratto.

Le caratteristiche giuridiche di questa figura restano per altro oscure e non determinate.

D'altra parte sui dati di esperienza, si ritiene che anche su contratti di società del tipo attuale, possa innestarsi, originariamente o meno, la formazione di un atto di volontà collettiva a carattere costitutivo, come avviene del resto anche per le società commerciali nelle forme più tipiche. Come si discrimineranno dunque le società dalle associazioni?

La assegnazione all'una od all'altra categoria non può dipendere da una arbitraria scelta (di forma) da parte degli interessati. Il discrimine deve esser di sostanza, ed almeno fino ad un certo punto, determinato da criteri legali. Tutta questa materia va probabilmente approfondita.

Qui non sembra opportuno abbandonare il problema alla giurisprudenza ed alla prassi amministrativa.

Commissione Reale Avvocati di Cagliari — (Rel. Avv. *Morittu*): L' articolo ha il difetto di lasciare insoluta la questione sulla natura degli istituti pubblici in antitesi alle fondazioni (ora chiamate « patrimoni destinati in maniera autonoma ad uno scopo ») e di non contenere quella distinzione completa delle persone giuridiche, alla quale pur sembra che tenda la formulazione dell'articolo stesso.

Per completare il quadro delle categorie delle persone giuridiche manca solo il richiamo delle società commerciali. Per quanto poi riguarda gli istituti, si osserva che nella nostra legislazione esistono numerose organizzazioni che sono riconosciute, o meglio, costituite dallo Stato, e tuttavia non sono persone giuridiche. In altri termini, la parola « istituto », ha più sensi; e quando è usata nel senso di persona giuridica, essa è usata per contraddistinguere l'ente che ha avuto già il riconoscimento della personalità giuridica, e non già l'ente che di tale riconoscimento ancora manchi.

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. *De Luca*): « Le associazioni di persone e i patrimoni..., possono essere riconosciuti come persone giuridiche mediante la registrazione..... ». Giusta l'articolo 38 del Progetto la registrazione *deve* essere eseguita dal cancelliere del tribunale dopo che l'associazione è stata riconosciuta dal Governo e sono stati depositati presso la cancelleria i documenti pre-

scritti. La *possibilità* di negare il riconoscimento dell'associazione e quindi l'attribuzione della personalità giuridica è soltanto nel Governo, non nell'organo che deve eseguire la registrazione. Occorre dunque correggere: "... sono riconosciute come persone giuridiche....",.

"Sono regolate dal presente titolo,, dichiarazione superflua.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara — L'articolo nettamente distingue le persone giuridiche (Stato, provincie, comuni, istituti pubblici civili ecclesiastici legalmente riconosciuti) dalle associazioni di persone che possono essere riconosciute come persone giuridiche, mediante la registrazione da farsi secondo le norme del capo IV.

Il Progetto distingue opportunamente le associazioni dalle fondazioni. Per queste ultime, che comprendono anche quelle di natura ecclesiastica, è a rilevare che il loro riconoscimento potrà forse ricondurre a quella mano morta che le passate leggi vollero abolire per ragioni di alta finalità. Forse potrebbero le nuove disposizioni dar luogo a qualche dubbio al riguardo. Per queste corporazioni infatti, a mente dell'articolo 13, basta che "i patrimoni siano destinati in maniera autonoma ad un determinato scopo,,", secondo le norme stabilite nei successivi articoli 26, 27 e 28.

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. Avv. *Quilico*): Ci associamo a quanto propone la consorella di Torino in ordine agli articoli 13 e 14, trovandone appropriati e chiarificatori gli emendamenti.

Commissione Reale Procuratori di Lucca — (Rel. Avv. *Pardocchi*): Merita rilievo l'aver posto in prima linea, tra le persone giuridiche, lo Stato, neppur rammentato dal Codice del 1865; eppure lo Stato è la prima e la massima delle persone giuridiche e da esso traggono esistenza tutte le altre.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. *Mobilio*): Le associazioni di persone, di cui è cenno in questa disposizione, evidentemente corrispondono agli attuali enti morali. La terminologia di ente morale, come che più propria, più giuridica e acquisita per ragioni tradizionali al patrimonio tecnico giuridico, sarebbe preferibile. Occorre, inoltre, ben distinguere che trattasi di associazioni di persone che si propongono l'attuazione di scopi e fini di indole pubblica e non privatistica, in modo che non si confondano con le associazioni private e le società commerciali, che trovano la loro disciplina nel Codice di commercio.

Se nel Progetto tra le associazioni di persone vogliansi comprendere anche quelle che abbiano carattere privato, sarà bene una distinzione con quelle di carattere pubblico. Riteniamo inoltre che la costituzione dell'associazione di persone debba esser fatta anche con la forma solenne dell'atto pubblico.

In un testo di legge come il Codice civile, forse sarebbe più opportuno rinviare la disciplina funzionale di questi enti ad una legge speciale, corredata di apposito statuto-tipo, mentre si appalesa deficiente, perchè sommaria ed imprecisa, quella del Progetto.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. Toesca di Castellazzo): E' opportunamente consacrata nel Progetto la tradizionale distinzione della dottrina (e dell'insegnamento del Savigny) in *corporazioni* (o *associazioni di persone*) e *fondazioni* (o patrimoni: *universitates bonorum*): solo che alla parola "*corporazioni*", è sostituita quella di *associazioni*, anche per evitare ogni confusione colla parola e coll'assai diverso concetto di *corporazione*, secondo il nuovo diritto sindacale-corporativo.

La prima parte dell'articolo del Progetto è la *ripetizione* del contenuto della prima parte dell'art. 2 del vigente Codice e sostanzialmente esula (come risulta dallo stesso capoverso) dall'ambito di applicazione di questo Titolo: — può dubitarsi quale sia la sfera precisa di applicazione e la portata della dizione "*istituti pubblici civili ed ecclesiastici*", riguardo ai quali ultimi sono oggi da tenersi particolarmente presenti (in una definitiva coordinazione del Codice civile colle varie leggi in materia) le disposizioni del Concordato colla Santa Sede (11 febbraio 1929 e legge 27 Maggio 1929, n. 848).

Nel capoverso del disposto, accanto alla parole "*patrimoni*", proponiamo sia apposta, anche fra parentesi, la parola "*(fondazioni)*", usata di poi sempre in tutto il Titolo: — ciò per euitmia di coordinamento. Inoltre devesi — secondo noi — espressamente aggiungere, già in questo primo disposto *generale*, il concetto di cui all'art. 38 del Capo IV (concetto del resto fondamentale, secondo il qui attuato disciplinamento) della "*necessaria preventiva approvazione dell'autorità governativa competente*". Si potrebbe quindi modificare l'ultima parte del capoverso così: "*mediante l'approvazione dell'autorità governativa competente e la registrazione compiuta in conformità al Capo IV dello stesso Codice*".

Commissione Reale Procuratori di Torino — Pare meno esatto il dire che le associazioni possono essere riconosciute come persone giuridiche "*mediante la registrazione*". Come si evince dal successivo art. 38, e come del resto è noto in diritto (lasciando da parte la discussione essenzialmente dottrinarica se l'atto dell'autorità crei la persona giuridica o dia riconoscimento legale alle persone già costituite per volontà dei singoli e per l'esistenza di un substrato patrimoniale), il rico-

noscimento è dato dall'autorità. La registrazione è il mezzo di far constare *erga omnes* dell'avvenuto riconoscimento. Non pare perciò neanche esatta la dizione dell'art. 37 seguente; "le associazioni e le fondazioni acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro del rispettivo domicilio,,. Parrebbe più esatto esplicitare il concetto che le associazioni e fondazioni, ove ottengano il riconoscimento della personalità giuridica dall'autorità competente, debbono provvedere all'iscrizione ecc.

L'articolo 13 dovrebbe perciò quanto meno essere così mutato: "Le associazioni di persone ecc. possono acquistare personalità giuridica mediante il riconoscimento dell'autorità governativa e la registrazione compiuta in conformità del capo IV dello stesso titolo „

Sorge anche il dubbio se non sia più opportuno e più armonico, in relazione ai disposti degli articoli seguenti modificare altresì il primo alinea in tale senso: "Le associazioni di persone *e le fondazioni*, cioè i patrimoni destinati in maniera autonoma „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino — (Rel. Avv. Frola): La distinzione tra "associazione,, e "fondazione,, dovrebbe essere sostituita da quella tra "corporazione,, più propria, e "fondazione,,; mentre la qualifica di "associazione,, dovrebbe essere riservata all'unione dei singoli, cui manca il riconoscimento che conferisce la personalità.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Propone questo Sindacato che il capoverso venga così emendato: "*Le associazioni di persone e le fondazioni con patrimoni destinati...*

In tal modo si rende omaggio sin da principio a quella distinzione fra associazioni e fondazioni che è accolta ormai e dai Codici e dalla dottrina e che negli articoli successivi mostra di seguire anche il Progetto. — Di più propone che nello stesso capoverso sia espressamente fatta menzione che il riconoscimento delle associazioni e fondazioni come persone giuridiche è subordinato, non solo, come sembrerebbe emergere da tale comma, alla registrazione, sibbene anche, anzi principalmente, alla approvazione di esse, della quale la registrazione, come sorge dalla Relazione (pag. 41) e dal capo IV dello stesso Progetto, non è che una conseguenza.

Dovrebbe, dunque, detto comma modificarsi nel senso che le associazioni e le fondazioni "*possono essere riconosciute come persone giuridiche mediante l'approvazione e la registrazione avvenute in conformità del capo IV di questo titolo „.*

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. Levi Viola): Al secondo comma sarebbe opportuno omettere l'inciso: "mediante la registrazione compiuta,,: il principio

accolto dal Progetto è quello del diritto romano: al segno visibile della nascita, nel quale il giudice trova i limiti indubbi dei diritti delle persone *fisiche*, che egli deve tutelare, si sostituisce, per le persone *giuridiche*, che ben furono definite "soggetti di diritti patrimoniali creati artificialmente,, il riconoscimento da parte dello Stato e secondo il Progetto quindi la *approvazione* governativa, della quale la registrazione deve costituire elemento di *pubblicità* per la conoscenza dei terzi, non elemento costitutivo della creazione dell'ente; e se il requisito della registrazione deve venire collegato a quello della approvazione, ai fini della esistenza dell'ente, ciò risponde alle esigenze della conoscenza dei terzi, non a quelle della realizzazione del principio.

Dalla premessa discende che si dovrebbe mutare anche la disposizione del secondo comma dell'*art. 37*, il quale dovrebbe venire così formulato:

"Le associazioni e le fondazioni acquistano la personalità giuridica "con l'approvazione governativa e colla iscrizione nel registro della rispettiva sede,,.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. *Solveni*): Merita pieno consenso l'affermazione del requisito della espressa approvazione statale per la esistenza delle associazioni e delle fondazioni.

Art. 14

(Godimento di diritti e acquisto di beni).

Le persone giuridiche godono dei diritti civili che non abbiano come presupposto l'esistenza della persona fisica.

Gli acquisti di beni stabili e le accettazioni di lasciti o donazioni da parte di associazioni o fondazioni registrate non sono validi se non siano approvati dall'autorità governativa.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Di Francia*): Il riconoscimento, avvisato nel suo effetto, non è che l'attribuzione agli enti riconosciuti della capacità giuridica, dell'attitudine legale, cioè, al godimento ed all'esercizio dei diritti civili, di quei diritti il cui obbiettivo non esce dai limiti dei rapporti privati, relativi ad interessi di tale natura,

La capacità civile di detti enti è speciale, come la loro essenza. Subisce per ciò necessarie limitazioni, sì naturali, che legali. Una prima incapacità li colpisce tutti indistintamente, siano essi pubblici o privati, civili o ecclesiastici; ed è quella relativa al godimento ed all'esercizio di diritti che presuppongono l'esistenza della persona fisica. Tali sono quelli di famiglia e, tra i patrimoniali, l'uso e l'abitazione (art. 521 e segg. Cod. Civ.). Questa è la norma generale dell'art. 14. La quale peraltro non toglie la possibilità di attribuire per analogia alle persone giuridiche taluni diritti della personalità, propri piuttosto dell'uomo.

E' infatti concettualmente ammissibile che ad un ente sia conferita una tutela. Ciò è confermato dall'art. 262 Cod. Civ., e in alcune leggi speciali. E' riconosciuto egualmente alle persone giuridiche un diritto al nome. Il Progetto però non contiene al riguardo una norma apposita; ma ne parla incidentalmente in vari articoli di questo titolo. Sonvi però in proposito nel diritto vigente talune disposizioni esplicite, ad es. nell'art. 5 legge 30 agosto 1860 sui marchi di fabbrica, quanto alle associazioni, e nell'art. 77 del Cod. di Comm., quanto alle società commerciali.

Le persone giuridiche hanno diritto al domicilio. Le relative disposizioni sono contenute negli articoli 52 e segg. del titolo III del Progetto. Hanno pure diritto alla nazionalità. Occorrerebbe con apposite norme stabilire le regole atte ad eliminare le note dispute al riguardo insorte.

Normale è la loro capacità in ordine ai diritti patrimoniali, potendoli godere ed esercitare al pari delle persone fisiche, salva qualche lieve eccezione di ordine secondario. Così, ad es., l'art. 518 del Cod. Civ. dichiara che l'usufrutto in loro favore stabilito non può eccedere la durata di 30 anni. Altra limitazione è posta per legge alla loro capacità di acquisto di beni. Il Progetto riconferma il principio che gli acquisti di beni stabili e le accettazioni di lasciti o donazioni da parte di associazioni o fondazioni registrate non sono validi, se non siano approvati dalla autorità governativa. La quale disposizione si ricollega a quelle proibitive precedenti riguardanti tutti i corpi morali di qualsiasi natura, ed intese allo scopo d'impedire da un lato i depauperamenti degli istituti rivolti a finalità pubbliche, e dall'altro il risorgere delle mani morte. Sono da ricordare al riguardo la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e le posteriori modificative, nonchè infine gli art. 932 e 1060 del Codice Civile.

Tutti gli enti sono capaci di alienare beni, con le limitazioni però stabilite dal Codice Civile e dalle richiamate leggi speciali di diritto pubblico relativamente alle alienazioni dei beni degli istituti ecclesiastici, e di quelli patrimoniali dello Stato, delle provincie e dei comuni. E' anche necessariamente limitata la loro capacità di agire, avendo le persone giuridiche bisogno, per esplicare la loro attività giuridica, di rappresentanti. Con questo nome sono appunto designati nel Progetto gli amministratori (art. 17 e segg.), che la teoria organica, suggestiva ma eccessiva, chiama addirittura organi degli enti collettivi.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Piga*): L'art. 14 regola nella prima parte la capacità degli enti personificati disponendo che essi godono dei diritti civili che non abbiano per presupposto l'esistenza della persona fisica. Si risolve così molto opportunamente la questione agitata in dottrina, se i controlli ai quali la persona giuridica è sottoposta costituiscano limitazioni alla sua capacità, dichiarando che l'ente morale è un soggetto pienamente capace nell'ambito dello scopo e della legge che lo governa.

Nel secondo comma disciplina il controllo sugli acquisti di beni disponendo che le accettazioni di liberalità e gli acquisti di beni immobili a titolo oneroso a favore degli enti morali " non sono validi se non siano approvati dall'autorità governativa „.

Si riproduce in sostanza, riguardo agli atti che sono soggetti al controllo statale, il contenuto della legge 5 giugno 1850, ma se ne modifica la formulazione in quanto, mentre la legge su ricordata e le successive disposizioni che ad essa si riferiscono parlano sempre di autorizzazione, (v. art. 932 e 1060 del Cod. Civ., art. 1 della legge 21 giugno 1896, n. 218, concernente gli acquisti delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, e finalmente l'articolo 9 della legge 27 maggio 1929, n. 848, sugli enti ecclesiastici) il Progetto definisce il controllo statale come un'*approvazione*.

Nella Relazione al Progetto non v'è alcun cenno per giustificare l'innovazione. Verosimilmente questa è stata determinata dalla considerazione che lo scopo politico fondamentale della legge 5 giugno 1850 ha perduto ormai gran parte del suo valore, non potendosi presentare un serio pericolo, nell'attuale assetto della società, di ricostituzione della manomorta.

Per tale motivo l'autorizzazione richiesta dalla legge 5 giugno 1850 si è lentamente trasformata in un controllo tuttorio dire, o più tosto a favorire che a limitare gli incrementi patrimoniali degli enti morali. Questo concetto appare evidente nella redazione della legge 21 giugno 1896 in cui prevalse la considerazione del vantaggio sociale derivante dal progressivo accrescimento del patrimonio destinato a scopi di utilità generale e specialmente alla pubblica beneficenza su quella di un eventuale pericolo di ricostituire una forma di manomorta.

La recente legge 27 maggio 1929 sugli enti ecclesiastici e sui patrimoni destinati a fini di culto ha invece richiamato in tutto il suo valore il motivo determinante della legge 5 giugno 1850 e ne ha precisato e ribadito le sanzioni per la sua inosservanza.

Ora, anche quando il controllo statale sugli acquisti delle persone giuridiche (esclusi sempre gli enti ecclesiastici) volesse concepirsi come una forma di tutela, resta da osservare che il sindacato preventivo sulla convenienza e utilità dell'atto che si esercita sotto forma di autorizzazione ha ben altra efficacia di quello che si esercita *a posteriori* sotto forma di approvazione.

Inoltre resterebbe sempre l'incongruenza che il medesimo controllo, nelle leggi speciali sarebbe definito e trattato come una autorizzazione, e nel Cod. Civ. come un'approvazione.

Il Progetto poi non si preoccupa delle conseguenze della mancanza di autorizzazione che dà luogo tuttora a gravi questioni in dottrina e giurisprudenza, ritenendosi talvolta che essa renda nullo, tal'altra soltanto annullabile l'atto ed essendovi anche incertezza sul termine di prescrizione dell'azione di annullamento.

A troncare tutte queste questioni, molto opportunamente la ricordata legge 27 maggio 1929 (art. 10) dispone che l'atto compiuto senza autorizzazione è sempre nullo e può essere impugnato senza limiti di tempo; il che significa che neanche il decorso del tempo stabilito per la prescrizione acquisitiva è idoneo a sanare il vizio originario dell'atto di acquisto.

Tenuto conto dei criteri su esposti sembra che la formulazione della norma debba essere modificata in modo da coordinarla alle disposizioni delle leggi speciali che restano in vigore e da integrarla con un preciso richiamo alle conseguenze della mancata autorizzazione.

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Manno*): Opportuno il potere attribuito all'autorità governativa per l'approvazione degli atti di acquisto di beni stabili o di accettazione di legati.

CONSIGLIO DI STATO

Sul comma secondo, relativo agli acquisti e alle accettazioni di lasciti e doni, si osserva:

a) gli enti morali privati trovano completa disciplina, in rapporto agli acquisti e alle accettazioni, nella legge 5 giugno 1850, n. 1037, e nel regolamento approvato col Regio Decreto 26 giugno 1864, n. 1817. Sembra quindi superfluo il comma sopraindicato, incompleto rispetto alla legge anzidetta, salvo che non si voglia disciplinare diversamente l'istituto, relativo all'acquisto e alla accettazione, nei rispetti delle associazioni e delle fondazioni private, il che non appare dal Progetto;

b) il comma dispone che gli acquisti e le accettazioni, per essere validi, abbisognano dell'approvazione dell'autorità governativa. Trattando, poi, nell'art. 44, dei comitati, il Progetto dispone che occorre l'autorizzazione. Conviene unificare la dizione; tenendo conto che, nel linguaggio giuridico, diverso è il significato dell'approvazione da quello della autorizzazione, essendo questo un controllo preventivo, l'altro, successivo alla dichiarazione giuridica di volontà dell'ente.

Si ritiene preferibile il controllo preventivo, così come è ammesso negli ordinamenti vigenti, perchè non compromette in niun caso la responsabilità dell'ente.

La frase vaga e indeterminata di " autorità governativa „ è ripetuta oltre che nell' art. 14 negli articoli 16, 18, 23 ultimo comma, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 38. Probabilmente l'è proposito di chiarirla nella legge speciale da emanarsi. Questa indeterminatezza, mentre subordina l'intelligenza delle cennate norme del Progetto alla emanazione della legge speciale, impedisce, per ora, la manifestazione completa del chiesto parere.

UNIVERSITA'

Università di Ferrara — (Rel. prof. *Perticone*): Per ciò che riguarda la capacità (generale e non ristretta allo scopo) di diritto civile limitata dal presupposto che qui manca " l'esistenza della persona fisica „ bisogna pur rilevare che agli enti riconosciuti compete la tutela del *nome*, dell'*onore*, etc. con le relative azioni, diritti cioè della *personalità* e in genere fondati su l'esistenza della persona fisica. La formula adottata sembra oscurare quella realtà compiuta e definita che appunto in sede giuridica si è venuta formando. Più felice sarebbe forse una dizione simile a quella che si legge all'art. 53 del Codice svizzero " Le persone giuridiche sono capaci di ogni diritto ed obbligazione, che non dipenda necessariamente dallo stato e dalla qualità della persona fisica, come il sesso, l'età, e la parentela „.

In ordine alla capacità patrimoniale, regolata nel modo e per ragioni a tutti note, riteniamo che il testo del capoverso sia sufficientemente chiaro — anche perchè segue immediatamente l'affermazione generica di capacità — per far ritenere l'approvazione dell'autorità governativa, degli acquisti di beni stabili e delle accettazioni di lasciti o donazioni, un requisito di *capacità* appunto e non di semplice *legittimità*. Ed il fatto che questa autorizzazione implica sempre un'iniziativa dell'ente, cioè dei suoi organi, non conferisce alla volontà, che così si determina idonea al fine, una supposta *perfezione*, che in questa sede non avrebbe senso: la volontà o è giuridicamente valida o non è.

Dunque non ci sembra possibile parlare di atti validamente compiuti dall'ente, che poi debbono *essere resi perfetti* cioè debbono esser resi precisamente *validi*. L'azione degli organi amministrativi, quando l'autorizzazione interviene, è azione dell'ente e perciò valida, conforme alla volontà collettiva obbiettivata nella legge, è dunque volontà della persona giuridica medesima; quando l'autorizzazione è negata, resta azione o iniziativa di singoli che vengono a staccarsi nettamente, secondo i principi della rappresentanza e del mandato — su cui si fonda tutta la disciplina

dell'amministrazione — da quella realtà definita, che è la persona giuridica. Lo stesso principio vige per la *responsabilità* che non può essere compiutamente regolata se non in leggi speciali.

Università di Genova e di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Non ho particolari ragioni per oppormi al principio tassativamente stabilito nel 1° comma della capacità *generale* delle associazioni e fondazioni, in antitesi al *principio della specialità*, che ha trovato largo seguito nella dottrina francese. E' vero che il legislatore può dosare a suo piacere la personalità civile e pertanto nessuna esigenza aprioristica condanna il principio della specialità, ma dall'altro canto non mi sembra che ragioni aprioristiche impongano detto principio.

Non sembra invece opportuno l'avere ristretta, nella dizione del capoverso, la necessità dell'approvazione dell'autorità governativa agli atti delle sole associazioni e fondazioni, mentre già con l'ordinamento vigente lo Stato, il comune, la provincia, gli istituti pubblici sono sottoposti alla necessità dell'autorizzazione governativa.

Inoltre il capoverso in esame non chiarisce quale sia la situazione derivante dalla mancata approvazione governativa, se cioè l'autorizzazione sia un requisito di *capacità* o un requisito di *legittimità*.

Università di Milano — (Rel. Prof. *Betti*): Discutibile sembra l'attribuire, in massima, una capacità giuridica piena e generale, con l'ovvia esclusione di quei diritti civili che abbiano per " presupposto l'esistenza della persona fisica „. Discutibile, perchè disconosce che la capacità di diritto delle persone giuridiche ad eccezione dello Stato va specificata e graduata (come insegna il suo lento e cauto svolgimento storico nel diritto romano): va, cioè, commisurata agli scopi particolari che la persona giuridica si prefigge: scopi, che danno luogo ad esigenze profondamente diverse secondo il tipo di ente di cui si tratta (associazione, fondazione, istituzione).

Non sembra del tutto preciso parlare, al capoverso, di " validità „ degli " acquisti „. Intanto la validità è una qualifica che concerne sempre l'atto o negozio giuridico, non già l'acquisto, che è l'effetto giuridico dell'atto e che può solo o prodursi o mancare. E poi si omette di precisare se dall'approvazione governativa dipenda soltanto la facoltà o legittimità dell'acquisto o dipenda invece la stessa capacità dell'acquisto.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Catania — (Rel. Avv. *De Luca*); Al. 1. — Dichiarazione superflua e inopportuna, perchè potrebbe far credere che le persone giuridiche non possono avere diritti di natura personale.

Al. 2. — “ Autorità governativa „ meglio “ Governo e organi governativi o autorità amministrativa „. Le due espressioni sono ripetute in articoli successivi.

“ Beni stabili „ meglio “ beni immobili „.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Rovelli*): Proponiamo di sostituire al posto del secondo inciso “ Gli atti patrimoniali ed in specie le accettazioni di lasciti e di donazioni da parte delle associazioni registrate sono regolati dagli Statuti, ed in mancanza, dalle assemblee: e sottoposti all’approvazione dell’autorità governativa nei casi espressamente previsti dalla legge „.

Aggiungiamo l’ultima parte, perchè alcuni enti (ad es. fondazioni) hanno l’obbligo, per legge, di richiedere l’autorizzazione all’autorità tutoria.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna — (Rel. Avv. *Ghera*): Trovandosi qui per la prima volta usata la espressione “ autorità governativa „ a proposito dell’autorità preposta a vigilare sulle associazioni, cade l’occasione di osservare che sarebbe meglio che tale espressione, usata in questo titolo, venga particolarmente specificata, come l’autorità preposta a vigilare sulle associazioni dalle speciali leggi disciplinanti le varie specie di esse. S’eviterebbe così l’incertezza intorno a quale particolare autorità spetti l’esercizio dei poteri di vigilanza conferiti in questo titolo all’autorità governativa: tanto più che all’art. 38 si specifica che per ottenere la registrazione occorre presentare la domanda alla “ autorità governativa competente „, onde rimane il dubbio, dopo tali specificazioni, che negli altri casi non sia richiesta dal testo l’intervento dell’autorità governativa competente.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara — Approvandosi questa disposizione resterà completamente abrogata l’attuale legge del 5 giugno 1850 che regola i modi d’acquisto di beni stabili dietro autorizzazione? Sembrerebbe opportuno dichiararlo in modo esplicito, o dare qualche norma precisa in proposito.

L’articolo pare troppo generico e converrebbe *completarlo* per evitare, in pratica, incertezze pericolose, anche in casi nei quali, come dice detto articolo, gli acquisti non venissero approvati e dovessero *ritenersi non validi*.

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. Avv. *Quilico*): Vedasi l’osservazione all’articolo 13.

Commissione Reale Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Per una maggiore proprietà di linguaggio formuleremmo l’articolo nei seguenti termini: “ Le persone giu-

ridiche sono soggetti di diritti e di obbligazioni, eccettuati quei diritti e quelle obbligazioni che presuppongono l'esistenza di una persona fisica.

Gli acquisti a titolo oneroso di beni immobili e l'accettazione di eredità, legati o donazioni da parte di associazioni o fondazioni iscritte nel registro non sono valide, se non siano approvate dall'autorità governativa „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Parma — (Rel. Avv. Menoni e Coccapani): Dovrebbe designarsi l'autorità amministrativa competente ad approvare gli acquisti dei beni stabili compiuti dagli enti morali; in relazione andrebbe pure modificato l'art. 16.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): Si parla di *autorità governativa*. Ad evitare discussione, è meglio indicare specificatamente questa autorità e quindi dire: il Prefetto. E così in tutti gli articoli seguenti, in cui si ripete l'indicazione di *autorità governativa*.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Ravenna — (Rel. Avv. Armuzzi): Si propone di sostituire al 2° comma là dove dice: " Gli acquisti di beni *stabili*... „ l'espressione: " Gli acquisti di beni *immobili*... „.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. Toesca di Castellazzo): La seconda frase del disposto non ci persuade; — per le associazioni, ad es., il presupposto, sia pure indiretto, della *persona fisica* è indiscutibile, nella stessa *rappresentanza* dell'ente, e negli ampi poteri dell'*assemblea degli associati*.

Preferiamo omettere la frase (" che non abbiano come presupposto...„), e sostituirla colla seguente " ... *a mente del presente titolo e delle altre leggi vigenti in materia* „: così resta qui, correttamente, richiamata la *legge speciale*, alla cui esistenza è subordinato tutto questo titolo.

Commissione Reale Procuratori di Torino — La dizione dell'articolo potrebbe lasciare il dubbio che — tranne che per l'acquisto di stabili e l'accettazione di lasciti e donazioni — le persone giuridiche abbiano la pienezza del godimento dei diritti civili, mentre sono soggette a molte limitazioni per le disposizioni delle varie leggi.

Parrebbe perciò opportuno aggiungere: " Le persone giuridiche godono dei diritti civili che non abbiano come presupposto l'esistenza della persona fisica, *sotto la vigilanza e la tutela delle autorità competenti a norma delle leggi speciali*. Gli acquisti ecc.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. Luzzatto): L'articolo parla della necessità dell'approvazione da parte dell'autorità governativa per acquisti

di beni stabili e accettazione di lasciti o donazioni. Non dice però di quale autorità governativa. Dalla Relazione (pagina 43) si vede (ciò che d'altronde sembra naturale) che per autorità governativa s'intende il Prefetto. Noi riteniamo utile proporre che nell'articolo stesso in luogo della indicazione generica " dell'autorità governativa „ sia detto direttamente " dal Prefetto della provincia in cui ha sede l'associazione „.

Per le associazioni che espleteranno la loro attività in tutto il Regno si potrebbe indicare che l'approvazione deve venir fatta dal Ministero dell'interno. Comunque ci sembra, per la chiarezza della legge, utile indicare direttamente l'autorità governativa intesa. La stessa osservazione vale per gli articoli 18, 21, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 35 e 38.

Come all'art. 23 è indicato il presidente del tribunale ed all'art. 44 il Pretore, e non in ambedue i casi l'autorità giudiziaria, riteniamo utile, per la chiarezza della legge, indicare con precisione anche l'autorità governativa intesa nei vari casi.

Art. 15.

(Atto costitutivo delle associazioni e delle fondazioni).

L'atto costitutivo di un'associazione deve essere redatto per iscritto.

La costituzione di una fondazione deve essere fatta per atto pubblico fra vivi o per atto di ultima volontà.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Di Francia*): Per l'atto costitutivo di ciascuno dei due tipi delle persone giuridiche, il Progetto per le associazioni si accontenta dell'atto scritto, richiede però per la costituzione delle fondazioni l'atto pubblico tra vivi, o quello di ultima volontà, e cioè il testamento nelle varie sue forme.

Qualche rilievo è necessario in ordine alla costituzione delle fondazioni. L'atto tra vivi, pur essendo unilaterale, dev'essere rivestito della più solenne forma dell'atto di donazione, presentando con questa molte analogie, in quanto è rivolto a chiamare in vita l'ente, e ad un tempo a dotarlo, perchè, come si è detto, il patrimonio ne costituisce il naturale substrato e la condizione precipua di esistenza. Lo stesso Codice civile vigente, del resto, accenna a casi di donazione per i quali non occorre l'accettazione (art. 1062 cap.).

L'atto di ultima volontà è governato dalle regole relative ai testamenti, com'è intuitivo. Di fronte al Progetto non hanno più ragione di essere le controversie agitate in passato sulla validità delle disposizioni dirette. E' nota l'origine di tali dispute. Sembrò inconciliabile il principio pel quale la istituzione di erede, o l'atto di donazione, richiede una persona esistente e capace di ricevere e di accettare il lascito o la donazione, col fatto che la persona qui non è peranco nata, trattandosi di ente non ancora istituito. Per le istituzioni di beneficenza, però, la validità di siffatte disposizioni era desunta, come si desume indubbiamente, dalla legge del 1890 (art. 84 e 93; e 128 del relativo Regolamento).

Col Progetto di riforma la destinazione del patrimonio ad uno scopo, sia per atto tra vivi, sia per disposizione testamentaria — com'è stato autorevolmente rilevato — riceve efficace conferma diretta, superandosi così la difficoltà teorica di un patrimonio senza soggetto, finchè non sia intervenuta la personificazione dell'ente. Nel frattempo invece la persona giuridica è *in fieri*, verrà ad esistenza in un momento futuro, dopo cioè il riconoscimento e la registrazione, che sono le condizioni necessarie di esistenza del nuovo subbietto. Intanto i diritti sui beni destinati alla fondazione sono riservati ad essa, intendendosi vincolati allo scopo, salvo peraltro l'esercizio del diritto di revoca, o una diversa volontà del fondatore. L'atto costitutivo, infatti, può, fino all'approvazione governativa, essere revocato dal costituente, od anche dai suoi eredi, qualora egli ne abbia dato loro la facoltà (art. 16). In caso di avvenuto riconoscimento, invece, la fondazione, come soggetto di diritto, già esiste e funziona. Pertanto, non è revocabile, e neppure altrimenti suscettibile d'impugnativa, avendo il riconoscimento la virtù di sanare gli eventuali vizii, onde fosse affetto l'atto costitutivo.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Piga*): Da approvarsi senza riserve è la disposizione secondo la quale ogni persona giuridica, abbia essa carattere associativo o fondatizio, deve essere retta da un particolare statuto redatto per iscritto.

Il Progetto però non dice che cosa lo statuto deve contenere, ed in qual modo debba essere approvato o modificato dall'autorità governativa per renderlo più idoneo a disciplinare il funzionamento dell'ente.

Non v'è dubbio che lo statuto debba precisare i fondamentali rapporti che l'ente, svolgendo la sua attività, stringe nella vita civile e cioè gli scopi che esso si propone, la sua rappresentanza, gli organi amministrativi, la destinazione dei beni in caso di estinzione.

Non v'è parimenti dubbio che, attesa la natura dell'intervento statale in ordine all'acquisto della personalità, lo statuto debba essere approvato nella stessa forma con cui si concede il riconoscimento dell'ente, cioè col decreto Reale. Talune leggi speciali dispongono in questo senso.

In tal modo le norme del Codice circa la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche, nonchè sulla destinazione del patrimo-

nio in caso di estinzione, assumerebbero carattere suppletivo e sarebbero applicabili soltanto agli istituti attualmente esistenti che non siano muniti di un particolare statuto.

In relazione a questi rilievi potrebbe essere modificata la formulazione degli articoli 17, 18 del Progetto.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Ancona — (Rel. Avvocato *Sinigaglia*): La sostanziale differenza fra fondazioni e associazioni appare anche dalle modalità relative alla loro costruzione: per le fondazioni occorre l'atto pubblico, per le associazioni basta la prova per iscritto.

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. Avvocato *Turazza*): Non si prevede l'ipotesi che l'atto costitutivo di una fondazione, in specie se consiste in una disposizione *mortis causa*, non contenga le norme necessarie per la organizzazione dell'ente. In questa ipotesi, pare che dovrebbe attribuirsi alla autorità governativa, che provvede al riconoscimento dell'ente, il compito di determinare tali norme.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Finzi*): Per quanto il timore che si abusi della firma sia abbastanza remoto, tuttavia non sarebbe il caso di prescrivere qualche norma più rigorosa intesa a dare certificazione e autenticità alle firme di adesione di nuovi associati, *almeno in alcuni tipi di associazione?*

Si pensi a deliberazioni di assemblea che possono variare nel risultato per pochi od anche per un solo voto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel. Avv. *Pellacani*): Sembra opportuno, allo scopo di impedire il formarsi di atti costitutivi monchi o difettosi, richiamare il disposto dell'art. 39 aggiungendo alla prima parte dell'art. 15, le parole: "*e contenere le indicazioni richieste dall'articolo 39 per la registrazione dell'associazione* „.

Da tale aggiunta restano escluse le fondazioni, che sono regolate dal capoverso: e ciò perchè sarebbe imprudente sancire la nullità di fondazioni (che normalmente saranno costituite per atto di ultima volontà) sol perchè il testatore si fosse dimenticato di regolarne l'amministrazione.

Ciò è intonato anche al principio stabilito all'articolo 26.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Parma — (Rel. Avvocati *Menoni* e *Coccapani*): Sull'articolo 15 in relazione al 13 si osserva che mentre prima si parla di "patrimonio destinato in modo autonomo ad uno scopo,, poi di punto in bianco si parla di "fondazione,,. Per correttezza logica sarebbe opportuno aggiungere alla dizione dell'art 15 "patrimoni ecc. o fondazione,,.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. *Toesca di Castellazzo*): Approviamo la differenza, che già si fa nei primi disposti del titolo, tra *associazioni e fondazioni*, agli effetti di un maggior rigorismo per le seconde (es. richiesta dell'*atto pubblico* per la costituzione di una fondazione, e della semplice scrittura privata per l'associazione).

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. *Drago*): Sembra conveniente aggiungere le indicazioni che l'atto costitutivo delle associazioni e delle fondazioni deve contenere, le quali potrebbero sostituire quelle elencate a proposito della registrazione nell'articolo 39, nel quale, in tal caso, sarebbe sufficiente il richiamo all'articolo 15, salvo l'aggiunta dell'ultimo periodo.

Art. 16

(Revocazione dell'atto costitutivo di una fondazione).

L'atto costitutivo di una fondazione può, fino all'approvazione governativa, essere revocato dal costituente o anche dai suoi eredi qualora egli ne abbia dato la facoltà.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Piga*): Sembra che sia opportuno distinguere il caso in cui la fondazione sia costituita con atto di ultima volontà o mediante donazione.

Nel primo caso pare eccessivo, dopo la morte del testatore, dare la facoltà agli eredi di revocare la disposizione, anche se essi ne abbiano avuto il mandato, poichè il testatore può ben prevedere gli eventi che avrebbero potuto far modificare la sua volontà e fare una disposizione

condizionale, e può altresì stabilire che, ove il riconoscimento dell'ente non avvenga entro un determinato periodo di tempo, la disposizione si intende revocata.

La revoca della disposizione, del resto, implica l'esercizio di una facoltà così strettamente personale che ben raramente potrà essere delegata agli eredi e pertanto sembra che questa ipotesi di revocabilità possa essere soppressa, senza pericolo che ne resti menomata la volontà del testatore.

Se si tratta invece di donazione, il criterio rigorosamente logico sarebbe quello che la volontà del costituente è revocabile fino a quando, divenendo l'atto bilaterale perfetto, la disposizione non sia accettata nel nuovo ente.

Senonchè è risaputo che l'applicazione rigida dei principi civilistici darebbe luogo a gravi inconvenienti d'ordine pratico, compromettendo gl'interessi degli enti morali; onde la dottrina ha escogitato espedienti per vincolare in qualche modo la dichiarazione del donante e renderla irrevocabile anche prima dell'accettazione del donatario.

Ben è vero che la disposizione del donante produce l'effetto di trasferire la cosa donata solo quando sia intervenuta l'accettazione del donatario; ma si osserva che ciò non toglie che l'atto di destinare un compendio di beni a favore di un ente erigendo produca un'efficacia sua propria nel senso di vincolare, sotto l'osservanza di determinate condizioni, la volontà del donante.

Questa opinione trova del resto la sua base nelle disposizioni di diritto positivo come quelle dell'art. 2 e 4 del R. D. 26 giugno 1864, n. 1818, e 84 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

In base a queste disposizioni si afferma che il rappresentante provvisorio dell'ente possa accettare la liberalità all'unico scopo di vincolare la volontà del donante.

Questo principio è stato poi legislativamente ratificato dall'art. 11 della legge 27 maggio 1929 sugli enti ecclesiastici e sui patrimoni destinati a fini di culto posto in relazione con l'art. 18 ult. cap. del R. Decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, dalle quali disposizioni si rileva che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del nuovo ente e la conseguente autorizzazione ad accettare la liberalità, rende irrevocabile la dichiarazione del costituente. Il limite alla revocabilità delle disposizioni, come vedesi, è dato, non dal provvedimento col quale si riconosce il nuovo ente, ma dal momento in cui l'organo designato dalla legge manifesta all'autorità governativa la volontà di accettarla nell'interesse dell'ente nascituro iniziando le pratiche per il riconoscimento di esso.

Dai cenni su esposti appare pertanto evidente che il sistema seguito dal Progetto è in contrasto con una norma di diritto positivo, di indubbia portata generale, per quanto inserita in una legge speciale, norma dalla quale prescinde senza accennarne i motivi. Non pare dubbio che il precetto della legge speciale, dettato com'è da considerazioni di ordine pratico e diretto a salvaguardare il patrimonio degli enti morali i cui fini sovente sono connessi con l'interesse sociale, sia preferibile al tempe-

ramento adottato dal Progetto che, volendo limitare l'assoluto potere di revoca del donante, lascia in effetti a questo una sconfinata libertà. Basti pensare che le pratiche per il riconoscimento degli enti morali richiedono talvolta laboriose istruttorie e un lungo periodo di tempo e perciò non si può ammettere che la sorte dell'ente erigendo e la conservazione del suo patrimonio sia affidata al capriccio e alla mutevole volontà del costituente. Più logico appare il precetto che vincola la volontà del costituente non appena l'organo dello Stato, all'uopo designato, sia consapevole della disposizione e manifesti il proposito di tradurla in atto.

CONSIGLIO DI STATO

Il Progetto ammette la revocazione dell'atto costitutivo di una fondazione, fino a che non sia intervenuta l'approvazione governativa, e ne dà potere al costituente o anche ai suoi eredi, qualora egli ne abbia dato facoltà.

La fondazione, intesa non come lascito modale, cioè come trapasso di patrimonio con fine determinato ad una data persona giuridica già esistente, ma come la intende il Progetto, di distacco d'un patrimonio diretto a costituire una persona giuridica per sè stante, non si perfeziona con l'accettazione che, se si può verificare nel primo, non può aver luogo nel secondo caso, bensì col concorso delle condizioni legali, che si realizzano, secondo il Progetto, non soltanto con l'approvazione dell'atto costitutivo, ma anche con la registrazione, la quale, come è affermato nella Relazione, ha valore essenziale.

Fino a che non sia intervenuta la registrazione, l'atto costitutivo non rappresenta che una volontà tendente a un fine non ancora raggiunto, e perciò nulla pare che si opponga alla revocazione dell'atto, non essendosi ancora verificato, per la mancanza di uno degli elementi essenziali, il riconoscimento legale.

Che effetto vincolante non esista fino a che la registrazione non avvenga, e che il distacco e la destinazione del patrimonio permanga nel dominio della volontà del costituente, si rileva anche dal fatto che la registrazione è lasciata alla facoltà del fondatore, il quale, con l'astenersi dal compierla, può conseguire l'intento revocatorio. Perciò, restando fermo il concetto del Progetto, secondo cui il riconoscimento legale della fondazione richiede, oltre l'approvazione, anche la registrazione, sembra che la revocazione dell'atto costitutivo debba ammettersi fino a che quest'ultima formalità non sia adempiuta. Si potrebbe, tuttavia, accettare l'art. 16, così come è formulato, qualora si stabilisse l'obbligatorietà della registrazione, dopo l'approvazione dell'atto costitutivo.

Queste stesse osservazioni dovrebbero valere anche per le associazioni (in rapporto alle quali il Progetto tace), potendo essere conveniente

che i soci intervenuti nell'atto costitutivo revochino l'atto stesso, senza dover ricorrere, in caso di pentimento, alla procedura di scioglimento.

In ogni caso, sembra che la sanzione dell'assoluta irrevocabilità dell'atto costitutivo, anche se registrato, non sia giustificabile che per le fondazioni pubbliche. Invece, per le fondazioni di interesse essenzialmente privato, dirette, cioè, a beneficiare determinati individui o determinate famiglie, parrebbe ammissibile la facoltà del fondatore di revocare l'atto costitutivo per cause giuste, come ad esempio la sopravvenienza dei figli.

UNIVERSITA'

Università di Bologna — Non pare opportuno riconoscere al testatore che istituisca una fondazione il potere di attribuire agli eredi la facoltà di revoca finchè non sia intervenuta l'approvazione governativa: tanto varrebbe dire che il testatore si rimette alla volontà degli eredi per l'istituzione.

Si dovrebbe in ogni caso richiedere al testatore l'indicazione di un termine entro cui l'approvazione deve intervenire e dopo il quale, non intervenendo l'approvazione, può essere esercitata la facoltà di revoca; oppure consentire che, a richiesta degli interessati, un termine sia fissato dall'autorità giudiziaria.

Università di Genova e di Parma — (Rel. Prof. Allara): L'ultima parte della disposizione appare in contrasto col principio della personalità del negozio testamentario; coll'ammettere invero la possibilità che il testatore attribuisca all'erede la facoltà di revocare la fondazione si viene a far dipendere l'efficacia di una disposizione di ultima volontà da una volontà estranea a quella del testatore.

Università di Milano — (Rel. Prof. Betti): Discutibile l'ammissione di una delega della facoltà di revoca da colui che costituisce la fondazione agli eredi, perchè ripugnante al carattere personalissimo che rivestono in genere le disposizioni di ultima volontà e la revoca ad esse relativa.

Università di Napoli — (Rel. Prof. Scuto): In questo articolo si esclude la revoca dell'atto costitutivo di una fondazione a decorrere dal momento dell'approvazione governativa, che dovrebbe avere quindi, logicamente, un valore essenziale quanto all'inizio della personalità dell'ente, poichè evidentemente, in quanto l'ente ci sia, la sua esistenza non potrebbe essere più compromessa dalla revoca. Riguardo a quest'ultima

poi, se pur non ci fossero difficoltà di ordine giuridico per ammettere l'attribuzione della relativa facoltà anche agli eredi, una ragione di convenienza, se si vuole assicurare meglio la costituzione dell'ente per il raggiungimento dello scopo, che non è individuale, dovrebbe fare escludere la revoca da parte di essi, i quali potrebbero agire con criteri diversi da quelli ai quali s'ispirò il costituente e potrebbero anche essere spinti a revocare senz'altro.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Macerata — Riconoscere agli eredi il diritto di revocare l'atto costitutivo di una fondazione fino a che non sia intervenuta l'approvazione governativa equivale, praticamente, lasciarli arbitri di far sorgere o meno la fondazione stessa.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Parma — (Rel. Avv. Menoni e Coccapani): *Vedasi l'osservazione all'art. 14.*

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Schupfer): Invece di dire "qualora egli (il costituente) ne abbia dato facoltà (agli eredi)",, precisare così: *qualora egli ne abbia attribuita ad essi la facoltà*,,

CAPO II

Dell'organizzazione ed amministrazione delle associazioni e delle Fondazioni

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*) : Le norme raccolte in questo capo concernono l'organizzazione e l'amministrazione delle persone giuridiche. E' lodevole il sistema del Progetto di dare in questa materia la prevalenza assoluta all'atto costitutivo, perchè esso è la espressione della libera volontà degli associati e dei costitutori.

Nel contempo, però, si impongono opportune limitazioni all'attività degli amministratori in modo da impedire ad essi di compromettere gli interessi dell'ente o dei terzi.

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Manno*) : Opportunamente vengono stabilite le norme dell'organizzazione e amministrazione delle associazioni e delle fondazioni.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*) : Tutta la serie delle disposizioni regolanti l'organizzazione e l'amministrazione delle persone giuridiche si presenta degna del maggior consentimento, attesa la sobria e giudiziosa disciplina, come del pari sono da approvarsi le norme relative alla estinzione delle due categorie con la particolareggiata disciplina, circa il diritto dei singoli soci, della facoltà di ricorso e di quella di recesso.

UNIVERSITA'

Università di Genova e di Parma — (Rel. Prof. *Allara*) : Rileviamo innanzi tutto che il Progetto appare molto sobrio di disposizioni in ordine ai rapporti interni delle associazioni. Ma più grave sembra

la mancanza di disposizioni relative alla responsabilità delle persone giuridiche. L'articolo 19 si limita a regolare la responsabilità, verso l'ente e verso i terzi, degli Amministratori. Si potrebbe osservare che, essendo gli amministratori dei rappresentanti (art. 17 capoverso), la responsabilità dell'ente si potrebbe costruire in base al principio della rappresentanza. Ma in contrario potrebbe sempre sorgere il dubbio che, avendo l'art. 19 ommesso di regolare la responsabilità dell'ente, abbia voluto escluderla. Ora non può dirsi perfetta una riforma che lascia incerto un punto di rilevanza fondamentale. Il legislatore penale si è occupato della responsabilità delle persone giuridiche in ordine al pagamento delle ammende (art. 197 nuovo C. P.). Così pure appare una certa incompletezza nel regolamento della capacità patrimoniale degli enti di fatto.

Università di Milano — (Rel. Prof. *Betti*): Manca una norma che, in relazione a rapporti d'obbligazione facenti capo all'ente, statuisca e disciplini la responsabilità dell'ente stesso ed escluda (ovvero ammetta, come nell'ipotesi dell'art. 46) una responsabilità sussidiaria dei componenti (cfr. 7 par. 1 D. III, 4), che non siano amministratori.

Notiamo poi che gli amministratori vengono qualificati, ora (agli art. 17 e 19) come rappresentanti, ora (all'art. 18) come organi dell'ente: qualifica, quest'ultima, che appare più rispondente alla elaborazione dogmatica della distinzione fra organo e rappresentante.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Messineo*): Il Progetto ha preso posizione (senza, peraltro, giustificare il punto di vista adottato), in ordine ai mezzi o strumenti, attraverso i quali la persona giuridica opera e agisce, accogliendo, così, il concetto di "organo,, (art. 18), ma, in pari tempo, menziona una "rappresentanza,, (art. 17 capov. e 39) che sarebbe affidata agli amministratori.

Potrebbe replicarsi che la distinzione fra rappresentante e organo è soprattutto di ordine teorico e che forse il Progetto non intende attribuire portata sostanzialmente diversa ai due termini; e può essere.

Se non che bisognerebbe almeno fissare esplicitamente la distinzione fra organi che hanno rappresentanza e organi che esercitano un'attività, la quale è rivolta interamente o prevalentemente a rendere possibile la vita interna della persona giuridica.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. *Avv. Redenti*): Possono sembrare or troppo generiche, or troppo minuziose e di scarsa elasticità, le norme regolamentari sulla costituzione

e sul funzionamento degli enti collettivi e non scevre da difetti o da perplessità nella forma e nell'ordinamento.

Par strano che si disciplini la registrazione con cui gli enti "acquistano", la personalità, dopo aver disciplinato la loro organizzazione e perfino la loro estinzione. E notiamo che assai meglio parla l'art. 18 di "organi", dell'ente, che non l'articolo 17 di "persone", che amministrano.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): Pare preferibile sotto questo capo II l'intestazione: *Dell'ordinamento e della etc.*

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. Toesca di Castellazzo): Complessivamente sembraci idonea, giuridicamente corretta, ed improntata a principi saviamente equilibrati (tra l'interesse degli Enti e quello dei singoli associati e dei terzi) tutta questa *nuova regolamentazione*, secondo la quale devesi giustamente attribuire assoluta prevalenza (specialmente nel caso delle *associazioni*) alle disposizioni dell'*atto costitutivo*.

Art. 17

(Amministrazione e rappresentanza)

L'amministrazione delle associazioni e delle fondazioni è affidata ad una o più persone secondo le disposizioni dell'atto costitutivo.

Gli amministratori rappresentano l'ente in conformità dell'atto costitutivo.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. Piga): *Vedasi l'osservazione all'articolo 15.*

UNIVERSITA'

Università di Milano — (Rel. Prof. Betti): L'enunciazione del primo comma è superflua.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Brindisi — L'art. 17 potrebbe essere formulato più brevemente, con pari e forse maggiore efficacia, nel modo seguente: “ L'amministrazione e la rappresentanza delle associazioni e delle fondazioni sono regolate dall'atto costitutivo „.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. Rovelli): Proponiamo: *l'Amministrazione ecc. è regolata dall'atto costitutivo.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel. Avv. Pellacani): Prevedendosi che l'azione di controllo dell'autorità governativa possa qualche volta riuscire insufficiente, si propone di aggiungere al capoverso: “ *Nel silenzio dell'atto costitutivo i poteri degli amministratori si intendono limitati ai puri atti di gestione „.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Si ritiene che l'art. 17 possa, con maggiore chiarezza e semplicità, essere così compilato:

“ *L'Amministrazione e la rappresentanza delle associazioni e delle fondazioni sono affidate ad una o più persone secondo le disposizioni dell'atto costitutivo „.* — In tale modo può sopprimersi il capoverso dello stesso articolo; tanto più che, come risulta implicitamente dalla Relazione (Pag. 51), possono essere rappresentanti anche coloro che non sono amministratori dell'Ente.

Art. 18

(Atti degli amministratori)

Gli amministratori possono compiere tutti gli atti che interessano l'ente, sempre che non rientrino nelle attribuzioni di altri organi.

Gli atti compiuti dagli amministratori fuori delle loro attribuzioni o contro le disposizioni della legge o dell'atto costitutivo o contro le deliberazioni dell'assemblea generale, possono essere annullati entro un anno dalla loro data su istanza degli organi dell'ente o di un qualunque associato o per iniziativa dell'autorità governativa.

Gli atti stessi non possono essere impugnati di fronte ai terzi che abbiano in buona fede acquistato diritto in base ad essi.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno — Il 2° comma provvede, nell'interesse degli enti alla stabilità delle loro relazioni giuridiche, a limitare nel tempo l'impugnabilità degli atti compiuti degli amministratori esorbitando dai limiri ai loro poteri posti dalla legge, dalle disposizioni dello statuto e dalle deliberazioni dall'assemblea, e il criterio che ha presieduto alla formulazione della disposizione va approvato; ma la ampia dizione del comma, che parla genericamente di atti contrari alle disposizioni della legge, potrebbe far sorgere l'equivoco che sia anche limitata nel tempo l'azione per dichiarazione di nullità degli atti degli amministratori che siano contrari ad una legge proibitiva, all'ordine pubblico o al buon costume, venendosi così a riconoscere la convalidazione di atti che, secondo i principi generali del diritto, non possono mai acquistare efficacia giuridica.

Si propone, pertanto, di aggiungere al detto 2° comma il seguente: "L'impugnativa degli atti contrari ad una legge proibitiva, all'ordine pubblico o al buon costume non è soggetta al termine di cui al comma precedente ,,,

Sembra poi eccessiva e non rispondente ai principi la tutela che il 3° comma accorda ai terzi che abbiano acquistato in buona fede dei diritti in base agli atti impugnabili degli amministratori, rendendo inattaccabili i diritti stessi nonostante l'annullamento degli atti che hanno fornito la base per l'acquisto, quando si comprende in questi terzi, come è detto nella Relazione al Progetto e come risulta dalla dizione stessa del comma, anche coloro che siano direttamente entrati in rapporti con l'ente.

Ognuno, infatti, per regola generale di diritto, deve prendere esatta conoscenza della capacità delle persone con le quali contratta, e non perchè queste siano rappresentanti delle persone giuridiche c'è una ragione per derogare a tale principio, chè anzi una maggiore tutela degli enti si impone potendo essere facilmente traditi dai loro rappresentanti. D'altra parte la buona fede di tali terzi equivarrebbe ad una assoluta indifferenza per i limiti dei poteri degli amministratori delle persone giuridiche, indifferenza che certo non merita la protezione della legge. Quelli che, invece, sembrano meritevoli di tale protezione sono quei terzi che sono rimasti estranei ai negozi messi in essere dalle persone giuridiche, ma che hanno mediatamente acquistato diritti che hanno nascita da un atto degli amministratori, attraverso una o più persone che hanno esse, invece, direttamente trattato con gli amministratori stessi.

L'applicazione della massima generale *resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis* ai diritti nel modo ora detto da questi terzi acquistati, per effetto dell'annullamento degli atti messi in essere dai rappresentanti

della persona giuridica e dai loro danti causa, equivarrebbe all'imposizione agli stessi di un'attività di ricerche spesso impossibili sugli atti di amministrazione degli enti, il che sarebbe davvero eccessivo. Perciò il 3° comma dovrebbe modificarsi come segue: " Gli atti stessi non possono essere impugnati di fronte ai terzi che, in base ad essi, abbiano, in buona fe'e, acquistato diritti da colui che ha contrattato con l'ente „.

Corte di Appello di Catania — (Rel. Pres. Sez. *Messina*):

Si ritiene eccessiva la tutela dei terzi nel caso di loro partecipazione ai negozi compiuti dagli amministratori fuori delle loro attribuzioni o contro le disposizioni di legge o dell'atto costitutivo e contro le deliberazioni dell'assemblea generale (art. 18), e nella ipotesi di eventuale loro pregiudizio da annullamento di deliberazioni dell'assemblea generale di un'associazione siccome contrarie alla legge e all'atto costitutivo (art. 23).

Invero, attesa la pubblicità da darsi agli atti più importanti relativi alla nascita, vita ed estinzione delle persone giuridiche mediante la loro trascrizione nel registro delle associazioni e delle fondazioni (art. 37 a 40), non è troppo pretendere dai terzi che vengono a contatto con gli amministratori di tali enti o che comunque compiono negozi in base a deliberazioni delle relative assemblee, che si accertino preventivamente della capacità rappresentativa dei primi ed in genere della legittimità degli atti dei medesimi e delle assemblee.

Il presumere in ogni caso la loro buona fede, con l'effetto di mantenere ferme le situazioni create in loro favore illegalmente dagli amministratori o dalle assemblee, salva soltanto la prova della loro malafede (art. 18 ult. comma e 23. 2 comma), importerebbe svuotare quasi di ogni efficacia le cautele preordinate dalla legge o dall'atto costitutivo o, in rapporto agli amministratori, da legittime deliberazioni delle assemblee stesse a tutela degli enti, contro possibili abusi dei loro organi.

Si opina ancora che il breve termine di sei mesi per l'annullamento delle deliberazioni illegittime delle assemblee ed un anno per quello degli atti illegali degli amministratori, debba decorrere dalla data in cui se ne inizi la esecuzione: perchè soltanto allora, nella maggior parte dei casi, sarà probabile che gli associati o l'autorità governativa acquistino, a causa del pregiudizio che incominci a risentirne l'ente, cognizione dell'atto illegale e quindi sia in grado di impugnarlo.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Gli art. 18 e 23 ispongono che l'autorità governativa ha facoltà di chiedere essa, in un determinato termine, nell'inerzia degli interessati, l'annullamento degli atti illeciti compiuti dagli amministratori, ed ha facoltà, altresì, di chiedere l'annullamento delle deliberazioni dell'assemblea che sono contrarie allo statuto ed alla legge.

In verità, queste norme sono nuove in una materia che, nella dottrina, è ancora incerta, e sarebbe stato necessario che la Relazione avesse

dato di esse una sufficiente e convincente motivazione. Così, dispongono i citati articoli che gli atti degli amministratori e le deliberazioni dell'assemblea *possono essere annullati*, e ciò farebbe pensare che essi non sono nulli ma annullabili, e che le nullità possono essere sanate col decorso del tempo.

Ciò sarebbe grave: onde occorre mettere bene in chiaro che la mancanza dell'annullamento nel termine indicato non può importare mai sanatoria degli atti e delle deliberazioni che siano inesistenti per inosservanza delle leggi proibitive, oppure per mancanza di elementi sostanziali o di forme essenziali.

E' anche necessario che gli atti e le deliberazioni siano portati a cognizione immediata dell'autorità governativa, affinché questa possa esercitare la indicata facoltà. A questo proposito si osserva che sembra troppo breve il termine di mesi sei imposto per l'annullamento delle deliberazioni, di fronte alla gravità delle conseguenze per la vita dell'ente e per l'interesse generale. Si proporrebbe che il termine di mesi sei fosse prolungato o che fosse modificata la dizione dell'articolo nel senso di prescrivere che la domanda di annullamento debba intervenire nel termine di mesi sei.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Morbioli*): Non sembra logico negare, di fronte ai *terzi*, a titolo di *buona fede*, la impugnabilità degli atti compiuti dagli amministratori delle associazioni o delle deliberazioni prese dalle assemblee generali dei soci *contro le disposizioni della legge*, la quale si deve presumere nota a tutti.

Sebbene sia nel nostro ordinamento giuridico che l'annullamento degli atti e delle deliberazioni, di cui sopra, debba essere pronunciato dall'autorità giudiziaria (tanto è vero che all'autorità governativa è attribuita iniziativa in materia, art. 23 1. parte), non sarebbe male, ad evitare ogni possibile discussione anche sulla competenza, che espressamente si deferisse il provvedimento al *tribunale*, qualunque possa essere la natura ed il valore dell'atto o della deliberazione impugnata.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Piga*): Il principio che gli atti compiuti dagli amministratori degli enti morali in tanto abbiano valore per l'ente in quanto rientrino nell'ambito delle attribuzioni loro affidate dalla legge o dallo statuto e, in caso contrario, possano essere impugnati, non può dar luogo a rilievi.

Non si può accogliere invece, senza riserve, il concetto che gli atti contrari alla legge e allo statuto compiuti dagli amministratori non possono essere impugnati di fronte ai terzi che, in buona fede, abbiano acquistato diritti in base agli atti stessi.

La protezione accordata alla buona fede dei terzi sembra eccessiva se si consideri che, non essendo state osservate le norme in base alle quali il corpo morale poteva obbligarsi, l'efficacia dell'atto di fronte al-

l'ente giuridico è soltanto apparente; e d'altra parte di fronte al terzo restano sempre personalmente responsabili gli amministratori che violano la legge. E' da notare inoltre che il terzo non può ignorare la legge nè lo statuto, attesa la forma di pubblicità cui esso è sottoposto, e può rendersi conto se il comportamento degli amministratori sia legittimo, e qui di anche sotto questo riflesso la disposizione è inopportuna. Altrettanto dicasi per le deliberazioni dell'assemblea generale di una associazione di cui è fatto cenno nell'art. 23 cap. del Progetto.

L'argomento invocato dalla Commissione che il terzo non sarebbe in grado di controllare la legittimità degli atti degli amministratori potrebbe avere un certo valore nell'ipotesi, pure contemplata nell'art. 18, in cui essi agiscano contro le deliberazioni dell'assemblea generale; ma tale argomento non potrebbe distruggere il principio che gli amministratori, operando fuori dei limiti normali delle loro attribuzioni, non possono impegnare l'ente e devono rispondere in proprio dei loro atti. La brevità del termine concesso per l'impugnativa sarebbe del resto un opportuno correttivo del pregiudizio che il terzo potrebbe risentire.

In sostanza, la norma accolta nel Progetto introdurrebbe una grave deroga al principio per cui l'atto illegittimo può essere sempre impugnato e la dichiarazione di annullamento travolge inevitabilmente tutti gli atti consecutivi che hanno origine dall'atto annullato; e per tale motivo sembra che non sia da accettarsi.

La facoltà d'impugnativa è giusto che sia contenuta in limiti di tempo più tosto breve, per quanto inadeguato sembri il termine di un anno proposto dalla Commissione; ed è logico che tale facoltà competa anche all'autorità governativa che ha il potere di vigilanza sull'ente, salvi gli altri provvedimenti che nella sua competenza essa potrà emanare, giusta quanto si dirà più innanzi. Ma poichè l'autorità governativa può ignorare l'esistenza dell'atto, il termine per impugnarlo, nei suoi riguardi, dovrebbe decorrere, non già dal momento in cui l'atto è emanato, ma dalla data in cui essa ne ha avuto notizia.

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Manno*): Sembra opportuna l'attribuzione di un ampio potere all'autorità governativa per l'annullamento degli atti eccedenti i limiti delle attribuzioni degli amministratori o contrari alla legge o all'atto costitutivo.

CONSIGLIO DI STATO

Gli articoli 18 e 23 trattano separatamente delle deliberazioni degli amministratori e dell'assemblea generale dell'associazione, della loro validità, del potere di annullamento e degli effetti degli atti illegittimi compiuti dagli amministratori; l'art. 18 prevede l'annullamento entro un anno

dalla loro data, su istanza degli organi stessi dell'ente, o di qualunque associato, o per iniziativa dell'autorità governativa (non meglio determinata). Nega poi l'impugnativa degli atti in confronto dei terzi che abbiano in buona fede acquistato diritti in base agli atti stessi.

Per gli atti compiuti dall'assemblea generale, l'art. 23 prevede l'annullamento entro sei mesi dalla loro data, su istanza degli organi dell'ente, o di qualunque associato, o per iniziativa dell'autorità governativa. Prevede la sospensione delle deliberazioni la cui illegittimità sia manifesta, su richiesta degli amministratori o di uno degli associati, e attribuisce il potere di sospensione al Presidente del tribunale. Nel caso, però, che le deliberazioni siano contrarie all'ordine pubblico od al buon costume, il potere di sospensione è attribuito all'autorità governativa.

Come l'art. 18, anche l'art. 23, nega la impugnativa delle deliberazioni della assemblea di fronte ai terzi, che abbiano acquistato in buona fede diritti in base ad esse.

Ferme restando le osservazioni premesse, su queste norme si rileva:

a) che l'inibitoria della impugnativa degli atti illegittimi, ai fini del loro annullamento, contemplata tanto nell'articolo 18, quanto nell'art. 23, sembra contraria ai principi generali del diritto, nonchè all'interesse stesso dell'ente che i due articoli si propongono di tutelare per mezzo dell'annullamento degli atti suaccennati.

Ma il concetto, che la norma vuole esprimere, non è forse il divieto di impugnativa e, quindi, dell'annullamento, il che avrebbe la conseguenza illogica di conservare l'atto nullo a tutti i suoi effetti, bensì quell'altro che dalla nullità della deliberazione e dalla declaratoria di annullamento, non seguano effetti in pregiudizio dei terzi acquirenti in buona fede.

Se questo è, come parrebbe, il concetto informatore della norma (per la ragione che non può escludersi l'impugnativa di atti nulli e l'annullamento degli atti stessi, anche quando in essi concorrano interessi di terzi acquirenti in buona fede), converrebbe dire, non che detti atti non siano impugnabili, ma che l'effetto dell'annullamento non si estende ai terzi acquirenti in buona fede, lasciando così che l'annullamento spieghi tutti gli altri effetti estintivi dell'atto nullo;

b) vanno inoltre rilevate dissonanze o diversità tra il caso di deliberazioni degli amministratori e quello di deliberazioni dell'assemblea generale che non sembrano giustificabili.

I — Si ammette, nell'art. 23, una facoltà di sospensione delle deliberazioni dell'assemblea generale, in caso di illegittimità manifesta e quando tali deliberazioni siano contrarie all'ordine pubblico e al buon costume. Si tace dell'analogia facoltà nei riguardi delle deliberazioni degli amministratori, previste nell'art. 18, e resta il dubbio se sia ammessa o pur no per codeste deliberazioni.

II — Si sdoppia la facoltà di sospensione delle deliberazioni dell'assemblea generale, tra l'autorità giudiziaria, che viene individuata nel presidente del tribunale, quando si tratta di illegittimità manifesta, e l'autorità governativa, che il testo non chiarisce quale sia, nell'ipotesi che le deliberazioni siano contrarie all'ordine pubblico e al buon costume;

mentre, se un potere di vigilanza o di controllo debba essere organizzato, conviene che sia ordinato unitariamente, così nei rispetti della facoltà, come dell'organo che deve esercitarlo;

III. — Per l'uso della facoltà di sospensione si fa l'ipotesi di illegittimità manifesta della deliberazione dell'assemblea generale, ipotesi difficilmente individuabile a causa della indeterminatezza della formula. Ove, peraltro, l'illegittimità sia manifesta, rilevabile, cioè, senza bisogno di accertamento particolare, si può far luogo all'immediato annullamento. La sospensione si giustifica quando, mancando la possibilità attuale di pronunziare l'annullamento, ricorrano tuttavia gravi motivi, che consiglino intanto la sospensione dell'esecuzione dell'atto nelle more dell'accertamento della sua illegittimità.

Pare quindi, che, dovendosi ammettere la facoltà di sospensione, questa debba aver luogo quando ricorrano gravi motivi;

IV. — Mentre si determina l'autorità competente a sospendere le deliberazioni dell'assemblea generale, si tace dell'autorità competente a compiere l'atto più grave dell'annullamento, sia nell'ipotesi di deliberazione degli amministratori, sia in quella di deliberazione dell'assemblea generale;

V. — Non pare giustificabile l'ingerenza dell'autorità governativa, ammessa nei due articoli in esame, visto che trattasi di rapporti di interesse privato, mentre, avuto riguardo all'indole degli enti e all'interesse che perseguono, sembra che l'ingerenza si coordini meglio con la funzione giudiziaria. E forse conviene precisare in tal senso la disposizione, sostituendo alle parole "autorità governativa", quelle di "Pubblico Ministero"; sempre che resti chiarito che il Progetto non disciplini anche associazioni e fondazioni di carattere pubblico;

VI. — Sulla facoltà, attribuita agli organi dell'ente ed agli associati, di fare istanza per l'annullamento o per la sospensione delle deliberazioni, si osserva che non basta fissare il termine entro cui l'istanza può prodursi, ma altresì è necessario che sia stabilito il mezzo di cognizione dell'atto (che può essere la sua pubblicazione nella stessa sede sociale), come inizio della decorrenza del termine. Se invece la deliberazione rimane nel segreto dell'ufficio, la facoltà di produrre istanza resta in gran parte frustrata, per quanto possa essere lungo il termine fissato per ricorrere.

Stabilito il mezzo di cognizione, può essere notevolmente abbreviato il termine dell'impugnativa, che apparisce eccessivamente lungo: quello di un anno per le deliberazioni degli amministratori e quello di sei mesi per le deliberazioni dell'assemblea; non essendo conveniente che gli atti siano per tanto tempo sottoposti al pericolo dell'annullamento, o che questo intervenga dopo che l'atto abbia da tempo spiegato i suoi effetti, e a negozi già da tempo definitivamente costituiti.

Si nota, inoltre, l'assenza, in genere, di norme relative ai mezzi di difesa dei diritti di individui e di enti contro atti o provvedimenti di autorità pubbliche che esercitano, secondo il Progetto, poteri sugli enti, e che definiscono vertenze fra questi ed i soci od estranei. Sembra conveniente chiarire questo punto rilevante.

UNIVERSITA'

Università di Bologna — Che gli atti compiuti dagli amministratori possano essere annullati ad iniziativa dell'autorità governativa, la Relazione giustifica riferendosi alle fondazioni; non appare ugualmente giustificabile per le associazioni.

Perchè poi si parla di autorità governativa? sembrerebbe che la funzione relativa sia da affidarsi al Pubblico Ministero. La sanzione della nullità è poi praticamente resa vana, posto che si riconoscono validi i diritti acquistati dai terzi di buona fede; tanto più che dalla Relazione risulterebbe che non si esige dai terzi il controllo della legittimità degli atti stessi. Ammessa una tutela della buona fede, bisognerebbe contenerla entro limiti più ristretti e possibilmente precisi.

Università di Cagliari — Si ammette l'impugnativa entro un anno degli atti compiuti dagli amministratori delle persone giuridiche "fuori delle loro attribuzioni o contro le disposizioni di legge, ecc.,", onde si deduce che passato l'anno gli atti stessi si convalidano. Ora, in questa latissima eccezione la norma urta contro principi di diritto saldisimi, che forse non sono stati tenuti presenti o a cui si deroga senza una giustificazione plausibile. Si pensi ad esempio al caso che gli amministratori concludano un contratto solenne senza l'osservanza delle forme imposte *ad substantiam*. Secondo il Codice civile (art. 1310) l'atto è nullo insanabilmente e di esso non è ammessa alcuna ratifica nè espressa nè tacita: in tanto esso potrà valere in quanto le parti lo rinnovino nelle forme volute dalla legge. Come si concilia questo principio non solo con la più blanda regola posta dall'art. 18 al 2, ma anche con la disposizione dell'art. 18 al 3, che vieta l'impugnativa dell'atto, di fronte ai terzi che hanno acquistato diritti in base ad esso?

Università di Camerino — (Rel. Proff. Chiaudano e Satta): Per ragioni di concisione, si propone di sostituire l'ultimo capoverso con la semplice frase "salvi i diritti dei terzi,, da aggiungersi al secondo comma.

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro Passarelli): Nel primo comma si correggerebbe:

"Gli amministratori possono compiere tutti gli atti che *riguardano* l'ente....,,

Nel 2 comma, e così pure nell'art. 31, possono essere soppresse, com'è stato osservato, le parole superflue "per iniziativa,,

Università di Milano — (Rel. Prof. *Betti*): Agli art. 18 e 23 si parla di atti e deliberazioni che “possono essere annullati”, entro un termine: ora è, per lo meno, lecito dubitare se gli atti compiuti fuori dell'orbita di competenza assegnata diano sempre luogo a semplice annullabilità o non piuttosto, talvolta, a vera e propria nullità.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Alessandria — (Rel. *Avv. Francheo*): E' intuitivo che il provvedimento di annullamento di cui al capoverso è un provvedimento che ha carattere o dovrebbe avere carattere prettamente amministrativo. Ora in tal caso, specie per quanto riguarda le provincie ed i comuni, tale disposizione appare in contrasto col disposto dell'art. 164 del Regolamento sul T. U. della legge comunale e provinciale, ove leggesi che il Governo del Re in ogni momento e su istanza o ricorso o per propria iniziativa può annullare un atto od una deliberazione che appaia illegale. Nè tale contraddizione verrebbe a cadere se il provvedimento di annullamento non dovesse essere richiesto all'autorità amministrativa, ma bensì all'autorità giudiziaria; anzi il contrasto fra le due leggi rimarrebbe insanabile.

Commissione Reale Avvocati di Bologna — Si potrebbe osservare, in ordine agli art. 18 e 23, che la facoltà di impugnare le deliberazioni per parte dell'autorità governativa presuppone obblighi di comunicazione o di pubblicazione, non indicati nel Progetto. Gli stessi articoli poi dispongono che gli atti degli amministratori e le deliberazioni della assemblea contrari alle disposizioni di legge e all'atto costitutivo non possono essere impugnati di fronte ai terzi che abbiano in buona fede acquistato diritti in base ai medesimi. Tale disposizione non risulterebbe approvabile. Il terzo che contratta deve conoscere la legge e deve prendere visione dell'atto costitutivo e della deliberazione dell'assemblea. Se contratta prescindendo da ciò, assume a proprio carico le conseguenze derivanti dalle irregolarità suddette.

I termini di un anno (per gli atti degli amministratori) e di sei mesi (per le deliberazioni dell'assemblea), fissati per l'esercizio della impugnativa, sembrano troppo brevi, soprattutto avuto riguardo al normale ciclo annuale della attività di tali enti.

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. *Avv. Turazza*): Sembra troppo breve il termine stabilito per impugnare gli atti illegali degli amministratori. E quando l'illegalità consiste nell'a-

vere gli amministratori compiuto un atto che ecceda le loro attribuzioni o che sia contrario alla legge, non sembra opportuno lasciare luogo al dubbio che possa considerarsi terzo di buona fede, cui la nullità non sia opponibile, chi abbia acquistato un diritto in base all'atto impugnato senza rendersi conto della ragione di nullità.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna —

(Rel. Avv. *Redenti*): L'art. 18 - pur non essendo felicemente collocato - farebbe cosa fino ad un certo punto saggia col porre un termine per l'annullamento delle deliberazioni e col rendere inopponibili le nullità ai terzi di buona fede. Ma *est modus in rebus*. Questo può esser provvido finchè si tratti di vizi di forma o di procedura interna. Ma quando si applicano le stesse regole addirittura e senza limiti agli "atti compiuti dagli amministratori fuori delle loro attribuzioni o contro la legge", senza distinguere, evidentemente si eccede, con pericoli gravissimi, soprattutto quando si tratti di fondazioni. Sta bene per es. che un terzo di buona fede non possa vedersi annullato un acquisto perchè la convocazione del consiglio di amministrazione era stata fatta per es. senza l'osservanza dei termini e delle regole relative all'ordine del giorno. Ma non si può ammettere che sfugga alla nullità se gli amministratori non avevano facoltà di alienare. La giurisprudenza - si può obiettare - distinguerà. Ecco un caso in cui pare prudente che cominci col distinguere il legislatore.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia — Una disposizione dalla quale il Sindacato dissente è quella dell'art. 18, relativa all'amministrazione e alla rappresentanza di tutte le specie di persone giuridiche (fondazioni comprese).

Il Progetto (almeno pare al Sindacato) non richiama le disposizioni del "mandato con rappresentanza", che pare non abbiano per esso quel valore pieno che è ritenuto invece in dottrina e che è sancito esplicitamente per le società commerciali nel Codice di Commercio.

Si stabilisce un principio fuori completamente da quelli tradizionali della rappresentanza, per i quali il rappresentante obbliga il rappresentato solo ed in quanto *opera nei limiti del mandato*: mentre se vi è eccesso di potere (ed è del tutto senza importanza che l'eccesso abbia avuto causa da malizia, da imprudenza o da errore incolpevole del mandatario) la conseguenza è sempre che il mandante non è vincolato dal fatto del mandatario, perchè manca il suo consenso all'affare concluso in suo nome. E' vero che anche nel nostro ordinamento giuridico a questo rigido assioma sono stati posti dei temperamenti per tutelare la buona fede dei terzi, ma è pur vero anche che nessuna di queste disposizioni eccezionali raggiunge una portata così ampia come quella che troviamo nell'art. 18 del Progetto.

Il Sindacato non sa se questa radicale innovazione sulla tradizionale dottrina della rappresentanza preluda ad un'altra radicale riforma su tutto

questo istituto giuridico. Se tale è l'intento del legislatore, il Sindacato trova che allora sarebbe superfluo l'inciso dell'art. 18; e tanto varrebbe sopprimerlo, e sostituirlo con un altro che richiamasse in termini generali tutti i principi di quest'istituto giuridico. Ma se invece questa statuizione dell'art. 18 deve essere una disposizione di diritto eccezionale unicamente destinata a regolare l'amministrazione delle persone giuridiche, il Sindacato sente il dovere di affermare il suo completo dissenso. Non vi è infatti una ragione per una eccezione del genere. Anzi di fronte alle persone giuridiche (associazioni e fondazioni) i terzi sono molto più forniti di mezzi per garantirsi che il mandatario agisca nei limiti del mandato, che non di fronte alle persone fisiche. Gli art. 30 - 39 - 40 del Progetto impongono di depositare presso la cancelleria del tribunale copia dell'atto costitutivo, di denunciare nel pubblico registro la data di questo; i nomi dei rappresentanti; i successivi mutamenti dell'atto costitutivo; la cessazione degli amministratori dalla carica; la nomina dei nuovi amministratori; lo scioglimento, la sospensione, la liquidazione dell'ente, etc. I terzi che vogliono entrare in rapporti con l'ente hanno quindi tutto il modo di attinger tutte le notizie necessarie.

La innovazione presenta non indifferenti pericoli per gli interessi degli enti, dei quali è pure giusto che il legislatore debba preoccuparsi. E' infatti resa possibile, mercè questa disposizione, la collusione fra disonesti amministratori e terzi ingordi di affari, per onerare le persone giuridiche di negozi rovinosi o almeno inutili per esse: e la valvola di sicurezza stabilita dall'art. 19 del Progetto (che rende responsabili solidalmente gli amministratori per i danni derivati all'ente per loro colpa) non potrebbe esser sempre un efficace rimedio a tale pericolo quando si trattasse di dirigenti nulla tenenti ed insolubili.

Per quanto riguarda poi l'ipotesi di "atti contrari alle disposizioni di legge", (per i quali deve pure valere il principio che stiamo criticando) è facile intendere i gravi pericoli che sarebbero per derivare appunto da tale principio. Sarebbe infatti aperta la via alla evasione da quelle disposizioni in materia di acquisto e di alienazione di beni immobili, e di donazioni o lasciti in genere, stabilite dal legislatore per l'alta esigenza sociale, politica, ed economica, che si impediscano, da un canto, i depauperamenti degli istituti rivolti a finalità pubbliche e dall'altro il risorgere delle mani morte.

Restano per ultimo da considerare gli "atti contrari alle deliberazioni dell'assemblea". Queste deliberazioni per essere sinceri non figurano nei pubblici registri; e quindi non hanno nè la pubblicità dell'atto costitutivo nè delle leggi in genere. Relativamente perciò solo per gli "atti contrari a tali deliberazioni", la disposizione dell'art. 18 del Progetto potrebbe essere salvata. Tuttavia il Sindacato, sia per la tutela degli interessi degli enti, sia per obbedire a un principio di euritmia, che è bene che domini in tutto il sistema, chiede che venga inserita nel Progetto una disposizione che renda possibile anche per tali atti la proponibilità dell'azione di nullità contro i terzi contraenti di buona fede.

La disposizione dovrebbe consistere nel sancire l'obbligo per le persone giuridiche di inscrivere nel pubblico registro quelle deliberazioni dell'assemblea che hanno qualche riflesso sui poteri degli amministratori; e l'obbligo naturalmente dovrebbe essere assistito dalla stessa sanzione stabilita all'art. 40 per la omessa registrazione dei mutamenti dell'atto costitutivo: "in mancanza dell'iscrizione tali fatti non possono essere opposti ai terzi di buona fede „.

Commissione Reale Avvocati di Cagliari — (Rel. Avv. Morittu): Una volta ammesso (art. 17) che gli amministratori delle persone giuridiche siano veri e propri rappresentanti, sembra inutile la sopravvivenza, sia pure semplicemente terminologica, del concetto di organo.

Alla parola "organo „, che ricorda la teoria organica, dai compilatori evidentemente non accettata, si potrebbe sostituire quella di agente, largamente usata nel diritto commerciale.

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. De Luca): La differente dizione usata nel secondo co ma, dove si parla di "istanza „ degli organi dell'ente e di "iniziativa „ dell'autorità governativa, potrebbe far credere che l'autorità amministrativa possa procedere con sua determinazione all'annullamento degli atti, ma il senso della disposizione non è certamente questo, come anche risulta dalla Relazione (pag. 52). Sarebbe pertanto opportuno sopprimere la frase "su iniziativa „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania — Appare evidente, per quanto l'articolo taccia al riguardo, che l'annullamento degli atti illegali debba essere provocato in via giudiziaria. Così essendo, merita esame l'espressione finale "*per iniziativa dell'autorità governativa* „. Questa espressione è di colore oscuro. L'autorità governativa dovrà rendersi attrice in giudizio? In tal caso la frase "*per iniziativa* „, sostituita all'altra "*su istanza* „, sarebbe del tutto imprecisa ed equivoca.

D'altra parte, *l'autorità governativa* attrice in giudizio per ottenere l'annullamento di un atto illegale compiuto dagli amministratori di una associazione o fondazione è concezione che non può essere accettata senza abbondanti riserve.

Si ritiene quindi che, ferma restando la possibilità dell'azione giudiziaria da parte degli organi dell'ente o di un qualunque associato, all'autorità governativa venga conferito senz'altro il *potere di annullamento* degli atti illegali compiuti dagli amministratori, così come avviene per gli enti autarchici territoriali ed istituzionali. Contro il provvedimento amministrativo gli interessati potrebbero ricorrere al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, oppure anche all'autorità giudiziaria qualora denunziassero la lesione di un diritto.

Anche l'ultimo capoverso merita di esser preso in esame.

Non si comprende se la salvezza riguardi i diritti acquistati dai diretti contraenti, cioè dai subbietti del rapporto illegale, oppure quelli acquistati dai successivi aventi causa dai medesimi. L'espressione "*in base ad essi* „ farebbe pensare a questa ultima ipotesi, ma la Relazione sul proposito è equivoca.

A noi pare che, per il principio *infirmato iure dantis infirmatur ius accipientis*, l'annullamento dell'atto illegale dovrebbe travolgere tutti i successivi rapporti da esso dipendenti, ed è già abbastanza quindi che si dichiari inopponibile la nullità ai terzi subacquirenti di buona fede. Il dichiararla anche inopponibile ai diretti contraenti, sia pure di buona fede, sarebbe eccessivo e nella maggior parte dei casi escluderebbe la possibilità dell'annullamento dell'atto illegale.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. Rovelli): Aggiungeremmo nella prima parte: "*a norma dell'atto costitutivo e della legge* „ Sopprimeremmo nel primo capoverso le parole "ad iniziativa dell'autorità governativa „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna — (Rel. Avv. Ghera): Dando all'autorità governativa la facoltà di fare annullare gli atti illegali degli amministratori, pare a questo Sindacato che tale facoltà sia preferibile esercitarsi mediante l'annullamento (e magari riducendo il termine a sei mesi) salvo ricorsi in sede giurisdizionale secondo le leggi particolari regolatrici di ciascun tipo di associazione.

Non pare logico poi, se l'atto è illegale, che i terzi possano acquistare diritti in forza di esso.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì — (Rel. Avv. Panciatichi e Foschi): All'iniziativa dell'autorità governativa per l'annullamento di atti sembra più corretto sostituire addirittura il potere di annullamento concesso al Governo per gli atti di tutti gli enti, salvo reclamo in sede amministrativa e giudiziaria.

Quanto ai terzi, si esprime il dubbio sulla correttezza della norma che la loro buona fede salvi i loro acquisti dall'annullamento, non sembrando ammissibile il concetto di buona fede, dal momento che nessuno può ignorare la legge, e quindi anche le norme regolanti l'attività del proprio contraente.

Sindacato Avvocati di Genova — Il Progetto detta norme sugli atti degli amministratori. Il tema è tra quelli sui quali la dottrina è incerta e dubitosa: se però i dubbi sono gravissimi di fronte alle deliberazioni assembleari di enti collettivi ed alle conseguenze della loro disformità dalla legge e dalle norme statutarie, è generalmente ac-

cettato, specie dalla giurisprudenza, che l'operato degli amministratori, regolato secondo i principi del mandato, non vincola l'ente se non sia conforme al diritto obiettivo, alle norme statutarie e ai deliberati delle assemblee.

Anche il Progetto, a proposito della responsabilità degli amministratori, ripete che essa è regolata dalle norme sulla rappresentanza e sul mandato.

In contraddizione con la normale disciplina giuridica del mandato è la disposizione del 2° comma di questo articolo.

La Relazione non dice una parola che illustri una così nuova e così grave norma: dalla quale promana che gli atti degli amministratori, anche se contrarii alle disposizioni della legge, non sono nulli ma possono essere annullati e sono sanati dal decorso del tempo.

E' da rilevare che eguale norma detta l'art. 23 in ordine alle deliberazioni assembleari contrarie alla legge o alle disposizioni dell'atto costitutivo, salva la diversità del termine utile per esperire l'azione di annullamento (che è ridotto a mesi sei) e colla aggravante che viene espressamente detto che la esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico e al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa, queste pure restando sanate se nessuno le impugni nel termine utile di soli sei mesi.

E' tra l'altro da domandare quale campo resterà, dopo ciò, all'art. 12 disp. prel. al Codice Civile, confermato dall'art. 14 del Progetto.

Dice la Relazione che pregio di queste poche norme è la loro *densità*, "molto più concisa di quella che si riscontra in gran parte delle "legislazioni straniere e di quelle preordinate anche presso di noi per "le società, il cui regolamento non dà luogo per vero a problemi più "numerosi o più complessi,,; aggiunge che queste norme "sono informate al pensiero di un'equa tutela dei terzi,,.

Fino ad oggi (e la giurisprudenza offre esempi recentissimi) la buona fede dei terzi era tutelata dalle norme sulla pubblicità, specie in tema di società commerciali, fermo il principio che il terzo deve conoscere con chi contratta (e il bollettino delle anonime e i registri delle società nelle cancellerie dei tribunali lo ponevano in grado di acquisire questa conoscenza; sicchè *imputet sibi* se ebbe a stringere con una società, ed a mezzo degli amministratori di questa, rapporti giuridici eccedenti i limiti del mandato o della rappresentanza ad essi conferita): comunque, per il principio informatore dell'art. 1751 Cod. Civ., gli atti eccedenti i limiti ora detti si dicono e sono nulli nei confronti dell'ente ed in generale non danno una responsabilità personale dell'amministratore.

Anche questi principi sono modificati dalla disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 18.

Non vi è chi non veda la grave innovazione portata da queste norme che, regolando fundamentalmente la materia, non potranno non avere influenza decisiva su *tutta* la materia, compresa quella che cade sotto il codice di commercio, in tema di società.

In conclusione a noi sembra che la non plausibile formula letterale usata; la mancanza di qualsiasi motivazione; la pericolosa novità di dette norme; la contraddizione loro con tutta la nostra tradizione giuridica, inducano a non approvare questa importante parte del "Progetto", almeno finchè non sia maggiormente elaborata e più accuratamente formulata.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Gerace Marina — (Rel. Avv. *Marvasi*): Questo articolo e l'art. 23 contengono norme rigorose e sanzioni opportune per la revoca degli atti e delle deliberazioni.

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. Avv. *Quilico*): E' naturale il domandarsi a quale autorità spetti il pronunciare l'annullamento degli atti di cui si occupa il capoverso. L'iniziativa dell' "autorità governativa", anzitutto, deve essere chiaramente individuata, sostituendovi, ad esempio, la frase "per iniziativa dell'autorità governativa competente secondo le leggi vigenti in materia", (con un rimando così alla legge speciale che sarà predisposta); quanto all'annullamento occorrerà al comma 2° dire che "gli atti compiuti... possono essere annullati dall'autorità giudiziaria, ecc.", a cui più opportunamente spetta di decidere in un così delicato argomento.

Certo è giustificata la preoccupazione della consorella di Torino che a richiedere l'annullamento non siano ammessi gli organi dell'Ente che a detti atti abbiano partecipato; ma ciò pare non occorra di rammentare con una speciale disposizione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Finzi*): Per quanto, a primo aspetto, possa sembrare contrario ai principii del diritto, si propone che l'ultimo capoverso stabilisca una inversione alla presunzione della buona fede. Mentre genericamente la buona fede è sempre presunta, onde chi allega la mala fede deve darne la prova, si propone che nel caso nostro la mala fede sia sempre presunta; e questo criterio sarebbe legittimato dal fatto che si tratta di presumere in mala fede chi appare colpevole di errore o almeno di incoscienza in ordine all'atto di nascita di una persona giuridica colla quale ha contratto. E' gravoso che chi tutela la associazione sia costretto a priori ad una indagine per cui debba individuare ed indicare come e perchè si sia contravvenuto ai dettami della buona fede.

In pratica sorgerebbe una specie di contrasto tra la presunzione di conoscenza dell'atto costitutivo e la presunzione di buona fede. Sembra più giusto e certo più opportuno addossare all'interessato l'onere di dimostrare come e perchè egli contrasse con chi non aveva facoltà di rappresentare la persona giuridica.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. *Avv. Della Fontana*): Nel primo comma preferiremmo dire che gli amministratori possono compiere gli atti richiesti dalla natura e dai fini dell'associazione, eccettuati quegli atti che siano riservati ad altri organi della associazione medesima e salve le norme dell'atto costitutivo o della legge.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Novara — (Rel. *Avv. Piccinini*): Non è specificato da chi possano essere annullati gli atti elencati nello articolo; e quindi, onde non lasciare dubbi, si propone che dopo la parola "annullati", sia aggiunta la frase "dall'autorità giudiziaria".

Inoltre per evitare possibili errate interpretazioni si propone che prima della frase "dell'autorità governativa", sia soppressa quella "per iniziativa", in modo che sia ben chiaro che l'autorità governativa ha la facoltà di fare istanza all'autorità giudiziaria per l'annullamento di un determinato atto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel. *Avv. Pellacani*): Dovrebbe essere soppressa la 1 parte che sancisce un principio troppo pericoloso: il principio cioè che nel silenzio dell'atto costitutivo i poteri degli amministratori siano illimitati.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. *Avv. Celli*): Al primo comma sembra conveniente aggiungere le parole *per legge o per statuto*. E' vero che ciò è detto nella Relazione, ma è meglio che sia consacrato anche nella disposizione. Ed infine, in luogo delle parole *diritti in base ad essi*, si potrebbe scrivere: *diritti da quelli derivanti*.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Ravenna — (Rel. *Avv. Armuzzi*): Nel primo capoverso si legge: "Gli atti compiuti dagli amministratori, possono essere annullati...".

Si propone di specificare da quale autorità, giudiziaria o amministrativa. E se giudiziaria, in sede contenziosa o di volontaria giurisdizione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere — I termini — indicati nel 1 cpv. dell'art. 18, nel cpv. dell'art. 21 e nell'alinea dell'art. 23, e relativi: il primo all'annullamento degli atti compiuti dagli amministratori fuori delle loro attribuzioni o contro le disposizioni della legge o dell'atto costitutivo o contro le deliberazioni dell'assemblea generale, il secondo al richiamo da parte del

socio escluso all'autorità giudiziaria e il terzo all'annullamento delle deliberazioni dell'assemblea generale contrarie alla legge o all'atto costitutivo — sono troppo lunghi. Facciamo voti, perciò, che l'on. Guardasigilli voglia congruamente ridurli.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Avv. Toesca di Castellazzo): Opportuna e provvida è la disposizione dell'art. 18 (come pure quella assai simile dell'art. 23), riferentesi (l'una e l'altra) agli atti compiuti dagli amministratori o alle deliberazioni dell'assemblea, oltre i limiti del mandato e della rappresentanza (nel *primo caso*) e contrarii alla legge o all'atto costitutivo, in *ambo i casi*: è giusto che l'*annullamento* di tali atti o deliberazioni possa e debba essere deciso dall'*autorità giudiziaria* (nei disposti *non nominata*, ma che deve esserlo, come proporremmo): e che l'istanza relativa possa esser fatta *dagli organi dell'Ente* (che però non abbiano partecipato all'atto da annullarsi, come va aggiunto), o da qualunque associato od anche dall'*autorità governativa*, che, almeno a parer nostro, dovrebbe però aver solo l'iniziativa della *sospensione* (da richiedersi, sia pure, al presidente del tribunale), nel caso di deliberazioni contrarie all'ordine pubblico ed al buon costume, come è già stabilito per le deliberazioni manifestamente illegittime: e ciò noi pure proporremmo, a parziale modificazione dell'articolo 23 ultimo capoverso.

Noi qui proponiamo — perchè il disposto venga preciso e completo (e dato che i disposti ora parlano di autorità governativa) — l'aggiunta "possono essere annullati dall'*autorità giudiziaria* „ — E poi ovvio aggiungere dopo le parole "gli organi dell'Ente „, la seguente frase "che non abbiamo partecipato a detti atti „.

Commissione Reale Procuratori di Torino — L'ultimo capoverso di questo articolo, (come anche il primo alinea dell'art. 23) appaiono di molta gravità, tale da far dubitare se non sia da proporre la soppressione.

Il terzo che contrae con l'associazione o con la fondazione deve conoscere la qualità *eo cum quo contrahit* e deve accertarsi dei poteri e dei limiti contro i quali il rappresentante dell'ente può agire.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Speciale attenzione ha meritato la disposizione contenuta nell'ultimo capoverso.

La immunità stabilita, rispetto ai terzi, sia pure di buona fede, è sembrata in contrasto così coi principi generali di diritto e con le disposizioni contenute nel Codice civile e in quello di commercio per casi analoghi, come con gli interessi dell'Ente, i quali, non si sa perchè, dovrebbero essere sacrificati di fronte ai terzi, che, se pure in buona

fede, non hanno curato di accertarsi, come sarebbe stato loro possibile, come, anzi, ne avrebbero avuto il dovere, se gli amministratori agivano nei limiti del mandato e della legge.

Per il capoverso dell'art. 1752 dell'attuale Codice civile il mandante non è obbligato per quello che il mandatario ha fatto oltre le facoltà che egli ha date, se ciò non è stato espressamente o tacitamente ratificato (cfr. Art. 1751 Codice civile e Art. 359, 369 e 370 Cod. comm.).

Così in materia di società è noto che i rappresentanti di essa la obbligano soltanto nei limiti dei loro poteri, quali risultano dall'atto costitutivo o dallo statuto o, piuttosto, dagli estratti di essi debitamente pubblicati.

Ora, se il terzo, anche in buona fede, non ha avuto cura di accertarsi se l'obbligazione che egli si accinge a contrarre con l'Ente per mezzo dei suoi amministratori rientrava nelle attribuzioni loro conferite, non può certamente pretendere di sottrarsi all'annullamento di quella obbligazione.

Un poco più di diligenza da parte sua gli avrebbe risparmiato questa jattura. *Imputet sibi*, quindi.

Non si può parlare di buona fede del terzo, perchè essa è esclusa dalla sua negligenza.

Negligenza grave, che l'art. 332 Cod. comm. equipara alla mala fede e la dottrina addirittura al dolo, in conformità all'insegnamento dell'immortale sapienza romana, per la quale *lata culpa plane dolo comparatur; magna culpa dolus est*.

Negligenza che rende fuor di luogo ogni criterio equitativo, perchè è ancor vero che ciascuno *suae negligentiae expensum ferre debet*; che *jus civile vigilantibus scriptum est*.

Commissione Reale Avvocati di Treviso e Belluno —

(Rel. Avv. Salsa e Olivi): Sembra che l'ultimo capoverso sia contrario alla prudente tutela delle associazioni presupponendo infallibilità negli amministratori e rendendo possibile da parte loro compiere atti irrimediabili. In forza delle norme contenute in questo articolo sarebbe possibile la sussistenza di una dichiarazione di nullità di atti dei preposti all'ente che non verrebbe a modificare gli effetti giuridici derivanti dalla esecuzione degli atti stessi, cosa che non pare conseguente. Si propone la soppressione dell'ultimo capoverso.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria

— E' senza precedenti e inaccettabile il termine di decadenza comminato per l'azione di nullità avverso gli atti compiuti dagli amministratori fuori delle loro attribuzioni o fuori dalle disposizioni della legge o dell'atto costitutivo o avverso le deliberazioni dell'assemblea generale. Ugualmente inaccettabile è la disposizione dell'ultimo capoverso, secondo la quale gli

atti testè menzionati non potrebbero essere impugnati di fronte ai terzi di buona fede.

La tutela dei terzi di buona fede sta già nella distinzione, ormai universalmente riconosciuta, tra mandato e rappresentanza, perchè non sono le istruzioni interne date dal mandante al mandatario che riguardano i terzi, ma i poteri di rappresentanza a lui pubblicamente conferiti. Non è concepibile però una maggior tutela del terzo. Se il terzo ha ritenuto erroneamente, per quanto in buona fede, che i poteri del rappresentante fossero più estesi di quanto non risultasse dalla pubblicità ad essi data dal rappresentato, il terzo non può pretendere che l'atto sia tuttavia impegnativo per il rappresentato. Applicando questi principi ai rappresentanti legali delle persone giuridiche, i cui poteri di rappresentanza discendono dall'atto costitutivo e dalla legge, è ovvio che, se gli amministratori escano da questi limiti, non impegnano validamente la persona giuridica. Ma non si può parlare di buona fede dei terzi per ignoranza delle disposizioni dell'atto costitutivo o della legge.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi Viola*): L'art. 18 trascende indubbiamente la necessità degli interessi da tutelare: di fronte al sistema della registrazione, nel quale la conoscenza dei terzi può e quindi deve trovare la maggiore possibile garanzia, non sembrano giustificati:

a) nè la brevità del termine di un anno per impugnare gli atti compiuti dagli amministratori "fuori delle loro attribuzioni", e quindi fuori delle facoltà che risultano loro attribuite nella pubblicità della registrazione, "contro le disposizioni della legge", che tutti devono conoscere, "o dell'atto costitutivo", che diventa pubblico colla registrazione;

b) nè, in specie, la decorrenza del termine "dalla data", di tali atti, che possono venir evidentemente a conoscenza degli interessati molto tempo dopo il loro compimento;

c) nè la tutela della buona fede dei terzi, che verrebbe in pratica a togliere ogni effetto al principio di pubblicità della registrazione; se l'atto dell'amministratore è "contrario all'atto costitutivo", il terzo aveva il modo di constatarlo e, se non lo ha fatto, deve sopportare le conseguenze della propria trascuranza, ma non sembra nè giusto nè giuridicamente corretto che da tale situazione debba derivare pregiudizio all'ente rappresentato. Lo stesso può dirsi del caso di atto compiuto "fuori delle attribuzioni", dell'amministratore o "contro la legge".

Diverso giudizio sembra invece reclamare la ipotesi di atto compiuto "contro le deliberazioni dell'assemblea generale"; se tali deliberazioni appartengono alla categoria di quelle che danno luogo a successiva registrazione (a sensi dell'art. 40 del Progetto) eguale è la ragione e quindi eguale deve essere la disposizione della legge; ma in ogni diversa ipotesi sembra giusto proteggere la buona fede dei terzi, sia pure a pregiudizio dell'ente, mentre anche in questo caso non sembra giustificata nè la brevità, nè la decorrenza del termine per la impugnativa.

Si propone quindi per il secondo e terzo comma la seguente formulazione :

“ Gli atti compiuti dagli amministratori fuori delle loro attribuzioni o contro le disposizioni della legge o dell'atto costitutivo o contro le deliberazioni dell'assemblea generale, possono essere annullati entro un anno dal giorno in cui l'avente diritto a chiederne l'annullamento ne ha avuto conoscenza ed in ogni caso entro cinque anni dalla data, in cui gli atti risultano compiuti „.

“ Gli atti compiuti dagli amministratori contro le deliberazioni dell'assemblea generale, in quanto tali deliberazioni non siano state registrate a norma dell'art. 40, non possono venire impugnati di fronte ai terzi che abbiano in buona fede acquistato diritti in base ad essi „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — Si dà facoltà agli organi dell'Ente, a qualunque associato o all'autorità governativa di agire per l'annullamento di atti compiuti dagli amministratori fuori delle loro attribuzioni, della legge o dell'atto costitutivo.

Cosa si intende per organi dell'Ente ?

Gli altri amministratori, e l'assemblea generale.

Evidentemente si prevede la possibilità che oltre agli amministratori, le associazioni e le fondazioni possono avere altri organi; sarebbe bene dire quali.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. Coronati): Si parla di “ *iniziativa dell'autorità governativa* „, per l'annullamento degli atti compiuti dagli amministratori fuori delle loro attribuzioni, o contrari alle leggi o all'atto costitutivo, o alle deliberazioni dell'assemblea generale. La stessa espressione “ *iniziativa dell'autorità governativa* „, è ripetuta all'art. 23 che riguarda l'annullamento delle deliberazioni dell'assemblea generale contrarie alla legge o all'atto costitutivo.

Evidentemente la espressione significa che l'autorità governativa dovrebbe rendersi attrice per far dichiarare dall'autorità giudiziaria competente la nullità o di un atto illegittimo compiuto dagli amministratori, o di una deliberazione presa dall'assemblea generale. Tale procedimento sembra del tutto illogico, mentre sarebbe preferibile che all'autorità governativa fosse data la facoltà di annullare essa stessa gli atti o le deliberazioni, ove si verificchino le condizioni poste dai due ripetuti articoli.

Si propone pertanto che il secondo comma dell'art. 18 sia così modificato.

“ *L'autorità governativa può annullare entro un anno dalla loro data gli atti compiuti dagli amministratori fuori delle loro attribuzioni o contro le disposizioni della legge o dell'atto costitutivo ; l'annullamento degli atti stessi può, entro il ripetuto termine di un anno, essere domandato giudizialmente dagli organi dell'en'e o da qualunque associato „.*

E inoltre, se si vuol prescindere dal principio che *infirmato jure dantis infirmatur jus accipientis*, non potrà tuttavia mai ammettersi che non si possano impugnare di fronte ai terzi, — che in base ad essi abbiano acquistati diritti — gli atti compiuti dagli amministratori o le deliberazioni dell'assemblea generale contrari *alla legge*. In questa ipotesi la presunzione di buona fede, che si pone a base della inimpugnabilità dei diritti acquisiti dai terzi, non è assolutamente ammissibile. Ed in ogni caso nelle altre ipotesi previste il terzo dovrebbe sempre ritenersi — con una presunzione però *juris tantum* — in mala fede.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. Solveni): Mentre all'art. 40 si dispone che: "In mancanza dell'iscrizione, tali fatti (cioè le varie vicende costituzionali e di gestione dell'Ente) non possono essere opposti ai terzi in buona fede,,; agli art. 18 e 23 si attua una tutela per i terzi di buona fede, spinta fino al punto che essi, nonostante la regolarità delle iscrizioni in registro, non possono essere pregiudicati nei diritti acquistati verso l'Ente, anche se dovuti ad atti degli amministratori o deliberazioni della assemblea, contrari alle norme risultanti dagli atti iscritti e pubblici dell'Ente medesimo. Appare evidente che, ciò tollerando, da un lato verrebbe in gran parte diminuita la ragione del pubblico registro, e dallo altro verrebbe del tutto misconosciuto l'antico ma sempre valido principio che "*qui cum alio contrahit vel est, vel esse debet non ignarus conditionis eius*,,.

E' ben vero che nella pratica si verifica la non completa rispondenza di tale principio alle esigenze di una idonea tutela della buona fede, talchè la giurisprudenza pratica e scientifica è ricorsa alla figura del "mandato presunto,, ma non sembra fuor di luogo osservare che, almeno quando trattasi di rapporti di una certa importanza patrimoniale, sia di sommo interesse, specie per l'ente, che la iscrizione degli atti nel registro funzioni quale garanzia per togliere ogni effetto ad abusi od irregolarità dei propri organi e preposti, anche di fronte a terzi di buona fede.

Se poi si consideri che il concetto di "buona fede,, è ontologicamente distinto da quello di "colpa,, per riferirsi il primo ad uno stato della coscienza e l'altro al comportamento del soggetto, talchè il primo può ricorrere anche se il comportamento sia censurabile, appare opportuna la aggiunta agli art. 18 e 23 del Progetto di un inciso che consenta al giudice il potere di negare ogni tutela al terzo che, pur essendo in buona fede, per l'insieme delle circostanze avrebbe ragionevolmente potuto accorgersi, dalle iscrizioni in registro, delle irregolarità commesse dagli amministratori o dalla assemblea.

Sembra logico che chi si accinge a stringere rapporti di una certa entità cogli organi e preposti di un Ente, abbia il dovere di previamente assicurarsi se, in fatto, tali organi o preposti operino "*secundum viam juris*,, e non di arbitrio a tutto danno dell'Ente stesso.

Potrà, egualmente, restare immutata la responsabilità per rivalsa prevista dall'art. 19 del Progetto, per i casi di piena attuabilità dell'art. 18.

L'aggiunta che vorrebbe proporsi agli art. 18 e 23 del Progetto potrebbe quindi essere così concepita:

“ Che dall'insieme delle circostanze si possa ritenere non avrebbero
 “ ragionevolmente potuto accorgersi delle commesse irregolarità „.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. Luzzatto): *Vedasi l'osservazione all'art. 14.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. Baliscrema): Giustamente si attribuisce agli amministratori, attraverso i quali si esplica l'attività dell'Ente, la facoltà di compiere tutti quegli atti ritenuti opportuni nell'interesse di questo, semprechè non rientrino nelle attribuzioni di altri organi. Molto opportunamente poi, mentre si contempla l'annullabilità degli atti compiuti dagli amministratori fuori delle loro attribuzioni o contro le disposizioni di legge o dell'atto costitutivo o contro le deliberazioni dell'assemblea generale, si fanno salvi in ogni caso i diritti dei terzi acquistati in buona fede.

Commissione Reale Avvocati di Vibo Valentia — La formula “ per iniziativa dell'autorità governativa „ è oscura, e sembra doversi modificare nel senso processuale, determinando se per *iniziativa* si debba intendere *un vero e proprio diritto di istanza*.

Art. 19

(Responsabilità degli amministratori).

Gli amministratori sono solidalmente responsabili, secondo le norme della rappresentanza e del mandato, verso l'ente e verso i terzi, dei danni derivanti da loro colpa; è però esente da responsabilità quello degli amministratori che non abbia partecipato all'atto produttivo del danno.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. Di Francia): È stabilita la responsabilità solidale degli amministratori, secondo le norme della rappresentanza e del mandato, sia verso l'ente, sia verso i terzi

danneggiati per loro colpa. E' esclusa però, giustamente, la responsabilità degli amministratori non partecipi all'atto produttivo del danno. Gli enti stessi, peraltro, sono, verso i terzi, responsabili per i fatti illeciti, dai propri rappresentanti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente ai principi generali di diritto vigenti in materia.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Piga*): Il Progetto ha generalizzato il precetto contenuto in talune leggi speciali secondo il quale gli amministratori (che abbiano partecipato all'atto) rispondono solidalmente verso l'ente e verso i terzi dei danni derivanti da loro colpa.

Senonchè esso ha avuto cura di precisare il titolo in base al quale la loro responsabilità si fonda aggiungendo che essa deriva "dalle norme della rappresentanza e del mandato",.

Può dubitarsi della opportunità di questa specificazione se si tiene conto che la responsabilità dipende da un principio generale di diritto.

E' poi fortemente contestato in dottrina che il rapporto fra gli amministratori di un ente morale e l'ente stesso dia luogo ad una figura di mandato, per cui agli atti illeciti degli amministratori non sarebbero applicabili le disposizioni contenute negli art. 1746 e 1756 del Cod. civ. se non in virtù di una lontana analogia.

La persona giuridica, per effetto della sua organizzazione e del suo funzionamento, ha sempre bisogno di un altro soggetto che agisce per lei e dà quindi luogo ad un fenomeno di rappresentanza necessaria. La rappresentanza e l'organizzazione amministrativa, se si tratta di persone giuridiche pubbliche, è stabilita dalla legge, se si tratta di persone private è disciplinata dagli statuti.

Il rappresentante e l'amministratore dell'ente morale non appaiono quindi come soggetti operanti in virtù di un rapporto contrattuale, ma più tosto come strumenti ed organi i cui atti si ricollegano obiettivamente e direttamente alla volontà della persona giuridica. Ma si tratta pur sempre di organi consapevoli che sono tenuti a rispettare i limiti giuridici delle loro attribuzioni e ad adempiere queste con diligenza; violando l'uno e l'altro obbligo, è giusto che rispondano dei loro atti.

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Manno*): Opportuna è la disciplina della responsabilità degli amministratori.

CONSIGLIO DI STATO

Il Progetto parla, nell'art. 18, degli atti degli amministratori di associazioni e fondazioni, e, nell'art. 19, della responsabilità nella quale incorrono gli amministratori degli enti stessi, per danni verso gli enti e i terzi, derivanti da loro colpa.

Tace, nelle disposizioni particolari alle associazioni, della responsabilità dei soci non amministratori, intervenienti e deliberanti nelle assemblee generali, nell'ipotesi che uguale danno derivi all'ente o ai terzi, per effetto di atti deliberativi della assemblea.

Nella responsabilità incorrono non soltanto gli amministratori, ma anche i soci che concorrono nell'atto deliberativo, produttivo del danno.

UNIVERSITA'

Università di Bari — (Rel. Prof. *Macchia*): Si dovrebbe determinare con maggior precisione — tenendo presente la distinzione tra atto illecito ed atto illegittimo, tra organo e rappresentante, entro e fuori i rapporti contrattuali — il criterio di responsabilità.

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si modificherebbe: "Gli amministratori *sono responsabili*, secondo le norme della rappresentanza e del mandato, verso l'ente e *solidalmente verso i terzi* dei danni derivanti da loro colpa... „.

E' stato a ragione osservato, che gli amministratori sono responsabili secondo le regole del mandato soltanto verso l'ente e solidalmente, *ex lege*, soltanto verso i terzi.

Università di Milano — (Rel. Prof. *Betti*): Gli amministratori sono dichiarati solidalmente responsabili: soltanto fra loro o anche con l'ente?

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): Nè in quest'articolo, nè in altri, è risolta la questione della responsabilità della persona giuridica per gli atti illeciti compiuti dagli amministratori. Il silenzio della legge potrebbe autorizzare a ritenere che tale questione debba essere risolta in senso negativo. La Facoltà pensa pertanto che sarebbe opportuno stabilire una norma, la quale affermasse esplicitamente la responsabilità della persona giuridica.

Università di Urbino — (Rel. Prof. *Morelli*): Troppo vaga ed incerta appare la disposizione. Con essa risorgerebbero indubbiamente molte delle controversie che già ebbero a presentarsi per la interpretazione e la portata dell'art. 147 vigente Codice di Commercio.

Quali sono questi terzi verso i quali gli amministratori sono solidalmente responsabili? I soli creditori sociali oppure anche quegli altri che da un atto compiuto, ad esempio, dagli amministratori nell'interesse del-

l'Ente abbiano risentito un danno? E, nel caso di un atto che arrechi danno alla società quanto ai terzi, sarà data una azione distinta ai soci ed ai terzi (fra i quali può esservi eventualmente anche qualche socio), o l'azione dei terzi non potrà essere promossa che a mezzo degli organi della associazione? Sono questi dei dubbii gravi di grande importanza che dovrebbero trovare nella legge gli elementi indispensabili per una soluzione pratica e sicura, e che, invece, data la formulazione della norma dell'art. 19, sono affidati interamente al criterio dell'interprete che non potrà a meno dall'essere incerto ed impreciso.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Asti — (Rel. Avv. *Ballario*): Informato al criterio della colpa come fonte di responsabilità è il disposto che esonera da responsabilità l'amministratore della società che non abbia partecipato all'atto produttivo del danno; criterio, questo, verso il quale si era orientata la giurisprudenza recente più autorevole.

Commissione Reale Avvocati e Procuratori di Bergamo — (Rel. Avv. *Zilioli*): Si ritiene inutile l'inciso "secondo le norme della rappresentanza e del mandato", sia perchè basta sancire la responsabilità solidale, sia perchè l'inciso medesimo ha carattere didascalico, e quindi non proprio del precetto legislativo, e può altresì creare materia di contestazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): Preoccupante sembra la responsabilità per colpa anche lieve o lievissima, tanto più che è discutibile in moltissimi casi dove cominci la colpa *in gerendo*. Più opportunamente altre leggi vigenti hanno introdotto dei limiti. Nè si vede poi perchè non possa mai costituire in colpa — eventualmente anche grave — l'assenza.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Casale — Sarebbe desiderabile che si limitasse l'esperibilità dell'azione contro gli amministratori in doppio modo e cioè:

1°) Con disposizioni analoghe a quelle degli art. 152 e 153 Cod. Comm. per le stesse ragioni che ispirarono al legislatore commerciale tali disposizioni, e che sussistono anche qui egualmente.

2°) Con l'escludere espressamente ogni responsabilità degli amministratori, fuorchè per dolo o *culpa lata*. Colui che si accinge ad ammini-

strare non promette la propria infallibilità ma solo quel grado di capacità che le sue forze gli consentono, al pari del professionista nonchè del pubblico funzionario. Quindi, l'errore eventualmente incorso nell'opinare o *in consulendo*, non deve produrre responsabilità nell'esplicazione di attività dell'amministratore, così come non la producono in quella del professionista e del pubblico funzionario secondo la prevalentissima giurisprudenza. Militano le stesse ragioni.

E se non si limitano la esperibilità e gli effetti di tale colpa, si rischia d'allontanare la gente proba dall'accettare la carica d'amministratore in una fondazione o in un'associazione, e di facilitarne l'accettazione ai faccendieri meno disinteressati.

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. De Luca): Correggere: "Gli amministratori sono responsabili, secondo le norme della rappresentanza e del mandato, verso l'ente e verso i terzi, dei danni derivanti da loro colpa, e tale responsabilità è solidale fra di loro.... „ E' inesatto dire che gli amministratori sono solidalmente responsabili secondo le norme della rappresentanza e del mandato, perchè non esiste solidarietà leg le fra più mandatari o procuratori (art. 1749 del codice).

Sindacato Avvocati e Procuratori di Foggia — Notevole l'ultimo comma che decide una questione solita a sollevarsi in danno degli ex amministratori della società, cui spesso venne attribuita responsabilità solidale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. Finzi): Se l'articolo implica che l'amministratore non sia responsabile ove non abbia *in alcun modo* partecipato all'atto, esso, per quanto forse superfluo, non è inopportuno, in quanto esclude una responsabilità per gli incolpevoli e dirime possibili discussioni. Ma se l'atto giuridico consta di una serie di fatti, di convegni, di accordi, sarà esonerato da responsabilità in ogni caso chi, anche a prescindere dal dolo, abbia partecipato agli antecedenti necessari? Per quanto in linea di diritto possa sempre sembrare che il tenore dell'articolo sia chiaro, forse nella pratica potrebbe dar luogo a molte incertezze.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli — Non pare che il solo fatto di non aver partecipato all'atto possa valere in ogni caso come ragione di irresponsabilità, potendo costituire colpa anche la astensione, quando siavi stata la possibilità di opporsi. Quindi dovrebbe ritenersi esente da responsabilità l'amministratore solo se abbia tempestivamente espresso il proprio dissenso, salvo che l'atto sia compiuto a sua insaputa. Sarebbe opportuno che là irresponsabilità dell'amministra-

tore incolpevole venisse inquadrata in una disposizione analoga a quella dell'art. 149 c. di c., pel quale non è responsabile l'amministratore che abbia fatto notare il suo dissenso.

Commissione Reale Procuratori di Pola — (Rel. Dott. *Priora*): Sembra pericolosa la disposizione dell'ultimo comma, che esonera da ogni responsabilità l'amministratore che non abbia partecipato all'atto produttivo del danno.

Per indurre tutti gli amministratori a esercitare un reciproco ed effettivo controllo sugli atti che si compiono nell'interesse dell'ente amministrato e quindi per indurre ogni singolo amministratore a prestare la massima cura e diligenza nell'amministrare gli interessi non esclusivamente propri, sarebbe opportuno modificare il disposto in questi sensi: "quello degli amministratori che non abbia partecipato all'atto produttivo del danno può rivalersi verso gli altri compartecipi che risultassero responsabili „.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Schupfer*): Giustamente si consacra la solidale responsabilità degli amministratori verso l'ente e verso i terzi per i danni derivati da loro colpa; però si dichiara esente da responsabilità quell'amministratore "che non abbia partecipato all'atto produttivo del danno „. Una limitazione, e così largamente concepita, non sembra accettabile, in quanto non basta l'*astensione* per escludere la *colpa* in *omittendo*, e la conseguente *responsabilità*: sarebbe un premio, non meritato, per gli amministratori negligenti, i quali, purtroppo, abbondano nelle associazioni e fondazioni, come abbondano nelle società commerciali. Ben altra formula usa l'art. 149 del Codice di Commercio, quando esonera da responsabilità l'amministratore di una società, il quale "essendo esente da colpa" abbia fatto notare senza ritardo il suo dissenso nel registro delle deliberazioni e ne abbia dato notizia immediata ai sindaci „.

Ma forse sarebbe preferibile *eliminare tutto l'inciso*; poichè, quando si dice che la responsabilità degli amministratori riguarda "i danni derivanti da loro colpa „, si viene anche implicitamente ad escludere che possano rispondere eziandio di quei danni che eventualmente sieno derivati da atti cui non hanno partecipato, cui non dovevano partecipare e cui non potevano opporre ostacolo.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. *Toesca di Castel'azzo*): Modernamente corretta e doverosa è la disposizione relativa alla responsabilità, anche solidale, degli amministratori, temperata però dal contenuto dell'ultima parte dell'articolo, onde impedire che — nel timore di dover rispondere delle male fatte altrui —

i cittadini *migliori* si astengano dal partecipare *utilmente* all'amministrazione delle persone giuridiche, e vada così affievolendosi lo spirito associativo, portato or assai in alto dallo *Stato Corporativo*.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria — La responsabilità diretta dagli amministratori verso i terzi per i danni derivanti dalla loro colpa appare eccessiva, perchè l'amministratore, essendo un mandatario, se non contravviene che ai suoi obblighi contrattuali, risponde solo verso l'ente suo mandante. Ai terzi creditori non potrebbe spettare che un'azione surrogatoria. All'opposto manca nel progetto qualsiasi disposizione circa la responsabilità dell'ente per i delitti e quasi delitti commessi dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni (cfr. il § 31 del C. C. germanico). Vero è che si sogliono applicare per tali ipotesi le norme generali sulla responsabilità dei padroni e committenti per i danni cagionati dai loro commessi nell'esercizio delle incombenze alle quali li hanno destinati (art. 1153 Codice vigente). Ma la cosa non appare scevra di dubbi e, se il presente titolo dovesse rimanere, sarebbe pertanto preferibile una disposizione esplicita.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi Viola*): Potrebbe sembrare che l'ipotesi di esonero da responsabilità per gli amministratori che non hanno "partecipato all'atto produttivo del danno", includa una inopportuna protezione di chi, attraverso l'assenteismo delle sedute, dimostra minore diligenza, ma non si ritiene che così grave responsabilità possa assumere funzioni di *pena* per delle semplici assenze, che se dovessero rivelare il carattere di una riprovevole negligenza o trascuranza potrebbero trovare più congrua sanzione nell'allontanamento dell'amministratore.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — Non si parla della responsabilità dell'Ente verso terzi per il fatto dei suoi amministratori. Devesi intendere perciò che l'Ente risponde verso terzi, per i fatti dei propri amministratori, salvo le azioni di responsabilità verso i propri amministratori, perchè il terzo deve, semprecchè in buona fede, poter agire contro l'Ente di cui l'amministratore col quale ha trattato è mandatario.

Occorrerebbe un chiarimento al riguardo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. *Coronati*): Andrebbe chiarito il concetto che per "*non partecipazione all'atto produttivo del danno*", si intende non solo non partecipazione vera e propria ma anche opposizione. Si propone pertanto di aggiungere in fine dell'articolo le parole: "o abbia dato voto contrario",

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — Si era proposto di rendere gli amministratori responsabili solo per colpa grave, ma questo perturberebbe la concezione tradizionale, che rende gli amministratori responsabili per colpa. Nè pare fomite di negligenza il proposto esonero per gli amministratori che non abbiano partecipato all'atto produttivo del danno.

Non si potrà infatti ritenere scevro da colpa l'amministratore che avesse trascurato gli affari della società, se da questa omissione sia derivato un danno. A meglio chiarire il concetto si potrebbe aggiungere, in fine all'articolo: "quando non vi abbia indirettamente concorso con la propria negligenza „.

SEZIONE I.

Disposizioni particolari alle associazioni

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Piga*): Il Progetto non prende affatto in considerazione il modo come la associazione è composta e cioè il requisito della nazionalità dei membri che ne fanno parte.

Secondo i principi del nostro diritto positivo la nazionalità degli individui è circostanza che non influisce sulla condizione giuridica della corporazione la quale è da considerarsi nazionale quando abbia avuto il riconoscimento dello Stato e di conseguenza sia assoggettata alle sue leggi.

Si è già visto che la legge di P. S. sottopone a speciali vincoli le associazioni aventi carattere internazionale ma non definisce se siano contrassegnate da questo carattere soltanto le associazioni che esercitano la loro attività ed abbiano sedi all'estero o anche quelle costituite da persone di nazionalità diverse.

Sembra in ogni modo che in questa delicata materia occorra ispirarsi non a larghe idee umanitarie ed astratte bensì a esigenze d'indole pratica, soprattutto in vista delle cautele e restrizioni che adottano gli altri Stati.

Giova ricordare che la legge francese del 1 luglio 1901, pur essendo diretta a favorire le associazioni (eccetto quelle religiose), sottopone quelle costituite prevalentemente da stranieri, amministrate da stranieri o che abbiano sede all'estero, ad un regime di polizia per cui esse, ove l'interesse pubblico lo richieda, possono essere sempre sciolte con decreto del presidente della repubblica e i loro membri stranieri possono essere espulsi.

La legge belga del 27 giugno 1921, che può ritenersi la più liberale nella materia, nega la capacità giuridica delle associazioni, se i tre quinti dei componenti non sono di nazionalità belga.

I più recenti concordati fra la Santa Sede e gli Stati cattolici, compreso quello con l'Italia (art. 19 lett. b) ammettono la possibilità del

riconoscimento giuridico delle associazioni religiose, ma richiedono che i superiori negli ordini e nelle congregazioni, come pure nelle provincie e nelle case, debbano avere la nazionalità del paese cui il concordato si riferisce.

Da questi brevi cenni appare come sia evidente negli altri Stati e anche nel nostro la preoccupazione di salvaguardarsi da eventuali insidie che potrebbero derivare dall'attività, non sempre controllabile, dei nuclei associativi costituiti in prevalenza e diretti da stranieri.

In relazione a questa esigenza non pare dubbio che debba essere introdotta nel nuovo codice una opportuna norma regolatrice della capacità delle associazioni costituite nel modo su accennato

UNIVERSITA'

Università di Milano — (Rel. Prof. *Betti*): Manca una norma che, in relazione alle obbligazioni individuali dei singoli componenti, escluda (oppure ammetta, come pur potrebbe pensarsi) una estensione della loro responsabilità alla quota di partecipazione (arg., per l'esclusione, dall'art. 25 cpv.).

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Bologna — Sembrerebbe utile sopprimere quelle disposizioni che disciplinano in taluni particolari la vita delle associazioni, lasciando la cura di regolare le modalità relative ai singoli statuti delle associazioni stesse e dettando soltanto le norme fondamentali da osservarsi nel caso di silenzio degli statuti medesimi.

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Turazza*): Molte delle norme contenute in questa sezione potrebbero forse più utilmente rinviarsi ai singoli atti costitutivi delle persone giuridiche.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Foggia — Notevoli le norme di cui agli art. 21 e segg.: che precisano i diritti degli associati e delle associazioni anche se di fatto.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. *Toesca di Castellazzo*): Tutte corrette ed opportune ci sembrano le "disposizioni particolari alle associazioni".

Art. 20.

(Poteri della assemblea generale).

L'assemblea generale degli associati delibera sull'ammissione od esclusione degli associati, sulla nomina, retribuzione e revoca degli amministratori, sull'approvazione dei con'i e del bilancio, sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sul cambiamento dello scopo, sullo scioglimento dell'ente, sulla liquidazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Quando ciò sia espressamente consentito dall'atto costitutivo, gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri associati o da estranei mediante delega rilasciata nelle forme stabilite dallo stesso atto costitutivo.

All'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea provvedono gli amministratori.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Di Francia*): Normalmente la costituzione stessa determina, in via preventiva, gli organi rappresentativi degli enti; un presidente, o un consiglio direttivo di amministrazione; e per gli enti associativi il massimo organo, costituito dall'assemblea generale degli associati.

Essa ha i seguenti poteri: delibera sull'ammissione od esclusione degli associati; sulla nomina, sostituzione e revoca degli amministratori; sull'approvazione dei conti e del bilancio; sulle modificazioni dell'atto costitutivo; sul cambiamento dello scopo; sullo scioglimento dell'ente, e sulla devoluzione successiva del patrimonio.

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Manno*): Si sono opportunamente stabiliti i poteri dell'assemblea generale.

UNIVERSITA'

Università di Bologna — E' eccessivo attribuire alla sola assemblea generale il compito di deliberare sull'ammissione degli associati, tanto più che parrebbe che esso non possa essere affidato neppur nell'atto costitutivo ad altro organo. Altrettanto dicasi per l'esclusione.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Bologna — Parrebbe opportuno aggiungere una norma contenente le modalità di convocazione dell'assemblea, il termine per la convocazione stessa e la pubblicazione dell'ordine del giorno, norma da valere nel caso che i particolari statuti non provvedano al riguardo.

Il secondo comma dell'articolo parrebbe dovesse essere modificato così: " Quando l'atto costitutivo non provveda diversamente, gli associati possono farsi rappresentare da altri associati o da estranei mediante delega scritta „ L'ultimo capoverso, poi, figurerebbe forse meglio in fine all'art. 71 e comunque dovrebbe indicare che " alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea provvedono *normalmente* gli amministratori „, non potendosi negare all'assemblea la facoltà di delegare ad estranei, specialmente tecnici, la esecuzione di peculiari sue deliberazioni.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): Tra le norme regolamentari di dettaglio non sembra attendibile quella che richiede la deliberazione dell'assemblea anche per l'ammissione di associati. Di eccessivo dettaglio e pur dubitabile opportunità, quella sulle deleghe.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia — L'articolo attribuisce esclusivamente all'assemblea il potere di deliberare sull'ammissione di nuovi associati nei ranghi della persona giuridica.

Trova il Sindacato troppo esteso questo potere attribuito a questo organo sociale. Potere che potrebbe trasformarsi in una forte arma in mano agli associati per mantenere il monopolio dei benefici economici che potrebbe eventualmente offrire il patrimonio dell'Associazione, monopolio, che sarebbe ingiusto nella maggior parte dei casi, quando si pensi che il patrimonio potrebbe essere venuto via via formandosi con i contributi degli associati precedenti e con le liberalità eventualmente disposte dai terzi. Monopolio poi che diventerebbe addirittura un iniquità quando (e non sarebbe raro il caso) il numero degli associati venisse a ridursi ad una quantità esigua, o magari ad una sola persona. Troverebbe perciò giusto il Sindacato che decisivo per la ammissione e non ammissione dei soci dovesse essere " l'atto costitutivo „; che tutto al più potrebbe essere consentito all'assemblea il diritto di non ammettere un aspirante nei ranghi dell'associazione, e questo anche prescindendo dalle eventuali disposizioni dell'atto costitutivo, solo per

“ gravi motivi „. Motivi però, che dovrebbero essere specificati in un provvedimento da notificarsi all'interessato. E trova che ad ogni modo tale diritto da parte della assemblea dovrebbe essere temperato dal correlativo diritto, da parte dell'interessato, di protestare presso l'autorità giudiziaria.

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. De Luca): Correggere “ L'assemblea generale degli associati delibera sulla esclusione degli associati e sulla ammissione dei nuovi ... „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. Finzi): Sono delegabili le funzioni della assemblea generale, almeno in certi limiti? Sembrerebbe opportuno per ragioni pratiche. Il controllo delle autorità toglie ogni pericolo, mentre giova certo l'introdurre, in certi casi, elasticità di norme.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): Pare eccessivo che solo all'assemblea sia riservata la competenza per l'ammissione dei soci.

Si potrebbe attenuare il concetto, aggiungendo: *quando lo statuto non disponga altrimenti.*

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. Luzzatto): Le attribuzioni assegnate all'assemblea generale in quest'articolo dovrebbero essere attribuite “ salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo „. Non vediamo, per esempio, perchè l'atto costitutivo non possa contenere la disposizione che l'ammissione degli associati viene decisa da un comitato speciale dell'associazione, oppure che l'atto costitutivo contenga disposizioni riguardo alla devoluzione del patrimonio per il caso di scioglimento. Come il Progetto fa salve le disposizioni dell'atto costitutivo per le maggioranze qualificate di cui all'art. 12, riteniamo utile ciò venga stabilito anche per le attribuzioni dell'assemblea generale.

Gli art. 30 e 31 poi considerano esplicitamente che l'atto costitutivo possa disporre della devoluzione del patrimonio. Anche da ciò risulta che i poteri dell'assemblea generale indicati in questo articolo non sono indicati in modo tassativo. Quindi meglio dirlo espressamente aggiungendo al testo le parole “ salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo „.

Come sciogliere poi la contraddizione sulla devoluzione del patrimonio esistente fra gli art. 20, 30 e 31?

Riteniamo invece inutile il primo capoverso dello stesso articolo, poichè, non vietando alcuna disposizione di consentire nell'atto costitutivo agli associati di farsi rappresentare, ciò è possibile anche senza speciale disposizione di legge.

Art. 21*(Esclusione degli associati)*

L'esclusione degli associati non può avvenire che per gravi motivi.

L'associato escluso può far richiamo all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notificazione del provvedimento.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno. — Il 1° comma, riguardante la possibilità della esclusione dei soci di un'associazione, contiene una disposizione generica con la quale si ammette l'esclusione stessa per gravi motivi.

Ora sembra che la disposizione non disciplini adeguatamente anche il caso in cui lo statuto dell'associazione preveda tassativi motivi di esclusione.

Evidentemente, quando si verifica tale ipotesi, la previsione statutaria del motivo di esclusione equivale ad un giudizio preventivo dato dalla autonoma volontà dell'ente sulla gravità del motivo di esclusione, il che non ammette la possibilità di un ulteriore apprezzamento della gravità stessa. Ma se la disposizione del comma in questione dovesse rimanere così come adesso vedesi redatta, si potrebbe invece dubitare che la legge voglia la possibilità di un controllo giudiziario su ogni motivo di esclusione anche se previsto specificamente dallo statuto, non facendosi in essa distinzione al riguardo.

Questo non essendo ammissibile per quanto si è ora detto, sembra opportuno aggiungere al comma le seguenti parole che valgano a chiarire il pensiero legislativo: “ e per gli altri che siano espressamente indicati nell'atto costitutivo „.

Anche sul secondo comma è da osservarsi che non è opportuno che la legge rimandi genericamente all'autorità giudiziaria per la conoscenza del richiamo contro le deliberazioni di esclusione. La legge dovrebbe invece designare specificatamente l'organo giudiziario che del richiamo stesso deve conoscere in prima istanza, e ciò tanto più che quello fra gli organi della giurisdizione ordinaria aventi giurisdizione in prima istanza, che sembra particolarmente indicato a conoscere della materia in questione, materia che involve spesso la conoscenza di delicate situazioni

morali e giuridiche, è il tribunale, al quale perciò dovrebbe attribuirsi giurisdizione esclusiva (funzionale) a conoscere dei reclami previsti nell'articolo. Alla espressione " autorità giudiziaria „ dovrebbe quindi essere sostituita l'altra " tribunale „.

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Francia*) : Sembra opportuno rilevare che, in mancanza di una precisa determinazione legale dei motivi che possono dar luogo alla espulsione, dovreb' e disporsi esplicitamente, che debbano nello statuto essere determinati. Così si riesce ad evitare arbitrii ; e — quel ch'è più — a dare modo di stabilire entro quali limiti debba svolgersi il sindacato giurisdizionale, se, cioè, possa estendersi anche alla valutazione discrezionale sull'entità del fatto oppure se debba limitarsi all'accertamento concreto di esso e alla decisione se, o non, vi si ravvisi integrata la ipotesi prevista, ed in caso affermativo, se sia imputabile all'associato espulso.

Secondo l'autorevole insegnamento della Corte regolatrice, è invero questo il limite entro cui deve contenersi il giudizio del Magistrato.

UNIVERSITA'

Università di Bologna — Si ritiene opportuno richiedere che l'atto costitutivo specifichi i motivi dell'esclusione. In ogni caso riconoscere valore all'indicazione che esso contenesse.

CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

In rapporto alla esclusione dovrebbero essere precisati i motivi che vi possono dar luogo e anche le forme da seguire per la validità delle relative deliberazioni.

Correlativamente dovrà essere modificata la formula dell'articolo.

Il primo comma potrà essere formulato dicendosi che la esclusione non potrà essere deliberata che nei casi e con le forme previste dall'atto costitutivo.

Il secondo comma dovrà essere chiarito per precisare se il sindacato della autorità giudiziaria intorno alla esclusione degli associati debba limitarsi al problema della legalità o possa anche investire il problema di merito.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Bologna — La dizione “ per gravi motivi „ sembrerebbe troppo generica. Forse sarebbe più opportuno disporre: “ L'esclusione degli associati non può avvenire che per i casi contemplati dallo statuto o per altri gravi motivi „. Eccessiva risulterebbe poi la facoltà di ricorrere in ogni caso all'autorità giudiziaria, perchè troppe volte il giuoco non varrebbe la candela.

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Turazza*): Sembrerebbero preferibili una maggiore determinazione dei motivi di esclusione e la concessione di un termine più breve all'associato escluso per proporre richiamo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): Dubitabile la norma sulla esclusione degli associati, colla relativa competenza dell'autorità giudiziaria anche nel merito (dove pur entrano degli elementi imponderabili da parte del giudice).

Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia — Trova il Sindacato troppo limitato il potere consentito all'assemblea in materia di esclusione dei soci. Questo potere è limitato infatti dal Progetto al solo caso “ della esistenza di gravi motivi „. Ora trova il Sindacato che in materia di Associazioni decisivo dovrebbe essere l'atto costitutivo. Cosicchè dovrebbe essere sancito il diritto, da parte dell'associazione, all'esclusione dei soci, anche per quei motivi che fossero “ eventualmente previsti nell'atto costitutivo „, prescindendo quindi da ogni considerazione sul carattere di gravità più o meno importante di essi.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Revelli*): Aggiungeremmo nella prima parte “ ed a norma dell'atto costitutivo „.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara — Ci sembra che la norma sia un po' troppo generica e che occorra meglio precisare in quali casi l'interessato potrà ricorrere, specificando il tribunale territoriale, ove ha la sede l'ente, ed i casi di ricorso, specie se l'esclusione risultasse deliberata *colposamente*, o dolosamente.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Novara — (Rel. Avv. *Piccinini*): Si tratta di provvedimento assai grave, e quindi è bene che sia circondato da tutte le garanzie, e fra altro che la notificazione sia fatta in modo da non lasciare dubbio ed adito a discussione alcuna. La dizione dell'articolo, quale è, permette le più svariate forme di notificazione che vanno da quella a mezzo dell'uffiziale giudiziario a quella orale; sarebbe invece bene che fosse stabilita la forma di notificazione. Quella orale è da escludersi per ovvie ragioni, quella a mezzo di raccomandata non è consigliabile, perchè nella pratica, specialmente se non si fa uso di cartoline, ha già dato luogo ad inconvenienti. Si propone quindi che si aggiunga il seguente capoverso:

“La notifica è fatta mediante consegna all'associato escluso ed a mezzo di ufficiale giudiziario di copia autentica del verbale dell'assemblea col quale è stata deliberata l'esclusione. La autentica può essere fatta dall'uffiziale giudiziario che procede alla notifica „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Parma — (Rel. Avv. *Menoni e Coccapani*): Stabilire che l'esclusione dell'associato possa avvenire solo per gravi motivi, è non solo un po' troppo indefinito e generico, ma anche fare un'inutile violenza alla volontà dei membri costituenti l'associazione. Quando vi sia uno statuto debitamente approvato che stabilisca in quali casi il socio può essere escluso, poichè questo statuto è stato accettato dal socio stesso nell'entrare a far parte dell'associazione o quanto meno (in caso di associazione necessaria) è stato ritenuto utile e giusto all'atto della costituzione dell'ente, per quali ragioni non vi si dovrebbe avere riguardo?

Parrebbe giusto quindi formulare “L'esclusione del socio non può avvenire che per gravi motivi, salvo quanto è disposto dallo statuto sociale „.

Occorrerebbe poi alla voce generica “autorità giudiziaria „, contenuta nel capoverso dell'articolo, sostituire la voce specifica « tribunale » che indubbiamente sarebbe l'organo adatto e competente.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Ravenna — (Rel. Avv. *Armuzzi*): Nel primo capoverso si legge: “L'associato escluso può far richiamo *all'autorità giudiziaria* „. Non si potrebbe soggiungere, se in via contenziosa o in via di volontaria giurisdizione?

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere — *Vedasi l'osservazione all'articolo 18.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. *Drago*): Al primo comma sembra debba aggiungersi che i gravi motivi pei quali può avvenire l'esclusione degli associati debbono essere determinati nell'atto costitutivo.

Nell'altro comma si propone di sostituire alla parola « *Notificazione* » quella di « *Comunicazione* », potendo essere sufficiente all'uopo anche una lettera anzichè un atto comunicato a mezzo di Ufficiale Giudiziario, quale presuppone la notificazione.

Commissione Reale Avvocati di Treviso e Belluno — (Rel. Avv. *Salsa e Olivi*): Il termine di mesi sei si ritiene eccessivo. Parrebbe sufficiente quello di tre.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria — La facoltà data all'associato escluso di far richiamo all'autorità giudiziaria risponde certamente ad un astratto criterio di giustizia. Però non si può disconoscere che questa disposizione darebbe adito ad una quantità di cause per le quali la magistratura non sarebbe il giudice più idoneo. Finora si è sempre ritenuto che all'autorità giudiziaria spetti soltanto un sindacato di legittimità in fatto di esclusione di un socio, ma non un controllo di merito. Secondo il progetto ogni socio di una società sportiva potrebbe portare dinanzi al magistrato le beghe, talvolta assai futili, esistenti fra i soci.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — E' stabilito che gli associati esclusi possono far richiamo all'autorità giudiziaria.

Sarebbe opportuno stabilire chiaramente per quale via debbano agire, per quanto, trattandosi di eventuale lesione di diritti che possono essere anche patrimoniali, la via contenziosa appare la più logica (al tribunale).

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Luzzatto*): Si propone la soppressione della parola « grave ». Si possono certamente presentare casi nei quali sia necessario escludere un socio per motivi non gravi. Si potrebbe invece disporre che « l'esclusione » degli associati può avvenire soltanto per motivi indicati tassativamente dall'atto costitutivo. L'associato d'altronde, colla possibilità del reclamo all'autorità giudiziaria, è certamente sufficientemente tutelato. D'altronde la dicitura « gravi motivi » ci sembra ambigua ed incerta.

A tale riguardo si propone che l'autorità giudiziaria, alla quale possa essere diretto il reclamo, venga effettivamente nominata (presidente del tribunale? tribunale? pretore?); ciò per i motivi stessi per i quali si propone la designazione esatta dell'autorità governativa intesa in altri articoli (vedi osservazioni all'art. 14).

Art. 22

(Deliberazioni dell'assemblea generale).

Le deliberazioni dell'assemblea generale sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

Salvo contrarie disposizioni dell'atto costitutivo, per le modificazioni dell'atto costitutivo e per il cambiamento dello scopo, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo ai dissenzienti il diritto al recesso a norma dell'articolo 24.

Per lo scioglimento dell'associazione e per la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna. — (Rel. Cons. *Di Francia*): Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, e colla presenza di almeno la metà degli associati, salvo che per le deliberazioni più importanti, determinate esplicitamente, per le quali siano richieste maggioranze speciali. Gli organi di esecuzione di tali deliberazioni sono gli amministratori.

Corte di Appello di Roma. — (Rel. Cons. *Piga*): Merita di essere segnalata la norma, la quale richiede una speciale maggioranza per la validità della deliberazione dell'assemblea che riguardi modificazioni all'atto costitutivo o il cambiamento dello scopo.

Sembra indispensabile a questo proposito una distinzione. Se la modifica dell'atto costitutivo non apporta alcun mutamento agli elementi essenziali dell'ente e riguarda soltanto il suo assetto amministrativo o il regime patrimoniale, nulla vieta che sia lasciata alla volontà degli associati con le garanzie stabilite dalla norma in esame.

In caso contrario si verifica la trasformazione della persona giuridica per volontà dei suoi organi, cioè un fenomeno analogo a quello previsto nell'art. 34 del Progetto per le fondazioni. Tale fenomeno è evidente nella ipotesi di cambiamento del fine cui è strettamente connessa la personificazione dell'ente. Ora, anche senza accedere alla teoria di coloro che nella trasformazione ravvisano sempre la soppressione della persona giuridica e la creazione di una nuova, è manifesto che la facol-

tà di alterare così profondamente i caratteri essenziali dell'associazione e il suo modo di esistenza non può essere rimessa alla volontà dei suoi membri. Non solo perchè l'interesse del corpo morale che tende a soddisfare esigenze di carattere duraturo o perpetuo non può mai identificarsi con l'interesse dei membri dell'associazione, ma anche perchè, venendo a mancare con la modifica delle norme statutarie o col cambiamento del fine uno dei presupposti del riconoscimento legale, è logico che mutamenti di così vasta portata non abbiano efficacia senza il consenso dell'autorità governativa.

Non si può ammettere pertanto la libertà sconfinata che il Progetto lascia in proposito agli associati e sembra opportuno richiedere, per la validità delle modificazioni in parola, oltre la deliberazione dell'assemblea con la speciale maggioranza di cui al capoverso, l'approvazione dell'autorità governativa, nella stessa forma del decreto Reale con cui si concede il riconoscimento.

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Manno*) : Si rileva l'opportunità di avere stabilite le norme relative alla deliberazioni dell'assemblea.

UNIVERSITA'

Univers'ità di Bologna. — Richiedere per la validità delle deliberazioni dell'assemblea generale la presenza di almeno la metà degli associati qualunque cosa disponga al riguardo l'atto costitutivo, significa rendere in molti casi impossibile il funzionamento dell'associazione.

Università di Macerata. — (Rel. Prof. *Greco*) : L'art. 22 sulle deliberazioni dell'assemblea generale pare tener conto esclusivamente della maggioranza numerica, senza alcun riguardo al criterio dell'interesse. La assoluta esclusione di questo, ai fini stessi di una maggiore responsabilità e di una più efficace amministrazione dell'ente, non sembrerebbe consigliabile, tanto più che non manca il modo di temperarlo col criterio della maggioranza numerica.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Bologna — L'articolo può render praticamente impossibile il funzionamento delle assemblee, ritenuto che non sempre sarà dato di raggiungere le due maggioranze

prescritte per le deliberazioni. Occorre il temperamento della seconda convocazione, nella quale le deliberazioni stesse possano essere prese a maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti, ovvero qualche altro rimedio consimile.

Commissione Reale Procuratori di Bologna. — (Rel. Avv. *Turazza*): Le maggioranze richieste da questa disposizione per la regolare costituzione delle assemblee sono indubbiamente eccessive: il più delle volte l'assemblea non potrà costituirsi.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): Di eccessivo dettaglio, priva della necessaria elasticità e, nella massima parte dei casi, di impossibile attuazione, la norma sulle maggioranze necessarie per le deliberazioni di assemblea, tanto più che l'alinea sembrerebbe inderogabile.

Commissione Reale Avvocati di Cassino — L'articolo meriterebbe qualche ritocco. Si richiede in esso, in generale, la presenza della metà degli associati, e per le modifiche dell'atto costitutivo e per lo scioglimento il numero dei presenti si eleva a tre quarti.

La pratica ha insegnato quali difficoltà si incontrano nella convocazione di assemblee, specie in associazioni molto numerose, e come la progettata maggioranza sia difficile a raggiungersi. Bene è vero che nel secondo comma dell'articolo in esame si legge l'inciso: *Salvo contrarie disposizioni dell'atto costitutivo*, ma tale eccezione è opportuno sia sanzionata alla fine dell'art. 22, perchè, scritta nel secondo comma, parrebbe non applicabile al terzo comma che prevede lo scioglimento dell'associazione.

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. *De Luca*): Correggere: " Per lo scioglimento dell'associazione e per la determinazione del modo di devoluzione del patrimonio occorre.... „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì. — (Rel. Avv. *Panciatichi e Foschi*): Per evitare che l'assenza dei soci che si disinteressino dell'ente (ma la presenza dei quali occorre per la validità delle delibere previste in questo articolo) paralizzi l'attività dell'ente stesso, si propone che, constatato non essersi raggiunto tale numero, si conceda ai dirigenti di adire l'autorità giudiziaria per far deliberare, ove non si accetti il metodo, indubbiamente più pratico, della validità dell'assemblea in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Macerata. — Richiedere la presenza di almeno la metà degli associati per la validità di tutte indistintamente le deliberazioni dell'assemblea generale equivale a vietare, in pratica, il funzionamento dell'associazione. Converrebbe forse consentire che l'atto costitutivo possa disporre diversamente come lo è nel secondo comma per la modificazione dell'atto costitutivo e pel cambiamento dello scopo.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma. — (Rel. Adv. Schupfer): Per una doverosa tutela degli interessati, sarebbe prudente aggiungere, a proposito delle deliberazioni dell'assemblea, *“ le quali debbono essere redatte in iscritto per disteso prima della chiusura della adunanza, rimanendo sempre ostensibili agli associati, che avranno diritto di averne copia autentica ”.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno. — (Rel. Adv. Mobilio): Nella ipotesi di mancato raggiungimento della maggioranza dei tre quarti dei soci, si lascia a la mercè di una minoranza, che spesso, lungi da l'essere ostile, è inerte o impossibilitata a intervenire, la sorte de l'ente. Per evitare, a danno de l'ente, le imposizioni di una minoranza abulica, inerte o in malafede, occorre che venga stabilito che ove il deliberato non possa essere preso, per mancanza della maggioranza richiesta, sia devoluto il provvedimento al tribunale civile competente per territorio, che vaglierà le ragioni determinanti a lo scioglimento de l'ente o a la sua modificazione, devoluzione del patrimonio, ecc., in quanto il recesso dei dissenzienti non è idoneo mezzo a concretare quel deliberato di maggioranza non potuto approvare. Nè può soprirsi a le deficienze della disciplina contenuta nel Progetto con l'atto costitutivo o gli statuti e regolamenti, per il contrasto dei principi fondamentali del testo d'l Codice, in quanto la volontà degli associati deve pur sempre, ne la estrinsecazione di una più particolareggiata disciplina funzionale, mantenersi ne la sfera dei precetti fondamentali dettati da la legge.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria — L'evidente impossibilità di dettare norme generali valevoli per tutte le persone giuridiche, ha impedito di dettare una disciplina della convocazione dell'assemblea, del diritto di voto, dei diritti delle minoranze e dei così detti diritti individuali degli associati. Il che importa che per tale materia bisognerà sempre ricorrere alla fonte speciale.

Si è invece voluto stabilire la necessità della presenza di almeno la metà degli associati, per la validità delle deliberazioni assembleari. Ma questo requisito è evidentemente eccessivo. Occorrerebbe però almeno stabilire che l'assemblea possa validamente deliberare in seconda convocazione colla presenza di un minor numero di soci.

Occorrerebbe inoltre prevedere il caso di enti con grandissimo numero di soci dispersi in varie località, per i quali sarebbe necessario prevedere un'assemblea generale di secondo grado formata dai delegati eletti nelle assemblee particolari di primo grado. Tutte queste lacune ci confermano nella convinzione che, per avere voluto in questo titolo abbracciare troppo, si è finito col fare un'opera legislativa inutile.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — La maggioranza richiesta per lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio appare troppo rigorosa; basterebbe quella richiesta per la modificazione dell'atto costitutivo e per il cambiamento dello scopo.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Luzzatto*): La norma del primo alinea, specialmente per grandi associazioni, potrà spesso dare adito a non poche difficoltà per l'impossibilità di avere la presenza della metà degli associati. Sarebbe forse opportuno prevedere la convocazione dell'assemblea in seconda convocazione, forse dopo alcuni giorni e dopo fatti nuovi inviti a tutti gli associati, coll'indicazione che in mancanza del minimo previsto per l'assemblea in prima convocazione, quella in seconda convocazione deciderà qualunque sia il numero dei presenti.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. *Baliscrema*): Sembra possa dar luogo a difficoltà la disposizione che prescrive come le deliberazioni dell'assemblea generale debbano essere prese con la presenza di almeno metà degli associati. Sappiamo in pratica quanto sia difficile l'assicurare nelle assemblee un numeroso concorso di soci anche quando siano all'ordine del giorno argomenti di massima importanza, per cui pensiamo convenga ridurre l'aliquota dei soci presenti per assicurare la validità delle deliberazioni almeno per la seconda convocazione, come del resto stabiliscono molti degli statuti di associazioni esistenti.

Art. 23

(Deliberazioni contrarie alla legge o all'atto costitutivo).

Le deliberazioni dell'assemblea generale contrarie alla legge o all'atto costitutivo possono essere annullate entro sei mesi dalla loro data su istanza degli organi dell'ente o di qualunque associato o per iniziativa dell'autorità governativa.

Tali deliberazioni però non possono essere impugnate di fronte ai terzi che abbiano in buona fede acquistato diritti in base ad esse.

L'esecuzione delle deliberazioni la cui illegittimità sia manifesta può essere sospesa, su richiesta degli amministratori o di uno degli associati, dal presidente del tribunale.

L'esecuzione di quelle contrarie all'ordine pubblico od al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno — A proposito dell'art. 23, vanno ripetute le osservazioni esposte sull'art. 18. Perciò al 1° comma, relativo alla impugnazione delle deliberazioni, va aggiunto il seguente: "L'impugnativa delle deliberazioni contrarie ad una legge proibitiva, all'ordine pubblico o al buon costume non è soggetta al termine di cui al 1° comma,, mentre il 2° comma va modificato secondo si è proposto pel 3° comma dell'art. 18, limitando la tutela al terzo mediato di buona fede.

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Di Francia*): Si provvede con apposite norme a garantire i diritti di ciascun associato o della minoranza, stabilendo che le deliberazioni contrarie alla legge o all'atto costitutivo possono essere annullate in un breve termine su istanza degli organi dell'ente, o di qualunque associato, o per iniziativa dell'autorità competente, negandosi però la impugnativa di fronte ai terzi acquirenti di buona fede.

Si stabilisce inoltre la possibile sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni manifestamente illegittime, demandandosene il potere al presidente del tribunale, nonchè di quelle contrarie all'ordine pubblico e al buon costume, la cui esecuzione può essere sospesa anche dall'autorità governativa.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta — E' desiderabile che la potestà di sospensione della esecuzione delle deliberazioni sia sempre data al presidente del tribunale, il quale può bene giudicare se tali deliberazioni sianó eventualmente contrarie all'ordine pubblico ed al buon costume. Se contraria all'ordine pubblico e al buon costume, la deliberazione, invero, è sempre, e per ciò stesso, illegittima.

Corte di Appello di Catania — (Rel. Pres. Sez. *Messina*): In rapporto alla possibilità di sospensione della esecuzione di deliberazioni illegittime della assemblea per parte del presidente del tribunale, si è di avviso che sia bene non condizionarla alla circostanza che la illegittimità sia manifesta: perchè, da un canto deve all'uopo bastare che il presidente si convinca della sua sussistenza, e dall'altro è bene che anche in

questo campo si eviti il sorgere delle controversie di interpretazione che la identica qualificazione, inserita nell'art. 163 capv., Cod. comm. in rapporto alle società commerciali, ha suscitato.

Si vedano pure le osservazioni all'art. 18.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. Sarno): *Vedasi l'osservazione all'articolo 18.*

Corte di Appello di Milano — (Rel. Sost. Proc. Gen. Morbioli): *Vedasi l'osservazione all'articolo 18.*

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. Piga): L'articolo affida l'esercizio della vigilanza a due organi distinti, mentre l'esigenza dell'unità di indirizzo e dello stretto coordinamento di ogni attività di controllo esige che questa spetti ad un solo organo. Nella specie lo sdoppiamento della competenza non si può giustificare, nè con la diversa indole del provvedimento nè coi presupposti di esso, trattandosi in ogni caso di accertare se siasi violata la legge o lo statuto.

E pertanto sembra che il provvedimento di sospensione debba essere sempre emanato dall'autorità governativa che ha mezzi più adeguati per controllare l'attività della associazione.

Inoltre è da notare che il Progetto limita la sospensione alle deliberazioni degli enti corporativi, mentre è manifesto che la necessità di adottare analoga misura può presentarsi anche rispetto agli atti degli amministratori di un ente istituzionale. Trattandosi pertanto di una misura di carattere cautelativo e provvisorio che può essere vantaggiosa a tutti i corpi morali, sembra che essa dovrebbe assumere una portata generale.

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. Manno): *Vedasi l'osservazione all'articolo 18.*

CONSIGLIO DI STATO

Si vedano le osservazioni all'articolo 18.

UNIVERSITA'

Università di Bologna — Si richiama quanto fu osservato sull'art. 18. Si aggiunge che non pare giustificato che la sospensione possa esser ordinata dall'autorità governativa soltanto nel caso in cui la deliberazione sia contraria all'ordine pubblico e al buon costume mentre l'annullamento può essere chiesto in ogni caso.

Università di Cagliari — Le osservazioni fatte a proposito dell'art. 18, al n. 2, si ripetono anche per l'art. 23, al n. 2, secondo il quale le deliberazioni dell'assemblea generale dei comitati contrarie alla legge o all'atto costitutivo " non possono essere impugnate di fronte ai terzi che abbiano in buona fede acquistato diritti in base ad esse „.

Università di Camerino — (Rel. Proff. *Chiaudano* e *Satta*): La stessa osservazione che per l'art. 18.

Università di Ferrara — (Rel. Prof. *Perticone*): Osserviamo, per la tecnica legislativa, che la formula usata nell'art. 23, 3° comma: " L'esecuzione delle deliberazioni, la cui illegittimità sia *manifesta*, può essere sospesa, etc. „ rappresenta in questa sede tutte le difficoltà sorte intorno all'interpretazione dell'art. 163 Cod. com. col suo " manifestamente „.

Università di Macerata — (Rel. Prof. *Greco*): L'art. 23 considera semplicemente annullabili e non radicalmente nulle le deliberazioni dell'assemblea generale contrarie alla legge o all'atto costitutivo, e subordina l'azione di annullamento alla sua esperibilità entro il termine di sei mesi. A parte la brevità forse eccessiva di questo termine, deve osservarsi che rispetto a deliberazioni che fossero contrarie all'ordine pubblico e al buon costume, sembra troppo blanda e troppo poco efficace la sanzione della semplice annullabilità, sia pure rafforzata dalla possibile sospensione da parte dell'autorità governativa: provvedimento questo che se ha, come pare, il semplice carattere di un provvedimento di polizia, ne potrebbe essere omessa la menzione in un Codice civile. Qui, invece, si dovrebbe, per togliere ogni incertezza di interpretazione, affermare il principio della nullità assoluta e insanabile di ogni deliberazione contraria all'ordine pubblico e al buon costume, in conformità del resto con i principi pacificamente riconosciuti in tema di negozi illeciti.

Università di Milano — (Rel. Prof. *Betti*): *Vedasi l'osservazione all'articolo 18.*

Università di Napoli — (Rel. Prof. *Scuto*): Deliberazioni contrarie alla legge, trattandosi almeno delle norme inderogabili, dovrebbero essere nulle di *nullità assoluta*, ed il decorso di un certo periodo di tempo non dovrebbe valere a convalidarle. Ed i terzi dovrebbero subire anch'essi le conseguenze della detta nullità, salvo il diritto al risarcimento dei danni che essi vengono a subire.

Quanto agli ultimi due comma, trattandosi di deliberazioni di *manifesta illegittimità* o addirittura *contrarie all'ordine pubblico o al buon costume*, l'esecuzione dovrebbe escludersi e la sospensione dovrebbe aversi incondizionatamente.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Bologna — *Vedasi l'osservazione all'articolo 18.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Brindisi — Dove si parla delle deliberazioni dell'assemblea generale, contrarie alla legge o all'atto costitutivo, che si possono annullare entro sei mesi dalla loro data, si ritiene opportuno proporre che questa iniziativa, sia degli organi dell'ente o di qualunque associato o principalmente quella che proviene dall'autorità governativa, non resti limitata nel tempo; ma si lasci assoluta per qualunque occasione, anche perchè alcune volte l'esperienza ha dimostrato che le deliberazioni contrarie alla legge possono essere mascherate sotto forma tale da non rendere palese la loro illegalità.

Dal momento che tali deliberazioni restano valide di fronte ai terzi che abbiano in buona fede acquistato diritti in base ad esse, non si comprende la ragione per cui il tempo ristretto di sei mesi possa far decadere dal diritto di annullamento.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania — Anche per le deliberazioni dell'assemblea generale contrarie alla legge o all'atto costitutivo, il Progetto, indipendentemente dall'azione degli organi dell'ente o di un qualunque associato, parla di annullamento *per iniziativa dell'autorità governativa*. Al riguardo vanno ripetute le osservazioni fatte sull'art. 18 del Progetto.

Anche in relazione al capoverso dell'art. 23, secondo il quale le deliberazioni illegali non possono essere impugnate di fronte ai terzi, che abbiano in buona fede acquistato diritti in base ad esse, vanno richiamate le considerazioni fatte sull'ultimo capoverso dell'art. 18.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. Rovelli): Sopprimeremmo, perchè secondo noi superfluo, l'ultimo capoverso dell'articolo, oppure aggiungeremmo dopo le parole « *autorità governativa* » « *a norma delle leggi* », alludendo alle leggi speciali che tale facoltà attribuiscono (Veggasi osservazione art. 30).

In conformità poi alla osservazione generale precedentemente fatta, dopo le parole « *dalla loro data* » nella prima parte dell'articolo sostituiremmo « *con ricorso al tribunale del luogo ove l'associazione ha sede ad istanza di qualunque associato.* »

Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna — (Rel. Avv. *Ghera*): Anche per questo articolo vanno ripetute le considerazioni fatte per l'art. 18.

Sindacato Avvocati di Genova — *Vedasi l'osservazione all'articolo 18.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Gerace Marina — (Rel. Avv. *Marvasi*): *Vedasi l'osservazione all'articolo 18.*

Commissione Reale Avvocati di Lagonegro — Quando sia manifesta l'illegittimità delle deliberazioni dell'assemblea generale si può sospendere l'esecuzione da parte del presidente del tribunale su richiesta degli amministratori o di uno degli associati.

Non pare inutile specificare che la sospensione, in tal caso, possa essere domandata da un qualunque amministratore, piuttosto che dagli amministratori — il che presuppone un loro deliberato — o socio e parrebbe anche prudente aggiungere il pubblico Ministero presso il tribunale a coloro a cui spetta tale facoltà.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli — Non pare giustificato il breve termine di sei mesi prefisso all'esperimento dell'azione. Violazioni di quella portata non devono potersi sanare che con la prescrizione, ma, in ogni modo, anche a voler adottare un termine di decadenza, è necessario stabilirne uno più lungo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Novara — (Rel. Avv. *Piccinini*): Si propone che dopo la parola « annullate » venga aggiunta la frase « dall'autorità giudiziaria », e che prima della frase « dell'autorità governativa », (che leggesi nella prima parte) venga soppressa quella « per iniziativa ».

In quanto poi all'ultimo capoverso si fa presente che la disposizione in esso contenuta, troverebbe posto più adatto nella legge di pubblica sicurezza, che non nel codice civile.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Parma — (Rel. Avv. *Menoni e Coccapani*): Il Progetto si dimentica di stabilire quale sia l'autorità competente per l'annullamento. La spiegazione non è certo nella frase « per iniziativa dell'autorità governativa », giacchè tale iniziativa potrebbe esplicarsi provocando un provvedimento dell'autorità giudiziaria ad analogia di quanto dispone l'art. 31 del Progetto. Sta di fatto che pare che intenzione della Commissione sia stata quella di affidare il potere d'annullamento all'autorità amministrativa, ma l'articolo non lo dice.

Occorre pertanto colmare la lacuna. In ogni modo se è logico, naturale e conforme ai principi del diritto amministrativo che l'autorità superiore abbia un potere di annullamento sugli atti degli organi inferiori, non sarebbe più nè logico, nè naturale, nè razionale l'esercizio di un tal potere nei confronti di atti di attività meramente privata, proveniente da persone giuridiche private. E se a queste, come noi pensiamo, dovrà essere ristretta la regolamentazione speciale del Codice, sarà evidente la convenienza che il potere d'annullamento venga concesso all'autorità giudiziaria, e precisamente al tribunale, conferendosi al Pubblico Ministero i necessari poteri d'iniziativa per provocare il provvedimento.

Altrettanto necessario si palesa poi determinare i limiti e gli effetti della sospensione che ai sensi dell'articolo stesso può essere ordinata nei vari casi dal Presidente del tribunale o dall'autorità amministrativa.

Un provvedimento di sospensione è per la sua stessa natura provvisorio, e quindi presuppone che si regoli poi in modo definitivo, o annullando il provvedimento o convalidandolo. Occorre quindi stabilire le apposite norme di diritto sostanziale e procedurale.

Occorre poi specificare, o per lo meno pare opportuno farlo, anche in coerenza col precedente art. 22, che fra le deliberazioni dell'assemblea contrarie all'atto costitutivo, che danno luogo alle sanzioni previste, non può certo comprendersi quella deliberazione con cui l'assemblea, coi modi e le forme previste dalla legge, modifichi lo statuto costitutivo. Altrimenti si verrebbe ad imporre alle associazioni uno *statuto rigido*, il che non è certo stato nelle intenzioni della Commissione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): Si propone di modificare la seconda parte scrivendo: *Tali deliberazioni non possono essere impugnate contro i terzi che abbiano, in buona fede, acquistato diritti che ne derivino.*

Al terzo comma si dà facoltà anche a un solo associato, di richiedere la sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni; mentre per gli amministratori sembra che si richieda la richiesta collettiva. Sarà quindi bene specificare che è sufficiente la richiesta anche di un solo amministratore.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Santa Maria Capua Vetere — *Vedasi l'osservazione all'articolo 18.*

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. Toesca di Castellazzo): Proponiamo che alla prima parte del disposto siano aggiunte le parole « annullate dall'autorità giudiziaria ». E vorremmo riuniti e formulati i due ultimi capoversi così: « L'esecuzione delle deliberazioni la cui illegittimità sia manifesta, o che siano contrarie all'ordine pubblico o al buon costume, può essere sospesa, su richiesta degli organi dell'Ente (che non abbiano partecipato alle dette deliberazioni), o

« di qualunque associato o per iniziativa dell' autorità governativa, dal « presidente del tribunale ».

Così si avrebbe la per noi preferibile decisione dell' autorità giudiziaria (col più sollecito ricorso al presidente del tribunale competente), e si darebbe maggiore ampiezza al diritto d' istanza da parte degli associati, senza affatto mettere da parte l' autorità governativa.

Commissione Reale Procuratori di Torino — *Vedasi l'osservazione all' articolo 18.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. *Drago*): Per il primo capoverso valgono le stesse considerazioni già svolte a proposito dell' art. 18.

Commissione Reale Avvocati di Treviso e Belluno — (Rel. Avv. *Salsa e Olivi*): Nella prima parte di questo articolo si reputa possa essere sostituita alla voce *annullate* la voce *impugnate*, ed il termine di sei mesi possa essere ridotto ad un mese. Analogamente a quanto si è detto per l' art. 18, si propone la soppressione del I. capoverso di questo articolo.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi Viola*): L' articolo dovrebbe venire modificato in conformità ai concetti svolti nei riguardi dell' art. 18.

E' certo che l' assenza di qualsiasi termine per l' azione di impugnazione di un deliberato di assemblea, come risulta elaborata nella dottrina (vedi Staub-Pisko, « Kommentar zum Allg. deutschen Handelsgesetzbuch » art. 224 paragr. 20 e segg.) costituisce un inconveniente, ma dalla assenza del termine a quello di sei mesi sembra che una soluzione intermedia dovrebbe essere più opportuna e risponderebbe meglio agli scopi da perseguirsi.

Si suggerisce quindi il doppio termine di un anno dalla conoscenza e di cinque dal deliberato, in analogia a quanto proposto all' art. 18.

Sembra inoltre più corretto parlare di *impugnazione*, nel significato tecnico, sebbene non appropriato, di *accertamento* della nullità, anzichè di *annullamento*, perchè indubbiamente un deliberato contrario alla legge o all' atto costitutivo è più che annullabile, nullo per se stesso.

Nei riguardi della buona fede dei terzi, si ritiene giustificata la stessa critica fatta all' art. 18: entrambe le ipotesi del deliberato « contrario alla legge » o « contrario all'atto costitutivo registrato » non reclamano e nemmeno giustificano la tutela della buona fede, che, se esistente, dovrebbe ritenersi ad ogni modo derivata o da ignoranza della legge, che non scusa, o da negligenza di ispezione dei pubblici registri, alla quale non si può indulgere.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — Il diritto del terzo non dovrebbe essere fatto salvo, anche se in buona fede, se sorto in base a deliberazioni contrarie alla legge, essendo la legge cogente anche per il terzo che agisce con la associazione.

D'altro canto non si può pensare ad una deliberazione contraria all'ordine pubblico o al buon costume, la quale debba essere valida per il terzo, che abbia agito in buona fede con la associazione.

Si propone pertanto la soppressione del 1 comma, o meglio la modificazione di esso nel senso che sia fatta salva la validità delle deliberazioni contrarie all'atto costitutivo quando il terzo abbia in buona fede acquistato diritto in base ad esse.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. Coronati): Richiamando l'osservazione fatta all'art. 18, si propone il seguente testo per il primo comma dell'articolo:

« L'autorità governativa può annullare entro un anno dalla data le deliberazioni dell'assemblea generale contrarie alla legge o all'atto costitutivo; l'annullamento delle deliberazioni stesse può, entro il ripetuto termine di un anno, essere domandato giudizialmente dagli organi dell'ente e da qualunque associato ».

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. Solveni): *Vedasi l'osservazione all'articolo 18.*

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. Luzzatto): *Vedasi l'osservazione all'articolo 14.*

Art. 24

(Recesso dall'associazione. Irripetibilità dei contributi)

Ogni associato può recedere dall'associazione.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, egli deve dare un preavviso di almeno tre mesi, ma il recesso non può avere effetto che per la fine dell'anno in corso.

In caso di recesso come anche nei casi di morte o di esclusione dall'associazione, l'associato o i suoi eredi non hanno diritto di ripetere i contributi versati, nè alcuna quota del patrimonio dell'ente, salvo che sia diversamente stabilito dall'atto costitutivo.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Di Francia*): Agli associati viene riconosciuta, nella misura più piena, la libertà del recesso, salvo l'obbligo di un congruo preavviso, e la decorrenza dei suoi effetti dalla fine dell'anno in corso. Contemporaneamente però vien data giusta tutela ai diritti dell'ente, disponendosi che, in caso di recesso, come anche nei casi di morte o di esclusione dall'associazione, è negato agli associati e loro eredi il diritto di ripetere i contributi versati, nè alcuna quota del patrimonio dell'ente, salvo che sia diversamente stabilito dall'atto costitutivo.

La qualità di associato è dichiarata intrasmissibile di regola, ove non ne sia consentita dall'atto costitutivo la trasmissione, o non sia conforme alla natura dell'associazione stessa.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Il recesso degli associati viene regolato in modo diverso di come lo regola l'art. 158 Codice Commercio, e lodevole è la libertà di recesso accordata ad ogni associato.

UNIVERSITA'

Università di Macerata — (Rel. Prof. *Greco*): L'articolo esclude nettamente, in caso di recesso, di morte e di esclusione di un socio, e salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, il diritto di ripetere i contributi versati o alcuna quota del patrimonio dell'ente. La regola è giusta in via di principio, specialmente in quanto tutela il patrimonio dell'ente, durante la sua vita, contro ogni pericolo di disgregazione. Può apparire invece eccessiva, ove la si dovesse intendere anche pel caso che, verificatosi lo scioglimento dell'ente, il patrimonio di esso debba essere in tutto o in parte ripartito fra gli associati. In tal caso non si giustificerebbe nè dal punto di vista razionale, nè da quello dell'equità, l'assoluta esclusione degli associati che siano receduti in epoca precedente quando il diritto di costoro si venga a limitare secondo il calcolo della loro quota al tempo del recesso, escludendoli da ogni partecipazione ai successivi aumenti e magari assogettandoli anche a un proporzionale onere delle successive perdite.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): Priva della necessaria elasticità e praticamente incongrua la norma sul termine o sull'effetto del recesso.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Brindisi — Ammesso che ogni associato possa recedere dall'associazione e che il suo recesso non possa avere effetto che per la fine dell'anno in corso, bisognerebbe aggiungere che tutti gli obblighi da lui assunti restino salvi ed impregiudicati, per il tempo quando fu associato, senza che il recesso possa produrre l'inefficacia.

Commissione Reale Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Una ragione di simmetria consiglia una lieve modificazione al testo del terzo comma. " Nel caso di recesso dell'associato, come nei casi della sua esclusione o della sua morte, l'associato od i suoi eredi non hanno diritto ecc. ecc. „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel. Avv. *Pellacani*): Si propone di aggiungere un capoverso così concepito: " *Nel caso il recesso avvenga per mutamento dello scopo, il recedente ha diritto di ripetere tutti i contributi versati, purchè tuttora sussistenti nel patrimonio dell'associazione* „.

Non sembra giusto che si possa imporre a taluno di lasciare il proprio denaro per il raggiungimento di una finalità diversa da quella per cui egli ha effettuato il versamento.

Sembra opportuno temperamento limitare l'esercizio di tale diritto al caso che il contributo versato sussista ancora nel patrimonio dell'associazione: se questo contributo non sussiste più vuol dire che è stato già speso per lo scopo voluto dall'associato.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Schupfer*): Si consacra, in questo articolo, l'incondizionato diritto di ogni associato di recedere dall'associazione, con un normale preavviso di almeno tre mesi, e da avere effetto colla fine dell'anno in corso. — Sembra grave una facoltà così illimitata che non trova appoggio nei principi generali del diritto e che potrebbe, in qualche caso,

provocare perfino la morte dell'associazione. Se questa si è riunita per il raggiungimento *di uno scopo*, se a quello scopo si sono regolarmente legati i costituenti, non si sa comprendere perchè dovrebbe essere rimesso *alla libera volontà* di un singolo, il pregiudicarne eventualmente il raggiungimento, o il sottrarsi agli oneri relativi. Nè varrebbe richiamare una analogia colle società cooperative, alla cui disciplina parrebbe in parte ispirata la proposta disposizione, sia perchè nelle cooperative ha gran peso l'interesse *individuale*, che potrebbe del tutto esulare dalle associazioni; sia perchè anche nelle cooperative, sebbene il recesso sia generalmente consentito, esso, però, deve essere *espressamente autorizzato dagli statuti*; e noi non intendiamo certo si debba impedire che l'atto costitutivo di una determinata associazione *lo preveda e lo autorizzi*. In difetto di ciò, si consenta, bensì, il recesso, oltre che *per il cambiamento dello scopo o per modificazioni dell'atto costitutivo*, come dispone l'art. 22, anche *per altre gravi ragioni*, da valutarsi, caso per caso, allo stesso modo che *per gravi motivi* l'art. 21 ammette l'esclusione dell'associato, con diritto di richiamo all'autorità giudiziaria, ma non si apra l'adito all'arbitrio o al capriccio in una materia che potrebbe anche riflettere la pubblica utilità. Che se *le gravi ragioni* effettivamente risultassero fondate, ingiustificati sarebbero *e l'obbligo del preavviso e la mora*, perchè gli effetti del recesso dovrebbero decorrere *dalla data della comunicazione*; e così, del pari, ingiustificata sarebbe la perdita di qualsiasi eventuale diritto sul patrimonio dell'ente.

Pertanto, l'articolo potrebbe essere formulato così: “ *Oltre che per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello scopo, e indipendentemente da qualsiasi autorizzazione dell'atto costitutivo stesso, ogni associato può recedere dall'associazione per altri gravi motivi. Sulla ammissibilità di recesso dovrà pronunciarsi la assemblea generale entro il termine di un mese dalla comunicazione, trascorso inutilmente il quale, s'intenderà accettato. In caso di rigetto da parte dell'assemblea, potrà il recedente far richiamo all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla notificazione della re'ativa deliberazione.*

Salva una diversa determinazione dell'atto costitutivo, quando sia ammesso il recesso per i motivi suindicati, l'associato non può richiedere la restituzione dei contributi versati, bensì soltanto la liquidazione della sua quota di patrimonio dell'ente, mentre nei casi di morte o di esclusione dall'associazione, l'associato o i suoi eredi non hanno diritto di ripetere nè i contributi versati nè alcuna quota del patrimonio dell'ente „.

Forse sarebbe opportuno trasportare questo articolo accanto all'art. 21, che riguarda *l'esclusione* del socio, e formare inoltre un articolo speciale col capoverso or ora formulato, in quanto riguarda *tanto il recesso quanto la esclusione*. Occorrerebbe anche modificare, in conformità, la rubrica (“ *irripetibilità di contributi* „).

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — Sembrerebbe in definitiva che il recesso dovesse accordarsi solo come conseguenza di modificazioni statutarie e

per motivi gravi sui quali dovrebbe decidere l'assemblea generale con facoltà di ricorso all'autorità giudiziaria in sede contenziosa. Il recesso non darebbe al socio il diritto di ripetere i contributi versati ma solo di avere la sua parte del patrimonio sociale, quando questo sia stato costituito da conferimenti dei soci a fondo capitale.

Art. 25

(Diritti particolari degli associati)

I diritti particolari degli associati non possono essere pregiudicati nemmeno dall'assemblea generale, se tali diritti siano distinti ed indipendenti da quelli che l'associato vanta in detta qualità nell'associazione.

La qualità di associato è personale ed intrasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o sia conforme alla natura dell'associazione.

CONSIGLIO DI STATO

Sull'art. 25, col quale si stabilisce che i diritti particolari degli associati non possono essere pregiudicati nemmeno dall'assemblea generale, se tali diritti siano distinti e indipendenti da quelli che l'associato vanta in detta qualità nell'associazione, si osserva: che non riesce facile configurare l'ipotesi cui si riferisce la norma. Occorre chiarire, anzitutto, la natura dei diritti particolari degli associati che vengono esclusi dal pregiudizio, in quanto distinti e indipendenti da quelli che l'associato vanta per la qualità di socio. Certo, esistono per l'associato vincoli che lo legano all'associazione e che limitano in conseguenza la sua libertà d'azione e di disponibilità dei beni.

Se con la norma si vuole intendere che l'associato risponda soltanto di ciò che esso conferisce nell'associazione e non anche di altri beni distinti e indipendenti dal vincolo sociale, essa apparisce superflua, essendo intuitivo che, non trattandosi di associazione di fatto, ma di una associazione costituita in entità morale, è l'ente che risponde col suo patrimonio, e con i contributi sociali determinati dall'atto costitutivo. Se poi questa norma, come molte altre, è inserita nel Progetto per avere, in tempo successivo, spiegazione congrua nella legge speciale condenda, si propone il quesito se non sia conveniente trasferirla, così come si è accennato per altre disposizioni del Progetto, nella sede in cui avrebbe sviluppo e chiarimento.

UNIVERSITA'

Università di Bologna — Si distingue fra diritti particolari degli associati e diritti che l'associato ha in questa qualità. La distinzione non è chiara.

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Meglio si direbbe:

“ I diritti degli associati, *essenziali a tale loro qualità*, non possono essere pregiudicati nemmeno dall'assemblea generale „.

Così si sostituirebbe una disposizione opportuna ed importante alla disposizione attuale, superflua.

Università di Macerata — (Rel. Prof. Greco): L'articolo, nel modo come è redatto, sembra rimettere al potere e all'arbitrio della assemblea la disposizione dei diritti che l'associato vanta in tale qualità nella associazione. Innanzi tutto è già discutibile la opportunità di ammettere tale sconfinato potere per le stesse deliberazioni prese non in pregiudizio di singoli determinati associati, ma in via astratta per la generalità di essi. Per lo meno bisognerebbe salvare i così detti diritti fondamentali dei soci, specie il diritto al voto e i diritti patrimoniali, cioè agli utili e alla quota di liquidazione, allorchè trattasi di associazioni costituite per scopi che riguardino prevalentemente gli interessi patrimoniali degli associati. Una tendenza di eccessivo rigorismo non farebbe che ostacolare, anzichè favorire, come pure meritano, il fenomeno dell'associazionismo e la spinta ad acquistare la personalità giuridica. Ma il peggio è che l'articolo, nel modo come è redatto, si presta ad essere interpretato in un senso estremo, che non è, ad un tempo, nè razionale, nè equo: cioè nel senso che l'assemblea generale possa pregiudicare con la sua deliberazione perfino i diritti di un singolo associato, individualmente determinato, vale a dire prendere dei provvedimenti ad personam fuori della ipotesi considerata nell'art. 21 di provvedimenti di carattere punitivo. Infatti, mentre nella prima proposizione del primo comma dell'articolo in esame si parla al plurale dei “ diritti particolari degli associati „, nel che potrebbe intendersi il riferimento a provvedimenti di carattere generale per tutti gli associati, viceversa nella seconda proposizione si usa il singolare, parlando di diritti “ distinti e indipendenti da quelli che l'*associato* vanta in detta qualità nell'associazione „. La quale diversa locuzione può offrire l'appiglio a quella più estrema e non approvabile interpretazione, che riconoscesse nell'assemblea generale

il potere di pregiudicare i diritti dei singoli associati con provvedimenti non già generali ed astratti, ma concreti e ad personam, in ipotesi, si ripete, diversa dall'art. 21.

Per lo meno dunque per questa parte l'art. 25 andrebbe convenientemente emendato e chiarito.

CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

L'articolo può prestarsi, per la sua formula non sufficientemente precisa, a degli equivoci di interpretazione e nella applicazione.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Bologna — Il primo comma sembrerebbe perfino superfluo, ovvio essendo il principio ivi affermato.

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Turazza*): La disposizione del primo comma è superflua, se (come sembra) va riferita ai diritti particolari degli associati che non hanno nessun rapporto di connessione col rapporto associativo; ed è anche pericolosa, perchè può far ritenere che l'assemblea possa per converso disporre di tutti i diritti particolari degli associati che abbiano tale rapporto di connessione (e cioè dei diritti individuali degli associati nella associazione).

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): Non certamente felice per la forma, la disposizione dell'art. 25 dove si qualificano i cosiddetti diritti "individuali", degli associati non pregiudicabili da deliberazioni collettive, come indipendenti da quelli che l'associato vanta nell'associazione, mentre il problema praticamente discusso e discutibile sorge soltanto per certi determinati diritti che pur sorgono dalla partecipazione all'associazione.

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. *De Luca*): Al. 1. — Disposizione superflua. Si badi in ogni caso all'espressione "diritti che l'associato vanta", dove al verbo *vanta* può sostituirsi *abbia*.

Al. 2. — Sarebbe meglio farne un articolo a sè.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania — Appare evidente come il contenuto del capoverso non abbia alcun rapporto col contenuto del primo comma e nessuno ne abbia nemmeno con la rubrica dell'articolo. L'unico articolo dovrebbe quindi essere sdoppiato.

Si osserva, inoltre, che il primo comma potrebbe essere senz'altro soppresso trattandosi di una verità incontrovertibile. D'altra parte una deliberazione di assemblea che attentasse ai diritti propri dell'associato, distinti ed indipendenti da tale sua qualità, non potrebbe che essere contraria alla legge ed all'atto costitutivo e quindi annullabile ai sensi dell'art. 23.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Macerata — Parrebbe desiderabile enunciare il criterio discrezionale tra i diritti *particolari* dell'associato e quelli che allo stesso possono competere in quanto tale.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): L'articolo intende tutelare i diritti particolari degli associati, che non possono essere pregiudicati mediante una deliberazione dell'assemblea generale; ma pare che tali diritti particolari si possano definire in modo alquanto più semplice. Si potrebbe dire che una deliberazione dell'assemblea generale non può togliere o diminuire quei diritti che appartengono all'associato per un rapporto distinto e diverso dal rapporto di associazione.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli — La dichiarazione pare del tutto superflua. Infatti i diritti particolari dell'associato, diversi da quelli che egli vanta verso l'associazione, non potrebbero, come è ovvio, mai essere vulnerati da una deliberazione di assemblea.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Parma — (Rel. Avv. *Menoni e Coccapani*): La dizione è quanto mai oscura ed infelice. Se l'articolo volesse significare che nemmeno le deliberazioni dell'assemblea sociale possono pregiudicare quei diritti che spettano all'associato non in quanto tale, ma come terzo entrato in rapporti con l'associazione, allora sorge spontanea la domanda se vi sia proprio bisogno di una disposizione speciale per sancire un principio già di per sé così evidente. Se invece volesse significare che l'assemblea sociale non può pregiudicare quei diritti e quei privilegi (ad esempio, diritto vitalizio alla presidenza — diritto di voto plurimo) che spettavano al terzo prima che assumesse la veste di socio, è chiara la necessità di rendere l'articolo più intelligibile.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): Nella seconda parte, alla parola *consentita* si sostituirebbe *ammessa*.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. Toesca di Castellazzo): Sono opportunamente stabilite norme cautelative dei diritti (acquisiti o particolari) dei singoli associati (da sottrarsi ai colpi di maggioranza delle assemblee), e speciali norme sulla personalità ed intrasmissibilità del diritto di *associato*: si tratta però e certamente d'un complesso disposto che porterà fatalmente a dubbiezze e discrepanze d'interpretazione ed applicazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Si propone di sopprimere nel primo comma l'aggettivo "particolari", superfluo di fronte alla successiva specificazione: se tali diritti siano distinti ed indipendenti da quelli che l'associato vanta in detta sua qualità nell'associazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — La dizione di questo articolo deve essere chiarita. Del resto basterebbe il primo inciso che cioè i diritti particolari degli associati distinti e indipendenti da quelli propri di associati non possano essere pregiudicati nemmeno dall'assemblea generale.

SEZIONE II

Disposizioni particolari alle fondazioni

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. *Mobilio*): Sarebbe bene specificare che la tutela sul funzionamento delle fondazioni viene devoluta alla Giunta Provinciale Amministrativa in sede tutoria. Diversamente occorre una più precisa disciplina, anche per evitare possibilità di conflitti tra l'autorità giudiziaria e quella governativa, la quale non è neppure specificata quale sia.

Dal momento che si è sentita l'opportunità di un migliore regolamento delle associazioni e delle fondazioni, il metodo adottato dal testo del Progetto ci sembra inadatto: o l'intera disciplina deve essere devoluta al Codice civile, o il Codice civile, in forma più larga di quello vigente, deve stabilire i principi generali, demandandone ad altra legge speciale un più completo regolamento.

Art. 26

(Nomina o surrogazione degli amministratori)

Quando la nomina o la surrogazione degli amministratori o di altri organi delle fondazioni non possa essere fatta a norma dell'atto costitutivo, vi provvede l'autorità governativa.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bari — (Rel. Avv. *Lembo*): Si vorrebbe eliminato l'articolo, nel senso che si vorrebbero obbligatorie nell'atto costitutivo le norme per la nomina e la surrogazione degli amministratori e degli altri organi delle fondazioni.

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. *De Luca*): I provvedimenti, di cui in questo articolo, dovrebbero essere ammessi soltanto nel caso di mancanza di disposizioni nell'atto costitutivo o di insufficienza o di assoluta inapplicabilità di esse. La espressione " non possa essere fatta a norma dell'atto costitutivo „ è troppo generica.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. *Toesca di Castellazzo*): Si comprende e si giustifica la norma relativa alla *nomina e surrogazione degli amministratori*.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Luzzatto*): *Vedasi l'osservazione all'articolo 14.*

Art. 27

(Modificazioni dell'atto costitutivo)

Per assicurare, col rispetto della volontà del fondatore, il conseguimento delle finalità a cui questi ha mirato, l'autorità governativa può, nell'atto dell'approvazione, modificare l'atto costitutivo anche destinando i beni a scopi affini.

Se la fondazione è già costituita, l'autorità governativa può disporre non solo le modificazioni indicate nel comma precedente ma altresì il raggruppamento di due o più fondazioni o il concentramento della loro amministrazione, sentiti gli organi di amministrazione e di controllo dell'ente.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Aquila — (Rel. Primo Pres. *Petrone*): La Corte è di avviso che una modifica debba apportarsi a questo articolo, nel senso che, ai fini dell'esercizio della potestà, ivi attribuita all'autorità governativa, "di modificare l'atto costitutivo anche destinando i beni a scopi affini", , , debbano essere prima sentiti i fondatori o gli eredi di essi.

Corte di Appello di Catania — (Rel. Pres. Sez. *Messina*): Si aderisce pienamente ai criteri, cui si è ispirato il Progetto nel disporre l'ingerenza dell'autorità governativa nei momenti più importanti della vita delle persone giuridiche di diritto privato e nel conferire all'autorità stessa il potere di determinarne, ove concorrano certi presupposti, lo scioglimento, se si tratti di associazioni, o la trasformazione, se si tratti di fondazioni. Ma ritiene che, a somiglianza, anzi per argomentazione a *fortiori* da quello che è disposto in tema di provvedimenti di approvazione o modificazione degli statuti di istituzioni pubbliche di beneficenza o di modificazione nell'amministrazione o nel fine delle medesime (art. 29, n. 2 e 3, T. U. 26 giugno 1924, n. 1050) sia molto opportuno che si conceda agli organi della persona giuridica, rispetto a cui l'autorità governativa abbia fatto uso delle potestà di che agli art. 27, 32 e 34 del Progetto, e ad ogni associato la facoltà di ricorrere anche per il merito al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): In verità, sembra insostenibile questa disposizione che, dopo avere premesso l'obbligo di rispettare la volontà del fondatore della fondazione, consente al Governo di destinare i beni a scopi affini, caso che sarebbe giustificabile nella sola ipotesi che fosse venuto meno lo scopo cui la fondazione era stata originariamente destinata.

Parrebbe opportuno, pertanto, che fosse precisato che la modificazione debba essere limitata in modo da impedire il deviamiento assoluto dello scopo della fondazione stessa. Oppure, chiarire il concetto facendo richiamo alla norma del successivo art. 34 che prevede i diversi casi in cui le fondazioni vengono a trasformarsi, o perchè sia cessato, o divenuto irrealizzabile o di scarsa utilità il fine, o per altri motivi.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Morbioli*): Si trovano esorbitanti i poteri attribuiti all'autorità governativa in tema di modificazioni nell'atto costitutivo o nei fini delle fondazioni, di

concentramento e trasformazione delle fondazioni stesse e di devoluzione dei beni ad esse donati o lasciati (art. 27, 34, 35 Prog.).

Per quanto debba ritenersi illuminata e retta l'opera dei rappresentanti dell'autorità governativa, è cosa troppo delicata il disporre dei beni delle fondazioni in modo diverso dalla volontà espressa dal fondatore o da un benefattore, per non sentire almeno il bisogno di garantirsi col parere dei corpi consultivi dello Stato. Alla obiezione, fatta nella Relazione, che sarebbe eccessivo consultare il Consiglio di Stato anche per fondazioni di minima importanza, si può rispondere che l'importanza dell'affare è dato dalla gravità della misura, per sè stessa, e non dall'entità della fondazione; e che comunque non è mai eccessivo un procedimento, che mira a salvaguardare interessi meritevoli quanto altri mai di riguardo. Ad ogni modo si potrebbe, entro certi limiti, rendere obbligatoria, per le minori fondazioni, la consultazione di corpi consultivi locali, salvo sempre agli interessati il ricorso al Consiglio di Stato.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Piga*): La fusione può avvenire, sia per incorporazione, quando cioè un ente è assorbito in un altro che rimane ingrandito, sia ancora mediante la formazione di un nuovo ente che risulta dall'unione di quelli esistenti. In tal modo non si modifica soltanto l'assetto amministrativo dell'ente ma, sopprimendo questo, se ne rispettano i fini e se ne assicura l'adempimento con mezzi più adeguati.

Non pare che questa facoltà possa essere negata all'autorità governativa sempre quando l'amministrazione del nuovo ente rispecchi, per quanto sia possibile, la volontà del fondatore e per tale motivo sembra che la formula dell'art. 27 dovrebbe essere modificata.

CONSIGLIO DI STATO

Particolarmente grave sembra la norma contenuta nell'art. 27, con la quale si attribuisce alla autorità governativa che procede al riconoscimento della fondazione mediante approvazione dell'atto costitutivo, la facoltà di modificare la volontà del fondatore, destinando il patrimonio a scopi affini a quelli indicati nell'atto di costituzione; e, inoltre, si attribuisce alla stessa autorità governativa l'altra facoltà di disporre in momento posteriore, cioè dopo che la fondazione sia stata costituita, non solo la trasformazione a scopi affini, ma altresì il raggruppamento di due o più fondazioni o il concentramento della loro amministrazione, sentiti gli organi dell'amministrazione e di controllo dell'ente.

Una disposizione del genere, in cui fra l'altro si parla di organi di controllo della fondazione privata, del tutto ignoti al Progetto, abbisogna di tutta un'organizzazione che nel Progetto è presupposta, ma non deter-

minata, nè, per altro, può presumersi quale possa essere in rapporto ad enti privati.

Si parla dell'autorità governativa, quella stessa che provvede all'approvazione dell'atto costitutivo della fondazione: non si sa, però, quale essa sia, quale possa essere; e lo stesso è a dire degli organi di controllo della fondazione, ai quali si accenna incidentalmente.

Si parla di *concentramento* dell'amministrazione distintamente dal *raggruppamento*; non si sa, però, quale sia o possa essere l'*organizzazione centrale* in cui dovrebbero essere concentrate le fondazioni: ove per altro manchi questa organizzazione centrale, è difficile, se non impossibile, configurare il *concentramento*, che si risolverebbe nel raggruppamento di cui parla pure il Progetto. Gravissima, e da evitare, è la facoltà di trasformazione del fine nel momento stesso del riconoscimento giuridico della fondazione, prima, cioè, che sia costituita in entità morale e prima che se ne sperimenti l'utilità del fine. La facoltà esercitata d'ufficio, senza consenso espresso del fondatore, si risolve in una ingerenza indebita nel patrimonio privato, ed è contraria all'interesse sociale, perchè inaridisce la fonte stessa del bene che con la fondazione si vuole conseguire.

Secondo l'art. 27, l'intenzione del Progetto sarebbe quella di "assicurare, col rispetto della volontà del fondatore, il conseguimento delle finalità a cui questi ha mirato". Se, però, la finalità è lecita, e la mutazione del fine si opera, prima che questo abbia cominciato ad attuarsi e senza consenso esplicito del fondatore, non si comprende come si possa assicurare quel rispetto e quel conseguimento. La norma ha bisogno, per lo meno, di ampio chiarimento.

Comprensibile è l'ipotesi in cui, dopo eretta la fondazione e sperimentata l'azione di essa, se ne modifichino i fini per essere risultato che lo scopo, cui essa tendeva, sia venuto a mancare, o sia divenuto irrealizzabile o di scarsa utilità, ecc., ipotesi preveduta nell'art. 34 del Progetto, che in ogni caso va coordinata con le altre riforme previste nell'art. 27.

Tuttavia, non si può non rilevare come l'ingerenza statale, nella forma di attività diretta a modificare i fini e l'amministrazione degli enti, in tanto si comprende e si giustifica, in quanto gli enti stessi perseguano un pubblico interesse, cioè attendano a fini di utilità sociale rispetto a generalità indeterminata di individui. Ciò vuol dire che il potere statale di riforma trova giustificazione nei rapporti esclusivi di enti pubblici: tali, ad esempio, le istituzioni pubbliche di beneficenza, per le quali la legge del 1890, il R. D. 1923, e la legge del 1926 prevedono e disciplinano, con norme, che qui sembrano non felicemente imitate, riforme delle amministrazioni e mutazione dei fini.

Ardita apparisce l'estensione di siffatta ingerenza ad enti che non perseguono finalità sociali e pubbliche. In rapporto alle fondazioni private è l'interesse privato stesso, l'interesse, cioè, delle persone che godono i benefici della fondazione, che si prende la cura delle eventuali riforme, se ciò si ravvisa vantaggioso. In estrema ipotesi, l'iniziativa delle riforme non potrebbe spettare che ai privati interessati; solo in man-

canza di questi parrebbe ammissibile l'intervento dello Stato, allo scopo però di devolvere il patrimonio a sè, o di destinarlo a fini di utilità pubblica, *non mai ad incremento* di utilità individuali, cioè di altri enti privati. L'introduzione delle cennate riforme nel Progetto fa sorgere il dubbio, già rilevato, sulla natura della fondazione che esso ha in mira di disciplinare. Ove la fondazione, di cui tratta il Progetto, rappresenti una entità pubblica, occorre eliminare l'equivoco; qualora invece, come parrebbe, il Codice civile debba occuparsi soltanto di fondazioni aventi natura esclusivamente privata, è da riesaminare la questione se in rapporto ad esse sia ammissibile, e in quale misura, l'intervento statale per mutarne i fini e la amministrazione.

UNIVERSITA'

Università di Bologna — Troppo ampio il potere riconosciuto all'autorità governativa, nell'approvare l'atto costitutivo di una fondazione, di modificarlo al punto da dare ai beni una diversa destinazione, anche se affine. Non si rispetta la volontà del testatore, ed il criterio dell'affinità è troppo elastico. Dovrebbe almeno richiedersi che lo scopo voluto dal testatore risulti impossibile da conseguire (lo si dice nella Relazione) e che il fondatore non abbia manifestato volontà di escludere ogni altra destinazione.

Parimenti sarebbe opportuno fissar dei limiti alla facoltà di raggruppamento e concentrazione riconosciuta nel capoverso.

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): Sembra troppo grave e poco opportuna la facoltà concessa all'autorità governativa di modificare lo scopo della fondazione sin dall'atto d'approvazione. Alla fine del capoverso dovrebbe dirsi non *dell'ente*, ma *degli enti*.

Università di Macerata — (Rel. Prof. Greco): Qui ricorre un doppio potere discrezionale dell'autorità governativa: quello di apprezzare i casi in cui si rende necessaria o opportuna la modificazione e l'altro di determinare quali scopi debbano ritenersi affini a quelli voluti dal fondatore. Ora non sembra inopportuno di meglio garantire questa duplice valutazione, e ciò per lo stesso interesse sociale di incoraggiare anzichè intiepidire la disposizione dei privati a devolvere i loro beni a scopi normalmente altruistici e di pubblica utilità, disposizione che potrebbe essere ostacolata dal timore di un soverchio arbitrio dell'autorità competente nella distrazione dei beni dagli scopi che il fondatore intendeva favorire.

Pertanto sembrerebbe il caso di ammettere contro il provvedimento della autorità governativa il richiamo, da parte del fondatore o dei suoi eredi o dell'esecutore testamentario, davanti al Consiglio di Stato anche per il merito.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bergamo — (Rel. Avv. Zilioli): La facoltà nell'autorità governativa di modificare l'atto costitutivo delle fondazioni, destinando i beni a scopi affini, sia pure, come si dice, con rispetto della volontà del fondatore, e per il conseguimento della finalità a cui questo ha mirato, può ingenerare perplessità ed inquietudini in chi sarebbe disposto a devolvere i propri beni alla beneficenza. Si è nel campo dell'apprezzamento soggettivo della pubblica autorità, la quale, sia pure nell'intendimento di rispettare la volontà del fondatore, e di meglio assicurarne il conseguimento, potrebbe non esattamente interpretare la volontà medesima. E' supremo interesse non opporre alcun ostacolo all'attuarsi del sentimento benefico. Si propone quindi di eliminare il primo comma dell'art. 27.

Quanto al raggruppamento e concentramento, di cui è parola nel secondo comma, si vedrebbero volentieri richiamati — sempre per la ragione testè detta — i requisiti e le autorizzazioni voluti a tal uopo dalla legge 17 luglio 1890, e che non sembrano sufficientemente indicati dall'inciso "sentiti gli organi di amministrazione e di controllo dell'ente „. Tenuto conto, pertanto, anche della proposta eliminazione del primo comma, si formulerebbe l'art. 27 in un solo comma così concepito: "L'autorità governativa può disporre il raggruppamento di due o più fondazioni o il concentramento della loro amministrazione, alle condizioni e colle autorizzazioni previste per tali provvedimenti dalla legge 17 Luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza „.

Commissione Reale Avvocati di Bologna — Sarebbe forse il caso di consentire ai successibili del fondatore il diritto di reclamo all'autorità giudiziaria contro i provvedimenti dell'autorità governativa. E' poi da osservare che il Progetto non prevede il caso, non infrequente, specie nelle fondazioni per atto di ultima volontà, che non sia praticamente possibile dar vita ad un ente che corrisponda esattamente alla volontà del testatore. Sembrerebbe opportuno determinare quale sorte debba avere, in tal caso, il patrimonio; se e quali diritti spettino in proposito ai successibili.

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Turazza*): Non sembra opportuna la facoltà, attribuita in modo generale all'autorità governativa, di modificare i fini per cui sia costituita una fondazione: se si tratta di fini leciti e possibili, pare preferibile che il disponente possa avere certezza che la sua volontà sarà rispettata.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): Sostanzialmente discutibile la facoltà dell' "autorità governativa", di trasformare in ogni caso i fini della fondazione.

A proposito poi di "autorità governativa", si può spiegare il riserbo dei compilatori nell'individuare gli organi competenti, ma questo non si giustifica in parecchie disposizioni, come quelle che riguardano per es. i vari casi di azione in giudizio, per la quale sembrerebbe doversi attribuire la legittimazione esclusiva al P. M., o in qualche altra dove l'autorità governativa deve essere "chiamata in giudizio", (es. art. 31) senza che si sappia immaginare in che figura e con che funzioni possa comparirvi, anche dal punto di vista processuale.

Forse sarebbe grandemente utile riesaminare tutta questa materia, avendo deliberatamente presenti alcuni esempi tipici, colti dalla vita pratica, e giudiziosamente prescelti con sufficiente ampiezza, di associazioni o fondazioni alle quali si vuol provvedere con le nuove disposizioni.

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. *De Luca*): Può temersi che la facoltà dell'autorità amministrativa, di destinare il patrimonio a scopi diversi da quelli stabiliti dal testatore, possa distogliere le persone benefiche dallo istituire fondazioni.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Como — (Rel. Avv. *Verga*): Qualche riserva può farsi in relazione agli articoli 27, 34 e 35 del Progetto in quanto consentono una eccessiva ingerenza dell'autorità statale rispetto alla volontà del fondatore o del donante.

Qui il Progetto ha forse in parte perduto di vista, attratto dall'aspetto pubblicistico, i diritti degli eredi del fondatore ai quali per comune insegnamento della dottrina dovevano in caso di inattuazione o estinzione della fondazione devolversi i beni di cui il fondatore aveva disposto a favore della fondazione. Ed anche più grave si appalesa questa ingerenza quando non solo è data facoltà di modificare l'atto costitutivo, anche destinando i beni a scopo affine, ma anche è data facoltà di procedere al raggruppamento di due o più fondazioni ed infine la facoltà di trasformare le fondazioni il cui fine è cessato.

Con ciò, si ripete, non solo si viola la volontà del fondatore, ma si viola anche, e gravemente, il diritto che hanno gli eredi del fondatore alla devoluzione dei beni della fondazione quando questa sia estinta. Os-

servazioni queste di cui del resto lo stesso Progetto si è reso conto dichiarando espressamente inapplicabili le disposizioni criticate alle fondazioni di famiglia.

Che se tale ossequio alla volontà del fondatore doveva essere prestatò nelle fondazioni di famiglia in relazione alla specifica e circoscritta destinazione dei beni, ciò non di meno è evidente il fondamento della disposizione e generale a tutte le fondazioni, perchè il sacrificio degli eredi del fondatore è ammissibile solo col rispetto della volontà del fondatore.

Sarebbe infatti assurdo che la volontà del testatore o volontà del fondatore, quando la fondazione fosse costituita con atto di ultima volontà, potesse essere assicurata attraverso altri mezzi ed altri istituti del diritto successorio anzichè attraverso la forma più certa e giuridicamente meglio disciplinata della fondazione in cui il controllo statale è garanzia della attuazione della volontà del fondatore.

Ciò è anche utile ai fini di una politica legislativa che tenda a dirigere verso le fondazioni o verso gli enti di pubblica beneficenza i patrimoni di coloro che non avendo eredi di sangue vogliono ed intendono destinare i loro patrimoni ad opere di pubblica beneficenza per ricordare sè e la propria famiglia.

Ora è evidente che una politica legislativa la quale non assicuri lo scrupoloso rispetto della volontà del fondatore, quando questa naturalmente sia legittima e non contraria all'ordine pubblico, può inaridire e far del tutto cessare l'affluire di tali patrimoni verso la beneficenza pubblica ovvero impedire il sorgere di tali enti pubblici.

Così un fondatore molto geloso della propria volontà e della sua esatta osservanza potrebbe, eludendo il pubblico controllo, raggiungere il suo scopo attraverso la costituzione di una società civile colle forme delle società commerciali mettendo così a repentaglio per altro la destinazione del patrimonio destinato alla fondazione.

Una modificazione, quindi, delle criticate disposizioni sembra opportuna ai fini anzidetti non solo, ma anche in omaggio al rispetto della volontà del fondatore dalla quale assolutamente l'ordinamento giuridico non deve prescindere.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara — L'articolo consente che per *assicurare*, col rispetto della volontà del fondatore, il conseguimento della finalità a cui questi ha mirato, l'autorità governativa possa, nell'atto d'approvazione, modificare l'atto costitutivo anche destinando i beni a scopi affini. Veramente parrebbe più opportuno limitare tale modifica ai soli casi nei quali non sia possibile conseguire le finalità prescritte dal fondatore. Finchè ciò è possibile non dovrebbe ammettersi modificazione alcuna alla volontà del disponente. Inoltre, resta a vedere se tale modifica, in quest'ultimo caso, dovesse deferirsi piuttosto che all'autorità governativa a quella giudiziaria, o quanto meno sottoporla al parere del Consiglio di Stato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. *Avv. Finzi*): Poichè si presuppone il rispetto della volontà del fondatore, non sembrerebbe il caso, nella particolare ipotesi che egli sia vivente, dettare che lo stesso debba sempre essere sentito? Non per questo dovrà della sua dichiarazione tenersi conto assoluto, perchè lo statuto, una volta approvato, si separa, per dir così, dal fondatore; e non è punto detto che la opinione del fondatore, ex novo manifestata, sia interpretazione della precedente. La sua volontà può essere molto mutata. Nondimeno sembrerebbe la norma equa ed opportuna.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. *Avv. Della Fontana*): Sta bene che l'autorità dello Stato, alla quale spetta approvare l'atto costitutivo della fondazione, abbia il potere di rifare modificazioni all'atto stesso, quando ciò sia necessario per assicurare il conseguimento dello scopo voluto dal fondatore. Infatti può avvenire che questi abbia stabilite le regole della fondazione in modo vago e comunque non adeguato. In tal caso è utile che lo Stato, per mezzo della competente autorità, intervenga a fare opera di integrazione o correzione.

Ma l'articolo aggiunge che l'autorità governativa può anche destinare i beni della fondazione ad uno scopo diverso da quello stabilito dal fondatore, purchè affine.

Ora a tale potere dovrebbe farsi esplicita eccezione per il caso di opposizione del fondatore o di espressa clausola contraria, contenuta nell'atto di fondazione. Per lo stesso art. 27 il motivo della facoltà attribuita all'autorità governativa è il proposito di assicurare, con il rispetto della volontà del fondatore, il conseguimento del fine da lui voluto; dunque è logico che non si prescinda dalla volontà del fondatore nell'esercizio della medesima facoltà. In questa materia il legislatore deve intervenire con molta misura e discrezione, se non vuole allontanare nei singoli i lodevoli propositi di destinare beni patrimoniali ad un fine di interesse generale, elevando il più degno monumento alla memoria propria o di persone care.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Novara — (Rel. *Avv. Piccinini*): A noi pare che il destinare i beni a scopi affini non sia, di regola, rispettare la volontà del testatore. Purtroppo già si sono verificati casi di persone facoltose che non hanno disposto dei loro beni in beneficenza unicamente perché hanno compreso che non sempre la volontà del testatore è rispettata.

Che se è concepibile, per ragioni evidenti di economia, che si possa ordinare il raggruppamento di fondazioni, anche se nell'intenzione del testatore una data fondazione doveva aver vita a se stante, anche se in pratica possa avvenire che una fondazione finisca coll'essere danneggiata da

altra, più bisognosa di denaro, con cui sia stata fusa, il destinare i beni, lasciati ad un determinato scopo, ad altro scopo, anche se affine, non dovrebbe mai essere lecito se non quando non si possa utilmente raggiungere lo scopo prefissosi dal testatore, o sia in contrasto con norme di legge o di convenienza civile.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel. Avv. Pellacani): La facoltà illimitata consentita all'autorità governativa di modificare l'atto costitutivo destinando persino i beni a scopi diversi, seppure affini, sembra che possa creare nell'animo dei beneficiatori uno stato di grave incertezza circa il rispetto effettivo delle loro volontà. Il che contribuirebbe a diradare piuttosto che ad aumentare gli atti di beneficenza (in senso lato) *mortis causa*.

Sembra pertanto opportuno introdurre nel Codice stesso l'obbligo di maggiori cautele quando le modifiche da apportarsi all'atto costitutivo riguardino anche lo scopo.

Si propone l'aggiunta di un capoverso così concepito: "*Quando l'autorità governativa intenda destinare i beni a scopi che, anche affini, non siano quelli tassativamente previsti dal fondatore e quando si voglia procedere al raggruppamento e concentramento, si dovranno osservare le stesse norme sancite per i casi di mutamento del fine, raggruppamento e concentramento delle Opere Pie, ed in ogni caso il provvedimento relativo dovrà essere preso per Decreto Reale. Sono eccettuate dalla presente disposizione le fondazioni il cui patrimonio sia inferiore a lire 5000— „*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Parma — (Rel. Avv. Menoni e Coccapani): Se la facoltà data all'autorità amministrativa (si dovrebbe specificare il Prefetto) di modificare l'atto costitutivo della fondazione destinando il patrimonio a scopi affini può servire a non rendere frustranee disposizioni dirette a scopi irraggiungibili o non bene raggiungibili, può per altro sorgere il ragionevole timore che la tema di vedere destinato il patrimonio a scopi diversi, se pur affini, da quelli voluti, non venga ad essiccare buona parte di questa fonte così cospicua della pubblica beneficenza. Si sa alle volte quanta sia la suscettibilità delle persone e come possa essere urtata da una coartazione imposta alla propria volontà.

In vista, pertanto, di questi possibili effetti nocivi si è molto dubbiosi sull'opportunità di conservare la disposizione.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. Toesca di Castellazzo): E' da vedersi se sia preferibile lasciar appieno la qui stabilita potestà d'ingerenza e di statuizione all'*autorità governativa*, senza alcun intervento dell'autorità giudiziaria; (v. però già le vigenti disposizioni sulle istituzioni pubbliche di beneficenza): su questa oppor-

tunità, o meno, ci illuminerà la *legge speciale*, mentre noi qui solleviamo semplicemente il dubbio, e la possibilità di obbiezione, senza far proposte di modificazione di articoli.

Commissione Reale Procuratori di Torino — Si comprende che — come del resto è già stabilito dalle vigenti leggi sulla assistenza e beneficenza pubblica — quando sia venuto meno il fine o quando il fine non venga più a corrispondere a un interesse pubblico, o quando siano divenute superflue perchè al fine medesimo siasi già provveduto, le istituzioni già esistenti siano soggette a trasformazione.

Ma pare invero una innovazione ardita, troppo contraria alla volontà del fondatore, quella di modificare l'atto costitutivo anche destinando i beni a scopo affine. O la volontà del fondatore può essere senz'altro riconosciuta efficace ed eseguita perchè gli scopi siano leciti, e perchè, comunque non vi sia alcuna opposizione di legge — e l'autorità governativa deve approvare la fondazione. O ciò non è possibile, ed allora per la mancanza del riconoscimento, la fondazione deve ritenersi come non mai esistita, e il *fondo* deve ritornare senz'altro nel patrimonio del fondatore se si tratta di atto tra vivi, o dei suoi eredi se si tratta di disposizione testamentaria. Ma non pare possa imporsi una creazione diversa da quella che è nell'intenzione del fondatore, venendosi a ledere uno degli elementi costitutivi della fondazione e cioè la *volontà* del fondatore stesso, neanche destinando i beni a scopi affini.

Parrebbe pertanto consigliabile la soppressione integrale della prima parte dell'articolo, mentre il capoverso (in armonia coll'art. 34 che contempla le trasformazioni) potrebbe essere così compilato:

“ Nelle fondazioni, oltre i provvedimenti di cui all'art. 34, l'autorità governativa può disporre il raggruppamento di due o più fondazioni o il concentramento delle loro amministrazioni, sentiti gli organi di amministrazione e di controllo dell'ente „

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Nella prima parte sembra inutile l'inciso “ *col rispetto della volontà del fondatore* „, essendo manifesto come non possa assicurarsi il conseguimento delle finalità a cui ha mirato il fondatore senza il rispetto della sua volontà. Si propone perciò che l'art. 27 venga così modificato: “ *per assicurare il conseguimento delle finalità a cui ha mirato il fondatore, l'autorità governativa....* „

Commissione Reale Avvocati di Treviso e Belluno — (Rel. Avv. Salsa e Olivi): Per l'attuazione di queste disposizioni pare opportuno, sotto vari aspetti, che venga sentito il parere dell'erede. Si propone quindi l'opportuna aggiunta “ *sentito l'erede* „

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria

— La modificazione dell'atto costitutivo di una fondazione da parte dell'autorità governativa nell'atto della sua approvazione potrà andar bene ove si tratti di fondazione istituita per disposizione di ultima volontà. Quando però il fondatore è in vita, appare difficilmente concepibile che l'autorità governativa possa modificare unilateralmente l'atto costitutivo in sede di approvazione, senza il consenso del fondatore. Pare invece che i casi non potranno essere che due: o il fondatore è d'accordo con la modificazione desiderata dall'autorità governativa ed allora sarà lui a modificare l'atto, che indi verrà approvato; oppure egli non sarà d'accordo ed allora l'approvazione non potrà aver luogo e la fondazione non verrà costituita.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — Si propone la modificazione della dizione nel senso: per assicurare rispettando fin dove possibile la volontà del fondatore.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori de'la Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Luzzatto*): Primo alinea: E' certo indispensabile dare all'autorità governativa (vedi quanto detto all'art. 14) la possibilità di modificare l'atto costitutivo di una fondazione. Esso potrebbe essere impreciso, oppure dettato da scopi non più raggiungibili al momento della costituzione della fondazione, oppure contenere disposizioni contrarie all'ordine pubblico. Tuttavia noi riteniamo di consigliare che la modifica debba avvenire soltanto "in caso di necessità", indicando specificamente i casi nei quali l'autorità governativa possa provvedere alle modificazioni, o per lo meno indicando in via generica che ciò possa avvenire soltanto in caso di assoluta necessità. Ciò per tutelare finchè è possibile la stessa volontà del fondatore.

Ciò vale pure per il primo capoverso, poichè se vi sono sicuramente dei casi nei quali tre piccole fondazioni riunite possono raggiungere maggiori vantaggi che restando separate, noi riteniamo che sia opportuno far obbligo all'autorità non soltanto di sentire gli organi di amministrazione e di controllo, ma anche di provvedere soltanto in caso di assoluto bisogno.

Art. 28

(Fondazioni di famiglia)

Alle fondazioni, destinate esclusivamente a vantaggio di una o più famiglie determinate, non si applicano le disposizioni degli articoli 27 e 34.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Francia*): Le fondazioni private di famiglia — delle quali parla l'art. 4 della legge 17 luglio 1890 — grazie al loro carattere, sono sottratte, per la minore importanza che hanno, all'applicazione delle norme relative alla trasformazione delle diverse altre fondazioni.

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Manno*): Non sembra fondata l'eccezione relativamente alle fondazioni destinate esclusivamente a vantaggio di una o più famiglie determinate, per le quali non sono ammesse le modificazioni dell'atto costitutivo o la trasformazione per opera dell'autorità governativa; poichè, se è vero che tale facoltà viene, negli altri casi, attribuita per assicurare, col rispetto della volontà del fondatore, il miglior conseguimento delle finalità alle quali questi ha mirato, oppure per conseguire la trasformazione delle fondazioni quando il fine sia cessato o sia divenuto irrealizzabile o di scarsa utilità, quando si ravvisino identiche condizioni o circostanze, pare che la stessa facoltà dovrebbe pure essere mantenuta nei rapporti delle fondazioni di famiglia; epperanto sarebbe consigliabile la soppressione del divieto contenuto nell'articolo, con le opportune limitazioni consigliate dalla specialità del caso.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Non si può che lodare l'eccezione fatta per le fondazioni private destinate a pro di una o più famiglie determinate, escluse già, qualora siano soggette a devoluzione a favore della pubblica beneficenza, dalla soggezione alla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza (art. 2 lett. b della legge 17 luglio 1890, n. 6972). Rispetto a tali private fondazioni famigliari l'autorità governativa non ha potere nè di modificare l'atto costitutivo, nè di trasformare addirittura la fondazione.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Schupfer*): Giusto è il concetto che alle fondazioni, destinate esclusivamente a vantaggio di una o più famiglie, non si applichino, in via generale, le disposizioni relative alle modificazioni riservate all'auto-

rità governativa; però sarebbe opportuno fare eccezione per il caso che la serie dei beneficiati sia estinta, non sembrando conveniente che si debba, in tale ipotesi, risalire, fors'anche nei secoli, per ricercare *a quali eredi* dell'originario fondatore andrebbe devoluto il patrimonio rimasto vacante.

Quindi, sarebbe da aggiungere all'articolo l'inciso "*salva che sia estinta la serie dei chiamati, e salva diversa determinazione dell'atto di fondazione* „.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Luzzatto*): I punti di contatto e rispettivamente i punti discriminanti fra la fondazione di famiglia di quest'articolo ed il patrimonio familiare non risultano chiari. Si ritiene utile una chiarificazione ai fini della esattezza del dettato della legge. Il commento all'art. 256 (pagina 119) prevede inoltre una ulteriore regolamentazione del patrimonio familiare nel diritto ereditario.

Nulla di speciale la Relazione dice della fondazione di famiglia di cui all'art. 28. Apre questo articolo la porta alla costituzione di fede commessi sotto altro nome? Troveremo, come per l'art. 256, le ulteriori norme fra le disposizioni sulle successioni?

CAPO III

Dell'estinzione delle associazioni e delle fondazioni

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

UNIVERSITA'

Università di Genova e di Parma — (Rel. Prof. *Allara*): Tra i modi di estinzione delle fondazioni sarebbe stato opportuno, ai fini di una completa enunciazione, ricordare la cessazione del patrimonio e la soppressione statale.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara — Da approvarsi sono le norme concernenti la *estinzione* delle associazioni e fondazioni.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. *Toesca di Castellazzo*): A parer nostro, poichè gli articoli (dal 29 al 33) si riferiscono solo alle *associazioni*, e gli ultimi (dal 34 al 36) alle *fondazioni*, era preferibile (come nel capo precedente) far due *sezioni* nel Capo stesso.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. *Baliscrema*): Nulla abbiamo da osservare sulle norme relative alla estinzione delle associazioni e fondazioni.

Art. 29*(Scioglimento delle associazioni per deliberazione dell'assemblea)*

Salve le cause di scioglimento stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo o risultanti dalla natura dell'ente, le associazioni possono sempre essere sciolte per deliberazione dell'assemblea generale, presa a norma dell'art. 22.

Se alla scadenza del termine fissato per la loro durata le associazioni continuano a svolgere la loro attività, esse si intendono tacitamente prorogate mese per mese.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Di Francia*): Accanto alle cause stabilite dalla legge e dell'atto costitutivo, o che risultano dalla stessa natura degli enti associativi, è posta naturalmente anche la volontà degli associati. Lo scioglimento volontario avviene per deliberazione dell'assemblea generale, presa con la maggioranza dei tre quarti dei voti. E' escluso che la scadenza del termine di durata possa dar luogo allo scioglimento del diritto, ove pel tempo posteriore l'associazione avesse continuato a svolgere la propria attività, stabilendosene, per tale ipotesi, una tacita proroga di mese in mese. Questa norma s'ispira all'intento lodevole, che non si trasformino pel tempo posteriore in enti irregolari le associazioni registrate.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Morbioli*): Sembra troppo breve il periodo di *un mese* per le proroghe tacite delle associazioni. Avrebbero una vita di fatto necessariamente effimera e troppo precaria, con impaccio o anche pregiudizio pei terzi. Si ritiene consigliabile il periodo di un anno, di consueto adottato pel ciclo finanziario e pei bilanci, o almeno di un semestre.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Piga*): Neanche la scadenza del termine di durata stabilito nell'atto costitutivo è causa di scioglimento di diritto dell'associazione, anzi questa situazione dà luogo ad un istituto veramente singolare per cui l'ente, continuando a svolgere la sua attività dopo la scadenza del termine, entra in uno stato preagonico che può essere tacitamente prolungato di mese in mese. Or è da

rilevare anzitutto che questa norma è in contrasto col tenore dell'atto costitutivo che determina le condizioni di esistenza dell'ente e può essere lesiva dei diritti (come quelli di devoluzione o di reversibilità), che sono stati costituiti in previsione appunto della durata dell'associazione. Inoltre il temperamento adottato, che può trovare utili applicazioni in altri campi del diritto privato, sembra assolutamente inadeguato all'indole della persona giuridica che ha capacità di espandersi indefinitamente nel tempo e non può concepirsi con un'esistenza precaria che si rinnova di mese in mese.

UNIVERSITA'

Università di Bologna — Si giudica troppo breve il termine di un mese per cui si intendono tacitamente prorogate le associazioni.

Università di Macerata — (Rel. Prof. *Greco*): Il termine della proroga tacita, per la sua eccessiva brevità, può pregiudicare l'andamento degli affari e dell'amministrazione dell'ente, conferendogli una condizione di esistenza soverchiamente precaria.

Sarebbe quindi opportuno il portare almeno ad un anno il termine stesso.

Università di Milano — (Rel. Prof. *Betti*): Discutibile la norma sulla proroga tacita "mese per mese", oltre il termine stabilito: per la quale praticamente può accadere che la durata della vita dell'ente, sia pure sotto forma in apparenza precaria, si sottragga al controllo che l'autorità governativa esercita con la preventiva approvazione.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Alessandria — (Rel. Avv. *Franchéo*): Nel capoverso sarebbe meglio sostituire alla dizione mese, la dizione di anno in anno, essendo questo un termine di tempo più completo e più organico, ed essendo possibile nel termine di un anno provvedere od alla proroga od allo scioglimento definitivo con maggiore ponderatezza.

Commissione Reale Avvocati di Bologna — Il termine stabilito al capoverso per la tacita proroga delle associazioni che, trascorso il periodo della loro durata, continuino a svolgere la propria attività, non risulta congruo. Bisognerebbe portarlo da un mese ad un anno (ciclo normale dell'attività dell'ente).

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Turazza*): Pare incongruo il termine di un mese stabilito per la tacita proroga delle associazioni, mentre il periodo normale di attività dell'ente è di un anno.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): Praticamente incongrua la norma che dà effetto periodico di mese in mese alla tacita proroga.

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. *De Luca*): Al. 1 — “salve le cause,, correggere “oltre che per le cause...,,

Al. 2 — Non è chiaro quale possa essere l'utilità di considerare come rinnovantesi di mese in mese la proroga tacita della durata dell'ente. Meglio “si intendono tacitamente prorogate sino a tempo indeterminato.,,

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Revelli*): La vita delle associazioni si misura ad anni. Un rinnovo mese per mese genera uno stato pericoloso di sospensione. Proponiamo di sostituire alle parole “mese per mese,, “per un anno,,

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli — Il termine di un mese stabilito per la proroga di durata delle associazioni nel capoverso sembra troppo breve in considerazione del bisogno che può sorgere di completare operazioni in corso ed andrebbe pertanto prolungato ad un periodo di almeno un anno, che rappresenta il ciclo ordinario di ogni normale gestione e che trova la sua espressiva conclusione nel bilancio.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel. Avv. *Pellacani*): Il periodo di un mese per la durata della rinnovazione tacita sembra troppo breve in relazione alle esigenze di qualunque attività amministrativa. Si propone di aumentare il termine a 6 mesi.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): Il termine di un mese, stabilito dal 2 comma come tacita proroga per le associazioni che abbiano continuato a svolgere la loro at-

tività dopo la scadenza della loro durata, sembra troppo breve e insufficiente, in rapporto alla vita dell'associazione; esso non dovrebbe essere minore di un anno, per non rendere del tutto precaria e fittizia la vita stessa dell'Associazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): La proroga di mese per mese pare troppo breve. Converrebbe indicare un termine superiore.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Schupfer): Sembrerebbe opportuno che lo scioglimento delle associazioni, che potrebbe toccare il pubblico interesse, non fosse interamente lasciato alla discrezione dell'assemblea; perciò si propone di aggiungere, alla prima parte dell'articolo, "*salva approvazione dell'autorità governativa competente.* „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Ritene questo sindacato che l'art. 29 suonerebbe meglio così formulato: "oltre che per le cause stabilite dalla legge... „.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. Levi Viola): La proroga tacita della durata della associazione, per continuazione della attività oltre la scadenza del termine fissato, dovrebbe valere di anno in anno e non di mese in mese, termine questo la cui brevità non risulta giustificata da speciali motivi, mentre è ovvia la opportunità di non prolungare la vita del complesso organismo della associazione, sotto la incombente incertezza di così breve durata.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — Il termine di tacita proroga è assolutamente troppo breve. Appare opportuno, qualora alla scadenza del termine fissato le associazioni continuino a svolgere la loro attività, che essa si intenda prorogata di un anno.

Art. 30

(Scioglimento o sospensione di associazioni per illecita attività)

Ferme le disposizioni delle leggi speciali, l'autorità governativa può sciogliere le associazioni o sospenderne il funzionamento, quando la loro attività sia diretta a fini diversi da quelli previsti dall'atto costitutivo, comprometta l'ordine pubblico, importi abuso della pubblica fiducia o sia contraria al buon costume.

Nel caso di scioglimento, l'autorità governativa determina il modo di devoluzione dei beni, quando, riguardo a questa, non vi siano disposizioni dell'atto costitutivo.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Di Francia*): Poichè in questi casi di scioglimento prevale la indagine di ordine politico, è giustamente affidata all'autorità governativa la competenza esclusiva a provvedere.

Sono fatte esplicitamente salve le disposizioni delle leggi speciali, coerentemente alla giusta soluzione adottata di mantenerle in vigore, pur dopo la progettata riforma.

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): Non apparirebbe il Codice di diritto privato la sede più propria della disposizione dell'art. 30.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Piga*): L'articolo attribuisce all'autorità governativa la facoltà di sciogliere le associazioni o sospenderne il funzionamento quando svolgano attività diversa da quella prevista nell'atto costitutivo, contraria all'ordine pubblico o al buon costume o che importi abuso della pubblica fiducia.

Trattasi, come vedesi, di un caso vero e proprio di soppressione, analogo a quello preveduto nell'art. 210 della legge di P. S. (T. U. 18 giugno 1931, n. 773) che è riferibile a tutti gli enti ed ha per base motivi essenzialmente politici.

Ma se questo provvedimento si spiega data la sua eccezionalità e gli alti interessi che intende tutelare, non altrettanto appare giustificata la norma del Progetto o per lo meno non sembra che essa possa accogliersi senza qualche temperamento o cautela.

Secondo i principi accolti in altri paesi ed anche nel nostro, lo scioglimento delle associazioni non può essere pronunziato che dall'autorità giudiziaria, in contraddittorio dell'ente interessato e con le consuete forme del procedimento contenzioso (v. legge francese del 1 luglio 1901 sull'associazioni art. 7 e 13; legge belga del 21 giugno 1921 — art. 18, 21, 41, 42 — v. pure art. 7 della legge 15 agosto 1886 sulla società di mutuo soccorso). Piuttosto rari sono i casi nella nostra legislazione in cui il provvedimento sia delegato al potere esecutivo.

Si deve però riconoscere che quando, come nel caso preveduto dall'art. 30 del Progetto, lo scioglimento dell'ente abbia carattere repressivo, esso implica un apprezzamento discrezionale sulla natura e gravità dell'infrazione commessa, che deve essere lasciato al potere esecutivo ed alla esclusiva competenza dell'organo che esercita la vigilanza.

Ritenendosi pertanto opportuno accogliere il sistema proposto nel Progetto e stabilendosi di conseguenza che, sotto certe condizioni, l'asso-

ciazione può essere privata dei diritti inerenti alla personalità giuridica, sembra tuttavia indispensabile circondare il provvedimento delle maggiori garanzie.

Queste garanzie possono realizzarsi sotto un triplice aspetto. Anzitutto con una più precisa determinazione dei fatti che possono dar luogo allo scioglimento, in modo da contenere in limiti più sicuri il potere discrezionale dell'autorità governativa.

Secondo il Progetto, qualsiasi attività diretta a fini diversi da quelli preveduti nello statuto, anche se è utile e perfino benemerita, può dar luogo allo scioglimento dell'associazione; il che pare eccessivo.

Sembra inoltre opportuno preordinare un sistema di sanzioni come la diffida, la revoca o la sospensione del funzionamento dell'associazione, che possano proporzionarsi alla gravità dell'infrazione in modo da non costringere l'autorità governativa ad adottare sempre il più grave provvedimento, riuscendo anzi nella normalità dei casi ad evitarlo con le su accennate misure.

Ben è vero che il Progetto prevede la sospensione del funzionamento dell'associazione come una misura alternativa a quella dello scioglimento; ma sembra opportuno chiarire, in conformità ai criteri su esposti, che la sospensione è provvedimento da adeguarsi ai fatti di minore gravità che non possono dar luogo allo scioglimento.

Infine, dato che sulla sussistenza dei rilievi che danno luogo allo scioglimento non può esplicarsi il sindacato dell'autorità giudiziaria, sembra opportuno concedere all'associazione disciolta la possibilità di impugnare il provvedimento davanti alla giurisdizione amministrativa, non solo per illegittimità ma anche per il merito.

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Manno*): Opportunamente si attribuisce all'autorità governativa il potere di sciogliere le associazioni per illecita attività o per insolvibilità.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Le importantissime disposizioni di questo articolo e degli articoli seguenti mostrano chiaramente come lo Stato non soltanto autorizza la iscrizione che dà vita all'ente, ma ne vigila, ininterrottamente, le esistenza giuridica, intervenendo, agli effetti della polizia, negli atti più importanti e spiegando, altresì, un potere dispositivo, in caso di scioglimento, di trasformazione o liquidazione dell'ente.

Restano, così, armonicamente coordinate le due sfere del diritto pubblico e del diritto privato, e da tale felice combinazione nasce quel perfetto equilibrio di legislativa regolamentazione che costituisce uno dei pregi maggiori del nuovo titolo.

CONSIGLIO DI STATO

Si prevede nell'art. 30 il caso di scioglimento delle associazioni e di sospensione del loro funzionamento, quando l'attività di esse sia diretta a fini diversi da quelli previsti dall'atto costitutivo, comprometta l'ordine pubblico, importi abuso della pubblica fiducia, o sia contraria al buon costume. Si dà facoltà di decretarlo all'autorità governativa, la quale provvede altresì sulla devoluzione dei beni, quando manchino disposizioni al riguardo nell'atto costitutivo.

Si prevede nell'art. 31 il caso di scioglimento per insolvibilità dell'associazione, non d'ufficio, ma su istanza di ogni interessato, o per iniziativa della autorità governativa (non meglio indicata). Si conferisce il potere di scioglimento al tribunale, il quale dispone sulla liquidazione dell'ente e sulla devoluzione dei beni che possano residuare, quando non vi siano in proposito disposizioni nell'atto costitutivo.

Sembra che, trattandosi di enti essenzialmente di ordine privato, l'iniziativa dello scioglimento debba spettare ai soci stessi, salvo quando ragione di esso sia un motivo di ordine pubblico. Non v'è migliore curatore dei propri interessi, che l'interessato medesimo. Le associazioni devono stare nella orbita della legge: solo nel caso di contravvenzione alla legge, si giustifica l'intervento dello Stato. A questo proposito va notato che l'ordine pubblico, in senso generico, è abbastanza tutelato allorchè prende forma di ordine nazionale e politico, dall'articolo 210 della Legge di Pubblica Sicurezza: e, allorchè prenda forma di ordine pubblico in senso specifico, o di sicurezza pubblica, dall'art. 2 della stessa Legge; e la difesa del buon costume è garantita dall'art. 140 e seguenti della Legge medesima.

Tutto ciò premesso, converrà esaminare se ai fini della difesa dell'ordine pubblico, sotto le varie forme indicate, e del buon costume, sia il caso di conservare nel Progetto tanto la iniziativa dello scioglimento, quanto il potere di scioglimento, che lo Stato ha già, ove gli enti operanti nel suo seno contravvengano alla legge.

Tolto l'intervento governativo nei casi prospettati, non resta che l'ipotesi dello abuso della pubblica fiducia e quella della insolvibilità, le quali cause di scioglimento possono essere deferite alla indagine e ai provvedimenti della sola autorità giudiziaria, sempre che si tratti di enti privati, evitando così lo sdoppiamento della facoltà di scioglimento, che, secondo il Progetto, per alcuni casi è deferita all'autorità governativa.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Bologna — Si ritiene che l'intera materia, di cui all'art. 30, dovrebbe trovare luogo più acconcio o in una legge speciale o in quella di pubblica sicurezza.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): Discutibile la facoltà dell'autorità governativa di deliberare sulla devoluzione del patrimonio.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Casale — La destinazione dei beni appartenenti a fondazioni esclusivamente familiari, in caso di scioglimento, riguarda il diritto privato: dovrebbe quindi, in caso di disaccordo degli aventi diritto, e sempre quando il titolo non provveda, o dia luogo a discussioni, intervenire l'autorità giudiziaria, non già la governativa: sarebbe bene ciò chiarire di fronte all'art. 30 capoverso.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Ro-velli*): Ripetiamo che lo Stato (e per esso l'autorità governativa) ha sempre il potere di intervenire quando l'attività dell'ente comprometta l'ordine pubblico, importi abuso di fiducia pubblica o sia contraria al buon costume. Il Codice civile dovrebbe rimettersi senz'altro alle leggi generali dello Stato. Volendo, però, ribadire il principio, proponiamo la seguente formula.

“L'autorità governativa ha sempre il potere di intervenire nella vita delle associazioni e delle fondazioni secondo le norme e col procedimento delle leggi regolatrici della materia. Essa potrà, così, sempre sciogliere le associazioni o le fondazioni o sospenderne il funzionamento quando l'attività loro comprometta l'ordine pubblico, importi abuso della pubblica fiducia o sia contraria al buon costume...”

Elimineremmo l'inciso “quando l'attività sia diretta a fini diversi da quelli dell'atto costitutivo”, perchè prevede un'ipotesi che rientra nel campo dei rapporti civili, ed appartiene, perciò, alla competenza del tribunale. Integreremmo, quindi, l'art. 30 col seguente capoverso:

“Il tribunale avrà pure tale facoltà qualora, in seguito ad istanza di associato, ed, eventualmente, dell'autorità governativa, risulti che l'associazione svolga un'attività diversa da quella prevista dallo Statuto...”

Sindacato Avvocati e Procuratori di Foggia — Non pare opportuna la ingerenza dell'*autorità governativa* (che potrebbe essere anche quella di P. S.) per lo scioglimento o sospensione delle associazioni anche nei casi in cui si creda ravvisare un'attività contraria ai fini dell'atto costitutivo. Il quale atto costitutivo, costituendo la fonte dei diritti e degli obblighi degli associati, deve essere esaminato dall'autorità giudiziaria ordinaria. Gli atti e le manifestazioni contrarie all'*ordine pubblico* e al *buon costume* legittimano invece l'intervento dell'autorità politica.

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. Avv. *Quilico*): Si ha la certezza che nella preannunciata legge speciale sarà stabilito quale sia l'autorità governativa a cui spetti, secondo l'art. 30, di sciogliere o sospendere le associazioni, e non pare inutile rammentare che non dovrà essere la stessa per l'una cosa o per l'altra, potendo per la sospensione deferirsene la competenza agli stessi Prefetti, laddove per lo scioglimento, anche per le conseguenze d'ordine patrimoniale, sarà bene che la competenza sia devoluta ad una elevata gerarchia centrale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Novara — (Rel. Avv. *Piccinini*): L'ipotesi regolata da detto articolo a noi pare troverebbe luogo più adatto nella legge di pubblica sicurezza.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Parma — (Rel. Avv. *Menoni e Coccapani*): L'art. 30 stabilisce che l'autorità governativa potrà sospendere il funzionamento dell'associazione, ma non si cura di indicare entro quali limiti di tempo (una sospensione a tempo indeterminato può equivalere a soppressione) e quali siano gli effetti della sospensione circa gli atti già incoati e nei rapporti coi terzi.

Anche a garanzia dei diritti dei terzi, infatti, ognun vede quanto sia necessario determinare e fissare contro chi i terzi potranno far valere i loro diritti durante il tempo in cui l'attività della persona giuridica è sospesa, il che non pare possibile finchè il Codice non dia un'idea esatta sulla portata e sugli effetti della sospensione nonchè delle modalità con cui si attua. Come dal Codice civile sono regolati i casi in cui può essere tolta o limitata la capacità giuridica o la capacità d'agire della persona fisica, dal medesimo devono essere regolati gli analoghi casi nei rispetti della persona giuridica, e così pure gli effetti prodotti da tale capacità soppressa o diminuita.

Anzichè dire che l'autorità governativa può sciogliere le associazioni ecc., sarebbe più consono ai principj già esposti stabilire che la competente autorità (ad esempio il Prefetto) può sospendere l'attività delle as-

sociazioni divenuta illecita ecc. e nei casi più gravi la autorità (che in tal caso sarebbe opportuno forse fosse più alta, ad esempio il Ministro) può togliere, con le debite cautele e garanzie di reclamo, il riconoscimento.

Ciò poi importerebbe senz'altro che la persona giuridica verrebbe a perdere legale esistenza, e quindi potrebbe essere poi sciolta con semplice provvedimento di polizia. Per il caso invece in cui l'attività sociale, senza essere contraria all'ordine pubblico o al buon costume, fosse però deviata e costantemente contraria o diversa dagli scopi prefissi nell'atto costitutivo, si potrebbe concedere al tribunale di emanare (in camera di consiglio e salve le opposizioni e i reclami) sentenza di scioglimento, su ricorso di uno degli associati o del P. M.

Ciò sarebbe, sempre a nostro avviso, più coerente e più adatto specialmente tenendo presente che queste regole contenute nel Codice sarebbero, come si è ripetuto, applicabili solo agli enti privati.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Regg'io Calabria — (Rel. Avv. *Mafrici*): Sarebbe più prudente armonizzare la potestà dell'autorità politica con quella dell'autorità giudiziaria per la devoluzione dei beni dell'ente, quando manchino disposizioni apposite nell'atto costitutivo.

Se l'art. 31 demanda al tribunale la potestà su la devoluzione di detti beni per le associazioni divenute insolubili, anche per iniziativa dell'autorità governativa, sarebbe desiderabile che tale potere permanesse anche nei casi determinati dall'art. 30, lasciando all'autorità governativa il compito di sospendere il funzionamento dell'ente, di provocare dal tribunale gli altri provvedimenti su lo scioglimento dell'associazione, liquidazione di essa e devoluzione dei beni.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. *Toesca di Castellazzo*): Coerentemente ai concetti generali già esposti preferiremmo che i provvedimenti di scioglimento e di sospensione fossero attribuiti all'autorità giudiziaria, sia pure ad iniziativa e col controllo dell'autorità governativa.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi Viola*): Si dovrebbe omettere l'ultimo inciso del secondo comma: " quando, riguardo a questa, non vi siano disposizioni nell'atto costitutivo „; di fronte alla ipotesi che l'attività della associazione venga diretta a fini contrari all'ordine pubblico, alla pubblica fiducia o al buon costume o anche soltanto diversi dall'atto costitutivo, o vi è semplice colpa di amministratori, che in tal caso potranno venir rimossi, o vi è colpa della associazione attraverso la funzione dell'assemblea, ed in tal caso sembra ingiusta la limitazione che la autorità governativa dovrebbe subire nella devoluzione dei beni.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — In principio del comma primo, si fa evidentemente richiamo alla legge di Pubblica Sicurezza (art. 210).

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. Luzzatto): *Vedasi l'osservazione all'articolo 14.*

Art. 31

(Scioglimento delle associazioni per insolvibilità).

Le associazioni divenute insolvibili possono, su istanza di ogni interessato o per iniziativa dell'autorità governativa, essere sciolte dal tribunale, il quale dà anche le disposizioni necessarie per la liquidazione dell'Ente e per la devoluzione dei beni che possono residuare, quando non vi siano in proposito disposizioni nell'atto costitutivo.

Nel caso in cui lo scioglimento non sia stato proposto dall'autorità governativa, questa deve essere chiamata in giudizio.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Di Francia*): Lo scioglimento coattivo determinato dalla insolvibilità è un'ipotesi nuova, ed appare conveniente, e giuridicamente ammissibile. Lo scioglimento in tal caso dev'essere dichiarato dall'autorità giudiziaria, su istanza degli interessati, o dell'autorità governativa, perchè predomina nella indagine il carattere giuridico.

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): Non del tutto precisa apparirebbe la formula dell'art. 31 in quanto questo stabilisce che, divenendo insolvibili le associazioni, possono essere sciolte dal tribunale, oltre che su istanza di ogni interessato, anche *per iniziativa dell'autorità governativa*.

Non è spiegato, infatti, in quale forma debba codesta iniziativa venire esplicata. D'altra parte la insolvenza potrebbe essere anche un aspetto dell'abuso della pubblica fiducia di che nell'art. 30 e che può dar luogo allo scioglimento da parte della autorità governativa. E però sarebbe oppor-

tuno dire che in caso di insolvenza, e fuori dei casi di cui nell'articolo precedente, il tribunale, su istanza degli interessati, o anche di ufficio su informazioni della autorità governativa, e sentito in questo caso i rappresentanti della associazione, o su istanza del Ministero Pubblico (che oltre essere il naturale tutore della legge è anche il rappresentante della autorità governativa presso quella giudiziaria) può ordinare lo scioglimento della associazione. — Nè apparirebbe giustificata la disposizione dell'art. 31 in quanto stabilisce la chiamata in giudizio dell'autorità governativa nel caso in cui lo scioglimento dell'ente insolvente non sia stato da essa proposto. Innanzitutto questa materia potrebbe essere trattata con semplicità di forme e con le opportune cautele in camera di consiglio. E poi l'autorità governativa non può essere considerata parte, come uno cioè dei necessari subbietti del rapporto processuale. Anzi la sua chiamata in giudizio si risolverebbe, massime data la odierna concezione dell'organamento dei poteri statuali, in una menomazione dell'attività governativa in una materia squisitamente politica come quella riguardante le associazioni. E però dovrebbe in ogni caso ritenersi sufficiente, ed anzi prescriversi come obbligo, doversi la istanza di scioglimento per insolvibilità sempre notificare o comunque recare a notizia della autorità governativa.

Corte di Appello di Milano -- (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): Mentre l'art. 30 attribuisce all'autorità governativa il potere di sciogliere le associazioni (oltre che di sospenderne il funzionamento) quando la loro attività sia diretta anche solo a fini diversi da quelli previsti nell'atto costitutivo od importi abuso della pubblica fiducia, l'art. 31 conferisce il potere di sciogliere le associazioni divenute insolvibili, al tribunale: l'autorità governativa può essa iniziare il correlativo giudizio, e quando ciò non abbia fatto, deve essere chiamata ad intervenire.

Sicchè occorre un giudizio per arrivare a un provvedimento che sciogla in tale caso l'ente e nomini il liquidatore (od i liquidatori rispettivi).

Se si comprende la necessità di una procedura giudiziaria, quando si tratti di perseguire uno o più beni dell'associazione ad opera di creditori singoli (non si avrebbe, nella specie, una procedura concorsuale ed una specie di fallimento civile), parrebbe che più sollecitamente e con minor dispendio potesse arriversi ad attuare quanto persegue l'articolo in esame, con un provvedimento dell'autorità amministrativa che è sempre competente a provvedere negli altri casi di cui all'art. 30 oltre che per quelli di cui agli art. 32, 34 e 35.

A dire il vero, le opinioni su codesto punto non sono state concordi in seno alla Corte, essendosi da taluno avvisato che in consimile materia di puro diritto privato, riguardante la solvibilità dell'Ente, rimanesse giustificato l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Ma, in contrario, si è osservato che è sempre opportuno concentrare i vari provvedimenti in un solo organo, per togliere di mezzo perplessità e dubbiezze. Inoltre la funzione giudiziaria potrebbe trovare qualche dif-

ficoltà, in considerazione degli stessi principi che la regolano, nei casi in cui (certo rarissimi, dato che lo scioglimento dovrebbe essere determinato da insolubilità, vale a dire da obbiettiva incapacità del patrimonio) si dovesse disporre rispetto a devoluzione di beni sopravanzati, dopo pagati i creditori, quando l'Ente è sciolto e mancano disposizioni dell'atto costitutivo.

L'intervento dell'autorità giudiziaria non è da ritenersi indispensabile, per la nomina dei liquidatori, essendo questo un provvedimento che tuttora è affidato in taluni casi (Cassa di Risparmio, Monte di Pietà) all'autorità governativa.

Concentrando in questa i provvedimenti anche nell'ipotesi di cui all'art. 31, si guadagnerebbe pure in sollecitudine e in economia; il provvedimento, per la tutela e vigilanza che l'autorità amministrativa esercita su quegli Enti, potrebbe intervenire rapido, tempestivo, senza le complessità ed i ritardi che comportano i giudizi, prevenendo il logoramento del patrimonio associativo a seguito del moltiplicarsi degli atti giudiziali.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Piga*): Circa l'insolubilità come causa di estinzione dell'Ente, sembra opportuno rilevare che il principio accolto nel Progetto ben si adatta alle società commerciali che hanno fine di lucro, di speculazione, ed è quindi giusto che scontino con la perdita della capacità giuridica le conseguenze delle operazioni rovinose che hanno condotto al loro dissesto; ma è inadeguato all'indole e alla fisionomia giuridica dei corpi morali.

L'Ente morale è creato per soddisfare bisogni di carattere duraturo o perpetuo ed ha fini estranei a quelli di lucro, generalmente connessi con l'interesse sociale. Sotto l'aspetto del controllo statale è equiparato ai soggetti di diritto pubblico; onde appare manifesto che una norma la quale, in base all'inadempimento di un'obbligazione, importasse la perdita della personalità, sarebbe contrastante con l'essenza stessa della persona giuridica. Aggiungasi che i creditori non hanno alcun interesse a sciogliere e porre in liquidazione l'associazione insolvente poichè in tal modo perderebbero la possibilità di realizzare nel futuro i loro diritti. E' risaputo che precipua fonte di risorse per gli Enti morali sono gli atti di liberalità, per cui non è escluso che un'associazione, che non ha un patrimonio sufficiente a garantire i suoi debiti, possa costituirselo in avvenire.

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Manno*): *Vedasi l'osservazione all'articolo 30.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — L'autorità governativa deve essere chiamata in giudizio nel caso in cui lo scioglimento non sia da essa proposto.

A questo proposito devesi fare un'osservazione che ha un valore anche per gli art. 18 e 23, nei quali si prevede un'azione giudiziaria su

istanza degli organi o di un associato, e su iniziativa della autorità governativa.

Appare quindi che anche questa azione debba essere svolta in via contenziosa, trattandosi di difesa di dritti tanto da parte di chi agisce, quanto da parte dell'associazione che a mezzo dei suoi legali rappresentanti resiste.

La domanda che si impone è sotto quale forma debba essere chiamata in giudizio l'autorità governativa nel caso in cui lo scioglimento dell'associazione non sia da essa proposto, e si reputa che miglior forma sia quella di sentire il parere del P. M. come oggi per altri procedimenti avviene.

CONSIGLIO DI STATO

Si vedano le osservazioni all' articolo 30.

UNIVERSITA'

Università di Bologna — Non si comprende per qual ragione debba esser chiamata in giudizio l'autorità governativa quando un interessato provoca lo scioglimento dell'associazione per insolvibilità.

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro-Passarelli): *Vedasi l'osservazione all' articolo 47.*

Università di Parma — (Rel. Prof. Allara): Sarebbe preferibile che la disposizione del 1 comma, precisasse meglio l'intervento della autorità giudiziaria in ordine allo scioglimento delle associazioni divenute insolvibili.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Alessandria — (Rel. Avv. Francheo): Questo articolo è in contrasto col disposto dell'art. 18, con quello dell'art. 23 e con tutte le disposizioni di carattere amministrativo che sino ad oggi hanno regolato la materia riguardante le società. Può aver suggerito questo articolo la preoccupazione di ve-

dere definita dall'autorità giudiziaria la tutela degli interessi dei terzi e la destinazione dei beni che siano residuati.

Si è d'avviso che il provvedimento di scioglimento rimanga di carattere squisitamente amministrativo, e che la liquidazione dei beni venga affidata a persona nominata dall'autorità amministrativa fra le persone iscritte nell'albo degli amministratori giudiziari. Di conseguenza il capoverso dovrebbe essere soppresso.

Commissione Reale Avvocati di Caltanissetta — (Rel. Avv. *Crescimanno*): Forse sarebbe stato più opportuno lasciare alla responsabilità dell'autorità giudiziaria la liquidazione o scioglimento dipendente da insolvenza. La insolvenza è o non è, ed una volta accertata essa deve necessariamente produrre delle determinate conseguenze, che debbono essere rilevate dall'organo tecnico e precisamente quello giudiziario.

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. *De Luca*): “ Insolventi „, meglio, dal punto di vista linguistico, “ insolventi „.

Il compito di devolvere i beni residuali dovrebbe essere affidato non al tribunale, ma all'autorità amministrativa. Il cancelliere dovrebbe rimettere copia della sentenza al prefetto della provincia.

La disposizione del capoverso potrebbe sopprimersi.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania — Il Progetto dispone che le associazioni divenute insolventi possono, su istanza di ogni interessato o *per iniziativa dell'autorità governativa*, essere sciolte dal tribunale. Le osservazioni fatte sull'art. 18 e sull'art. 23 acquistano qui un più spiccato rilievo. Poichè lo scioglimento della associazione insolvente è devoluta al tribunale, l'autorità governativa dovrebbe rendersi attrice in giudizio.

L'espressione “ *per iniziativa* „, non può quindi che equivalere all'altra “ *su istanza* „; ma che l'autorità governativa debba rendersi attrice in giudizio per ottenere lo scioglimento di una associazione insolvente, è concezione manifestamente inaccettabile.

Converrebbe quindi, accanto all'azione giudiziaria sulla istanza di privati interessati, porre il potere di scioglimento da parte dell'autorità governativa, salva l'impugnazione del provvedimento innanzi agli organi della giustizia amministrativa o in sede giudiziaria per lesione di diritto.

Non convenendosi in ciò, non rimarrebbe che deferire l'azione, nel pubblico interesse, al pubblico ministero. Si dovrebbe quindi dire: “ su istanza di qualunque interessato o del pubblico ministero „.

Analoghe osservazioni vanno fatte per il capoverso, nel quale si dice che, ove lo scioglimento non sia stato *proposto* (espressione imprecisa e sommamente equivoca) dall'autorità governativa, questa deve essere chia-

mata in giudizio. Ne conseguirebbe che l'interessato, che debba adire l'autorità giudiziaria per ottenere lo scioglimento di una associazione, dovrebbe proporre la sua azione in contraddittorio degli organi rappresentativi della associazione e dell'autorità governativa, la quale ultima dovrebbe tutelare in sede contenziosa ordinaria interessi pubblici, se non politici, che sfuggono del tutto all'apprezzamento del magistrato. Si ritiene quindi che il capoverso debba comunque essere soppresso o modificato nel senso che sulle domande di scioglimento, ove provengano da privati interessati, non possa pronunciarsi se non sentito il pubblico ministero.

Nel primo comma dell'articolo in esame è detto che il tribunale, pronunciando lo scioglimento, dà anche le disposizioni necessarie per la liquidazione dell'Ente e *per la devoluzione dei beni che possono residuare*. Quest'ultimo non è però compito adatto per l'autorità giudiziaria ed è opportuno che venga deferito all'autorità governativa, alla quale trovasi peraltro demandato in tutti gli altri casi contemplati dagli articoli 30, 32, 33 e 35.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì — (Rel. Avv. *Panciatichi e Foschi*): Si ripete il rilievo sull'art. 18, circa l'iniziativa governativa.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Finzi*): In base alle disposizioni di questo articolo e del successivo, nel caso di insolvenza provvede il tribunale: in questo scioglimento e liquidazione l'elemento giudiziario appare cioè prevalente. Nel caso di mancanza di associati o di loro numero estremamente ridotto, invece, provvede la autorità amministrativa. Ma non sarebbe il caso di rendere più intima la correlazione, anche in vista di tutti quei casi in cui la mancanza di associati si unisca alla insolvenza; casi che non saranno rari, data l'evidente correlazione fra numero di associati e mezzi finanziari, e stabilire che qualora l'autorità governativa deliberi lo scioglimento, il tribunale dia i provvedimenti opportuni tenendo presente il complesso delle norme che regolano la materia, e viceversa stabilire, in relazione all'art. 31, che la decisione sulla devoluzione dei beni che possono residuare sia deferita alla autorità amministrativa?

Altra è la funzione liquidativa, altra quella di devoluzione del patrimonio, quest'ultima d'ordine politico - sociale, non giudiziario.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Parma — (Rel. Avv. *Menoni e Coccapani*): Parrebbe opportuno sostituire all'iniziativa dell'autorità amministrativa quella del P. M.

Resterebbe molto dubbia (data la poca importanza degli Enti privati) la convenienza di far chiamare in giudizio l'amministrazione, e si propenderebbe per la negativa, potendo gli interessi di questa essere salvaguardati dal P. M.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): Sarà bene indicare quando le associazioni si debbono ritenere divenute insolvibili.

Nelle ultime due righe, sarebbe più breve scrivere: *dei beni residui, ove taccia l'atto costitutivo.*

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria — Non è detto con quali criteri debba essere fatta la liquidazione dell'ente in caso di insolvenza. Sembrerebbe che le attività dovessero essere ripartite proporzionalmente tra i creditori con criteri fallimentari. Diversamente, non essendo applicabile il fallimento alle persone giuridiche civili, continueranno a verificarsi tutti i ben noti abusi della esecuzione individuale.

Eppure qui si renderebbe veramente necessario preordinare una procedura speciale di liquidazione con criteri fallimentari, sul tipo di quelle già previste per consorzi di cooperative, per le casse di risparmio e per altri enti pubblici.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel. Avv. Coronati): Per quello che riguarda la “ *la iniziativa della autorità governativa* „, si intendono ripetute le osservazioni fatte per gli art. 15 e 23. Si propone pertanto il seguente testo:

“ Le associazioni divenute insolventi possono essere sciolte dall'autorità governativa, o dal tribunale su istanza di qualunque interessato „.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. Luzzatto): Non si comprende per quale motivo una associazione divenuta insolvente debba venir liquidata secondo disposizioni speciali da darsi dal tribunale, e non come ogni persona fisica o giuridica insolvente, secondo le norme dettate dal Codice di commercio per il fallimento. L'articolo parla poi della devoluzione dei beni che possano residuare. Ciò indicherebbe che l'articolo dispone anche della liquidazione di associazioni non insolventi. Poichè dopo la liquidazione di un'associazione insolvente nulla può residuare. A tale scopo però soccorre l'art. 30. Come sciogliere, d'altronde, nel caso pratico, il dubbio se sulla devoluzione dei beni residuanti debba decidere l'autorità governativa di cui all'art. 30, o il Tribunale di cui all'art. 31, o l'assemblea generale di cui all'art. 20?

Vedasi anche l'osservazione all'articolo 14.

Art. 32

(Scioglimento per mancanza di associati)

Quando tutti gli associati siano venuti a mancare o il loro numero siasi ridotto in modo da rendere impossibile il funzionamento dell'associazione, l'autorità governativa può sciogliere l'associazione ovvero mantenerla in vita con l'ammissione di nuovi soci. In ogni caso dà i provvedimenti occorrenti per l'amministrazione o per la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, tenuto conto, quando vi siano, delle disposizioni dell'atto costitutivo.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Di Francia*): Non si ammette come causa estintiva di diritto la sopravvenuta mancanza di associati, o la loro riduzione ad un numero esiguo tanto, da rendere impossibile il funzionamento degli enti. In tali ipotesi però, l'autorità governativa può dare i provvedimenti opportuni, e cioè, secondo il suo prudente arbitrio, sciogliere l'associazione, oppure, a seconda dei casi, mantenerla in vita ammettendo nuovi soci, o sospenderne il funzionamento. Pur discostandosi dalla corrispondente norma di talune leggi straniere, essa può mantenersi tuttavia, conformemente all'insegnamento dei nostri giuristi, e in certo qual modo ai principi del diritto romano.

Corte di Appello di Catania — (Rel. Pres. Sez. *Messina*): *Si vedano le osservazioni all'articolo 27.*

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): Approvasi l'art. 32 in quanto dispone che la riduzione di numero o la mancanza di associati non devono importare lo scioglimento di diritto dell'associazione, ma all'autorità governativa deve restare attribuito il potere di mantenerla in vita oppure di scioglierla secondo le particolari contingenze.

Le università degli uomini, rispetto al godimento dei terreni di uso civico, non si sono mai, in passato, ritenute sciolte ed estinte per il caso in cui le terre rimanessero prive di abitatori; col ritornare esse da de-

serte ad abitate, i cittadini riprendevano il godimento dei rispettivi diritti civili e l'università tornava a funzionare.

Sicchè il provvedimento di cui trattasi, oltre che a un buon concetto di politica amministrativa, tendente a conservare enti che possono anche avere patrimoni vistosi, coincide con quello che è tradizione del nostro diritto pervenutoci dal più lontano Medio Evo e consacrato sempre di poi dalla pratica nonchè approvato dagli scrittori dei secoli scorsi.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Piga*): Secondo il Progetto non è causa di scioglimento di diritto dell'ente la mancanza di associati o la loro riduzione ad un numero così esiguo da renderne impossibile il funzionamento.

La giurisprudenza aveva avuto occasione di pronunziarsi al riguardo ed è logico che, potendosi trattare di uno stato di cose transitorio, sia deferito all'autorità governativa di adottare i provvedimenti opportuni; ma deve tenersi presente che trattasi di un intervento che rientra nelle normali attribuzioni dell'autorità di vigilanza, per cui non sembra opportuno farne oggetto di una speciale disposizione.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Come quella di cui all'art. 27, sembra eccessiva la facoltà dell'autorità governativa di ammettere, nei casi indicati da quest'articolo, *nuovi soci* nell'associazione, facoltà che è in contrasto con l'*intuitus personae*, da cui l'associazione è dominata, e con lo stesso art. 252 del Progetto. Nei casi dell'articolo 32 l'associazione dovrebbe considerarsi sciolta di diritto.

Università di Macerata — (Rel. Prof. *Greco*): L'art. 32 conferisce all'autorità governativa la facoltà non solo di sciogliere le associazioni che per riduzione di soci si trovino nella impossibilità di funzionare, ma anche di mantenerle in vita con la ammissione di nuovi soci. Specialmente quest'ultima facoltà, pienamente giustificata allorchè si tratta di persone giuridiche di diritto pubblico, sembra esorbitante e poco opportuna nel caso di persone di diritto privato, in cui per il buon andamento della associazione non pare che si possa prescindere dal rimettere agli stessi associati il giudizio sulla opportunità di accogliere nuovi associati e la scelta e il gradimento circa le persone di questi. Per conseguenza l'art. 32, ove lo si voglia conservare, potrebbe con più cauto criterio limitarsi a stabilire che qualora per il numero ridotto degli asso-

ciati l'ente venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare, l'autorità governativa può decretarne lo scioglimento se gli associati superstiti non provvedano, in un congruo termine, ad aumentare, con nuove ammissioni, il proprio numero.

CONSIGLIO SUPERIORE FORENSE

Si segnala la opportunità di uno schiarimento delle formule degli art. 32 e 33.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Alessandria — (Rel. Avv. *Franchéo*): Il contenuto di questo articolo conferma il carattere amministrativo dei provvedimenti di cui negli articoli precedenti e viene a corroborare quanto fu esposto all'art. 31.

Commissione Reale Procuratori di Bergamo — (Rel. Avv. *Zilioli*): Si legge: " In ogni caso dà i provvedimenti occorrenti per l'amministrazione o per la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, *tenuto conto*, quando vi siano, delle disposizioni dell'atto costitutivo „. Nell'art. 33 che segue si dice che " il patrimonio è devoluto *in conformità* dell'atto costitutivo „; espressioni consimili, che indicano l'adempimento di quanto portato dall'atto costitutivo, sono usate in altre disposizioni di questo titolo. Ora il *tenuto conto* che si legge nell'art. 32 in parola, significa qualche cosa meno dell'adempimento, ed ingenera una posizione dubbia e equivoca. D'altra parte la mancanza di associati, che dà luogo allo scioglimento dell'associazione nell'ipotesi configurata dall'art. 32, non è ragione perchè non si debba applicare, come negli altri casi, l'atto costitutivo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): Strana la facoltà dell' " autorità governativa „ di ammettere nuovi soci per mantenere in vita una associazione.

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. *De Luca*): La mancanza di associati e la loro riduzione ad un numero tale che il funzionamento dell'associazione diventi impossibile costituiscono logicamente motivi di scioglimento di diritto dell'associazione.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Ro-
velli*): Per delimitare nettamente il compito politico di vigilanza generale
dell'autorità governativa — attributo diretto della sovranità dello Stato —
ed il compito di controllo civile del tribunale, sostituiremmo:

“ Il tribunale competente, ad istanza dell'autorità governativa, provvederà allo scioglimento dell'associazione dando i provvedimenti opportuni allo scopo „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Macerata — Dovrebbe essere eliminata la facoltà all'autorità governativa di ammettere nuovi soci nell'associazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Finzi*): Vedasi l'osservazione all'articolo 31.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Si propone che nella ipotesi di riduzione del numero dei soci, tale da rendere impossibile la funzione dell'associazione, ai soci rimasti, qualunque sia il loro numero, spetti il deliberare la conservazione della associazione ovvero il suo scioglimento, sottoponendosi la deliberazione alla approvazione dell'autorità governativa.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel. Avv. *Pellacani*): Si propone l'aggiunta seguente:

“ Anche tali provvedimenti sono soggetti all'obbligo della registrazione a cura della stessa autorità disponente „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. *Celli*): In seconda riga basterebbe *sia* invece di *siasi*.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. *Toe-
sca di Castellazzo*): A parer nostro i provvedimenti previsti in questo articolo dovrebbero essere affidati all'autorità giudiziaria; all'autorità governativa dovrebbe solo riconoscersi la facoltà di iniziativa, che dovrebbe pure spettare agli organi dell'ente e a qualunque associato (se ancor ne sussistono).

Commissione Reale Procuratori di Torino — Siccome il substrato dell'associazione è pur sempre la volontà dei singoli, non pare giusto che l'autorità governativa possa essa stessa mantenere in vita l'associazione con l'ammissione di nuovi soci, il che equivarrebbe a una

nuova creazione. Quando tutti gli associati sian venuti a mancare o il loro nucleo ridotto renda impossibile il funzionamento, l'associazione dovrebbe essere sciolta senza altro.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. *Drago*): Si propone questa formula: "Quando tutti gli associati sian venuti a mancare o il loro numero siasi ridotto in modo da rendere impossibile il funzionamento della associazione, l'autorità governativa, ove non sia possibile l'ammissione di nuovi soci, può scioglierla. In tal caso... „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — Riteniamo che l'autorità governativa non possa essere chiamata a mantenere in vita un'associazione con la ammissione di nuovi soci, che è compito del comitato promotore o della direzione dell'associazione che opera attraverso la conoscenza personale degli associati.

Potrebbe tenere in vita una associazione solo con l'associarvi coattivamente delle persone.

In questo modo si snaturerebbe la caratteristica dell'associazione che è l'unione volontaria di più persone.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Luzzatto*): *Vedasi l'osservazione all'articolo 14.*

Art. 33

(Devoluzione del patrimonio delle associazioni)

Ferme le disposizioni degli articoli precedenti, quando un'associazione si estingue, il patrimonio è devoluto in conformità dell'atto costitutivo, o, in mancanza, secondo le deliberazioni dell'assemblea generale, la quale però non può attribuire il patrimonio agli associati: mancando anche queste, provvede l'autorità governativa.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Di Francia*): Avvenuto lo scioglimento, si fa luogo alla liquidazione e devoluzione del patrimonio. Le norme in proposito dettate sono perspicue e bastevoli. E' intro-

dotta una notevole innovazione. Ed è questa che, salva una diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea e gli altri organi non possono devolvere il patrimonio a favore degli associati. La Relazione la giustifica ampiamente con osservazioni decisive ed inoppugnabili.

Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta — E' desiderabile che la facoltà di devolvere il patrimonio delle associazioni, in mancanza di norme stabilite nell'atto costitutivo o di deliberazioni dell'assemblea generale, sia conferita all'autorità giudiziaria, invece che all'autorità governativa.

Trattasi di materia, in cui l'interesse privato è soverchiante, e l'autorità giudiziaria potrà, meglio che ogni altra, emettere congrui provvedimenti, tenendo, per quanto più sia possibile, presente il pensiero dei soci. Del resto simile facoltà è data alla autorità giudiziaria per le devoluzioni del patrimonio delle associazioni di fatto e dei comitati (art. 48).

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): Il divieto fatto all'assemblea generale di attribuire il patrimonio dell'associazione agli associati nella massima parte dei casi risponde certamente a prudenza e sostanzialmente è da approvare.

Per altro possono esistere delle associazioni costituite a beneficio esclusivo dei rispettivi membri, per le quali un simile divieto può apparir eccessivo. Anche il Codice Germanico accorda, in siffatti incontri, il potere all'assemblea di ripartire il patrimonio fra i soci. Ciò dicasi, per esempio, per il caso di consorzi di bonifica tra privati; non si vede per quale motivo i consorziati non possano, nell'atto in cui sciogliono la loro associazione, ripartire quelle attività che furono costituite mercè soltanto i loro contributi, con l'intendimento di giovare solo alle rispettive terre. Analogamente potrebbe dirsi per circoli di lettura, di divertimento o simili, che avessero conseguita la personificazione.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Avv. *Piga*): L'estinzione della persona giuridica apre l'adito alla successione nel patrimonio.

L'argomento non dà luogo a difficoltà quando vi siano statuti che, prevedendo la fine dell'ente, abbiano disciplinato, in relazione a questa eventualità, l'attribuzione del patrimonio.

Le questioni sorgono invece quando manchino gli statuti.

Un'opinione assai accreditata, partendo dall'interpretazione analogica dell'art. 758 del Codice civile, ritiene che, qualora non si tratti di corporazione privata i cui membri possano vantare diritti sul patrimonio, questo è devoluto allo Stato.

Secondo un'altra teoria, l'estinzione della persona giuridica non è altro che la caduta della finzione, del mezzo tecnico, che teneva avvinti

i diritti e perciò essi ritornano ai singoli individui cui appartenevano prima.

Non mancano infine coloro i quali ritengono che la successione della persona giuridica sia essenzialmente regolata dalla natura e dallo scopo della medesima, per modo che i beni dovrebbero essere attribuiti ad enti che abbiano fini identici o analoghi a quelli della persona giuridica estinta.

Sotto l'aspetto razionale è questa la teoria che si presenta più accettabile. Essa è accolta da alcune legislazioni straniere, come, ad esempio, dal Codice svizzero e trova il suo pieno sviluppo nell'ordinamento giuridico della Chiesa.

Il principio ha una portata generale anche nel diritto statutale, che lo traduce in atto sia nell'ipotesi di trasformazione degli enti istituzionali, sia nel caso di scioglimento di enti e di associazioni ad opera dell'autorità governativa.

Si osserva però che il principio su accennato deve subire una deroga quando, trattandosi di corporazioni private e in mancanza di disposizioni statutarie che provvedano altrimenti, l'associazione si estingue o per scioglimento volontario o per la scadenza di termine.

Il potere di disposizione dei beni spetterebbe in tal caso ai membri dell'associazione disciolta riuniti in assemblea generale. A questo concetto palesemente si attiene anche il Progetto, per quanto escluda che gli associati possano succedere nel patrimonio dell'associazione estinta.

Questa norma non può però accogliersi senza riserve se si consideri, come si è già rilevato, che la serie indefinita dei partecipanti all'associazione e gl'interessi che ad essa fanno capo non possono mai identificarsi, sul terreno del diritto privato, con l'interesse dei membri che la compongono al momento in cui si verifica lo scioglimento; onde è da escludere, non solo che gli associati nel loro complesso siano destinatari del patrimonio, ma altresì che essi abbiano un potere di disposizione sui beni dell'associazione disciolta per destinarli ad altri scopi. I singoli sono un semplice strumento e non il fine dell'associazione e pertanto appare logico che, quando essa venga meno, la rappresentanza dei molteplici interessi che ad essa fanno capo spetti all'autorità governativa, la quale, nell'attribuzione dei beni, dovrà rispettare per quanto è possibile i fini dell'associazione disciolta tenendo conto anche della volontà degli associati legittimamente manifestata nell'assemblea generale.

Il Progetto inoltre, dopo avere disciplinato in modo particolare la devoluzione dei beni delle associazioni in caso di estinzione, per quanto concerne le fondazioni si limita a stabilire che esse possono essere trasformate dall'autorità governativa nei casi preveduti dall'art. 34. Ma la trasformazione non esaurisce tutti i possibili casi di estinzione degli enti istituzionali o fondatizi, dovendone, tra gli altri, rimanere escluso quello della scadenza del termine per la durata dell'ente; e d'altra parte il Progetto non dice qual'è la sorte del patrimonio della fondazione estinta quando l'autorità governativa non creda di trasformarla.

Dalle osservazioni fatte, appare quindi la necessità di coordinare meglio questa materia e sembra che ciò possa farsi sottoponendo ad una

disciplina unica i rapporti successori della persona giuridica estinta. In relazione a questo concetto basterebbe stabilire che il patrimonio è devoluto in conformità degli statuti. In mancanza di statuti i beni saranno destinati dall'autorità governativa a fini identici o analoghi a quelli perseguiti dall'ente estinto, tenendo conto per quanto è possibile della volontà degli associati o delle intenzioni del fondatore, salvo beninteso il caso di trasformazione.

E poichè sul patrimonio relitto possono esservi, come si è accennato, diritti di devoluzione o di reversibilità quando siano espressamente stipulati nell'atto costitutivo, sembra necessario contenere l'esercizio di questi diritti, sotto pena di decadenza, entro termini brevi, allo scopo di liquidare rapidamente i rapporti successori.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Particolare menzione merita la innovazione per cui, in caso di estinzione dell'associazione, il patrimonio è devoluto in conformità dell'atto costitutivo, o, in mancanza, secondo la deliberazione dell'assemblea generale, la quale però non può distribuire il patrimonio agli associati, provvedendo, altrimenti, l'autorità governativa.

Con tale disposizione, vengono raggiunte due finalità evidentemente importanti: quella di dirimere le attuali controversie circa il destinatario del patrimonio, nel caso di mancanza di un specifico regolamento, e più specialmente, se lo Stato abbia un diritto di successione sui *bona vacantia* o un diritto eminente di proprietà; e l'altra d'impedire che, sulla base di un'affrettata o ingiustificata deliberazione di scioglimento, gli associati possano conseguire i benefici della ripartizione, anche quando il *Collegium* non abbia compiuto il suo ciclo di esistenza.

CONSIGLIO DI STATO

Questo articolo contiene la norma generale relativa alla devoluzione dei beni delle associazioni estinte, o per mancanza di associati (caso previsto nell'art. 32), o per causa di scioglimento (casi previsti negli articoli 30 e 31).

La norma dispone che, verificandosi il caso di estinzione, il patrimonio è devoluto in conformità dell'atto costitutivo; in mancanza di disposizioni di questo, è devoluto secondo le deliberazioni dell'assemblea generale alla quale, però, si fa divieto di attribuire il patrimonio agli associati; in mancanza di queste deliberazioni, provvede l'autorità governativa.

La disposizione è, in generale, conforme ai principi. Trattandosi di enti essenzialmente di ordine privato, il Progetto rispetta la volontà de-

gli associati, e solo quando la manifestazione di tale volontà manchi, deferisce il potere di devoluzione all'autorità governativa.

Solo un punto sembra contraddire allo spirito della norma ed è quello col quale si inibisce all'assemblea generale di attribuire i beni agli associati.

In proposito si osserva che, se analogo divieto non sussiste in rapporto all'atto di costituzione, non apparisce del tutto coerente la proibizione, fatta all'assemblea generale, di devolvere i beni agli associati. Volendosi mantenere il divieto nei rapporti dell'assemblea generale, la stessa inibizione dovrebbe farsi in rapporto all'atto costitutivo, colla stessa facoltà dell'autorità governativa.

Ed a riguardo della facoltà di devoluzione, conferita alla autorità suddetta, sembra doversi tenere presente la osservazione che segue:

Non pare concepibile, che dei beni privati, pertinenti ad una entità privata, abbiano ad avvantaggiarsi altri enti privati. Ove venga tolta anche alla autorità governativa la facoltà di devolvere i beni agli associati, i beni stessi non potrebbero devolversi che a fini di pubblico interesse, e quindi ad entità pubbliche, lasciandosi, sempre ed in ogni caso, il diritto agli associati di chiedere e di ottenere parte dei beni ove versino in stato di bisogno, in analogia a quanto prevedono i nostri ordinamenti di diritto pubblico, nel caso di accettazione di lasciti e doni, che benefattori intendano destinare a scopi di pubblico interesse.

UNIVERSITA'

Università di Cagliari — Il Progetto dispone della sorte del patrimonio della persona giuridica estinta, risolvendo una questione oggi assai dibattuta, ma non si preoccupa di risolvere l'altra, non meno controversa, circa la responsabilità dell'ente a cui i beni sono devoluti: risponderà esso *intra vires* oppure *ultra vires* dei debiti della persona giuridica estinta?

Università di Macerata — (Rel. Prof. Greco): L'art. 33, nel caso di estinzione delle associazioni, vieta alla assemblea generale di attribuire il patrimonio agli associati; divieto questo che, per quelle associazioni di diritto privato costituite per fini di vantaggio patrimoniale dei propri membri, non sembra affatto giustificato, e in ogni caso non mai nella rigida assolutezza con cui è formulato. Non si esclude certo che meritino di essere tenute nel debito conto le ragioni che si adducono nella Relazione a giustificare di un così grave divieto, cioè che la prospettiva della ripartizione del patrimonio raccolto potrebbe indurre gli associati a deliberare lo scioglimento di un ente tuttora in grado di perseguire utilmente gli scopi originari e che inoltre anche per le associazioni che abbiano compiuto il ciclo della loro esistenza, ed in ogni caso almeno

per quelle a tendenze ideali, non sia in genere da ritenere conforme alla loro natura ed alla stessa volontà della gran parte di coloro che ne fecero parte, che il patrimonio raccolto attraverso un periodo di tempo talora lunghissimo per scopi normalmente trascendenti agli stessi interessi dei singoli associati, venga ripartito fra gli ultimi associati superstiti.

Queste ragioni possono certo influire nel senso di porre talune limitazioni alla ripartizione suddetta, ma non nel senso di vietarla nel modo così assoluto e categorico come è espresso nel Progetto. La stessa Relazione accenna alla distinzione fra le associazioni con tendenze ideali e quelle costituite per il migliore conseguimento di finalità di interesse patrimoniale dei singoli associati. Appunto tale distinzione avrebbe dovuto consigliare una diversa soluzione per i due tipi di enti, e non l'adozione dell'assoluto divieto in ogni caso. Nè sarebbe opportuno distinguere fra estinzione anticipata da un lato o cessazione di oggetto dall'altro, poichè la estinzione anticipata può anche essere ispirata da legittime esigenze e non soltanto dal supposto proposito degli associati di incamerare i fondi della associazione.

Anche qui deve ripetersi l'osservazione già fatta per consimili casi di disposizioni troppo rigorose ed eccessivamente avverse agli interessi dei singoli, le quali possono sortire l'effetto non certo desiderabile di ostacolare anzichè favorire lo sviluppo dello spirito di associazione.

Va pure rilevata la maggiore gravità che presenta l'art. 33 dato che, per effetto del successivo articolo 42, esso sarebbe applicabile anche alle associazioni di fatto, per le quali è prevedibile in più larga sfera la mancanza di un atto costitutivo o di uno statuto che contengano norme sulla ripartizione fra gli associati del patrimonio della associazione alla fine di essa, norme che sarebbero atte ad eliminare il divieto, che lo stesso articolo 33 sembra circoscrivere al solo caso che la ripartizione venga deliberata dall'assemblea generale.

Sono precisamente le associazioni di fatto quelle che mirano soprattutto a conseguire fini di interesse patrimoniale degli associati, e senza bisogno di supporre che rivestano un carattere commerciale, che le associerebbe ai diversi principi delle società di commercio, rimane largo posto per esse anche nella materia strettamente civile, per quanto riguarda l'attività economica di pura utilizzazione dei beni, senza i fini speculativi che sono una delle caratteristiche della materia di commercio. Del resto, anche supposto dei fini speculativi, si resterebbe sempre nel campo dell'attività civile, quando si trattasse per esempio di operazioni attinenti alla agricoltura, le quali, secondo il Codice di commercio vigente e secondo le stesse tendenze tuttora prevalenti nella riforma della nostra legislazione commerciale, rimarrebbero soggette al diritto civile e quindi alle norme dell'attuale Progetto.

Anche dunque sotto questo riflesso il divieto di ripartizione posto dall'art. 33 e più ancora il suo richiamo da parte dell'art. 42, non sembrano giustificabili.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Alessandria — (Rel. Avv. *Franchéo*): In questo articolo appare una contraddizione manifesta. La devoluzione del patrimonio delle associazioni che si estinguono, in mancanza di norme nell'atto costitutivo, dovrebbe essere deliberata nell'assemblea generale. Ora l'estinzione della associazione tipica è determinata dalla mancanza di soci; in tal caso l'assemblea generale non può avere luogo e quindi si dovrebbe ricorrere al disposto dell'art. 32. Apparirebbe quindi opportuno sopprimere le parole "o in mancanza secondo le deliberazioni dell'assemblea generale, la quale ecc. „.

Commissione Reale Avvocati di Bologna — Non sono persuasive le ragioni, per le quali si ritenne di vietare l'eventuale ripartizione tra i soci del patrimonio alla estinzione dell'associazione, in ogni e qualunque caso.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Redenti*): *Vedasi l'osservazione all'articolo 30.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia — Apprezza molto il sindacato la disposizione contenuta in questo articolo, per la quale, salvo sempre il caso che l'atto costitutivo non disponga diversamente, l'assemblea e così gli altri organi cui l'atto costitutivo abbia data facoltà di amministrare, non possono devolvere il patrimonio a favore degli associati. Ma appunto per i motivi di alto valore che hanno ispirata questa disposizione dovrebbe essere evitato il pericolo di tortuosi tentativi di evasioni allo spirito di questo divieto.

Ed invero i membri di una associazione che premeditano di sciogliere l'associazione unicamente ed esclusivamente per raggiungere lo scopo di ripartire fra di loro il patrimonio sociale possono benissimo, raccogliendo le opportune maggioranze, ritoccare tempestivamente l'atto costitutivo, inserendo quella tale disposizione che permetta appunto la devoluzione del patrimonio degli associati, preparando in tal modo uno statuto favorevole alle loro mire per il momento di porre in discussione lo scioglimento dell'associazione.

Per evitare tutto questo il legislatore dovrebbe distinguere fra le associazioni che originariamente son sorte con uno statuto che consente la devoluzione del patrimonio agli associati e quelle che son nate invece con un atto costitutivo o muto sull'argomento od eventualmente con una

disposizione contraria a questa devoluzione. Per quest'ultimi due tipi di associazione il legislatore dovrebbe stabilire il divieto di portare modificazioni del genere all'atto costitutivo, oppure imporre l'obbligo di sottoporre alla preventiva approvazione dell'autorità governativa simili riforme.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Rovelli*): Crediamo opportuno considerare la natura particolare dell'ente: associazioni o fondazioni. Ed imporre alle prime (associazioni) la disciplina statutaria della "devoluzione", del patrimonio residuo. Eviteremo con ciò la necessità dell'art. 33, attribuendo valore preminente alla volontà dei soci in armonia coll'indole e collo scopo degli enti.

Conserverebbero, invece, per intero la disposizione per le fondazioni. Porremmo, così, dopo le parole "*dell'atto costitutivo o in mancanza*", la specificazione "*nel caso di fondazioni*". E dopo "*mancando anche questo*", aggiungeremmo "*sempre nel caso di fondazioni*".

Commissione Reale Avvocati di Foggia — Alla norma che l'assemblea generale non possa attribuire ai soci il patrimonio in caso di scioglimento dell'associazione si suggerisce aggiungere l'eccezione: "meno quando la maggioranza dell'assemblea sia costituita dai fondatori della società".

Sindacato Avvocati e Procuratori di Foggia — Perchè l'assemblea non può attribuire il patrimonio delle associazioni sciolte o estinte agli associati? Non sono essi gli aventi diritto?

In mancanza, a chi andrebbe?

E perchè, in materia di diritti patrimoniali, ciò è sottratto all'autorità giudiziaria?

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Per il Codice civile tedesco (par. 45), ove non siano determinati gli aventi diritto alla successione, se l'associazione serviva esclusivamente, secondo lo statuto, agli interessi dei suoi membri, il patrimonio sociale è devoluto in parti uguali agli associati esistenti al tempo dello scioglimento o della soppressione della capacità giuridica e, in ogni altro caso, all'erario dello Stato confederato, nel territorio del quale l'associazione aveva la propria sede.

Ci pare preferibile la norma del nostro Progetto. Non sono soltanto gli associati attuali, che contribuirono alla formazione del patrimonio esistente, ma anche gli associati anteriori od eziandio terze persone, e si deve evitare che gli associati, pure di ripartirsi i beni esistenti, deliberino lo scioglimento di una associazione, la quale è tuttora idonea a perseguire utilmente quegli scopi per cui fu costituita.

Soltanto si propone che una quota parte del patrimonio possa essere attribuita agli associati in misura equivalente al contributo da ciascuno di essi recato alla formazione del patrimonio dell'associazione.

Commissione Reale Procuratori di Pola — (Rel. Dott. *Priora*): La proibizione fatta all'assemblea generale di attribuire agli associati il patrimonio sociale, in caso di estinzione dell'associazione, è assurda. Poichè il patrimonio è proprietà esclusiva dell'ente, questo, a mezzo del suo organo massimo, può disporne come gli talenta, anche attribuendolo ai propri componenti i quali conservano sul patrimonio un diritto personale alla quota che a ogni singolo spetterà dopo ultimata la liquidazione. Non vi è ragione alcuna di privare i singoli componenti della parte di patrimonio sociale che essi stessi con le loro personali contribuzioni hanno creato. Se ciò fosse, il patrimonio dell'associazione verrebbe trasformato in una *fondazione*, la cui costituzione rimarrebbe in balia dell'autorità governativa, qualora l'ente stesso non vi provvedesse. Ciò sarebbe in contrasto col disposto dell'art. 15 cpv. del Progetto il quale vuole che la costituzione di una fondazione segua per atto pubblico fra vivi o per atto di ultima volontà.

Nella fondazione è la volontà del fondatore che determina la destinazione del patrimonio, sia pure colle attenuazioni, determinate da ragioni di evidente utilità, contenute nell'art. 27 del Progetto.

Invece nelle associazioni è la volontà dei singoli componenti quella che prevale e che si manifesta concretamente per mezzo del voto dell'assemblea generale.

Ora poichè la volontà dell'ente è quella espressa in forma legale dai singoli suoi componenti, a questi non può essere proibito di disporre del patrimonio dell'associazione nel modo che più loro talenta, in quanto il diritto di proprietà è il più ampio che si conosca, e limitarlo nel caso dell'art. 33 del Progetto sarebbe non solo anti giuridico ma contrario soprattutto all'equità, ciò che non può essere assolutamente giustificato neanche da ragioni di opportunità politiche, *poichè, rifetesi, sono stati i singoli associati quelli che hanno contribuito alla creazione del patrimonio sociale*, il quale deve rimanere in loro esclusivo ed assoluto potere.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. *Toesca di Castellazzo*): Ripetiamo l'osservazione fatta all'art. 30: anche i provvedimenti contemplati in questo articolo dovrebbero essere affidati all'autorità giudiziaria.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. *Drago*): Non basta, come fa l'art. 33, sancire il divieto all'assemblea generale di attribuire, in caso di estinzione, il patrimonio agli associati, ma occorre estendere tale divieto anche all'atto costitutivo, essendo

fin troppo evidente che, se così non fosse, basterebbe che l'assemblea deliberasse, *sic et simpliciter*, lo scioglimento della associazione, per avverarsi quella devoluzione agli associati del patrimonio dell'associazione che si vuole, appunto, evitare.

Pertanto l'art. 33 dovrebbe essere così sostituito: " In nessun caso il patrimonio della associazione estinta può essere attribuito agli associati „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Treviso — (Rel. Adv. *Monico*): Utilissima l'innovazione per cui, salvo che l'atto costitutivo non disponga diversamente, l'assemblea, e così gli altri organi a cui l'atto costitutivo abbia dato la facoltà di disporre in proposito, non può devolvere il patrimonio a favore degli associati.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria — Appare eccessivo che il patrimonio di un' associazione estinta non possa mai essere attribuito agli associati.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — Dal contesto di questo articolo risulta che il patrimonio può essere devoluto agli associati qualora nell'atto costitutivo questo sia stabilito.

Ond' è che quel pericolo che la Relazione ravvisò sussistere nella facoltà concessa all'assemblea generale di devolvere il patrimonio delle associazioni agli associati, non scompare per il divieto espresso nell'art. 33, poichè basta che nell'atto costitutivo sia stabilita la devoluzione del patrimonio agli associati, e che l'assemblea generale deliberi lo scioglimento dell'ente, affinchè il patrimonio sia automaticamente fra i soci distribuito.

Non si vede la ragione per la quale il patrimonio sociale non debba essere distribuito fra gli associati se alla associazione essi hanno dato denaro e attività, anche se essi vengono a beneficiare di opera e di denaro dei predecessori.

Anche l'eredità riceve dal *de cuius* senza nulla avere fatto, per solo naturale diritto di discendenza.

Pare alla Commissione opportuna una modificazione a queste disposizioni.

Art. 34

(Trasformazione delle fondazioni)

Le fondazioni il cui fine sia cessato o sia divenuto irrealizzabile o di scarsa utilità o le cui rendite eccedano il bisogno, e quelle per le quali sia scaduto il termine della loro durata, possono essere trasformate dall' autorità governativa, tenendo conto, per quanto è possibile, delle intenzioni del fondatore.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Di Francia*): Causa estintiva delle fondazioni è, per l'art. 34, la trasformazione. Identica è la disposizione di leggi anteriori, in conformità agli insegnamenti della dottrina. La trasformazione ha luogo, o per cessazione, o per sopravvenuta illiceità, irrealizzabilità, oppure considerevole diminuzione dell'utilità dello scopo; o anche per eccedenza delle rendite, ed in fine per la scadenza del termine di loro durata, tutti motivi cotesti propri di detto istituto. Conseguentemente l'autorità governativa vi provvede tenendo conto, per quanto è possibile, delle intenzioni del fondatore.

Corte di Appello di Catania — (Rel. Pres. Sez. *Messina*):
Si vedano le osservazioni all'art. 27.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Morbioli*):
Vedasi l'osservazione all'art. 27.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Piga*): La trasformazione è compiutamente disciplinata, quanto agli enti di beneficenza ed alle istituzioni ad essi equiparate, dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, (art. 70, 90 e 91) e dà luogo a problemi gravi e complessi che il Progetto aggrava non riproducendo la formula della legge in vigore e introducendovi elementi che a rigore non rientrano nel concetto della trasformazione.

Secondo le disposizioni in vigore, condizioni per la trasformabilità di una istituzione di beneficenza sono le seguenti: mancanza del fine, non corrispondenza del fine ad un interesse della pubblica beneficenza; superfluità per essersi al fine medesimo in altro modo stabilmente e pienamente provveduto.

A queste condizioni l'art. 34 aggiunge: l'esuberanza delle rendite e la scadenza del termine della durata della persona giuridica.

Ora è da rilevare che non si ha trasformazione di una persona giuridica quando il provvedimento abbia per oggetto o il patrimonio esistente in un dato momento e non quello futuro, ovvero la parte delle rendite eccedenti i bisogni, poichè nell'un caso e nell'altro non si alterano gli elementi essenziali della personalità ma si lede soltanto il potere di disposizione dell'ente proprietario. Del primo caso offre uno esempio la legge 20 luglio 1890, n. 6980, che indemanò le rendite delle confraternite romane devolvendole ad istituti di beneficenza della capitale. Dottrina e giurisprudenza furono concordi nel ritenere che, in seguito a tale misura,

le confraternite romane non perdettero la personalità giuridica nè la possibilità di ricostituirsi un patrimonio con nuovi acquisti.

La distrazione delle rendite esuberanti per scopi diversi da quelli che l'ente persegue, per la sua natura e per gli effetti economici, costituisce un atto di straordinaria amministrazione imposto dall'autorità governativa e trova riscontro in taluni istituti di diritto ecclesiastico come quello della imposizione di pensioni perpetue a carico di un beneficio e a favore di un altro ente morale civile ed ecclesiastico.

L'ipotesi preveduta nel Progetto non può dunque considerarsi come una forma di trasformazione.

L'altro caso della scadenza del termine stabilito per la durata della fondazione non sarebbe concettualmente di ostacolo alla trasformazione; ma è da considerare che, essendo la vita dell'ente limitata nel tempo, sarà ben raro il caso che gli statuti non dispongano circa la destinazione del patrimonio; e ove, come generalmente avviene, le tavole di fondazione contengano l'espressa condizione di reversibilità a favore del fondatore o di devoluzione a favore di altro ente morale, sembra che le disposizioni statutarie debbano essere rispettate.

Tenuti presenti questi rilievi pare che, dovendosi generalizzare l'istituto della trasformazione, non sia opportuno allargarne il contenuto, ma sia viceversa consigliabile mantenerne l'applicazione negli stretti limiti dell'art. 70 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

E' da rilevare inoltre che, attese le gravi conseguenze della trasformazione, la quale viene a porre nel nulla un diritto obbiettivo della persona giuridica, il provvedimento è rivestito delle massime garanzie formali. Per le istituzioni contemplate negli articoli 90 e 91 della citata legge 19 luglio 1890, che a rigore non possono dirsi enti di beneficenza e talune delle quali hanno carattere privato, il decreto che ordina la trasformazione è suscettibile d'impugnativa alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, con effetto sospensivo, non solo per motivi di legittimità ma anche per il merito (art. 92 ult. cap.).

Il Progetto tace al riguardo; dal che consegue che, mentre sarebbe ammesso il normale sindacato di legittimità, sarebbe viceversa escluso, in mancanza di esplicita disposizione di legge, il sindacato di merito.

Così le persone giuridiche private regolate dal Cod. civ. avrebbero una protezione meno piena di quella accordata agli enti suscettibili di trasformazione in base agli art. 90 e 91 della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Basta appena rilevare questa disparità di trattamento per mettere in evidenza quanto essa sia ingiustificata.

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Manno*): All'autorità governativa si concede opportunamente la facoltà di provvedere alla trasformazione delle fondazioni il cui fine sia cessato.

CONSIGLIO DI STATO

Si vedano le osservazioni all' articolo 27.

UNIVERSITA'

Università di Camerino — (Rel. Proff. *Chiaudano e Satta*): Si propone di aggiungere la parola " e fuse „, per contemplare un' ipotesi che è forse di applicazione altrettanto frequente.

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Anche le facoltà attribuite con questo articolo e con il successivo all' autorità governativa sembrano, almeno in parte, eccessive e pericolose per lo sviluppo delle fondazioni, che bisognerebbe, invece, nell'interesse sociale, incoraggiare in tutti i modi, fra i quali non è certo il meno efficace quello di assicurare il fondatore che soprattutto sarà rispettata la sua volontà; specialmente nel caso di scadenza del termine apposto alla durata della fondazione, com' è stato rilevato, non può farsi luogo a trasformazione, ma a devoluzione.

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Sarebbe più opportuno precisare che, nel caso di cessazione della fondazione, per cessazione del fine o perchè è divenuto irrealizzabile, o per la scadenza del termine della durata, debba essere decisivo, per la destinazione del patrimonio, la volontà del fondatore, e solo in mancanza di questa dovrebbe provvedere la autorità governativa.

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): L' art. 34 ammette implicitamente che le fondazioni il cui fine sia cessato o sia divenuto irrealizzabile o di scarsa utilità, o le cui rendite eccedano il bisogno, e quelle per le quali sia scaduto il termine della loro durata, possano non essere trasformate dall' autorità governativa. Ora per tale ipotesi sarebbe opportuno stabilire a chi debbano essere devoluti i beni dell' ente. Dall' art. 35 si potrebbe certo fondatamente argomentare che tali beni debbano essere devoluti ad altri enti con fini analoghi, o in mancanza, al comune, alla provincia, o allo Stato, secondo la natura dello scopo. Ma non sembra opportuno lasciare che tale norma si argomenti per analogia dall' art. 35. Sarebbe meglio stabilirla espressamente nell' art. 34.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bergamo — (Rel. Avv. Zilioli): Anche per la trasformazione, come per il raggruppamento ed il concentramento di cui si è già fatta parola, si vedrebbero volentieri richiamate le condizioni e le autorizzazioni volute dalla legge 17 luglio 1890.

Commissione Reale Avvocati di Bologna — La restrizione "per quanto è possibile", consente la possibilità di facili deviazioni dalle intenzioni del fondatore. Si proporrebbe la modificazione della norma nel senso che la trasformazione della fondazione non possa essere che tale da permettere il raggiungimento di uno scopo almeno analogo a quello voluto dal fondatore.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. Redenti): *Vedasi l'osservazione all'articolo 27.*

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. De Luca): Nell'ipotesi che sia apposto un termine alla durata della fondazione, non può parlarsi di trasformazione dell'ente, ma di devoluzione dei beni, la quale dovrà avvenire secondo la volontà espressa dal fondatore.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Como — (Rel. Avv. Verga): *Vedasi l'osservazione all'articolo 27.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. Finzi): Evidentemente non occorre dire che le eventuali disposizioni del fondatore in ordine a possibili trasformazioni debbono essere tenute presenti, perchè ciò si evince dalla stessa dizione dell'articolo il quale dispone di tener conto delle intenzioni del fondatore.

Nelle disposizioni si contiene in definitiva, la manifestazione delle intenzioni. Nè sembra il caso di disporre con maggior lusso di particolari perchè, in effetto, se l'atto costitutivo prevede la possibilità che la fondazione sia trasformata per venire adeguata ai nuovi bisogni, due casi si danno: o le trasformazioni previste non sono tali da adeguarla ai bisogni nuovi, ed allora l'articolo si applica, o sono tali da adeguarla ai bisogni nuovi ed allora non si può dire che il fine previsto sia cessato.

Commissione Reale Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Il principio, per cui lo Stato, verificandosi certe ipotesi, abbia il potere di trasformare una fondazione, fu sancito già per le istituzioni pubbliche di beneficenza nell'art. 70 della legge 17 luglio 1890, n. 6972. Ed il principio medesimo è accolto in recenti e pregevoli Codici civili (art. 86 cod. civ. svizzero, paragrafo 87 cod. civ. tedesco). Solo vi può essere differenza nella determinazione delle ipotesi, in considerazione delle quali il potere di trasformazione è consentito, e nei criteri segnati all'autorità dello Stato, affinché la trasformazione sia tale da potersi ritenere che lo stesso fondatore l'avrebbe voluta, se avesse previste le mutate circostanze di fatto.

Da questo principio devono essere ispirati i limiti ed i criteri da fissarsi al potere dello Stato; diversamente non sarebbe giusto sacrificare l'interesse degli eredi del fondatore, ai quali dovrebbero essere devoluti i beni della fondazione, che abbia perduta la sua ragione d'essere. Se l'autorità dello Stato deve ispirarsi a quella che verosimilmente sarebbe la volontà del fondatore, consiglieremmo di aggiungere, nella fine dell'art. 34, che, ove sia possibile, la trasformazione dovrà seguire in modo che la fondazione continui a beneficiare le medesime categorie di persone considerate dal fondatore.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel. Avv. *Pellacani*): Sembra sostanzialmente una ripetizione dell'art. 27 col quale si propone sia fuso.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): Meritevoli di piena approvazione appaiono le norme contenute negli articoli 34 e 35 che regolano la trasformazione delle fondazioni e la devoluzione dei beni donati o lasciati.

Era vivo il bisogno, cui si era già cercato di venire incontro con varie leggi speciali, che fosse sancita come regola generale la potestà dell'autorità governativa, sia di trasformare, tenendo conto per quanto possibile delle intenzioni del fondatore, le fondazioni il cui fine fosse cessato o divenuto irrealizzabile o di scarsa utilità, o le cui rendite eccedessero il bisogno, e quelle per le quali fosse scaduto il termine di durata; sia di devolverne con lo stesso onere i beni al comune, alla provincia o allo Stato in tutti quei casi, in realtà tutt'altro che infrequenti, in cui la scarsità del patrimonio o altre ragioni rendevano stentata la vita dell'ente e assai problematica l'attività.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. *Celli*): In prima riga basterebbe scrivere: *sia cessato o inattuabile*.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino — (Rel. Avv. *Frola*): L'art. 34 dovrebbe nel titolo essere modificato come segue " trasformazione e fusione delle fondazioni „ e dovrebbe contenere la seguente aggiunta "... o possono essere fuse con altri enti „. Così si verrebbe a riconoscere espressamente lo stato della fusione accanto a quello del concentramento o devoluzione del patrimonio e a quello della trasformazione per mutamento del fine.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. *Drago*): Si propone di aggiungere dopo le parole: " O le cui rendite eccedono il bisogno „, queste: " per la realizzazione di esso „.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria — Questa disposizione sembra un doppione dell'art. 27.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Luzzatto*): *Vedasi l'osservazione all'articolo 14.*

Commissione Reale Avvocati di Vicenza — (Rel. Avv. *Monza*): La *minoranza* della Commissione Reale dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza ha chiesto che si trasmetta la seguente osservazione:

" Posto il principio a cui nel Progetto si ispira il regolamento delle fondazioni, del rispetto cioè da parte dell'autorità governativa alla volontà del costituente la fondazione, — la minoranza della Commissione ha trovato di doversi soffermare sull'esame dell'art. 34 relativo alla trasformazioni delle fondazioni e, dopo discussione, è parso alla stessa che l'articolo come redatto contenga una casistica di espressioni troppo ampia ed imprecisa che potrebbe portare degli inconvenienti nella sua applicazione.

" Si suggerisce di togliere le espressioni " o sia divenuto (il fine) *irrealizzabile* o le cui rendite eccedano il bisogno „ — limitando l'articolo alla seguente dizione: " Le fondazioni il cui fine sia cessato e quelle per le quali sia scaduto il termine della loro durata, possono essere trasformate dalla autorità governativa, tenendo conto, per quanto è possibile, delle intenzioni del fondatore „.

Art. 35

(Devoluzione di beni donati o lasciati).

Se ad un ente vengano donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello dell'ente, e questo non voglia o non possa, con le debite forme, imporsi il nuovo scopo, oppure se venga sciolto l'ente che aveva accettato i beni donati o lasciati, l'au-

torità governativa deve devolvere con lo stesso onere i detti beni ad altri enti con fini analoghi o, in mancanza, al comune, alla provincia o allo Stato secondo la natura dello scopo.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Di Francia*): L'autorità governativa deve provvedere, quando si tratta di beni destinati a scopo diverso da quello dell'ente. La norma prevede le varie ipotesi, opportunamente disponendo, che, se ad un ente vengano donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello dell'ente, e questo non voglia o non possa, con le debite forme, imporsi il nuovo scopo, oppure che venga sciolto l'ente che aveva accettato i beni donati o lasciati, l'autorità governativa deve devolvere con lo stesso onere i detti beni ad altri enti con fini analoghi, o in mancanza, al comune, alla provincia o allo Stato, secondo la natura dello scopo.

Corte di Appello di Milano. — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): Parrebbe opportuno il fare una riserva per il caso in cui alla donazione siano imposte condizioni di reversibilità al donante o suoi eredi: ciò per evitare qualsiasi dubbio ed incertezza.

Vedasi anche l'osservazione all'articolo 27.

Corte di Appello di Roma. — (Rel. Cons. *Piga*): Non può passare inosservata la disposizione dell'art. 35 la quale, così com'è formulata, non pare accettabile.

La prima parte di tale norma impone l'obbligo all'autorità amministrativa di devolvere i beni, lasciati ad un ente morale e da questo non accettati, ad altri enti con fini analoghi, ed in mancanza al comune, alla provincia e allo Stato. Il precetto ha carattere imperativo ed è in contrasto con l'indole delle attribuzioni affidate all'autorità governativa, la quale ha la facoltà, non l'obbligo, di adottare provvedimenti in questa materia, secondo la valutazione del pubblico interesse che deve essere rimessa al suo libero apprezzamento.

La seconda parte della disposizione sembra poi superflua essendo ovvio che, nella ipotesi prevista, lo scioglimento dell'ente non modifica affatto la condizione di quei beni che non sono inerenti ai fini dell'ente disciolto e sono gravati di una destinazione specifica.

In tal caso l'ente disciolto ne era soltanto l'amministratore.

Sembra manifesto che l'autorità governativa in tal caso non possa esimersi dall'adottare i provvedimenti conservativi, affidando, ove occorre, l'amministrazione dei beni ad altro ente.

Il principio generale che regola la vigilanza dell'autorità governativa basta per provvedere a questa esigenza, per cui sembra che l'art. 35 del Progetto potrebbe essere soppresso.

UNIVERSITA'

Università di Catania. — (Rel. prof. Santoro-Passarelli): *Vedasi l'osservazione all'articolo 34.*

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna. — (Rel. avv. Redenti): *Vedasi l'osservazione all'articolo 27.*

Commissione Reale Avvocati di Catania. — (Rel. Avv. De Luca): Se ad un ente vengano donati beni che questo non accetti, la donazione non è perfetta e i beni non si trasferiscono. Se vengono lasciati beni per disposizione di ultima volontà, e l'ente non li accetti, si applicano le disposizioni contenute nel titolo delle successioni. Nel caso in cui l'ente venga sciolto si applicano le disposizioni dell'atto di fondazione o quelle dell'art. 34 del Progetto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Como. — (Rel. Avv. Verga): *Vedasi l'osservazione all'articolo 27.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova. — (Rel. Avv. Pellacani): Per le considerazioni già esposte in ordine all'art. 27, si propone l'aggiunta di un capoverso così concepito:

“ Nel caso di scioglimento dell'ente la destinazione dei beni donati o lasciati dovrà aver luogo colle formalità previste dall'ultimo capoverso dell'art. 27 (cioè dal capoverso di cui si è proposta l'aggiunta) „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi. — (Rel. avv. Bagalà): *Vedasi l'osservazione all'articolo 34.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia. — (Rel. avv. Celli): Si potrebbe ridurre la prima riga in questa forma: *Se ad un ente siano destinati i beni a scopo etc.*

Commissione Reale Procuratori di Torino. — Per ragioni in precedenza svolte, pare che la disposizione di questo articolo debba essere modificata. Occorre distinguere il caso in cui l'ente non possa o non voglia accettare la donazione e il legato, dal caso in cui l'ente venga sciolto dopo l'accettazione. Solo in questa seconda ipotesi può ammettersi che l'autorità governativa possa fare la devoluzione dei beni ad altri enti con fini analoghi; in quanto si dispone già del patrimonio che era passato alla fondazione, e si possono applicare i concetti che ispirano gli istituti della trasformazione, del concentramento, ecc.

Ma quando l'ente non abbia voluto o potuto accettare la donazione o il legato, l'uno o l'altro cadono per le norme regolari di legge, e il loro compendio rimane in proprietà del donante o degli eredi del testatore, dai quali, anzi, legalmente si presume non sia ancora uscito.

Non può sovrapporsi l'autorità del principe per obbligare il fondatore a rimettere il patrimonio a un ente diverso da quello da lui voluto. Parrebbe perciò che l'articolo dovrebbe essere così modificato: "quando venga sciolto un ente che già aveva accettato beni donati o lasciati, l'autorità governativa deve devolvere i detti beni ad altri enti con fini analoghi a quelli voluti dal fondatore, o, in mancanza al comune o alla provincia o allo Stato secondo la natura dello scopo „.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina. — (Rel. Avv. Luzzatto): *Vedasi l'osservazione all'articolo 14.*

Art. 36

(Liquidazione del patrimonio).

La liquidazione del patrimonio delle associazioni e delle fondazioni estinte è fatta, in mancanza di disposizioni diverse, dagli amministratori.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Milano. — (Rel. Pres. Sez. Pignatti): Se le associazioni e le fondazioni sono già "estinte", non si comprende come alla loro morte possa sopravvivere un organo rispettivo, quello degli amministratori, quando deve ritenersi ormai cessato il mandato degli

associati ed il potere della volontà del fondatore obiettivato nelle tavole di fondazione.

Altrimenti si arriverebbe a pensare ad una post-vita, che ricorda il pensiero del Gierke, in questa parte non persuasivo.

La liquidazione non sembra più considerata quale uno stato di attività ridotta, rivolta al fine di accertare l'attivo e soddisfare il passivo, com'è ora ad esempio per le società commerciali, almeno secondo la teoria di gran lunga prevalente. No: non più morte lenta con uno stato di progressivo affievolimento; bensì morte violenta e repentina.

Questo genera un contrasto con la disciplina ora seguita, che forse era preferibile evitare.

Non è a credersi che l'atto il quale porta alla estinzione immediata conferisca particolare prestigio all'autorità da cui proviene, e, per questo motivo, renda preferibile il sistema adottato. Già per altri importantissimi — come si è rilevato — quali le casse di risparmio ed i monti di pietà, benchè sottoposti a tutela governativa e non abbandonati affatto al libero gioco degl'interessi privati, esiste il processo di liquidazione *ante mortem* nè si è mai avvertito che ciò scemi il prestigio di quella importantissima e salutare ingerenza governativa.

Dalla liquidazione può anzi l'autorità trarre norme per provvedere più avvedutamente, anche in ordine alla destinazione del patrimonio che sopravvanzi, perocchè allora sarebbero in genere meglio noti tutti gli atti dell'ente la cui morte sarebbe la conseguenza della sua messa in liquidazione.

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Foggia. — Non è in contrasto con l'art. 33? La liquidazione a favore di chi sarà fatta?

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia. — (Rel. Avv. Celli): Conviene aggiungere, in fine, dell'articolo, *salvo il caso dello articolo 30*, poichè, in questo caso, non deve certo la liquidazione essere affidata agli amministratori.

Commissione Reale Procuratori di Torino. — Pare opportuno aggiungere: "Sempre sotto la vigilanza dell'autorità competente".

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani. — (Rel. Avv. Drago): Sembra conveniente modificare in questo senso l'articolo: "*La liquidazione del patrimonio delle associazioni e delle fondazioni estin-*

*te è fatta, in mancanza di contrarie disposizioni dell'atto costitutivo, dagli amministratori, secondo le modalità deliberate dall'assemblea „. Oppure :
“ La liquidazione del patrimonio delle associazioni e delle fondazioni estinte è fatta secondo le disposizioni contenute nello atto costitutivo o, in mancanza, deliberate dall'assemblea „.*

Se si crederà di aggiungere all'art. 15 le indicazioni che deve contenere l'atto costitutivo delle associazioni e delle fondazioni, tra esse potrà essere anche compreso il modo della liquidazione. In questo caso l'art. 36 potrà senza altro disporre che la liquidazione è fatta secondo tale modo.

CAPO IV

Della registrazione delle associazioni e delle fondazioni.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna. — (Rel. Cons. *Di Francia*): Il capo IV contiene norme relative alla registrazione delle associazioni e delle fondazioni: esse sono precise.

UNIVERSITA'

Università di Ferrara. — (Rel. Prof. *Perticone*): Dal lato puramente tecnico, si potrebbe osservare che questo Capo (IV) della registrazione delle associazioni e delle fondazioni sembra più a suo luogo dopo le disposizioni generali, che non dopo le norme relative alla organizzazione, amministrazione ed estinzione delle associazioni e fondazioni (capo II e III).

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Ancona. — (Rel. Avv. *Sinigaglia*): Saviamente fu provveduto nel Progetto alla istituzione presso il Tribunale di un registro per le fondazioni ed associazioni e fu sancito l'obbligo negli amministratori di denunciare gli Statuti e i successivi mutamenti dell'atto costitutivo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Padova — (Rel. Avv. *Pellacani*): Le disposizioni sulla registrazione, in quanto giustamente considerata elemento di esistenza della persona giuridica, dovrebbero essere collocate in principio del titolo, assieme alle altre norme (art. 15 e 16) relative alla costituzione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Piacenza. — (Rel. Avv. *Boscarelli*): Circa le persone giuridiche bene fece la Commissione ad accogliere il sistema basato sulla necessità, per tutti gli enti, della preliminare loro approvazione da parte della autorità governativa, e ad elevare a grado di elemento essenziale dell'acquisto della personalità il requisito della iscrizione nell'apposito registro da istituire presso la Cancelleria di ogni Tribunale.

Commissione Reale Avvocati di Torino. — (Rel. Prof. *Toesca di Castellazzo*): Salvo ad esaminare poi, a suo tempo, i disposti della *legge speciale* in merito all'*approvazione* (od *autorizzazione*) da richiedersi all'autorità governativa competente (*quale?*) (art. 38), per il riconoscimento delle persone giuridiche (e su questa *necessità* di autorizzazione — almeno pei casi minori — le stesse ragioni in contrario ampiamente esposte dal Relatore prof. GALGANO ci lasciano assai dubbiosi), sul punto delle norme dettate dagli art. 37 e seg. del Progetto, *relative alla registrazione delle associazioni e fondazioni*, concordiamo perfettamente col Progetto; dette norme sono legalmente ed anche *praticamente* corrette ed opportune.

Art. 37

(*Efficacia della registrazione*).

Presso la cancelleria di ogni tribunale è tenuto il registro delle associazioni e delle fondazioni.

Le associazioni e le fondazioni acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro del rispettivo domicilio.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Di Francia*): Ben può dirsi che fondatamente è stata elevata a grado di elemento essenziale, e cioè di momento perfezionativo dell'acquisto della personalità, la regi-

strazione degli enti. Nulla di più naturale, infatti, — come bene osserva la Relazione — anzi necessario, di questa pubblica attestazione che, nell'interesse dei terzi, per enti la cui personalità giuridica ha inevitabilmente in sé alcunchè di astratto, se non di fittizio, ne faccia conoscere la esistenza ed i contrassegni della rispettiva individualità, e cioè: nome, scopo, sede, organi di rappresentanza, ecc., con la garanzia della pubblicità. A questo agevole accertamento per parte di ogni interessato precisamente provvede il prescritto pubblico registro. Come bene è stato detto, esso, al pari di quello degli atti dello Stato civile per le persone fisiche (e anzi più compiutamente) sarà lo specchio fedele delle vicende dell'ente, e della sua interna costituzione dal principio alla fine; sicchè ad esso potranno i terzi attingere ogni notizia, e, secondo le sue risultanze, regolare i loro rapporti con l'ente stesso.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Si dice che il registro delle associazioni e fondazioni è tenuto presso la cancelleria di ogni tribunale. Sembra più opportuno che il registro sia istituito presso la stessa autorità amministrativa, sia per evitare dualismo di autorità, con evidente vantaggio ed economia degli interessati, sia perchè essa, chiamata a dare ed a trasmettere l'approvazione governativa, è maggiormente in grado di esercitare il dovuto controllo.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): Notiamo che, mentre il riconoscimento da parte dello Stato costituisce l'unico atto che, per il conseguimento della personalità, sia imposto agli istituti pubblici civili ed ecclesiastici, le associazioni e le fondazioni, oltre ottenere il detto riconoscimento, debbono pure provvedere alla loro registrazione in apposito libro da tenersi presso la cancelleria del tribunale del luogo del loro domicilio e solo con tale iscrizione rimangono elevate a soggetti unitari di diritto (art. 13 cap., 37 e 38); a pena di nullità (e quindi con l'effetto che l'associazione o il patrimonio qualificato non vengono eretti ad enti giuridici) la registrazione deve contenere particolari elementi (art. 39).

Sembra alla Corte che per tale modo, in contrasto, anche, con la tendenza della legislazione straniera, si venga a creare una situazione più complessa alle associazioni e fondazioni, di quello che si sia fatto per gli enti di gran lunga più importanti, che la Relazione chiama i maggiori enti associativi, di cui la importanza risulta o dal numero di coloro che ne fanno parte, o dalla natura dei loro scopi (associazioni religiose, politiche, sindacali e simili). Costoro, col riconoscimento governativo, hanno già perfezionata la loro nascita; le associazioni e le fondazioni, no.

Potrà anche prevalere il concetto di rendere, nella legge speciale, più facilmente conseguibile il riconoscimento alle associazioni e fondazioni col decentrarlo ai prefetti, mantenendo invece l'approvazione per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, per i soli enti pubblici. Si attenua, ma pur tuttavia permane una disparità che, pur essendo destinata alla

tutela dei terzi, non favorirà il conseguire quell'intendimento che la Commissione Reale si era proposto (pag. 46 Relazione) " di eliminare nella maggior misura possibile le cause di ostacolo all'acquisto della personalità, favorire anzi la personificazione e ridurre così il numero degli enti irregolari „

Ed il rimettere il momento perfezionativo alla registrazione ritualmente eseguita per le associazioni e fondazioni, fa sì che non solo sia diverso il momento di nascita loro rispetto a quello degli istituti pubblici, ma anche si presenti qualche ostacolo quando si tratti di spiegare il disposto dell'art. 16 in quanto limita al momento dell'approvazione governativa la revocabilità dell'atto costitutivo di una fondazione. Pare alla Corte che se il negozio non è ancora perfetto, nonostante l'intervenuto riconoscimento, dovrebbe sempre restare nella podestà del fondatore il recedere dal suo proposito, dato che, solo quando il patrimonio sia personificato, cessa veramente di appartenere al costituente.

D'altronde l'art. 38, mentre affida all'Autorità governativa il provvedere sull'istanza di riconoscimento, non le accorda alcuna iniziativa rispetto alla registrazione, che è riservata sempre al fondatore o suoi aventi causa; sicchè in caso di mutato proposito medio tempore fra l'approvazione e la registrazione, si avrebbe persistente uno stato indubbiamente anomalo; il negozio giuridico di fondazione penderebbe senza arrivare a svolgersi fino a perfezionarsi, nè si risolverebbe svanendo totalmente. Sicchè, a parere della Corte, ove per le associazioni e fondazioni non si voglia deflettere dalla necessità del riconoscimento statale, caso per caso, ricorrendo a norme precise e generali con l'osservanza delle quali l'assenso debba ritenersi senz'altro concesso, dovrebbe la registrazione non costituire un requisito essenziale per il conseguimento della personalità, bensì una formalità (analoga a quella della trascrizione per i negozi giuridici ordinari) da attuarsi soltanto a tutela dei terzi, la cui esecuzione debba venire assicurata entro termini fissi con la garanzia di particolari sanzioni, pur restando conseguita, indipendentemente da essa, la personalizzazione.

Un altro rilievo dobbiamo poi fare. Si dispone che l'iscrizione si faccia nel registro del rispettivo domicilio. Secondo il successivo art. 52 il domicilio della persona giuridica è nel luogo in cui è la sede principale della sua amministrazione e, in mancanza, la sede della sua legale rappresentanza.

Qualora la disposizione dell'art. 37 cap. rimanesse ferma, potrebbe trarsene argomento per ritenere che nessun nuovo processo di attribuzione di personalità potesse occorrere per le associazioni o fondazioni straniere che operassero in Italia senza ivi porre la sede della rispettiva amministrazione, o la sede della loro legale rappresentanza, perocchè non sarebbe in tali casi possibile l'adempire quanto prescrive la citata disposizione.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. Piga): *Vedansi le osservazioni all'articolo 38.*

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Manno*): Importante e di pratica utilità l'istituto della registrazione delle fondazioni presso la cancelleria del tribunale, sempre però coll'approvazione preventiva dell'autorità governativa.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Degna di plauso è tutta la costruzione relativa al modo di acquisto della personalità.

Innanzitutto, è da consentire nel principio che si desume dall'art. 37, e cioè, che lo Stato, riconoscendo la persona giuridica, non concede una semplice abilitazione, ma compie una vera funzione creatrice. Con tale principio, non pacificamente, per altro, accolto dalla dottrina, il Progetto viene a cogliere, a giudizio della Corte, la vera essenza dell'atto dello Stato, il quale, dando il crisma della personalità, non attua un puro atto amministrativo di riconoscimento, ma pone in essere, agli effetti della subbiettivazione, un accertamento costitutivo.

Nel processo di formazione della personalità, il Progetto, introducendo una novità giuridica, ha fissato il principio, che tale personalità non si acquisti se non con una speciale registrazione, preceduta dall'approvazione governativa.

In tal modo, al sistema del riconoscimento per Decreto Reale o per Decreto Prefettizio o Ministeriale, secondo la forma vicaria introdotta durante la guerra, si è sostituito il sistema della concessione della personalità per registrazione, conformemente, a quanto viene praticato sotto l'impero delle più recenti legislazioni (Cod. civ. Germanico par. 21 e segg.; Cod. civ. Svizzero art. 60).

Tale sistema, pratico e liberale, coordinato a tutto il meccanismo formale di individuazione e di pubblicità (art. 39 e 40), ha il vantaggio, non solo di attestare *erga omnes* la esistenza e i contrassegni della individualità, onde viene ad essere, per così dire, materializzata ed esteriorizzata quella personalità che inevitabilmente è in parte fittizia, ma di mettere, puranco, l'autorità governativa nelle condizioni di poter fondatamente spiegare l'opera di vigilanza, di coordinamento, di utilizzazione e di trasformazione degli scopi.

UNIVERSITA'

Università di Ferrara — (Rel. Prof. *Perticone*): Il fatto della registrazione viene a togliere una quantità d'inconvenienti lamentati, non ultimo quello della sede, del *domicilio* dell'ente. Si potrebbe forse osservare col Ferrara che il far dipendere il riconoscimento delle associazioni dall'inerzia, durata 60 giorni, dell'autorità governativa, non è privo di pericoli.

Università di Milano — (Rel. Prof. Betti): *Vedasi l'osservazione all'art. 13.*

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Messineo): Una innovazione importante e degna di lode consiste nella introduzione della *registrazione* delle persone giuridiche.

L'art. 37 stabilisce, infatti, che le associazioni e le fondazioni acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del rispettivo domicilio. Pertanto, al riconoscimento che sino ad oggi ha avuto luogo per mezzo di Decreto Reale, subentra il riconoscimento per mezzo della registrazione. Ma a questo punto va messo in evidenza che la registrazione non implica intervento dell'autorità giudiziaria, nè tanto meno sindacato di quest'ultima circa i requisiti della persona da ammettere a registrazione. La registrazione è vera forma di pubblicità, destinata a dare ai terzi il modo di conoscere gli "elementi", (l'espressione è del *Progetto*: art. 39) della singola persona giuridica e si effettua mediante la mera iscrizione nel registro.

Se non che, deve pure notarsi che la registrazione ha per necessario presupposto (secondo esplicitamente dispone specialmente l'ultimo comma dell'art. 38), l'*approvazione* da parte dell'autorità governativa competente ed è inefficace qualora non sia preceduta da essa.

La necessità di questo ultimo requisito, in concorso con quello della registrazione, fa sì che in sostanza il nuovo legislatore non si allontana dal così detto "sistema della concessione", laddove in altre legislazioni il "sistema della registrazione", ha avuto il preciso scopo non di aggiungersi, ma di *sostituirsi* al sistema della concessione; così che presso di noi la registrazione non darà tutti i risultati dei quali pur sarebbe suscettibile; in special modo quello di rendere più snello il procedimento per conseguire la personalità giuridica.

Università di Napoli — (Rel. Prof. Scuto): *Vedasi l'osservazione all'articolo 38.*

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Bologna — In merito agli art. 37 e 38, si osserva, in linea generale, che non viene rispettata la successione logica e cronologica dei diversi atti (approvazione e registrazione); onde occorrerebbe dare alle due disposizioni una diversa formulazione, la quale rendesse più chiaro il procedimento che le associazioni debbono osservare per acquistare la personalità giuridica.

In linea specifica, si proporrebbe fosse disposto che l'acquisto della personalità giuridica dipende dall'approvazione della autorità governativa susseguita e integrata — nel termine da fissarsi — dalla registrazione. Sarebbe forse opportuno formulare il divieto della registrazione non preceduta dall'approvazione, per il che diventerebbe superfluo il capoverso dell'art. 38.

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. *De Luca*): La disposizione che l'iscrizione nel registro è condizione per l'acquisto della personalità giuridica è scritta pure nell'art. 13.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Foggia — Non preoccupa l'enorme lavoro imposto alla cancelleria del tribunale? Bisognerà tenere un repertorio di tutte le associazioni? Anche di quelle aventi scopi di divertimento? o di cultura? o consimili?

Sindacato Avvocati e Procuratori di Gerace Marina — (Rel. Avv. *Marvasi*): Si è resa agevole la cognizione dell'esistenza giuridica dell'ente da parte dei terzi.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Si consente col Progetto, quando eleva la registrazione ad elemento essenziale per l'acquisto della personalità giuridica. La tutela dei terzi esige che sia resa di pubblica ragione l'esistenza della persona giuridica nei suoi caratteri principali.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli — Importante è la innovazione riguardante il riconoscimento della personalità. Il Progetto stabilisce che la personalità dell'ente derivi non solo dal riconoscimento dello Stato, ma altresì da una ulteriore formalità, cioè dalla iscrizione nel registro presso la cancelleria del tribunale. La considerazione della opportunità di garantire i terzi si è imposta alla Commissione compilatrice del Progetto.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Parma — (Rel. Avv. *Menoni e Coccapani*): Parrebbe opportuno stabilire che il registro delle associazioni fosse distinto e separato da quello delle fondazioni. Le ragioni di convenienza pratica sono evidenti.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Schupfer*): Nel comma 2° occorrerebbe sostituire le parole "rispettivo domicilio,,," con le altre "rispettiva sede,,,".

Commissione Reale Procuratori di Torino — In riferimento a quanto si è detto a proposito dell'art. 13 pare sia esatta la dizione del capoverso: "Le associazioni e le fondazioni, ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, debbono procedere all'iscrizione nel registro del rispettivo domicilio,,.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino — (Rel. Avv. Frola): Si propone di sostituire le disposizioni degli art. 37 e 38 con la seguente "presso la prefettura è tenuto il registro delle associazioni (corporazioni) e delle fondazioni. Le corporazioni e le fondazioni acquistano la personalità giuridica mediante il decreto di riconoscimento da parte del prefetto,,.

Secondo le disposizioni degli art. 37 e 38 del Progetto, le associazioni e le fondazioni per conseguire la personalità giuridica, devono *preventivamente* avere l'approvazione della autorità governativa competente, e quindi ottenere l'iscrizione nel registro dell'associazione delle fondazioni presso il tribunale: di guisa che, dopo aver ottenuta la preventiva approvazione governativa, le associazioni e le fondazioni acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro del tribunale del rispettivo domicilio.

Con la modifica che si propone, mentre si fa proprio il concetto che ha indotto i compilatori del Progetto del libro I del Codice civile a formulare l'art. 38, si rafforza il principio dell'intervento dello Stato, e si semplifica il procedimento proposto per conseguire il riconoscimento giuridico.

Si propone infatti che l'approvazione governativa costituisca senz'altro il riconoscimento giuridico delle associazioni e delle fondazioni, mediante decreto prefettizio, e che del riconoscimento si faccia constare con particolare iscrizione in un registro da tenersi presso la prefettura.

Con la modifica proposta mentre si semplifica il procedimento per il riconoscimento giuridico delle associazioni e fondazioni, si mantengono distinti i due poteri: quello esecutivo e quello giudiziario.

E' poi da osservarsi che la modifica proposta risponde più esattamente al sistema che, secondo lo stesso Progetto, regola la vita delle associazioni e delle fondazioni.

L'art. 32 del Progetto infatti riconosce esclusivamente all'autorità governativa la facoltà di sciogliere l'associazione quando non ne sia più possibile il funzionamento: così come gli art. 33, 34, 35 del Progetto consentono esclusivamente all'autorità governativa di devolvere il patrimonio delle fondazioni e di trasformarle. Ora, come soltanto all'autorità governativa è riconosciuto il potere di sciogliere le associazioni e di estinguere le fondazioni, così deve essere esclusivo compito dell'autorità governativa quello di dare il riconoscimento giuridico alle associazioni e fondazioni.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. *Drago*): Propone questo Sindacato che il capoverso sia così mutato: “Le associazioni e le fondazioni acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro del *tribunale* della rispettiva *sede*,,.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Treviso — (Rel. Avv. *Monico*): Utilissima l’istituzione di un registro delle persone giuridiche presso la cancelleria di ogni tribunale.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria — Come abbiamo già osservato, anzichè demandare ai tribunali il compito di tenere il registro delle associazioni e fondazioni, sarebbe preferibile darlo all’autorità amministrativa: per es. alle prefetture. Ciò semplificherebbe assai le pratiche, specie nel caso in cui la prefettura sia anche chiamata a dare l’approvazione della costituzione dell’ente. In tal caso la prefettura potrebbe, subito dopo l’approvazione della costituzione dell’ente, disporre per l’iscrizione del medesimo nel pubblico registro. Ma anche nei casi nei quali l’approvazione spetti ad altra autorità, l’iscrizione presso la prefettura non sarà certamente più difficile che non quella presso il tribunale. L’autorità amministrativa appare comunque per tali funzioni molto più idonea dell’autorità giudiziaria, *la quale non dovrebbe essere caricata di nuove funzioni amministrative per non essere maggiormente distolta dalla sua vera funzione*, che è quella di giudicare.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi Viola*): *Vedasi l’osservazione all’articolo 13.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. *Solveni*): Merita consenso l’adozione di apposito registro presso la cancelleria del Tribunale competente, in cui le associazioni e le fondazioni, dalla loro nascita e per tutte le vicende successive, devono iscriversi. Tale sistema pubblicitario dovrebbe rispondere alle esigenze di una idonea tutela tanto degli enti di fronte ai propri organi, come dei terzi che, attraverso costoro, entrano in rapporto con l’ente.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona. — (Rel. Avv. *Baliscrema*): Particolare menzione meritano le norme concernenti la registrazione presso la cancelleria del tribunale: formalità dalla quale si fa anzi dipendere, previa beninteso l’autorizzazione dell’autorità governativa competente, l’acquisto della personalità. E per vero la necessità di tale registrazione appare più che giusta, quando si consideri che i terzi, il cui interesse deve essere per quanto possibile tutelato, devono pure aver modo di sapere dell’esistenza e della costituzione di enti, la cui personalità non deriva che dal fatto del riconoscimento.

Art. 38.*(Approvazione preventiva dell'autorità).*

Per ottenere la registrazione occorre presentare istanza all'autorità governativa competente. Avuta l'approvazione di questa, il richiedente deve depositare presso la cancelleria del tribunale copia autentica dell'atto costitutivo o, trattandosi di associazione costituita per scrittura privata, copia di questa con le firme autenticate di almeno tre associati. Deve pure essere depositato il documento comprovante la conseguita approvazione.

La registrazione fatta senza l'approvazione è priva di effetti.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Di Francia*): In qualche precedente Progetto era stato proposto, come equipollente all'approvazione preventiva mediante l'atto positivo dell'autorità competente, il comportamento negativo, la mancanza cioè di opposizione da parte di questa entro 60 giorni dalla presentazione della domanda dell'ente interessato. Ciò per le sole associazioni. Ma la proposta non è stata nel testo definitiva accolta. E giustamente, perchè così si evita un'ingiustificabile dualismo, e soprattutto perchè, come si legge nella Relazione, non può imporsi all'autorità governativa un termine per dare la risposta. Altrimenti si avrebbe la impressione almeno di volerla costringere a prendere un provvedimento qualsiasi, quand'anche possa avere dei motivi che la consiglino di sospendere ogni decisione sulla domanda degli interessati.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Piga*): E' risaputo che in alcune codificazioni straniere, per l'acquisto della personalità, è largamente adottato il sistema della registrazione, che offre l'innegabile vantaggio della semplicità e della speditezza; ma esso implica da un canto la soluzione, in senso nettamente contrario all'indirizzo dominante nel nostro paese, del gravissimo problema della natura dell'intervento statale in tema di riconoscimento delle persone giuridiche e dall'altro richiede norme assai chiare e precise che determinino le condizioni del riconoscimento e per conseguenza escludano il potere discrezionale dell'autorità nel valutarle in concreto. In sostanza la formalità della registrazione esaurisce in sè stessa il controllo statale.

Ora, se non può dirsi che questo sistema sia del tutto sconosciuto in Italia, è di gran lunga prevalente l'altro sistema, che può dirsi profondamente radicato nel nostro diritto pubblico, per cui la legge ammette la possibilità del riconoscimento, lasciando al potere esecutivo la facoltà di concedere i diritti inerenti alla personalità giuridica e di regolare con ampia potestà di governo la vita e il funzionamento dell'ente, anche quando esso abbia natura privata. La forma tradizionale del riconoscimento è quella del decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato e previa approvazione delle norme costitutive dell'ente che possono essere sempre modificate dal potere Sovrano. Da ciò deriva che l'intervento dello Stato è elemento costitutivo, non meramente integrativo, della personalità.

Non sembra che sia sufficientemente giustificata la opportunità di ripudiare questo sistema.

Per quanto concerne le associazioni, il loro attuale regime giuridico offre un decisivo argomento per rafforzare e ribadire l'ingerenza dello Stato quando esse vogliono essere elevate alla dignità di enti giuridici, non per diminuirla o menomarla.

I poteri consentiti alle pubbliche autorità dalla legge di P. S. dimostrano che, se il diritto di associazione è riconosciuto, tuttavia il suo esercizio è sottoposto ad un rigoroso controllo dello Stato, tanto che l'esistenza stessa dell'associazione è subordinata al potere discrezionale dell'autorità governativa quando questa creda di ravvisare nell'attività dell'associazione manifestazioni o tendenze contrarie agli ordinamenti politici dello Stato.

Il nuovo diritto pubblico italiano mette in evidenza il concetto che ogni nucleo associativo, in quanto è aggregato di persone operanti per scopi che trascendono quelli dell'individuo, interessa sempre lo Stato e pertanto, anche quando l'associazione si forma e si organizza per volontà privata e nell'interesse dei suoi membri, ha interferenze di carattere pubblico e non può quindi sfuggire alla stretta ingerenza degli organi statali.

Se questo è il concetto dominante si comprende di leggieri come lo Stato non possa dare l'assoluta prevalenza alla volontà privata nella creazione della persona giuridica limitando il suo intervento ad una funzione meramente negativa, che consisterebbe nel diritto di fare opposizione entro il termine di sessanta giorni alla domanda dell'associazione diretta ad ottenere il riconoscimento legale (art. 38 cap.).

Non meno evidenti sembrano i motivi che consigliano di dare impronta e carattere creativo e non meramente confermativo al riconoscimento delle fondazioni.

La Commissione, invero, opportunamente rileva che le fondazioni di origine privata sono di regola costituite con atti di ultima volontà, i quali o non provvedono in modo adeguato alla organizzazione e al funzionamento dell'ente, o determinano in modo vago il fine dell'istituzione, onde la necessità di apportare alle disposizioni del costituente integrazioni e modificazioni più o meno profonde. D'altra parte il Progetto, generaliz-

zando principi che vigono per talune istituzioni (ad esempio quelle di beneficenza), attribuisce all'autorità governativa il potere larghissimo di trasformare la fondazione quando il suo fine sia cessato o divenuto irrealizzabile o di scarsa utilità, quando i mezzi di cui essa dispone siano esuberanti rispetto agli scopi che essa persegue, ovvero quando sia scaduto il termine della sua durata.

Si dà in sostanza al potere esecutivo la facoltà di modificare la costituzione dell'ente ed eventualmente anche di sopprimerlo per coordinare i suoi scopi a quelli di utilità generale.

Ora come si possono conciliare queste forme d'intervento dello Stato, che investono direttamente, anzi dominano la vita stessa dell'ente, e che del resto sono ammesse dalla costante giurisprudenza, la quale riconosce all'autorità governativa il più ampio potere di iniziativa e di riforma in ordine agli statuti delle fondazioni, con la semplice approvazione delle autorità governative, che il Progetto richiede? L'approvazione è null'altro che un consenso integrativo che si aggiunge di regola ad un atto giuridicamente perfetto di cui è sospesa soltanto l'efficacia, ed anche quando essa serve a perfezionare l'atto, esclude ogni potere d'iniziativa e di riforma nell'organo cui è affidata.

Il concorso dello Stato nella personificazione dell'ente non può quindi considerarsi come un elemento accessorio della volontà privata, ma è invece elemento che serve a contrassegnare il momento in cui nasce la persona giuridica.

Nè può ammettersi che il riconoscimento abbia una diversa portata secondo che trattisi di associazioni e di fondazioni, come pare accenni il Progetto con le diverse modalità adottate per l'acquisto della personalità dell'una e dell'altra categoria di enti. Certo nella costituzione degli enti di natura corporativa è più accentuata l'affermazione della autonomia della volontà privata, per cui è lasciata ai membri dell'associazione piena libertà di iniziativa nel predisporre e modificare le norme statutarie; ma la funzione del riconoscimento statale è in entrambi i casi sostanzialmente identica e rivestita della medesima efficacia formale.

Da un punto di vista sociologico l'ente esiste prima del riconoscimento, per la volontà dei suoi membri, se trattisi di associazione, o per quella del fondatore; dal punto di vista giuridico, questi elementi costituiscono il substrato materiale della personalità che si perfeziona e si completa soltanto ad opera dello Stato.

Precisata in tal modo la natura giuridica del riconoscimento, occorre brevemente accennare alla sua forma, alla estensione ed al momento in cui hanno inizio i suoi effetti.

A) Sul primo punto giova ricordare che, salvo il caso di riconoscimento concesso per legge, non v'è una norma generale che tracci al potere esecutivo la procedura da seguirsi, ma, in omaggio ad una consuetudine costantemente osservata, si suol adottare il provvedimento mediante decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.

La Commissione, movendo dal concetto che questa forma solenne di riconoscimento possa rappresentare uno spreco di attività pubblica o quanto meno costituire un ostacolo al conseguimento della personalità, che viceversa dovrebbe essere facilitato, propone di sostituire il decreto Reale con un semplice provvedimento prefettizio.

Non sembra però che la proposta sia accettabile.

Anzitutto è da notare che atti di ben minore importanza dell'acquisto della personalità giuridica sono emanati mediante decreto Reale (tali sono ad esempio le autorizzazioni agli acquisti di beni dei corpi morali, le legittimazioni dei figli naturali, i cambiamenti ed aggiunte di cognome, etc. etc.).

Ma a prescindere dalla considerazione che il riconoscimento legale di un ente costituisce sempre un privilegio che deve essere rivestito di una certa solennità, la forma estrinseca del decreto Reale è consigliata da due motivi.

Il primo è che il decreto Reale è soggetto al controllo di legittimità della Corte dei Conti, mentre vi sfuggono i decreti prefettizi, e perciò offre la certezza che siano state rispettate le norme e le garanzie formali stabilite dalla legge per l'acquisto della personalità giuridica.

L'altro motivo è che il decreto Reale, essendo sottoposto di regola alla più larga pubblicità, come quella dell'inserzione nella "Gazzetta ufficiale", del Regno, viene subito a conoscenza dei terzi e, a questo effetto, renderebbe assai dubbio il vantaggio di un'ulteriore pubblicità come quella della registrazione nella cancelleria del tribunale.

Il sistema della registrazione, come si è visto, esclude ogni altro controllo statale e quindi spiega come essa contrassegni il momento perfezionativo dell'acquisto della personalità giuridica. Ma quando si ammette la necessità di un preventivo intervento statale di maggiore portata e di più intensa efficacia, quando tale intervento si estrinseca in una forma che è per sé stessa rivestita della più larga pubblicità, è manifesto che la registrazione non può assumersi come un requisito essenziale per la personificazione, nè come un dato per stabilire il momento in cui i terzi vengono a conoscenza dell'esistenza dell'ente.

Inoltre non può trascurarsi la circostanza che il diritto vigente, per comune consenso della dottrina, ammette anche la possibilità del riconoscimento tacito quando l'autorità governativa abbia autorizzato atti, come ad esempio acquisti a titolo oneroso e accettazioni di liberalità, transazioni o liti, che presuppongono già l'esistenza della persona e l'esercizio della sua capacità.

Si riconosce inoltre la possibilità di un riconoscimento indiretto quando l'ente goda da tempo immemorabile un vero e proprio possesso di stato esercitando, con l'acquiescenza del potere pubblico, i diritti inerenti alla persona giuridica. Quest'ultima forma di riconoscimento si argomenta dall'art. 2 del Cod. Civ., che determina la misura della capacità dei corpi morali non solo in base alle leggi, ma anche in base agli usi osservati come diritto pubblico. Il principio è stato fecondo di

pratiche applicazioni, poichè ha consentito di definire e trattare come persone giuridiche, migliaia di enti ecclesiastici che non avevano avuto mai esplicito assenso dallo Stato.

Mantenendosi in vigore il sistema vigente sembra che dovrebbe escludersi l'efficacia di codeste forme indirette di riconoscimento, che hanno potuto legittimarsi in mancanza appunto di norme esplicite che stabilissero il modo di ottenere la personalità. Quando la legge provveda a questa esigenza, la nascita della persona giuridica resterebbe caratterizzata da un elemento formale rivestito di solennità che dovrebbe essere in ogni caso rispettato.

B) Circa l'estensione del riconoscimento è da rilevare che esso è subordinato al presupposto che l'ente conservi immutati i suoi caratteri originali, onde è logico che il riconoscimento venga a perdere ogni efficacia in caso di eventuale trasformazione. La quale può avvenire ad opera dello Stato, e di essa si occupa l'art. 34 del Progetto a proposito degli enti fondatizi.

Quando invece trattisi di associazioni, la trasformazione avviene di regola per volontà dei suoi membri. E' ben chiaro che un'associazione conservi la sua fisionomia immutata col mutare dei suoi membri e col variare degli eventi. Questa circostanza sovente determina la modificazione del suo assetto giuridico e dei suoi fini. E non pare dubbio che siffatte modificazioni, intaccando la costituzione dell'ente, rendano indispensabile un nuovo riconoscimento.

Il Progetto, prevedendo l'intervento dello Stato soltanto al momento dell'acquisto della personalità, non soddisfa a questa esigenza, onde sembrerebbe opportuna una norma integrativa che riaffermasse, nel caso su accennato, la necessità del nuovo riconoscimento in conformità a quanto ha stabilito l'art. 4 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per quanto concerne gli enti ecclesiastici.

C) Dal carattere costitutivo del riconoscimento discende infine che gli effetti della personificazione statale debbono riportarsi al momento in cui è emanato l'atto ricognitivo della personalità.

E' questo che, come si è visto, contrassegna l'esistenza dell'ente giuridico come unità inscindibile dallo scopo che esso persegue e distinta dai soggetti che hanno dato impulso a crearlo. Il Progetto, coerentemente del resto ai presupposti da cui muove, qualificando l'intervento dello Stato come un atto di approvazione che è, per sua natura, retroattivo, palesemente si attiene al principio opposto, secondo il quale gli effetti del riconoscimento si farebbero risalire al momento in cui vennero posti in essere i fattori sostanziali della personalità.

Riassumendo: i rilievi su esposti, dando maggior peso alle riserve ed alle obiezioni che non mancarono di manifestarsi in seno alla stessa Commissione, consigliano di non accogliere le proposte di quest'ultima e di mantenere inalterato il sistema vigente secondo il quale il riconoscimento degli enti morali ha un valore costitutivo, non meramente confermativo della personalità. Il sistema del resto non soltanto è scevro

da inconvenienti ed è ormai convalidato da una lunga esperienza amministrativa, ma sembra altresì più conforme all'indirizzo generale che tende a rinvigorire ogni attività dello Stato.

In relazione pertanto a questi criteri, sembra che le disposizioni degli art. 13, 37 e 38 del Progetto dovrebbero essere opportunamente modificate, precisando il carattere, l'estensione e la decorrenza degli effetti del riconoscimento e prescrivendo una forma unica per tutti gli enti.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*) : Il sistema della registrazione non può rappresentare una menomazione della potestà sovrana dello Stato nella creazione degli enti giuridici, giacchè il Progetto ha posto il principio che la registrazione non possa aver luogo se non dopo l'approvazione statale : il che, mentre attribuisce al diritto privato una zona di applicazione che, concettualmente, gli spetta, lascia, per altro, integri i diritti dello Stato, il cui esercizio è contraddistinto dai caratteri della vera sovranità.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*) : Meglio si direbbe : “ *Prima di chiedere* la registrazione ”.

In ordine a questa disposizione si osserva che, come infine ha ritenuto la Commissione, sono in realtà prevalenti le ragioni per un positivo intervento dell'autorità governativa, la quale non può essere convenientemente posta nella condizione di approvare o rifiutare espressamente l'approvazione entro un certo termine dalla domanda.

Università di Genova e di Parma — (Rel. Prof. *Allara*) : Il nuovo sistema dell'acquisto della personalità in seguito a registrazione, premessa l'approvazione dell'autorità governativa, appare opportuno, in quanto, da un lato, facilita l'acquisto della personalità e, dall'altro, raggiunge un altro scopo di capitale importanza, quello della pubblicità delle persone giuridiche.

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*) : Il criterio fondamentale che ha tenuto il Progetto è stato quello di facilitare la costituzione della personalità giuridica degli enti, sostituendo, alla complicata procedura del decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato, la formalità più rapida della registrazione, richiesta, per altro, come elemento essenziale all'acquisto della personalità, e preceduta dalla preliminare ap-

provazione governativa. Si potrebbe dubitare della necessità ed utilità di tale preliminare approvazione, ma non deve dimenticarsi che, in una legislazione come la nostra, nella quale l'autorità dello Stato si estende e rafforza, sarebbe stato un non senso prescindere da tale preliminare approvazione, conseguente, del resto, alle altre norme proposte, con le quali si rende più intenso l'intervento dello Stato anche durante la vita delle persone giuridiche, ed anche dopo l'estinzione, attribuendosi ad esso il potere di destinarne il patrimonio, quando a tanto non abbiano provveduto nè l'atto costitutivo, nè l'assemblea generale dei soci, per l'associazione, ed in ogni caso (art. 34) per le fondazioni.

Università di Milano — (Rel. Prof. Betti): Pare ben discutibile il sistema della registrazione, quale mezzo tecnico di riconoscimento della persona giuridica. Discutibile in linea teorica, perchè, mentre il conferimento di personalità giuridica è essenzialmente atto costitutivo, cioè creativo della personalità, la registrazione è per sua natura un atto dichiarativo, di accertamento di una personalità già conferita e di documentazione a scopo di pubblicità. Non troppo coerente in sè e di discutibile opportunità pratica sembra poi il sistema ibrido proposto, consistente nel far dipendere l'efficacia della registrazione da una preventiva approvazione della autorità governativa competente. Dall'un lato, ponendo tale requisito, si viene a togliere al sistema della registrazione quel pregio di maggiore rapidità che astrattamente potrebbe renderlo preferibile, nè si provvede ad attenuare l'inconveniente nel modo pure discusso nella Relazione (pag. 42 segg.), e cioè con l'espedito di equiparare all'approvazione la mancanza di opposizione da parte della competente autorità dopo che ne sia stata richiesta. D'altro lato, si viene per ciò stesso ad ammettere che il peso decisivo, nella complessa fattispecie del riconoscimento, spetta all'approvazione governativa, dalla cui funzione di controllo, in realtà, non si può assolutamente prescindere: e allora tanto vale, ci sembra, tornare sinceramente al cosiddetto sistema della concessione.

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. Messineo): Quanto ai modi, attraverso cui può dalle persone giuridiche ottenersi il riconoscimento, lascia perplessi la *Relazione al Progetto*, che ha dedicato lunghe pagine (cfr. pagg. 42 segg.) per proporsi le moltissime e (a parere di chi scrive) persuasive ragioni per ammettere, *in congrui casi*, l'acquisto della personalità, anche senza la approvazione preliminare da parte del Governo.

Si era ventilato, cioè, se potesse considerarsi equipollente alla concessione della personalità giuridica per atto dell'autorità amministrativa, la mancanza di opposizione da parte dell'autorità medesima nei sessanta giorni dalla presentazione della domanda per ottenere la concessione.

Di fronte alle assennate ragioni, svolte nella *Relazione*, non pare sufficiente contrappeso osservare che non può imporsi all'autorità governativa un termine per la risposta alla domanda di approvazione dell'ente, da parte degli interessati. Basta infatti replicare che, se i competenti organi sono sufficientemente solleciti, possono evitare l'effetto conseguente al silenzio da parte dell'autorità pubblica, negando (ove ne sia il caso) entro il termine suddetto l'approvazione richiesta; mentre, d'altra parte, i larghi poteri, in materia di scioglimento o di sospensione dell'attività delle associazioni, riserbati al Governo dall'art. 30 del *Progetto*, sarebbero mezzo efficace per la repressione di quegli enti che, acquistata la personalità nello speciale modo suddetto, se ne avvalessero, poi, per fini che comunque appaiano non conformi alla legge, all'ordine pubblico, o al buon costume.

Università di Napoli — (Rel. Prof. *Scuto*): Sarebbe bene stabilire con precisione quale sia il momento in cui la personalità giuridica dell'associazione o della fondazione cominci a sussistere effettivamente, il momento in cui si inizi la vita giuridica dell'ente come soggetto di diritti: se il momento dell'approvazione o quello della registrazione. Stando all'art. 13, parrebbe che tale momento dovesse essere quello della regolare registrazione, la quale importerebbe il riconoscimento della personalità giuridica.

Anche nel capoverso dell'art. 37 si dice ben chiaramente che “ *Le associazioni e le fondazioni acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro del rispettivo domicilio* „. D'altro canto, nell'ultimo comma dell'art. 38, è detto che “ *la registrazione fatta senza l'approvazione è priva di effetti* „. In altri sistemi legislativi la registrazione ha senza dubbio un valore costitutivo, ma il sistema della registrazione si sostituisce a quello che si potrebbe dire della concessione: se non è questo, come pare, il sistema accolto nel *Progetto*, occorrerebbe chiarire quale valore abbia, *di per se*, l'approvazione governativa, e se tale valore sia costitutivo, in guisa che della sola autorizzazione si possa tener conto rispetto ad atti o rapporti relativi agli enti di cui trattasi, nel periodo di tempo che potrebbe intercedere tra l'approvazione e la registrazione. Che l'approvazione governativa da sola produca qualche effetto, risulta anche dall'articolo 16 del *Progetto*.

Università di Pavia — (Rel. Prof. *Gangi*): Si approva pienamente il sistema accolto per il regolamento del modo di acquisto della personalità giuridica, quello cioè della necessità della registrazione, ossia della iscrizione dell'ente nel registro delle associazioni e delle fondazioni esistente presso la cancelleria del tribunale del suo domicilio, previa approvazione dell'autorità governativa competente.

Ma non si approva l'idea, che sembra sia prevalsa in seno alla Commissione, di attribuire in *ogni caso* al Prefetto il potere di concedere o

negare l'approvazione. Per taluni enti infatti (associazioni o fondazioni), o perchè la loro attività deve svolgersi anche oltre i confini di una provincia, o perchè il loro scopo ha importanza per un'intera regione o per tutto quanto lo Stato, sembra più conveniente che nella legge speciale sia stabilito che l'approvazione debba essere data con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato. Si approva invece il concetto che è stato accolto nel Progetto, di richiedere per tutti gli enti, anche cioè per le associazioni, l'approvazione dell'autorità governativa mediante un atto positivo, escludendo quindi che per le associazioni potesse bastare il decorso del termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di approvazione senza che l'autorità governativa avesse fatto opposizione, come si era invece stabilito nel primitivo Progetto.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Bologna — *Vedasi l'osservazione all'articolo 37.*

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. Turazza): Si dubita della convenienza di stabilire che sia in ogni caso il Prefetto l'autorità competente a dare l'autorizzazione alla registrazione dal momento che possono esservi enti a carattere nazionale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia — Una delle disposizioni che sente il dovere di censurare il Sindacato, alla stregua dei concetti esposti nelle osservazioni generali a questo titolo, è quella che statuisce, come requisito essenziale per l'acquisto della personalità giuridica, la approvazione appositamente data, caso per caso, da parte dell'autorità governativa.

Il Sindacato tiene fermo il principio, sancito nel Progetto, della configurazione del riconoscimento preliminare da parte dello Stato come requisito essenziale per l'esistenza della persona giuridica; solo si limita a richiedere, ed unicamente per le società civili, un emendamento relativo alla forma di questo riconoscimento. E' noto infatti come esso possa avvenire in due modi: A) specificatamente, caso per caso, in quanto ad ogni nuova formazione organica lo Stato, previo l'esame dei requisiti di ogni singolo ente, le riconosce la capacità; ed è il sistema

appunto attuato per tutte le associazioni, senza alcuna distinzione fra esse, da parte del Progetto, B) ovvero in via generale per categorie intere di enti che potranno sorgere in futuro, in quanto la legge preventivamente fissa le condizioni e le norme, sotto l'osservanza delle quali le nuove formazioni assurgono senz'altro a persone giuridiche riconosciute: ed è quest'ultimo il sistema adottato per le società commerciali dall'art. 77 C. commercio.

Orbene il Sindacato chiede che la seconda forma di riconoscimento venga adottata per le società civili, per le società configurate nell'art. 1699 Codice civile.

E questo prima di tutto per togliere una disarmonia, una diversità di trattamento fra le due specie di società, le civili e le commerciali, diversità e disarmonia che non è in alcun modo giustificata, data la comunanza di caratteri che esiste fra di esse; ed in secondo luogo perchè manca, per le società civili, quella ragione di preoccupazione per l'ordinamento pubblico, sociale, giuridico dello Stato che ha determinato la On. Commissione a scegliere quella tal forma di riconoscimento.

Non si nasconde il Sindacato le serie obiezioni che possono venir sollevate contro questa sua proposta; tuttavia le crede tutte superabili.

Quali possono essere le obiezioni? Prima di tutto questa: che nella società fascista, corporativa, è superato il concetto che l'attività economica sia estranea, indifferente all'interesse dello Stato, e che perciò una associazione, pur avendo per fine unicamente lo scopo di lucro, può contrastare ai fini universali dello Stato, quali sono odiernamente intesi e sentiti. Contro questa eventuale obiezione il Sindacato, pur pienamente convinto e persuaso che lo Stato deve avere un ben serrato controllo anche su tutta l'attività economica svolgentesi nel territorio nazionale, sente di poter rispondere che la necessità di un preliminare e singolare controllo, caso per caso, sulla natura dell'ente che stà per acquistare la personalità giuridica, non è mai stata sentita e invocata per le società commerciali, che tuttavia svolgono una ben più imponente attività che non le modeste società civili, e che con il loro largo cerchio di affari, con le loro colossali imprese e con l'impiego di risparmi di migliaia e migliaia di cittadini, interessano molto più vivamente l'economia nazionale.

E come ritiene superabile questa obiezione, così il Sindacato ritiene superabili anche le altre che eventualmente potrebbero venir prospettate: e cioè la possibilità che una società, sorta originariamente con finalità economiche, modifichi successivamente o trasformi il suo scopo; oppure la possibilità di una società che voglia sfuggire alle maglie del controllo statale e mascheri il suo vero carattere sotto la veste economica: possibilità tutte accompagnate da seri pericoli per l'ordinamento giuridico, politico, sociale. E le ritiene superabili, queste obiezioni, per i larghi mezzi di di-

fesa dati in mano allo Stato dal Progetto, col potere allo Stato stesso consentito (art. 30 Progetto) di “sciogliere gli enti o sospenderne il funzionamento, quando la loro attività sia diretta a fini diversi da quelli previsti dall'atto costitutivo, comprometta l'ordine pubblico, importi abuso della pubblica fiducia, o sia contraria al buon costume „.

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. *De Luca*): La domanda all'autorità amministrativa ha per oggetto il riconoscimento dell'ente, non la registrazione. L'efficacia del riconoscimento è però sottoposta alla condizione del compimento della formalità della registrazione.

Commissione Reale Avvocati di Como — (Rel. Avv. *Rovelli*): Crediamo opportuno alcune osservazioni generali.

Il Cod. civ. non può che considerare le attività e le operazioni *civili* degli enti — persona giuridica. Tutto quanto concerne lo scopo e gli atteggiamenti di essi sotto l'aspetto politico rientra in una cerchia diversa di rapporti e di controlli.

Le norme, quindi, del Codice non modificano nè spostano per nulla, in questo campo, le prerogative sovrane e le tutele dello Stato.

Ora il Progetto pone a requisiti essenziali per l'acquisto della personalità giuridica: 1°) l'autorizzazione governativa; 2°) la registrazione del tribunale.

Non crediamo nè logico nè opportuno applicare alle associazioni ed alle fondazioni il procedimento per gli enti morali.

Questi, per la natura e per lo scopo, sono sottoposti alla vigilanza diretta dello Stato. La legge applica ad essi, non di rado, le regole del diritto amministrativo. Ma le associazioni e le fondazioni, come il Cod. civ. le considera, costituiscono enti privati. E ricevono una disciplina dal Cod. civ. nella vita *civile* (in specie ai rapporti coi terzi) che esplicano. E' bene allora che il Codice civile le contempli e le regoli unicamente sotto l'aspetto dei rapporti civili, secondo i principi e cogli organi della materia.

Cadremmo, in caso contrario, in una pericolosa sovrapposizione, od almeno interferenza, di organi e di poteri. Proponiamo, perciò, di eliminare il requisito dell'autorizzazione governativa, attribuendo, invece, all'organo civile naturale (il Tribunale) la facoltà del riconoscimento ed — entro certi limiti — del controllo.

Il Progetto estende, in fondo, alle associazioni ed alle fondazioni le norme che il Codice di commercio applica alle società commerciali, e conferisce al tribunale un ordine consimile di tutele. Ed allora, perchè richiedere l'intervento dell'organo politico del prefetto? Non è più logico, e, diremo così, più armonico, affidare al tribunale il compito dell'esame e del controllo?

Proporremmo, pertanto, la formula seguente che risolve anche la questione dell' art. 33, imponendo che lo Statuto delle associazioni stabilisca obbligatoriamente la destinazione del patrimonio-residuo.

“ Per ottenere la registrazione occorre presentare istanza al tribunale del luogo dove l'associazione o la corporazione hanno sede. L'istanza dovrà essere firmata, trattandosi di associazione, da almeno tre soci, e, trattandosi di fondazione, dai rappresentanti di essa. Il tribunale ordinerà la registrazione dopo aver constatato che l'atto costitutivo, di cui dovrà essere presentata copia autentica, determini lo scopo, gli organi e le modalità di funzionamento dell'ente, ed osservi le disposizioni del Codice. L'atto costitutivo, nel caso di associazioni, dovrà stabilire la destinazione del patrimonio-residuo nell'eventualità, qualunque essa sia, di scioglimento „

Sindacato Avvocati e Procuratori di Cremona — (Rel. Avv. *Allexich*) : Risulta dalla Relazione come non sia stato accolto senza contrasto il requisito essenziale della preliminare approvazione governativa, ed è questo in verità l'unico punto di questo titolo che richieda di essere riesaminato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna — (Rel. Avv. *Ghera*) : Sarebbe opportuno stabilire — come si fece per i casi previsti dagli art. 18 e 23 — una norma sull'efficacia, nei confronti dei terzi, degli atti compiuti dall'associazione la cui registrazione sia priva d'effetto.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara — D'accordo, che il riconoscimento della personalità giuridica debba accordarsi unicamente dall'autorità governativa e che esso debba avvenire a seguito della prescritta registrazione, per modo che ogni interessato possa avere notizia dell'esistenza della persona giuridica riconosciuta, consultando il registro che sarà conservato presso il tribunale, secondo gli art. 37 e 38.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Gerace Marina — (Rel. Avv. *Marvasi*) : Opportuna è la garanzia dell'approvazione governativa sulla creazione e formazione degli enti.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Finzi*) : Sta bene per l'approvazione.

Sta bene per la autenticazione di tre firme. Ma per prudenza non potrebbero dettarsi, in certi tipi di associazione, norme per conseguire certezza delle ulteriori firme ?

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena

— (Rel. Avv. *Della Fontana*): La preliminare approvazione dell'autorità governativa è necessaria, perchè lo Stato ha il dovere di accertare che l'ente da crearsi non spiegherà attività nè perseguirà scopi in contrasto con l'interesse e l'ordine pubblico.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Novara — (Rel. Avv.

Piccinini): Nel titolo II del Progetto molte volte ricorre la locuzione "autorità governativa", e, per quanto non si dica, è lecito ritenere che si voglia riferire a S. E. il Prefetto che è la massima delle autorità governative della provincia.

Ma l'aver nell'art. 38 usata la parola "*competente*", può far nascere il dubbio che altra possa anche essere l'autorità governativa competente, tanto più che il deposito dell'atto costitutivo deve essere fatto nella cancelleria del tribunale. Sarebbe per ciò desiderabile che, tanto in detto art. 38, quanto negli altri articoli di detto titolo II, alla locuzione "autorità governativa", fosse sostituita la parola "Prefetto", se questi è l'autorità che si è voluta indicare con quella locuzione, ed in caso contrario fosse indicata specificatamente l'autorità governativa che ha i poteri riservatili in detto titolo II. Preferiremmo che in certi casi l'autorità competente fosse l'autorità giudiziaria.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel.

Avv. *Bagalà*): Non si può consentire, ammenochè non vi ostino altri motivi che qui non è dato valutare, nel criterio seguito dal Progetto, di sancire per tutte le associazioni, qualunque sia la loro importanza, la necessità del preventivo riconoscimento da parte dell'autorità governativa. Dato che le leggi speciali attualmente esistenti in tema di persone giuridiche vengono conservate in vigore e la parte più rilevante degli enti associativi (p. e. le associazioni religiose e le sindacali) vengono sottratte alla sfera di efficacia della legge stessa, questa praticamente verrebbe a disciplinare le numerose ma spesso piccole associazioni cosiddette a tendenze ideali, che hanno quasi sempre campo di attività limitato e patrimonio più limitato ancora. Per queste associazioni l'obbligo della preventiva approvazione governativa finirebbe col costituire praticamente un tale ostacolo, da far dubitare che non si cerchi di evitarlo con espedienti dettati dalla convenienza del momento, portando in tal modo a risultati opposti a quelli che si vollero conseguire. Preferibile sembra il sistema ripudiato dal Progetto, di considerare equipollente alla concessione dell'autorità governativa la mancanza di provvedimento entro i sessanta giorni successivi alla domanda. Contro le ragioni addotte in favore di una tale disposizione, la cui gravità la stessa Relazione è costretta a riconoscere, non vengono portati argomenti che siano del tutto convincenti e decisivi; perchè come non può dubitarsi che lo Stato non crea l'associazione, ma la riconosce soltanto ai fini di darle esistenza giuridica, così è certo che qualora vi fossero motivi di dubbio sulla convenienza di

concedere o negare il riconoscimento, tali motivi potrebbero trovare il loro necessario chiarimento nel funzionamento stesso dell'associazione. In questo caso, o l'autorità vedrebbe confermate dall'attività dell'associazione le diffidenze iniziali, e potrebbe intervenire sciogliendola (art. 30), o queste si manifesterebbero infondate, e allora non vi sarebbe ragione di impedire il preventivo sorgere di enti che potrebbero nel loro campo utilmente operare.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Parma — (Rel. Avv. *Menoni e Coccapani*): Merita lode il Progetto nell'aver ripudiata la teoria del riconoscimento tacito, per il quale l'ente, costituito di fatto, verrebbe ad acquistare di diritto la personalità giuridica qualora l'autorità amministrativa competente non si fosse pronunciata entro un certo termine prefisso. Piuttosto siccome non pare conveniente che in seguito al silenzio dell'autorità amministrativa l'ente costituito di fatto resti in uno stato di incertezza, si dovrebbe stabilire (con norma già conosciuta nel campo del diritto amministrativo) che il silenzio entro un determinato tempo equivalga a rifiuto del riconoscimento e ciò per dare anche modo di esercitare gli eventuali diritti di reclamo.

Stabilendosi che il silenzio equivalga a rifiuto anzichè a riconoscimento, si viene ad evitare l'impressione di voler coartare l'amministrazione (vedi relazione Galgano), mentre d'altra parte non può negarsi il diritto di chi promuove la costituzione dell'ente che sulla sua richiesta in un modo o nell'altro si deliberi.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno. — (Rel. avv. *Mobilio*): Le associazioni e le fondazioni sono, evidentemente, degli enti di maggiore importanza delle società anonime, previste e disciplinate dal Codice di commercio. Se per queste è richiesto l'intervento del tribunale per la omologazione dell'atto costitutivo e delle deliberazioni di assemblea, appare strano che la stessa garanzia non venga stabilita per le associazioni e le fondazioni. La preventiva approvazione dell'autorità governativa per ottenersi la registrazione dell'atto di costituzione, non può equivalere a l'omologazione del tribunale per la diversità sostanziale delle due distinte approvazioni, in quanto l'intervento dell'autorità governativa inerisce ad un criterio di indole politico-amministrativa, mentre quello dell'autorità giudiziaria al concetto del controllo del rispetto della legge, sia nei riflessi delle formalità estrinseche che de l'osservanza delle norme generali o particolari dal Codice previste. Si avrebbe, secondo il Progetto, per le associazioni e le fondazioni, un procedimento peggiorato di quello adottato per le società anonime. La registrazione degli atti costitutivi non deve adempiere a la sola formalità della partecipazione ai terzi traverso questa forma di pubblicazione, ma deve presiedere ad un atto di contenuto sostanziale. Da ciò la conseguen-

za che quanto meno la formalità di registrazione venga parificata a quella delle società anonime, disponendosi le inserzioni e trascrizioni nel bollettino degli annunci legali.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino — (Rel. Avv. Frola): *Vedasi l'osservazione all'articolo 37.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): Qual'è l'autorità governativa competente cui occorre presentare l'istanza per ottenere la registrazione?

Il Prefetto della Provincia in cui ha sede l'associazione o la fondazione? — Perchè non aggiungerlo?

Possono sopprimersi le due parole: “*di questa*”, dopo “*avuta l'approvazione*”, e può chiarirsi che il deposito deve esser fatto presso la cancelleria del tribunale “*competente*”.

Ritiene, poi, questo Sindacato che sia utile soggiungere che tale deposito deve essere fatto a cura del Notaro che ha stipulato l'atto pubblico o autenticato le firme della scrittura privata, ovvero a cura degli amministratori, e stabilire il termine entro il quale detto deposito dovrà aver luogo.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria — Si dovrebbe evitare che la registrazione, una volta fatta, possa risultare priva di efficacia, essendo ciò incompatibile col prestigio dell'autorità che tiene il registro e col necessario riguardo ai diritti dei terzi. Appaiono pertanto inopportune le disposizioni del capoverso dell'art. 38 e dell'art. 39. Ove si seguisse il suggerimento di affidare il registro all'autorità amministrativa, verrebbe automaticamente esclusa la possibilità che l'iscrizione possa essere fatta senza l'approvazione o che possa essere incompleta.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — La disposizione innovativa è da approvarsi incondizionatamente. Alle registrazioni deve precedere la approvazione dell'autorità governativa competente. La disposizione dell'art. 38 è chiara; non chiara è la dizione della prima frase dell'articolo, poichè per ottenere la registrazione non occorre presentare istanza all'autorità governativa competente, ma bensì bisogna chiederla al tribunale, dopo aver ottenuto la approvazione dell'autorità governativa competente.

Si tratta solamente di questione di forma e che sarebbe opportuno correggere.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — *Vedasi l'osservazione all'articolo 14.*

Art. 39

(Indicazioni indispensabili nella registrazione).

Nella registrazione si deve fare menzione, sotto pena di nullità, della data dell'atto costitutivo, del nome, dello scopo, del patrimonio, della sede dell'ente, del nome degli amministratori, indicando anche i rappresentanti. Si deve inoltre far menzione degli ulteriori elementi che saranno indicati con legge speciale.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno — Una volta che nell'art. 17 si è giustamente stabilito che la rappresentanza dell'ente appartiene ai suoi amministratori, è opportuno che la disposizione dell'articolo 39 sia con quella coordinata, nel senso che fra le varie indicazioni, che deve indispensabilmente contenere la registrazione, non si parli partitamente dei rappresentanti e degli amministratori come di due categorie distinte, fra le quali quindi potrebbe anche non esserci coincidenza, ma si riaffermi invece la necessità che rappresentanti dell'ente siano uno o più dei suoi amministratori, sostituendo alle parole "indicando anche i rappresentanti", le altre "indicando quelli tra essi che ne hanno la rappresentanza",.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. Colagrosso): Attraverso un meccanismo non eccessivamente formalistico, tutto riducendosi alle indicazioni richieste dall'art. 39, si crea quello stato civile delle persone giuridiche, attualmente ignorato, e che è l'elemento indispensabile per un positivo censimento e per una rigorosa vigilanza.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. prof. Santoro-Passarelli): Sembra, com'è stato a ragione rilevato, che questa disposizione non opportunamente richieda, *sotto pena di nullità della registrazione*, necessaria per l'acquisto della personalità giuridica, la menzione nella registrazione

di tutti gli elementi indicati nello stesso articolo, oltre quegli altri che saranno indicati nella legge speciale. In armonia con quel favore della " personificazione „ che la stessa Relazione ripetutamente sostiene, si fa voto per la soppressione dell'inciso " sotto pena di nullità „ o, almeno, per la riduzione degli elementi richiesti sotto pena di nullità a quelli essenziali per l'identificazione dell'ente.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Benevento — La nullità dovrebbe essere accompagnata da una sanzione a carico di chi ne è causa, giacchè la registrazione è materialmente eseguita non da chi ha la rappresentanza dell'ente, ma dall'ufficio competente.

Commissione Reale Procuratori di Bologna — (Rel. Avv. *Turazza*): Per evitare possibili dubbi in luogo dell'espressione: " ... del nome degli amministratori indicando anche i rappresentanti „ sarebbe preferibile la seguente: " ... del nome degli amministratori, indicando anche quali di essi rappresentano l'ente „.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Catania — L'articolo non dice quali siano le conseguenze della nullità nel caso di inosservanza.

A somiglianza di quanto viene disposto dal codice di commercio per le società irregolari e di quanto dispone l'art. 43 del Progetto per le associazioni di fatto, converrebbe chiarire che la nullità della registrazione rende solidalmente responsabili verso i terzi tutti coloro che abbiano comunque agito in nome della associazione stessa.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna — (Rel. Avv. *Ghera*): In relazione all'articolo precedente, e per giustamente garantire i terzi, sarebbe opportuno prescrivere l'indicazione della data di approvazione dell'autorità competente ed il nome di questa.

Non meno opportuno sarebbe stabilire quali siano le conseguenze della nullità sancita, e dare una disposizione sulla responsabilità di coloro che abbiano agito in nome dell'associazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Novara — (Rel. Avv. *Piccinini*): Non si comprende perchè, dopo aver nel titolo II regolate le Associazioni e le Fondazioni, si sia con questo art. 39 sentita la necessità di riman-

dare ad una legge speciale che dovrebbe essere un complemento del Codice Civile. A nostro avviso, per quanto è possibile, il codice deve contenere tutte le norme che servono a regolare gli istituti nello stesso contemplati, onde togliere al cittadino la iattura di dover compulsare varie e svariate leggi per sapere in qual modo un dato istituto sia regolato. Se le leggi speciali sono comprensibili oggi, quando si tratta di provvedere a istituti che il codice vigente non contempla, dette leggi speciali non sarebbero più spiegabili dopo che, col nuovo codice, si fosse provvisto agli istituti stessi.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Parma — (Rel. Avv. Menoni e Coccapani): L'art. 39 dovrebbe contenere la enumerazione completa di tutti gli elementi da inserirsi nella registrazione, essendo quanto mai deplorabile il sistema anche qui seguito di rimandare ad una legge speciale. Se le norme in proposito dovessero divenire troppo minuziose potrebbero rimandarsi ad un regolamento, cosa ben diversa dalla legge speciale.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): *Vedasi l'osservazione all'articolo 15.*

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria — *Vedasi l'osservazione all'articolo 38.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — L'ultima parte potrebbe essere abolita. Se verrà una legge speciale questa disporrà per gli altri elementi che, in aggiunta a quelli indicati dal Codice, dovranno essere menzionati nella registrazione delle associazioni.

Commissione Reale Avvocati di Vibo Valentia — Sarebbe opportuno specificare le comminatorie di nullità, quando manchi la registrazione delle associazioni e fondazioni; e converrebbe comminare in proposito delle responsabilità solidali nei confronti di tutti coloro che abbiano agito nel nome delle associazioni.

Art. 40

(Registrazione di fatti posteriori).

Devono pure essere iscritti nel registro i successivi mutamenti dell'atto costitutivo, l'istituzione di nuove sedi e rappresentanze, i risultati dei bilanci approvati, la cessazione degli amministratori dalla carica, la nomina di nuovi amministratori, lo scioglimento, la sospensione o la liquidazione dell'ente e la devoluzione del patrimonio.

In mancanza dell'iscrizione, tali fatti non possono essere opposti ai terzi di buona fede.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno. — Una modifica di carattere sostanziale si crede che debba essere apportata al primo comma, che indica quali fatti influenti sul modo di essere dell'ente, che si verificano dopo la costituzione dello stesso, debbano esser registrati perchè acquistino efficacia anche di fronte ai terzi di buona fede.

Anche qui si parla distintamente della iscrizione della cessazione degli amministratori dalla carica e di iscrizione della nomina dei nuovi amministratori. Sembra che così si venga ad ammettere la possibilità che si abbia la registrazione della cessazione dalla carica degli amministratori dell'ente senza che si sappia chi li sostituisca, con indifferenza per la necessaria continuità dell'amministrazione, che può ricevere gravi intoppi da uno stato di clandestina esistenza di amministratori.

Pare pertanto opportuno che la legge prescriva che non si possa procedere alla pubblicazione della cessazione dalla carica degli amministratori senza che contemporaneamente si rendano pubblici i nomi di quelli che li devono sostituire.

La disposizione, *in parte*, va quindi modificata così: dopo la frase "la cessazione degli amministratori dalla carica", si aggiunga "e contemporaneamente la nomina dei nuovi amministratori rappresentanti".

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Bologna. — Opportunamente il Progetto ha prescritto la registrazione anche dei fatti posteriori relativi alle associazioni e fondazioni. Sembrerebbe, per altro, che la legge dovesse anche indicare a chi spetti l'obbligo di procedere a tale registrazione.

Commissione Reale Avvocati di Como. — (Rel. Avv. Rovelli): La registrazione dei "fatti posteriori", all'atto costitutivo esige, secondo la nostra concezione, l'indagine preventiva del tribunale. Proponiamo, perciò, dopo la parola "iscritti", "*premessa l'indagine del tribunale a norma dell'art. 38*".

Aggiungiamo che la proposta di sostituire l'autorità giudiziaria (tribunale) all'autorità governativa politica nel campo dei rapporti civili delle associazioni trova appoggio negli art. 46-47-48 del Progetto, che affidano al Pretore la disciplina in genere dei comitati di beneficenza.

Nessuna modificazione proponiamo per gli art. 26-27-28-34, perchè riguardano le fondazioni, che per la loro natura (finalità di pubblica beneficenza) rientrano nell'ambito giurisdizionale dell'autorità governativa politico-amministrativa. E' logico, quindi, che questa provveda alla nomina, alla surrogazione degli amministratori, ecc. dopo che il tribunale ne abbia ordinato la registrazione agli effetti civili, in principal modo, della tutela dei terzi.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Foggia — Occorrerebbe precisare quali sanzioni si applicano in mancanza di registrazione dei successivi cangiamenti.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova. — (Rel. Avv. *Finzi*): Appare pericoloso il concetto che i terzi debbono essere di buona fede. Non sarebbe opportuno sancire senz'altro che i fatti non possono essere apposti ai terzi e stabilire senz'altro la responsabilità degli amministratori? Non sarebbe opportuno stabilire una pubblicazione accelerata a tutela dei terzi?

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli — Sarebbe opportuno comminare una penalità per l'omissione degli adempimenti prescritti in questo articolo.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani. — (Rel. Avv. *Drago*): Il caso previsto dall'articolo 39 del Progetto e dalla Relazione (pagina 51) di rappresentanti non amministratori dell'ente impone che fra i patti posteriori alla costituzione, pei quali l'articolo 40 prescrive la iscrizione nel registro delle associazioni e fondazioni, debbono pure essere comprese la cessazione della carica e la nomina dei rappresentanti.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria — Appare eccessivo l'obbligo della pubblicità dei bilanci. La pubblicità dei bilanci va bene per le società commerciali, ma non ha ragione, almeno di regola, per le persone giuridiche civili.

Art. 41

(Disposizioni generali).

Agli amministratori, ai rappresentanti ed ai liquidatori di una associazione o fondazione si applicano le disposizioni degli articoli..... del Codice di commercio (Progetto della Commissione Reale articoli 917, 926 e 927, comma secondo).

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Milano. — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Morbioli*): Si faccia espressamente quella riserva del regolamento delle società commerciali al Codice di commercio, che è già manifestamente presupposta dall'articolo.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Parma. — (Rel. Avv. *Menoni* e *Coccapani*): Dal punto di vista sistematico non appare nè logico nè corretto che la legge generale del Codice civile rimandi a disposizioni dettate per la particolare materia commerciale.

Le persone giuridiche sono una categoria generale, a cui come sottospecie appartengono anche le società commerciali. Molto più logico e corretto pertanto apparirebbe porre nel Codice civile tutte quelle norme che sono applicabili a tutte quante le persone giuridiche, ivi comprese le società commerciali.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Ravenna. — (Rel. Avv. *Armuzzi*): Perchè far richiamo ad un altro Codice?

Non è meglio riportare senz'altro nel testo le disposizioni penali che si credono applicabili?

CAPO V

Delle Associazioni di fatto e dei Comitati

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno — L'intestazione di questo capo non sembra precisa. Parlare di associazioni di fatto, in una legge che ne riconosce e ne regola l'attività giuridica come unità destinata ad uno scopo, può anche sembrare contraddittorio, e certo non corrisponde alla realtà delle cose. La esistenza delle associazioni non aventi personalità giuridica non costituisce un puro fatto privo di conseguenze giuridiche, chè queste alla esistenza stessa sono attribuite, e rilevanti, dalle disposizioni del Progetto.

Si potrebbe perciò più propriamente dire nel titolo di questo capo, in conformità della espressione usata nell'art. 43: " Delle associazioni non aventi personalità giuridica e dei comitati „

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Di Francia*): Il titolo II si chiude col gruppo delle disposizioni, che formano il Capo V, e mirano a disciplinare gli enti di fatto, in ispecie le associazioni irregolari e i vari comitati. Avverte il Relatore che cotesta è una delle note più originali del Progetto, anche rispetto alle codificazioni straniere più recenti. Infatti esse in generale, o non si occupano della materia, o non recano che qualche sporadica e inadeguata disposizione. Le progettate disposizioni, pur essendo poche di numero, tracciano tuttavia regole sufficienti ed atte ad eliminare le passate dispute, che, in questa materia, il difetto di analoghe norme ebbe a produrre.

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*): Giustamente nella Relazione si pone in evidenza come questo capo costituisca una delle note più originali del Progetto anche rispetto alle codificazioni straniere più recenti, le quali in genere o non si occupano della materia o non recano che qualche sporadica o inadeguata disposizione.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*): Molto opportunamente il Progetto provvede a queste forme ibride di associazioni, difficilmente disciplinabili, che danno sempre luogo a gravi inconvenienti, specialmente di fronte ai terzi che contrattano con esse. Il Progetto assoggetta tali associazioni a disciplina che, in parte, si riannoda a quella relativa alle persone giuridiche, ed indica le persone dalle quali debbono intendersi rappresentate, attivamente e passivamente, in giudizio.

Corte di Appello di Messina — (Rel. Cons. *Pensavalle*): Contro l'esistenza delle associazioni di fatto si è opposta la possibilità di favorire il costituirsi di *una vasta e pericolosa manomorta*. — Ma è facile rispondere a tale obiezione con le seguenti ragioni:

a) il rigore del procedimento è garanzia contro il nascere della manomorta;

b) il R. D. 24-1-1914, n. 64, prevede la vigilanza del Prefetto, per mezzo di ispezioni, revoche, annullamento di atti, scioglimenti ed invio di commissari;

c) l'art. 12 della legge 3 aprile 1926, n. 563, estende il citato decreto alle associazioni dei datori di lavoro e lavoratori non legalmente riconosciuti;

d) il Testo unico della legge di P. Sicurezza, approvato con decreto 6 Nov. 1926, n. 1848, prevede pure norme di vigilanza.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): La Corte, consapevole com'è delle difficoltà pratiche che codesta materia presenta nelle controversie giudiziarie per la mancanza assoluta di particolari norme regolatrici, approva l'intendimento che guidò la commissione nel dettare gli art. 42 a 48.

Avrebbe anzi desiderato che qualche norma pure intervenisse a disciplinare le fondazioni esistenti di fatto senza personalizzazione.

In tal caso riterrebbe che le disposizioni riguardanti i comitati dovessero formar oggetto di un capo a sè stante, da frapporre tra la disciplina delle associazioni e fondazioni erette a persona giuridica e le altre esistenti di fatto, in quanto, essendo concesso ai comitati ed anzi reso loro facile il conseguire la personalità giuridica, la rispettiva regolamentazione integrerebbe quella degli enti regolari.

Così si eliminerebbe pure il difetto che ora si riscontra nel capo in esame, nel quale si trovano riunite disposizioni attinenti a materie ben diverse. Infatti alle norme sulle associazioni di mero fatto si riscontrano ivi aggiunte le altre sui comitati, delle quali, mentre una parte riguarda i comitati senza personalità, altra parte riflette esclusivamente i comitati personificati la cui regolamentazione dovrebbe, per esattezza di sistema, tenersi distinta da quella relativa alle associazioni di fatto.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Sost. Proc. Gen. *Morbioli*): Si consiglierebbe di far obbligo a *tutti* i comitati temporanei di compilare, alla fine della loro gestione, il resoconto morale e finanziario e di depositarlo, coi documenti giustificativi, presso un determinato pubblico ufficio, con diritto ai cittadini di esaminarlo.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Piga*): Da approvare incondizionatamente sono le disposizioni concernenti le associazioni di fatto e i comitati, le quali, pur costituendo una delle note più originali del Progetto, sono adeguate alle esigenze pratiche e contenute in una linea di particolare sobrietà.

Da questo primo tentativo di legiferare nella complessa e delicata materia, le figure dell'associazione sfornita di personalità giuridica e del comitato escono appena abbozzate; ma la Commissione, astenendosi dalla regolamentazione dettagliata e dalle soluzioni estreme, si è preoccupata giustamente di definire alcune questioni che dividono la dottrina e la giurisprudenza e di tracciare le norme fondamentali che sono suscettibili di sviluppi e ulteriori adattamenti nella pratica.

Tali sono quelle relative alla rappresentanza processuale (art. 43 1° e 45) e quelle più specialmente dettate a garanzia dei diritti di terzi, per cui questi possono agire per il soddisfacimento dei loro crediti, non solo sul fondo sociale o sul patrimonio raccolto dal comitato, ma anche contro le persone che abbiano agito in nome dell'associazione o i componenti del comitato stesso (art. 43 e 45).

Corte di Appello di Torino — (Rel. Pres. Sez. *Manno*): Merita approvazione, senza riserva, il complesso di disposizioni che estende il regolamento legislativo delle associazioni anche alle associazioni irregolari di fatto ed ai Comitati promotori di opere di beneficenza, di opere pubbliche, di festeggiamenti e simili, sembrando invero essere necessario ed urgente l'intervento legislativo, per togliere definitivamente le incertezze e le attuali difficoltà della giurisprudenza e della dottrina per mancanza di ogni adeguata norma legislativa relativa a tali associazioni di fatto.

Corte di Appello di Venezia — (Rel. Cons. *Colagrosso*): Degne di rilievo sono le disposizioni concernenti le associazioni di fatto e i Comitati, concernenti, cioè, quella torbida e inquieta materia, attualmente lasciata alla libera disciplina giurisprudenziale, la quale si è manifestata in vario senso, senza una uniforme linea direttrice.

Tale zona grigia del diritto, ove, in difetto di una norma legislativa, la vita giuridica degli enti di fatto è assoggettata alla più disparata regolamentazione, riceve, a traverso il Progetto, una adeguata soluzione, la quale, se non può dirsi integrale, e perciò simile alle legislazioni fran-

cese e germanica, rappresenta però, a pensiero della Corte, la migliore delle vigenti sistemazioni.

Se nel campo della dogmatica il problema della natura giuridica delle associazioni di fatto costituisce l'alimento delle costruzioni le più varie e le più ingegnose (della società civile; della società modificata della *Gesamnte hand*; della figura intermedia tra la persona giuridica e la società civile e, infine, del contratto di società annesso alla associazione, del contratto *sui generis* e della legittimazione rappresentativa ect.), il Progetto, invece, prescindendo da ogni definizione, ha il pregio di essersi limitato a formulare un corpo di norme sobrie, ma efficaci, idonee a dare un giuridico assetto ai due punti centrali e nevralgici della materia, e cioè alla *legitimatio ad causam* ed alla tutela dei terzi.

Ed invero, tali punti attraverso gli art. 42, 43, 45, 46, sono risolti in conformità ai voti della dottrina e alla predominante corrente giurisprudenziale, avuto riguardo, specialmente, alla realtà funzionale degli enti e al germe normativo contenuto nell'art. 1728 codice civ.; mentre opportune norme vennero apprestate, in particolare, per la vita giuridica dei Comitati, ai quali, per altro, la personalità, per così dire piccola e ridotta, vien concessa mercè il semplice meccanismo del decreto pretoriale (art. 44).

CONSIGLIO DI STATO

Il Capo V tratta delle associazioni di fatto e dei comitati.

Per essi, più che mai, è inteso il bisogno di conoscere le norme integrative e complementari da comprendere nella legge speciale, senza le quali, come è difficile, se non impossibile, conoscere la portata e l'estensione delle norme in progetto, così monco e deficiente riesce il parere.

UNIVERSITA'

Università Cattolica del S. Cuore di Milano — (Rel. Prof. *Messineo*): Anche il rapporto fra il concetto di associazione di diritto civile e quello di associazione commerciale (ad es., associazione in partecipazione) andrebbe opportunamente fissato in sede di codice civile — che è la fonte del diritto privato comune o generale — anzichè in sede di codice di commercio, considerato, altresì, che i *Progetti* relativi a quest'ultimo hanno trascurato affatto di occuparsene.

Anche per tale riguardo, un elemento comune assimila le due figure nel senso che esse mancano entrambe di personalità giuridica (cfr., per l'as-

sociazione in partecipazione, art. 235 cod. comm. e art. 382 *Progetto* della Commissione Reale D'Amelio); ma, detto questo, resta da stabilire appunto che cosa le distingua.

Sarebbe intanto opportuno a questo riguardo denominare le associazioni (nel senso del *Progetto*), associazioni *civili*; ma questa resterebbe una determinazione meramente classificatoria, la quale presuppone e impone la determinazione di concetto. Questa potrà essere data (ad analogia della distinzione fra società civili e società commerciali) dal fatto che le associazioni sono commerciali, quando esercitano il commercio o quando lo esercitano i più associati, mentre tale finalità esula per definizione dal campo di attività delle associazioni civili. Ma questo, da solo o con altri criterii differenziali (ad es., mancanza di patrimonio comune nelle associazioni commerciali), va pure scritto in qualche parte della legislazione di diritto privato.

Un altro punto fondamentale mette in gioco la distinzione fra associazioni prive della personalità (associazioni *di fatto*, secondo il *Progetto*) e comitati promotori, da una parte, e società civili dall'altra.

Per il fatto che anche queste ultime sono prive della personalità (arg. art. 1726 segg. cod. civ. e cfr. conformi art. 554-55 del *Progetto* italo-francese delle obbligazioni e dei contratti), si stabilisce un connotato comune con le associazioni di fatto, di fronte al quale, pertanto, occorrerebbe esplicitamente fissare la nota differenziale, perchè l'interprete sappia quale delle due discipline vada applicata nei casi concreti.

Ora questa nota — si sa — consiste nello scopo di lucro che trovasi insito nella società civile (art. 1697), mentre esula affatto dalle associazioni (civili) di fatto e dai comitati che si propongono o scopi così detti ideali (e vi accenna ripetute volte la *Relazione* al *Progetto*) o scopi altruistici.

Ma il *Progetto* non fa alcun cenno di tutto questo, pur diffondendosi nel determinare la capacità di diritto materiale e processuale, il modo di conseguire la personalità temporanea (pei soli comitati) e il modo in cui è retta la vita di dette associazioni.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Avvocati di Ancona — (Rel. Avv. Sinigaglia): Meritano approvazione le disposizioni relative alle associazioni non registrate (per le quali coloro che operino in nome di esse rispondono solidalmente per le obbligazioni assunte) e ai comitati promotori di opere pubbliche, di spettacoli, di opere di beneficenza, etc.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Benevento — Deve encomiarsi la estensione del regolamento legislativo alle associazioni irregolari e ai comitati promotori di opere di beneficenza, di festeggiamenti, di spettacoli, ecc. Viene colmata in tal modo una grande lacuna e si eliminano incertezze, difficoltà ed inconvenienti nella pratica.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Brescia — Una delle conseguenze più importanti dell'acquisto della personalità giuridica da parte di enti e di associazioni (delle quali una sotto specie sono anche i Comitati) è il diritto di preferenza che verso il patrimonio sociale hanno i creditori sociali sui creditori particolari dei soci. Mercè infatti l'esistenza della personalità giuridica nell'ente, i creditori sociali non soffrono il concorso dei creditori particolari dei singoli soci sul capitale sociale: questo resta solo a garanzia dei primi.

Dato questo importantissimo principio, è intuitivo come sia essenziale, e per il semplificarsi dei rapporti, e per la sicurezza dei creditori stessi, e per il buon credito dell'associazione medesima, una netta distinzione fra il capitale sociale e il capitale dei soci.

Ora questa distinzione manca nei confronti dei Comitati: per questi, a differenza della associazione e fondazione, non è stabilita alcuna forma di pubblicità da darsi al patrimonio dell'ente.

Trova perciò necessario il Sindacato che si aggiunga al Capo V del Progetto, una disposizione, che imponga di denunciare alla Pretura il patrimonio del Comitato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Busto Arsizio — (Rel. Avv. Pozzi): Il Progetto ha colmato una lacuna della legge civile laddove disciplina le norme che regolano le Associazioni di fatto ed i Comitati. Era da lungo tempo sentito il bisogno di dettare norme precise circa la personalità giuridica di tali rappresentanze che spesse volte, attraverso eccezioni di rito, sfuggivano all'azione giudiziaria per l'adempimento di obbligazioni perchè mancavano di una precisa personalità giuridica. Col Progetto tale inconveniente è evitato.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara — Il Capo V riguarda le associazioni di fatto ed i comitati e contiene provvide disposizioni, da tempo invocate nella pratica, avendovi fin qui supplito alla meglio la giurisprudenza, specie per la loro rappresentanza in giudizio, che ha dato luogo, com'è noto, a continue incertezze ed a gravi controversie.

Un dubbio, che forse merita di essere risolto, è questo.

La legge sulla pubblica beneficenza 17 luglio 1890, n. 6972, all'art. 2 esclude dalle istituzioni di beneficenza i *comitati di soccorso* ed altre istitu-

zioni temporanee ivi enumerate, dichiarandole soggette (quelle di cui alla lettera a) alla sorveglianza dell' autorità politica a fine di impedire abusi della pubblica fiducia.

Ora, entrando in vigore le disposizioni contenute nel nuovo Codice, si intenderanno abrogate le norme testè riferite?

Sindacato Avvocati di Genova — Nel capo V il Progetto disciplina le Associazioni di fatto ed i Comitati ed in buona sostanza accoglie i voti della dottrina, che invocava fosse colmata questa lacuna della vigente nostra legislazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Lecce — (Rel. Avv. *Grosso*): Il Progetto ha il merito di avere provvidamente tenute presenti anche le associazioni di fatto ed i Comitati, intorno a cui va fluttuando una oscillante e frequente casistica nella vita giudiziaria, per quanto riflette la loro rappresentanza, la capacità processuale e la responsabilità dei loro componenti. Questa materia trova finalmente la norma giuridica ed il regolamento legislativo. Mentre a tali associazioni e comitati viene riconosciuta la capacità processuale dei presidenti, si garantiscono le obbligazioni assunte, attribuendo ai terzi di fare valere le loro ragioni non soltanto sul fondo sociale, ma anche solidalmente contro le persone che abbiano agito in nome dell' associazione e contro i componenti dei Comitati.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Finzi*): Non sarebbe il caso di dettare norme di correlazione fra il controllo dell' autorità di P. S. sulle associazioni e queste disposizioni?

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Merita lode il Progetto per non avere trascurate le associazioni prive di personalità giuridica ed i comitati promotori di opere di beneficenza o in generale di pubblica utilità, di festeggiamenti, di spettacoli e simili, che si costituiscono con tanta frequenza nella vita odierna.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Napoli — La regolamentazione delle associazioni di fatto e dei comitati è una innovazione che tronca tutte le incertezze in cui si dibatte la giurisprudenza. Essa è analoga a quella stabilita nell' art. 98 del codice di commercio per le società non legalmente costituite; e di questa norma la esperienza ha già registrato la grande virtù espansiva.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Palmi — (Rel. Avv. *Bagalà*): Sentito era il bisogno che le associazioni irregolari, i comitati promotori di opere di beneficenza o pubbliche, di festeggiamenti, di spet-

tacoli e simili, ricevessero una disciplina, sia pure in limiti ristretti, che valesse a renderne meno inconsistente la responsabilità, specie in confronto dei terzi che con tali enti di fatto avessero rapporti. Lo scopo è stato raggiunto colle disposizioni degli articoli da 42 a 48, che pur distaccandosi per originalità da quanto in altre legislazioni si è fatto, hanno il pregio di aderire con grande semplicità e praticità di mezzi alla realtà. Così quella che consente ai comitati di assumere, limitatamente al tempo che debbono operare, la personalità giuridica, mediante decreto del pretore del mandamento ove sono costituiti; quella che fissa tanto per le associazioni di fatto che per i comitati la capacità processuale sia attiva che passiva; e quella, infine, che sancisce la responsabilità solidale del fondo sociale e delle persone che hanno agito in nome dell'ente.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Parma — (Rel. Avv. *Menoni e Coccapani*): Circa le associazioni di fatto ed i comitati non può non trovare plauso incondizionato la risoluzione adottata dalla Commissione di tentare di dare una regolamentazione all'ardua materia. Forse più ancora in questo campo che in quello precedente erano infinite le controversie ed i dissensi dottrinali, mentre mancava alla giurisprudenza un valido e sicuro punto di partenza per risolvere i quesiti sottoposti.

Senonchè anche qui il Progetto non può rimanere immune da dubbi e critiche. Non può anzitutto approvarsi che i comitati aventi personalità giuridica riconosciuta (art. 44 del Progetto) vengano regolati insieme a quelli sprovvisti di personalità ed alle associazioni di fatto, se non altro perchè occorre mettere in luce ed in chiaro che ai comitati, che hanno ottenuto il riconoscimento giuridico, non può essere applicabile il successivo articolo 46 il quale commina la responsabilità solidale di tutti i componenti il comitato stesso per le obbligazioni e gli atti contratti verso i terzi. Pare evidente che anche il comitato, una volta ottenuta la personalità giuridica, diventa un ente a sè, distinto dai suoi componenti, onde la responsabilità nei confronti dei terzi dovrà necessariamente arrestarsi ai limiti dei fondi e delle oblazioni raccolte.

In altre parole, quando il comitato ha ottenuto il riconoscimento, vi deve essere, per i terzi che contrattano, una presunzione "*iuris et de iure*", di conoscenza della esclusione e della limitazione della responsabilità, conoscenza che invece, nei rapporti dei comitati sforniti di personalità, deve essere dimostrata caso per caso (art. 46 del Progetto). Che se fosse diversamente, davvero non si comprenderebbe a quale scopo i promotori dovrebbero prendersi la briga di ottenere il riconoscimento del comitato, quando questo riconoscimento non importerebbe poi nessun effetto o vantaggio pratico.

Necessità assoluta quindi di tenere ben distinta la posizione dei comitati che hanno ottenuto il riconoscimento e sono perciò divenuti vere e proprie "persone giuridiche", da quelli che di tale personalità sono invece privi.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma

— (Rel. Avv. *Schupfer*): Opportune e felici le norme, interamente nuove, relative alle associazioni di fatto ed ai comitati: le responsabilità sancite per i loro componenti molto contribuiranno alla serietà, non sempre realizzata, di tali enti.

Commissione Reale Avvocati di Sciacca — (Rel. Avv.

Arone): Il capo V costituisce una delle note più originali del Progetto e mette fine a vessate quistioni, con l'utilità giuridica importantissima della garanzia dei terzi in confronto di certo genere di associazioni e comitati, garanzia che poi rifluisce in maggior sincerità e buona fede nei rapporti, che si stabiliscono, migliorando gli scambi.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof.

Toesca di Castellazzo): Queste nuovissime disposizioni meritano approvazione nel loro spirito e nella loro sostanza.

Commissione Reale Procuratori di Torino — Ottime le di-

sposizioni che tendono a regolamentare il funzionamento dei comitati, pur permettendo quella agilità e sveltezza che è necessaria per la natura contingente degli scopi che debbono raggiungere. Tuttavia, per i rapporti che nascono con i terzi, e che possono essere di rilevante importanza (specialmente nel caso di esposizioni, di fiere, ecc.), parrebbe opportuno non esonerarli dall'obbligo della registrazione, che darà modo ai terzi di conoscere le modalità delle costituzioni, i nomi e le qualità delle persone che li rappresentano, ecc. pur rimanendo semplificata tale registrazione in quanto basterà depositare il decreto del pretore.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Treviso — (Rel.

Avv. *Monico*): Spiccata caratteristica del Progetto è il capo V relativo alle associazioni di fatto ed ai comitati.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria

— Come abbiamo premesso, è questa la sola parte del progetto di questo titolo meritevole di essere salvata.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Velletri — (Rel.

Avv. *Coronati*): Opportuno si ravvisa il regolamento e il riconoscimento di quelle speciali persone giuridiche che sono gli enti di fatto, come le associazioni irregolari e soprattutto i comitati di beneficenza, di festeggiamenti e simili; le precise disposizioni e sanzioni stabilite, oltre che eliminare

le attuali incertezze della giurisprudenza, costituiranno una remora ed un freno che impediranno ai comitati stessi di impancarsi in quelle pericolose avventure di cui ognuno è stato, e non di rado, testimonio.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Venezia — (Rel. Avv. *Solveni*): Il Sindacato ritiene di dover particolarmente plaudire alla regolamentazione, contenuta nel capo V, della materia relativa *alle associazioni di fatto e ai comitati*, nella quale sono opportunamente previsti e disciplinati rapporti assai comuni nella vita moderna, che offrivano occasioni a gravi dubbi e difficoltà da parte della dottrina e della giurisprudenza.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Luzzatto*): Per le associazioni di fatto, sprovviste di personalità giuridica, il Progetto contiene delle disposizioni che troppo, a nostro modo di vedere, ne facilitano la vita.

Per i contraenti è spesso un grave danno contrattare con una associazione di fatto che in buona fede essi ritengono essere regolarmente costituita e che apprenderanno esser un'associazione di fatto quando è troppo tardi.

Noi riteniamo perciò che il legislatore non dovrebbe in nessun modo favorire il sorgere e vivere di associazioni di fatto; tanto più ciò ci sembra equo e giusto in quanto il Progetto facilita in tutti i modi l'acquisto della personalità giuridica alle associazioni e fondazioni. Quelle poche, che forse talora per poco puliti motivi vogliono sottrarsi a quel minimo di pubblicità e di regolarità richiesto dal Progetto, dovrebbero essere quindi, a nostro modo di vedere, combattute e non favorite dal legislatore.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Verona — (Rel. Avv. *Baliscrema*): Il capo V parla delle associazioni di fatto e dei comitati. Premesso come questi siano in massima retti dalle disposizioni dell'atto costitutivo, la Commissione, sempre al fine di tutelare efficacemente i terzi, ha voluto che associazioni e comitati (art. 43 e 45) potessero agire in giudizio ed essere convenuti in persona del presidente o degli altri rappresentanti e che i terzi potessero far valere i loro diritti sia sul fondo sociale o su quello raccolto dai comitati, quanto contro le persone che abbiano agito in nome dell'associazione o rispettivamente contro i membri effettivi dei comitati (art. 43 e 46). E con questo viene tolta la possibilità di abusi, o peggio di frodi, che ognuno di noi ha pel passato avuto campo di lamentare.

Art. 42

(Applicazioni delle norme sulle associazioni registrate).

Le associazioni non aventi personalità giuridica sono rette, salvo diverse disposizioni dell'atto costitutivo, dalle norme che valgono per l'organizzazione, l'amministrazione, lo scioglimento e la liquidazione delle associazioni registrate, in quanto siano compatibili con la loro natura.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno. — Sembra superflua la disposizione, essendo una ripetizione dell'art. 13, il quale, dicendo, in generale, che le associazioni di persone sono rette dalle norme contenute nel titolo secondo del libro primo del Codice, dispone anche per la estensione alle associazioni non aventi personalità delle disposizioni dello stesso titolo, l'applicazione delle quali non abbia per presupposto la personalità giuridica.

Corte di Appello di Bologna. — (Rel. Cons. *Di Francia*): Si estende l'applicazione delle regole sulle associazioni registrate anche a quelle irregolari, in quanto, però, compatibili con la natura di esse.

E' un principio cotesto d'intuitiva evidenza.

CONSIGLIO DI STATO

Alle associazioni di fatto il Progetto dedica gli articoli 42 e 43, ed affermato, anzitutto, che trattasi di associazioni le quali, a differenza delle precedenti, non sono persone giuridiche, stabilisce che, nel silenzio dell'atto costitutivo, sono rette da quelle stesse norme previste per la organizzazione, l'amministrazione, lo scioglimento e la liquidazione delle associazioni registrate. Solo un limite è posto all'applicabilità di tali norme, ed è quello dipendente dalla *natura dell'associazione di fatto*.

Senonchè il primo quesito, che si pone all'interprete, è appunto quello di conoscere la natura di siffatte associazioni, e ciò egli non può

rilevare che dal regime di diritto a cui le sottopone il Progetto: di guisa che, per conoscere quale sia la natura delle associazioni non registrate, si deve ricorrere alle norme previste per quelle registrate, e per conoscere quali delle norme relative alle associazioni registrate siano applicabili a quelle non registrate, deve farsi ricorso alla determinazione della natura di queste ultime. Parrebbe quindi preferibile, ai fini di maggiore chiarezza, una norma che sottoponesse le associazioni di fatto alle stesse norme a cui sottostanno le associazioni registrate, relativamente alla organizzazione, all'amministrazione, allo scioglimento e alla liquidazione, salvo le diverse disposizioni, lecite, dell'atto costitutivo e le eccezioni derivanti dal fatto che trattasi di associazioni non registrate. Converrebbe, perciò, sopprimere le parole "in quanto compatibili con la loro natura", la quale frase riesce vaga e indeterminata, poichè dette associazioni sono assimilate, anche per la capacità giuridica che possiedono a mente dell'art. 43 del Progetto, alle associazioni registrate.

Ciò quando non si creda, come sarebbe più conveniente, di chiarire in concreto le differenze tra i due tipi di associazione, in modo che, precisandosi i più limitati diritti subiettivi dell'associazione di fatto, ne riesca determinata così la particolare natura.

UNIVERSITA'

Università di Macerata. — (Rel. Prof. Greco): *Si vedano le osservazioni all'articolo 33.*

Università di Milano. — (Rel. Prof. Betti): Lecito appare il dubbio che siano compatibili (ciò che l'art. 42 lascia indeciso) con la natura delle associazioni di fatto le norme concernenti le associazioni legalmente riconosciute. E comunque, sembra che il loro funzionamento debba essere materia di esclusiva competenza dell'autonomia privata, salva sempre la responsabilità verso i terzi (art. 43 capov. e 46) e — ben s'intende — la sorveglianza di polizia che a norma del diritto pubblico spetta all'autorità amministrativa.

Manca, nell'art. 42, l'indicazione di un criterio differenziale che serva a discriminare le associazioni di fatto, ivi disciplinate, dalle società civili, destinate ad esser regolate nella parte delle obbligazioni, e dalle società di fatto con intento di speculazione commerciale, da contemplarsi nel Codice di commercio (prescindiamo dalla cosiddetta associazione in partecipazione, perchè essa non ha di associazione altro che il nome): criterio differenziale certamente possibile e d'altronde indispensabile per il rispettivo trattamento.

Università di Napoli — (Rel. Prof. Scuto): Benchè nella Relazione (pag. 57) si dica trattarsi qui di “ *un principio evidente* „, è assai discutibile tale estensione delle norme che regolano le associazioni registrate alle associazioni di fatto, “ *in quanto le norme stesse siano compatibili con la loro natura* „. Non sarebbe così l'applicazione delle norme giuridiche a prevalere; ma sarebbe prevalente la natura dei fatti sull'applicazione delle norme; e, modificandosi la natura degli enti di fatto, si potrebbe sfuggire all'applicazione delle norme. Se si tiene conto di ciò, ed anche della disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo che segue, in cui si ammette una limitazione di responsabilità verso i terzi, non sembra esagerata la conclusione che agli enti non riconosciuti venga fatto col Progetto un trattamento di favore, che piuttosto che spingerli nell'orbita della legalità, li lascerebbe fuori di essa, in modo che sarebbe confermato quel detto paradossale (del Peschaud), che, cioè, “ *non tutte le associazioni hanno la personalità civile, ecco il diritto; le associazioni vivono ed agiscono come se l'avessero* „.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Parma. — (Rel. Avv. Menoni e Coccapani): A molti dubbi dà luogo il criterio generale, seguito dalla Commissione, di equiparare il più possibile le associazioni non riconosciute a quelle che hanno ottenuto la “ personalità „.

La Relazione Galgano dice che questo criterio s'impone in modo evidente, onde l'affermazione che ne fa l'art. 42 può parere addirittura pleonastica. Sia lecito dissentire. Appunto per evitare l'equiparazione delle persone giuridiche riconosciute con quelle esistenti solo di fatto, la nostra dottrina civilistica ormai si era accordata nel senso che a queste ultime dovessero applicarsi non già le norme regolanti le prime, ma bensì quelle regolanti le “ società civili „ (Ferrara - De Ruggero).

Il trattare giuridicamente le associazioni non riconosciute come quelle riconosciute sarebbe lo stesso che proclamare la libertà di formazione corporativa, e la domanda di riconoscimento diventerebbe una forma inutile (Kuhlenbek). Ma anzi le associazioni di fatto si troverebbero in una posizione privilegiata, perchè non soggette alla rigorosa vigilanza e intromissione dell'autorità amministrativa.

Al lume di queste osservazioni, la cui gravità non può essere disconosciuta, appare necessaria una revisione del criterio informatore di questa parte del Progetto, per stabilire nettamente quali sono i vantaggi

accordati all'ente con personalità e di cui l'associazione di fatto non può invece godere, per lo meno per attenuare l'affermazione troppo assoluta dell'art. 42.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia. — (Rel. Avv. Celli): In terza riga alla parola *organizzazione* si potrebbe, più correttamente, sostituire: *ordinamento*.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno. — (Rel. Avv. Mobilio): Sembra profondamente errata la intestazione dell'art. 42, che farebbe supporre il modo di applicazione delle norme su le associazioni registrate giuridicamente costituite, a mezzo della formalità della registrazione: il testo invece degli art. da 42 a 48 contiene le norme che assimilano le associazioni di fatto e i comitati alle associazioni soggette alla registrazione.

Con l'art. 42 sono assomigliate le associazioni di fatto a quelle a cui, a mezzo della registrazione, sia riconosciuta la personalità giuridica, estendendosi le norme disciplinatrici di queste a quelle, limitatamente alla compatibilità con gli atti di costituzione. Ed è notevole, ed aberrante, che mentre per le associazioni aventi personalità giuridica non è consentito derogare alle norme fissate nel testo del Codice, per quelle di fatto sarebbe consentito. Questo ibrido connubio tra società di fatto e di diritto è assolutamente repugnante a la coscienza giuridica. D'altro canto, con la nuova disciplina presupposta dal Progetto, si vengono opportunamente ad eliminare le difficoltà pratiche delle associazioni civili per le quali si sono applicate le norme del Codice civile per le Società civili (art. 1697 e segg. c. c.), che, come soggetti attivi o passivi di diritti, hanno occasionato inconciliabili dissensi dottrinari e giurisprudenziali, sopra tutto per essersi ritenuto mancare quella unità organica distinta da le singole individualità, per l'assoluta mancanza di quel vincolo corporativo che della pluralità fa un'unità che dà vita ad una personalità nuova e distinta.

Commissione Reale Avvocati di Torino. — (Rel. Prof. Toesca di Castellazzo): E' opportuno sottoporre le associazioni che preferiscono non farsi giuridicamente riconoscere, alle stesse norme (in quant'è possibile) dettate per quelle che vollero il riconoscimento.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste. — Non si vede perchè, data la somma facilità con cui le associazioni possono ottenere la personalità giuridica, vi possano essere delle altre prive di personalità, ma rette dalle stesse norme che regolano quelle godenti personalità giuridica.

A tutte le associazioni dovrebbe essere fatto obbligo di chiedere l'approvazione dell'autorità governativa e di chiedere la conseguente iscrizione nell'apposito registro; questo a tutela dei diritti di terzi che solo da rigorosa osservanza delle leggi possono essere salvaguardati.

Si propone l'abolizione degli art. 42-43 che operano modificazione dell'art. 37.

Art. 43

(Capacità processuale delle associazioni di fatto).

Le dette associazioni possono agire in giudizio ed essere convenute in persona del presidente o degli altri rappresentanti.

I terzi, verso i quali l'associazione abbia assunto obbligazioni, possono far valere i loro diritti tanto sul fondo sociale quanto contro le persone che abbiano agito in nome dell'associazione. Queste rispondono solidalmente.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno. — Il disposto è tale da rendere quasi superfluo per le associazioni il richiedere l'attribuzione della personalità giuridica.

Se gli associati, astenendosi dal compiere atti in nome dell'associazione ma facendo agire solo qualcuno di loro, e non certo il più solvibile, potranno sottrarsi ad ogni responsabilità personale, riducendo il loro rischio, in dipendenza dell'attività dell'associazione alla quale hanno dato il loro nome, al molto o al poco che avranno versato nelle casse sociali, è facile prevedere che non avranno eccessivo interesse a sottomettersi al controllo dell'autorità e a tutte le conseguenze che dalla concessione della personalità derivano.

Sembra pertanto che le associazioni che non hanno ottenuto la personalità giuridica debbano reggersi esclusivamente sul criterio del mandato che ognuno degli associati deve dare, direttamente o con le regole stabilite nel contratto di associazione, a chi è deputato all'amministrazione della stessa, e della rappresentanza; il che importa la responsabilità solidale di ogni associato per tutte le azioni consentite dal mandato all'amministratore rappresentante.

Ma se l'attuale disposizione, limitativa della responsabilità al fondo sociale e ai soci che abbiano agito in nome dell'associazione, deve rima-

nere, sembra opportuno che la dizione dell'articolo sia mutata in modo che resti meglio chiarito l'ambito della responsabilità verso i terzi dell'associazione come tale e dell'associato che abbia agito in nome di essa, sostituendo al secondo comma del Progetto il seguente: " Delle obbligazioni assunte verso i terzi risponde l'associazione col fondo sociale, e, solidalmente, le persone che abbiano agito in nome dell'associazione „.

Corte di Appello di Bologna. — (Rel. Cons. *Di Francia*): A queste associazioni viene conferita anche la capacità processuale, attiva e passiva. In giudizio sono rappresentati dal presidente, o dagli altri all'uopo designati. I terzi creditori possono far valere i loro diritti, tanto sul fondo sociale, quanto contro le persone che abbiano agito in nome dell'associazione. La responsabilità di costoro è opportunamente dichiarata solidale.

Corte di Appello di Milano. — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): La relativa rubrica (capacità processuale delle associazioni di fatto) appare insufficiente, in quanto richiama solo il contenuto del primo comma; tace tutto quanto riflette la responsabilità verso i terzi regolata dal secondo comma, che pure costituisce argomento di primaria importanza. Sembra, quindi, preferibile o integrare la rubrica, oppure (e forse meglio, stante la differenza degli argomenti, l'uno di diritto formale e l'altro di diritto sostanziale) dividere i due comma in articoli distinti.

Bene ha progettato la Commissione attribuendo al presidente ed agli altri rappresentanti delle dette associazioni di fatto la capacità processuale sia attiva sia passiva (e non soltanto la passiva, come riscontrasi ad esempio nel Codice germanico).

Col capoverso sembra siasi voluto introdurre disposizione analoga a quella dell'art. 98, parte 2^a Cod. comm., riguardante le società commerciali irregolari, secondo la interpretazione che a siffatta norma dà la giurisprudenza, la quale limita la responsabilità solidale a coloro dei soci ecc. che abbiano operato in nome dell'ente.

Senonchè un dubbio è sorto in seno alla Corte sulla opportunità di limitare la responsabilità degli associati al solo fondo sociale per coloro che non abbiano agito in nome dell'associazione, dato che questo sia stato l'intendimento che ispira il disposto in esame.

Innanzitutto il dubbio è sorto pel riflesso che, in tal modo, si viene a conferire alle associazioni di fatto una semi personalità, perocchè l'esclusione assoluta di questa avrebbe dovuto portare a sancire la responsabilità illimitata di tutti coloro che avessero fatto parte dell'associazione stessa allorquando fu contratta l'obbligazione.

Si comprende come per le società commerciali irregolari siasi potuto adottare l'interpretazione restrittiva di cui si è fatto cenno; è però da ricordarsi che la giurisprudenza ritiene costituire enti collettivi distinti dalle persone dei soci anche le società commerciali irregolari. Con que-

sto presupposto la limitazione diventa logica, in quanto non si hanno soltanto le persone singole degli associati, ma esiste un'ente che le unifica, avente vita distinta ed autonoma, anche se facile ad estinguersi per effetto della particolare disposizione di cui all'art. 99 Cod. comm.

Una seconda ragione di dubbio la si è desunta dal raffronto con l'art. 46 del Progetto, concernente i comitati con e senza ottenuta personificazione, in cui la responsabilità dei componenti viene sancita per tutti i membri fatta soltanto eccezione per quelli onorari e contro i terzi che avessero avuta conoscenza di particolari esclusioni o limitazioni di siffatta responsabilità.

Se per i comitati personalizzati si deroga in tal modo al principio per cui "*quod universitas debet singuli non debent*", a maggior ragione appare che sarebbesi dovuta tener ferma la responsabilità solidale di tutti i membri dell'associazione di fatto.

Data, per altro, la variabilità continua degli associati, sarebbesi dovuto tener presente una simile particolarità, per fissare con chiarezza quando sorga e dove finisca la responsabilità anzidetta di ciascun associato.

Sempre il capoverso dell'articolo in esame stabilisce che "queste", — vale a dire le persone che abbiano agito in nome dell'associazione — rispondono solidalmente; non è precisato bene se tale solidarietà si estenda per modo da mettere alla pari, rispetto al vincolo, le persone stesse con il fondo sociale. Sarebbe, in altri termini, opportuno chiarire se il creditore possa agire contro le persone solidalmente responsabili, soltanto dopo aver agito sul fondo sociale, o se invece, come sarebbe preferibile, possa agire indifferentemente per l'intero contro l'uno o le altre a sua scelta, senza possibilità che gli venga opposto quel beneficio di preventiva escussione, da parte delle persone di cui si è detto, del quale, rispetto alla responsabilità sussidiaria dei soci, trattano gli art. 106 e 116 Cod. comm.

CONSIGLIO DI STATO

Si vedano le osservazioni all'articolo 42.

UNIVERSITA'

Università di Ferrara. — (Rel. Prof. *Perticone*): Gli organizzatori e amministratori delle associazioni non aventi personalità giuridica, non agiscono in veste di mandatari o di rappresentanti e rispondono, naturalmente, *in proprio*, senza che perciò il patrimonio loro affidato sia da considerare un patrimonio senza soggetto, che sarebbe qualcosa di simile

a un diritto senza soggetto. Il patrimonio apparterrà ai soci a titolo di comunione. Questa disciplina, realizzata sobriamente dal Progetto, risponde alle esigenze di risolvere le gravi questioni presentatesi in giurisprudenza e in dottrina, senza andar contro il principio della libertà consacrata dall'art. 32 dello Statuto e richiamato a questo proposito da vari autori.

Università di Milano. — (Rel. Prof. *Betti*): Manca una norma, almeno negativa, sulla capacità di diritto sostanziale delle associazioni di fatto, la quale faccia riscontro a quella che ne regola la capacità processuale.

Università di Napoli — (Rel. Prof. *Scuto*): In questo articolo si ammette la capacità processuale delle associazioni di fatto. Tale capacità non è soltanto ammessa nell'interesse dei terzi che agiscono contro le dette associazioni, ma anche nell'interesse di queste ultime contro i terzi, mentre a rigore la capacità processuale presupporrebbe la esistenza della capacità giuridica in genere.

Con la disposizione del capoverso, poi, mentre si riconosce, se non l'esistenza di un soggetto di diritto a sè distinto dagli associati, un'autonomia patrimoniale, si ammette una limitazione di responsabilità, per cui si avrebbe lo stesso stato di cose che se si trattasse di una società a responsabilità limitata. Associati in maggioranza ricchi e solvibili, potrebbero attirare la fiducia ed il credito a favore dell'associazione, di cui essi godrebbero i vantaggi, sfuggendo alla responsabilità per i debiti col fare agire in nome dell'associazione persone anche insolventi, in modo da ridurre le azioni dei terzi creditori a ciò che si possa conseguire agendo contro questi ultimi e sul fondo sociale, che potrebbe anche ridursi o esaurirsi.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Asti. — (Rel. Avv. *Ballario*): L'articolo 43, più chiaro dell'articolo 98 del Codice di commercio, risolve la questione della responsabilità dei soci e amministratori delle società di fatto verso i terzi contraenti nel senso da tempo accolto dalla giurisprudenza, limitando la responsabilità stessa alle sole persone che abbiano agito in nome della società.

Commissione Reale Procuratori di Bologna. — (Rel. Avv. *Turazza*): Sembra disciplinata in modo congruo la responsabilità per le obbligazioni, assunte dalle associazioni di fatto, nei rapporti coi terzi.

Parrebbe opportuno, però, che fosse anche precisato il modo di ripartizione della responsabilità fra gli associati, in ispecie per l'ipotesi che alcuno di essi sia insolvente.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara. — Le associazionisti potranno, in base a questo articolo, agire in giudizio od esser convenute in persona dal presidente, ed i terzi potranno far valere i loro diritti verso l'ente o solidalmente contro le persone che abbiano agito in nome della associazione, anche se non ha conseguita la personalità giuridica. Quali persone (almeno par di dover inferirne) risponderanno anche in *proprio*.

A questo riguardo però, occorreranno disposizioni transitorie per tener distinte le obbligazioni incontrate dopo l'entrata in vigore di questa saggia norma, da quelle assunte antecedentemente, anche perchè vi saranno obbligazioni d'indole *continuativa*, alle quali converrà di provvedere. Il rigore però di detta disposizione allontanerà forse *i migliori* dall'accettare le rappresentanze di comitati, circoli, club ed altre congeneri associazioni, non potendosi dissimulare che l'assunzione di tale rappresentanza costituisce un temibile pericolo.

Del resto la prescrizione è lodevole, necessaria ed encomiabile, perchè tronca *fascisticamente* le incertezze e perplessità che fin qui hanno regnato in questo campo così vasto e di frequente applicazione.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Modena. — (Rel. Avv. *Arangio Ruiz*): Non sembra possa avere approvazione definitiva il concetto di estremo rigore a cui sono ispirati gli articoli 43 e 46 relativi alla responsabilità dei componenti le associazioni di fatto e dei comitati.

Non vi è dubbio che le ragioni dei terzi di buona fede debbano trovare nel legislatore la più efficace delle protezioni.

Sembra però che l'attribuire ai componenti dell'associazione, i quali in nome della stessa abbiano assunto obbligazioni, o a coloro che costituiscono i comitati, responsabilità solidale per tutte le obbligazioni contratte dall'associazione o dal comitato, in guisa che i terzi abbiano la facoltà di far valere le loro ragioni a beneplacito sia sul fondo sociale che contro le persone agenti in nome dell'associazione o del comitato, significhi nella pratica sterilire una serie di utili iniziative di carattere sociale e di utilità collettiva, perchè ove le disposizioni dovessero andare in vigore nella forma con cui sono state concepite, indubbiamente distoglierebbero molti dall'esplicare una qualsiasi attività nell'interesse collettivo.

Il principio della responsabilità solidale appare addirittura inconcepibile. Nella peggiore delle ipotesi si potrebbe prospettare l'eventualità di una responsabilità di coloro che abbiano agito in nome dell'associazione o del comitato in via sussidiaria in rapporto alla responsabilità del-

l'ente, e cioè quando i fondi di questo non siano sufficienti per il soddisfacimento dei diritti altrui.

Ma poichè i terzi debbono avere ed hanno la possibilità di accertare la consistenza economica dell'associazione o del comitato con cui entrano in rapporto, poichè sui componenti l'associazione o il comitato non deve gravare se non quello che discende da una loro precisa responsabilità, in quanto essi esplicano nella maggior parte dei casi un'attività gratuita volta all'interesse generale, sembra che la responsabilità di essi debba essere sancita unicamente nelle ipotesi in cui il loro atteggiamento sia stato per dolo o per colpa tale da indurre il terzo ad addivenire a contratti che in caso diverso non avrebbe concluso.

Solo così si conciliano i diritti indubbi dei terzi, l'interesse legittimo dei componenti le associazioni di fatto o dei comitati, e l'utilità generale, a cui è volta nella maggior parte dei casi l'opera di questi ultimi.

E perciò si propone di sostituire il secondo comma dell'art. 43 e l'art. 46 nel modo seguente:

a) Secondo comma art. 43: *“ I terzi verso i quali l'associazione abbia assunto obbligazioni, possono far valere i loro diritti sul fondo sociale. Essi possono però esercitare i loro diritti anche contro le persone che abbiano agito in nome dell'associazione, ove gli affidamenti da esse dati ai terzi siano inficiati da dolo e da colpa ed abbiano indotto i terzi a trattare ed a concludere con l'associazione ”.*

b) Art. 46: *“ Per le obbligazioni derivanti dagli atti compiuti dal comitato risponde il patrimonio raccolto dal comitato stesso. Sono inoltre solidalmente responsabili verso i terzi quei membri che abbiano con dolo o con colpa recato pregiudizio agli stessi ”.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Parma. — (Rel. Avv. Menoni e Coccapani): Si può concedere che l'ente di fatto possa essere convenuto in giudizio in persona del presidente e in tal forma possa starvi attivamente, ma dovrebbe ben porsi in chiaro che in tal caso il presidente non sta già in giudizio come rappresentante di un ente che non esiste (dal momento che non ha personalità riconosciuta) ma bensì quale presunto mandatario e rappresentante di tutti i singoli associati che sono i veri soggetti processuali.

Soprattutto poi per favorire questi enti di fatto si è troppo attenuata la difesa dei terzi.

In molte associazioni di fatto (società sportive, di divertimento e simili) la cassa sociale è sempre vuota. E la responsabilità solidale di coloro che hanno trattato può riuscire illusoria, in quanto a bella posta si potrebbe scegliere come agente una qualunque *testa di turco* del tutto insolvente, nel qual caso i terzi rimarrebbero col danno e con le beffe.

Ciò posto, siccome colui, che agisce in nome dell'ente di fatto, agisce in realtà quale rappresentante e mandatario di tutti i singoli associati, è troppo logico e naturale, che tutti indistintamente i singoli associati debbano rispondere di fronte ai terzi “ pro quota ” delle obbligazioni assun-

te dal rappresentante dell'ente, si capisce entro i limiti del tacito mandato a questi conferito, limiti che si riducono a vedere se si è agito per conto e in nome della società o quanto meno l'affare è stato rivolto in vantaggio di questa (art. 1728 Codice civile vigente).

Questo ha sempre ritenuto la dottrina dominante sotto l'impero della legislazione vigente, e questo dovrebbe essere sancito dalla legge, mentre la formulazione dell'art. 43 del Progetto non trova giustificazione che in una soverchia tenerezza verso gli enti di fatto, tanto più strana quando si pensi alla rigorosa regolamentazione degli enti riconosciuti, e che verrebbe a creare ai primi una vera posizione di privilegio.

Nè si dica che la soluzione da noi propugnata sarebbe troppo rigorosa per le conseguenze nei confronti degli associati, dal momento che a tali conseguenze essi potrebbero facilmente ovviare chiedendo il riconoscimento.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma. —

(Rel. Avv. *Schupfer*): Qui si stabilisce che "i terzi, verso i quali l'associazione abbia assunto obbligazioni, possono far valere i loro diritti tanto sul fondo sociale quanto contro le persone che abbiano agito in nome dell'associazione. Queste rispondono solidalmente „. Ma se quelle persone hanno agito nei limiti delle attribuzioni loro conferite dagli altri associati, non appare equo che costoro si sottraggano alla responsabilità solidale verso i terzi, tanto più che potrebbero — forse non a caso — essere *i soli solvibili*. Tale responsabilità l'art. 46 pur riconosce, in caso analogo, in tutti i componenti di un comitato per gli atti compiuti da alcuni di essi o da altre persone, nell'ambito dei propri poteri.

Il detto capoverso andrebbe, per parità di ragione, riformato così: *“ I terzi, verso i quali l'associazione abbia assunto obbligazioni, possono far valere i loro diritti tanto sul fondo sociale quanto, solidalmente, contro i componenti di essa, quando le obbligazioni sieno state assunte nei limiti dei poteri conferiti ai suoi rappresentanti o, in difetto, sempre solidalmente, contro le sole persone che abbiano agito in nome della associazione „.*

Commissione Reale Avvocati di Torino. — (Rel. Prof. *Toesca di Castellazzo*): Lo stabilire la *capacità a stare in giudizio* (anche come convenuto) nel presidente o nel legale rappresentante e la *responsabilità solidale* di coloro che abbiano agito in nome dell'ente nei confronti dei terzi — sono disposizioni improntate a quel giusto concetto moderno (applicato, anche presso di noi, nella legge sindacale) che non basta costituire un ente, che appaia distinto dalle persone che lo compongono, perchè svanisca ogni responsabilità: — essa deve rimanere integra e solidale, salvo le dovute esclusioni o limitazioni verso coloro che furono estranei e non responsabili.

Parrebbe tuttavia necessario stabilire un qualche limite al principio della responsabilità solidale affermato nel secondo comma dell'articolo;

richiamandosi alla formula usata nell'art. 19 si potrebbe aggiungere: " solidalmente, a meno che non abbiano partecipato agli atti produttivi dell'obbligazione „.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria

— Le associazioni di fatto stanno alle associazioni, erette in ente morale, come le società commerciali irregolari a quelle regolari. Donde giustamente la sanzione della responsabilità personale e solidale delle persone che abbiano agito in nome dell'associazione.

Sarebbe più opportuno che la legge stabilisse in modo uniforme ed inderogabile anche i poteri di coloro che assumono la rappresentanza dell'ente. Ciò è più necessario per le associazioni irregolari che non per quelle regolari, perchè, in difetto d'una pubblicità legale, i terzi non hanno modo d'informarsi sui poteri conferiti agli amministratori dall'atto costitutivo (che può anche mancare del tutto).

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste. — *Vedasi l'osservazione all'articolo 42.*

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina. — (Rel. Avv. *Luzzatto*): L'articolo permette alle associazioni di fatto di stare in giudizio in persona del presidente o degli altri rappresentanti. Del pari ciò avviene per le associazioni regolarmente costituite secondo l'art. 17. L'articolo parla poi di un fondo speciale. Ambedue le disposizioni ci sembrano possibili soltanto sul presupposto dell'esistenza di una personalità giuridica. Non vediamo perchè questi vantaggi debbano venir concessi ad un gruppo di persone che tengono in tale non cale l'interesse di terzi contraenti ed il doveroso riguardo per l'autorità governativa, da evitare quel minimo di regolarità che gli art. 37 e 41 richiedono per l'acquisto della personalità giuridica. Almeno possano le persone che contraggono sapere quel tanto che l'art. 39 prescrive sia di pubblica ragione! Si propone quindi che l'art. 43 venga modificato nei sensi che le associazioni di fatto non possano stare in giudizio, e che i terzi abbiano credito solidale verso le persone che per conto dell'associazione di fatto hanno agito *comunque*, anche se i terzi non possano provare chi sono i presidenti o rappresentanti (appunto per togliere la facoltà di tale prova spesso verrà omissa di seguire i dettati degli art. 37 e 41 ed un'associazione resterà di fatto anzichè regolarmente costituita per rendere più difficile ai terzi di citarla) e verso tutte quelle persone che i terzi possano provare far parte dell'associazione di fatto o detenere attività che si potrebbero nella legge chiamare "attività raccolte per le associazioni di fatto „ (come giustamente il Progetto dice all'art. 46) e non fondo sociale, che presuppone una persona giuridica che ne sia la proprietaria.

Art. 44

(Personalità limitata dei comitati).

I comitati promotori di opere di beneficenza, di opere pubbliche o di festeggiamenti, di spettacoli e simili, possono ottenere la personalità giuridica, limitatamente al tempo in cui devono operare, mediante decreto del pretore del mandamento ove essi sono costituiti.

Essi non sono soggetti a registrazione, nè all'autorizzazione per gli acquisti di beni stabili o di lasciti o donazioni.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno — Nel 2° comma si dispensano i comitati da ogni soggezione all'autorità governativa per ciò che riguarda gli acquisti di beni stabili, di lasciti e donazioni, ma nella indicazione dell'attività che l'autorità amministrativa deve espletare al riguardo si usa la parola "autorizzazione", che non corrisponde a quella che per indicare la stessa si trova nell'art. 14, il quale parla di "approvazione".

Ora le due espressioni non sembra che possano essere usate promiscuamente, non indicando precisamente lo stesso concetto; perchè mentre la parola "approvazione", si riferisce ad un intervento successivo dell'autorità governativa nell'atto messo in essere dalla rappresentanza dell'ente, la parola "autorizzazione", invece indica attività spiegata preventivamente alla messa in essere dell'atto da controllare.

Perciò, se, come sembra, e come appare ragionevole, perchè è sempre meglio che il controllo governativo si eserciti su atti completi in modo che l'autorità ne veda tutto il contenuto e non sorgano dubbi sui limiti del consenso dall'autorità stessa prestato alla formazione dell'atto, si vuole che l'intervento dell'autorità governativa sia successivo all'erezione dell'atto a tale intervento sottoposto, la dizione del 2° comma deve essere armonizzata con quella dell'art. 14 e sostituire "approvazione", là dove si legge "autorizzazione".

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Di Francia*): Data la loro particolare natura, in riguardo ai comitati sono aggiunte norme perfettamente acconcie. E così, la loro personalità giuridica può concedersi per una durata circoscritta al tempo durante il quale devono

operare. Ed è all'uopo competente il pretore del luogo in cui sono costituiti. Il quale provvede a concederla mediante decreto, mezzo semplice e spedito più di ogni altro.

Non sono necessarie nè la registrazione, nè l'autorizzazione per i loro acquisti di beni stabili, o per l'accettazione di lasciti o donazioni in loro favore fatti.

Corte di Appello di Catanzaro — (Pres. di Sez. Rel. *Perrotti*): In verità, data l'importanza che codesti comitati, nella intensa vita moderna, possono socialmente ed economicamente assumere, e tenuto conto che il decreto richiesto sostituisce l'autorizzazione preventiva della autorità governativa, sarebbe forse il caso: 1) che il decreto in parola fosse demandato al presidente del tribunale anzichè al pretore; 2) che del decreto venisse ad ogni effetto data d'ufficio notizia alla autorità governativa; 3) che venisse mantenuta la formalità della registrazione, istituendo all'uopo un apposito *registro dei comitati* presso la cancelleria del tribunale, accanto a quello delle altre persone giuridiche, considerato che la registrazione, secondo la *mens* del Progetto costituisce l'elemento tipico onde si perfeziona l'acquisto della personalità giuridica e avuto riguardo anche alla finalità di ordine pratico che presso unico ufficio abbia a trovarsi per dir così la documentazione dello stato civile di tutte indistintamente le persone giuridiche contemplate dalla legge civile. A meno che, per ragioni di carattere politico nel senso alto della parola, pur tenendo ferma la formalità della registrazione, non si reputi di demandare a dirittura alla stessa autorità governativa la emanazione del decreto di cui sopra.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): La rubrica menziona la "personalità limitata dei comitati",. Essa, in realtà, è limitata nell'ordine del tempo, perocchè è circoscritta a quel periodo durante il quale i comitati debbono operare.

Però si esplica in una maniera più rapida e più intensa, in quanto, per sorgere, non abbisogna di alcuna registrazione; inoltre si estende sino a comprendere la capacità di acquistare beni stabili, lasciti e donazioni, senza alcuna preventiva autorizzazione governativa.

Non sarebbe male togliere quell'aggettivo di "limitata",.

Sezione di Corte di Appello di Potenza — (Rel. Pres. *Claps*): Non si ravvisa la ragione per la quale i comitati, aventi limitata personalità, non debbano essere soggetti anch'essi a registrazione nè tanto meno all'autorizzazione per gli acquisti di beni stabili o di lasciti o donazioni. La Corte è quindi del sommo parere che il capoverso del detto articolo venga soppresso.

Corte di Appello di Roma — (Rel. Cons. *Piga*) : Degna di rilievo è la norma che offre ai comitati la possibilità di ottenere la personalità in modo estremamente semplificato, cioè mediante decreto del pretore del mandamento ove essi sono costituiti.

Non sembra però che l'organo designato per dare il riconoscimento della personalità al comitato sia adatto, dovendo il provvedimento essere strettamente coordinato alle disposizioni della legge di P. S. che disciplinano la raccolta dei fondi od oggetti per qualsiasi motivo patriottico o filantropico o scientifico, ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni (art. 156 del T. U.).

Il provvedimento, ch'è sempre espressione della potestà governativa, rientra nella normale competenza del Prefetto, sia perchè egli è capo della pubblica sicurezza, sia perchè nella provincia rappresenta il Governo.

CONSIGLIO DI STATO

L'art. 44 prevede l'ipotesi di comitati che ottengano la personalità giuridica.

Il Progetto ammette che il riconoscimento giuridico possa essere conferito limitatamente al tempo in cui si presume che i comitati debbano operare, e ne dà facoltà, non all'autorità governativa, come normalmente accade per il riconoscimento delle associazioni e delle fondazioni, ma al pretore del mandamento ove sono costituiti.

Essi, però, non vengono assoggettati, a differenza delle altre persone giuridiche di diritto privato, a registrazione, nè hanno bisogno di autorizzazione per gli acquisti di beni stabili, pei lasciti e per le donazioni.

Per potere esprimere un parere con cognizione di causa, occorrerebbe aver notizia delle ragioni che hanno consigliato la diversità di trattamento dei comitati con personalità giuridica, dalle altre persone giuridiche di diritto privato, relativamente ai seguenti punti :

I. — sulla eccezione alla regola dell'art. 38 che conferisce la facoltà di riconoscimento, sotto la forma dell'approvazione, all'autorità governativa; sembrando che convenga conservare unità alla funzione di riconoscimento o erezione in ente morale, e quindi demandare anche il riconoscimento dei comitati alla stessa autorità, e non a quella giudiziaria;

II. — sulla eccezione all'art. 38 che prescrive la registrazione. Questa forma è costituita a guarentigia del pubblico e dei terzi in particolare, che istituiscono negozi giuridici con la persona giuridica di diritto privato: la stessa ragione concorre nei rapporti del comitato-persona giuridica;

III. — sulla eccezione alla regola prevista nel secondo comma dell'art. 14, che esige l'approvazione o l'autorizzazione per gli acquisti e le accettazioni da parte delle persone giuridiche di diritto privato; sembrando

che la stessa regola debba imperare rispetto al comitato-persona giuridica. Se può non sussistere, in rapporto ai comitati predetti, la possibilità della costituzione di mano morta, dato il fine temporaneo che essi si propongono, possono sussistere ragioni di interesse generale che consiglino la limitazione degli acquisti e delle accettazioni, se sproporzionati, ad esempio, allo scopo, o se lesivi dei diritti della famiglia e dei principi di equità.

L'art. 44 estende le norme del Progetto anche ai comitati promotori di opere di beneficenza. Questi comitati hanno già un regolamento, sia pure limitato, nell'articolo 2 del Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 2841, a cui non conviene derogare, salvo a coordinarlo, ove occorra, col Progetto. L'art. 156 del T. U. vigente della legge di P. S. e gli art. 301 e 302 del regolamento contengono altresì norme relative alle questue o collette, che possono essere eseguite dai comitati allo scopo della raccolta dei fondi. Anche tali norme debbono restare impregiudicate. Si propone, quindi, che nell'art. 44 sia premessa la formula seguente:

“ Ferme le disposizioni delle leggi speciali, i comitati promotori... ecc.,”

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Si aggiungerebbe: “ I comitati promotori di opere di beneficenza o di culto, di opere pubbliche... „

Per quanto l'indicazione sia esemplificativa, sembra opportuna la speciale menzione delle opere di culto.

Università di Messina — (Rel. Prof. *Degni*): Notevole è il sistema tenuto dal Progetto per facilitare l'acquisto della personalità giuridica ai comitati ai quali basta il decreto del pretore del mandamento ov'essi sono costituiti, senza essere soggetti nè alla registrazione, nè all'autorizzazione per gli acquisti di beni stabili o di lasciti o di donazioni.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Bologna — (Rel. Prof. *Redenti*): Dubitabile e meritevole di più accurato esame appare l'istituto della “ personalità limitata „ dei comitati che si vorrebbe introdurre, tenendo presente soprattutto l'effetto che ne deriverebbe, della esclusione della responsabilità dei loro componenti, a seguito di un provvedimento che può rimanere quasi clandestino.

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. *Avv. De Luca*): Il potere di attribuire la personalità giuridica ai comitati dovrebbe essere dato all' autorità amministrativa piuttosto che al pretore.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Catanzaro — (Rel. *Avv. Pugliese*): Data la importanza che deriva dall'attribuzione della personalità giuridica, par più opportuno devolvere al presidente del tribunale anzichè al pretore la competenza per la emissione del relativo decreto ed è consigliabile che si faccia obbligo ai comitati, che han richiesto la personalità giuridica, di depositare a compito ultimato tutti i conti nella cancelleria, in modo che ognuno possa prenderne visione ed indagare sull'effettivo impiego dei fondi allo scopo prefisso.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna — (Rel. *Avv. Ghera*): Pare opportuno che il decreto del pretore stabilisca la durata del comitato, con facoltà di proroga.

Trattandosi di enti di breve durata sembra più opportuno, per evidenti ragioni di cautela, vietar loro d'acquistare immobili e disciplinare la loro facoltà di disporre di lasciti o donazioni, specie d'immobili. L'autorizzazione governativa, anzichè sopprimerla, sarebbe bene sostituirla con quella del pretore, non parendo opportuno lasciar piena libertà ad enti costituiti senza le garanzie richieste ad altri più duraturi.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Foggia — Si potrebbe prescrivere che presso la pretura vi fosse un registro speciale di pubblica consultazione che a noti i decreti di autorizzazione del pretore.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Foggia — In ordine alla personalità giuridica temporanea dei comitati promotori di opere di beneficenza, di opere pubbliche, di festeggiamenti ecc... si avverte la opportunità della registrazione, così com'è disposto per le associazioni di fatto (art. 42 Progetto).

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. *Avv. Quilico*): Pare possa più autorevolmente ed opportunamente affidarsi al presidente del tribunale la facoltà di concedere con suo decreto la temporanea giuridica personalità ai comitati.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Matera — Assai opportuna è la disposizione circa i Comitati promotori di opere di bene-

ficenza ecc., che, con la possibilità di assumere la figura di persone giuridiche, offrono maggiori garanzie di poter degnamente e scrupolosamente assolvere il proprio compito.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. *Avv. Della Fontana*): L'autorità competente a riconoscere la personalità giuridica è il pretore; ma forse, per motivo di analogia con altre materie (ad es. art. 10 del R. D. L. 30 Dicembre 1923, n. 2839, che reca modificazioni alla legge comunale e provinciale), sarebbe meglio affidare questo compito ad un'autorità amministrativa, cioè al Prefetto della provincia.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Novara — (Rel. *Avv. Piccinini*): Come risulta chiaramente dalla dizione dell'articolo, si tratta di enti che giuridicamente hanno una vita assai limitata nel tempo, in quanto il loro scopo si esaurisce in un breve periodo di tempo.

Ed allora non si comprende come si sia contemplata anche solo la possibilità che gli stessi possano acquistare stabili, lasciti o donazioni, in quanto, esaurito lo scopo e sciolto così il comitato promotore, ai beni stabili, lasciti e donazioni si dovrebbe dare altra destinazione, il che non è previsto nella legge. Pare quindi che sarebbe più opportuno stabilire che detti comitati, con personalità giuridica limitata nel tempo, non possono acquistare stabili, lasciti o donazioni.

Che se poi si volesse mantenere l'autorizzazione ad acquistare, non si comprenderebbe perchè, mentre per le associazioni e fondazioni, la cui vita giuridica può essere quasi eterna, è necessaria l'autorizzazione della superiore autorità per acquistare, detta autorizzazione non debba essere necessaria per i comitati.

Se quindi si vuol mantenere a questi la facoltà di acquistare, si deve estendere ad essi il disposto dell'art. 14.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. *Avv. Celli*): Pare eccessiva l'ultima parte dell'articolo, trattandosi anche di enti di breve durata.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. *Avv. Mobilio*): Deficiente appare la disciplina della costituzione e funzionalità dei comitati, in quanto, se possono conseguire la capacità di persone giuridiche, a mezzo di semplice decreto del pretore, non sono assoggettati alla formalità della registrazione, la quale deve servire come mezzo di partecipazione della loro esistenza giuridica e di identificazione degli scopi da raggiungere, ai terzi. Quanto meno, per queste forme minori di associazioni, elevate a la dignità di persone giuridiche, si dovrebbe disporre la registrazione in appositi registri della pretura, con deposito dell'atto costitutivo.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. *Toesca di Castellazzo*): E' assai opportuna la disposizione portante ad *una personalità giuridica limitata nel tempo, e di facile acquisto.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Torino — (Rel. Avv. *Frola*): Per le stesse considerazioni fatte all' art. 37 si propone che i comitati possano ottenere la personalità giuridica, mediante decreto del Prefetto, anzichè mediante decreto del Pretore.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria — Non ci convince la proposta della cosiddetta personalità giuridica limitata dei comitati, da conferirsi mediante decreto del Pretore (perchè poi il Pretore?). Più adatta sarebbe comunque l'autorità amministrativa.

Commissione Reale Procuratori di Trieste e Capodistria — (Rel. Avv. *Levi Viola*): Il riconoscimento della personalità giuridica dovrebbe, per rispetto del sistema, restar attribuita a quella stessa autorità governativa a cui spetta l'approvazione nei casi ordinari.

Inoltre non risulta palese la ragione per la quale un comitato, a cui venga, sia pure temporaneamente, riconosciuta la personalità giuridica, non debba venir registrato, mentre, ammesso il principio della disciplina giuridica dell'istituto e considerate la estensione e la intensità delle conseguenze economiche e giuridiche, alle quali la sua attività può dar luogo, si dovrebbe giungere alla conclusione opposta, appunto in omaggio alla più adeguata tutela dei terzi, che il relatore proclama siccome "una delle idee informatrici del Progetto „. La norma potrebbe servire egregiamente ad escludere, nel caso di avvenuta registrazione, la solidale responsabilità illimitata di tutti i membri del comitato, sanzione questa, la cui gravità, sia di fronte ai fondamentali principi in materia, sia di fronte alla sua portata pratica, non può ad alcuno sfuggire.

Art. 45

(Comitati senza personalità — Capacità processuale).

Il Comitato, che non abbia ottenuto la personalità giuridica, può agire in giudizio ed essere convenuto in persona del presidente o degli altri rappresentanti.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno — I comitati che abbiano ottenuta la personalità giuridica certo possono, per la regola generale che attribuisce capacità di agire in giudizio a ogni persona fisica o giuridica, essere subietti attivi o passivi di un rapporto processuale, ma non è inopportuno che nell'art. 45, che concede la stessa possibilità ai comitati che non abbiano ottenuta la personalità giuridica, sia richiamata la norma generale che riguarda i comitati che la personalità hanno ottenuto, iniziando la disposizione in questo modo: " Il comitato ancorchè non abbia, ecc. „.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): La disposizione è provvida perocchè si presentano casi nella pratica in cui difficilmente si può ravvisare esistente un mandato di rappresentanza a detto scopo da parte dei singoli membri, che di solito nemmeno lontanamente pensano alla stessa possibilità di controversie giudiziarie ed ancor meno a dettare norme specifiche che determinino il potere del presidente e degli altri preposti.

CONSIGLIO DI STATO

L'articolo 45 prevede l'ipotesi del comitato che non abbia ottenuto personalità giuridica e consente, nei riguardi di esso, la capacità processuale, esercitata per mezzo della sua rappresentanza (" presidenti o altri rappresentanti „).

UNIVERSITA'

Università di Milano — (Rel. Prof. *Betti*): La disposizione sembra superflua, poichè non fa che ripetere pei comitati di fatto la medesima norma enunciata in generale, dall'art. 43, per le associazioni di fatto.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Foggia — Sembrerebbe che i comitati, non autorizzati con decreto del pretore (art. 44), non possano accettare *donazioni*, nè acquistare stabili: occorre precisare meglio.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. *Mobilio*): L' art. 45 sembra addirittura illogico, in quanto viene a ritenere legittima la funzione d'attività di quei comitati a cui il pretore abbia negata la capacità giuridica, se è vero che l'espressione adoperata dal Progetto — *che non abbia ottenuto* — implica il diniego da parte del pretore della personalità giuridica richiesta. Ed è notevole ancora come il Progetto abbia addirittura abbandonato ai poteri discrezionali e insindacabili del pretore la concessione della capacità giuridica dei comitati, senza stabilirsi la possibilità di gravame avverso il provvedimento di diniego.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. *Toesca di Castellazzo*): E' corretta la imposta capacità processuale del legale rappresentante.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Luzzatto*): Valgono le stesse osservazioni che all'art. 43, col cenno che per i comitati il raggiungimento della personalità è anche più facilitato dall'art. 44 del Progetto, cosicchè meno scusabile sembra la negligenza nell'osservare le forme volute dalla legge.

Art. 46

(Responsabilità dei componenti i comitati)

Per le obbligazioni derivanti dagli atti compiuti dal comitato o, nei limiti dei poteri loro affidati, da singoli suoi componenti o da altre persone, rispondono, oltre il patrimonio raccolto dal comitato stesso, solidalmente tutti i suoi componenti, fatta eccezione pei membri onorari e salvo il caso che i terzi interessati avessero conoscenza della esclusione o delle limitazioni di tale responsabilità.

MAGISTRATURA

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Di Francia*) : Verso i terzi, i componenti, tranne che i membri onorarii, rispondono, con vincolo solidale, per le obbligazioni derivanti dagli atti rispettivamente compiuti. I terzi, però, possono agire sul patrimonio raccolto dal Comitato stesso. Sono dichiarati esenti da responsabilità tutti i membri, pei quali questa sia esclusa o limitata, quando di tale esclusione o limitazione i terzi interessati avessero conoscenza.

Corte di Appello di Genova — (Rel. Cons. *Sarno*) : Saggia ed opportuna la disposizione che vincola solidalmente verso i terzi, oltre il patrimonio, tutti i componenti dell'associazione o del comitato. A proposito del patrimonio, il Progetto usa le parole: "*patrimonio raccolto*," e pare che potrebbe usarsi una formula più lata e comprensiva aggiungendo le parole: "... o promesso, o costituito o consegnato ...".

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*) : Approvati l'estensione della responsabilità a tutti i componenti il comitato a rinforzo delle obbligazioni verso i terzi. Il comitato può aver necessità di contrarre debiti prima ancora di avere raccolto un fondo qualsiasi per oblazioni; non troverebbe facilmente credito se non concorresse la responsabilità dei suoi membri.

Parrebbe fosse il caso di regolare la facoltà di seguito, da parte dei creditori degli oblatori, rispetto alle offerte, nel senso di escluderla sempre quando le offerte stesse non eccedano i limiti dell'uso.

CONSIGLIO DI STATO

L'art. 46 prevede la capacità di diritto di obbligazione e la responsabilità conseguenziale verso i terzi. E trattando della responsabilità derivante da obbligazioni conseguenziali ad atti compiuti dal comitato, o, nei limiti dei poteri loro affidati, da singoli componenti del comitato, o da altre persone, quindi da delegati del comitato, stabilisce che *rispondono solidalmente tutti i membri del comitato*, eccettuati i membri onorari, salvo che i terzi interessati abbiano avuto conoscenza della esclusione o delle limitazioni di tale responsabilità.

Se questa disposizione si riferisce, come pare, anche al comitato-persona giuridica, essa determina una condizione di sfavore, rispetto a qualunque altra persona giuridica, la quale, in quanto impegna regolarmente l'ente, risponde, pei suoi atti, col patrimonio dell'ente; e dell'attività illegittima rispondono, sia pure solidalmente, gli amministratori se l'atto illegittimo o illecito è da essi compiuto, e rispondono, degli associati, quelli che in assemblea, hanno concorso nell'atto illegittimo o illecito.

Sembra che, in tema di responsabilità del comitato-persona giuridica, convenga adottare quegli stessi principî che regolano la responsabilità delle persone giuridiche in genere.

UNIVERSITA'

Università di Camerino — (Rel. Proff. *Chiaudano* e *Satta*): Sembra eccessiva la responsabilità dei membri del comitato. Si propone di limitarla al caso che detti membri abbiano impegnato colposamente l'associazione oltre le disponibilità di questa.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Commissione Reale Procuratori di Bergamo — (Rel. Avv. *Zilioli*): Per le obbligazioni derivanti dagli atti compiuti dal comitato è stabilita la responsabilità solidale di tutti i suoi componenti; invece più sopra — art. 43 — per le associazioni di fatto la responsabilità solidale è limitata alle persone che abbiano agito in nome di esse. Il che corrisponde all'interpretazione che ora viene data all'art. 98 cod. comm. Ora, pure trattandosi di enti diversi, sembra opportuna la concordanza fra i due articoli, in materia certo importante così per i membri dell'associazione e del comitato come per i terzi.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Busto Arsizio — (Rel. Avv. *Pozzi*): La responsabilità solidale di tutti i componenti giova a moralizzare e garantire il funzionamento dei comitati e determinerà una più consapevole e prudente amministrazione dei patrimoni ad essi affidati.

Commissione Reale Avvocati di Catania — (Rel. Avv. *De Luca*): Meglio: "L'adempimento delle obbligazioni derivanti dagli atti compiuti dal comitato... è garantito, oltrechè col patrimonio raccolto dal comitato stesso, dalla responsabilità solidale di tutti i suoi componenti.. „

Sindacato Avvocati e Procuratori di Foggia — Articolo impreciso: fonte di cause: avviso e monito per qualsiasi comitato. Ad ogni modo la salvezza ultima contraddice alla solidarietà comminata.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Ci sembra eccessivo ritenere i membri del comitato obbligati solidalmente, dacchè nella materia civile è regola il carattere parziario della obbligazione assunta da più debitori.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Arangio Ruiz*): *Vedasi l'osservazione all'articolo 43.*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Parma — (Rel. Avv. *Menoni e Coccapani*): *Vedansi le osservazioni generali al capo V.*

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. *Schupfer*): Nel pensiero dei compilatori del Progetto presumibilmente vi era che la responsabilità solidale dei componenti del comitato non avesse luogo, quando il comitato stesso avesse ottenuto la temporanea *personalità giuridica*, ai sensi dell'art. 44. Diversamente, al conferimento di tale personalità mancherebbe uno dei principali suoi effetti. - Ma ciò non è specificato nell'articolo in esame.

Perciò, alle parole: "Per le obbligazioni derivanti dagli atti compiuti dal comitato „, occorrerebbe aggiungere queste altre: "*non avente personalità giuridica „*

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. *Mobilio*): Questo articolo, stabilendo, molto giustamente, una responsabilità solidale dei componenti del comitato, che a nome di questo agiscono, darà luogo ad inevitabili contestazioni per quanto riguarda il correttivo della limitazione di responsabilità a danno dei terzi, contro i quali si opponga la conoscenza che essi avevano della esclusione o limitazione di responsabilità dei singoli soci dell'ente di fatto o comitato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di San Remo — Questo articolo può essere causa d'intralcio a molte manifestazioni per le quali sono indispensabili i comitati, di loro natura gratuiti. — Accettare respon-

sabilità per un incarico gratuito, è fatto che mal si concilia con la comune prudenza: sarebbe forse più pratico applicare i principî generali, in vista specialmente che nell'art. 45 è stabilita la possibilità per un comitato di stare in giudizio, sia come attore, sia come convenuto, anche non avendo ottenuta la personalità giuridica —.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. *Toesca di Castellazzo*): E' da approvarsi la solidale responsabilità dei componenti, salve (anche qui) le dovute limitazioni.

La formula usata non soddisfa pienamente; aggiungeremmo la frase: "per membri onorari e per quelli che non abbiano partecipato agli atti produttivi dell'obbligazione",.

Commissione Reale Procuratori di Torino — Parrebbe opportuno distinguere il caso di comitati costituiti in persona giuridica dagli altri aventi semplice carattere d'associazioni di fatto. Per questi ultimi è giusto che rispondano in solido tutti i componenti; per i primi, invece, la responsabilità dovrebbe essere regolata dall'atto costitutivo, dallo statuto ed eventualmente dalla disposizione del decreto del pretore che conferisce la personalità, essendo il tutto reso noto ai terzi mediante la proposta formalità della registrazione.

Commissione Reale Avvocati di Treviso e Belluno — (Rel. Avv. *Salsa e Olivi*): Questa norma, così come è enunciata, si presenta di eccezionale gravità e tale — se attuata — da rendere molto difficile la costituzione di comitati, composti di persone che abbiano chiara la visione della responsabilità che assumono.

Si propone che l'articolo venga così modificato:

"per le obbligazioni derivanti dagli atti compiuti dal comitato o, nei limiti dei poteri loro affidati, da singoli suoi componenti, *per gli atti di cui sieno stati previamente edotti e per i quali non abbiano manifestato il loro dissenso* e fatta eccezione per i membri onorari e salvo il caso che i terzi interessati avessero conoscenza della esclusione o delle limitazioni di tale responsabilità",.

Commissione Reale Avvocati di Trieste e Capodistria — A nostro parere è anche qui sufficiente la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito per il comitato. Può darsi che convenga andare ancora più in là e stabilire la responsabilità di tutti i membri del comitato, come propone l'art. 46, per evitare che la buona fede dei terzi venga sorpresa coll'includere nei membri del comitato nomi altisonanti. Ma allora non sembra coerente escludere la responsabilità dei membri onorari, chè per lo più le personalità cospicue che si fanno figurare *ad pompam* saranno precisamente membri onorari. Volendo proprio fare

un trattamento di favore ai membri onorari, bisognerebbe stabilire che non possa qualificarsi membro onorario chi non abbia avuto cura di farsi designare esplicitamente come tale in tutte le manifestazioni del comitato.

Col sistema adottato dal Progetto non è chiaro se la responsabilità dei membri del comitato, stabilita dall'art. 46, sia sancita solo per i comitati che non abbiano ottenuta la personalità giuridica limitata dall'art. 44, oppure anche per questi. La prima ipotesi sarebbe assai pericolosa per i terzi, che non hanno modo di stabilire facilmente se il comitato ha o non ha ottenuto la personalità, non essendo prescritta alcuna pubblicità al riguardo; la seconda ipotesi dimostrerebbe vieppiù l'inutilità dell'ottenimento della personalità limitata.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — Si propone l'abolizione dell'ultima parte di questo articolo, ritenendo che per obbligazioni derivanti dagli atti compiuti dal comitato debbono rispondere solidalmente tutti i suoi componenti, potendo dare luogo la esclusione o la limitazione della responsabilità a infinite questioni in danno di terzi, a meno che la esclusione o la limitazione non sieno provate con atto scritto a ciò specialmente redatto.

Art. 47

(Abuso nell'erogazione dei fondi raccolti).

Qualora i fondi vengano erogati per scopi diversi da quello per cui furono raccolti, o comunque si faccia abuso nella erogazione da parte del comitato o questo sia venuto a cessare per mancanza di tutti i suoi membri, l'autorità giudiziaria può, sull'istanza di qualunque interessato, nominare un amministratore per l'erogazione dei fondi allo scopo previsto, o, se questo sia divenuto irrealizzabile, autorizzare l'amministratore ad erogarli per uno scopo affine da designarsi espressamente nel provvedimento dell'autorità stessa.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno — E' da richiamare la osservazione fatta pel 2 comma dell'art. 21, circa l'organo giudiziario che deve conoscere della erogazione normale dei fondi raccolti dai comitati e della sostituzione ad essa di una nuova destinazione, e sostituirsi alla espressione generica "autorità giudiziaria", quella specifica dell'organo adatto "tribunale".

Corte di Appello di Bologna — (Rel. Cons. *Di Francia*): In caso di abuso, competente a provvedere alla erogazione dei fondi raccolti è naturalmente l'autorità giudiziaria, che è chiamata anche ad ordinare la devoluzione dei beni in caso di scioglimento dell'ente.

Corte di Appello di Milano -- (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*): Analogamente a quanto ebbe ad osservarsi rispetto all'art. 31, l'intervento previsto dall'art. 47, per il caso di abuso nell'erogazione dei fondi o quando il comitato sia venuto a cessare per mancanza di tutti i suoi membri, meglio parrebbe doversi attribuire all'autorità governativa; ciò dicasi pure quando si tratta di disporre l'erogazione di fondi a scopo diverso, per quanto affine, rispetto a quello ormai divenuto irrealizzabile che il comitato si era proposto.

CONSIGLIO DI STATO

Questo articolo e il successivo regolano l'ipotesi della devoluzione dei fondi raccolti dal comitato e ne affidano la facoltà all'autorità giudiziaria, in eccezione alla regola generale, ammessa per le persone giuridiche di diritto privato, che normalmente conferisce la facoltà di devoluzione all'autorità governativa.

Sembra che il caso debba uniformarsi alla regola generale.

UNIVERSITA'

Università di Catania — (Rel. Prof. *Santoro-Passarelli*): Sembra poco opportuno attribuire all'autorità giudiziaria (la stessa osservazione vale, quindi, anche per l'art. 31) il compito affidatole con questo articolo, e con il successivo, di regolare la nuova destinazione dei beni. Comunque, in conformità dell'art. 31, tale compito dovrebbe essere demandato non genericamente all'autorità giudiziaria, ma al tribunale.

COMMISSIONI REALI

E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna — (Rel. Avv. *Ghera*): Pare più logico e sistematico specificare che l'autorità giudiziaria alla quale spetta nominare l'amministratore sia lo stesso pretore che dà ai comitati la personalità giuridica.

Pare pure opportuno che l'erogazione dei fondi ad altro ente sia da stabilirsi dall'autorità governativa, in coerenza a quanto è disposto per le associazioni e fondazioni (art. 32, 33, 34, 35).

Sindacato Provinciale e Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Ferrara — Degni di encomio gli art. 47 e 48 che prevedono il caso di *abusi* nell'erogazione dei fondi raccolti e di scioglimento del comitato con relativa devoluzione di fondi. La nomina dell'amministratore, ivi prevista, dovrà forse esser completata, in altra sede, con prescrizioni e modalità più specifiche, onde l'opera sua riesca praticamente utile ed efficace. Sarebbe pure opportuno *specificare* l'autorità giudiziaria, a cui gli art. 47 e 48 si richiamano, e se sia, sempre e per qualunque valore, il Tribunale del luogo ove fu nominato o funziona il comitato.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Foggia -- Che significa l'abuso nella erogazione? Vi è previsto tutto, meno il caso più frequente che i fondi raccolti siano oggetto di appropriazione da parte dei promotori, o per colpa dei promotori.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Forlì — (Rel. Avv. *Panciatichi e Foschi*): Si propone una penalità a carico degli amministratori.

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. Avv. *Quilico*): Ove non si intenda, come si suppone, di stabilirlo nella legge speciale, sarà bene che nell'art. 47 sia detto quale sia l'autorità giudiziaria competente.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Mantova — (Rel. Avv. *Finzi*): Non sarebbe il caso di dettare una norma per cui, previa deliberazione della autorità giudiziaria, sia stabilita la pubblicità, a mezzo della stampa, della istanza presentata dall'interessato alla autorità giudiziaria?

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Modena — (Rel. Avv. *Della Fontana*): Merita approvazione la facoltà attribuita all'autorità giudiziaria di nominare un amministratore, il quale curi l'erogazione delle somme raccolte per uno scopo analogo, qualora il comitato eroghi le somme per un fine diverso da quello per cui furono raccolte, o comunque non ne faccia esatto uso, o sia venuto a cessare per mancanza di tutti i suoi membri.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Pavia — (Rel. Avv. Celli): Nella settima riga sarebbe preferibile, in luogo di *irrealizzabile*, la parola *inattuabile*.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Schupfer): Alle parole " si faccia abuso „ sostituire le altre " *si abusi „*.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Salerno — (Rel. Avv. Mobilio): L'art. 47, la cui intestazione farebbe presumere una penalità a carico dei componenti del comitato, che facciano uso o erogazione per scopi diversi da quelli prestabiliti nella raccolta dei fondi, designa un modo ibrido di liquidazione dei comitati o di straordinaria gestione per il conferimento delle attività sociali. E dov'è la comminatoria per gli inadempiti obblighi assunti dai componenti il comitato? Quello dell'art. 47 è un modo troppo facile per esonerare dall'adempimento della funzione assunta e dalla responsabilità, nella ipotesi di trasgressione alle norme di costituzione, i componenti il comitato; la norma, pertanto, più che costituire un monito per coloro che assumono delle iniziative per lo svolgimento di una determinata azione che trascende il personale interesse e incide quasi in un interesse pubblico, e remora ai disonesti, agli inerti, agli apati, costituirebbe un modo di assoluzione dei soggetti che compongono il comitato dalla responsabilità inerente alla loro inettitudine o malafede.

Sindacato Avvocati e Procuratori di San Remo — La parola *erogare* non appare linguisticamente accettabile; sarebbe forse meglio sostituirla con le parole " stornare, attribuire „, od altra equivalente, anche e specialmente perchè, significando essa spendere, distribuire danaro, genera dubbiezze il fatto della nomina di un'amministratore ad erogazione avvenuta " per l'erogazione dei fondi allo scopo previsto „.

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. Toesca di Castellazzo): Quanto mai opportuna e provvida è la disposizione relativa ai provvedimenti da adottarsi nel caso di *abuso* nella erogazione dei fondi.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trapani — (Rel. Avv. Drago): L'articolo non stabilisce quale sia l'autorità giudiziaria competente a nominare un amministratore per la erogazione dei fondi allo scopo previsto. Si propone questo emendamento: " Il tribunale nella cui giurisdizione il comitato è costituito può... „

Tale nomina, per lo stesso articolo, può avvenire *sull'istanza* di qualunque interessato.

Siccome non si ritiene che sia intenzione del legislatore di richiedere all'uopo un vero e proprio giudizio in contraddittorio, così si propone che la parola *istanza* venga sostituita con "*ricorso*", dando magari espressa facoltà o, financo, imponendo l'obbligo all'autorità giudiziaria di sentire i componenti del comitato prima di deliberare sulla nomina dell'amministratore.

Infine si richiama l'attenzione sulla facoltà attribuita dallo articolo all'autorità giudiziaria di consentire che l'amministratore eroghi i fondi raccolti, qualora sia divenuto irrealizzabile lo scopo previsto, per un scopo affine, sembrando preferibile che, in questa evenienza, quei fondi vengano restituiti ai sottoscrittori.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Luzzatto*): Si propone che le parole "autorità giudiziaria", vengano sostituite dall'indicazione precisa dell'autorità competente. Si richiama qui quanto si è osservato all'art. 14 per le parole "autorità governativa".

Art. 48.

(Scioglimento del comitato. Devoluzione dei beni).

In caso di scioglimento del comitato, la devoluzione dei beni, se non sia stata disciplinata dall'atto costitutivo, deve essere deliberata dall'autorità giudiziaria.

MAGISTRATURA

Corte di Cassazione del Regno — L'art. 33 del Progetto, nel disciplinare la devoluzione dei beni dell'associazione estinta, demanda, in ultima ipotesi, all'autorità governativa la determinazione della destinazione da dare ai beni stessi; ed è norma saggia perchè solo l'autorità governativa ha la possibilità di conoscere appieno quelle che sono le necessità sociali alle quali si può provvedere con l'erogazione dei beni che lo scioglimento dell'associazione libera dallo scopo per cui erano stati messi insieme.

Invece l'art. 48, a proposito della destinazione da dare ai beni raccolti da un comitato che si scioglie, designa l'autorità giudiziaria come quella che deve disporre circa la devoluzione dei beni stessi.

Tale indicazione deve attribuirsi ad una svista che va corretta, armonizzandosi il dettato dell'art. 48 con quello dell'art. 33.

Corte di Appello di Catanzaro — (Rel. Pres. Sez. *Perrotti*) : Quale sia l'autorità giudiziaria competente non è detto, ma dovrebbe essere — e sarebbe bene dirlo — il tribunale, al quale è, nel sistema della legge, demandato un potere di controllo di ufficio o eccitato sugli enti collettivi esplicanti speciali attività.

Corte di Appello di Milano — (Rel. Pres. Sez. *Pignatti*) : Sembrerebbe opportuno attribuire la competenza all'autorità governativa anzichè alla giudiziaria.

CONSIGLIO DI STATO

Sull'art. 48, col quale si deferisce all'autorità giudiziaria la facoltà di devoluzione dei beni in caso di scioglimento del comitato, si osserva che per i comitati che si propongono finalità come quelle previste dall'art. 44, la devoluzione importa apprezzamento discrezionale di pubbliche esigenze. Sembra quindi che tale apprezzamento debba esser lasciato all'autorità politica, o, come dice il Progetto, all'autorità governativa.

Si vedano anche le osservazioni all'art. 47.

UNIVERSITA'

Università di Bologna — Si affida all'autorità giudiziaria la devoluzione dei beni raccolti da un comitato, non disciplinata nell'atto costitutivo. Perchè all'autorità giudiziaria e non a quella politica? Soltanto ove si riconosca il diritto ai sottoscrittori di restituzione delle somme versate sarebbe giustificata una competenza dell'autorità giudiziaria, alla quale si potrebbe in certi casi riconoscere la facoltà di devolvere i beni ad una autorità politica perchè ne stabilisca la destinazione.

Università di Cagliari — L'articolo dispone della sorte dei beni dei comitati, con norma analoga a quella dell'art. 33, il che si giustifica meno: siccome il comitato non ha personalità giuridica e quindi i beni debbono ritenersi appartenenti ai singoli soci (tanto è vero che i terzi possono escutere tanto i beni sociali quanto quelli dei singoli soci: art. 43 al. 2), la cosa più logica è di assegnarli ai soci salvo una diversa

disposizione dell'atto costitutivo. Ma, anche tacendo di ciò, non si spiega perchè il Progetto non dica nulla della responsabilità dell'ente o degli enti acquirenti.

Università di Catania — (Rel. Prof. Santoro Passarelli): *Vedasi l'osservazione all'articolo 47.*

COMMISSIONI REALI E SINDACATI FASCISTI AVVOCATI E PROCURATORI

Sindacato Avvocati e Procuratori di Alessandria — (Rel. Avv. Francheo): Anche per questo articolo valgono le considerazioni da noi prospettate all'art. 31.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Enna — (Rel. Avv. Ghera): Si ripete l'osservazione fatta per l'articolo precedente.

Commissioni Reali e Sindacato Avvocati e Procuratori di Ferrara — *Vedasi l'osservazione all'articolo 47.*

Commissione Reale Avvocati di Ivrea — (Rel. Avv. Quilico): Parrebbe opportuno di lasciare al comitato che si sciogla — e che non abbia preventivamente disciplinato nell'atto costitutivo la devoluzione dei beni — la facoltà di stabilire a quale scopo benefico ed utilitario debbano essere assegnati i beni, tanto più che non è possibile, come per i comitati che chiedono la temporanea personalità giuridica, di vedere prefissate, al sorgere di essi, le norme concernenti lo scioglimento e la liquidazione (di cui all'art. 42), fra cui rientrerebbe la devoluzione dei beni.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Macerata — E' forse preferibile che alla devoluzione dei beni del disciolto comitato, nel silenzio od in difetto dell'atto costitutivo, provveda la stessa autorità alla quale è demandato analogo potere nei confronti delle associazioni e delle fondazioni. Si invoca, cioè, in tale materia la uniformità di trattamento.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori di Roma — (Rel. Avv. Schupfer): Aggiungere: "*intesi i principali sottoscrittori e su "parere dell'autorità governativa competente e salvo reclamo"*...

Commissione Reale Avvocati di Torino — (Rel. Prof. *Toesca di Castellazzo*): E' da approvarsi il concetto — secondo il convincimento da noi già più volte esposto — che sia l'*autorità giudiziaria* (e non quella governativa) a disporre della devoluzione dei beni del comitato, com'è qui espressamente stabilito.

Sindacato Avvocati e Procuratori di Trieste — L'autorità giudiziaria delibera in caso di scioglimento del comitato sulla devoluzione dei beni, se essa non sia stata disciplinata dall'atto costitutivo.

Poichè di regola questo manca, evidentemente l'intervento dell'autorità giudiziaria dovrebbe essere normale; ma non occorrendo la registrazione, la esistenza dei comitati può essere sconosciuta dall'autorità giudiziaria, che, pertanto, non potrà provvedere se non su iniziativa di terzi o dell'autorità governativa. Sarebbe, pertanto, meglio che all'autorità governativa fosse affidato il compito della devoluzione dei beni del comitato, avendo essa maggiori possibilità e facoltà che non l'autorità giudiziaria.

Commissioni Reali Avvocati e Procuratori della Venezia Tridentina — (Rel. Avv. *Luzzatto*): *Vedasi l'osservazione all'articolo 47.*

